

ALBERTO TOMER

Il nuovo assetto del Sovrano
Militare Ordine di Malta
La riforma del 2022 nella fedeltà
a una storia millenaria



9

Un'anima per il diritto: andare più in alto

Collana diretta da Geraldina Boni



Mucchi Editore

Un'anima per il diritto: andare più in alto

Collana diretta da Geraldina Boni

9

issn 2724-4660

L'orizzonte meramente tecnicistico su cui ogni tipo di riflessione sembra oggi rischiare di appiattirsi non solo non cancella quegli interrogativi fondamentali che si confermano ineludibili per ciascuna disciplina in cui si ramifica il pensiero giuridico: ma li rivela, anzi, in tutta la loro impellenza. È dunque a tale necessità che facciamo riferimento nel cogliere e sottolineare il bisogno che si avverte di 'un'anima per il diritto', ispirandoci in modo particolare a quegli ammonimenti che Aleksandr Solženicyn rivolgeva a studiosi e accademici dell'Università di Harvard nel 1978 e che, a distanza di decenni, mantengono intatta la loro validità. Muovendo dalla domanda «se mi chiedessero: vorrebbe proporre al suo paese, quale modello, l'Occidente così com'è oggi?, dovrei rispondere con franchezza: no, non potrei raccomandare la vostra società come ideale per la trasformazione della nostra. Data la ricchezza di crescita spirituale che in questo secolo il nostro paese ha acquistato nella sofferenza, il sistema occidentale, nel suo attuale stato di esaurimento spirituale, non presenta per noi alcuna attrattiva» – dichiarazione che si riempie di significato alla luce della vicenda personale, tanto dolorosa quanto nota, di colui che l'ha pronunciata –, l'intellettuale russo individuava infatti con profetica lucidità i sintomi e le cause di tale declino. In questo senso, ad interpellarci in modo precipuo in quanto giuristi è soprattutto l'osservazione secondo cui «in conformità ai propri obiettivi la società occidentale ha scelto la forma d'esistenza che le era più comoda e che io definirei giuridica: una 'forma d'esistenza' che tuttavia è stata assunta come fondamento esclusivo e per ciò stesso privata dell'anelito a una dimensione superiore capace di giustificarla. Con l'inevitabile, correlata conseguenza che «l'autolimitazione liberamente accettata è una cosa che non si vede quasi mai: tutti praticano per contro l'autoespansione, condotta fino all'estrema capienza delle leggi, fino a che le cornici giuridiche cominciano a scricchiolare». Sono queste le premesse da cui scaturisce quel complesso di valutazioni che trova la sua sintesi più efficace nella seguente affermazione, dalla quale intendiamo a nostra volta prendere idealmente le mosse: «No, la società non può restare in un abisso senza leggi come da noi, ma è anche derisoria la proposta di collocarsi, come qui da voi, sulla superficie tirata a specchio di un giuridismo senz'anima». Se è tale monito a costituire il principio ispiratore della presente collana di studi, quest'ultima trova nella stessa fonte anche la stella polare da seguire per cercare risposte. Essa, rinvenibile in tutti i passaggi più pregnanti del discorso, si scolpisce icasticamente nell'esortazione – che facciamo nostra – con cui si chiude: «E nessuno, sulla Terra, ha altra via d'uscita che questa: andare più in alto».

* La traduzione italiana citata è tratta da ALEKSANDR SOLŽENICYN, *Discorso alla Harvard University, Cambridge (MA) 8 giugno 1978*, in Id., *Il respiro della coscienza. Saggi e interventi sulla vera libertà 1967-1974. Con il discorso all'Università di Harvard del 1978*, a cura di SERGIO RAPETTI, Jaca Book, Milano, 2015, pp. 219-236.

Un'anima per il diritto: andare più in alto

Direzione

Geraldina Boni (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

Comitato scientifico

Enrico Al Mureden (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

Lorena Bachmaier Winter (Universidad Complutense de Madrid)

Christian Baldus (Universität Heidelberg)

Michele Belletti (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

María Blanco Fernández (Universidad de Navarra)

Michele Caianiello (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

Federico Casolari (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

Marco Cavina (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

Emmanuelle Chevreau (Université Paris 2 Panthéon-Assas)

Sophie Démare-Lafont (Université Paris 2 Panthéon-Assas)

Carlo Fantappiè (Università degli Studi Roma Tre)

Manuel Ignacio Feliú Rey (Universidad Carlos III de Madrid)

Doris Forster (Université de Genève)

Mariagiulia Giuffrè (Edge Hill University)

Esther Happacher (Universität Innsbruck)

Tanguy Le Marc'hadour (Université d'Artois)

Giovanni Luchetti (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

Francesco Martucci (Université Paris 2 Panthéon-Assas)

Raphäele Parizot (Université Paris Nanterre)

Antonio Pérez Miras (Universidad de Granada)

Patrice Rolland (Université Paris-Est Créteil Val de Marne)

Péter Szabó (Pázmány Péter Katolikus Egyetem)

Comitato di redazione

Manuel Ganarin (Alma Mater Studiorum Università di Bologna), Alessandro Perego (Università Cattolica del Sacro Cuore), Alberto Tomer (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

ALBERTO TOMER

Il nuovo assetto del
Sovrano Militare Ordine di Malta
La riforma del 2022 nella
fedeltà a una storia millenaria

Mucchi Editore

Le opere pubblicate nella Collana sono sottoposte alla procedura di revisione *double-blind peer review*, in conformità al *Codice etico e Regolamento per le pubblicazioni della Collana* consultabile all'indirizzo internet www.mucchieditore.it/animaperildiritto.

In copertina: *Statuta Hospitalis Hierusalem*, Sevilla, Biblioteca de la Universidad de Sevilla, A Res. 77/2/08, tav. 2, particolare.

ISSN di collana 2724-4660

ISBN 978-88-7000-963-7

© Stem Mucchi Editore Srl - 2023

Via Jugoslavia, 14 - 41122 Modena

info@mucchieditore.it www.mucchieditore.it

facebook.com/mucchieditore twitter.com/mucchieditore instagram.com/mucchi_editore



Creative Commons (CC BY-NC-ND 4.0 IT)

Consentite la consultazione e la condivisione. Vietate la vendita e la modifica.

Versione pdf open access al sito www.mucchieditore.it/animaperildiritto

Tipografia, impaginazione e pubblicazione digitale Stem Mucchi Editore (MO)

Prima edizione pubblicata in Italia, Mucchi, Modena, giugno 2023

A mio nonno Paolo

PRESENTAZIONE

Le recenti vicende che hanno riguardato l'assetto normativo dell'Ordine di Malta sono state oggetto di ampia diffusione mediatica, che non sempre le ha sapute riferire in modo corretto e soprattutto non ha generalmente colto la rilevanza sul piano istituzionale delle nuove norme.

Del resto, non è certo questo il compito dei *media*, che devono dar conto rapidamente all'opinione pubblica degli eventi occorsi, lasciando poi agli esperti delle varie discipline l'approfondimento e lo studio.

A quest'opera si è accinto con grande slancio il valente studioso Dott. Alberto Tomer, canonista dell'*Alma Mater Studiorum*, allievo della Prof.ssa Geraldina Boni, il quale ha elaborato un dettagliato studio monografico sugli aspetti istituzionali dell'Ordine di Malta, che peraltro reca un titolo alquanto riduttivo con riguardo all'ampia tematica trattata. Essa infatti non si limita all'esame del «nuovo assetto» dell'Ordine, ma, partendo dalle sue origini, ripercorre tutto il suo sviluppo storico, letto sempre in chiave rigorosamente giuridica, prendendo in esame ed analizzando tutte le sue – spesso travagliate – vicende fino ai nostri giorni.

Gli 'occhiali del giurista' dell'Autore si estendono nell'analisi storico-giuridica dalla *Protectio Sancti Petri* del Papa Pasquale II, del 1113, fino ai nostri giorni, passando per periodi di particolare crisi della storia dell'Ordine: in particolare, quello della perdita prima dell'isola di Rodi (1523) e successivamente dell'isola di Malta (1798). Su quest'ultimo punto, e sulle connesse vicende tese a far sì che l'Ordine riacquistasse una nuova base territoriale, in particolare, nel Congresso di Vienna, Alberto Tomer sofferma la sua indagine, allo scopo di analizzare se la perdita di tali territori abbia inciso sulla sua soggettività di diritto internazionale. In realtà, questo tema costituisce il filo conduttore di tutta la monografia, la quale, dopo aver condotto l'indagine sul periodo storico anteriore al 1798, concentra, nelle pagine successive, la sua attenzione sul «cammino della Milizia in età contemporanea», cioè sull'analisi dell'Istituzione melitense e delle sue attività dalla fine del dominio territoriale fino ai nostri giorni.

Dopo aver preso posizione nel senso della sua perdurante configurazione quale Istituzione, come Ente sovrano e come Soggetto di diritto internazionale anche nell'epoca moderna, nonostante l'attuale assenza di territorio, l'Autore dedica un'attenzione particolare ai suoi rapporti con la Santa Sede, sia dal punto di vista teorico, in relazione alla sua peculiarità di essere anche ordine religioso, sia dal punto di vista pratico, con riferimento agli interventi dei Sommi Pontefici nel passato remoto e prossimo, che potrebbero essere visti quali ostacolo alla sua qualità di Soggetto sovrano, avente soggettività di diritto internazionale.

In quest'ottica vengono ripercorse con estremo rigore tutte le tappe che hanno contrassegnato, talvolta in modo quasi drammatico, la sua storia recente, a partire dalla sentenza cardinalizia del 1953, per poi esaminare tutte le successive vicende istituzionali, con particolare attenzione alla crisi che portò, nel 2016, alle dimissioni del Gran Maestro Festing.

Nell'ultima parte la monografia si sofferma sull'analisi dei nuovi testi normativi (*Carta costituzionale e Codice*) promulgati il 3 settembre 2022, nei quali l'Autore vede il segno di un rinnovamento della vitalità dell'Ordine.

Esaminando e commentando gli aspetti più rilevanti di tali nuovi testi, l'opera apporta un significativo contributo allo studio di un'Istituzione sicuramente *sui generis*, che si caratterizza per il suo essere sia ordine religioso, nel quale i Professi hanno oggi riacquisito un ruolo di maggior rilievo rispetto al recente passato, sia un Ente sovrano, pur in assenza di territorio, generalmente riconosciuto dalla comunità internazionale, con rapporti diplomatici al massimo livello con più di 110 Stati.

Un aspetto degno di particolare nota che caratterizza la monografia è dato dall'attenta e minuziosa ricerca ed analisi delle fonti, spesso di difficile reperibilità, non solo per la storia remota, ma anche per le vicende istituzionali che hanno riguardato negli ultimi anni l'Ordine di Malta.

PREMESSA

L'attenzione che negli ultimi anni è venuta circondando il Sovrano Militare Ordine di Malta è ben comprensibile: era infatti inevitabile che un'istituzione già di per sé destinata a non poter 'passare inosservata' né genericamente nel mondo contemporaneo (rispetto al quale un 'Ordine religioso, militare, cavalleresco e nobiliare' appare spesso agli occhi di un osservatore comune come un curioso ma suggestivo anacronismo) né sul palcoscenico della comunità internazionale (dove esso opera stabilmente pur possedendo caratteristiche senz'altro *sui generis*), catalizzasse un interesse quanto mai ampio una volta trovatasi protagonista di vicende turbolente come quelle che l'hanno interessata nel 2016 e, infine, di una riforma complessiva operante all'interno di equilibri tanto delicati.

Se tale attrattiva è quindi più che giustificata, va tuttavia riconosciuto come essa si sia altresì rivelata assai spesso mal direzionata: non solo per l'impostazione 'scandalistica' che – com'era ampiamente prevedibile – ha al solito informato la narrazione dei recenti eventi da parte dell'apparato mediatico, ma pure per l'errore di leggere i medesimi accadimenti come, da un lato, appiattiti sull'orizzonte odierno e, dall'altro, limitati ai virtuali confini del solo Convento, avulso cioè sia dalla sua storia sia dalle sue relazioni costitutive. Al contrario, collocare i recenti eventi all'interno di tali coordinate è indispensabile al fine di comprenderne l'effettiva portata. In questa prospettiva, quelli che a prima vista potevano apparire come stravolgimenti irripetibili, si dimostrano in realtà una tappa nient'affatto inedita nel cammino plurisecolare dell'Ordine: e, soprattutto, la crisi sperimentata si conferma effettivamente tale, nel significato etimologico proprio e positivo del termine, rivelandosi occasione per un travagliato ma infine salutare superamento di nodi irrisolti, così da permettere la prosecuzione della missione giovanita con rinnovato vigore.

Il primo dato che si ritiene perciò imprescindibile, al fine di indagare gli sviluppi ultimi dell'Ordine, è quello di porli in continui-

tà con la sua storia, dalla quale esso non può certo essere separato. È con questo intento che si ripercorrerà quindi innanzitutto l'evoluzione della confraternita dell'Ospedale di Gerusalemme attraverso i secoli: non per tracciarne una cronaca completa né per soddisfare una mera curiosità storica – giacché anche solo parlare di 'erudizione' sarebbe per la presente disamina oggettivamente eccessivo –, ma allo scopo di mostrare, da un lato, come la natura dell'Ordine sia intimamente congiunta al suo sviluppo nel corso del tempo e, dall'altro, di sottolineare come in questo stesso percorso una costante sia rappresentata proprio da quelle fondamentali e fondanti interrelazioni con la Sede Apostolica, su cui tutt'oggi tanto ci si interroga e sulle quali anche qui ci si soffermerà quindi 'selettivamente'.

Forti della dimestichezza così acquisita con le dinamiche proprie della comunità giovannita fin dai suoi esordi in Terra Santa, sarà così possibile rivolgersi con cognizione di causa alla *vexata quaestio* della sua peculiare condizione nello scenario internazionale: sia tramite l'approfondimento dello *status* che in età contemporanea essa è venuta consolidando, confermando la propria soggettività anche in assenza di quella dimensione territoriale che transitoriamente l'aveva caratterizzata in epoca medievale e moderna, sia – finalmente – alla luce della nuova *Carta costituzionale* e del nuovo *Codice* promulgati nel 2022. A quest'ultimo riguardo, in particolare, si procederà al confronto tra il nuovo *corpus* normativo e le analoghe disposizioni previgenti, frutto degli emendamenti approvati nel Capitolo generale straordinario del 1997, per scoprirne i principali elementi di novità o di continuità e per riflettere di conseguenza sulle corrispettive implicazioni. Nella consapevolezza, in ogni caso, che questo nuovo capitolo della storia dell'Ordine di Malta è solo agli inizi: ma anche che – al contempo – esso costituisce la prosecuzione, senza cesure, di una storia millenaria dalla quale risulta inscindibile.

CAP. I

ALLE ORIGINI DELL'ORDINE. UNA STORIA ININTERROTTA CHE NE HA PLASMATO LA NATURA

1. *I primi passi dell'Ordo Equitum Hospitaliorum Sancti Johannis Hierosolymitani in Terra Santa*

1.1. *Dalla Protectio Sancti Petri alla prima regola*

Difficile immaginare, rivolgendo la mente all'istituzione che porta oggi il nome di 'Sovrano Militare Ordine di Malta', un'origine che ne rendesse meno prevedibili gli sviluppi. Nel corso della sua storia, lunga più di nove secoli, esso avrebbe infatti assunto la forma di «Ordine religioso, militare, cavalleresco e nobile»¹, acquistando la sovranità sui territori da cui ha tratto la denominazione con cui è ancora oggi universalmente conosciuto e – pur se ormai da lungo tempo privo di tale elemento – venendo tuttora riconosciuto da un vastissimo numero di Paesi ed entità come soggetto di diritto internazionale: un'evoluzione tanto straordinaria quanto umile si rivela, appunto, il terreno in cui essa affonda le radici.

¹ Così l'Ordine veniva definito all'art. 1 § 1 della *Carta costituzionale del Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme di Rodi e di Malta* del 1997. Oggi, il corrispondente art. 1 § 1 della nuova *Carta costituzionale* del 2022 ne riassume preliminarmente l'evoluzione storica nei seguenti termini: «Il Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme, detto di Rodi, detto di Malta, tradizionalmente cavalleresco e nobile, è sorto dal gruppo degli Ospitalari dell'Ospedale di San Giovanni di Gerusalemme, chiamato dalle circostanze storiche ad aggiungere ai primitivi compiti assistenziali un'attività cavalleresca per la difesa dei pellegrini della Terra Santa e della civiltà cristiana in Oriente, che nel tempo divenne sovrano nelle isole di Rodi e poi di Malta». Il testo delle *Carte costituzionali* del 1997 e del 2022, insieme a quello dei relativi *Codici*, è accessibile dal sito *internet* ufficiale dell'Ordine ai seguenti rispettivi indirizzi: www.orderofmalta.int/wp-content/uploads/2022/09/Sovrano-Ordine-di-Malta-Carta-Costituzionale-e-Codice-2022-2.pdf.

Per meglio comprendere tale prospettiva, in particolare, occorre risalire fino ai primi decenni del secondo millennio, concentrandosi sulla situazione in cui versavano allora le regioni di Terra Santa e segnatamente Gerusalemme: meta di pellegrinaggi per ognuno dei tre grandi monoteismi², ma costantemente funestata dall'alternarsi di periodi di persecuzione dei cristiani da parte dei dominatori musulmani e di momenti di reciproca sopportazione. Tali condizioni spinsero perciò un gruppo di pellegrini, mercanti e monaci a fondare nella stessa Città Santa un ospizio – da intendersi ovviamente, secondo il senso tradizionale del termine, come luogo destinato a «tutti i miseri e tutti i sofferenti»³ – allo scopo di dare accoglienza e cure a viaggiatori, bisognosi e malati.

² H. JANIN, *Four Paths to Jerusalem. Jewish, Christian, Muslim, and Secular Pilgrimages, 1000 BCE to 2001 CE*, McFarland & Company, Jefferson (North Carolina), 2002, p. 79: «At the same time as Muslim pilgrimages to Jerusalem were increasing, Christians pilgrimages from Western Europe were on the rise, too. In 1044, Rodolfus (or Rodulf or Raoul) Glaber, a Cluniac monk, finished writing *The Five Books of the Histories*, which chronicled the doing of the Capetian kings and of their great vassals. Glaber notes that a major reason for the increase in pilgrimages was the opening up an overland route through Hungary at the end of the tenth century, following that country's conversion to Christianity. Here is what he says about the Jerusalem pilgrimage: "At this time [c. 1000] an innumerable multitude of people from the whole world, greater than any man before could have hoped to see, began to travel to the Sepulchre of the Saviour at Jerusalem. First to go were the petty people, then those of middling estate, and next the powerful, kings, counts, marquesses, and bishops; finally, and this was something that had never happened before, numerous women, noble and poor, undertook the journey [...]».

³ D. LE BLÉVEC, *Ospedale, ospizio, ospedale maggiore*, in *Dizionario enciclopedico del Medioevo*, a cura di A. VAUCHEZ, ed. italiana a cura di C. LEONARDI, vol. II, Città Nuova, Roma, 1998, p. 1349: «Questi insediamenti furono subito considerati come luoghi religiosi e per questo sottomessi al diritto della Chiesa, vale a dire a una tutela più o meno stretta da parte dell'autorità episcopale. Dispensati dalle imposte e dalle decime, protetti da qualsiasi alienazione patrimoniale, godevano anche di altri diritti (cappella e cimitero riservati, diritto di asilo). I beneficiari furono, da un lato, tutte le vittime di infortuni e malattie e gli anziani, riuniti nel vocabolario corrente sotto il nome di "poveri di Cristo", dall'altro i pellegrini». Cfr. anche F.O. TOUATI, *Hôpital*, in *Prier et combattre. Dictionnaire européen des ordres militaires au Moyen Âge*, sotto la direzione di N. BÉRIOU, Ph. JOSSERAND, Fayard, Paris, 2009, pp. 443-445.

La gloria di cui l'Ordine successivamente si ricoprì dette vita, nel corso dei secoli, a un gran numero di leggende sulla fondazione del suo primo ospedale, talvolta addirittura attribuita a figure bibliche⁴, ma il progetto fu effettivamente avviato solo a seguito di un'apposita concessione da parte del regnante califfo fatimide ai mercanti amalfitani: ottenuta in virtù dei frequenti e proficui scambi commerciali che questi ultimi intrattenevano nella città sotto il dominio islamico, essa aveva difatti ad oggetto la possibilità di erigere una chiesa e un ospizio a Gerusalemme, non lontano dal Santo Sepolcro⁵. Ben presto si stabilì totale autonomia tra la chiesa, det-

⁴ G. BOTTARELLI, *Storia politica e militare del Sovrano Ordine di S. Giovanni di Gerusalemme detto di Malta*, vol. I, *Dalle origini alla caduta di Rodi*, Fratelli Bocca, Milano, 1940, p. 20: «Al pari di tutti gli Ordini religiosi antichi, anche l'Ordine di S. Giovanni è ricco di leggende a volte confermate solennemente da Bolle papali o da decretali emesse da Capitoli e Concilii. Ma la certezza che lo Spedale sia sorto a Gerusalemme prima delle Crociate ha indubbiamente dato un crisma di priorità all'Ordine di San Giovanni rispetto a tutti gli altri Ordini monastico-cavallereschi sorti sul suo esempio. I racconti del XII secolo, i cui elementi o *miracula* possono esser riscontrati nelle Bolle con le quali, nel 1130, Innocenzo II concesse l'approvazione alla Regola dell'Ordine, sono stati raccolti e tramandati come una tradizione storica, ancorché varie siano le versioni. Così si volle vedere l'origine dell'Ordine nell'apparizione del Signore ad Antioco re di Siria, avvenuta sul Calvario, per esortarlo a fondare uno spedale. Ovvero se ne attribuì la istituzione a Melchior, pontefice israelita, cui sarebbe successo nel rettorato Zaccaria profeta, padre di San Giovanni Battista, protettore dell'Ordine. Secondo un'altra leggenda, l'origine della fondazione starebbe nell'apparizione del Signore a Giuliano, ufficiale di Roma, mandato da Augusto in Palestina a riscuotere i tributi. Naufragata la nave che lo trasportava, e salvatosi miracolosamente, Giuliano avrebbe avuto l'ordine dal Signore di continuare l'opera di Zaccaria nell'assistenza ai poveri». Allo stesso proposito, si vedano anche A. BELTJENS, *Aux origines de l'ordre de Malte. De la fondation de l'hôpital de Jérusalem à sa transformation en ordre militaire*, s.e., Bruxelles, 1985, pp. 31-45; A. CALVET, *Les Légendes de l'Hôpital de Saint-Jean de Jérusalem*, Presses de l'Université de Paris-Sorbonne, Paris, 2000, pp. 21-41.

⁵ Cfr. G. MARESCA DELLA SALANDRA, *La Repubblica di Amalfi e la fondazione dell'Ospedale di S. Giovanni in Gerusalemme*, in *Annales de l'O.S.M. de Malte*, XXIII (1965), 2, pp. 55-62; A. BELTJENS, *Aux origines de l'ordre de Malte. De la fondation de l'hôpital de Jérusalem à sa transformation en ordre militaire*, cit., pp. 47-73; A. LUTTRELL, *The Amalfitan Hospices in Jerusalem*, in *Amalfi and Byzantium*, a cura di E.G. FARRUGIA, Pontificio Istituto Orientale, Roma, 2010, pp. 105-122; A. TORRESANI, *Storia della Chiesa. Dalla comunità di Gerusalemme a papa Francesco*, Ares, Milano, 2019⁸, p. 288; R. GUZZETTI, *Le chiese duplice dell'Ordine di San*

ta di Santa Maria Latina appunto poiché costruita dagli occidentali, e l'ospizio (o *xenodochium*), indicato come *Sacra domus hospitalis*⁶, e conseguentemente differenti furono le comunità poste alla loro guida⁷: entrambe edificate dagli amalfitani grazie a sole offerte e contributi volontari⁸, ma la prima affidata per il culto all'Ordine di San Benedetto e il secondo portato invece avanti da «una *fraternitas* sotto la direzione di un *praepositus*; un pugno di uomini cementato dalla carità e dal sentimento religioso senza alcun vincolo canonico né civile»⁹.

Un'attestazione concreta di questa partizione si rinviene ad esempio nel testo di un successivo diploma di Baldovino I, re di Gerusalemme, con cui venivano confermate ingenti donazioni di terreni già disposte da parte di Goffredo di Buglione, separatamente e allo scopo di agevolare il perseguimento dei rispettivi fini, ai monaci benedettini di Santa Maria Latina e alla confraternita dell'Ospe-

Giovanni di Gerusalemme (secoli XII-XIII). Tra iconografia architettonica ed esigenze funzionali, FAU University Press, Erlangen, 2022, pp. 251-262.

⁶ J. AGRIMI, C. CRISCIANI, *Carità e assistenza nella civiltà cristiana medievale*, in *Storia del pensiero medico occidentale*, vol. I, *Antichità e Medioevo*, a cura di M.D. GRMEK, Laterza, Roma-Bari, 1993, p. 237: «In Oriente, dove già dal IV secolo la gerarchia ecclesiastica è impegnata nella fondazione di ospedali, si sperimentano nel corso dei secoli V e VI forme di diversificazione e specializzazione dell'assistenza che il mondo occidentale conoscerà molto più tardi. Se l'ideologia dell'uomo straniero e pellegrino sulla terra resta al centro della pratica della carità cristiana, non meno viva è qui l'attenzione degli uomini di Chiesa per realtà specifiche sul piano sociale – poveri, vecchi, orfani, bambini abbandonati – così come per iniziative terapeutiche volte a curare infermi e malati, in un contesto antropologico-religioso che privilegia il nesso e non la contrapposizione tra anima e corpo, tra medicina spirituale e medicina profana. Non sorprende allora che il termine *xenodochium* (*xenos* è appunto lo straniero) sia il più diffuso, ma neppure sfugge la pluralità delle denominazioni con cui dal VI secolo si fissa quell'articolata tipologia che resterà uno dei tratti distintivi dell'ospedale bizantino, polifunzionale ma non indifferenziato: ospizio per poveri (*ptocheion*, *ptocotropheion*) o per pellegrini (*pandocheion*), gerontocomio, orfanotrofio, brefotrofio, nosocomio».

⁷ Cfr. F. GAZZONI, *L'Ordine di Malta*, Giuffrè, Milano, 1979, pp. 2-3.

⁸ Cfr. P. JARDIN, Ph. GUYARD, *I Cavalieri di Malta*, Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo, 2004, p. 22.

⁹ F. TURRIZIANI COLONNA, *Sovranità e indipendenza nel Sovrano Militare Ordine di Malta. Rapporto con la Santa Sede e soggettività internazionale*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2006, p. 29.

dale di Gerusalemme¹⁰. In queste circostanze, cominciava così a delinearsi una prima connotazione del nascento Ordine: caratterizzata dalla missione prevalentemente assistenziale, posto sotto la protezione di San Giovanni Battista – al quale era dedicata una cappella nello *xenodochium* –, osservante la regola agostiniana¹¹ e arricchito

¹⁰ G. PERTA, *Il primo "Gran Maestro". Gerardo e l'Ospedale di San Giovanni di Gerusalemme (1070-1120)*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2020, p. 61: «Le prime importanti acquisizioni dell'Ospedale giungono tramite i sovrani degli Stati crociati. Goffredo di Buglione dona agli Ospedalieri il casale di Hessilia e due forni a Gerusalemme. Il duca è menzionato in un diploma del 18 luglio 1112 attraverso il quale Baldovino conferma i privilegi e le proprietà già in possesso dell'Ospedale ("hospitali fratrum pauperum quod est Iherusalem quicquid ego aut homines mei in toto regno meo dederunt") e in un documento del 1114 che cita una sua precedente donazione in cui si distinguono le proprietà del Santo Sepolcro da quelle di Santa Maria dei Latini e da quelle dell'Ospedale. Sono concessioni che vanno collocate nei mesi immediatamente successivi alla presa di Gerusalemme, prima della morte di Goffredo avvenuta il 18 luglio del 1100. Eccheardo d'Aura, che scrive al tempo dei fatti, ricorda come all'indomani dell'elezione il "dux magnanimus" dispensasse donazioni "tam monasteriis quam hospitali, quod nunquam defecerat". Si tratta di un passaggio significativo perché conferma la separazione dell'Ospedale dal complesso monastico, allo stesso tempo attestandone la continuità del suo operato dall'età precrociata, anche se non è semplice capire fino a che punto il cronista volesse far risalire quel "nunquam defeceret". Il testo completo del diploma in questione è riportato in appendice da M. MONTERISI, *Storia politica e militare del Sovrano Ordine Militare di S. Giovanni di Gerusalemme detto di Malta*, vol. II, *L'Ordine a Malta, Tripoli e in Italia*, Fratelli Bocca, Milano, 1940, pp. 255-256.

¹¹ G. BOTTARELLI, *Storia politica e militare del Sovrano Ordine Militare di S. Giovanni di Gerusalemme detto di Malta*, vol. I, *Dalle origini alla caduta di Rodi*, cit., pp. 26-27: «Povertà, castità ed obbedienza sono la sintesi della Regola che gli Ospitalieri ebbero sin dalla loro origine. Alcuni scrittori vogliono che si ponessero sotto la Regola di S. Benedetto, forse perché di quell'Ordine furono i primi monaci in Terrasanta, e Benedettini furono quelli che gli Amalfitani misero a custodia e a servizio della loro casa. I documenti giunti sino a noi conducono invece a ritenere che, se di una delle tre regole dell'epoca, la Benedettina, la Basiliana e l'Agostiniana può parlarsi, è proprio da quest'ultima che è derivata quella sotto la quale militò l'Ordine. Infatti, avendo le monache di Sijena chiesto a Celestino III papa, di diventare Ospitalarie, il Pontefice con Bolla del 1193 comandò loro di osservare la Regola di Sant'Agostino, così come l'osservano i Gerosolimitani. Inoltre, una Bolla del 1191 dello stesso Pontefice parla dell'Ordine Militare Teutonico, sottoposto e unito a quello Gerosolimitano dalla istituzione, avvenuta nella prima metà del secolo XII, sino al 1240, e ci informa che questo Ordine militò sotto la Regola di S. Agostino, che doveva evidentemente esser comune alle due milizie. D'altra parte anche la Regola Agostiniana, almeno negli anni successivi alla fondazione, mal

dalle prime donazioni¹².

Non ci volle molto tempo perché questo primo gruppo, dando prova del proprio valore e approfondendo la propria vocazione, assumesse contorni ancora più definiti e peculiari: la confraternita divenne immediatamente riconoscibile attraverso l'applicazione, sull'abito nero previsto dalla citata regola, di una croce ottagonale bianca – primo modello, forse originariamente mutuato dallo stemma di Amalfi, di quello che sarebbe divenuto il simbolo inconfondibile tutt'oggi utilizzato dall'Ordine – a richiamare le otto beatitudini del Discorso della montagna¹³, e trovò una guida carismatica nel *praepositus* Gerardo.

s'adattava a quello che divenne il peculiare spirito religioso-militare dell'Ordine, cosicché siamo portati a credere che la vera Regola degli Ospitalieri, se pure derivata da quella del Santo Dottore, se ne dové presto discostare per assumere caratteristiche proprie». In merito alla suddetta regola, G. TURBESSI, *Introduzione a Legislazione monastica di S. Agostino*, in *Regole monastiche antiche*, a cura di ID., Edizioni Studium, Roma, 1974, p. 278, così riassume «le grandi linee della concezione monastica di S. Agostino: ricerca costante di Dio nella vita comune, realizzata in un perfetto spogliamento individuale ed in una piena comunione dei beni; fusione degli spiriti e dei cuori in un'autentica carità soprannaturale, che pienamente faccia rivivere l'esperienza fresca ed autentica della Chiesa nascente; apertura pastorale a pro dei fratelli, bisognosi d'aiuto nell'anima o nei corpi. Tutto questo presuppone naturalmente una lunga preparazione di studio e di lavoro, che – del resto – mai dovrà venir meno per non compromettere il proprio ideale monastico e il frutto dell'azione ecclesiale».

¹² Cfr. G. ALBINI, *La ricchezza dell'ordine di S. Giovanni (secoli XII-XIV)*, in *Ordini ospedalieri tra centro e periferia*, a cura di A. ESPOSITO, A. REHBERG, Viella, Roma, 2011, pp. 110-116.

¹³ G. SCARABELLI, *Linee di spiritualità del Sovrano Militare Ospedaliero Ordine di S. Giovanni di Gerusalemme, detto di Rodi, detto di Malta*, Accademia Olubrense, Milano, 2001, p. 45: «In quanto simbolo [la croce ottagonale] vuol evidentemente essere esplicito richiamo a precisi valori. Una ormai consolidata e plurisecolare tradizione attribuisce alle otto punte della nostra croce – già per altro presente fin dai tempi della fondazione dell'Ordine, desunta forse da quella della Repubblica marinara di Amalfi – il riferimento alle otto beatitudini enunciate nel Vangelo di Matteo al capitolo 5, versetti 3-12. Sembra essere carica anche di un altro profondo significato: è il simbolo dell'impegno del cuore a "dimorare" nella crociata, a vivere la "crociata" perenne, cioè a seguire senza posa l'esempio dei martiri nel dono della vita a Cristo. Non si tratta, quindi, di una suggestiva ed ambita decorazione, ma di un elemento essenziale della nostra spiritualità. Lo evidenziava molto bene Papa Giovanni Paolo II nel discorso rivolto al neo-eletto Gran Maestro fra' An-

Su questo celebre personaggio è stato scritto molto, essendosi a lungo la storiografia interessata a lui: sia contendendosene i natali – studiosi francesi, ad esempio, hanno tentato di collocarne la nascita a Martigues in Provenza, ove sarebbe stato conosciuto con il nome di Gerardo Tenque o Tunc, oppure in Normandia¹⁴ –, sia interrogandosi sul suo ruolo rispetto alla genesi dell'Ordine. Ad oggi, tuttavia, si ritiene pacifico che egli sia nato intorno al 1040 presso San Pietro di Scala, uno dei più antichi centri della costiera amalfitana¹⁵, e che nella seconda metà del secolo si sia recato da pellegrino a Gerusalemme, iniziando ad operare in quell'ospedale che avrebbe rappresentato la prima sede dell'Ordine, di cui si considera tradizionalmente il fondatore¹⁶. Altrettanto certo pare il fatto che egli fosse già

drew Bertie nel 1988: «La Croce di Cristo è per voi più che un segno distintivo. Essa ricorda ai Membri dell'Ordine, come anche agli assistiti e ai testimoni della loro azione, che la salvezza dell'uomo è stata guadagnata dal sacrificio supremo del Redentore». E ancora, successivamente, ricorda che «il Vangelo delle otto beatitudini è legato solidamente alla croce e alla risurrezione di Cristo». Ed allora capite – scusatemi la apparente divagazione – la amarezza che si prova quando si vede la bianca croce ottagonale con tutta la sua cogente impegnatività svilita, incompresa e strumentalizzata da falsi ordini in faraoniche quanto vacue e truffaldine cerimonie cosiddette di investitura».

¹⁴ Cfr. J. RICHARD, *Gérard de Jérusalem (Bienheureux)*, in *Dictionnaire d'histoire et de géographie ecclésiastiques*, vol. XX, Letouzey et Ané, Paris, 1984, cc. 774-775.

¹⁵ Cfr. G. GARGANO, *Il Beato Gerardo fondatore dell'Ordine di S. Giovanni di Gerusalemme: nuove testimonianze della sua appartenenza alla nazione amalfitana*, in *Nei raggi del compasso. Amalfi e le coordinate dell'interesse*, a cura di E.G. FARRUGIA, Pontificio Istituto Orientale, Roma, 2016, pp. 81-93.

¹⁶ B. MARTIN, *Presentazione*, in *Primi testi normativi degli Ospedalieri*, ed. italiana a cura di L.M. DE PALMA, Ecumenica Editrice, Bari, 2016, p. 13: «Come si sa, non è facile determinare i rapporti di dipendenza fra l'Ospedale «situato presso la chiesa del beato Giovanni Battista» di cui si parla nel documento e le altre istituzioni gerosolimitane, come l'Ospedale degli Amalfitani o il monastero di Santa Maria Latina. Gli storici dissentiranno ancora a lungo a tal proposito. Tuttavia, ciò che le espressioni impiegate nella bolla [*Pie postulatio voluntatis* del 1113] lasciavano intendere è il fatto che, anche se vi sono state alcune istituzioni anteriori, Gerardo ha impresso a quest'opera un carattere di novità e le ha dato un tale impulso da meritare, con luminosa evidenza, la qualifica di fondatore: *institutor*. Seppure vi sono stati alcuni predecessori, non tiene conto farne menzione. Tutto ciò è coerente con gli elementi che noi possediamo da altre fonti a proposito di Gerardo, come, in particolare, il suo epitaffio quale a noi lo riporta il cronista Foucher di Chartres.

alla guida dell'Ospedale mentre alle porte di Gerusalemme imperversavano gli scontri della prima crociata, ed è anzi proprio questa la cornice del più famoso racconto che lo vede protagonista. Secondo la leggenda, infatti, Gerardo sarebbe stato solito lanciare dalla cinta muraria della Città Santa dei pani al sottostante campo dei guerrieri latini per dare loro ristoro; scoperto tuttavia in tale attività dalle guardie musulmane, fu catturato e portato al cospetto del governatore locale, davanti al quale si giustificò sostenendo di essersi recato sulle mura non per aiutare gli assediati, ma per lanciare loro delle pietre: e, costretto a mostrare ciò che trasportava, le pagnotte che estrasse dalla veste si tramutarono miracolosamente per l'appunto in rocce, permettendogli così di essere risparmiato¹⁷.

Al di là dei racconti tramandatici dall'agiografia, l'attività di Gerardo fu ancora più determinante per le sorti dell'Ordine dopo la vittoria cristiana e l'instaurazione del regno latino di Gerusalemme: i meriti degli Ospedalieri furono riconosciuti da sovrani e nobili di tutta Europa, i quali arricchirono la confraternita di numerosissime donazioni e privilegi (si può ricordare ad esempio quello relativo alle esenzioni concesse dai regnanti di Sicilia)¹⁸; inoltre il numero dei membri crebbe considerevolmente grazie alla decisione di molti crociati giunti nella Città Santa di porsi al servizio della croce ot-

La posterità confermerà l'importanza dell'opera e la santità personale di Gerardo, attribuendogli l'appellativo di 'beato'. Cfr. inoltre E.G. FARRUGIA, *Ritratto del Beato Gerardo da Scala. Fondatore dell'Ordine dei Cavalieri di Malta*, in *Nei raggi del compasso. Amalfi e le coordinate dell'interesse*, cit., pp. 59-79.

¹⁷ Cfr., tra gli altri, G. PERTA, *Gerardo, l'Ospedale. Le fonti (secc. XI-XV)*, in «*Quei maledetti Normanni*». Studi offerti a Errico Cuozzo per i suoi settant'anni da Colleghi, Allievi, Amici, a cura di J.M. MARTIN, R. ALAGGIO, vol. I, Centro Europeo di Studi Normanni, Ariano Irpino, 2016, pp. 889-890.

¹⁸ G. BOTTARELLI, *Storia politica e militare del Sovrano Ordine Militare di S. Giovanni di Gerusalemme detto di Malta*, vol. I, *Dalle origini alla caduta di Rodi*, cit., p. 35, nota 17: «Fra i privilegi interessante è quello relativo alle esenzioni fiscali e marittime: «*Vogliamo ancora e concediamo che qualunque cosa per sussidio di Terra Santa e per utilità della casa dell'Ospedale vorranno esportare dal Regno nostro, o per terra o per mare, ne abbiano la libera facoltà in qualunque luogo vorranno, e senza alcun impedimento, e che le navi ricevano i pellegrini dell'Ospedale, e portandoli con loro di là dal mare nessun pilota domandi o riceva da essi alcuna quota di nolo per i pellegrini*»».

tagona¹⁹. Fu così che i Gerosolimitani poterono fondare molte altre *domus ospitales* sia in Occidente – specie in Francia e in Italia – sia in Medio Oriente, accogliendo e favorendo il passaggio di pellegrini e di nuovi volontari, ma anche agevolando le comunicazioni relative agli eventi occorsi in Terra Santa grazie a una ramificazione che arrivava ad interessare i principali centri del continente²⁰. Un tale accrescimento nel prestigio, nelle attività e nelle ricchezze degli Ospedalieri, spinsero Gerardo a ricercare un riconoscimento istituzionale che desse alla sua confraternita stabilità giuridica e possibilità di rap-

¹⁹ Cfr. A. RICCARDI, *Storia dei Cavalieri del Sovrano Militare Ordine di Malta. Dalle origini alla caduta di Rodi: 1522*, Centro diffusione lasalliana Villa Santa Maria al Grappa, Bassano del Grappa, 1958, pp. 25-27.

²⁰ G.C. BASCAPÈ, *L'Ordine di Malta e gli ordini equestri della Chiesa nella storia e nel diritto*, Ceschina, Milano, 1940, p. 18: «Gli storici, che tanta attenzione hanno dedicato ai fasti militari dell'Ordine, hanno invece trascurato alcuni altri aspetti della sua storia, aspetti che, sebbene meno appariscenti, non furono senza importanza nell'economia generale della storia del sodalizio religioso e militare, e dei quali è necessario tener conto se si vuol comprendere appieno come una nazione senza confini, un regno senza dinastia, un regime statale fondato da un Ordine ospitaliero e militare abbia potuto funzionare per tanti secoli, conservando una coesione intima, una potenza marittima, una preminenza politica, un prestigio, che passarono senza quasi mutare attraverso vicende e prove talvolta formidabili. Uno di questi lati non abbastanza noti, nella storia dei Giovanniti, è costituito dalla funzione che ebbe l'ingente complesso di ospitali, chiese, *mansioni*, commende, baliaggi, costituiti in quasi tutta l'Europa. Fu una vastissima organizzazione, sorta nel secolo XII, arricchitasi al principio del '300 con le istituzioni ed i beni fondiari del soppresso Ordine dei Templari, e che inizialmente ebbe il compito di mantenere lungo le grandi strade che conducevano a Roma ed a Gerusalemme, una serie di ospizii e ricoveri, nei quali trovavano sostentamento ed alloggio, ad ogni tappa, le comitive dei devoti nel viaggio verso il Santo Sepolcro e nel ritorno; gl'infermi ricevevano opportune cure mediche e chirurgiche, i poveri erranti erano ospitati e soccorsi, secondo lo spirito delle *Regole* ospitaliere. Il numero delle "domus ospitales" fondate dai Gerosolimitani divenne in breve tempo veramente cospicuo (in Francia e in Italia se ne ebbero a centinaia) e permise di avviare verso la Palestina non soltanto una folla innumerevole di pii pellegrini, ma anche nuovi contingenti di volontari per le armate cristiane che difendevano la Terra Santa. Inoltre, attraverso la predicazione dei "preccettori" e dei "mansionari" e la propaganda dei nunzii e procuratori, gli ospitalieri Gerosolimitani assolvevano ad un'altissima funzione religiosa e civile contribuendo a tenere desta nel mondo cattolico occidentale l'attenzione sui problemi dell'Oriente e in particolare sulla Palestina, minacciata dalle orde musulmane».

portarsi con altri soggetti: la soluzione più naturale fu quindi quella di chiedere una simile legittimazione alla Chiesa di Roma, che in breve tempo, nella persona di Papa Pasquale II, la concesse con la bolla *Pie postulatio voluntatis* nel febbraio 1113²¹.

Come si comprende, tale documento è stato fondamentale per la storia dell'Ordine, che da quel momento sarebbe stato conosciuto come *Ordo Equitum Hospitaliorum Sancti Johannis Hierosolymitani*: al di là delle disposizioni in cui si articolava concretamente la concessione fatta oggetto della bolla, ad esempio in materia patri-

²¹ S.M. TOMASI, *La missione dell'Ordine di Malta e il suo adattarsi ai tempi che cambiano*, in *Regolamento della Sacra Infermeria di Malta 1725. Prefazione e testi di commento*, Ambasciata del Sovrano Militare Ordine di Malta presso la Santa Sede, 2021, pp. 15-16: «L'ospedale di Fra' Gerardo era situato a Gerusalemme vicino alla chiesa dedicata a San Giovanni Battista per cui divenne naturale adottare questo nome per l'ospedale e la Comunità che lo gestiva. Per assicurare la stabilità e indipendenza dell'opera a servizio dei malati e dei poveri Fra' Gerardo domandò "che fosse confermato, coll'Autorità della Sede Apostolica e posto sotto la protezione del Beato Apostolo Pietro quell'Ospedale (da lui) fondato...". La risposta positiva è datata del 15 Febbraio 1113 a firma del Papa Pasquale II e di altri nove Cardinali e vescovi e dalle iniziali del documento papale viene chiamato: *Pie voluntatis postulatio*. Oltre a confermare "in perpetuo tutte le donazioni e i possedimenti che lo stesso ospedale ha al presente di qua e di là dal mare, in Asia ed in Europa, o che in futuro potrà acquisire", nel documento il Papa provvede alla libertà della Comunità religiosa e scrive: "Venendo a morte tu (Fra' Gerardo) che sei ora il Rettore e il Maestro di questo luogo, che nessun uomo per qualsiasi astuzia surrettizia, o per violenza vi sia scelto per guidarlo se non colui che i fratelli professi stabiliranno, secondo Iddio, doversi eleggere". Il carisma di fondazione dell'Ordine di Malta emerge chiaramente dalle espressioni che usa Papa Pasquale II nel concedere la richiesta di Fra' Gerardo. La domanda di protezione nasce "da una pia volontà" e perciò "deve essere conseguentemente appagata". Il Papa conferma "coll'Autorità della Sede Apostolica" e pone "sotto la protezione del Beato Apostolo Pietro" quell'Ospedale che Fra' Gerardo ha fondato nella città di Gerusalemme e dà la motivazione della sua risposta positiva nel testo della *Pie postulatio voluntatis* dove si riscontra questa espressione: "compiaciuti delle premure con cui pratici l'ospitalità". Sempre nel documento pontificio *Pie postulatio voluntatis* il Papa scrive: "comandiamo quindi che siano mantenuti per sempre ed integralmente tutti i beni che, allo scopo di ovviare alle necessità dei pellegrini e dei poveri, siano stati acquisiti da detto Ospedale in seguito alle tue sollecite premure...". Il testo della bolla *Pie postulatio voluntatis* e la relativa traduzione italiana sono riportati da M. CAMILLERI, *La bolla pontificia Pie postulatio voluntatis del 1113: commento diplomatico e paleografico*, in *Primi testi normativi degli Ospedalieri*, cit., pp. 102-105.

moniale e di gestione dei beni temporali²², ciò che più conta è infatti che essa pose la confraternita sotto la *Protectio Sancti Petri*²³, istituto giuspubblicistico del tempo – utilizzato anche per altri ordini religiosi, istituti laicali e opere pie – grazie al quale quella che fino a quel momento era stata «un'associazione laicale senza stabilità giuridica e dipendente dall'Ordinario diocesano, vale a dire il Patriarca di Gerusalemme»²⁴, veniva posta immediatamente ed esclusivamente sotto la dipendenza del vescovo di Roma e perciò liberata dai vincoli di subordinazione rispetto a qualsiasi altra istituzione sia civile sia ecclesiastica, guadagnando così la capacità di governarsi autonomamente per il raggiungimento dei propri scopi²⁵. Alla stessa veni-

²² P. JARDIN, PH. GUYARD, *I Cavalieri di Malta*, cit., p. 24: «La maggior parte del testo della bolla è dedicata alla gestione dei beni dell'Ordine da parte dei propri dignitari, e alle precauzioni indispensabili per evitare spoliazioni da parte di baroni e vescovi. Così, l'Ordine non dipende che dal papa. Le cure agli ammalati sono sottintese, dato che l'Ordine ha il compito di vegliare sulla sicurezza dei pellegrini».

²³ «Noi, pertanto, compiaciuti delle premure con cui pratici l'ospitalità, con paterna benignità accogliamo la tua istanza ed ordiniamo coll'autorità del presente decreto, che quella Casa di Dio e quell'Ospedale siano d'ora in avanti sotto la tutela della Sede Apostolica e sotto la protezione del Beato Pietro».

²⁴ F. TURRIZIANI COLONNA, *Sovranità e indipendenza nel Sovrano Militare Ordine di Malta. Rapporto con la Santa Sede e soggettività internazionale*, cit., p. 33: «Con quest'atto e in virtù dell'istituto giuspubblicistico della *Protectio Sancti Petri*, istituto gravido di conseguenze giuridico-politico-economiche nel Medioevo e al quale tanti ordini religiosi, associazioni laicali e pie opere, specialmente ospedali, devono fortune e sviluppi, anche l'Ordine cessa di essere un'associazione laicale senza stabilità giuridica e dipendente dall'Ordinario diocesano, vale a dire il Patriarca di Gerusalemme. Essa acquista diritto di cittadinanza in tutta la Repubblica delle genti cristiane e quindi vera capacità giuridica internazionale, poiché, dipendendo esclusivamente dalla Santa Sede, si pone come soggetto indipendente di fronte a tutti gli altri soggetti, esente da ogni altra giurisdizione civile ed ecclesiastica, con autonoma potestà di agire, possedere e governarsi per raggiungere i propri fini specifici».

²⁵ J. RILEY-SMITH, *The Knight Hospitaller in the Levant, c. 1070-1309*, Springer, Basingstoke, 2012, p. 43: «The papal Bull of 1113, *Pie postulatio voluntatis*, was the foundation charter for the new Order. Pope Paschal II took the Hospital under his protection and confirmed everything it had acquired or would acquire from the faithful. He sanctioned its enjoyment of those tithes due from its demesne lands or taken from produce that it used. He confirmed the subordination of its European estates to the Master. Above all [...] he freed the election of the Master from the outside interference. [...] the Pope had created the basic form of an interna-

va altresì riconosciuta la capacità di agire e di possedere beni in tutti i territori della Cristianità, e la nuova posizione conseguita le permise di incidere maggiormente nei rapporti con altre istituzioni²⁶: è in questa occasione, in altri termini, che l'Ordine degli Ospedalieri acquisì il corrispettivo di quella che, con linguaggio moderno, chiamiamo oggi 'sovrappotestà internazionale'²⁷.

tional religious order, answerable only to him». Cfr. anche L. GARCÍA-GUIJARRO RAMOS, *San Juan del Hospital: bulas fundacionales y conformación de los rasgos básicos de la Orden en la primera mitad del siglo XII*, in *La Orden de Malta en España (1113-2013)*, vol. I, a cura di J. ALVARADO PLANAS, J. DE SALAZAR, Sanz y Torres, Madrid, 2015, pp. 95-135.

²⁶ L.M. DE PALMA, *La Pie postulatio voluntatis di Pasquale II in favore dell'Ospedale di San Giovanni di Gerusalemme (1113)*, in *Primi testi normativi degli Ospedalieri*, cit., p. 114: «Il dato emergente dalle disposizioni dettate da Pasquale II riguarda l'insieme degli effetti giuridici conseguenti alla concessione del *Patrocinium Beati Petri*. Il primo effetto riguardava la tutela, garantita dalla Sede Apostolica, sui beni, sulle donazioni, sui redditi e sulle offerte acquisiti dall'Ospedale per la cura e l'assistenza dei pellegrini. La grazia papale confermava, di fatto, la piena emancipazione dell'Ospedale dal monastero benedettino gerosolimitano Santa Maria latina, a cui non si fa il minimo riferimento, e nello stesso tempo esentava lo xenodochio da qualunque altra giurisdizione che avrebbe potuto pretendere diritti fiscali, comprese le decime vescovili, nel caso concreto, il Patriarcato di Gerusalemme. Infatti, a partire dal pontificato di Urbano II (1088-1099), la *protectio* concessa dalla Sede Apostolica aveva acquisito anche il significato di esenzione, e chi ne godeva, veniva sottoposto alla diretta ed esclusiva dipendenza dell'autorità papale, sottraendosi da qualunque altra potestà ecclesiastica e politica. Il *patrocinium Beati Petri*, inoltre, escludeva qualunque altra forma di patronato e perciò l'elezione del successore di Gerardo veniva riservata ai frati dell'Ospedale. L'indebita ingerenza da parte di chiunque, ecclesiastico o laico, era ritenuta un sopruso e sarebbe stata punita con la privazione di ogni dignità, potestà e onore, nonché con la pena della scomunica. Nella medesima censura sarebbe incorso chi avesse leso gli altri diritti dell'Ospedale, stabiliti dal papa tramite il privilegio concesso. Infine, Pasquale II statuiva e confermava alle dipendenze dell'Ospedale sei xenodochi e ospizi, detti *Ierosolymitani*, posti nei territori occidentali e situati prevalentemente in Puglia».

²⁷ F. TURRIZIANI COLONNA, *Sovranità e indipendenza nel Sovrano Militare Ordine di Malta. Rapporto con la Santa Sede e sovrappotestà internazionale*, cit., pp. 103-104: «la personalità giuridica secondo cui l'Ordine si sviluppò dal riconoscimento della Santa Sede in poi, fu quello di uno dei numerosi soggetti operanti nell'ambito della *res publica* dei popoli cristiani. [...] Sarà [...] la *Protectio Petri* ad attribuirgli quella capacità internazionale di agire e di possedere in tutto il territorio delle genti cristiane. Un'importante testimonianza sui primordi dell'Ordine, quale ente indipendente, è contenuta nella *Summa de casibus conscientiae*, di san Raimondo di

Nel 1120, poi, anche Papa Callisto II confermò la *Protectio Sancti Petri* accordata ai Gerosolimitani dal suo predecessore²⁸. Nello stesso anno, con tutta probabilità, moriva inoltre Gerardo, successivamente venerato come beato²⁹ e devotamente citato come primo

Penyafort, dell'ordine domenicano. Nell'opera, scritta intorno al 1230-1240, negli anni in cui erano ancora esistenti i principati latini in medioriente, il Regno di Armenia minore, il Principato di Antiochia ed il Regno di Cipro, il grande canonista, nel concludere la trattazione sui casi di guerra giusta, precisava che in tempo di tregua, la sottrazione ai saraceni di beni in terra quanto in mare, era da considerare un autentico atto di rapina, per il quale i rei erano obbligati alla restituzione e sottoposti a punizione da parte del legittimo principe per aver violato la tregua, *unica eccezione sarà quella dei templari e degli ospedalieri, che non sono soggetti alla giurisdizione di un principe*. L'organizzazione di un'autonoma struttura, rese l'Ordine del tutto indipendente da altri ordinamenti giuridici ed era volta a regolare la vita interna del convento, senza conseguire una particolare rilevanza nelle relazioni con altri enti. Non ostavano all'esercizio di questa autonomia i legami ed i rapporti che legavano l'Ordine alla persona del Papa, i quali derivavano dall'accordata *Protectio Petri* che, soprattutto nell'epoca delle crociate, non indebolì le prerogative, ma ne accrebbe notevolmente l'incidenza effettiva nei rapporti con gli altri Stati».

²⁸ Il testo della bolla di Callisto II è riportato da M. MONTERISI, *Storia politica e militare del Sovrano Ordine Militare di S. Giovanni di Gerusalemme detto di Malta*, vol. II, *L'Ordine a Malta, Tripoli e in Italia*, cit., p. 257.

²⁹ Il Dicastero delle cause dei santi, sulla propria pagina *internet* (www.cause-santi.valitsanti-e-beati/gerardo-sasso.html), riporta la seguente nota biografica per il beato Gerardo Sasso: «Nacque a San Pietro di Scala, il più antico paese della costiera amalfitana, in provincia di Salerno, nel 1040 circa. Nella seconda metà dell'undicesimo secolo si reca a Gerusalemme dove inizia ad operare nell'ospedale collegato alla chiesa di Santa Maria Latina, costruito in precedenza da mercanti di Amalfi per accogliere i pellegrini e curare i malati. Nel 1099 fra Gerardo fondò l'Ordine degli Ospitalieri di San Giovanni, consapevole di quanto il Vangelo fosse necessario e di quanto la sua testimonianza d'amore non debba mancare proprio nella terra dove Gesù ha vissuto la sua esistenza terrena, si recò a Gerusalemme per dedicarsi con passione all'ospitalità e all'assistenza sanitaria dei pellegrini di ogni fede e di ogni razza. Per svolgere con totale dedizione la sua opera di misericordia, costruì una casa di accoglienza e la chiesa di San Giovanni Battista; inoltre la Confraternita di San Giovanni, nel corso dei secoli crebbe e diventò Ordine dell'Ospedale di San Giovanni di Gerusalemme, riconosciuto poi come Ordine religioso da Papa Pasquale II nel 1113, appena sette anni prima della morte del suo fondatore. «I cavalieri e le dame dell'Ordine di Malta, sull'esempio del Beato Gerardo, sono chiamati a testimoniare la comunione, ad accogliersi e rispettarsi gli uni gli altri, a vivere nella concordia e nell'amore fraterno, affinché la loro vita di credenti sia credibile e porti frutti di gioia e di pace», questa l'eredità lasciata dal fondatore secondo il Prefetto Card. Angelo Becciu: vivere la propria vocazione e la missione della

Gran Maestro dei Gerosolimitani in tutti i ruoli generali dell'Ordine (anche se verosimilmente tale titolo entrò in uso solo in seguito per indicare la Guida degli Ospedalieri, e non fu perciò mai attribuito a Gerardo mentre questi era ancora in vita). A lui successe Raimondo di Podio (secondo la versione italiana), le cui origini si rivelano anche più incerte di quelle del predecessore: da alcuni considerato francese e nativo del Delfinato³⁰ – rivendicazione forse legata pure al fatto che il suo magistero «è rimasto memorabile per la preminenza che l'elemento militare raggiunge nell'organizzazione [...] e [...] l'elemento militare era soprattutto formato dai cavalieri francesi»³¹ –; da altri ritenuto italiano, in particolare lucchese e discendente, appunto, dalla famiglia di Podio³² (ipotesi pur oggi minoritaria). Quale che fosse la patria del nuovo Capo dell'Ordine dell'Ospedale di Gerusalemme, è in ogni caso certo che a lui si deve il merito di avere confermato e portato a pieno compimento l'aspirazione militare della Religione gerosolimitana e di averle dato la prima regola propria³³.

Per quanto riguarda la prima innovazione, la confraternita affiancò infatti agli originari servizi assistenziali – i quali comunque,

Chiesa “senza cedimenti né compromessi”. Nel ricordare le parole del Beato, “la nostra confraternita durerà finché piacerà a Dio che vi siano degli uomini disposti ed impegnati a ridurre la miseria e a rendere più sopportabile la sofferenza, come la sofferenza e la miseria sociale, ahimè, non verranno mai meno nell'umanità”. Allo stesso proposito, cfr. inoltre A. DONNADIEU, *L'introduction de la cause de béatification du Bienheureux Gérard empêchée par la Révolution de 1789*, in *Annales de l'O.S.M. de Malte*, XX (1962), 4, pp. 122-126; G. SCARABELLI, *Linee di spiritualità del Sovrano Militare Ospedaliero Ordine di S. Giovanni di Gerusalemme, detto di Rodi, detto di Malta*, cit., p. 49; R.J. WOLFF, *Holy Men and Women of the Order of Malta: The Canonized and Beatified from the 12th to 21st Century*, TAN Books, Gastonia (North Carolina), 2021, pp. 21-30.

³⁰ Cfr. P. JARDIN, PH. GUYARD, *I Cavalieri di Malta*, cit., pp. 27-28.

³¹ A. RICCARDI, *Storia dei Cavalieri del Sovrano Militare Ordine di Malta. Dalle origini alla caduta di Rodi: 1522*, cit., p. 28.

³² Cfr. G. BOTTARELLI, *Storia politica e militare del Sovrano Ordine di S. Giovanni di Gerusalemme detto di Malta*, vol. I, *Dalle origini alla caduta di Rodi*, cit., pp. 36-40.

³³ Cfr. A. BELTJENS, *Raymond du Puy*, in *Prier et combattre. Dictionnaire européen des ordres militaires au Moyen Âge*, cit., pp. 763-764.

è bene sottolinearlo, non vennero mai meno neppure nei momenti più turbolenti della vita dell'Ordine – anche attività militari per la difesa armata della *res publica christiana*. Le ragioni di questo mutamento furono molteplici, ma tra esse le principali vanno senz'altro ricercate nella necessità di difendere il fin troppo fragile regno latino di Gerusalemme e i territori limitrofi conquistati dai cristiani – alcuni dei quali, oltretutto, passati direttamente nelle mani degli Ospedalieri grazie alle frequenti e cospicue donazioni di cui questi erano fatti destinatari –, nel fatto che molti dei nuovi membri dell'Ordine – così come lo stesso Raimondo – provenissero dalle schiere dei crociati, nonché nella volontà di imitare i successi che in quegli anni stavano mietendo i Cavalieri templari (ordine, com'è noto, dall'esclusiva finalità bellica)³⁴.

L'evoluzione della *fraternitas* verso compiti guerreschi fu quindi progressiva e quasi fisiologica, portando così i Gerosolimitani ad arricchirsi del nome di 'Cavalieri ospitalieri'. La gloria sui campi di battaglia non tardò in effetti ad arrivare e molte imprese di questo periodo furono guidate dallo stesso Raimondo, che si coprì di onori nella difesa del regno di Gerusalemme e nell'assedio vittorioso condotto contro la poderosa roccaforte fatimide di Ascalona nel 1153³⁵. Gli echi della fama ottenuta in guerra dai Giovanniti giunsero presto in Europa, tanto che Alfonso I d'Aragona, non avendo eredi che potessero succedergli, stabilì che al momento della propria morte il regno sarebbe stato diviso tra gli Ospedalieri, i Templari e i Cavalieri del Santo Sepolcro, ritenuti gli unici capaci di difenderne i confini dai mori. Ciononostante, in seguito alla dipartita del sovrano la successione fu aperta in favore del conte di Barcellona Raimondo

³⁴ Al riguardo, ci limitiamo a rinviare a *I templari. Grandezza e caduta della 'militia Christi'*, a cura di G. ANDENNA, C.D. FONSECA, E. FILIPPINI, Vita e Pensiero, Milano, 2016.

³⁵ Cfr. S. RUNCIMAN, *A History of the Crusades*, vol. II, *The Kingdom of Jerusalem and the Frankish East 1100-1187*, Cambridge University Press, Cambridge, 1952, pp. 338-340; R. STARK, *Gli eserciti di Dio. Le vere ragioni delle crociate*, traduzione di G.L. GIACONE, Lindau, Torino, 2010, pp. 262-265. In termini più ampi, si veda inoltre J. RILEY-SMITH, *The Crusades, Christianity and Islam*, Columbia University Press, New York, 2008.

di Berenguer³⁶, ingenerando una vertenza che si protrasse per più di un decennio e che si risolse solo nel 1158, con un accordo tra le parti in base al quale i tre Ordini rinunciavano alla pretesa territoriale in cambio di numerosi privilegi³⁷.

Per ciò che concerne invece la prima regola ‘autoctona’ dell’Ordine, essa fu dettata da Raimondo e approvata da Papa Eugenio III nel 1145³⁸, ma il suo testo andò poi smarrito durante gli stravolgimenti militari che interessarono la Terra Santa, dovendo perciò essere ricostruito e nuovamente approvato da Bonifacio VIII nel 1300

³⁶ Cfr. J.M. SANS I TRAVÉ, *Raymond-Bérenger IV, comte de Barcelone et prince d’Aragon (1113-1131/1137-1162)*, in *Prier et combattre. Dictionnaire européen des ordres militaires au Moyen Âge*, cit., pp. 764-765.

³⁷ C. LALIENA CORBERA, *Alphonse I^{er}, roi d’Aragon (v. 1073-1104-1134)*, in *Prier et combattre. Dictionnaire européen des ordres militaires au Moyen Âge*, cit., p. 78: «En 1131, [Alphonse I^{er}] dicta un testament qui faisait de l’ordre militaire du Temple, de l’Hôpital de Saint-Jean de Jérusalem et des chanoines du Saint-Sépulchre les héritiers du royaume d’Aragon à part égale. Mortellement blessé à la bataille de Fraga, le roi le ratifia avant de mourir en 1134, mais il s’agissait là d’une décision impossible à mettre en pratique. De fait, son frère Ramire II lui succéda, laissant ensuite le pouvoir au comte de Barcelone Raymond-Bérenguer IV, qui, soucieux d’asseoir sa domination en Aragon, conclut entre 1140 et 1148 plusieurs accords avec les institutions favorisées par Alphonse I^{er} en vue d’obtenir leur renoncement aux droits issus du testament controversé». Cfr. anche A. UBIETO ARTETA, *Historia de Aragón. Creación y desarrollo de la corona de Aragón*, Anubar Ediciones, Zaragoza, 1987, pp. 69-76, 160-165.

³⁸ A. LUTTRELL, *The Hospitallers’ Early Written Records*, in *The Crusades and their Sources. Essays Presented to Bernard Hamilton*, a cura di J. FRANCE, W.G. ZAJAC, Ashgate, Aldershot, 1998, pp. 147-148: «A papal letter of 1172 mentioned the regulations – ‘vestigia et statuta’ – of the Hospital’s early rulers ‘G.’ and ‘R.’, presumably Gerard and Raymond of Puy. The formal written Rule was established by Raymond of Puy, perhaps in the 1130s; and, according to Lucius III in 1184, it was confirmed by Eugenius III, pope from 1145 to 1153. Lucius reconfirmed it in 1184 and 1185 at the request of Master Roger of Moulins who was with the pope in November 1184. Lucius’s phrase ‘ut accipimus’ suggests that he did not at first see Eugenius’s confirmation. Indeed Lucius’s confirmation, issued and re-issued on a number of dates from 4 November 1184 onwards, did not originally include the text of the Rule; only the confirmation of 22 August 1185, as given in Fr. Guglielmo’s French translation, included it, perhaps because only then did the text reach Lucius at Verona».

con il breve *Culminis Apostolici solio*³⁹. Di derivazione agostiniana e anch'essa di carattere prevalentemente religioso e non giuridico, in tale testo comparve finalmente la definizione del carisma peculiare dei Giovanniti. I membri della religione, già tenuti ad osservare i tre voti comuni di castità, obbedienza e povertà⁴⁰, furono infatti definiti come 'fratelli che vengono a servire i poveri' («*fratres ad servitium venientes pauperum*»)⁴¹, riferendosi quindi a quell'attività che era stata portata avanti dalla confraternita fin dalla sua nascita

³⁹ Il sunto del breve è riportato da F. TURRIZIANI COLONNA, *Sovranità e indipendenza nel Sovrano Militare Ordine di Malta. Rapporto con la Santa Sede e soggettività internazionale*, cit., p. 265. Cfr. anche J. THÉRY, *Boniface VIII, pape (v. 1235-1294-1303)*, in *Prier et combattre. Dictionnaire européen des ordres militaires au Moyen Âge*, cit., pp. 166-167.

⁴⁰ Al riguardo, tuttavia, è stato giustamente osservato che «[q]uesta costituzione in ordine religioso non determinò alcuna sostanziale trasformazione del sodalizio, il quale conservò intero e inalterato il suo carattere ospitaliero. Va però detto che il modo di essere "religiosi" da parte dei *fratres* era considerato del tutto singolare dalla stessa Santa Sede. Qualche secolo dopo, il Concilio di Trento disse che "*Fratres Hospitalari largo modo sunt religiosae personae*", e il teologo scrivente, nel commentare l'aggiunta *etiam sub nomine capitolorum Sancti Joannes*, ha ragione di annotare che la parola *etiam* "*casus magis dubitabile indicat*": F. TURRIZIANI COLONNA, *Sovranità e indipendenza nel Sovrano Militare Ordine di Malta. Rapporto con la Santa Sede e soggettività internazionale*, cit., pp. 33-34. Allo stesso proposito si veda anche F. GAZZONI, *L'Ordine di Malta*, cit., pp. 3-4.

⁴¹ J. AGRIMI, C. CRISCIANI, *Carità e assistenza nella civiltà cristiana medievale*, cit., pp. 242-243: «La creazione di Ordini ospedalieri è anch'essa un sintomo della più generale spinta alla carità e insieme l'espressione diretta di questo rinnovato impegno della Chiesa. L'Ordine di S. Giovanni di Gerusalemme (o dei Giovanniti o Gerosolimitani) riceve i primi statuti da Raimont du Puy tra 1125 e 1153: uno specifico capitolo è dedicato a "Come i *signori* malati debbano essere ricevuti e serviti" – una formula che ritroveremo in molti statuti ospedalieri successivi. L'attenzione particolare dell'Ordine nei confronti dei malati – individuati come categoria speciale di ospiti è forse ispirata all'esempio bizantino. [...] L'attitudine dell'Ordine di S. Giovanni verso i malati ricoverati si manifesta in modo esplicito nei nuovi statuti promulgati da Roger de Molins nel 1181 in cui si stabilisce "che per i malati dell'ospedale di Gerusalemme vengono assunti quattro medici esperti, che sappiano riconoscere le qualità delle urine e i diversi stati morbosi dei malati, onde poter loro somministrare le medicine più adatte". Il testo della Regola data da Raimondo (edizione del testo manoscritto BAV, *Vat. Lat. 4852*) e la relativa traduzione italiana sono riportati da F. VIELLIARD, *Note sull'edizione dei primi testi normativi secondo le raccolte di Guglielmo di Santo Stefano*, in *Primi testi normativi degli Ospedalieri*, cit., pp. 137-148.

e il cui significato sarebbe stato successivamente ‘cristallizzato’ nella formula dell’*obsequium pauperum*⁴²: vale a dire l’opera di servizio e di ospitalità prestata non solo verso gli ammalati, ma anche a favore di viandanti, pellegrini, crociati, poveri e indigenti, tanto che lo stesso Gran Maestro era solito riferirsi a se stesso come ‘servo de’ Poveri di Cristo’⁴³. Come anticipato, infatti, questa primaria missione non fu mai tralasciata dai Gerosolimitani, neanche quando la nuova impostazione militare li portò ai primi trionfi: come testimonianza concretamente il fatto che Papa Clemente IX, nel 1143, affidò a di Podio anche l’amministrazione dell’ospedale tedesco allora operante a Gerusalemme, affinché «il Gran Maestro Ospedaliero [aves-

⁴² D. DE LA ROCHEFOUCAULD-MONTBEL, *L’eccellenza ospedaliera come vocazione*, in *Regolamento della Sacra Infermeria di Malta 1725. Prefazione e testi di commento*, cit., p. 27: «L’espressione “Nostri Signori Malati”, tuttora utilizzata dall’Ordine, non solo fa parte del suo DNA, ma è menzionata già nella prima regola di Raymond du Puy intorno al 1147. L’intera storia dell’Ordine degli Ospedalieri, conosciuto oggi come Ordine di Malta, potrebbe essere riassunta in questo estratto degli attuali statuti, nonché nella sua denominazione: Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme, di Rodi e di Malta».

⁴³ M. GRECH, *La Sacra Infermeria e la Facoltà di Medicina di La Valletta*, in *Regolamento della Sacra Infermeria di Malta 1725. Prefazione e testi di commento*, cit., p. 21: «Il nome Sacra Infermeria è unico. Nessun altro ospedale viene definito sacro. Il suo titolo racchiude la sacralità della sua fonte di energia e missione: la parola di Cristo. “Avevo fame e mi avete dato da mangiare. Ero malato e mi avete visitato... Qualsiasi cosa facciate a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, lo fate a me”. L’essenza della filosofia della Sacra Infermeria rispecchia l’identificazione di Cristo con gli ultimi. La *Regola* del Beato Raymond du Puy scritta tra il 1145 e il 1153 richiama questa sacralità del luogo nella sua regola 16, prevedendo che il malato accolto in ospedale confessi con devozione i propri peccati a un prete, faccia la comunione e venga quindi condotto a letto. Già un documento del 1180 riferiva di una “*sacrae domus Hospitalis Jerosolimitani*”. Ma questo concetto di santità del luogo sarebbe monco o lacunoso se non fosse accompagnato da una profonda umiltà nel cuore del cavaliere, tale da considerare queste anime sfortunate come suoi signori. Le parole ‘Nostri Signori i Poveri’, che caratterizzano fin dalle origini l’Ordine di San Giovanni, magnificano le sofferenze e la povertà di quanti sono afflitti da miseria e malattia, e riducono l’ego dei cavalieri a semplice vassallo e servo. Anche il Maestro era chiamato “Servo dei Poveri e dei Malati” e talvolta lui stesso parlava di sé come “Custode dei poveri di Gesù Cristo”. Unico è anche il livello di professionalità con cui questa missione o vocazione ospedaliera è stata generosamente condivisa e perfezionata nel corso dei secoli. Fin dai suoi albori, l’Ordine di San Giovanni ha praticato il più alto livello di assistenza medica e ha creato un faro».

se] il controllo totale sull'intero servizio sanitario – per usare un'espressione moderna – della Terra Santa»⁴⁴.

È necessario fare almeno una precisazione riguardo a questa prima regola peculiare dei Giovanniti⁴⁵. I carismi propri dell'Ordine ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme sono due: accanto all'appena ricordato '*obsequium pauperum*' vi è infatti la '*tuitio fidei*', cioè la 'difesa della fede cattolica'. A causa della richiamata impossibilità di consultare la versione originale del testo formulato da Raimondo di Podio, sul momento dell'introduzione ufficiale e formale di questo secondo aspetto nella regola e negli statuti della Religione non vi è consenso in storiografia: alcuni ritengono infatti che esso fosse presente sin dalla prima stesura e quindi *ab origine*⁴⁶, altri che comunque vi sia stato aggiunto negli anni immediatamente successivi, altri ancora che vi abbia fatto ingresso solo molto tempo dopo⁴⁷.

A fronte delle prove documentarie a suo sostegno, la tesi preferibile sembra ad oggi essere quella secondo cui l'attività militare sa-

⁴⁴ P. JARDIN, PH. GUYARD, *I Cavalieri di Malta*, cit., p. 32, che al riguardo conclude perciò: «così nacque il servizio sanitario vero, a direzione unica». Cfr. anche C.K. SLACK, *Order of St. John in Jerusalem*, in ID., *Historical Dictionary of the Crusades*, The Scarecrow Press, Lanham-Toronto-Plymouth, 2013², pp. 223-224.

⁴⁵ Per un approfondimento sui contenuti e sulla diffusione della Regola, si veda in particolare B. MARTIN, *Presentazione*, cit., pp. 16-44. Cfr. anche A. BELTJENS, *Quelques observation sur la règle de Raymond du Puy*, in *Studi Melitensi*, IV (1996), pp. 203-212.

⁴⁶ A. RICCARDI, *Storia dei Cavalieri del Sovrano Militare Ordine di Malta. Dalle origini alla caduta di Rodi: 1522*, cit., p. 28, ad esempio, afferma che «il magistero di Raimondo di Podio è rimasto memorabile per la preminenza che l'elemento militare raggiunge nell'organizzazione, tanto da fare scrivere a molti che fu Raimondo stesso ad aggiungere il voto delle armi agli altri voti».

⁴⁷ A. LUTTRELL, *The Hospitallers' Early Statutes*, in *Revue Mabillon*, XIV (2003), p. 14: «The Rule was primarily concerned with service to the sick and the poor. The fact that it contained no reference to *milites*, to nobility or to military activity does not date it, since the moment when the Hospital began to receive clearly-defined professed military brethren, as opposed merely to undertaking military responsibilities, remains uncertain». Cfr. anche A. FORLEY, *Militarisation*, in *Prier et combattre. Dictionnaire européen des ordres militaires au Moyen Âge*, cit., pp. 612-613; R. GRECI, *L'ordine di S. Giovanni di Gerusalemme tra centro e periferia*, in *Ordini ospedalieri tra centro e periferia*, cit., pp. 78-86; J. ALVARADO PLANAS, *La santi-ficación del bellator y la temprana militarización de la Orden del Hospital*, in *La Orden de Malta en España (1113-2013)*, vol. I, cit., pp. 137-193.

rebbe stata in questo periodo esercitata ‘di fatto’ dall’Ordine, ma senza essere formalizzata⁴⁸: essa avrebbe fatto ufficialmente il proprio ingresso negli statuti del Convento solo nel primo decennio del XIII secolo, con il Gran Maestro Alfonso di Portogallo, e confermata da Alessandro IV con la bolla *Cum ordine vestrum*⁴⁹. Si sarebbe così aggiunto il secondo elemento del carisma giovannita, cioè appunto la ‘*tuitio fidei*’, inizialmente intesa e attuata come difesa armata dei territori di fede cristiana dai tentativi di conquista da parte musulmana, che – una volta conseguito il controllo di gran parte di quelle stesse regioni del Medio Oriente e del Nord Africa in cui il cristianesimo dei primi secoli si era diffuso e sviluppato più proficuamente – in più di un’occasione sembrarono sul punto di prevalere anche sulla ‘roccaforte’ europea.

Mutati evidentemente i tempi, a oggi non è certo più tale la modalità tramite cui i Gerosolimitani ritengono di dover perorare la difesa della fede, ma non per questo la prerogativa in parola è stata abbandonata. L’Ordine stesso si è anzi impegnato a riscoprirne le intime fondamenta, spiegando nei propri *Indirizzi di vita per i Membri*

⁴⁸ Vale, in ogni caso, quanto osserva B. MARTIN, *Presentazione*, cit., p. 33: «Ci si può meravigliare di non veder figurare dopo il servizio dei poveri l’enunciazione del secondo termine tradizionalmente identitario dell’Ordine: *tuitio fidei*, “la difesa della fede cattolica”. Di fatto, questa aggiunta non compare né nella *Regola* primitiva né nel testo approvato da Bonifacio VIII, né nelle copie del XIV secolo, ma soltanto nella versione degli statuti dal 1489/1493; lo stesso accade nei rituali di professione corrispondenti. Questo non vuol dire che la realtà della difesa della fede sia vissuta solo a partire dal XV secolo; il concetto di *tuitio fidei* è antico quanto la militarizzazione dell’Ordine. Il termine stesso tuttavia viene introdotto soltanto all’epoca in cui l’Ordine è divenuto in modo sempre più esclusivo il modello dell’ordinamento militare, presente alle frontiere della cristianità, questo perché dal 1307/1311 i fratelli di S. Giovanni di Gerusalemme sono con i Templari l’immagine della *militia Christi*, ed essi stessi sono conosciuti come cavalieri dell’Ospedale, gli Ospedalieri; dopo la presa di Rodi e la soppressione dell’ordine del Tempio, l’immagine cambia e la qualifica di Ospedalieri cede il posto a quella di Cavalieri di Rodi, poi di Malta: diventava dunque necessario, alla fine del XV secolo affermare esplicitamente che la *tuitio fidei* non meno che il servizio dei poveri, era lo scopo dell’appartenenza all’Ordine».

⁴⁹ Il testo della bolla è riportato da F. TURRIZIANI COLONNA, *Sovranità e indipendenza nel Sovrano Militare Ordine di Malta. Rapporto con la Santa Sede e soggettività internazionale*, cit., pp. 263-264.

del *Sovrano Militare Ordine di Malta* il reale significato da attribuire alla *tuitio fidei*: la quale viene cioè tripartita in testimonianza della fede, sua propagazione e sua difesa, intendendo quest'ultima a sua volta sia – in senso interiore – come combattimento spirituale alle tentazioni mondane, sia – in senso esteriore – come determinazione nella fedeltà al Vangelo⁵⁰.

1.2. *Il ruolo determinante dei Romani Pontefici nelle prime controverse del Convento gerosolimitano e le riforme interne*

Fu questo anche il periodo, però, in cui sorsero i primi dissidi tra gli ormai celebri Giovanniti, gli altri Ordini cavallereschi – in particolare quello del Tempio e quello del Santo Sepolcro – e il clero secolare locale. Gli Ospitalieri, già invidi per la fama e le ricchezze accumulate in così poco tempo, vennero accusati di infedeltà e di irregolarità nella loro organizzazione, e in particolare «di esser ribelli alla Sede Patriarcale e al Vescovo, di far celebrare i divini uffici in terre interdette, di riabilitare gli scomunicati, di comunicare con essi, di seppellire i loro confratelli in tempo di interdetto, di rifiutarsi di pagare la decima al clero, e di pretendere tale estensione per qualunque conquista [nonché] di suonar campane in tempo di silenzio»⁵¹.

Molte di queste accuse corrispondevano effettivamente alla realtà dei fatti, ma senza che ciò implicasse alcuna colpa da parte dei Gerosolimitani, poiché tali azioni trovavano la propria giustificazione nei privilegi pontifici loro concessi, risultando perciò pienamente legittime: se già Pasquale II aveva infatti posto l'Ordine sotto la *Protectio Sancti Petri*, Papa Lucio II arrivò addirittura a minacciare la scomunica e la decadenza immediata dalle dignità e dai benefici per quei patriarchi, arcivescovi, abati e priori che non avessero te-

⁵⁰ Per una più compiuta analisi dell'odierna interpretazione della *tuitio fidei* da parte dell'Ordine, si veda G. SCARABELLI, *Linee di spiritualità del Sovrano Militare Ospedaliero Ordine di S. Giovanni di Gerusalemme, detto di Rodi, detto di Malta*, cit., pp. 38-44.

⁵¹ G. BOTTARELLI, *Storia politica e militare del Sovrano Ordine di S. Giovanni di Gerusalemme detto di Malta*, vol. I, *Dalle origini alla caduta di Rodi*, cit., pp. 54-55, nota 3.

nuto conto del fatto che i Giovanniti non erano tenuti a riconoscere per superiore altro vescovo se non il Romano Pontefice⁵².

L'ampliamento dell'ospedale – la cui struttura avrebbe superato in altezza anche la vicina basilica del Santo Sepolcro – fu però la goccia che fece traboccare il vaso: il patriarca latino di Gerusalemme Fulcherio, seguito da alcuni vescovi e arcivescovi, si decise a partire alla volta di Roma per presentare le proprie rimostranze al Pontefice, il quale tuttavia si mostrò propenso ad esprimere il proprio favore per l'Ordine capeggiato da Raimondo di Podio (orientamento sul quale si trovò d'accordo anche il Sacro Collegio quasi all'unanimità). La controversia non fu tuttavia risolta formalmente da Papa Adriano IV, ma *de facto* dalla morte nel frattempo sopravvenuta del già anziano patriarca Fulcherio, a seguito della quale gli altri accusatori si risolsero a lasciare cadere la questione. In simili esempi può trovare dunque un'attestazione concreta l'osservazione, di respiro ben più

⁵² J. RILEY-SMITH, *Knights of St. John in Jerusalem and Cyprus, c. 1050-1310*, Macmillan, London, 1967, p. 376: «The privileged position of the Hospital has been considered in great detail by the best of the historians of the Military Orders. It had become 'exempt' by 1154, for five important Bulls had laid the foundations of its freedom from episcopal control. In *Pie postulatio voluntatis* Pope Paschal II took the Hospitallers under his protection, confirming everything they had received or would receive from the bishops and the faithful. He granted them possession of the tithes raised on lands that they cultivated themselves or on those the produce of which they used. They could accept gifts made out of tribute or taxation. The election of the Master was freed from outside interference and the European possessions of the Order were submitted to his authority. *Ad hoc nos, disponente* added that no bishop could pronounce sentence of excommunication or lay an interdict upon Hospitaller churches, and that in times of general interdict members of the Order could still celebrate the divine offices, provided that the doors of their churches were shut, lay persons were not admitted and the bells were not rung. *Christiane fidei religio* permitted the brothers to found churches and cemeteries for the use of those colonists who were living in waste places that were being developed by the Order. Oratories and cemeteries could be established elsewhere only for the use of the Hospitallers themselves. Pope Innocent II promised to protect the Order's alms collectors, who, if they came to a place where an interdict had been imposed, could nevertheless open the church once a year and celebrate services in it, provided that the excommunicate were not admitted. Brothers of the Hospital were assured of a proper burial even in times of interdict. The Order was now formally exempted from the payment of tithes on lands cultivated by its members or on produce destined for its use».

ampio, secondo cui «fin dall'origine, un particolarissimo rapporto ha sempre legato i Cavalieri professi (e il Gran Maestro in quanto loro Capo) alla persona del Pontefice, cosicché in nessun momento della sua storia l'Ordine ha mai avuto punti di contatto con i tradizionali Ordini religiosi o monastici, in particolare, configurandosi in maniera del tutto peculiare il suo collegamento alla Chiesa che discende dalla *Protectio* accordata personalmente dal Papa»⁵³.

In seguito alla chiusura della controversia, in ogni caso, il Gran Maestro si concentrò sull'amministrazione e sulla gestione dei possedimenti e delle finanze dell'Ordine, ottenendo peraltro – il 25 ottobre 1158 – una conferma generale da parte di Federico Barbarossa circa i privilegi che gli Ospedalieri vantavano sui territori dell'impero. Da questo momento si perdono le tracce di Raimondo di Podio, e si deve quindi supporre che egli morì non molto tempo dopo. A lui successe alla guida dei Giovanniti Augerio de Balbens, durante il cui magistero avvampò lo scontro tra il Pontefice Alessandro III e l'antipapa Vittore IV (il quale, da Cardinale, era stato peraltro uno dei promotori delle accuse mosse ai Gerosolimitani davanti ad Adriano IV). A quest'ultimo, com'è noto, andava il supporto dell'imperatore: l'Ordine si pose invece fin dall'inizio al fianco di Alessandro III⁵⁴, e fu anche grazie all'operato del suo Gran Maestro che la Chiesa di Gerusalemme e il re Baldovino III si dichiararono fedeli al vero Pontefice, accogliendone il legato.

Questo spendersi per la causa dell'autentico vescovo di Roma scatenò però le ire del Barbarossa, che per ritorsione sottopose a pesanti spoliazioni l'Ordine ospitaliero, cosicché i successori del de Balbens dovettero adoperarsi non poco per riassetarne le finanze. Tra questi, il Gran Maestro Gilberto d'Assaly⁵⁵ stabilì di ricorre-

⁵³ F. GAZZONI, *L'Ordine di Malta*, cit., p. 4.

⁵⁴ Cfr. A. VAUCHEZ, *Alexandre III, pape (v. 1100-1159-1181)*, in *Prier et combattre. Dictionnaire européen des ordres militaires au Moyen Âge*, cit., p. 68.

⁵⁵ A. BELTJENS, *Gilbert d'Assailly*, in *Prier et combattre. Dictionnaire européen des ordres militaires au Moyen Âge*, cit., pp. 389-390: «Chevalier dont l'origine nous est inconnue, né dans le premier tiers du XII^e siècle, Gilbert d'Assailly succéda en 1162, non à Arnaud de Comps, un maître purement imaginaire, mais à Auger de Balben. Premier véritable chef militaire de l'Hôpital de Saint-Jean de Jérusalem, il proclama

re a prestiti presso banchieri fiorentini e genovesi, accordandosi allo stesso scopo anche con il nuovo re di Gerusalemme, Amalrico I, e con l'imperatore bizantino per concedere loro il supporto militare dei Cavalieri giovanniti nella imminente guerra contro l'Egitto in cambio di donazioni e privilegi⁵⁶. Nonostante una prima fase incoraggiante, tuttavia, la campagna avviata nel 1168 si risolse in modo disastroso per i cristiani, che pagarono alcuni errori strategici e la costante mancanza di unità interna con una dura sconfitta, la quale si ripercosse anche sui Gerosolimitani che tanto avevano caldeggiato l'impresa: vedendo che le sue decisioni avevano privato l'Ordine dei suoi soldati migliori e ne avevano ulteriormente aggravato le condizioni economiche, Gilberto d'Assaly decise infatti di rinunciare al Gran Magistero e di ritirarsi a vita eremitica in una grotta.

Poco ci mancò che questo gesto non portasse a uno scisma all'interno dell'Ordine di San Giovanni: i gravi dissensi tra i Cavalieri e il dissesto finanziario in cui il Convento versava a causa delle fallimentari imprese militari fecero temere il peggio al patriarca latino di Gerusalemme, che ritenne perciò necessario inviare un'ambasciera al d'Assaly con lo scopo di convincerlo a tornare alla guida della Religione. L'argomento più stringente contro la decisione del vecchio Gran Maestro fu quello del precettore dell'Ospedale, fra' Ponzio de' Bianchi, che riteneva illegittima la rinuncia in quanto contraria alle leggi canoniche, secondo le quali – essendo la ratifica della carica di Maestro di un Ordine religioso prerogativa papale – solo il Pontefice avrebbe potuto accogliere una tale rinuncia. Il ritorno del Gran Maestro nella Città Santa non fu tuttavia risolutivo, poiché nel Consiglio che fu appositamente convocato gli vennero prima rinfacciati i fallimenti a cui aveva mandato incontro l'Ordine e

ma ouvertement dans une lettre qu'il adressa, entre 1163 et 1169, à l'archevêque de Trani que la mission des frères n'était plus seulement caritative, mais également militaire. Sous son magistère, les interventions guerrières de l'Hôpital, jusque-là limitées à des objectifs de caractère plutôt défensif, prirent une coloration tout autre».

⁵⁶ Cfr. G. BOTTARELLI, *Storia politica e militare del Sovrano Ordine di S. Giovanni di Gerusalemme detto di Malta*, vol. I, *Dalle origini alla caduta di Rodi*, cit., pp. 60-61.

gli si chiese poi di tornare a guidarlo, ma a patto di essere più prudente e soprattutto di non impegnare grandi somme di denaro senza il previo beneplacito del Capitolo: cosicché Gilberto, offeso dalle accuse e insofferente ai limiti che gli si imponevano, se ne tornò nella sua grotta.

I Giovanniti si trovarono a questo punto costretti a nominare un nuovo Gran Maestro, e a tale scopo venne eletto fra' Casto di Murols: ma – a ulteriore riprova della discordia che ormai regnava tra gli Ospitalieri – quando fu richiesto ai membri del Capitolo di esprimere il proprio gradimento per la scelta del confratello come nuova Guida, la maggior parte di essi tacque. Nei mesi successivi, il clima si esacerbò ulteriormente tra i due partiti interni all'Ordine – tra i quali l'uno considerava la rinuncia di Gilberto e la conseguente elezione di Casto non valide in quanto neppure portate all'attenzione della Santa Sede, mentre l'altro riteneva le dimissioni efficaci in quanto libere e spontanee, e di conseguenza legittima l'elezione del successore –, tanto che d'Assaly si decise a sottoporre il proprio caso alla decisione di Papa Alessandro III, al quale fu finalmente inviata un'estesa relazione degli avvenimenti. Il Pontefice accolse infine le dimissioni di Gilberto e allo stesso tempo confermò l'obbligo, per chi ricoprì la dignità magistrale, di consultare il Capitolo per le decisioni nei negozi più importanti; ma né il vecchio né il nuovo Gran Maestro poterono godere degli effetti della sentenza pontificia, poiché il secondo morì negli anni immediatamente successivi e il primo perì in un naufragio nel 1173⁵⁷.

Nonostante le difficoltà economiche e la grave crisi di organizzazione interna di cui l'Ordine aveva sofferto a seguito della fallita campagna d'Egitto, l'attività dei Giovanniti proseguì imperterrita tanto sul versante ospedaliero quanto su quello militare, e fu anzi proprio sotto il Gran Magistero di d'Assaly che i Gerosolimitani solcarono per la prima volta i mari con delle navi proprie – benché

⁵⁷ Cfr. G. BOTTARELLI, *Storia politica e militare del Sovrano Ordine di S. Giovanni di Gerusalemme detto di Malta*, vol. I, *Dalle origini alla caduta di Rodi*, cit., pp. 64-68; A. RICCARDI, *Storia dei Cavalieri del Sovrano Militare Ordine di Malta. Dalle origini alla caduta di Rodi: 1522*, cit., pp. 34-35.

in modo per così dire estemporaneo, poiché la nascita della potenza navale dell'Ordine si sarebbe avuta solo successivamente, con l'arrivo a Cipro e in modo ancora più marcato a Rodi⁵⁸ –. Fu inoltre ancora nel XII secolo che cominciarono a strutturarsi più compiutamente le unità economiche da cui i Cavalieri e il Convento stesso traevano il proprio sostentamento: questi elementi territoriali, acquisiti grazie alle numerose donazioni ricevute negli anni sia in Europa sia in Terra Santa, configuravano istituti *grosso modo* analoghi ai benefici ecclesiastici, dai quali comunque si differenziavano sotto diversi profili, e solo nel XV secolo avrebbero preso definitivamente la forma e il nome di commende⁵⁹ – affidate, per l'appunto, ad un commendatore e raggruppate in priorati⁶⁰, e distinte così dai ba-

⁵⁸ G.C. BASCAPÈ, *L'Ordine di Malta e gli ordini equestri della Chiesa nella storia e nel diritto*, cit., p. 20.

⁵⁹ PH. JOSSEURAND, *Commanderie*, in *Prier et combattre. Dictionnaire européen des ordres militaires au Moyen Âge*, cit., p. 245: «Peu de termes issus du lexique des ordres militaires ont eu dans la langue courante une fortune comparable à celui de commanderie: il n'est pas un espace européen où le mot ne soit employé contre toute historicité afin de désigner n'importe quel établissement censé avoir appartenu aux frères. Or, parmi ces lieux, dont la quantité, qui sait, pourrait approcher le chiffre des neuf mille manoirs que le chroniqueur anglais Matthieu Paris, au milieu du XIII^e siècle déjà, attribuait aux Templiers, nombreux sont ceux qui ne relevaient pas des milices, et plus fréquents encore ceux qui, bien qu'ayant dépendu de leur autorité, n'ont jamais constitué une commanderie. Désignée en latin sous le nom de *domus*, de *preceptoría* ou, plus tardivement, de *comendaria*, qui semble la version savante de son appellation vernaculaire, la commanderie n'était ni un couvent, ni une grange, ni une simple maison: fréquemment investie d'un contenu matériel, elle doit être avant tout appréhendée comme un mécanisme institutionnel dont la gestion était déléguée à un frère, le commandeur, qui, dans des limites assez étroites, se chargeait d'en développer les ressources pour le bénéfice de son ordre». Cfr. anche A.C. JEMOLO, *La commenda ecclesiastica*, in *Enciclopedia italiana di Scienze, Lettere ed Arti*, vol. X, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, 1931, p. 945; J.L. LEMAÎTRE, *Commenda*, in *Dizionario enciclopedico del Medioevo*, cit., vol. I, pp. 435-436.

⁶⁰ A.M. LEGRAS, *Ospedalieri di S. Giovanni di Gerusalemme*, in *Dizionario enciclopedico del Medioevo*, vol. II, cit., p. 1351: «Ogni *preceptoría* (commenda) dell'Ordine comprendeva un'abitazione per i frati, una cappella, un cimitero, talora un ospizio, spesso una proprietà agricola; l'insediamento dell'Ordine appare, in effetti, più rurale che urbano. Alla guida della commenda si trovava un *preceptor* (commendatore), responsabile della gestione del patrimonio e gerarchicamente superiore ai frati. Le commende erano radunate in circoscrizioni dette "priorati",

liaggi, termine con cui si passò a indicare importanti incarichi amministrativi⁶¹ –.

La situazione del regno latino di Gerusalemme tuttavia, già precaria da tempo, precipitò rapidamente: invasa la regione, Saladino fece strage delle truppe cristiane – Ospedalieri e Templari compresi – e in battaglia perse la vita anche il Gran Maestro Ruggero de Moulins⁶². Non ci volle molto prima che anche la Città Santa capitolasse, e così nel 1187 Gerusalemme passò in mano musulmana. Dopo la conquista, l'ormai vittorioso sultano pose fine alle crudel-

a loro volta raggruppati in “lingue”, corrispondenti approssimativamente ad aree geografiche che parlavano lo stesso idioma: Provenza, Francia, Alvernia, Inghilterra, Italia, Spagna, Germania». Non è ovviamente questa la sede per soffermarsi sui numerosi profili delle commende, che in letteratura sono stati scandagliati sotto le più diverse angolazioni prospettiche: al riguardo, si vedano ad esempio – *ex multis* – A. CRISTOFORO, *Il sovrano ordine militare di Malta e le sue commende familiari nel diritto italiano*, Pallotta, Roma, 1930; G. CANSACCHI, *L'Ordine di Malta e le sue commende familiari nell'ordinamento giuridico italiano*, Cedam, Padova, 1935; ID., *Le Commende del S.M.O. di Malta e la competenza giurisdizionale italiana*, in *Il diritto ecclesiastico*, LXIII (1952), pp. 80-88; J.M. CARBASSE, *Les commanderies: aspects juridiques et institutionnels*, in *La commanderie, institution des ordres militaires dans l'Occident médiéval*, CTHS, Paris, 2002, pp. 19-28; J. RILEY-SMITH, *The origins of the commandery in the Temple and the Hospital*, *ivi*, pp. 9-18; L.M. GUIDA, *L'Ordine di San Giovanni di Gerusalemme, le sue commende e i suoi conventi*, Ecu-
menica Editrice, Bari, 2007.

⁶¹ Cfr. K. TOOMASPOEG, *L'organizzazione territoriale dell'Ordine dei Giovanniti*, in *Alle origini dell'Europa Mediterranea. L'Ordine dei Cavalieri giovanniti*, a cura di A. PELLETTIERI, Le Lettere, Firenze, 2007, pp. 43-66.

⁶² B. MARTIN, *Presentazione*, cit., p. 49: «Eletto nella prima metà dell'anno 1177, il maestro Roger des Moulins partecipava dal novembre dello stesso anno alla battaglia di Montgisard, dove l'esercito riunito intorno a Baldovino IV riportò un'eclatante, ma effimera vittoria sul Saladino. Roger des Moulins, che doveva trovare la morte con le armi in pugno il 1° maggio 1187 nella battaglia della Fontaine du Cresson, trascinato in questa infausta avventura dal maestro del Tempio, Gérard de Ridefort, non dimenticava tuttavia la primaria dimensione dell'Ospedale, ne sono la prova gli statuti pubblicati la domenica *Letare*, il 14 marzo 1182, che sono essenzialmente consacrati al servizio dell'Ospedale di Gerusalemme». Il testo dei suddetti statuti (edizione del testo manoscritto BAV, *Vat. Lat. 4852*) e la relativa traduzione italiana sono riportati da F. VIELLIARD, *Note sull'edizione dei primi testi normativi secondo le raccolte di Guglielmo di Santo Stefano*, cit., pp. 155-162. Cfr. anche A. BELTJENS, *Roger des Moulins*, in *Prier et combattre. Dictionnaire européen des ordres militaires au Moyen Âge*, cit., p. 802.

tà e anzi rispettò il Sepolcro di Cristo, concesse ai cristiani quaranta giorni per lasciare la città, permise ai Giovanniti di trasferire il loro Convento nel siriano castello di Margat – già detenuto dall'Ordine in pieno e libero possesso almeno dall'anno precedente – e di poter lasciare dieci Cavalieri nell'ospedale gerosolimitano per un ulteriore anno al fine di prendersi cura dei feriti⁶³.

Da questo momento, l'attività dei Giovanniti – condivisa quasi esclusivamente dagli altri Ordini cavallereschi, visti gli incessanti conflitti tra impero e papato da un lato e tra i vari principi e signori cristiani dall'altro – si concentrò nella difesa degli ultimi territori mantenuti dai cristiani in Medio Oriente e nella *recuperatio Terrae Sanctae*, senza per questo abbandonare tuttavia l'opera ospedaliera⁶⁴. Fu così che i Gerosolimitani diedero corpo ad un'efficace difesa arroccandosi sulle possenti fortezze che costellavano le zone non ancora strappate dai musulmani, tra le quali brillavano il Krak dei Cavalieri e il già citato castello di Margat⁶⁵. L'Ordine, anzi, riuscì in qualche caso addirittura a riconquistare alcune città ormai sotto il controllo di Saladino: la più celebre e rilevante di queste vittorie è senz'altro quella ottenuta nell'assedio di Acri all'interno della più ampia – e più sfortunata – cornice della terza crociata, conclusosi vittoriosamente nel 1191 anche grazie all'apporto dei Cavalieri dell'Ospedale, i quali vi trasferirono il proprio Convento e ribattezzarono la città San Giovanni d'Acri in onore del proprio patrono⁶⁶.

⁶³ Cfr. G. BOTTARELLI, *Storia politica e militare del Sovrano Ordine di S. Giovanni di Gerusalemme detto di Malta*, vol. I, *Dalle origini alla caduta di Rodi*, cit., pp. 71-75; A. RICCARDI, *Storia dei Cavalieri del Sovrano Militare Ordine di Malta. Dalle origini alla caduta di Rodi: 1522*, cit., pp. 35-38.

⁶⁴ Cfr. P. JARDIN, PH. GUYARD, *I Cavalieri di Malta*, cit., pp. 37-38.

⁶⁵ Cfr. D. STOMATI, *Note sull'Ordine Giovannita*, in *Tuitio fidei et obsequium pauperum*, Pubblidea, Brindisi, 2014, pp. 53-59.

⁶⁶ Cfr. R. GERTWAGEN, *Acre, auj. Akko (Israël, district du Nord)*, in *Prier et combattre. Dictionnaire européen des ordres militaires au Moyen Âge*, cit., pp. 48-50; J.D. HOSLER, *The Siege of Acre, 1189-1191. Saladin, Richard the Lionheart, and the Battle That Decided the Third Crusade*, Yale University Press, New Haven (Connecticut)-London, 2018.

Ma, se i sovrani cristiani furono troppo impegnati in litigi intestini per riuscire ad organizzare un contrattacco efficace alla potenza islamica, con la conseguenza che tutte le crociate indette da questo momento si risolsero sostanzialmente in sconfitte, neanche gli Ordini cavallereschi furono immuni dalla discordia. Anzi, è proprio in questi anni che si accese ancora di più la rivalità tra gli Ospitalieri e i Templari, mai sopita e adesso rinfocolata da una disputa sorta sull'eredità di un vassallo dei Giovanniti presso Margat. Lo scontro crebbe talmente che i due Ordini arrivarono a prendere le armi l'uno contro l'altro, finché i sovrani locali e il patriarca di Gerusalemme riuscirono a stabilire che la risoluzione del conflitto fosse demandata al Papa, il quale a sua volta rimandò la scelta ad un collegio di 'arbitri insospettabili' ed esortò i contendenti a cessare gli scontri armati tra di loro con un breve del 1198 (raccomandazione che non dovette sortire molto effetto, dal momento che sessant'anni dopo troviamo notizia di uno scontro talmente sanguinoso tra i Cavalieri dei due Ordini che entrambi gli schieramenti dovettero chiedere soccorso alle rispettive case)⁶⁷. La stessa città di San Giovanni d'Acri era divisa tra gli Ordini cavallereschi e le varie Potenze europee in modo tale che «[o]gni quartiere aveva una propria giurisdizione, con propri tribunali e magistrati, indipendenti l'uno dall'altro ed ognuno con diritto di sovranità», circostanza che la rendeva talmente litigiosa da farne «una confederazione di minuscole repubbliche che avevano fatto alzare barriere e fortilizi nel cuore stesso della città»: addirittura a presidiare chiese e piazze si trovavano sistemi di difesa che dimostravano come essi «erano stati usati meno per difendersi dai nemici esterni che dai vicini rivali»⁶⁸.

Questi anni difficili furono tuttavia forieri anche di grandi fermenti – e in taluni casi di importanti sviluppi – per l'Ordine degli Ospitalieri di San Giovanni Battista. Per quanto riguarda l'ordinamento interno, ad esempio, si ebbe in questo periodo la riforma vo-

⁶⁷ Cfr. G. BOTTARELLI, *Storia politica e militare del Sovrano Ordine di S. Giovanni di Gerusalemme detto di Malta*, vol. I, *Dalle origini alla caduta di Rodi*, cit., pp. 79-81, 107.

⁶⁸ *Ivi*, pp. 111-112, nota 14.

luta dal summenzionato Gran Maestro fra' Alfonso di Portogallo, figlio del re Alfonso I, allo scopo di restaurare gli antichi usi e le originarie consuetudini della Religione, che i Cavalieri avevano trascurato per colpa dell'impegno profuso nelle crociate e della bramosia di arricchirsi per mezzo di razzie⁶⁹. Si tenne così un Capitolo generale a Margat⁷⁰, nel quale Alfonso stabilì di pubblicare nuovamente i più risalenti e severi precetti – relativi a digiuni, silenzi, astinenze – e di esigerne una rigida applicazione; inoltre, essendosi gli arruolamenti fatti ancora più frequenti, fu deciso per la prima volta di porre norme che regolassero la promozione dei *fratres* al grado di Cavaliere⁷¹. Il governo di fra' Alfonso non ebbe però lunga durata, in

⁶⁹ A. BELTJENS, *Alphonse de Portugal*, in *Prier et combattre. Dictionnaire européen des ordres militaires au Moyen Âge*, cit., p. 83.

⁷⁰ F. CYGLER, *Chapitre général*, in *Prier et combattre. Dictionnaire européen des ordres militaires au Moyen Âge*, cit., pp. 210-211: «Les chapitres généraux de [l'ordre de l'Hôpital] sont de loin les mieux connus, car ils ont fait l'objet d'une législation continue, des statuts dits de Margat en 1206, aux *stabilimenta* de Guillaume Caoursin de 1489/1493 en passant par les *Usances* compilées vers 1239: maître, baillis (c'est-à-dire les grands officiers) et prieurs de l'ordre se réunissaient à la maison-mère; étaient alors élus en leur sein par les représentants de chacune des sept, puis huit langues, en tout quatorze, puis seize "capitulaires", soit deux par langue, lesquels constituaient un définitoire dont le maître était exclu et qui siégeait séparément avec tout pouvoir décisionnel; ce définitoire, entre autres, examinait l'état financier des provinces et de l'ordre, recevait les plaintes, arbitrait les litiges et édictait de nouveaux statuts si besoin était; enfin, les grands officiers (baillis capitulaires, baillis conventuels et prieurs) étaient élus (ou reconduits dans leurs fonctions) par les représentants de la langue à laquelle ils étaient rattachés».

⁷¹ Fino a questo momento era previsto che l'unico requisito richiesto per il passaggio al rango di Cavaliere fosse la condizione libera dalla nascita del candidato e che la promozione si ottenesse semplicemente al momento in cui si fosse ritenuti meritevoli di tale titolo; fu in questa occasione che vennero invece introdotte norme precise – che nei secoli sarebbero divenute sempre più elaborate e stringenti – per disciplinare tale avanzamento di grado. Il testo degli Statuti di Margat (edizione del testo manoscritto BAV, *Vat. Lat. 4852*) e la relativa traduzione italiana sono riportati da F. VIELLIARD, *Note sull'edizione dei primi testi normativi secondo le raccolte di Guglielmo di Santo Stefano*, cit., pp. 163-178. Le circostanze richiamate sono ricordate in apertura del documento stesso: 'Che sia portato a conoscenza di quelli che sono e che saranno, i quali vedranno il presente scritto, che, essendo il capitolo riunito a Margat, alla presenza di Alfonso del Portogallo, maestro per grazia di Dio della santa casa dell'Ospedale di Gerusalemme, tutte le consuetudini che precedono e quelle che seguono furono menzionate davanti a tutti. E quando

quanto l'accentramento di tutti i poteri nel Gran Maestro e l'inflessibilità con cui questi voleva fossero applicate le antiche regole dell'Ordine – già dure per il contesto originario per il quale erano state formulate, cioè la vita dell'Ospedale a Gerusalemme, e quindi a maggior ragione assai ardue da sopportare nella situazione di conflitto perenne in cui si trovavano adesso i Cavalieri – resero il nobile lusitano invisibile ai suoi confratelli, che lo costrinsero quindi ad abbandonare la carica di Gran Maestro.

La direzione delle riforme intraprese in questi anni fu comunque mantenuta dai successivi Capi degli Ospitalieri, fino ad arrivare al Gran Maestro di fra' Ugo de Revel, durante il quale l'Ordine assunse definitivamente quel carattere nobiliare che l'avrebbe contraddistinto per molti secoli⁷²: nel Capitolo generale del 1262 non solo fu stabilito che si prestasse maggiore attenzione alle norme disciplinari e che tutti i Cavalieri dovessero essere 'discendenti legittimi di famiglie degne per virtù e costumi'⁷³, ma fu anche deciso che

essi ebbero riconosciuto, dalla testimonianza degli anziani e saggi fratelli, che esse erano antiche, fu stabilito dal Maestro e confermato dal Capitolo che esse sarebbero state custodite e mantenute dall'Ospedale secondo il suo potere e senza alcuna contestazione' (*ivi*, p. 163).

⁷² Per un rapido paragone tra la valenza data al carattere nobiliare dell'Ordine in origine e la sua connotazione fino ai tempi più recenti, si veda G. SCARABELLI, *Linee di spiritualità del Sovrano Militare Ospedaliero Ordine di S. Giovanni di Gerusalemme, detto di Rodi, detto di Malta*, cit., pp. 31-33.

⁷³ Il testo dello statuto è riportato da G. SCARABELLI, *Linee di spiritualità del Sovrano Militare Ospedaliero Ordine di S. Giovanni di Gerusalemme, detto di Rodi, detto di Malta*, cit., p. 31, e recita: «qui in fratrem militem recipi optabit, necesse est ut authentice probet ex iis parentibus esse procreatum qui nomine et gentilitiis insignibus sint nobiles». La definizione delle norme relative all'elezione del Gran Maestro era d'altronde già stata oggetto delle attenzioni del Capitolo generale nei decenni precedenti, come ricorda J. RILEY-SMITH, *Knights of St. John in Jerusalem and Cyprus, c. 1050-1310*, cit., p. 275: «The General Chapter of 1206 laid down statutorily the method of electing a Master. In principle it was the same as that followed in 1170. When a Master knew that he was going to die, he summoned the most loyal and honest brother in his entourage and gave him his seal. After his death the seal was surrendered to the Convent, whose duty it was to administer the Hospital until a General Chapter had been called. To this were summoned all brethren in Latin Syria together with the European priors and other wise and discreet members of the Order. The magistral seal was placed in its midst and

requisiti necessari per l'elezione alla dignità di Gran Maestro – fino a questo momento scelto tra i membri dell'Ordine senza bisogno che sussistessero ulteriori condizioni – fossero la previa appartenenza del candidato al rango di Cavaliere e la sua qualità di figlio legittimo di genitori nobili⁷⁴. Nello stesso periodo l'Ordine godette anche di notevole prosperità economica, tanto che nel 1214 poté concedere in prestito al re d'Armenia la somma di 30.000 bisanzi, ricevendo in pegno alcuni territori; inoltre – anche se prevalente, per forza di cose, fu in questo contesto la componente militare – i Giovanniti non cessarono mai di prestare la loro opera assistenziale, che anzi proprio in questi anni, a causa del minor afflusso di pellegrini in Terra Santa e per il continuo stato di guerra, passò progressivamente dall'accezione originaria di ospizio per l'accoglienza di viandanti, poveri e bisognosi in genere a quella moderna di ospedale per la cura di malati e feriti⁷⁵.

La resistenza dei Cavalieri dell'Ospedale, per quanto strenua, era tuttavia destinata a infrangersi di lì a poco: dopo un effimero quanto problematico recupero cristiano della città di Gerusalemme, i

a brother was elected to preside over its debates. The president, with the advice of Chapter, chose a brother priest, brother knight and brother sergeant. These three electors, known in later centuries as the triumvirate, appointed a fourth, the four chose a fifth; and this procedure was followed until a committee of thirteen had been assembled. The president and Chapter promised to ratify the decision of the electors, among whom a simple majority of votes was sufficient to ensure success. The General Chapter of 1216 laid down that Masters must be chosen from among the brother knights. In an obvious attempt to prevent violence accompanying the election, it was decreed in 1283 that no one was to carry arms within the confines of the Convent in the period between the death of one Master and the appointment of another».

⁷⁴ Cfr. F. TURRIZIANI COLONNA, *Sovranità e indipendenza nel Sovrano Militare Ordine di Malta. Rapporto con la Santa Sede e soggettività internazionale*, cit., pp. 35-36, che in nota 17 riporta il testo latino dello statuto: «Statutum est quod nemo assumatur seu eligatur in Magistrum Sacrae Domus Hospitalis nisi sit frater Miles eiusdem Ordinis Hospitalis et ex nobilibus parentibus legitime procreatus».

⁷⁵ Cfr. G.C. BASCAPÈ, *L'Ordine di Malta e gli ordini equestri della Chiesa nella storia e nel diritto*, cit., p. 19; M. MONTERISI, *Storia politica e militare del Sovrano Ordine Militare di S. Giovanni di Gerusalemme detto di Malta*, vol. II, *L'Ordine a Malta, Tripoli e in Italia*, cit., p. 242.

Giovanitti dovettero cedere anche la fortezza di San Giovanni d'Acri a seguito della sconfitta nell'assedio del 1291, e in breve si concluse del tutto l'epopea dei regni latini in Terra Santa⁷⁶. La maggior parte dei sopravvissuti cristiani ripiegò allora sull'isola di Cipro, ripartendo poi alla volta dell'Europa. Per quanto riguarda i Gerosolimitani, invece, essi decisero di rimanere sull'isola – che peraltro l'Ordine ospedaliero, accogliendo la richiesta del Pontefice Innocenzo III e del re Amalrico II, aveva già difeso e amministrato nel 1199 – e di riorganizzarsi nella speranza di potersi lanciare alla riconquista della Terra Santa il prima possibile; al fine di realizzare questo disegno, il re Enrico II di Lusignano concesse ai Cavalieri dell'Ospedale e a quelli del Tempio la città di Limisso.

Durante questo soggiorno l'Ordine si dedicò quindi alla propria risistemazione interna, divenuta necessaria dopo la disfatta di San Giovanni d'Acri: dal punto di vista finanziario, vennero riassestate le casse del Comune Tesoro – ciò anche grazie all'intervento di Papa Celestino V, il quale dette ai Giovanitti la possibilità di «chiedere in elemosina il “*Denarium Dei*”, che era il denaro dato come caparra nei contratti e che non doveva essere goduto dal venditore, concedendo l'indulgenza di quaranta giorni a chi sovveniva gli Spedalieri»⁷⁷ – e fu delineata ulteriormente la struttura delle commende; sotto il profilo militare si assistette invece, per forza di cose, all'acquisto di un ruolo prevalente per l'attività marina, con la flotta dell'Ordine che in poco tempo avrebbe superato in

⁷⁶ L. MANTELLI, De recuperatione Terrae Sanctae: *dalla perdita di Acri a Celestino V*, in *Rivista di Storia della Chiesa in Italia*, LXVII (2013), p. 401: «Sul disperato coraggio manifestato dagli ultimi difensori di Acri, soprattutto dai cavalieri degli Ordini Militari, concordano buona parte delle fonti, sia quelle cristiane – più o meno critiche nei confronti della condotta degli assediati, specie riguardo alla fase che aveva preceduto lo scontro armato – sia quelle musulmane. Semmai numerosi autori occidentali si lamentano di come questo coraggio e questa dedizione fossero mancati nel trentennio precedente, quando gelosie, contrapposti interessi politico-economici e scarsa coesione delle forze cristiane avevano agevolato il lento sgretolarsi dei regni latini d'Oriente».

⁷⁷ G. BOTTARELLI, *Storia politica e militare del Sovrano Ordine Militare di S. Giovanni di Gerusalemme detto di Malta*, vol. I, *Dalle origini alla caduta di Rodi*, cit., pp. 116-117, nota 23.

valore quella cipriota⁷⁸. Per quanto concerne infine l'aspetto organizzativo e normativo, si tentò di limitare i poteri dei commendatori d'oltremare e di ristabilire l'integrità dei costumi, si proibirono vendite e alienazioni di beni sotto pena di nullità e si restrinsero ulteriormente le possibilità di accedere al grado di Cavaliere, demandando tale scelta al Gran Maestro. Nel suo ordinamento interno, inoltre, la Religione si sviluppò «verso uno statuto di repubblica aristocratica»⁷⁹, affidando a quell'organo che sarebbe diventato il Consiglio delle Lingue⁸⁰ la vigilanza sulle attività poste in essere dal Gran Maestro, del quale venivano così limitati i poteri e controllata la condotta.

Il soggiorno dell'Ordine a Cipro, già ritenuto transitorio dagli stessi Cavalieri nella speranza di recuperare la Terra Santa, fu estremamente breve: i rapporti tra gli Ospitalieri e il re Enrico II si guastarono presto, temendo il sovrano – dall'interno – una permanenza troppo prolungata sulla propria isola di truppe armate, disciplinate e da lui indipendenti, e – dall'esterno – che la presenza della Religione avrebbe attirato le incursioni saracene nel suo regno. Si determinarono inoltre forti attriti in quanto il Lusignano aveva stabilito, per motivi economici, restrizioni e divieti sulle importazioni in Ci-

⁷⁸ Cfr. G. SAVASTANO, *La marina dell'Ordine di S. Giovanni di Gerusalemme*, in *Annales de l'O.S.M. de Malte*, XXVII (1969), 3-4, pp. 116-135.

⁷⁹ P. JARDIN, PH. GUYARD, *I Cavalieri di Malta*, cit., p. 48.

⁸⁰ K. TOOMASPOEG, *Langue*, in *Prier et combattre. Dictionnaire européen des ordres militaires au Moyen Âge*, cit., p. 533: «Équivalent aux nations de l'université médiévale, les langues regroupaient les prieurés de l'ordre de l'Hôpital en Occident. Elles devaient faciliter le contrôle du chapitre sur ces circonscriptions et permettre une perception plus rapide des responsions. Dans la seconde moitié du XIII^e siècle, abandonnant l'idée de doter d'un supérieur unique – le grand-commandeur de l'Outre-mer – la vingtaine de prieurés européens, les Hospitaliers les regroupèrent sur une base régionale avec des grands-commandeurs pour la France, l'Allemagne et l'Europe centrale, l'Italie et les "cinq royaumes d'Espagne". Il ne s'agissait encore que de charges personnelles. La division en langues n'intervint qu'entre 1300 et 1304, à l'initiative du grand-maître Guillaume de Villaret. Il y en eut sept, puis huit: la langue d'Allemagne, un temps supprimée, fut rétablie définitivement en 1422, alors que la langue d'Espagne était scindée en 1462 entre la langue d'Aragon et celle de Castille et de Portugal. Dès lors, la composition des langues ne changea plus».

pro di grano, cereali e altre merci: limitazioni alle quali i Gerosolimitani si rifiutavano di sottostare poiché – sostenevano – essi non erano tenuti a riconoscere altro sovrano che il Romano Pontefice, ed erano da ritenersi perciò esenti dall'applicazione di tali norme. Ma i Giovanniti dovevano fare i conti anche con problemi tutti interni, tra i quali il più impellente consisteva nel fatto che alcuni regnanti europei – in particolare quelli inglesi e portoghesi –, ritenendo l'Ordine di fatto estinto dopo la fuga da Acri, avevano iniziato ad espropriarne i beni, rendendo necessario l'intervento di Papa Bonifacio VIII affinché il Convento fosse reintegrato nei propri averi.

Per di più, con il pretesto di curare gli interessi economici della Religione in Provenza dopo la dipartita di molti Cavaliere nelle recenti disfatte militari, il nuovo Gran Maestro fra' Guglielmo di Villaret – che, da titolare del più potente priorato giovannita in Francia, era assai restio a recarsi nella lontana Cipro dopo la sua elezione – ritardò la partenza per Limisso e anzi convocò un Capitolo generale ad Avignone, fatto che provocò lo scontento dei suoi confratelli rimasti a Cipro: questi si appellarono quindi al Papa, mettendo addirittura in dubbio la validità dell'elezione del Villaret in quanto non erano state seguite le norme sull'insediamento, cosicché il Gran Maestro dovette recarsi di gran fretta sull'isola, dove tenne finalmente il Capitolo generale del 1300⁸¹. Questa congerie di cause rese insostenibile la permanenza del Convento a Cipro e fece maturare negli Ospedalieri la consapevolezza che fosse necessario trovare una nuova dimora per l'Ordine: da questa decisione sarebbe iniziato un capitolo del tutto nuovo nella storia dei Giovanniti⁸².

⁸¹ Cfr. G. BOTTARELLI, *Storia politica e militare del Sovrano Ordine Militare di S. Giovanni di Gerusalemme detto di Malta*, vol. I, *Dalle origini alla caduta di Rodi*, cit., pp. 116-119; A. RICCARDI, *Storia dei Cavalieri del Sovrano Ordine Militare di Malta. Dalle origini alla caduta di Rodi: 1522*, cit., pp. 48-49; A. JAMME, *Guillaume de Villaret*, in *Prier et combattre. Dictionnaire européen des ordres militaires au Moyen Âge*, cit., p. 417.

⁸² Cfr. J. RILEY-SMITH, *Knights of St. John in Jerusalem and Cyprus, c. 1050-1310*, cit., pp. 198-226; A. LUTTRELL, *The Hospitallers in Cyprus, 1310-1378*, in *Id.*, *The Hospitallers of Rhodes and their Mediterranean World*, Routledge, Alder-

2. *La permanenza a Rodi: un nuovo ruolo per la Milizia*

2.1. *L'acquisto della sovranità territoriale: Stato o diverso ente primario?*

La scelta degli Ospedalieri ricadde sull'isola di Rodi, posseduta al tempo dall'imperatore bizantino Andronico II Paleologo, il quale però se ne disinteressava totalmente vista la ben più grave situazione dei confini orientali del suo impero, lasciandone quindi il governo al protosebaste Teodoro⁸³: era questa una sede ideale per il Convento, in quanto la sua posizione permetteva di tenere efficacemente sotto controllo tanto gli spostamenti delle flotte musulmane quanto i movimenti di quelle navi latine – specie veneziane⁸⁴ – che contravvenivano ai divieti papali intrattenendo commerci con i conqui-

shot, 1992, pp. 155-184; N. COUREAS, *Chypre*, in *Prier et combattre. Dictionnaire européen des ordres militaires au Moyen Âge*, cit., pp. 227-229.

⁸³ Cfr. W. TREADGOLD, *A History of the Byzantine State and Society*, Stanford University Press, Stanford (California), 1997, pp. 745-753.

⁸⁴ M.P. PEDANI, *Venice*, in *Encyclopedia of the Ottoman Empire*, a cura di G. ÁGOSTON, B. MASTERS, Facts On File, New York, 2009, p. 582: «While the Ottomans and Venetians were thoroughly engaged in both political and military terms, trade was nevertheless the most important link between Istanbul and Venice. Venetians merchants were present in the Levant, or the Eastern Mediterranean, when it was still part of the Byzantine Empire. In the beginning, Venetian cloth dominated Venetian exports and spices its imports, but as trade grew, Venetian merchants began to be more involved in the market for luxury goods. They exported falcons, dogs (large breeds at first, later replaced by lapdogs of the Bolognese breed), glass of all kinds (including slabs, spectacles, even glass feathers for turbans at the end of the 16th century), maps and printed Ottoman spelling-books, the-riaca and other drugs, and gold and silver works. Likewise, Ottoman merchants found a lucrative market in Venice beginning largely at the start of the 16th century. In 1575 the Venetian government built a warehouse and lodging for the Ottoman merchants, the Fondaco dei turchi; a larger one was created in 1621. Most Ottoman merchants trading in Venice came from the Balkans, but some who sold cloth of camels' hair and Angora wool, came from central Anatolia. Members of the Ottoman elite found trade with Venice extraordinarily lucrative. Export of horses from the Ottoman Empire to Venice and export of weapons from Venice to the empire were forbidden, but smugglers enjoyed a flourishing trade in contraband nonetheless». Cfr. inoltre P. PRETO, *Venezia e i Turchi*, Viella, Roma, 2013; G. İŞIKEL, *Venise*, in *Dictionnaire de l'Empire Ottoman*, sotto la direzione di F. GEORGEON, N. VATIN, G. VEINSTEIN, Fayard, Paris, 2015, pp. 1195-1198.

statori della Terra Santa⁸⁵. Dopo aver chiesto inutilmente all'imperatore d'Oriente la concessione delle isole in cambio di un supporto militare contro i persiani, il Gran Maestro Folco di Villaret – fratello o, più probabilmente, nipote del suo predecessore⁸⁶ – si decise a conquistare Rodi *manu militari* e a questo scopo strinse un accordo con il genovese Vignolo de' Vignoli, il quale di fatto già occupava le isole di Lango e di Lero, stabilendo che a quest'ultimo sarebbe stato riconosciuto il legittimo possesso delle due isole e un terzo dei guadagni derivati dall'impresa, oltre ad altri benefici⁸⁷, mentre gli Ospedalieri avrebbero ottenuto il dominio esclusivo su Rodi e sui restanti territori. In esecuzione di questi patti, la flotta guidata dal Gran Maestro Folco e le navi comandate da Vignolo salparono

⁸⁵ Cfr. A. LUTTRELL, *The Hospitallers of Rhodes confront the Turks, 1306-1421*, in *Id.*, *The Hospitallers of Rhodes and their Mediterranean World*, cit., pp. 80-116.

⁸⁶ Cfr. A. LUTTRELL, *Notes on Foulques de Villaret, Master of the Hospital, 1305-1319*, in *Id.*, *The Hospitallers of Rhodes and their Mediterranean World*, cit., pp. 73-90; A. JAMME, *Foulques de Villaret*, in *Prier et combattre. Dictionnaire européen des ordres militaires au Moyen Âge*, cit., pp. 364-365.

⁸⁷ A. BROGINI, *Vignolo de Vignoli*, in *Prier et combattre. Dictionnaire européen des ordres militaires au Moyen Âge*, cit., p. 962: «Originaire de Chiavari, en Ligurie, Vignolo de Vignoli était issu de l'une de ces familles de pirates génois qui, bien implantées dans des lieux comme Chypre ou Rhodes, travaillaient aussi bien au service de l'empereur byzantin que pour leur propre compte, fondant leur richesse et leur réputation sur le pillage des navires de commerce musulmans et vénitiens. Installé à Chypre, où, en 1303, ses activités contre les Vénitiens le rendirent indésirable, il prétendait avoir reçu du basileus les îles de Cos et de Leros, ainsi que le casal de Lardos à Rhodes, et très vite il se lia aux Hospitaliers, qui, las de leur dépendance envers les Lusignan et désireux de conquérir une terre sur laquelle établir leur souveraineté, jetèrent leur dévolu sur Rhodes. Le 27 mai 1306, un acte notarié passé à Limassol entre Vignolo de Vignoli et le grand-maître Foulques de Villaret ouvrait la voie à la conquête de l'île: il stipulait, en cas de succès, que le butin serait partagé – deux tiers pour l'ordre, un tiers pour l'aventurier génois – et prévoyait que les frères auraient la possession des îles de Rhodes, de Cos et de Leros, dont leur allié, qui se réservait le casal de Lardos, deviendrait viguier et justicier. En juin 1306, une expédition menée par les Hospitaliers, rejointe par deux galères de Vignolo de Vignoli, prit la direction de Rhodes. L'île fut assez rapidement soumise, mais la cité de Rhodes ne tomba selon toute vraisemblance qu'en 1309. L'aventurier demeura corsaire et patron de navire au service des Hospitaliers jusqu'à sa mort, probablement survenue vers 1314. En 1325, le casal de Lardos fut concédé en fief à son frère Folco de Vignoli, citoyen de Gênes».

alla volta di Rodi, che dopo due anni di assedio cedette. L'Ordine dell'Ospedale si stabilì così nella sua nuova dimora nel 1310 e i suoi membri assunsero il nome di 'Cavalieri di Rodi'.

La conquista dell'isola valse all'Ordine di San Giovanni ben più di una nuova denominazione: gli Ospitalieri si trovarono cioè per la prima volta nell'esercizio di un dominio diretto ed esclusivo su un territorio, prerogativa confermata da due dei principali esponenti della 'comunità internazionale' del tempo, vale a dire il Romano Pontefice e l'imperatore romano d'Oriente. Il primo dette infatti il proprio assenso in modo espresso ed ufficiale, in quanto – su richiesta del Gran Maestro di Villaret – a conquista non ancora conclusa emise il breve *Dum sedes apostolica*, nel quale affermava di 'concedere e confermare per sempre con l'autorità apostolica l'isola di Rodi con tutti i diritti all'Ospedale Gerosolimitano di San Giovanni'⁸⁸; il secondo, invece, convalidò tacitamente la conquista non reclamando il territorio di Rodi e trattando il Convento di fatto come sovrano, valutando la situazione vantaggiosa anche al fine di porre un freno alla crescente potenza islamica sul Mediterraneo.

La condizione in cui venne a trovarsi l'Ordine ospedaliero fu quindi sicuramente inedita e qualitativamente diversa dalla precedente pure dal punto di vista giuridico, tanto da poter essere descritta come «indipendenza o esenzione da qualsiasi anche suprema autorità civile, ed immunità o esenzione da qualsiasi autorità ecclesiastica locale, ma nello stesso tempo, dipendenza e sudditanza nei più gravi negozi, che oggi chiameremmo di Diritto Internazionale, verso la Santa Sede, nell'ambito dell'ordinamento canonico»⁸⁹, definizione da cui emerge chiaramente la peculiare natura della Religione gerosolimitana: indipendente e sovrana, secondo la dottrina del 'rex

⁸⁸ «Praedictam insulam, cum omnibus iuribus ac pertinentiis suis, vobis, et per vos Hospitali S. Iohannis Hierosolymitani, in perpetuum apostolica auctoritate concedimus ac confirmamus»: il testo completo del breve, risalente al 5 settembre 1307, è riportato da F. TURRIZIANI COLONNA, *Sovranità e indipendenza nel Sovrano Militare Ordine di Malta. Rapporto con la Santa Sede e soggettività internazionale*, cit., pp. 272-273.

⁸⁹ F. TURRIZIANI COLONNA, *Sovranità e indipendenza nel Sovrano Militare Ordine di Malta. Rapporto con la Santa Sede e soggettività internazionale*, cit., p. 114.

superiorem non recognoscens, ma al contempo subordinata al potere del vescovo di Roma (e, anche all'interno dell'ordinamento canonico, solo al suo). La nuova dimensione che l'Ordine aveva assunto lo condusse alla necessità di dotarsi di un apparato legislativo, amministrativo e burocratico non più solo rivolto alla sua organizzazione interna e ai rapporti tra i suoi membri, ma capace di regolare anche i rapporti giuridici che sorgevano nei suoi domini territoriali, determinando l'evoluzione del Convento e del nuovo Stato di Rodi in ciò che può essere considerato un prodromo di quelle repubbliche aristocratiche ed elettive che si sarebbero affacciate in Europa solo due secoli e mezzo dopo⁹⁰.

In quest'ottica i Gerosolimitani avrebbero iniziato a distinguere la posizione dei cittadini istituzionali del nuovo Stato (vale a dire i Cavalieri stessi) da quella dei cittadini territoriali (cioè gli indigeni rodoti, che abitavano l'isola ma non facevano parte dell'Ordine), nonché a battere per la prima volta moneta propria⁹¹. Fu in questo momento cioè che la Religione di San Giovanni passò, dopo il riconoscimento ottenuto dal Pontefice Pasquale II quasi due secoli prima, ad un nuovo grado nella sua evoluzione sotto il profilo del diritto internazionale⁹², acquisendo uno *status* che avrebbe trovato ulteriore conferma e maturità con l'insediamento degli Ospedalieri a Malta: fu perciò così che nacque il dilemma (destinato a riproporsi nei secoli e ancora oggi, nelle sue implicazioni successive, di attualità) se quello dei Gerosolimitani fosse uno Stato oppure – pur in

⁹⁰ Cfr. G.C. BASCAPÈ, *L'Ordine di Malta e gli ordini equestri della Chiesa nella storia e nel diritto*, cit., p. 22.

⁹¹ P.G.F. FURSE, *Il medagliere gerosolimitano, ossia raccolta delle medaglie e monete coniate dai Gran Maestri dell'Ordine di San Giovanni di Gerusalemme in Rodi ed in Malta*, Albion Press, Malta, 1864.

⁹² Da un punto di vista terminologico, è stato correttamente osservato come «fosse ancora prematuro parlare di soggettività internazionale, perché la Comunità internazionale si creerà solo successivamente», ma di fatto questo è l'effetto che si produsse per l'Ordine, il quale assunse prerogative e trattamenti ormai equiparabili a quelli di uno Stato: F. GAZZONI, *L'Ordine di Malta*, cit., p. 5.

presenza di un territorio sul quale era esercitata una effettiva sovranità – un diverso ente primario⁹³.

I primi tempi dell'Ordine nella nuova dimora e nella nuova dimensione non furono tuttavia semplici, dovendo gli Ospedalieri far fronte sia alla minaccia degli antichi nemici sia alle tensioni che si produssero con i nativi rodioti, i quali tentarono una ribellione a Lero nel 1319, e soprattutto con Venezia, la quale – già infastidita dal fatto che la presenza dei Cavalieri metteva a rischio i traffici clandestini che le sue navi intrattenevano con i mori in spregio del divieto papale – si vide occupare dai Giovanniti alcuni territori non lontani da Rodi: il che dette vita ad una lunga controversia al termine della quale l'Ordine dovette restituire le isole sottratte⁹⁴. Dal punto di vista religioso, invece, vale la pena di ricordare come proprio a questo periodo risalga la devozione dei membri dell'Ordine per l'icona della Madonna del Fileremo, già presente prima del loro arrivo sull'isola e posta in un santuario sull'omonimo monte⁹⁵:

⁹³ Cfr. F. GAZZONI, *L'Ordine di Malta*, cit., p. 5; F. TURRIZIANI COLONNA, *Sovranità e indipendenza nel Sovrano Militare Ordine di Malta. Rapporto con la Santa Sede e soggettività internazionale*, cit., p. 40.

⁹⁴ Cfr. A. RICCARDI, *Storia dei Cavalieri del Sovrano Militare Ordine di Malta. Dalle origini alla caduta di Rodi: 1522*, cit., p. 50.

⁹⁵ J. PJATNICKIJ, *L'icona della Madonna di Fileremo, oggetto sacro dell'Ordine di Malta*, Centro Studi Melitensi, Taranto, 1998, pp. 11-12: «È possibile indicare come data più attendibile dell'apparizione dell'icona della Madonna di Fileremo presso i cavalieri dell'Ordine di S. Giovanni di Gerusalemme (Giovanniti, Ospedalieri, Cavalieri di Rodi, Ordine di Malta) l'inizio del XIV secolo, periodo in cui l'Ordine, tra il 1306 e il 1309, conquistò l'isola di Rodi. Secondo una fonte l'icona fu rinvenuta in un'antica basilica greca sul monte Fileremo nell'isola di Rodi (da qui il nome dell'icona). Altri sostengono che essa fosse conservata a Costantinopoli, da dove i crociati l'avrebbero portata nel 1204, per finire poi in possesso dei cavalieri dell'Ordine. L'icona della Madonna di Fileremo, insieme alla mano destra di Giovanni il Precursore e ad una particella di legno vivificatore, diventa uno degli oggetti sacri più venerati dell'Ordine di S. Giovanni. Essi accompagnano i Giovanniti durante le peregrinazioni nell'area del Mediterraneo in cerca di una sede permanente. Dopo la conquista di Rodi da parte dei turchi nel 1523, i cavalieri portano via dall'isola questi oggetti sacri. Nel 1530, all'arrivo dei cavalieri nell'isola di Malta, fu adibita a cattedrale dell'Ordine la chiesa di S. Lorenzo a Birgu, dove furono custodite queste preziose reliquie. Per l'icona, che era considerata la protettrice e difenditrice dell'Ordine, fu costruita un'apposita cappella dove la Madonna di

devozione dimostrata dalla cura e dalla premura riservata a tale immagine sacra in tutte le vicende storiche e gli spostamenti successivi dell'Ordine⁹⁶, fino ad arrivare a oggi⁹⁷, e perciò paragonabile solo a quella riservata al protettore San Giovanni Battista, in occasione della festa del quale tutt'oggi i Gerosolimitani si riuniscono per la celebrazione della Messa solenne, per l'ammissione dei nuovi membri e per la valorizzazione delle attività svolte⁹⁸.

Frattanto, negli stessi anni in cui gli Ospedalieri prendevano possesso della loro nuova sede, si concludeva nel peggiore dei modi – com'è noto – l'avventura dell'altro celebre Ordine equestre che con quello di Gerusalemme aveva condiviso molte battaglie e con il quale altrettanto spesso era venuto a scontrarsi, cioè l'Ordine templare. L'intreccio tra le vicende delle due Milizie era destinato a

Filermo rimase fino al 1571. In questa data la città di Valletta divenne la sede del capitolo e la capitale dell'Ordine». Cfr. anche E. GANTER, *L'icône de Notre-Dame de Philerne dans l'iconographie orientale*, in *Annales de l'O.S.M. de Malte*, XXVI (1968), 4, pp. 107-111; G. FERRARIS DI CELLE, *La Madonna del Filermo. Storia, arte, devozione intorno all'icona della Madre di Dio, protettrice del Sovrano Militare Ordine di Malta*, Grafiche P2, Verona, 1988.

⁹⁶ Cfr. G. SCARABELLI, *Linee di spiritualità del Sovrano Militare Ospedaliero Ordine di S. Giovanni di Gerusalemme, detto di Rodi, detto di Malta*, cit., pp. 46-47; U. CASTAGNINO BERLINGHIERI, *Congresso di Vienna e principio di legittimità. La questione del Sovrano Militare Ordine di San Giovanni gerosolimitano, detto di Malta*, Vita e Pensiero, Milano, 2006, p. 22, nota 26.

⁹⁷ La devozione per l'icona (oggi conservata nel museo nazionale di arte di Cetinje nel Montenegro) è richiamata dall'Ordine anche sul proprio sito *internet* (www.orderofmalta.int/lit/l-ordine-di-malta/l-icona-della-madonna-del-fileremo/), che così ne introduce e ne conclude la descrizione: «L'icona della Madonna del Fileremo è, in assoluto, la rappresentazione più sacra a cui da secoli Dame e Cavalieri dell'Ordine di Malta sono devoti, il simbolo per eccellenza della spiritualità mariana dell'antico Ordine degli Ospedalieri di San Giovanni. Ma la Madonna del Fileremo potrebbe anche ben meritare l'appellativo di Santa protettrice dei viaggiatori, senza nulla togliere al "titolare" ufficiale, San Cristoforo. Poche immagini religiose hanno infatti peregrinato tanto e tanto avventurosamente come questo piccolo ma prezioso ritratto. [...] Una icona dalla storia straordinaria, tutt'oggi simbolo della spiritualità mariana dell'Ordine di Malta ed emblema delle sue vicende storiche. I membri dell'Ordine di Malta – come hanno fatto i loro predecessori nel corso dei secoli – continuano a pregarla e ad invocarla quale loro protettrice e a riferirsi a lei nei momenti più difficili. L'8 settembre ne celebrano in tutto il mondo la festa».

⁹⁸ Cfr. P. JARDIN, PH. GUYARD, *I Cavalieri di Malta*, cit., pp. 272-273.

continuare anche dopo la scomparsa di quest'ultimo, in quanto, dopo averne decretato l'abolizione⁹⁹, il Pontefice Clemente V stabilì con la Lettera Apostolica *Ad providam Christi* che tutti i beni, i privilegi, le indulgenze e le immunità appartenute ai Cavalieri del Tempio – ad eccezione dei beni presenti nei regni iberici, che restavano a disposizione della Santa Sede – passassero a quelli dell'Ospedale di San Giovanni¹⁰⁰. Tale circostanza, che avrebbe comportato un notevole arricchimento per il Convento, non fu tuttavia indolore per i Gerosolimitani: mentre la transizione si svolse regolarmente in Germania e a Cipro, e tutto sommato pacificamente in Italia, i problemi maggiori furono riscontrati in Inghilterra¹⁰¹ e – com'era prevedibile – soprattutto in Francia.

Qui, infatti, Filippo il Bello prima approvò la concessione con una lettera del 1312, poi accampò molteplici pretesti per ritardarne l'esecuzione e infine pretese e ottenne dai Giovanniti – in quanto eredi degli averi dell'Ordine disciolto – la somma di 200.000 lire tornesi come indennizzo per le spese giudiziarie sostenute per il processo contro i Templari. Alla morte del re, il suo successore Filippo

⁹⁹ Era stato proprio al momento della soppressione dell'Ordine, con la stessa bolla *Vox in excelso*, che Clemente V si era riservato la futura decisione sui beni appartenuti ai Templari: cfr. G. BOTTARELLI, *Storia politica e militare del Sovrano Ordine Militare di S. Giovanni di Gerusalemme detto di Malta*, vol. I, *Dalle origini alla caduta di Rodi*, cit., p. 127, nota 9. Più in generale, si veda inoltre J. THÉRY, *Procès des Templiers*, in *Prier et combattre. Dictionnaire européen des ordres militaires au Moyen Âge*, cit., pp. 743-751.

¹⁰⁰ Cfr. J. DELAVILLE LE ROULX, *Les Hospitaliers à Rhodes jusqu'à la mort de Philibert de Naillac (1310-1421)*, Ernest Leroux, Paris, 1913, pp. 28-50; A. LUTTRELL, *Gli Ospitalieri e l'eredità dei Templari, 1305-1378*, in ID., *The Hospitallers of Rhodes and their Mediterranean World*, cit., pp. 67-86; S. MENACHE, *Clément V, pape (v. 1255-1305-1314)*, in *Prier et combattre. Dictionnaire européen des ordres militaires au Moyen Âge*, cit., p. 237. Il testo della Lettera Apostolica *Ad providam Christi*, datata 2 maggio 1312, è riportato da F. TURRIZIANI COLONNA, *Sovranità e indipendenza nel Sovrano Militare Ordine di Malta. Rapporto con la Santa Sede e soggettività internazionale*, cit., pp. 265-272.

¹⁰¹ A differenza della contesa francese, in Inghilterra furono i baroni, già impossessatisi di fatto dei beni spettanti agli Ospedalieri, a complicare il passaggio di proprietà; il problema fu risolto solo con scomuniche, interdetti papali e l'assistenza del braccio secolare fornita da re Edoardo.

IV, non contento, richiese poi ulteriori concessioni ai Cavalieri di Rodi. In modo analogo – ma, fortunatamente per i *fratres* dell'Ospedale, con minori difficoltà – i Gerosolimitani divennero destinatari dei beni dell'estinto Ordine del Santo Sepolcro, soppresso nel 1489 da Papa Innocenzo VIII con la bolla *Cum solerti meditatione*. In occasione di questo passaggio di proprietà il Gran Maestro dei Giovanniti assunse anche il titolo (che andò a sommarsi a quello originario di *Magister Sacrae Domus Hospitalis Sancti Johannis Hierosolymitani et pauperum Jesu Christi custos*) di *Magister Militaris Ordinis Sancti Sepulchri Dominici*: appellativo mantenuto anche dopo che – com'è noto – Alessandro VI ebbe revocato la decisione assunta dal predecessore pochi anni prima, ripristinando l'Ordine¹⁰².

2.2. *Il legame con la Santa Sede: interventi papali nella nuova condizione dell'Ordine*

Un fatto ben più grave scosse però l'Ordine dall'interno, nel medesimo periodo, mettendo in discussione la sua stessa struttura e riportando prepotentemente all'attenzione il problema del delicato equilibrio tra sovranità e dipendenza dalla Santa Sede: da questo punto di vista, tuttavia, la crisi innescata si sarebbe dimostrata un'occasione preziosa per il Convento, rivelandosi infatti «chiarificatrice dello speciale rapporto che l'Ordine aveva con la Sede Apostolica, [...] rapporto che faceva del neonato Stato di Rodi una realtà tutta soggetta alle decisioni e all'arbitrato del Romano Pontefice», ma che al tempo stesso non negava «la sovranità e l'indipendenza allo Stato dei Giovanniti, poiché questa era una realtà comune a molti Stati sovrani nel Medioevo»¹⁰³.

¹⁰² Cfr. G.C. BASCAPÈ, *L'Ordine di Malta e gli ordini equestri della Chiesa nella storia e nel diritto*, cit., p. 24 e, per l'attribuzione dei titoli del Gran Maestro dell'Ordine dell'Ospedale, pp. 33-34; N. JASPERT, *Saint-Sépulcre, ordres du, in Prier et combattre. Dictionnaire européen des ordres militaires au Moyen Âge*, cit., p. 826.

¹⁰³ F. TURRIZIANI COLONNA, *Sovranità e indipendenza nel Sovrano Militare Ordine di Malta. Rapporto con la Santa Sede e soggettività internazionale*, cit., p. 42.

La questione nacque a seguito della rivolta portata avanti dai Cavalieri nei confronti del proprio Gran Maestro, quel medesimo Folco di Villaret che pochi anni prima li aveva portati nella loro nuova sede: impreparato per quanto riguardava la gestione di uno Stato e concessosi lussi che contraddicevano tanto la severità dei costumi imposta dalla regola, quanto la drammatica situazione delle finanze del Convento dopo la diatriba con Filippo il Bello e a seguito delle spese sostenute per fortificare Rodi, il Villaret fu presto invisato sia ai suoi confratelli sia agli abitanti dell'isola. Quest'avversione sfociò infine in un'aperta ribellione da parte degli Ospitalieri, che prima tentarono di sorprendere il Gran Maestro mentre si trovava nella valle di Rodino e poi dettero l'assedio alla fortezza di Lindo, nella quale questi si era rifugiato ottenendo l'appoggio dei nativi locali con la promessa di affrancarli dallo stato servile¹⁰⁴. Non riuscendo ad espugnare la roccaforte, i Cavalieri si riunirono in assemblea e stabilirono la deposizione di Folco, eleggendo come Gran Maestro fra' Maurizio di Pagnac¹⁰⁵.

Il Villaret, ritenendo la sua rimozione dal Gran Magistero illegittima, si appellò alla decisione del Pontefice Giovanni XXII, il quale – presa molto sul serio la vicenda – con una serie di brevi del 1317 inviò il benedettino Bernardo di Maresio da Parma ad indagare sugli avvenimenti relativi alla rivolta, e ordinò a Folco di Villaret e a Maurizio di Pagnac di presentarsi ad Avignone – insieme ad altre due persone degne di fiducia, scelte e inviate dall'Ordine – in modo da raccogliere tutte le informazioni utili circa gli avvenimenti

¹⁰⁴ Il breve con cui Giovanni XXII convocò Folco di Villaret ad Avignone nel 1317 ricorda gli eventi dell'assalto al Gran Maestro da parte dei suoi confratelli: «[...] te quasi hostiliter persequentes, ad locum de Rodanis, ubi tunc eras, armatorum coadunata cohorte de nocte venerunt, te de persona capere, et forsan offendere molientes. Et cum tu ab inde praesentibus eorum adventum confugisses ad Castrum de Lindi, instantis causa vitandi periculi, ipsi te usque illuc furibundis ausibus insequentes. Castrum ipsum fortiter obsederunt [...]» (l'estratto è riportato da A. RICCARDI, *Storia dei Cavalieri del Sovrano Militare Ordine di Malta. Dalle origini alla caduta di Rodi: 1522*, cit., p. 57, nota 5).

¹⁰⁵ Cfr. A. BROGINI, *Maurice de Pagnac*, in *Prier et combattre. Dictionnaire européen des ordres militaires au Moyen Âge*, cit., p. 595.

occorsi. Il Papa, inoltre, designò fra' Geraldo de Pins come proprio vicario e deputato della Sede Apostolica a Rodi, dotandolo di pieni poteri al fine di ristabilire la disciplina nel Convento e di realizzare alcune riforme necessarie a questo scopo.

L'intervento del vescovo di Roma si sviluppò secondo due direttrici: da un lato egli tentò di risolvere il problema della contemporanea presenza dei due Gran Maestri, dall'altro si occupò attivamente e personalmente del rinnovamento interno della Religione – interesse che avrebbe trovato riscontro nella volontà di Giovanni XXII di «non [...] privarsi dell'ausilio dell'Ordine di San Giovanni nello stesso modo come il predecessore Clemente V aveva tollerata la soppressione dei Templari»¹⁰⁶ –. Sotto il primo aspetto, il Pontefice non ritenne il Villaret imputabile di alcuna colpa e lo confermò quindi al Gran Magistero, deponendo invece Maurizio di Pagnac, che era stato eletto dai Cavalieri senza il benessere della Santa Sede. La soluzione non portò però la pace nel Convento e le tensioni tra il Gran Maestro reintegrato nel suo ufficio e la fazione del di Pagnac proseguirono almeno fino alla morte di quest'ultimo, avvenuta probabilmente nel 1318.

Il Pontefice intuì allora che si dischiudeva l'occasione di ristabilire l'unità tra i Giovanniti: presentò quindi nuovamente Folco all'Ordine come l'unico Gran Maestro¹⁰⁷, esortandolo però poi alle dimissioni – formalmente spontanee –, ottenute le quali lo nominò titolare del ricco priorato di Capua e lo dotò di vari privilegi, tra i quali l'esenzione dal pagamento delle corresponsioni, la sottrazione dall'autorità di qualsiasi membro dell'Ordine e l'immediata dipen-

¹⁰⁶ G. BOTTARELLI, *Storia politica e militare del Sovrano Ordine Militare di S. Giovanni di Gerusalemme detto di Malta*, vol. I, *Dalle origini alla caduta di Rodi*, cit., p. 131.

¹⁰⁷ A riprova del fatto che Maurizio di Pagnac non viene considerato dall'Ordine come un legittimo Gran Maestro vi è il dato che il suo nome non viene citato in nessun ruolo generale dei Gerosolimitani nella relativa lista, la quale passa invece immediatamente da Folco di Villaret al suo successore Elione di Villeneuve. Cfr. anche P.G.F. FURSE, *Il medagliere gerosolimitano, ossia raccolta delle medaglie e monete coniate dai Gran Maestri dell'Ordine di San Giovanni di Gerusalemme in Rodi ed in Malta*, cit., pp. 9-14.

denza dalla Santa Sede. Infine Giovanni XXII riunì davanti al Sacro Collegio i Cavalieri per l'elezione del nuovo Gran Maestro, individuato nella figura di fra' Elione di Villeneuve¹⁰⁸. Per quanto riguarda invece l'intervento papale negli affari interni e nella legislazione del Convento, il Pontefice comprese quali erano state le carenze di fondo che avevano permesso l'esplosione di una tale crisi e, al fine di porvi rimedio, «direttamente regolò la materia amministrativa, proibendo il cumulo dei benefizi su una sola persona e nominando deputati per dieci anni alcuni priori i quali ebbero facoltà di imporre, sulle commende nelle proprie giurisdizioni territoriali, una quota delle responsioni relative per estinguere i debiti dell'Ordine, con potestà di accendere ipoteche sulle commende stesse per l'importo delle rate da pagare»¹⁰⁹.

Si chiuse così la travagliata vicenda di Folco di Villaret, il cui successore proseguì e intensificò l'opera di normazione volta ad impedire la nascita di differenti fazioni all'interno della Religione gerosolimitana: da un lato prevedendo – nel Capitolo generale di Montpellier dell'anno 1330 – sanzioni molto severe per quei Cavalieri che non rispettavano le gerarchie dell'Ordine, dall'altro ampliando e potenziando le possibilità di intervento del Gran Maestro nell'individuare e punire le trasgressioni dei confratelli alla regola. Al fine di riassetare le finanze del Convento, inoltre, vennero stabilite scadenze fisse per il pagamento delle corresponsioni e istituiti registri contabili – da sottoporre al controllo magistrale – nei priori. È infine da notare come l'intervento pontificio nella crisi riuscì a salvare l'unità dell'Ordine degli Ospitalieri, ma non ad impedire che alcuni Cavalieri, nativi da Brandeburgo e sostenitori del di Pagnac, si rifiutassero di riconoscere il Magistero di Folco di Villaret

¹⁰⁸ Cfr. anche M. BARBARO DI SAN GIORGIO, *Storia della Costituzione del Sovrano Militare Ordine di Malta*, Tipografia del Senato, Roma, 1927, pp. 20-21; A. BROGINI, *Héliion de Villeneuve*, in *Prier et combattre. Dictionnaire européen des ordres militaires au Moyen Âge*, cit., p. 424.

¹⁰⁹ G. BOTTARELLI, *Storia politica e militare del Sovrano Ordine Militare di S. Giovanni di Gerusalemme detto di Malta*, vol. I, *Dalle origini alla caduta di Rodi*, cit., p. 131.

e si ritirassero a Sonnenburg, dove elessero come omologo del Gran Maestro un proprio *Herrenmeister* laico, sottomettendosi all'imperatore per ottenerne la protezione. Nacque così quello che sarebbe divenuto il Gran baliato di Brandeburgo, i cui rapporti con i Giovanniti furono provvisoriamente chiariti solo a seguito di un primo accordo – all'insegna della riconciliazione, ma col riconoscimento di un'ampia autonomia per il neonato e peculiare baliato tedesco – nel 1382¹¹⁰.

Da questo momento – e probabilmente per la prima volta dall'arrivo a Rodi – l'Ordine conobbe un periodo di relativa tranquillità interna e poté quindi tornare a concentrarsi sia sul piano bellico sia nell'impegno assistenziale e sanitario: i Giovanniti difesero infatti la propria isola e parteciparono a spedizioni marittime contro i turchi, completarono la costruzione del loro primo ospedale a Rodi e portarono l'isola ad una fase di generale progresso civile ed economico. Proprio a causa di dissensi su come fosse più opportuno proseguire l'attività militare contro i mori si generarono tuttavia forti tensioni tra i Giovanniti e la Santa Sede, in quanto Papa Innocenzo VI riteneva che gli Ospedalieri, ultimi eredi dei crociati, fossero gli unici a poter fermare l'avanzata della potenza ottomana e a poter riconquistare i luoghi della Terra Santa: a questo scopo, egli premeva affinché il Convento trasferisse la propria sede in prima li-

¹¹⁰ J. RILEY-SMITH, *Hospitallers. The History of the Order of St John*, The Hambledon Press, London-Rio Grande (Ohio), 1999, pp. 127-128: «A province of the medieval order, the bailiwick of Brandenburg, had been formed in the first half of the fourteenth century by the Hospitallers in northern Germany, whose estates had increased with the accretion of Templar properties. These brothers gained the right to elect their own *Herrenmeister*, subject to the approval of the grand prior of Germany, but at the Reformation many of the commanders in the bailiwick adopted Lutheranism; some married; and the *Herrenmeister* paid homage to the Protestant duke of Brandenburg. The bailiwick formed part of the complicated confessional pattern of German politics which took a century to settle down; but in the end it bought itself free from the order's headquarters, now on Malta, while remaining in existence as a Lutheran institution». Più estesamente, si veda inoltre R.M. CLARK, *The evangelical knights of Saint John. A history of the Bailiwick of Brandenburg of the knightly Order of St. John of the hospital at Jerusalem, known as the Johanniter order*, s.e., Dallas (Texas), 2003.

nea sulla terraferma – in particolare il Pontefice pensava alla città di Smirne –, ipotesi che i Cavalieri rifiutavano di appoggiare considerandola insostenibile dal punto di vista militare. Lo scontro raggiunse livelli allarmanti per la Religione, con il vescovo di Roma che nel 1354 inviò ai *fratres* un'ambasceria per avvertirli che sussistevano accuse tanto gravi nei loro confronti che, se corrispondenti a verità, avrebbero potuto giustificare la soppressione dell'Ordine, arrivando poi l'anno successivo ad emanare un breve col quale ordinava ai Cavalieri di procedere al trasferimento a Smirne. I Gerosolimitani, consci che il progetto era destinato a fallire, presero tempo: finché finalmente anche il Pontefice si rese conto che la località scelta come nuova sede del Convento era troppo rischiosa e avrebbe portato ad una sconfitta certa. Il Papa lasciò quindi cadere il suo proposito, permettendo ai Cavalieri di tirare un sospiro di sollievo¹¹¹.

Le frizioni con Innocenzo VI non si conclusero però qui, dal momento che pochi anni dopo il Pontefice ordinò al Gran Maestro di nominare Giovanni Ferdinando d'Heredia – esponente dell'alta aristocrazia aragonese, già titolare di ricche commende ed egli stesso futuro Gran Maestro degli Ospitalieri – priore di San Giglio: comando che contrastava con le previsioni degli statuti della Religione, secondo i quali i beni vacanti potevano essere conferiti solamente ai Cavalieri della Lingua nella cui giurisdizione si trovavano i beni stessi (in questo caso, quindi, solo a Cavalieri appartenenti alla Lingua di Provenza). A seguito delle proteste dei membri provenzali dell'Ordine, che si vedevano sottrarre un importantissimo priorato, il Gran Maestro inviò alcuni ambasciatori al Papa per chiedergli di rivalutare la sua decisione e per informarlo della nomina del d'Heredia a Luogotenente generale, con la quale sperava di soddisfarlo. Il Pontefice tuttavia non cedette e – dopo essersi congratulato con

¹¹¹ Cfr. A. RICCARDI, *Storia dei Cavalieri del Sovrano Militare Ordine di Malta. Dalle origini alla caduta di Rodi: 1522*, cit., pp. 64-66. Il Pontefice, anche dopo aver messo da parte l'idea del trasferimento dei Cavalieri a Smirne, avrebbe preferito che questi si spostassero perlomeno nel principato di Acaia, ma anche le trattative relative a questo progetto non andarono in porto: il Convento poté quindi restare a Rodi.

gli ambasciatori per la designazione del Luogotenente generale – concesse direttamente egli stesso il priorato al Cavaliere aragonese, inviando al Gran Maestro un breve al riguardo, datato 25 maggio 1357, nel quale ribadiva che tale scelta era da ritenersi irrevocabile: cosicché «[a]l Convento, ed in particolare alla Lingua di Provenza, non restò che acconciarsi all'intromissione ed accettare il fatto compiuto»¹¹². Al problema portato all'attenzione da questa vicenda l'Ordine pose rimedio una decina d'anni più tardi, quando il Gran Maestro fra' Raimondo de Berenguer stabilì in un Capitolo generale tenutosi ad Avignone nel 1366 che ogni Cavaliere potesse godere di non più di un beneficio alla volta, determinando così – stavolta con l'appoggio del nuovo Pontefice Urbano V, nel frattempo subentrato a Giovanni XXII – un drastico ridimensionamento delle ricchezze del d'Heredia all'interno del Convento¹¹³.

Durante il periodo rodota l'Ordine, ormai affermatosi definitivamente come potenza navale, fu principalmente impegnato nelle attività belliche sul teatro del Mediterraneo, non solo difendendo – sempre più isolato – i confini orientali della Cristianità, ma dovendo spesso far fronte anche ai continui screzi e scontri tra Potenze europee (in particolare la Religione dell'Ospedale si trovò più di una volta ai ferri corti con Venezia)¹¹⁴, difficoltà che non gli impedì di ricoprirsì di gloria e di respingere dalla propria isola l'assedio egiziano del 1444. Come se ciò non bastasse, il Convento giovanita

¹¹² G. BOTTARELLI, *Storia politica e militare del Sovrano Ordine Militare di S. Giovanni di Gerusalemme detto di Malta*, vol. I, *Dalle origini alla caduta di Rodi*, cit., p. 147.

¹¹³ Cfr. J.M. ALLARD, *Raymond Béranger*, in *Prier et combattre. Dictionnaire européen des ordres militaires au Moyen Âge*, cit., p. 763.

¹¹⁴ Più in generale, in merito ai rapporti sempre tesi tra l'Ordine e la Repubblica di Venezia anche nei secoli successivi, si rinvia a V. MALLIA-MILANES, *Venice and Hospitaller Malta, 1530-1798: Aspects of a Relationships*, Publisher Enterprise Group, Malta, 1992; ID., *Venice and Hospitaller Malta. Reflections on a Relationship*, in *Nei raggi del compasso. Amalfi e le coordinate dell'interesse*, cit., pp. 43-52; L. ROBUSCHI, *La Croce e il Leone. Le relazioni tra Venezia e Ordine di Malta (secoli XIV-XVIII)*, Mimesis, Milano, 2015.

fu coinvolto nel turbinio degli eventi dello scisma d'Occidente, finendo anch'esso per dividersi in due fazioni.

Mentre già si fronteggiavano da alcuni anni il Pontefice Urbano VI e l'antipapa Clemente VII, infatti, il Capitolo generale di Rodi del 1382 impose a Giovanni Ferdinando d'Heredia – nel frattempo divenuto Gran Maestro – di recarsi sul continente per restaurare le finanze dell'Ordine, danneggiate dal malcostume di alcuni commendatori, e ottenere aiuti per la difesa della città di Smirne, presa d'assalto dai musulmani, chiedendo a questo scopo il supporto del Papa: senza che meglio si specificasse, tuttavia, a quale dei due contendenti al soglio petrino egli avrebbe dovuto rivolgersi. Il Gran Maestro d'Heredia arrivò così ad Avignone, dove riconobbe formalmente come legittimo Pontefice Clemente VII e stabilì che a lui fosse pagata la somma che il Convento doveva corrispondere alla Santa Sede in base ai propri redditi, prendendo così una posizione netta a nome dell'intero Ordine¹¹⁵. Com'è facile intuire, tale scelta non tardò a provocare la reazione di Urbano VI: il quale prima comandò ad un concilio di Cardinali di esaminare l'operato del d'Heredia, poi – inviategli un monitorio pontificio e non avendo ottenuto alcuna risposta – lo scomunicò in quanto scismatico e di conseguenza lo depose dal Gran Magistero, procedendo quindi alla convocazione di un Capitolo cui presero parte i soli Cavalieri italiani e nel quale venne eletto come nuovo Gran Maestro il napoletano fra' Riccardo Caracciolo. In questo modo, lo scisma della Chiesa si propagò anche nell'Ordine ospedaliero, che si divise in due partiti: il Convento di Rodi e i Cavalieri di Francia e di Spagna si mantennero fedeli a Giovanni Ferdinando d'Heredia – e di conseguenza all'antipapa Clemente VII –, mentre i Cavalieri di Italia, di Alemagna, d'Inghilterra e di Portogallo seguirono il Caracciolo e quindi Urbano VI¹¹⁶.

¹¹⁵ Cfr. A. LUTTRELL, *Juan Fernández de Heredia à Avignon, 1351-1367*, in *El cardenal Albornoz y el Colegio de España*, vol. I, Publicaciones del Real Colegio de España en Bolonia, Bolonia, 1972, pp. 287-316.

¹¹⁶ Cfr. A. RICCARDI, *Storia dei Cavalieri del Sovrano Militare Ordine di Malta. Dalle origini alla caduta di Rodi: 1522*, cit., pp. 72-73; B. MARTIN, *Da Gerusa-*

I due pretendenti al Gran Magistero proseguirono così, imperterriti e parallelamente, nel governo dei diversi territori delle Lingue che rispettivamente li riconoscevano, finché Riccardo Caracciolo non venne a morte nel 1395: a questo punto, consigliato in tale direzione anche dal Pontefice Bonifacio IX – nel frattempo succeduto a Urbano VI –, il partito dei Cavalieri riunitisi a Roma decise di eleggere non un nuovo Gran Maestro ma un Luogotenente, sperando così – vista la tarda età del d'Heredia – di preparare il terreno per un'elezione al Magistero incontestata e inequivocabilmente valida, che portasse finalmente l'Ordine alla riconciliazione. A questo scopo l'assemblea italiana dei *fratres* arrivò addirittura ad annullare tutte le cariche e gli uffici concessi dal Gran Maestro Caracciolo, decisione confermata da una bolla di Bonifacio IX. La strategia avrebbe dato i frutti sperati, ma ci vollero ancora più di vent'anni e fu necessario che si concludesse anche lo scisma che aveva travagliato la Chiesa, prima che l'elezione al Gran Magistero di fra' Filiberto di Naillac – succeduto a Giovanni Ferdinando d'Heredia dopo la sua morte, nel 1396 – fosse accettata da tutti i Cavalieri e si ristabilisse finalmente l'unità nel Convento¹¹⁷.

Evidentemente, però, a tale unità formale non corrispose una ritrovata concordia tra i Cavalieri, dal momento che appena una ventina di anni dopo la soluzione dello scisma d'Occidente ritroviamo i Giovanniti ancora impegnati in dissidi interni. Dalla ricomposizione di questi antagonismi, tuttavia, gli Ospedalieri trassero un'importante innovazione: l'emanazione dei loro primi codici (termine da intendersi, ovviamente, come riferito a una raccolta aggiornata ed emendata di tutta quella congerie di statuti, norme e consuetudini che, depositatasi nel corso dei secoli, aveva costituito la base giu-

lemma a Rodi, in *Ordine di Malta. Da Gerusalemme a Roma. Itinerario storico-spirituale*, Tipografia Mariti, Roma, 2015, pp. 33-34.

¹¹⁷ Cfr. J. DELAVILLE LE ROULX, *Les Hospitaliers à Rhodes jusqu'à la mort de Philibert de Naillac (1310-1421)*, cit., pp. 1-27; N. BERTRAND, *Philibert de Naillac, 1355 (?) - 1421, grand maître de l'ordre de l'Hôpital de Saint-Jean de Jérusalem*, in *Mémoires de la Société des sciences naturelles et archéologiques de la Creuse*, LIII (2007), pp. 47-82; J.M. ROGER, *Philibert de Naillac*, in *Prier et combattre. Dictionnaire européen des ordres militaires au Moyen Âge*, cit., pp. 712-713.

ridica della vita dell'Ordine). La controversia iniziò quando i commendatori di qua dal mare si rifiutarono di pagare le imposte stabilite dal Capitolo del 1444, appellandosi anche all'autorità di Papa Eugenio IV affinché questi ordinasse che tale imposizione fosse revocata. Il Pontefice sospese allora ogni decisione al riguardo e, allo scopo di «estirpare definitivamente la mala pianta del disordine amministrativo»¹¹⁸, convocò nel 1446 un Capitolo generale dei Gerusalemmitani prima a Siena e poi a Roma, dove ogni Lingua elesse due Cavalieri in propria rappresentanza. Non appena il Capitolo fu iniziato, però, esplosero nuovamente gli scontri tra le varie Nazioni – principalmente tra le tre Lingue di Francia e le altre, che accusavano le prime di aver monopolizzato le maggiori cariche dell'Ordine – e fu il vescovo di Roma a doverli ricomporre decidendo almeno sui punti più controversi: risolti i quali il Capitolo emanò il primo codice dell'Ordine dell'Ospedale di San Giovanni Battista, in cui erano state raccolte, razionalizzate e adeguate ai tempi le vecchie leggi.

Questa prima compilazione, pur servendo da modello per tutte quelle successive, non ebbe però una lunga vita almeno per due motivi: da un lato, per i difetti intrinseci del procedimento con cui il codice era stato formato, dal momento che i Cavalieri avevano raccolto e riorganizzato in esso le leggi precedenti, ma non erano riusciti a risolvere il problema di fondo delle divergenze tra le Lingue francesi e le altre; dall'altro, per l'avvenimento contingente della morte di Papa Eugenio IV, che così fortemente aveva voluto si tenesse il Capitolo di Roma e senza il quale non vi fu la forza di portare a termine le riforme iniziate. Tuttavia il Gran Maestro de Lastic, accusato di sperpero e malgoverno dal nuovo Pontefice Niccolò V e sollecitato dalle crescenti tensioni tra le fazioni interne all'Ordine, ottenne di poter convocare a Rodi un nuovo Capitolo nel 1449 – con due anni di anticipo rispetto alle scadenze decise poco tempo prima a Roma –, il quale produsse una serie di norme atte a rinno-

¹¹⁸ G. BOTTARELLI, *Storia politica e militare del Sovrano Ordine Militare di S. Giovanni di Gerusalemme detto di Malta*, vol. I, *Dalle origini alla caduta di Rodi*, cit., p. 197.

vare l'amministrazione del Convento¹¹⁹ ed emanò un nuovo codice che «raccolse ed ordinò tutti gli statuti e le leggi che, durante quattro secoli, erano stati emessi spesso solo sotto lo stimolo di circostanze contingenti»¹²⁰. Già tredici anni dopo fu tuttavia ritenuta necessaria dal Capitolo generale del 1462 la riforma dei codici: a questo scopo furono scelti otto religiosi – uno per ogni Lingua dell'Ordine – e il vice Cancelliere Guglielmo Caoursin, i quali avrebbero portato a termine il loro compito nel 1483, durante il Gran Magistero di Pietro d'Aubusson.

2.3. *Le alterne fortune dell'Ordine: verso la conclusione del periodo rodiese*

Negli anni successivi, l'Ordine fu impegnato tanto sul piano militare quanto su quello dei contrasti interni: mentre dentro al Convento si rinfocolavano i dissensi tra le varie Lingue¹²¹, gli Ospedalie-

¹¹⁹ Tra queste, «[f]u stabilita una visita generale in tutti i priorati allo scopo di investigare sull'operato dei mal paganti; contro questi i visitatori ebbero ordine di agire con procedura severissima e rapidissima. Chi evadeva dagli obblighi fiscali, veniva dichiarato ribelle e come tale non solo privato dell'Abito, ma colpito da scomunica e affidato al braccio secolare. Per eterna infamia, il nome dei Cavalieri colpevoli doveva esser scritto in uno speciale registro a leggere, dopo la Regola, in ogni assemblea»: G. BOTTARELLI, *Storia politica e militare del Sovrano Ordine Militare di S. Giovanni di Gerusalemme detto di Malta*, vol. I, *Dalle origini alla caduta di Rodi*, cit., p. 201.

¹²⁰ *Ivi*, pp. 217-218.

¹²¹ Le rivalità interne, d'altronde, avrebbero travagliato il Convento ancora a lungo e si sarebbero riproposte in maniera ricorrente nella sua storia anche successiva, come ricorda L.M. DE PALMA, *Servus pauperum et miles Christi. La spiritualità giovanita da Rodi a Malta*, in *Ordine di Malta. Da Gerusalemme a Roma. Itinerario storico-spirituale*, cit., p. 58: «L'esigenza di mettere a nudo ripetutamente l'opposizione dei due caratteri costantemente presenti tanto in seno alla compagnia nobile, quanto nell'organismo della famiglia religiosa giovanita, dipendeva non soltanto dal persistere dell'endiadi nobile-cavaliere, ma soprattutto dalle origini aristocratiche di quanti erano stati ricevuti nell'Ordine. Talvolta lo stile e il tenore di vita dei frati risentivano del clima mondano e secolare respirato all'interno delle loro casate. Spesso accadeva che l'ingresso nell'Ospedale era stato determinato dalle strategie famigliari quando i soggetti interessati erano ancora in tenera età.

ri furono coinvolti in un grave incidente con la Repubblica di Venezia, della quale catturarono due galere che trasportavano mercanti saraceni con le relative merci. Resi prigionieri i primi e sequestrate le seconde, i Giovanniti liberarono le navi e gli equipaggi cristiani e li lasciarono tornare a Venezia: la quale, venuta a conoscenza del fatto, immediatamente chiese la restituzione dei carichi e il rilascio dei mori, che l'Ordine avrebbe anche dovuto indennizzare per i danni subiti. Al rifiuto opposto dai Cavalieri conseguì lo schieramento di una flotta veneta contro Rodi, il saccheggio delle zone costiere dell'isola e la minaccia di un attacco in forze, cosicché gli Ospedalieri dovettero riunire d'urgenza un Capitolo nel quale fu deciso di demandare pieni poteri al Gran Maestro Pietro Raimondo di Zaccosta per trattare un accordo con Venezia, della quale furono infine accolte tutte le richieste¹²².

Lo stesso Gran Maestro castigliano fu protagonista di altri avvenimenti spiacevoli per i Giovanniti, a partire dall'accusa – infondata, come avrebbe dimostrato anche l'assalto tentato di lì a breve da Maometto II a Rodi – di aver ceduto alle imposizioni che i turchi già da tempo avanzavano, rendendo di fatto l'Ordine tributario degli ottomani. Tale imputazione, basata sulle dicerie che già circolavano nel continente e portata fin davanti al Pontefice, era in realtà un pretesto che i commendatori di qua dal mare cercavano di sfruttare al fine di indebolire l'autorità magistrale, rea di aver stabi-

Specialmente a Malta – dove non era stato possibile costruire il *collachion* come a Rodi, cioè lo spazio del Convento riservato ai frati – le residenze delle Lingue, presso cui alloggiavano i frati cavalieri, erano attigue alle abitazioni civili e favorivano la promiscuità fra secolari e religiosi, spesso con gravi conseguenze per la dignità e la stima nei riguardi di chi vestiva l'abito della Religione. Anche nell'Ospedale si soffriva l'inosservanza della regola e il rilassamento della disciplina, piaghe condivise, durante il XVI secolo, da numerosi altri ordini religiosi. Persistevano, inoltre, gli antichi alterchi fra le Lingue, le invidie, le gelosie, le ambizioni e non mancavano fra i frati taluni atteggiamenti d'orgoglio e di superbia, tipici del loro lignaggio. Neppure i Gran Maestri erano esenti da bordate di malignità, talvolta non del tutto infondate».

¹²² Cfr. A. LUTTRELL, *The military and naval organization of the Hospitallers at Rhodes, 1310-1444*, in ID., *The Hospitallers of Rhodes and their Mediterranean World*, cit., pp. 133-153.

lito imposte da loro ritenute troppo gravose nel Capitolo del 1462. Come se ciò non bastasse, Giovanni d'Aragona – che si sarebbe rivelato l'accusatore più ostinato – mosse un processo contro lo stesso Gran Maestro per la presunta ritenzione illecita della castellania d'Emposta, dando nel frattempo ordine ai suoi ufficiali di occuparne i possedimenti.

Per far fronte a questa situazione di eccezionale gravità, Zacosta convocò il Capitolo con un anno di anticipo rispetto al previsto: il che, tuttavia, ebbe il solo effetto di attirargli l'ulteriore accusa di voler imporre nuove tasse ai Cavalieri allo scopo di arricchire il suo patrimonio personale. Ritenne a questo punto necessario intervenire il Pontefice Paolo II, il quale stabilì che il Capitolo fosse da tenersi al suo cospetto a Roma, ove si recò anche il Capo dei Giovanniti. Qui furono portati gli atti del processo intentato dal re d'Aragona, ma il Gran Maestro riuscì finalmente a scagionarsi del tutto e a risolvere la tanto contestata questione dei tributi; egli volle infine dimostrare la falsità delle accuse che gli erano state mosse versando al tesoro dell'Ordine la metà delle entrate del Magistero. Il Gran Maestro Zacosta fece però appena in tempo a fugare ogni dubbio circa la propria condotta nel Capitolo del 1467, in quanto quello stesso anno lo colse la morte. A lui successe fra' Giovanni Battista Orsini, eletto dai Cavalieri non a Rodi ma a Roma per espressa volontà di Paolo II.

Come anticipato, il fatto che né lo Zacosta né i suoi successori avessero reso in alcun modo l'Ordine di San Giovanni tributario degli ottomani fu dimostrato nel modo più plateale e drammatico dall'assedio che le truppe di Maometto II, guidate dal rinnegato discendente degli imperatori bizantini Misah Paleologo, posero a Rodi nel 1480¹²³. I Cavalieri dell'Ospedale riuscirono a difendere eroi-

¹²³ Cfr. E. BROCKMAN, *The two sieges of Rhodes (1480-1522)*, John Murray, London, 1969, pp. 58-91; N. VATIN, *L'Ordre de Saint-Jean-de Jérusalem, l'Empire ottoman et la Méditerranée orientale entre les deux sièges de Rhodes (1480-1522)*, Peeters, Paris, 1994; ID., *Mehmet II, sultan ottoman (1432-1444-1481)*, in *Prier et combattre. Dictionnaire européen des ordres militaires au Moyen Âge*, cit., p. 601; ID., *Mehmed II*, in *Dictionnaire de l'Empire Ottoman*, cit., pp. 775-779.

camente l'isola e a mettere in fuga i turchi, ma le perdite riportate e i danni subiti furono ingenti – nonché aggravati da una serie di terremoti che a partire dall'anno successivo colpirono Rodi – e richiesero importanti interventi per ristabilire le fortificazioni dei Gerosolimitani¹²⁴. Per quanto riguarda invece i rapporti tra l'Ordine e la Santa Sede, in questo periodo essi si dimostrarono assai altalenanti, passando dall'estremo favore dimostrato ai Giovanniti da Papa Innocenzo VIII alle intromissioni messe in atto da Alessandro VI. Il primo, infatti, per tutto il corso del suo pontificato ricoprì di onori e privilegi la Religione e i suoi membri, a partire dalla possibilità concessa al priore della chiesa conventuale di assolvere i Cavalieri per quei peccati la cui remissione sarebbe stata ordinariamente riservata alla Santa Sede stessa, proseguendo poi col permesso elargito agli Ospedalieri di poter celebrare la Messa anche nei luoghi colpiti da interdetto tramite l'uso di un altare portatile. Fu inoltre sempre lo stesso Pontefice a creare l'allora Gran Maestro fra' Pietro d'Aubusson Cardinale diacono al titolo di Sant'Adriano e a nominarlo

¹²⁴ J.M. ROGER, *Nouveaux regards sur des monuments des Hospitaliers à Rhodes. Bartholino da Castiglione, architecte de Pierre d'Aubusson, monuments dépendant de la langue de France, loge, chapelle Saint-Michel (première partie)*, in *Journal des savants*, IC (2007), pp. 122-123: «Le grand siège de 1480, puis les terribles tremblements de terre qui, en 1481, secouèrent la ville ayant eu pour conséquences de terribles destructions, presque tous les édifices du château furent reconstruits à la fin du XV^e siècle et au début du XVI^e, quelques années seulement donc avant la “très cruelle oppugnation” de Rhodes. Ce serait, à mon avis, un contresens que de croire que l'Ordre, au fond vestige attardé des croisades, était anachronique, voué à sa perte, voire résigné à l'inévitable. Villiers l'Isle-Adam se plaignit amèrement de ne pas avoir reçu de l'Occident le secours qu'il attendait, et l'aurait encouragé à poursuivre le combat. L'Ordre ne se laissait pas aller. Tout au contraire, il s'était préparé avec résolution à faire face au nouvel assaut turc. Les formidables fortifications qui subsistent, dans une large mesure du début du XVI^e siècle, attestent de l'ampleur des sacrifices financiers qu'il avait consentis pour défendre Rhodes, le Dodécanèse. Le visiteur est frappé par les dates sculptées sur plusieurs monuments, de peu antérieures à la chute de Rhodes, entre autres 1511, 1517, 1518, 1521 même: quand le siège de 1522 commença, les constructions du Château étaient en plein renouveau. De nombreux jeunes gens furent reçus les années précédentes. Pour ne prendre que deux exemples au prieuré de France, son chapitre provincial reçut le 19 mai 1513 neuf frères chevaliers et trois sergents d'armes; le 16 juin 1513 trois frères prêtres: soit en un mois, pour le seul prieuré de France, quinze frères, des trois “rangs”».

legato pontificio d'Asia¹²⁵, nonché – con la stessa bolla concistoriale con la quale concesse agli Ospedalieri i beni degli estinti Ordini del Santo Sepolcro e di San Lazzaro – a impegnare se stesso e i propri successori a non conferire più ad alcuno i benefici dei rodioti, neanche qualora se ne fossero trovati di vacanti nel priorato di Roma¹²⁶: aspettativa, quest'ultima, che era tuttavia destinata a restare presto delusa, giacché il famigerato Rodrigo Borgia – salito al soglio pontificio pochi anni dopo appunto con il nome di Alessandro VI – non esitò ad assegnare commende e baliaggi dei Giovanniti ai propri favoriti, in particolare destinando il priorato di Catalogna e la commenda di Novillas al nipote Lodovico.

Superando tali difficoltà, durante l'ultimo mezzo secolo del periodo rodiota l'Ordine continuò a approfondire il proprio impegno nel campo assistenziale, conseguendo ottimi risultati: non solo l'ospedale costruito sull'isola all'arrivo dei Giovanniti fu sostituito da un edificio più grande e attrezzato, completato nel 1478 e in breve divenuto «la più celebre istituzione del genere della sua epoca», ma le iniziative poste in essere si estesero ben al di là delle sue mura, arrivando ad abbracciare «tutta la sanità pubblica»¹²⁷, ad esempio tramite l'adozione di misure atte a prevenire il diffondersi di epidemie o la regolazione dell'attività dei farmacisti. I Cavalieri di Rodi dimostrarono inoltre il proprio valore sul mare, difendendosi dalle scorriere dei turchi e riuscendo addirittura a catturare nel 1507 l'imponente Gran nave Mogarbinsa – il più grande vascello barbaresco adi-

¹²⁵ N. VATIN, *Pierre d'Aubusson, in Prier et combattre. Dictionnaire européen des ordres militaires au Moyen Âge*, cit., pp. 720-721.

¹²⁶ Per quanto riguarda i privilegi concessi da Innocenzo VIII all'Ordine degli Ospedalieri di San Giovanni Battista, cfr. G. BOTTARELLI, *Storia politica e militare del Sovrano Ordine Militare di S. Giovanni di Gerusalemme detto di Malta*, vol. I, *Dalle origini alla caduta di Rodi*, cit., pp. 259, 262.

¹²⁷ Per una panoramica delle attività svolte dai Cavalieri dell'Ospedale in ambito sanitario durante la permanenza a Rodi, si veda P. JARDIN, PH. GUYARD, *I Cavalieri di Malta*, cit., pp. 55-58 (in particolare, per alcune delle norme più rilevanti tra quelle contenute negli statuti della Religione dello stesso periodo e riguardanti l'ambito assistenziale, si rinvia a pp. 283-289).

bito ai trasporti periodici tra Tunisi, Alessandria e la Siria – e il suo ricco carico senza perdere un solo soldato¹²⁸.

Il tempo dei Gerosolimitani a Rodi, però, si avvicinava alla fine: le soverchianti truppe del sultano Solimano il magnifico presero d'assalto l'isola nel 1522¹²⁹, ma i Cavalieri opposero una difesa fierissima che portò entrambi gli schieramenti allo sfinimento, e si trovarono infine costretti alla resa solo dopo sei mesi d'assedio e a causa del tradimento del Cancelliere dell'Ordine fra' Andrea d'Amaral e dei suoi complici¹³⁰. Fu così che gli Ospedalieri siglarono la resa di Rodi alle condizioni offerte da Solimano, le quali prevedevano la promessa del Sultano di non rapire bambini cristiani per far-

¹²⁸ Cfr. J. MUSCAT, A. CUSCHIERI, *Naval Activities of the Knights of St John, 1530-1798*, Midsea Books, Malta, 2002, p. 16; D.A. AGIUS, *Classic ships of Islam. From Mesopotamia to the Indian Ocean*, Brill, Leiden, 2008, pp. 347-348.

¹²⁹ Cfr. G. ÁGOSTON, *Süleyman I ("the Magnificent"; Kanuni, or "the Law-giver")*, in *Encyclopedia of the Ottoman Empire*, cit., pp. 541-546; N. VATIN, *Soliman I^{er}, sultan ottoman (v. 1495-1520-1566)*, in *Prier et combattre. Dictionnaire européen des ordres militaires au Moyen Âge*, cit., p. 883; G. VEINSTEIN, *Soliman le Magnifique*, in *Dictionnaire de l'Empire Ottoman*, cit., pp. 1093-1099.

¹³⁰ N. VATIN, *Rhodes, sièges de*, in *Prier et combattre. Dictionnaire européen des ordres militaires au Moyen Âge*, cit., p. 793: «Les Hospitaliers subirent à Rhodes un siège mamelouk en 1444, puis deux sièges ottomans en 1480 et 1522. Hostile à un État latin non tributaire qui, au voisinage de ses domaines favorisait la course, le sultan Mehmet II confia à Mesih Pacha une armée qui débarqua dans l'île en mai 1480. Défendue par quelques milliers d'hommes, la place de Rhodes s'était préparée. L'artillerie et la résistance des habitants, frères, Grecs, Latins et Juifs confondus, entraînèrent le retrait ottoman le 18 août. Après la conquête de la Syrie et de l'Égypte mameloukes, la présence des Hospitaliers à Rhodes – à qui l'on reprochait la façon dont ils traitaient leurs esclaves musulmans – devint plus indésirable que jamais pour les Ottomans, mais l'échec de 1480 rendait prudent le sultan. Sélim I^{er} renonça en 1520 à une expédition jugée mal préparée contre une place sans cesse renforcée. En 1522, son successeur, Soliman I^{er}, vint en personne à Rhodes avec une armée et un matériel considérables. Les défenseurs de la ville étaient environ 16000. Le siège fut marqué par de nombreuses mines et contremines, coûteuses en poudre. Le sultan choisit d'hiverner sur place et il se réapprovisionna à partir de l'Anatolie proche. Les frères de l'Hôpital, à la court de provisions et de munitions, pressés par la population, firent leur soumission et rendirent la place moyennant la possibilité de partir avec armes et bagages et la concession de certaines assurances pour les Rhodiens. Le jour de Noël 1522, les Ottomans entrèrent dans une ville que le grand-maître Philippe de Villiers L'Isle-Adam et ses frères quittèrent définitivement le 1^{er} janvier 1523».

ne giannizzeri, di concedere al Gran Maestro e ai Cavalieri dodici giorni di tempo per imbarcarsi e lasciare l'isola – permettendo il trasporto sulle navi turche fino a Candia se non fossero bastate le imbarcazioni dei rodioti – e un termine di tre anni per tutti gli altri che volessero partire, assicurando ai cristiani che fossero rimasti sul territorio conquistato la possibilità di vivere liberamente e di professare la propria fede, oltre alla garanzia di non profanare chiese né saccheggiare case: condizioni che non trovarono tuttavia seguito nella condotta delle truppe ottomane, cosicché il Solimano dovette porre pattuglie di guardia affinché almeno le operazioni necessarie per la partenza dei Giovanniti si svolgessero come previsto. Così, alle cinque del mattino del 2 gennaio 1523, i Cavalieri dell'Ospedale salparono e lasciarono definitivamente Rodi¹³¹.

3. *I 'Cavalieri di Malta'. Dal periodo di massimo splendore all'apparente declino*

3.1. *L'acquisizione di un nuovo territorio e i suoi effetti*

I Cavalieri dell'Ospedale, scacciati da Rodi, si trovarono quindi nell'urgenza di individuare una nuova sede per il proprio Convento: non solo per riorganizzarsi in vista della ripresa delle loro attività, ma in primo luogo per evitare che la perdita dell'isola segnasse anche la fine dell'Ordine stesso a causa delle diserzioni dei suoi membri e delle espropriazioni che alcuni principi europei già si pre-

¹³¹ Cfr. G.C. BASCAPÈ, *L'Ordine di Malta e gli ordini equestri della Chiesa nella storia e nel diritto*, cit., pp. 26-27; G. BOTTARELLI, *Storia politica e militare del Sovrano Ordine Militare di S. Giovanni di Gerusalemme detto di Malta*, vol. I, *Dalle origini alla caduta di Rodi*, cit., pp. 305-358; M. GREENE, *Rhodes (Rodhos, Rhodos, Rhodus, Rodos)*, in *Encyclopedia of the Ottoman Empire*, cit., p. 489; N. VATIN, *Rhodes*, in *Dictionnaire de l'Empire Ottoman*, cit., pp. 1017-1018; R. GONZÁLEZ CASTRILLO, *La conquista otomana de Rodas en el año 1522*, in *Carlos V y la Orden de Malta*, a cura di J. ALVARADO PLANAS, J. DE SALAZAR, Dykinson, Madrid, 2020, pp. 153-170.

paravano a mettere in atto su commende e proprietà giovannite. Per questo motivo il Gran Maestro Filippo Villiers de l'Isle-Adam si preoccupò innanzitutto di ottenere il supporto di Papa Adriano VI, il quale in risposta emise un breve con cui esortava i Gerosolimitani – appellandosi alla santa obbedienza alla quale essi si erano votati – a restare uniti sotto l'autorità del loro Gran Maestro¹³². Dopo brevi soste a Candia e a Messina – da dove gli Ospedalieri dovettero fuggire in tutta fretta a causa del dilagare di un'epidemia di peste – il Gran Maestro e i suoi confratelli sbarcarono a Civitavecchia, dove il vescovo di Cuenca, in qualità di inviato straordinario del Papa, offrì loro la città e il porto «come se fossero in [loro] dominio»: l'Ordine ritrovava così una pur provvisoria sistemazione grazie all'interessamento del Pontefice, il quale convocò inoltre Villiers de l'Isle-Adam a Roma per concertare l'individuazione di una sede definitiva per la Religione¹³³.

Alla morte di Adriano VI le trattative furono portate avanti dal suo successore Clemente VII, ma i primi progetti presi in considerazione – aventi ad oggetto il trasferimento del Convento nella baia di Suda o sull'isola di Cerigno – si scontrarono con il rifiuto di Venezia di concedere i territori in questione. Si pensò quindi, come altre possibili mete, alle isole di Maiorca, di Ponza o di Malta: riguardo a quest'ultima ipotesi la maggior parte dei Cavalieri appariva contraria, ma fu inviata comunque un'ambasceria all'imperatore Carlo V per trattarne un'eventuale cessione. Prolungandosi le contrattazioni più dello sperato, il Gran Maestro chiese al vescovo di Roma «a titolo provvisorio e precario»¹³⁴ la città di Viterbo, che il Pontefice gli concesse mantenendovi però il proprio governatore.

¹³² Cfr. M. MONTERISI, *Storia politica e militare del Sovrano Ordine Militare di S. Giovanni di Gerusalemme detto di Malta*, vol. II, *L'Ordine a Malta, Tripoli e in Italia*, cit., pp. 3-4 (il testo del breve di Adriano VI è riportato a p. 260).

¹³³ J.M. ROGER, *Philippe de Villiers L'Isle-Adam*, in *Prier et combattre. Dictionnaire européen des ordres militaires au Moyen Âge*, cit., p. 716.

¹³⁴ P. JARDIN, PH. GUYARD, *I Cavalieri di Malta*, cit., p. 70.

La risposta favorevole dell'imperatore riguardo alla possibilità di un insediamento giovannita a Malta¹³⁵ non convinse tuttavia l'Ordine, e ciò a causa delle condizioni che il sovrano poneva: Carlo V chiedeva infatti ai Cavalieri, in cambio del dominio sull'isola, che questi gli prestassero un giuramento di fedeltà e che si assumessero anche l'onere della difesa di Tripoli¹³⁶. La prima richiesta contrastava apertamente con gli statuti e con lo spirito della Religione, poiché questa era sottoposta solo all'autorità del Pontefice Romano, garantendosi con ciò – in forza dell'indipendenza e della neutralità rispetto ai principi secolari che gliene derivavano – la possibilità di aggregare Cavalieri di qualunque nazionalità e di svolgere le proprie attività militari senza ingerenze; la seconda invece – pur teoricamente possibile – si rivelava chiaramente votata al fallimento, dal momento che l'impossibilità di riuscire a difendere a lungo un territorio tanto isolato ed esposto agli attacchi avrebbe comportato spese militare rovinose per il Tesoro del Convento e una necessaria divisione delle forze giovannite: il tutto solo per ritardare una sconfitta che si riteneva inevitabile.

Non presentandosi tuttavia valide alternative, il Gran Maestro inviò alcuni confratelli a valutare le condizioni in cui versavano Malta e Tripoli e a proseguire le trattative con l'imperatore. I Cavalieri cercarono nel frattempo anche altre soluzioni¹³⁷: chiesero l'i-

¹³⁵ Per un quadro delle ragioni – tese da un lato a contrastare la minaccia musulmana dal vicino Oriente e dal Nord Africa e dall'altro le insidie del re di Francia – che spinsero Carlo V a cedere l'isola all'Ordine, cfr. M. MONTERISI, *Storia politica e militare del Sovrano Ordine Militare di S. Giovanni di Gerusalemme detto di Malta*, vol. II, *L'Ordine a Malta, Tripoli e in Italia*, cit., pp. 16-18; M. FONTENAY, *Charles Quint, Malte et la défense de la Méditerranée*, in *Revue d'histoire moderne & contemporaine*, L (2003), 4, pp. 7-28; U. CASTAGNINO BERLINGHIERI, *Congresso di Vienna e principio di legittimità. La questione del Sovrano Ordine di San Giovanni gerosolimitano, detto di Malta*, cit., p. 16; J. FLORI, *Charles Quint, empereur (1500-1519-1558)*, in *Prier et combattre. Dictionnaire européen des ordres militaires au Moyen Âge*, cit., pp. 223-224.

¹³⁶ Cfr. J.C. DOMÍNGUEZ NAFRÍA, *La Orden de Malta en la estrategia mediterránea del emperador Carlos V*, in *Carlos V y la Orden de Malta*, cit., pp. 77-102.

¹³⁷ Non va tralasciato, però, che anche in questo periodo di difficoltà l'Ordine non venne mai meno alla propria vocazione assistenziale: addirittura utilizzando

sola di Wight al re d'Inghilterra e l'arcipelago di Hyères alla Francia, presero visione dell'offerta dell'isola d'Elba e considerarono anche un tentativo di riconquista di Rodi, ma tutte caddero nel vuoto. I Gerosolimitani dovettero quindi accontentarsi di approfondire le trattative con Carlo V, nonostante il rapporto degli inviati fosse tutt'altro che esaltante¹³⁸, e arrivarono infine ad accettare la proposta: a patto però che non vi fosse soggezione dell'Ordine all'imperatore, sostituendo per tale ragione l'usuale giuramento di fedeltà con la presentazione dell'offerta annua di un falcone al viceré di Sicilia¹³⁹. Esortato dal Pontefice Clemente VII, l'imperatore accettò infine le condizioni degli Ospitalieri ed emise nel 1530 il cosiddetto

una delle proprie galere per creare quella che – secondo P. JARDIN, PH. GUYARD, *I Cavalieri di Malta*, cit., pp. 69-70 – «fu senza dubbio la prima nave ospedale del mondo».

¹³⁸ «I Cavalieri invitati a ispezionare Malta, Gozo e Tripoli, riferirono che Malta era completamente rocciosa, quasi priva di terra coltivabile e di acqua, sebbene ricca di frutta; che la capitale era la Città Notabile, posta su un'altura al centro dell'isola e semideserta. Sulla costa orientale v'erano due ottimi porti capaci di ospitare una grandissima flotta. Esisteva una sola fortezza, il piccolo Castel Sant'Angelo, impotente a difendere gli abitanti contro le frequenti scorrerie dei barbareschi. Né migliore era il rapporto su Gozo. Tuttavia i commissari concludevano che, per la posizione e per le caratteristiche delle coste, l'offerta di Malta appariva accettabile. Quanto alla città di Tripoli, l'impossibilità di fortificarla sufficientemente e di crearle una vita autonoma ne rendeva il possesso un pericolo permanente per l'Ordine». Inoltre «[d]al punto di vista commerciale l'importanza di Tripoli, dopo la conquista spagnola, era nulla, perché l'istituzione delle gabelle aveva fatto decadere completamente i traffici col retroterra. Dal punto di vista militare, l'efficienza delle opere fortificate era minima. Il castello era facilmente espugnabile, semidiroccato e munito di mura basse e rôse dal mare. Del vallo che circondava la città erano stati demoliti circa duecento metri per consolidare il castello. Il porto, per i bassi fondali, non consentiva l'approdo che a piccole navi»: M. MONTERISI, *Storia politica e militare del Sovrano Ordine Militare di S. Giovanni di Gerusalemme detto di Malta*, vol. II, *L'Ordine a Malta, Tripoli e in Italia*, cit., p. 10.

¹³⁹ Com'è noto, infatti, Malta era ricompresa nel dominio del *regnum Siciliae*, del quale era re lo stesso Carlo V: cfr. K. TOOMASPOEG, *Sicile, royaume de, in Prier et combattre. Dictionnaire européen des ordres militaires au Moyen Âge*, cit., pp. 871-872.

to diploma di Castelfranco d'Emilia¹⁴⁰, grazie al quale l'Ordine trovava finalmente un nuovo territorio sul quale potersi dire sovrano.

Prima di proseguire, conviene però soffermarsi brevemente sul contenuto di tale fondamentale documento, da alcuni descritto come «tanto lung[o] quanto imprecis[o] e ambigu[o]» nonché «cavilloso, fatto apposta per riprendere con una mano ciò che l'altra ha concesso»¹⁴¹. Il punto centrale, intorno al quale ruotavano tutte le altre disposizioni, consisteva naturalmente nella concessione delle isole di Malta e di Gozo e della città di Tripoli 'in feudo perpetuo, nobile, libero e franco', con sovranità estesa ai territori, alle città e alle fortificazioni – nonché agli abitanti e ai loro beni – e comprensiva del diritto di piena giurisdizione, con alta e media giustizia, e del dominio utile sulle terre demaniali¹⁴². Al sovrano di Sicilia, per converso, rimanevano il diritto di patronato sul vescovato di Malta e – esclusa la subordinazione militare dei Cavalieri all'imperatore, come dai primi richiesto – la citata offerta annua di uno sparviero al viceré di Napoli¹⁴³. Ma, soprattutto, nel diploma veniva inclusa la seguente disposizione: 'se accadesse alla Religione di recuperare l'isola di Rodi, e per questa ragione, o per altra causa di allontanar-

¹⁴⁰ Il testo del diploma è riportato da M. MONTERISI, *Storia politica e militare del Sovrano Ordine Militare di S. Giovanni di Gerusalemme detto di Malta*, vol. II, *L'Ordine a Malta, Tripoli e in Italia*, cit., pp. 261-264.

¹⁴¹ P. JARDIN, PH. GUYARD, *I Cavalieri di Malta*, cit., p. 71.

¹⁴² Al riguardo, il diploma recita: «[...] tenore praesentis chartae nostrae cunctis futuris temporibus firmiter valiturae, de certa scientia, Regiaque auctoritate nostra et consulto, et motu proprio per Nos, et nostros haeredes, et in Regnis successores quoscumque, praedicto admodum Reverendo M. Magistro, Religioni, et Ordini Sancti Ioannis Hierosolymitani in pheidum perpetuum, nobile, liberum, et francum, civitates, Castra, loca, et Insulas nostras Tripolis, Melibeti, et Gaudisii cum omnibus ipsarum Civitatum, Castrorum, locorum et insularum territoriis, iurisdicionibus, mero, et mixto Imperio, Iure, et proprietate utilis dominii, ac gladii potestate in hominibus et foeminis, in eis, et earum terminis habitantibus, et habitaturis, cuiuscumque legis, status et conditionis existant, omnibusque aliis iuribus, et pertinentiis, exemptionibus, privilegiis, proventibus, aliisque immunitatibus, concedimus, et liberaliter elargimur».

¹⁴³ Al riguardo, cfr. anche C. PÉREZ FERNÁNDEZ-TURÉGANO, *El tributo del halcón maltés: de Carlos V a la pérdida de la isla de Malta (1530-1798)*, in *Carlos V y la Orden de Malta*, cit., pp. 193-223.

si dalle isole e dai luoghi infeudati e stabilire altrove la sua dimora e sede, le è proibito di trasferire o alienare i feudi in qualsiasi altra persona senza un qualsiasi titolo espresso del diretto signore feudale; ma piuttosto se avessero la presunzione di alienare senza la licenza e il consenso i feudi tornerebbero *pleno iure* a Noi [il re di Sicilia] e ai nostri successori¹⁴⁴. Venivano poi stabilite alcune norme atte a regolare la transizione, in particolare «la formazione di una Commissione incaricata di regolare le questioni patrimoniali relative al passaggio dei privilegi precedentemente concessi dall'Imperatore agli abitanti dei territori ceduti»¹⁴⁵.

Va da sé come un elemento nodale fosse rappresentato da quale tipo di situazione istituzionale il diploma imperiale venisse a delimitare. A questo scopo risulta utile valutare se il rapporto che legava l'Ordine al sovrano di Sicilia fosse di tipo feudale o meno: posto che il testo parla di una concessione «in pheidum perpetuum, nobile, liberum, et francum», alcuni Autori sottolineano come essa fosse regolata secondo quanto deciso dai Cavalieri nel Capitolo generale di Viterbo del 1527, cioè «a condizione che unico segno di soggezione fosse l'offerta annua di un Falcone al Viceré di Sicilia nella festa di Ognissanti, non per obbligo di feudo, ma solo come grata e perpetua memoria della concessione»¹⁴⁶; altri, al contrario, prendendo le mosse soprattutto dalla proibizione per i Giovanniti di «trasferire o alienare i feudi in qualsiasi altra persona senza un qualsiasi titolo

¹⁴⁴ La traduzione qui riportata è tratta da U. CASTAGNINO BERLINGHIERI, *Congresso di Vienna e principio di legittimità. La questione del Sovrano Militare Ordine di San Giovanni gerosolimitano, detto di Malta*, cit., p. 16. Il testo originale recita: «[...] si contingerit ipsam Religionem recuperare Insulam Rhodum, et ea ratione, aut alia ex causa ipsam Religionem ab huiusmodi Insulis, et locis infeudatis discedere, et alibi mansionem, et sedem eorum stabilire, non liceat ipsius huiusmodi infeudata in aliam quamvis personam quovis titulo sine expresso ipsius directi domini feudalis transferre, seu alienare; sed potius si sine licentia, et consensu alienare praesumpserint, ad Nos, nostrosque Successores, praedictos pleno iure revertantur».

¹⁴⁵ M. MONTERISI, *Storia politica e militare del Sovrano Ordine Militare di S. Giovanni di Gerusalemme detto di Malta*, vol. II, *L'Ordine a Malta, Tripoli e in Italia*, cit., p. 13.

¹⁴⁶ *Ivi*, p. 10.

espresso del diretto signore feudale», a pena del ritorno dei territori elargiti nel dominio dei sovrani di Sicilia *pleno iure*, sostengono che «la posizione giuridica dell'Ordine Gerosolimitano nel diritto delle genti» fosse «quella di un Ordine formalmente feudatario del Re di Sicilia [...], *de facto* sovranamente regnante su Malta»¹⁴⁷.

La soluzione più convincente alla questione si può individuare nell'opinione secondo cui – a conferma del commento preliminarmente riportato sull'ambiguità dei contenuti del diploma – i Cavalieri ritenevano in effetti la concessione dei nuovi territori una donazione sottoposta alle stesse clausole stabilite nel Capitolo di Viterbo, mentre Carlo V intendeva le condizioni poste (l'offerta annua di un falcone e della celebrazione di una santa Messa) «non *in manere de perpetua memoria*, bensì affinché *tale feudo tengano e riconoscano noi, come Re di Sicilia e i successori nostri nel medesimo Regno*»¹⁴⁸. Questa seconda interpretazione sembra effettivamente più coerente rispetto alla formula del giuramento prestato dai delegati del Gran Maestro nelle mani del viceré di Napoli, la quale recita: «[...] giuriamo dinanzi a voi e formalmente promettiamo dinanzi a Dio e sulla croce di Nostro Signore Gesù Cristo, e sul libro del Vangelo, nel nome di coloro che rappresentiamo e per noi stessi di ricevere e mantenere quale feudo, in conformità delle condizioni contenute nell'atto di donazione di S. M. Imperiale, serenissimo sovrano, e per i suoi successori, nel predetto Regno [della Sicilia ulteriore], le isole di Malta e di Gozo unitamente alla città ed al castello di Tripoli, che sono state cedute al detto Gran Maestro [fra' Filippo de Villiers l'Isle-Adam], e di osservare ed eseguire tutto quanto più ampia-

¹⁴⁷ U. CASTAGNINO BERLINGHIERI, *Congresso di Vienna e principio di legittimità. La questione del Sovrano Militare Ordine di San Giovanni gerosolimitano, detto di Malta*, cit., p. 18.

¹⁴⁸ F. TURRIZIANI COLONNA, *Sovranità e indipendenza nel Sovrano Militare Ordine di Malta. Rapporto con la Santa Sede e soggettività internazionale*, cit., p. 44. Cfr. anche J.M. DE FRANCISCO OLMOS, *El César Carlos y la cesión de la isla de Malta a la Orden del Hospital de San Juan*, in *Carlos V y la Orden de Malta*, cit., pp. 171-191.

mente indicato in detta donazione e privilegio»¹⁴⁹. Allo stesso modo si esprime d'altronde anche Papa Clemente VII nella bolla *Etsi ex sollicitudinis*, con la quale il 1° maggio 1530 approvò l'infuedazione a Malta da parte dell'Ordine: «[...] ab ipso Carolo imperatore, tamquam rege Siciliae, et ipsius successoribus in eodem regno pro tempore regnantibus, sub censo dumtaxat unius falconis seu accipitris, quolibet anno in die celebritatis Omnium Sanctorum, [...], in signum recognitionis dicti feudi presentandi, recognoscere deberent et tenerentur [...]»¹⁵⁰.

Ma è proprio quest'ultimo documento a darci un'ulteriore chiave di lettura, permettendoci di comprendere perché «è con il dominio sull'arcipelago maltese che la personalità internazionale dell'Ordine, in quanto tale, diviene per tutti gli Stati europei una vera soggettività internazionale» e come quindi «la signoria su Malta cominciò ad essere considerata come il vero e solo fondamento della soggettività internazionale dell'Ordine»¹⁵¹. Il primo dato a rilevare, a questo riguardo, risiede in un dato assai noto: come si sa, infatti, per le dottrine giuridiche del tempo, se anche al sovrano di quella complessa realtà istituzionale che era il Sacro Romano Impero era riconosciuta la *potestas directa*, al Romano Pontefice – nonostante i ripetuti e spesso aspri tentativi da parte degli imperatori di emanciparsi da questa logica – rimaneva la *potestas indirecta in temporalibus* su tutta la *res publica christiana*, cosicché molti regnanti si appellavano al Papa al fine di ottenere la concessione o il riconoscimento dei feudi e dei loro domini¹⁵². A questo bisogna aggiungere che,

¹⁴⁹ Il testo completo del giuramento può essere letto in M. MONTERISI, *Storia politica e militare del Sovrano Ordine Militare di S. Giovanni di Gerusalemme detto di Malta*, vol. II, *L'Ordine a Malta, Tripoli e in Italia*, cit., p. 265.

¹⁵⁰ Il contenuto integrale della bolla *Etsi ex sollicitudinis* è riportato da F. TURRIZIANI COLONNA, *Sovranità e indipendenza nel Sovrano Militare Ordine di Malta. Rapporto con la Santa Sede e soggettività internazionale*, cit., pp. 273-281.

¹⁵¹ *Ivi*, pp. 70-71.

¹⁵² In merito al vasto tema della *potestas Ecclesiae in temporalibus*, per forza di cose qui appena accennato, ci limitiamo in questa sede a rinviare a P. BELLINI, *Sede Apostolica e realtà politiche fra l'Evo Medio e l'Epoca Moderna*, Giappichelli, Torino, 2015.

a partire dal XIII secolo, l'Italia e le isole ad essa vicine erano *de iure* soggette non tanto all'imperatore quanto piuttosto al vescovo di Roma, che ne esercitava l'alta sovranità, essendo il primo considerato come un mero detentore del *gladius materialis* del secondo, il quale poteva quindi deporlo al pari di ogni altro elemento politico da lui delegato. L'isola di Malta, inoltre, era all'interno dei domini del *regnum Siciliae* – del quale, in quel momento storico, l'imperatore Carlo V si trovava ad essere sovrano –, che sin dal 1091 era appartenuto alla monarchia normanna prima e a quella sveva poi, i cui esponenti avevano espressamente e ripetutamente riconosciuto la dipendenza feudale del loro regno dalla Sede Apostolica.

Si arriva quindi a comprendere come la bolla di Clemente VII non fu una mera vidimazione della concessione fatta dall'imperatore romano ai Giovanniti ma una vera e propria «*approbatio*»¹⁵³, grazie alla quale l'Ordine Ospedaliero portava a maturazione quel percorso iniziato secoli prima con la bolla *Pie postulatio voluntatis* di Pasquale II e continuato con il breve *Dum sedes apostolica* di Clemente V¹⁵⁴: com'è stato evidenziato, «[l]a *Protectio Petri* aveva por-

¹⁵³ Così F. TURRIZIANI COLONNA, *Sovranità e indipendenza nel Sovrano Militare Ordine di Malta. Rapporto con la Santa Sede e soggettività internazionale*, cit., p. 120.

¹⁵⁴ A contribuire alla difficoltà di applicare il principio in parola alla precedente conquista di Rodi da parte dei Cavalieri – e quindi a spiegare la nuova rilevanza dell'insediamento a Malta rispetto al precedente – vi è il fatto che Rodi, come accennato, fosse formalmente sotto l'impero d'Oriente, come ricordato da J. RILEY-SMITH, *Hospitallers. The History of the Order of St John*, cit., pp. 119-121: «Malta also gave the order sovereignty. At first, as on Rhodes, the order was not sovereign. It was not entirely clear to whom Rhodes had belonged – the Byzantine emperors or their Latin counterparts – but the order had held it as a fief of the popes. Malta was unambiguously subject to the crown of Sicily, who at the time of its gift to the order was the Emperor Charles V. The grand master had no formal attribute even of semi-sovereignty until 1607, when he was made a prince of the empire, four centuries after a similar title had been granted to the master of the Teutonic Order. Nevertheless, on both Rhodes and Malta, the order behaved as though it was an independent power, minting its own coinage and sending ambassadors to foreign courts, including those of the papacy, France, Spain and Austria. Its de facto status enabled an autocratic Portuguese, Manoel Pinto de Fonseca, who was received as a brother at the age of two and died aged ninety-two after a rule of thirty-two years as grand master, simply to assume the closed crown of full sovereignty, even when

tato perciò l'Ordine ad un dominio nel *Patrimonium sancti Petri*, di modo che la soggettività internazionale che la prima conferiva, acquistava con il territorio una sovranità piena e indiscutibile»¹⁵⁵.

3.2. *Successi esterni, sviluppi interni e tensioni ricorrenti: dai riconoscimenti internazionali al Codice di Rohan*

Dopo lo scambio delle ratifiche tra l'imperatore e il Gran Maestro, l'Ordine dell'Ospedale sbarcò e si insediò finalmente a Malta, trovandosi in possesso di un territorio tutt'altro che avvantaggiato dal clima e dalla morfologia, né ricco di risorse – il che incidiva negativamente anche sulle condizioni sanitarie dell'isola –, ma in una posizione strategica fondamentale per le operazioni militari sul Mediterraneo. Tale punto di forza fu immediatamente sfruttato da quelli che erano ormai a tutti gli effetti i 'Cavalieri di Malta' – nome con il quale ancora oggi i membri dell'Ordine ospedaliero sono comunemente noti –, i quali concentrarono tutti loro sforzi militari nell'attività marittima, allestendo una poderosa flotta e specializzandosi nella guerra corsara¹⁵⁶. Ciò non fu tuttavia sufficiente – come avevano temuto i Giovanniti – per riuscire nell'impresa impossibile della difesa di Tripoli, che dopo essere scampata ad un assalto barbaresco nel 1536 dovette capitolare all'assedio turco del 1551 nonostante l'eroica resistenza dei Gerosolimitani¹⁵⁷. A dimostrazione della fortuna di cui la Religione godette comunque nelle sue imprese navali, vi è pure l'istituzione da parte del granduca di Tosca-

challenged by the king of the Two Sicilies, and to get away with it. To this day the order remains a 'sovereign entity' recognized by many states».

¹⁵⁵ F. TURRIZIANI COLONNA, *Sovranità e indipendenza nel Sovrano Militare Ordine di Malta. Rapporto con la Santa Sede e soggettività internazionale*, cit., p. 120.

¹⁵⁶ Fu proprio a Malta che l'attività militare dei Cavalieri divenne prevalentemente – se non esclusivamente – marittima.

¹⁵⁷ M. MONTERISI, *Storia politica e militare del Sovrano Ordine Militare di S. Giovanni di Gerusalemme detto di Malta*, vol. II, *L'Ordine a Malta, Tripoli e in Italia*, cit., pp. 29-47.

na dell'Ordine militare marinaresco dei Cavalieri di Santo Stefano: Ordine creato appunto ad imitazione di quello dell'Ospedale – col quale spesso avrebbe combattuto fianco a fianco – per lo scopo precipuo di difendere i domini medicei sul mare dalle incursioni dei corsari barbareschi¹⁵⁸.

Ma i fatti d'armi che avrebbero dato ai Giovanniti la maggiore gloria durante il periodo maltese furono senza dubbio l'intervento nella battaglia di Lepanto nel 1571¹⁵⁹ e soprattutto la vittoriosa difesa nel cosiddetto Grande assedio del 1565, l'assalto che le ingenti truppe del Solimano – non pago di aver scacciato l'Ordine da Rodi poco più di quarant'anni prima – mossero a Malta: dove stavolta, però, dopo un'aspra battaglia il valore dei Cavalieri ebbe la meglio¹⁶⁰. In onore della vittoria conseguita, un anno dopo la fine del Grande assedio iniziarono i lavori per la costruzione di una nuova

¹⁵⁸ Cfr. R. BERNARDINI, *Il Sacro Militare Ordine di Santo Stefano Papa e Martire. Ordine Dinastico-Familiare della Casa Asburgo-Lorena*, Giardini, Pisa, 1990; F. ANGIOLINI, *Santo Stefano, ordre de*, in *Prier et combattre. Dictionnaire européen des ordres militaires au Moyen Âge*, cit., p. 853.

¹⁵⁹ F. TURRIZIANI COLONNA, *Sovranità e indipendenza nel Sovrano Militare Ordine di Malta. Rapporto con la Santa Sede e soggettività internazionale*, cit., pp. 48-49, riferisce come «[l]a partecipazione della flotta dell'Ordine a questa battaglia fu lodata dallo stesso Pontefice, il quale ne diede notizia a tutti i sovrani cattolici, raccomandando l'Ordine alla generosità di tutti».

¹⁶⁰ M. GREENE, *Malta*, in *Encyclopedia of the Ottoman Empire*, cit., p. 347: «In 1565 the Ottomans resolved to vanquish their enemy, once and for all, and they mounted a siege against the island that lasted from May to September. The epic struggle was famous for the large number of casualties on both sides – but particularly on that of the Ottomans – as well as for the brutality of the encounter. Having failed to take any of the Maltese fortresses by September, the Sultan's navy gave up and sailed back to Istanbul. The Ottoman Empire never tried again to take Malta and the Knights continued to sail forth from their stony redoubt to terrorize the Muslim Mediterranean for many years to come». Analogamente G.C. BASCAPÈ, *L'Ordine di Malta e gli ordini equestri della Chiesa nella storia e nel diritto*, cit., p. 29, definisce la vittoria nel Grande assedio come «uno degli episodi più fulgidi della storia dell'Ordine nel Mediterraneo centrale», paragonabile solo alla precedente difesa di Rodi nel 1480 e alla di poco successiva battaglia di Lepanto. Al riguardo, cfr. anche E. NASALLI ROCCA DI CORNELIANO, *L'assedio di Malta del 1565 nella storia del Cinquecento europeo*, in *Annales de l'O.S.M. de Malte*, XXIII (1965), 4, pp. 149-155; G. SCAGLIONE, *Malta e La Valletta. Città, uomini e territorio tra XVI e XVIII secolo*, New Digital Press, Palermo, 2016, pp. 19-45.

città che avrebbe preso il nome dal Gran Maestro che aveva guidato la difesa, Giovanni de La Valette¹⁶¹: La Valletta, appunto, tutt'oggi capitale della Repubblica di Malta¹⁶². Questo fu certamente il principale e più evidente apporto che i Cavalieri dettero all'isola sul piano civile: ma non l'unico, dal momento che sotto il governo giovanita Malta rifiorì, arricchendosi – nella stessa città – della chiesa di San Giovanni Battista, dell'ospedale e di centri scolastici e universitari¹⁶³, oltre che dell'acquedotto e di altre opere di pubblica utili-

¹⁶¹ Cfr. C. NIETO SÁNCHEZ, *La Orden de Malta en el siglo XVI: sus grandes maestres*, in *Carlos V y la Orden de Malta*, cit., pp. 235-236.

¹⁶² Cfr. L. BIANCO, *Valletta: a city in history*, in *Melita Theologica*, LX (2009), 2, pp. 5-6: «Work on the building of Valletta commenced in early 1566, a few months after the end on the Great Siege of Malta whereby the Turkish armada was repelled from the Maltese shores, 'undoubtedly a propaganda victory' for the Order. The idea for a new city was conceived by the Grand Master who led the Island against the Ottoman attack, Fra Jean Parisot de la Valette, after whom the city took its name. The architect and military engineer entrusted with the task of planning the city and designing its fortifications was Francesco Laparelli, an architect in the service of the Vatican. In the year following the Great Siege of Malta which had 'humbled the pride of the Ottomans' and perhaps saved Christendom from the yoke of Islam, three men, namely La Valette, Laparelli and Girolamo Cassar, realised a vision of a new, fortified city; a city worthy of the ancient, aristocratic and Christian ideals of the religious and military Order whose 'Convent' was to sustain within defences which were to be impregnable. [...] Valletta was not just designed as a fortress; it was designed to cater not only for the military but also for the Convent and other civilians. It was not designed as a fort but as a fortified city. It needed to be able to offer refuge to inhabitants of the island of Malta in the case of another siege».

¹⁶³ M. GRECH, *La Sacra Infermeria e la Facoltà di Medicina di La Valletta*, cit., p. 22: «Prima che i cavalieri vi si stabilissero nel 1530, Malta aveva già alcuni ospedali, almeno dal XIV secolo, che erano, però, modesti per prestazioni e standard. Si chiamavano *Hospitalis Sancti Franciscj*, più tardi ribattezzato *Hospitalis Sancti Spiritus Rabbati*, *Hospitalis Sancti Petri*, *Hospitalis Sancti Juliani* e *Domibus Santj Antonij*. Poco dopo il loro arrivo a Malta, i cavalieri costruirono un ospedale a Birgu, loro prima sede sull'isola, ma quando l'Ordine si trasferì a La Valletta, l'ospedale migliorò molto. La cura amorevole rivolta ai malati nella Sacra Infermeria emerge da un fatto indicativo: quando La Valletta cominciò ad essere costruita, la chiesa conventuale era inizialmente prevista accanto alla Sacra Infermeria. Il terreno era già stato acquistato. Tuttavia, emerse subito il timore che il suono delle campane della chiesa potesse disturbare i vicini pazienti, così l'Ordine abbandonò il progetto, acquistò un nuovo sito nel centro di La Valletta, distante dal nuovo ospedale, e costruì lì la chiesa conventuale. Fu un atto di grande compassione tenere conto

tà¹⁶⁴. Ma soprattutto i Gerosolimitani non dimenticarono di mettere in pratica la vocazione ospedaliera per la quale l'Ordine era nato, raggiungendo anzi il culmine dell'efficacia e dell'efficienza nelle cure prestate a tutti i malati, accolti indistintamente a prescindere dalla provenienza, dalla fede professata e dal tipo di malattia sofferta¹⁶⁵: a riprova della prosperità raggiunta da Malta sotto il governo

di tale questione, ma in realtà il sito di questo ospedale non era proprio l'ideale. È vero che la sua vicinanza al mare poteva facilitare molto il trasporto di malati e feriti dalle navi, ma il fatto che fosse costruito a soli 18 metri sul mare, esposto al vento di scirocco, lo rendeva vulnerabile all'umidità, causando qualche disagio anche ai malati. Senza contare che si trovava nel punto più basso della valle di Lazzaro e che le strade vicine verso il centro di La Valletta erano molto ripide. Il *Regolamento della Sacra Infermeria di Malta*, pubblicato nel 1725, è un compendio di regole e pratiche diventato nel tempo un sofisticato manuale operativo e gestionale, disciplinando i diversi incarichi e doveri nell'Ospedale, e dando prova dell'alto livello raggiunto e mantenuto nel corso degli anni. Molti non sono consapevoli del fatto che la Sacra Infermeria sia stato un seme da cui sono germogliati gli studi medici all'Università di Malta. Questa, in breve, la genesi e il nesso: nel 1676 il Gran Maestro Fra' Nicolas Cotoner (1663-1680) fondò a proprie spese la Scuola di Anatomia nella Sacra Infermeria e si assicurò che questo servizio venisse portato avanti. Una decisione saggia, nata da una terribile esperienza vissuta da Malta: la peste del 1676».

¹⁶⁴ G. SCAGLIONE, *Malta e La Valletta. Città, uomini e territorio tra XVI e XVIII secolo*, cit., p. 47: «Come dimostrato da numerose descrizioni e confermato da molti atti ufficiali, Malta nel Cinquecento è un'isola scarsamente abitata. L'installazione dell'Ordine di San Giovanni è un momento 'fondamentale' che determina un imponente movimento sociale, culturale, economico e demografico. Prima del suo arrivo la popolazione isolana – quasi esclusivamente rurale – si concentra nei villaggi (o casali) disseminati nell'isola, che raggruppano in media dalle 100 alle 200 persone (in alcuni casi nei casali più importanti arrivava a 300/400 abitanti), a cui si aggiungono tre piccole città fortificate: una nell'isola di Gozo (Rabat) e le altre due a Malta (Mdina, l'antica capitale, e Birgu)».

¹⁶⁵ M. MONTERISI, *Storia politica e militare del Sovrano Ordine Militare di S. Giovanni di Gerusalemme detto di Malta*, vol. II, *L'Ordine a Malta, Tripoli e in Italia*, cit., pp. 244-246, ricorda anche che «[a]ccanto a questa attività ospedaliera e scientifica vera e propria si svolgeva quella assistenziale a favore dei *pauperes Domini nostri* ai quali venivano distribuiti pane, vesti e calzari dall'Elemosiniere coadiuvato dai frati serventi. Inoltre si aiutavano i bisognosi a contrarre matrimonio, si educavano gli esposti, si elargivano sussidi alle vedove ed ai più poveri: a questo proposito, si veda inoltre quanto riportato da P. JARDIN, PH. GUYARD, *I Cavalieri di Malta*, cit., pp. 83-147, 277-278, circa l'attività sanitaria svolta dall'Ordine durante il periodo maltese, comprendente non solo l'organizzazione e l'ammini-

dell'Ordine vi è il dato dell'impressionante crescita della popolazione, che schizzò dai circa 20.000 abitanti che l'isola contava al momento dell'arrivo dei Giovanniti e dai circa 10.000 sopravvissuti al Grande assedio al numero di 51.750 cittadini territoriali – cifra dalla quale erano esclusi quindi i Cavalieri e gli ecclesiastici – rilevato dal censimento generale del 1632¹⁶⁶.

L'Ordine tuttavia non dovette solo fare fronte agli scontri navali, ma anche subire le conseguenze delle divisioni nella Chiesa: a partire dagli effetti della riforma protestante, a seguito della quale sette delle tredici commende del Gran baliato di Brandeburgo passarono al luteranesimo (il che, come si può intuire, provocò anche notevoli problemi amministrativi)¹⁶⁷. Fu quindi naturale che i Cavalieri di

strazione dell'ospedale – anche con riguardo a quello che può essere considerato il 'personale sanitario' dell'epoca –, ma pure l'esercizio della medicina e della chirurgia, la prevenzione delle malattie e gli aspetti relativi ad attività più propriamente caritative e assistenziali.

¹⁶⁶ Si può quindi affermare che non rimasero deluse le speranze manifestate dalla popolazione maltese all'indomani dell'arrivo dell'Ordine sull'isola: come infatti osserva riguardo a quest'ultimo momento U.J. RUDOLF, *Knights after Rhodes*, in ID., *Historical Dictionary of Malta*, Rowman & Littlefield, Lanham (Maryland), 2018³, p. 161, «Although the Maltese nobility, fearing a loss of their authority and privileges, were the most angered, it is likely that the other citizens looked upon their new overseers with guarded optimism, hoping both for increased protection against the Saracens as well as a substantial increase in their economic well-being».

¹⁶⁷ Successivamente, furono poi gli effetti dello scisma anglicano ad abbatterli sugli Ospedalieri: vista l'importanza rivestita dai Cavalieri gerosolimitani nel suo regno – si consideri solamente che il priore di Londra aveva il rango di primo barone d'Inghilterra –, Enrico VIII inizialmente si limitò a sequestrarne i beni, ma non appena ottenuto l'assenso del parlamento egli dichiarò l'Ordine fuori legge e iniziò a perseguirne i membri. Si tenga conto, al riguardo, quanto ricordato da J. RILEY-SMITH, *Hospitallers. The History of the Order of St John*, cit., pp. 81-82: «The Hospitallers in England might have survived the dissolution of the monasteries and religious communities by King Henry VIII, who, like his father, had been named protector of the order in 1511. The king seems to have toyed with the idea of converting the English priory into a royal institution not unlike the Spanish military orders and of using it to defend Calais. But the order resisted him and he was hindered rather than assisted by the outrageous chauvinism displayed on Malta by the pillar of the English langue, Clement West, whose extreme support for Henry's cause antagonized all the other brother knights. In April 1540 an act of the parliament dissolved the order in England, conferring its estates on the crown. Although briefly restored by Mary Tudor, the medieval priory had met its end. It

Malta, in quanto membri di un Ordine votato alla *tuitio fidei* e colpito nei propri interessi dalla riforma¹⁶⁸, venissero convocati da Papa Pio IV a partecipare all'ultima fase del Concilio di Trento – poiché la prima, notoriamente riservata alle questioni dogmatiche, non era ovviamente di pertinenza dei Giovanniti¹⁶⁹ – con il breve *Cu-pientes* del 1561¹⁷⁰: il che fu rilevante, oltre che per i risultati ottenuti dall'intervento dell'inviato Martin Rojas de Portalrubeo, anche per dimostrare la statura internazionale del Convento¹⁷¹.

Il cappellano spagnolo dovette innanzitutto scontrarsi con l'opposizione dei procuratori di alcuni vescovi-conti tedeschi: in quanto ambasciatore di un Ordine riconosciuto sovrano su Malta, il primo chiedeva infatti di essere ammesso a sedere tra i rappresentanti dei principi regnanti, ma ciò provocò la protesta dei secondi, che erano stati posti tra gli ecclesiastici in quanto i loro signori venivano considerati primariamente nella loro qualità di vescovi, con la conseguente richiesta di ricevere lo stesso trattamento dell'ospedaliere (pretesa quantomeno dubbia, anche considerato che i soggetti che essi rappresentavano erano comunque esclusivamente feudatari dell'impero e non anche a capo di uno Stato sovrano). La questione fu comunque risolta in senso favorevole alla Religione, co-

survived in name, shadowy and titular, on Malta. Two brother knights, Thomas Dingley and David Gunson, may have suffered martyrdom for the old faith. A few remained in exile, on Malta and elsewhere, but most conformed. The last resident grand prior, William Weston, died on 7 May 1540, the day the act of dissolution came into force». Allo stesso riguardo, cfr. anche H. NICHOLSON, *Henri VIII, roi d'Angleterre (1491-1509)*, in *Prier et combattre. Dictionnaire européen des ordres militaires au Moyen Âge*, cit., p. 425.

¹⁶⁸ Cfr. J. SARNOWSKY, *Hôpital, ordre de l'*, in *Prier et combattre. Dictionnaire européen des ordres militaires au Moyen Âge*, cit., pp. 451-452.

¹⁶⁹ La bibliografia sul punto, naturalmente, sarebbe sterminata: al riguardo, ci limitiamo perciò a rinviare a H. JEDIN, *Il Concilio di Trento*, vol. IV, tomo 1, *La Francia e il nuovo inizio a Trento fino alla morte dei legati Gonzaga e Seripando*, Morcelliana, Brescia, 2010³.

¹⁷⁰ Una trascrizione del breve papale è riportata da F. TURRIZIANI COLONNA, *Sovranità e indipendenza nel Sovrano Militare Ordine di Malta. Rapporto con la Santa Sede e soggettività internazionale*, cit., p. 281.

¹⁷¹ Cfr. E. NASALLI ROCCA DI CORNELIANO, *Il Sovrano Ordine di Malta e il Concilio di Trento*, in *Annales de l'O.S.M. de Malte*, XXIV (1966), 2, pp. 58-66.

sicché Rojas de Portalrubeo poté prendere il suo posto tra i rappresentanti dei sovrani e perorare la causa dell'Ordine, contrastando quelle correnti che domandavano di limitare i privilegi e le immunità già accordate alle proprietà giovannite e di sottoporre le chiese dipendenti dal Convento alla visita degli ordinari diocesani. In tal modo, a seguito della partecipazione al Concilio non solo furono confermate le esenzioni di cui già l'Ospedale godeva, ma addirittura «[n]e conseguì che l'Ordine ebbe un'affermazione che ne consacrò per il futuro la sua posizione nel quadro delle istituzioni ecclesiastiche, pur avendo mantenuto il suo posto e il suo rango tra gli Stati sovrani d'Europa [...] e l'indipendenza sovrana dell'Ordine fu salva, anzi potenziata dalla conquistata posizione di avere il proprio inviato nel medesimo rango di quello degli ambasciatori dei Principi regnanti»¹⁷².

Tale ricognizione dell'importanza dell'Ordine ospedaliero a livello internazionale non fu isolata e i riconoscimenti cominciarono a giungere da tutta Europa: basti pensare che Papa Paolo IV offrì di porre la marina pontificia sotto il comando dei Cavalieri, che la Polonia iniziò le trattative per la costituzione di un ramo della Religione nei propri territori, e che anche quegli Stati europei – sempre più slegati dal controllo imperiale – prima restii a riconoscergli tale ruolo cominciarono ora a trattare l'Ordine quale proprio pari, accogliendo i suoi ambasciatori alle proprie corti come corpo diplomatico accreditato, con lo stesso trattamento riservato ai rappresentanti della Santa Sede. Nello stesso solco va collocata altresì la concessione al Gran Maestro del titolo di 'principe del Sacro Romano Impero' e del relativo appellativo di Altezza Serenissima – ad ulteriore conferma della sua qualità di sovrano – con due distinti diplomi degli imperatori Rodolfo II nel 1607 e Ferdinando II nel 1620. In risposta a questa benemerita imperiale, anche il Pontefice Urbano VIII elevò il Gran Maestro al pari del rango cardinalizio – ma senza

¹⁷² F. TURRIZIANI COLONNA, *Sovranità e indipendenza nel Sovrano Militare Ordine di Malta. Rapporto con la Santa Sede e soggettività internazionale*, cit., pp. 46-48.

il corrispondente titolo di Cardinale – con il conseguente appellativo di Eminenza, che peraltro egli esortò la guida dei Gerosolimitani ad utilizzare al posto dell'imperiale 'Altezza Serenissima'¹⁷³. Un secolo più tardi, inoltre, la Santa Sede riconobbe con regolamento del 1747 agli ambasciatori dell'Ordine di Malta lo stesso trattamento riservato ai rappresentanti dei monarchi – accolti nella sala regia, mentre gli inviati dei principi venivano ricevuti nella sala ducale – e anche stavolta, specularmente, un riconoscimento del tutto analogo giunse ai Giovanniti da parte imperiale l'anno successivo: cosicché «[l]'Ordine Gerosolimitano godeva, almeno da parte delle Corti di Roma e di Vienna, degli Onori regi, “cioè degli onori convenzionali generalmente considerati in Europa come i più alti che potessero essere resi ad uno Stato” e che si distinguevano dagli onori di rango inferiore, ossia quelli ducali, creando talvolta per questo motivo screzi diplomatici con la Serenissima Repubblica di San Marco che riluttava alla sua pariordinazione all'Ordine»¹⁷⁴.

¹⁷³ Cfr. G.C. BASCAPÈ, *L'Ordine di Malta e gli ordini equestri della Chiesa nella storia e nel diritto*, cit., pp. 29, 33; U. CASTAGNINO BERLINGHIERI, *Congresso di Vienna e principio di legittimità. La questione del Sovrano Militare Ordine di San Giovanni gerosolimitano, detto di Malta*, cit., p. 18. Prerogative pari a quelle dei Cardinali erano già state godute dai Gran Maestri dell'Ordine, ma in modo estemporaneo e legate alla qualità del singolo Maestro e non connesse stabilmente alla qualità di Guida dei Giovanniti: si pensi ad esempio alle concessioni fatte da Clemente VII a Filippo de Villiers l'Isle-Adam durante la sosta del Convento a Civitavecchia o al fatto che Ugo Loubens de Verdalle fu creato Cardinale da Sisto V. Vale tuttavia la pena riportare anche quanto osservato da M. MONTERISI, *Storia politica e militare del Sovrano Ordine Militare di S. Giovanni di Gerusalemme detto di Malta*, vol. II, *L'Ordine a Malta, Tripoli e in Italia*, cit., p. 107, riguardo al rifiuto della carica cardinalizia da parte di Giovanni de La Valette all'indomani della vittoria nel Grande assedio del 1565: «Il Papa offrì al Gran Maestro il cappello cardinalizio, ma La Valette declinò l'offerta, osservando che le due dignità non erano fatte per completarsi ma per interferire l'una con l'altra indebolendosi reciprocamente. Questa decisione, che fu considerata una manifestazione di grande modestia, aveva in realtà un profondo motivo politico. Il Gran Maestro, a buon diritto, si considerava ormai pari a un sovrano, e l'accettazione di una dignità di grado inferiore avrebbe significato rinuncia al più alto titolo».

¹⁷⁴ U. CASTAGNINO BERLINGHIERI, *Congresso di Vienna e principio di legittimità. La questione del Sovrano Militare Ordine di San Giovanni gerosolimitano, detto di Malta*, cit., p. 18. Riguardo a questi profili, si veda anche A. CORDERO LANZA DI

La qualità dell'Ordine di San Giovanni come sovrano e regnante su Malta al pari di ogni altro Stato emerge anche dai tentativi di espansione territoriale che esso mise in atto per via diplomatica o commerciale: alla metà del 1500 gli Ospedalieri intavolarono in più occasioni, ma sempre senza successo, trattative per ottenere il dominio sulla Corsica (salvo poi, due secoli dopo, essere costretti dalla situazione interna e da quella politica europea a rifiutare l'offerta spontanea della popolazione corsa di passare sotto il dominio dei Cavalieri pur di non tornare alle dipendenze di Genova o della Francia)¹⁷⁵. Parve invece in un primo momento andare a buon fine il progetto, caldeggiato dal commendatore fra' Filippo de Lanvillier Poincy – il quale governava sui territori in questione come luogotenente generale del re di Francia – e accolto dal Gran Maestro Giovanni de Lascaris Castellar, di acquistare dalla proprietaria compagnia mercantile posta sotto la protezione francese le isole di San Cristoforo, Martinica, Guadalupa, San Bartolomeo, San Martino e Santa Cruz nelle Antille. La proposta, portata dall'ambasciatore dell'Ordine all'attenzione di Luigi XIV, fu infatti accettata e le isole furono acquistate dai Giovanniti per il prezzo di 120.000 tornesi, come ratificato dal corrispondente diploma regio nel 1653. I Cavalieri non avrebbero però potuto godere a lungo dei nuovi territori, dal momento che già nel 1665 lo stesso Luigi XIV si adoperò affinché il Convento rivendesse i suoi nuovi possedimenti alla Compagnia francese delle Indie occidentali per la somma di 500.000 tornesi, che peraltro l'Ordine non percepì mai: si metteva così definitivamente fine alle aspirazioni di espansione della Religione nelle Americhe¹⁷⁶.

MONTEZEMOLO, A. POMPILI, *Manuale di araldica ecclesiastica nella Chiesa cattolica*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2016², pp. 55-59.

¹⁷⁵ Cfr. M. MONTERISI, *Storia politica e militare del Sovrano Ordine Militare di S. Giovanni di Gerusalemme detto di Malta*, vol. II, *L'Ordine a Malta, Tripoli e in Italia*, cit., pp. 64-65, 193-194, in particolare note 3, 25.

¹⁷⁶ Cfr. G.C. BASCAPÈ, *L'Ordine di Malta e gli ordini equestri della Chiesa nella storia e nel diritto*, cit., p. 29; F. GAZZONI, *L'Ordine di Malta*, cit., p. 6; F. TURIZIANI COLONNA, *Sovranità e indipendenza nel Sovrano Militare Ordine di Malta*.

Anche dal punto di vista della produzione normativa, il periodo maltese fu per gli Ospitalieri estremamente prolifico. Le regole per l'ammissione al grado di Cavaliere – stabilite nella loro struttura portante quasi tre secoli prima da fra' Ugo de Revel, come già segnalato – furono rese più stringenti dallo statuto voluto dal Gran Maestro fra' Giovanni de Omedes, approvato nei decenni immediatamente successivi all'insediamento del Convento a Malta: è a questo intervento, in particolare, che si deve l'introduzione del requisito dei quattro quarti di nobiltà al fine di poter aspirare ad entrare tra i *fratres milites*¹⁷⁷. Per trovare una risistemazione legislativa complessiva, tuttavia, è necessario attendere il Capitolo generale del 1631, in occasione del quale «fu nominata una commissione [...] per riunire in un testo unico tutti gli Statuti, le Ordinanze e i Capitolari, dell'Ordine e tradurli in italiano, senza nulla aggiungere ed eliminando le norme abrogate o cadute in disuso, riunendo le altre sotto titoli organici e codificando le consuetudini che, per antica e generale osservanza, avessero forza di legge»¹⁷⁸.

Ma è un secolo e mezzo più tardi che si registrò un vero 'salto di qualità' nella normazione giovanita: fu infatti nel Capitolo generale del 1776 che il Gran Maestro fra' Emanuele de Rohan-Polduc promosse la compilazione di quello che prese il nome di 'Codice del Sacro Militare Ordine Gerosolimitano' (anche noto come Codice di Rohan)¹⁷⁹, una compilazione suddivisa in XXII Titoli contenenti le norme necessarie per disciplinare ogni forma e aspetto della vi-

Rapporto con la Santa Sede e soggettività internazionale, cit., p. 53; P. JARDIN, PH. GUYARD, *I Cavalieri di Malta*, cit., pp. 185-186.

¹⁷⁷ Nello Statuto si legge infatti: «in probationibus fratrum militum appellatione parentum pater et mater, avi et avae paternae et maternae intelliguntur». Cfr. G. SCARABELLI, *Linee di spiritualità del Sovrano Militare Ospedaliero Ordine di S. Giovanni di Gerusalemme, detto di Rodi, detto di Malta*, cit., pp. 31-32.

¹⁷⁸ M. MONTERISI, *Storia politica e militare del Sovrano Ordine Militare di S. Giovanni di Gerusalemme detto di Malta*, vol. II, *L'Ordine a Malta, Tripoli e in Italia*, cit., pp. 150-151.

¹⁷⁹ Cfr. M. FERNÁNDEZ DE BÉTHENCOURT, *Historia de la publicación y edición de reglas, estatutos y constituciones de la Orden de San Juan de Jerusalén*, in *Carlos V y la Orden de Malta*, cit., pp. 366-367.

ta dell'Ordine¹⁸⁰, senza però toccare l'organizzazione dello Stato di Malta¹⁸¹. Com'è stato sottolineato, tale Codice – approvato ufficialmente da Papa Pio VI con la bolla *Pastoralium Nobis* nel 1779¹⁸² – «comprova luminosamente la definitiva sistemazione normativa nel diritto interno dell'Ordine con l'approvazione anche in quello canonico, dei principi costituzionali relativi al fine e all'unitaria essenza religioso-militare dell'Istituzione»¹⁸³. Vale peraltro la pena di notare come la rilevanza del testo legislativo fu tale da superare i secoli: tant'è vero che, ancora nella formulazione della *Carta costituzionale del Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme di Rodi e di Malta* precedente alla riforma del 2022, esso si poteva trovare menzionato nell'elenco delle fonti vigenti del diritto melitense¹⁸⁴.

Oltre al Codice che porta il suo nome, il Gran Maestro de Rohan-Polduc fu tuttavia autore, pochi anni dopo, di una disposizione che ricevette un'accoglienza assai meno benevola da parte

¹⁸⁰ In merito ai contenuti del Codice, cfr. M. COSTARELLA, *Il Governo dell'Ordine Gerosolimitano nei suoi organi costituzionali, statuti e leggi*, in *Il diritto ecclesiastico*, LXVI (1955), pp. 295-300.

¹⁸¹ Per converso – come riportato da M. DE PINTO, *La riforma della Carta Costituzionale e del Codice del Sovrano Militare Ordine di Malta*, in *Odegitria*, XVII (2010), p. 200, nota 71 –, «[p]er il governo del territorio di Malta furono promulgati da vari Gran Maestri documenti giuridici derivanti dal diritto siculo, tra i quali le Prammatiche di de la Cassiere (1579) e di Lascaris Castellar (1640), le Costituzioni grammaticali di Carafa (1681), le Pratiche Municipali di De Vilhena (1733), la Costituzione per la erezione del Supremo Magistrato di Giustizia (1777), ed il Codice Municipale di Malta (1784) del Gran Maestro de Rohan-Polduc». Riguardo a quest'ultimo, l'«[a]tto con cui si dichiara la promulgazione del *Codice di Rohan*, ossia *Il Diritto Municipale di Malta*», del 17 luglio 1784, è riportato anche in *Raccolta di leggi, costituzioni, bandi, prammatiche ed altri atti pubblicati dal Governo di Malta dal 17 Luglio 1784 al 4 Ottobre 1813*, Paolo Cumbo, Malta, 1862, p. 4.

¹⁸² Il testo completo della bolla è riportato da F. TURRIZIANI COLONNA, *Sovranità e indipendenza nel Sovrano Militare Ordine di Malta. Rapporto con la Santa Sede e soggettività internazionale*, cit., pp. 291-298.

¹⁸³ *Ivi*, pp. 74-75.

¹⁸⁴ *Carta costituzionale del Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme di Rodi e di Malta* 1997, art. 5: «Sono fonti del Diritto Melitense: [...] 5. il Codice di Rohan, quando non in contrasto con le attuali disposizioni».

di Roma: consigliato dall'uditore maltese Muscat, egli stabilì infatti che da quel momento le bolle e le direttive pontificie riguardanti Malta e il Convento non sarebbero state immediatamente ed automaticamente esecutive, ma che per la loro attuazione sarebbe invece stato necessario il previo assenso del Governo dell'Ordine, allineandosi così ai meccanismi di *exequatur* e di *placet* regio comuni alle monarchie nazionali nel continente¹⁸⁵. Senonché, com'è evidente, non comune si rivelava invece la condizione del governo maltese: guidato da un Ordine sì sovrano, ma connaturatamente dipendente dal Romano Pontefice. Di conseguenza, non desta alcuna sorpresa la netta reazione opposta dallo stesso Pio VI – «E che altro è quest'Ordine vostro se non un corpo ecclesiastico privilegiato? Non l'abbiamo anche noi tollerato? Se non si hanno da tollerar più i privilegi ecclesiastici, sia dunque abolito», avrebbe esclamato il Pontefice in risposta ai tentativi di giustificazione accampati dall'ambasciatore maltese a Roma¹⁸⁶ –, alla quale seguì un'immediata revoca dell'improvvida decisione da parte del Gran Maestro.

L'episodio di tensione tra Santa Sede e Ordine dell'Ospedale da ultimo riportato non rappresentò tuttavia un caso isolato, nel periodo melitense. Nuovi attriti si presentarono ad esempio durante il pontificato di Gregorio XIII, il quale «anteponendo alla dignità sovrana dell'Ordine la rigida tutela delle prerogative dei suoi vicari sull'isola, ne sosteneva la pretesa di sottrarsi alla giurisdizione magistrale»¹⁸⁷. Tali frizioni crebbero poi costantemente d'intensità nel corso dei due secoli successivi, inasprendo in maniera crescente i rapporti. Nel 1561, infatti, la Congregazione della Santa romana e universale Inquisizione indicò come proprio rappresentante sull'isola il vescovo di Malta, investendolo del compito di giudicare in

¹⁸⁵ Anche a questo riguardo, ci limitiamo a rinviare a G. CATALANO, *Exequatur e placet (diritto ecclesiastico)*, in Id., *Scritti minori*, tomo 1, *Scritti storici*, a cura di M. TEDESCHI, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2003, pp. 367-394.

¹⁸⁶ Cfr. M. MONTERISI, *Storia politica e militare del Sovrano Ordine Militare di S. Giovanni di Gerusalemme detto di Malta*, vol. II, *L'Ordine a Malta, Tripoli e in Italia*, cit., pp. 263-264.

¹⁸⁷ *Ivi*, p. 123.

materia ereticale sul dominio giovannita e ponendolo per questo scopo alla presidenza di una commissione composta – tra gli altri – dal Gran Maestro e dal vice Cancelliere dell’Ordine. Questo organo giurisdizionale – già di per sé invisibile ai Cavalieri, in quanto lo costringeva a condividere l’esercizio della propria sovranità – non si rivelò tuttavia troppo longevo: il vescovo tentò infatti di estendere ulteriormente la propria autorità su Malta prescindendo dalla commissione e giudicando autonomamente gli affari affidati a quest’ultima, ponendosi in tal modo anche al di sopra del Gran Maestro, cosicché fu costretto ad intervenire il Pontefice stesso.

Al fine di risolvere la controversia, Gregorio XIII decise infatti di inviare un proprio delegato apostolico con il titolo di inquisitore generale delle isole di Malta e Gozo, stabilendo che questi esercitasse le proprie prerogative nel quadro della commissione voluta dal Sant’Uffizio; ma, una volta arrivato sull’isola, anch’egli si dimostrò solidale con il vescovo, il quale mirava ad una progressiva esautorazione dell’Ordine nel governo di Malta. Il delegato apostolico, dopo aver modificato la disciplina del Tribunale dell’Inquisizione in modo tale da avocare a sé ogni decisione, procedette infatti a concedere a tutti i cittadini maltesi che la richiedessero una patente d’indipendenza, che sottraeva il beneficiario e tutta la sua famiglia a qualsiasi intervento da parte dell’Ordine, ponendoli sotto la diretta protezione della Santa Sede e rendendoli soggetti alla giurisdizione – in ambito sia civile sia penale – in primo grado dello stesso Tribunale dell’Inquisizione e in appello della Sacra Romana Rota¹⁸⁸. Paralle-

¹⁸⁸ D. SOLERA, “Sotto l’ombra della patente del Santo Officio”. *I familiares dell’Inquisizione romana tra XVI e XVII secolo*, Firenze University Press, Firenze, 2019, pp. 190-191: «Il quadro istituzionale venne ulteriormente complicato dal fatto che l’inquisitore, già delegato della più potente Congregazione romana, operò sull’isola spesso anche in qualità di vicario o di nunzio apostolico, rappresentando personalmente il sommo pontefice. Queste cariche, che mai furono affidate ai frati giudici della penisola, posero gli inquisitori maltesi al di sopra, non solo dei vescovi, ma anche degli stessi ospedalieri, che al pari di tutti gli altri ordini religiosi riconoscevano come proprio superiore il capo della Chiesa universale. Il sovrapporsi di queste nomine permise agli inquisitori di Malta di esonerare i *familiares* dalle adunate militari, dal mantenimento di un cavallo in vista di un possibile attacco all’i-

lamente, poi, anche il vescovo di Malta istituì una propria giurisdizione, indipendente sia da quella dell'Ordine che da quella dell'inquisitore generale: tale giurisdizione episcopale era riservata agli ecclesiastici e a tutti quei privati cui fossero stati concessi la semplice tonsura e il diritto di vestire l'abito talare, ed essa faceva riferimento in prima istanza al Tribunale vescovile e in appello o alla Sacra Romana Rota o all'arcivescovado di Palermo. Gli effetti di tale conflitto istituzionale si tradussero presto in scomuniche, tumulti tra i cittadini territoriali e scontri tra gli stessi Cavalieri, che arrivarono ad ordire congiure ai danni del proprio Gran Maestro: intendendo mettere fine a una simile situazione, Papa Gregorio XIII, alla morte del Gran Maestro Giovanni L'Evesque de La Cassière, ritenne opportuno esercitare la propria qualità di superiore dell'Ordine per individuare un successore alla carica magistrale che fosse accettato da tutti i suoi confratelli, e a questo scopo sottopose ai Cavalieri una terna di nomi tra i quali scegliere, riuscendo così a pacificare temporaneamente la Religione e i suoi domini con l'elezione di Ugo Loubens de Verdalle¹⁸⁹.

Che la soluzione al conflitto fosse tutt'altro che definitiva è però dimostrato dagli eventi che periodicamente si riproposero sull'isola, a partire dallo scontro con il nuovo vescovo di Malta¹⁹⁰: con-

sola e dal consueto pattugliamento delle coste, privilegi che potevano tuttavia essere sospesi in "tempore magna necessitatis". Non paghi di queste prerogative, gli armati del Sant'Uffizio maltese ottennero dai loro inquisitori che i privilegi elargiti fossero resi validi anche nei confronti dei propri parenti, amici e servitori. Quella pretesa era infatti un'esonazione fiscale e giudiziaria totale, che permettesse ai *familiars* e ai loro sodali di vivere in assoluta libertà rispetto al controllo del Gran Maestro. [...] Al padre inquisitore venne riservata la giurisdizione sulle cause civili e criminali in cui furono implicati gli armati del tribunale, come è possibile constatare anche nelle carte raccolte dal cardinale Casanate a proposito del foro dei patentati isolani. Le autorità secolari dovevano prestare molta attenzione quando si trattava, ad esempio, delle proprietà dei famigli o dei loro schiavi, i quali erano da considerarsi indipendenti dall'autorità del Gran Maestro».

¹⁸⁹ Cfr. M. BARBARO DI SAN GIORGIO, *Storia della Costituzione del Sovrano Militare Ordine di Malta*, cit., pp. 110-113; M. DE PINTO, *La riforma della Carta Costituzionale e del Codice del Sovrano Militare Ordine di Malta*, cit., pp. 177-178.

¹⁹⁰ A. BONNICI, *I vescovi di Malta Baldassarre Cagliares (1615-1633) e Michele Balaguer (1635-1663)*, in *Melita Historica*, V (1969), 2, pp. 117-118: «Baldas-

troversia risolta – in questa occasione a favore di quest’ultimo – ancora una volta grazie a un intervento pontificio, giacché al sostegno espresso dal Santo Padre all’operato episcopale seguì l’immediato ritiro delle accuse da parte dei Gerosolimitani, «volendosi con tale atto dimostrare che, nonostante la sovranità, la potenza e il prestigio conquistati con le armi, l’Ordine restava ligio alla somma autorità spirituale della Santa Sede»¹⁹¹. Le tensioni, in ogni caso, si ripresentarono in maniera ricorrente anche e soprattutto per ciò che ri-

sarre Cagliares era il successore di Tommaso Gargallo (1578- 1614). Fu il Gran Maestro Alof de Wignacourt che, con una decisione presa nel Consiglio dell’Ordine, lo presentò a Filippo III, Re di Spagna e di Sicilia, per la dignità vescovile della diocesi di Malta. Egli fu designato dall’Ordine di Malta insieme ad altre due persone, come era di consueto, dopo due giorni appena dalla morte del Gargallo che era avvenuta il 10 giugno 1614. Il Re fece uso del suo diritto di scegliere uno fra i tre candidati; la preferenza cadde sul Cagliares. Questo Prelato era davvero degno dell’onore fattogli; infatti, il Cagliares, oltre a compiere i suoi doveri come Cappellano Conventuale, aveva anche fedelmente prestato i suoi servizi all’Ordine di Malta come Auditore del Gran Maestro Wignacourt. La scelta del Re ebbe conferma a Roma nel Concistoro Segreto, tenuto il 18 maggio 1615. Durante un periodo di oltre due secoli e mezzo, nel quale l’Ordine Gerosolimitano ebbe il governo dell’Isola di Malta, il Cagliares è stato l’unico Vescovo di origine maltese. Secondo la testimonianza dell’Abela, contemporaneo del Vescovo, il Cagliares lasciò un vivo ricordo per le sue opere di pietà verso i poveri. Un altro contemporaneo testimonia che il Vescovo conosceva molto bene la povertà delle parrocchie della sua diocesi; perciò, egli saggiamente decise che nelle sue visite pastorali s’astenesse “d’aggravar i popoli con spese soverchie”. Inoltre, “mai mangiò a spese dei Curati e non faceva visita che non spendesse mille scudi del suo in elemosine a poverelli della Diocesi”. Il Vescovo aderì scrupolosamente anche alle disposizioni del Concilio Tridentino per la celebrazione di frequenti Sinodi Diocesani. Si mostrò generoso anche con alcuni Ordini Religiosi. Infatti “offerse ai RR. PP. Gesuiti quanto bisognasse per mantenimento d’una loro residenza nella città Notabile, con essersi anche ottenuta a tal effetto la licenza del P. Proposto Generale: ma ne fu frastornata l’esecuzione, per alcune dissensioni insorte fra il Gran Maestro, e questo Vescovo. Comperò con due mila scudi le case per l’erezione del Convento de’ PP. Carmelitani Scalzi, fatta nel 1625. Tralle opere di carità, da lui fatte si commenda quello dello sborso d’una grossa somma del proprio denajo, pel riscatto di tre Gesuiti infelicamente caduti in ischiavitù appresso gl’infedeli”. Sul punto si veda diffusamente anche F. Russo, *Un Ordine, una città, una diocesi. La giurisdizione ecclesiastica nel principato monastico di Malta in età moderna (1523-1722)*, Aracne, Roma, 2017.

¹⁹¹ M. MONTERISI, *Storia politica e militare del Sovrano Ordine Militare di S. Giovanni di Gerusalemme detto di Malta*, vol. II, *L’Ordine a Malta, Tripoli e in Italia*, cit., p. 146.

guardava il rapporto con l'inquisitore. Nel 1656, ad esempio, questi ricevette dal Pontefice la facoltà di interdire dall'elezione a Gran Maestro i Cavalieri considerati indegni, potere che esercitò immediatamente precludendo la dignità magistrale a uno dei principali candidati per la successione a fra' Giovanni de Lascaris Castellar: il risultato conseguito fu tuttavia diametralmente opposto rispetto a quello sperato, dal momento che i voti dei Cavalieri – decisi ad affermare la propria indipendenza – si concentrarono proprio sul nome colpito dal veto inquisitoriale. Date le circostanze, il Gran Maestro designato ritenne opportuno comunicare a Papa Alessandro VII la propria disponibilità a dimettersi, qualora la Santa Sede lo avesse effettivamente considerato preferibile, ma il Pontefice dette il suo beneplacito all'elezione, sconfessando così l'operato dell'inquisitore¹⁹².

3.3. *La caduta di Malta (e la fine dell'Ordine?)*

Se la costante tensione prodotta dagli scontri appena descritti contribuì forse a determinare le condizioni per la definitiva perdita dei domini territoriali dei Giovanniti, essa non fu certo la premessa esclusiva che portò a un simile esito. Nell'ultimo periodo maltese vengono infatti registrati, oltre ad un rilassamento nella disciplina dell'Ordine e ad un generale clima di lassismo tra i Cavalieri – che allo stesso tempo erano impegnati in scaramucce tutte interne al Convento, le quali a volte degeneravano in vere e proprie rivolte –, pure gravi problemi finanziari concernenti le casse del Tesoro e l'inizio di un irreversibile declino per la marina degli Ospedalieri¹⁹³. Si

¹⁹² Al riguardo, cfr. inoltre A. BONNICI, *Giulio degli Oddi contro Martino De Redin 1655-1658. Contrasti tra un Delegato Apostolico e un candidato alla dignità di Gran Maestro dell'Ordine di Malta*, s.e., Roma, 1973 (estratto da *Annales de l'O.S.M. de Malte*, XXVIII [1970], 3-4, pp. 90-99; *ivi*, XXIX [1971], 1-4, pp. 45-59; *ivi*, XXX [1972], 1-2, pp. 23-27; *ivi*, XXX [1972], 3-4, pp. 92-112).

¹⁹³ G.C. BASCAPÈ, *L'Ordine di Malta e gli ordini equestri della Chiesa nella storia e nel diritto*, cit., p. 30: «la decadenza, dovuta a molte cause, era inevitabile;

comprende quindi come il dominio dell'Ordine sull'isola non riuscì a resistere all'urto della rivoluzione che sul finire del secolo XVIII sconvolse il continente, infrangendosi anzi con facilità disarmante.

Nel 1789 i Cavalieri di Malta di origine francese vennero invitati da Luigi XVI a recarsi a Parigi per partecipare all'elezione dei rappresentanti del ceto aristocratico nell'imminente assemblea degli Stati generali e molti di loro, incuranti della richiesta del Gran Maestro de Rohan-Polduc di restare sull'isola in nome della statuta internazionale e della neutralità dell'Ordine, risposero all'appello¹⁹⁴. La situazione tuttavia precipitò rapidamente e, ormai alla vigilia della rivoluzione, il Gran Maestro cercò di salvare almeno i possedimenti giovanniti dal progetto francese di secolarizzazione dei beni ecclesiastici invocando ancora una volta la qualità di potenza straniera e la finalità caritativa della Religione – mentre i confratelli a lui più vicini gli suggerivano, più pragmaticamente, di rabbonire la Francia con un'ingente donazione in denaro –: ma invano, dato che l'Ordine, a rivoluzione avviata, fu prima *de facto* espropriato dei propri averi¹⁹⁵ e infine formalmente privato di tutti i beni delle

l'antico spirito cavalleresco si era quasi perduto, la disciplina era alquanto rilassata, alcuni gravi dissensi con la popolazione locale, fiera e gelosa della sua autonomia, avevano provocato congiure e sollevazioni, la rivalità della Francia aveva minato la potenza marittima dell'Ordine e ne aveva diminuito il prestigio e l'autorità; finché lo scoppio della Rivoluzione francese provocò la scissione dei Cavalieri in due partiti, e tolse all'Ordine, con l'incameramento di tutti i beni del territorio di Francia, una parte cospicua delle sue risorse. I turbamenti politici della fine del secolo lasciarono l'Ordine sempre più indebolito ed isolato, cosicché Napoleone poté quasi senza difficoltà conquistare l'isola, il 12 giugno 1798».

¹⁹⁴ Riguardo al fatto che i *fratres milites* francesi partecipassero agli Stati generali del 1789 come rappresentanti della nobiltà e non in qualità di religiosi, U. CASTAGNINO BERLINGHIERI, *Congresso di Vienna e principio di legittimità. La questione del Sovrano Militare Ordine di San Giovanni gerosolimitano, detto di Malta*, cit., p. 19, nota 16, spiega che «[l']Ordine di Malta non aveva voluto partecipare agli Stati Generali del Regno nel 1789 in veste di ordine religioso, preferendo far valere la sua condizione di sovranità [...] per evitare di essere travolto dai provvedimenti contro la Chiesa di Francia».

¹⁹⁵ Si pensi al solo fatto che la stessa Torre del Tempio di Parigi, nella quale i rivoluzionari imprigionarono la famiglia reale francese a partire dal 10 agosto 1792, era appunto di proprietà dell'Ordine di San Giovanni, che l'aveva ottenuta con la Lettera Apostolica di Clemente V *Ad providam Christi* nelle vicende

tre Lingue francesi, che a seguito della votazione del 10 settembre 1792 dell'Assemblea legislativa vennero definitivamente confiscati, dichiarati di proprietà nazionale e rivenduti¹⁹⁶.

La reazione del Gran Maestro non si fece attendere: Emanuele de Rohan-Polduc si sobbarcò personalmente il sostentamento dei Cavalieri francesi che iniziavano a giungere a Malta seguiti dalle loro famiglie, non riconobbe la nuova Repubblica e limitò fortemente il traffico marittimo tra la Francia e Malta (l'entrata nei porti dell'isola venne impedita del tutto alle navi da guerra francesi, mentre a quelle mercantili fu permessa solo se prima avessero ammainato il tricolore rivoluzionario). Alla sua morte, a guidare i Giovanniti venne chiamato per la prima volta un Cavaliere proveniente dalla Lingua d'Alemagna¹⁹⁷, fra' Ferdinando von Hompesch, durante il governo del quale fu conclusa la convenzione – già presa in considerazione dal precedente Gran Maestro e negoziata dal bali Litta – tra il Convento e l'imperatore russo Paolo I. Con tale accordo veniva stabilita formalmente la costituzione di un Gran priorato di Russia, che avrebbe dovuto contribuire alle casse del Tesoro con la somma di 300.000 fiorini all'anno¹⁹⁸: ma il suo scopo ultimo era in realtà quello di porre l'Ordine giovannita – che vedeva la minaccia fran-

che seguirono la soppressione dei Templari e vi aveva stabilito un ospedale: cfr. L. CHANOINE-DAVRANCHES, *La petite Tour du Temple*, Imprimerie Cagniard, Rouen, 1904, pp. 5-15.

¹⁹⁶ P. JARDIN, PH. GUYARD, *I Cavalieri di Malta*, cit., p. 188, riporta l'entità del crollo delle rendite complessive dell'Ordine a seguito della confisca dei suoi possedimenti francesi – definita «una catastrofe finanziaria» –, le quali passarono dalla somma di 1.632.000 scudi percepita nel 1788 ai circa 400.000 scudi del 1798. Più in generale, si veda anche A. BLONDY, *L'Ordre de Malte au XVIII^e siècle. Des dernières splendeurs à la ruine*, Bouchene, Paris, 2002, pp. 282-297; F. CIAPPARA, *La peur de la Révolution française à Malte*, in *Annales de la Révolution française*, n. 341/2005, pp. 53-68; W. DOYLE, *Aristocracy and its Enemies in the Age of Revolution*, Oxford University Press, Oxford, 2009, pp. 230-231.

¹⁹⁷ Secondo quanto sostenuto da U. CASTAGNINO BERLINGHIERI, *Congresso di Vienna e principio di legittimità. La questione del Sovrano Militare Ordine di San Giovanni gerosolimitano, detto di Malta*, cit., pp. 19-20, questa elezione aveva lo scopo di guadagnare la protezione dell'Austria.

¹⁹⁸ Il nuovo Gran priorato – composto principalmente da emigrati francesi – fu istituito l'anno successivo, il 1° giugno 1798.

cese sempre più vicina e concreta – sotto il protettorato dello zar¹⁹⁹. Come è stato sottolineato, se la fedeltà professata in via esclusiva nei confronti della Santa Sede aveva permesso all'Ordine di conseguire quell'indipendenza che si era tradotta anche nella statura internazionale ormai universalmente riconosciutagli, con questo atto veniva invece meno – per la prima volta nella sua storia – la neutralità dei Cavalieri verso le grandi potenze europee²⁰⁰, con conseguenze che non si sarebbero lasciate attendere.

La scelta di porsi sotto la protezione russa non dette tuttavia i risultati sperati: secondo alcuni, anzi, essa determinò un'accelerazione nei piani dell'allora generale Bonaparte, il quale vedeva nell'avvicinamento dell'Ordine alla Russia (con la convenzione) e all'Austria (con l'elezione di von Hompesch) il rischio di perdere l'opportunità di una facile conquista di Malta, la quale rappresentava ai suoi occhi una fondamentale base strategica per le operazioni nel Mediterraneo. La pianificazione della presa dell'isola a danno degli Ospedalieri era in corso già da tempo, ma fu solo nel 1798 che il Direttorio comunicò a Napoleone – con il decreto segreto con cui venivano impartite le direttive per la campagna d'Egitto – di procedere alla sua attuazione, che il generale avrebbe giustificato richiaman-

¹⁹⁹ Riguardo all'interesse russo per l'accordo, F. TURRIZIANI COLONNA, *Sovranità e indipendenza nel Sovrano Militare Ordine di Malta. Rapporto con la Santa Sede e soggettività internazionale*, cit., p. 56, descrive il frutto della Convenzione come «un protettorato teso ad impadronirsi dei possedimenti giovaniti». Secondo l'opinione espressa da U. CASTAGNINO BERLINGHIERI, *Congresso di Vienna e principio di legittimità. La questione del Sovrano Militare Ordine di San Giovanni gerosolimitano, detto di Malta*, cit., pp. 30-31, invece, «[i]l legame dello Zar con l'Ordine di San Giovanni Gerosolimitano, al di là del puro risvolto espansionistico della politica russa [...] rientrava in quell'atteggiamento, per lo meno di favore, che Paolo I tenne nei confronti del Cattolicesimo, professato peraltro da alcuni milioni di suoi sudditi, specialmente polacchi», cosicché «[c]on l'assunzione del Gran Magistero dell'Ordine di Malta, Paolo I riteneva [...] non solo di fare il bene della Sacra Milizia Gerosolimitana, di cui ammirava molto la tradizione cavalleresca, ma anche di favorire il cattolicesimo nei suoi Stati e di creare un nuovo legame che avvicinasse le due confessioni della medesima fede».

²⁰⁰ Cfr. F. TURRIZIANI COLONNA, *Sovranità e indipendenza nel Sovrano Militare Ordine di Malta. Rapporto con la Santa Sede e soggettività internazionale*, cit., p. 56.

do il mancato riconoscimento della Repubblica francese da parte dell'Ordine e accusando i Cavalieri di aver incoraggiato la contro-rivoluzione, di aver dato rifugio a esuli francesi 'nemici della patria' e di aver favorito potenze in guerra con la Francia.

L'operazione iniziò il 6 giugno, quando due vascelli francesi furono inviati in avanscoperta con il pretesto di voler attraccare a Malta per rifornirsi di acqua, richiesta a cui gli Ospitalieri acconsentirono: ma quando, tre giorni dopo, l'intera flotta francese – composta da diciotto vascelli di linea, novanta navi da guerra e trecento navi da trasporto – si presentò al largo dell'isola con la stessa pretesa, il Capitolo dell'Ordine si rifiutò di esaudirla invocando il rispetto dell'art. XIII del trattato di Utrecht del 1713, secondo il quale «in tempo di guerra tra Stati cristiani, Malta non poteva accogliere per volta più di quattro navi da guerra di una Potenza belligerante»²⁰¹. Napoleone sfruttò quindi l'occasione offerta da questo diniego per comunicare al Capitolo di essere deciso «a procurarsi per forza ciò che sarebbesi dovuto concedergli secondo i principi di ospitalità, base dell'Ordine»²⁰², procedendo poi a far sbarcare le sue truppe sui domini dei Cavalieri, i quali quasi non riuscirono ad opporre resistenza né ad azionare le difese che pur confusamente avevano predisposto. Molte giustificazioni sono state date per spiegare la straordinaria facilità con cui i francesi riuscirono a prendere possesso dell'isola di Malta: dai precetti della Religione, che proibivano ai cavalieri di «alzare le armi contro altri cristiani» e «di non combattere mai contro Principi cattolici»²⁰³, al già richiamato stato di decadimento economico, militare e disciplinare in cui versava l'Ordine al tempo; dalla volontà di diversi Cavalieri francesi di non combattere contro propri connazionali all'incapacità di von Hompesch di fronteggiare

²⁰¹ U. CASTAGNINO BERLINGHIERI, *Congresso di Vienna e principio di legittimità. La questione del Sovrano Militare Ordine di San Giovanni gerosolimitano, detto di Malta*, cit., p. 21.

²⁰² M. MONTERISI, *Storia politica e militare del Sovrano Ordine Militare di S. Giovanni di Gerusalemme detto di Malta*, vol. II, *L'Ordine a Malta, Tripoli e in Italia*, cit., p. 213.

²⁰³ F. TURRIZIANI COLONNA, *Sovranità e indipendenza nel Sovrano Militare Ordine di Malta. Rapporto con la Santa Sede e soggettività internazionale*, cit., p. 57.

in modo adeguato ad una situazione così delicata; fino ad arrivare ai tradimenti in seno al Convento stesso²⁰⁴.

Fu così, in ogni caso, che il 12 giugno 1798 fu siglata a bordo del vascello francese *L'Orient* la 'convenzione' – così aveva voluto denominarla Bonaparte, affinché non apparisse come un'imposizione d'autorità – tra l'Ordine ospedaliero e la Repubblica di Francia²⁰⁵. Il documento constava di otto articoli, il primo dei quali stabiliva: 'I Cavalieri di San Giovanni di Gerusalemme cederanno all'armata francese la città e i forti di Malta. Essi rinunciano, a favore della Repubblica francese, ai diritti di sovranità e di proprietà che essi hanno, sia in queste città che sulle isole di Malta, Gozo e Comino'²⁰⁶. A questa prima disposizione faceva da contraltare la seconda, con la quale Napoleone impegnava la Francia a far valere la propria influenza nel prossimo congresso di Rastadt al fine di 'fare avere al Gran Maestro, per la durata della sua vita, un principato equivalente a quello che perde[va]²⁰⁷, retribuendolo finché ciò non fosse avvenuto con una pensione annua di 300.000 franchi e indennizzandolo per la perdita degli 'arredi' con la cifra di 600.000 franchi. La

²⁰⁴ Cfr. P. JARDIN, PH. GUYARD, *I Cavalieri di Malta*, cit., pp. 190-193, 290-316, che riporta anche il testo, relativo alla presa di Malta, dettato da Napoleone al Gran Maresciallo Bertrand durante il soggiorno a Sant'Elena, nonché il racconto di Doublet, segretario della delegazione inviata dall'Ordine al comandante del corpo di spedizione e una testimonianza di Bourrienne, segretario di Bonaparte nel 1797 e suo accompagnatore nella campagna d'Egitto.

²⁰⁵ La portata storica dell'evento è richiamata anche da J. RILEY-SMITH, *The Crusades, Christianity and Islam*, cit., p. 1, che ricorda: «The last operative order-state of a military order was Hospitaller Malta, which succumbed to Napoleon in 1798».

²⁰⁶ «Les chevaliers de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem doivent remettre la ville et les forts de Malte à l'armée française. Ils renoncent à tous droits de souveraineté qu'ils ont dans la ville et sur les îles de Malte, Gozo et Comino, en faveur de l'armée française».

²⁰⁷ «La république française se servira de son influence au congrès de Radstadt pour obtenir, pour la durée de vie du grand maître, d'une principauté égale à celle qu'il perd et, dans l'intervalle, elle s'engage à lui accorder une pension annuelle de 300.000 francs. En outre, il recevra une somme égale à deux ans d'une telle pension à titre d'indemnité pour sa maison. Il conservera tous les honneurs militaires dont il jouissait pour le moment où il va rester à Malte».

capitolazione proseguiva poi con una parte – gli articoli dal III al VI – relativa al trattamento riservato ai Cavalieri gianniti, prevedendo per quelli francesi l'alternativa tra il ritorno in patria o la permanenza a Malta, considerata equivalente alla residenza in Francia, e istituendo per loro una pensione vitalizia di 700 franchi; le stesse disposizioni sarebbero poi state fatte valere per i membri dell'Ordine provenienti dalle Repubbliche – cisalpina, ligure, romana ed elvetica – fondate da Bonaparte durante la campagna d'Italia e gravitanti intorno a quella francese. Era inoltre stabilito che i Cavalieri avrebbero conservato le proprietà che possedevano nelle isole di Malta e Gozo a titolo di proprietà personale. La convenzione si concludeva con due articoli riguardanti coloro che, sotto il governo del Convento, erano stati i cittadini territoriali di Malta: era infatti previsto che questi ultimi avrebbero potuto continuare a professare e ad esercitare liberamente la fede cattolica, conservando tutti i privilegi già posseduti e senza essere gravati da alcun tributo straordinario. Infine si mantenevano e confermavano la validità e l'esecutività di 'tutti gli atti civili passati sotto il governo dell'Ordine'²⁰⁸.

Il Gran Maestro von Hompesch, memore del fatto che la sovranità giannita su Malta affondava le proprie radici nel legame con la Corona di Sicilia, così come stabilito dal diploma di Castelfranco d'Emilia, ritenne opportuno che nella delegazione che trattò la resa dei Cavalieri vi fosse anche il balì e agente del re di Sicilia presso il governo di Malta, il quale firmò la convenzione con la riserva 'salvo il diritto d'alto dominio che appartiene al mio sovrano come re delle due Sicilie' (precisazione che, nonostante gli sprezzanti commenti del conquistatore²⁰⁹, non sarebbe stata dimenticata, come vedremo a breve).

²⁰⁸ «Tous les actes civils passés sous le gouvernement de l'Ordre seront valables et seront appliqués». Il testo completo del trattato tra Gianniti e francesi è riportato da M. BARBARO DI SAN GIORGIO, *Storia della Costituzione del Sovrano Militare Ordine di Malta*, cit., pp. 266-267. P. JARDIN, PH. GUYARD, *I Cavalieri di Malta*, cit., pp. 305-307, cita inoltre le disposizioni pattuite tra le due parti in esecuzione della Convenzione.

²⁰⁹ U. CASTAGNINO BERLINGHIERI, *Congresso di Vienna e principio di legittimità. La questione del Sovrano Militare Ordine di San Giovanni gerosolimitano, detto*

4. *Un Ordine sovrano, ma privo di territorio. Quale futuro per gli Ospedalieri?*

4.1. *Un Gran Magistero conteso: il ruolo risolutivo del Pontefice*

A differenza di quel che si potrebbe in un primo momento immaginare, negli anni che seguirono la perdita di Malta il primo problema che i Cavalieri furono costretti ad affrontare non fu quello di trovare una nuova sede per l'Ordine, bensì di capire chi dovesse guidarlo. Nell'agosto del 1798, infatti, i Cavalieri appartenenti al richiamato Gran priorato di Russia o che comunque si trovavano a San Pietroburgo pubblicarono due documenti (una protesta e un manifesto) nei quali tutta la responsabilità della disfatta veniva addossata all'inadeguatezza e alla negligenza di von Hompesch, il quale veniva altresì accusato – facendo riferimento all'articolo II della capitolazione, che prevedeva una ricca pensione e un indennizzo a favore dello stesso Gran Maestro – di aver trattato le clausole della resa esclusivamente nel proprio interesse, e non in quello dell'Ordine e dei confratelli. Von Hompesch veniva perciò considerato deposto dai Cavalieri firmatari, i quali, ottenuto l'assenso dell'imperatore Paolo I – protettore dell'Ordine in virtù della convenzione stipulata con il Convento non molto tempo prima –, si riunirono a San Pietroburgo e designarono come nuovo Gran Maestro, a nome di tutte le Lingue del Convento, lo stesso zar²¹⁰.

di Malta, cit., p. 21: «Il Gran Maestro giovannita, naturalmente conscio del diritto d'alto dominio spettante al Re di Sicilia, aveva mandato tra i suoi delegati a trattare con il generale francese anche il Balì Nicola Frisari, quale agente del Re di Sicilia presso il Governo di Malta. Questi aveva firmato la capitolazione con la riserva “salvo il diritto d'alto dominio che appartiene al mio sovrano come Re delle Due Sicilie”; ma certo Bonaparte non dovette preoccuparsene, se poté rispondere: “Voi potete fare tutte le riserve che vi piacerà; noi sapremo bene, se occorre, annullarle a cannonate. Al ritorno da Alessandria ci impadroniremo pure della Sicilia, così uniremo il feudo all'alto dominio”». Al riguardo, cfr. anche A. SAVELLI, *Storia di Malta dai primordi ai giorni nostri*, Istituto per gli Studi di Politica internazionale, Milano, 1943, p. 244.

²¹⁰ Cfr. L.M. VENNIRO, *Storia dell'Ordine di Malta in Russia. Dal XVII al XXI secolo*, Kaleidon, Reggio Calabria, 2011, p. 55 ss.; M. FERNÁNDEZ DE BÉTHEN-

Accettata l'elezione, quest'ultimo procedette alla fondazione di un secondo Gran priorato di Russia – «formalmente di rito-greco ortodosso scismatico», a differenza del primo, e comprendente «anche ortodossi di rito armeno e membri protestanti»²¹¹ – e invitò tutti i priorati a riconoscerlo come il legittimo Gran Maestro. Va da sé che una simile richiesta non poteva certo trovare accoglienza presso von Hompesch, che per parte sua rispose accusando della caduta di Malta la Repubblica francese e i Cavalieri che avevano mancato ai propri doveri e, soprattutto, dichiarando nulli tutti gli atti prodotti dopo la convenzione con Bonaparte. L'Ordine dell'Ospedale si trovò così diviso tra la presunta sede di San Pietroburgo, con a capo Paolo I – il quale aveva ottenuto il riconoscimento della maggior parte dei priorati e agiva *de facto* come Gran Maestro dell'Ordine –, e quella di Trieste, retta da von Hompesch e dai Cavalieri che a lui si erano mantenuti fedeli²¹².

Le cose sembrarono cambiare quando, spinto dalla necessità di ingraziarsi lo zar nella speranza di ricevere soccorsi russi nella guerra contro i francesi, l'imperatore austriaco Giuseppe II minacciò di trattare il von Hompesch come prigioniero politico se questi non avesse firmato la propria rinuncia: cosicché egli si dimise infine dalla carica magistrale nel 1799. Ciò non fu tuttavia sufficiente affinché il 'partito russo' potesse prevalere sull'Ordine, poiché Papa Pio VII – che si era guardato bene anche dall'accettare l'abdicazione del Gran Maestro, finché l'imperatore Paolo I fosse stato in vita –, nonostante l'estrema necessità di aiuti militari contro l'imminente invasione francese, non concesse mai allo zar l'approvazione pontificia per la sua elezione, essendo pienamente consapevole che tale scelta «viola-

COURT, *El gran maestrazgo del zar Pablo I sobre la Soberana Orden de Malta (1798-1801)*, in *Historia de la Orden de Malta. Nuevos estudios*, a cura di J. ALVARADO PLANAS, J. DE SALAZAR, Dykinson, Madrid, 2018, pp. 193-212.

²¹¹ U. CASTAGNINO BERLINGHIERI, *Congresso di Vienna e principio di legittimità. La questione del Sovrano Militare Ordine di San Giovanni gerosolimitano, detto di Malta*, cit., p. 28.

²¹² Cfr. A. PANIZZOLI, R. BUSOLINI PANIZZOLI, *I Cavalieri di Malta a Trieste. Napoleone Bonaparte e l'esilio di Ferdinand von Hompesch*, Infinito, Formigine, 2022.

va sia il diritto internazionale, in quanto non teneva conto della sovranità della Sacra Milizia e del conseguente diritto dell'Ordine di eleggere il proprio capo; sia il diritto canonico, in quanto non poteva essere eletto a capo di un ordine cattolico chi non professava la confessione cattolica romana ed era coniugato»²¹³. Nonostante non potesse quindi essere considerato *de iure* il legittimo Gran Maestro dei Giovanniti, Paolo I continuò comunque a comportarsi come tale, seguendo ad ingerirsi nelle attività dell'Ordine e a reclamare la restituzione di Malta fino al momento della sua morte.

²¹³ U. CASTAGNINO BERLINGHIERI, *Congresso di Vienna e principio di legittimità. La questione del Sovrano Militare Ordine di San Giovanni gerosolimitano, detto di Malta*, cit., p. 29. Si veda anche quanto puntualizzato al riguardo da A.P. VELLA, *Malta and the Czars. Diplomatic relations between the Order of St. John and Russia 1697-1802*, Malta University Press, La Valletta, 1972, pp. 35-37, che circa la presunta elezione dello zar Paolo I al Gran Magistero sottolinea: «The invalidity of this election is sufficiently evident, in that *Ist* it was contrary to the instructions sent by Pius VI and Mgr. Odescalchi, namely that “all the Langues and Priors, general and particular, should be present and unless a preponderance of members intervened, nothing would be done obliging and compelling the individual members, and that the deposition of a Grand Master could not depend upon the vote of a single Priory.” The Bohemian and the Austrian Priors were not present; the Langues of Provence, Auvergne and France had been abolished by the Directory; and the Castillian Langue (to which was attached the Portuguese) and the Grand Priory of Leon still recognised Grand Master Hompesch as their legitimate head. Hompesch himself, although temporarily suspended from office, was not degraded by the Holy See, but only seven months later (June 1799) the Court of Vienna, under pressure from Russia, intimated to Hompesch (an Austrian subject) that he should resign, which he did on 6th July, 1799. *2nd.* Czar Paul I, as a schismatic, could never be the head of a Religious and Regular Catholic Order immediately subjected to the Pope, as the Czar himself confessed in his letter to Pius VI: “suscepimus principatum in hunc gloriosum Ordinem, confirmatis ex una patre omnibus eiusdem constitutionibus omnibusque iis quae iuxta fidem romanae religionis quem Equites profitentur ad Te, potentissime Domine, uti supremum eius Ecclesiae pastorem...” *3rd.* The Czar was only a honorary Grand Cross, though Protector, and therefore not even a full member of the Order. *4th.* The Czar, as a married man, could naturally not be the expected to have taken those vows of poverty, chastity and obedience which have always been the essence of religious knighthood. The taking of these vows would alone have entitled him to have an active or passive voice in the affairs of the Order, or the right to elect or be himself elected its Superior».

Le prime possibilità concrete di ricucire lo strappo avvenuto tra i Gerosolimitani cominciarono ad affacciarsi solo sotto il nuovo zar Alessandro I, dal momento che questi si dichiarò non interessato alla dignità magistrale – mantenne infatti per sé solo il titolo di protettore dell'Ordine – e chiese pertanto ai Cavalieri di eleggere autonomamente un nuovo Gran Maestro²¹⁴. A questo scopo, il Consiglio dell'Ordine emanò da San Pietroburgo un decreto secondo cui ogni priorato avrebbe dovuto proporre un candidato: tra questi, il vescovo di Roma avrebbe scelto la nuova guida dei Giovanniti. Tale peculiare procedura elettiva portò così alla selezione del balì Bartolomeo Ruspoli, il quale fu investito della carica col breve *Inter militares ordines* del 1802 da Pio VII; egli rinunciò tuttavia ben presto all'ufficio, ragione per cui il Papa dovette cambiare la propria scelta, nominando Gran Maestro il toscano fra' Giovanni Battista Tommasi col breve *Cum Dilectus Filius* nel febbraio 1803²¹⁵. Alla morte di Tommasi, avvenuta due anni dopo la sua elezione, Pio VII non ritenne opportuno procedere alla designazione di un nuovo Gran Maestro in considerazione della particolare situazione in cui l'Ordine si trovava, essendo ancora incerta la destinazione della sua sede e di conseguenza difettando le condizioni per il compiuto svolgimento delle sue attività (non mancando, anzi, chi riteneva che la perdita della sovranità territoriale e il mutamento dei tempi avrebbero condotto l'Ordine Giovannita ad una rapida scomparsa)²¹⁶. Il Pontefice decise perciò di differire l'elezione del Capo degli Ospedalieri, attribuendo la guida

²¹⁴ Cfr. H. SIRE, *L'Ordine di Malta a partire dal 1798*, in *Ordine di Malta. Da Gerusalemme a Roma. Itinerario storico-spirituale*, cit., p. 92.

²¹⁵ Il contenuto di entrambi i documenti richiamati è riportato da F. TURRIZIANI COLONNA, *Sovranità e indipendenza nel Sovrano Militare Ordine di Malta. Rapporto con la Santa Sede e soggettività internazionale*, cit., rispettivamente a pp. 299-305 e a pp. 305-307. In merito all'ultimo Gran Maestro menzionato, si veda inoltre G. SCARABELLI, *Lettere di fra' Giovanni Battista Tommasi dalla Sicilia ai fratelli in Toscana (1800-1805)*, La Villa, Viareggio, 2018.

²¹⁶ Cfr. G.C. BASCAPÈ, *L'Ordine di Malta e gli ordini equestri della Chiesa nella storia e nel diritto*, cit., p. 31; M. MONTERISI, *Storia politica e militare del Sovrano Ordine Militare di S. Giovanni di Gerusalemme detto di Malta*, vol. II, *L'Ordine a Malta, Tripoli e in Italia*, cit., p. 219.

provvisoria del Convento ad un Luogotenente: tale scelta fu assunta nell'ottobre 1805 e da quel momento iniziò per l'Ordine un lungo periodo di luogotenenza, che avrebbe visto la fine solo nel 1879.

4.2. *La speranza di una nuova sede per l'Ordine. I tentativi diplomatici dei Giovanniti fino al Congresso di Vienna*

Parallelamente alle vicende relative alla nascita e alla risoluzione dello scisma interno alla Milizia, si faceva altresì sempre più incalzante il problema relativo all'individuazione di una nuova sede: questione che veniva peraltro inevitabilmente legandosi al destino del territorio che le era stato sottratto. Fin dal momento della cessione dell'isola alla Repubblica francese, infatti, si erano levate le proteste della corte borbonica, titolare dell'alto dominio sul feudo giovannita, secondo la quale la cessione della sovranità sull'arcipelago maltese da parte del Gran Maestro era da considerarsi illegittima e invalida, sia perché estorta con la forza sia perché in contrasto con quanto previsto dal diploma di Castelfranco d'Emilia, segnatamente con la già richiamata clausola che stabiliva: 'Se accadesse alla Religione [...] di allontanarsi dalle isole e dai luoghi infeudati e stabilire altrove la sua dimora e sede, le è proibito di trasferire o alienare i feudi in qualsiasi altra persona senza un qualsiasi titolo espresso del diretto signore feudale; ma piuttosto se avessero la presunzione di alienare senza la licenza e il consenso i feudi tornerebbero *pleno iure* a Noi e ai nostri successori'.

Dal momento che *licentia et consensus* del re di Sicilia erano evidentemente mancati alla convenzione stipulata tra von Hompesch e Bonaparte, la Corona siciliana poneva la seguente alternativa: «o si restituiva l'isola all'Ordine sempre sotto la *suzeraineté* di Re Ferdinando, oppure, se si considerasse decaduto l'Ordine giovannita dal feudo, il Re di Sicilia non era più titolare di un mero diritto di 'dominio eminente' o 'alto dominio' o *suzeraineté*, ma diveniva ora

pleno iure il sovrano diretto di quelle isole»²¹⁷. Queste rivendicazioni trovarono un apparente accoglimento nell'ambito dell'alleanza che riunì nel medesimo fronte le truppe borboniche, inglesi e russe allo scopo di strappare Malta ai francesi: tale patto militare trovava infatti il proprio coronamento in un accordo verbale tra le Parti in base al quale l'isola, una volta riconquistata, sarebbe stata presidiata per un periodo da forze dei tre Paesi per poi essere restituita alla sovranità dell'Ordine di San Giovanni sotto l'alto dominio del re di Sicilia²¹⁸. A seguito della vittoria, tuttavia, l'Inghilterra disattese i patti, escludendo gli alleati dalla gestione del territorio maltese e provocandone le rimostranze.

La questione passò però in secondo piano a causa della drammatica situazione determinata dalle guerre napoleoniche che continuavano a funestare il continente, monopolizzando l'attenzione dei sovrani europei: cosicché essa dovette essere accantonata fino al momento della conclusione del trattato di pace di Amiens del 1802, il cui articolo X prevedeva la restituzione delle isole dell'arcipelago maltese all'Ordine ospedaliero 'alle stesse condizioni alle quali le possedeva prima della guerra'²¹⁹. Per raggiungere questo risultato, l'accordo dettava non soltanto disposizioni riguardanti la transizione del dominio territoriale, ma anche prescrizioni che andavano ad incidere sull'organizzazione interna del Convento e sulla sua at-

²¹⁷ U. CASTAGNINO BERLINGHIERI, *Congresso di Vienna e principio di legittimità. La questione del Sovrano Militare Ordine di San Giovanni gerosolimitano, detto di Malta*, cit., p. 26.

²¹⁸ Cfr. M. MONTERISI, *Storia politica e militare del Sovrano Ordine Militare di S. Giovanni di Gerusalemme detto di Malta*, vol. II, *L'Ordine a Malta, Tripoli e in Italia*, cit., pp. 222-225.

²¹⁹ «Les îles de Malte, de Gozo et Comino, seront rendues à l'ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem, pour être par lui tenues aux mêmes conditions auxquelles il les possédait avant la guerre, et sous les stipulations suivantes». Il testo dell'art. X del trattato (comprese quindi le citate stipulazioni) è riportato in *Constitutions of the World from the late 18th Century to the middle of the 19th Century. Sources on the Rise of Modern Constitutionalism*, sotto la direzione di H. DIPPEL, vol. 10 (Europa), *Documenti costituzionali di Italia e Malta 1787-1850*, parte II, *Modena e Reggio – Verona – Malta*, a cura di J. LUTHER, De Gruyter, Berlin-New York, 2010, pp. 690-693.

tività: per quanto riguarda il primo gruppo di direttive, era stabilito che tutte le truppe britanniche avrebbero dovuto lasciare Malta entro tre mesi dalla ratifica del trattato e che ad esse sarebbe subentrato un presidio siciliano almeno finché i Giovanniti non avessero ricostituito delle nuove milizie – le quali avrebbero dovuto essere composte necessariamente per metà da soldati maltesi²²⁰ – che permettessero loro di esercitare il controllo effettivo sull'isola²²¹; per ciò che concerne il secondo gruppo di norme, invece, veniva imposta l'abolizione tanto della Lingua francese quanto di quella inglese al fine di impedire l'eventuale esercizio di qualsiasi possibile influenza dei due Paesi sul governo del Convento, nonché – per converso – la costituzione di una Lingua di Malta, per entrare a far parte della quale non avrebbe dovuto essere necessario esibire alcuna prova di nobiltà, in modo tale che anche i cittadini territoriali potessero accedere alla gestione dello Stato²²². All'Ordine venivano infine richieste neutralità permanente e l'apertura dei propri porti a tutte le Nazioni (previsione dalla quale erano esclusi i barbareschi

²²⁰ «5° La moitié de la garnison, pour le moins, sera toujours composée de Maltais natifs: pour le restant, l'ordre aura la faculté de recruter parmi les natifs des pays seuls qui continuent de posséder des langues. Les troupes maltaises auront des officiers maltais. Le commandement en chef de la garnison, ainsi que la nomination des officiers, appartiendront au grand-maître; et il ne pourra s'en démettre, même temporairement, qu'en faveur d'un chevalier, d'après l'avis du conseil de l'ordre».

²²¹ «4° Les forces de sa majesté Britannique évacueront l'île et ses dépendances dans les trois mois qui suivront l'échange des ratifications, ou plutôt, si faire se peut. A cette époque, elle sera remise à l'ordre dans l'état où elle se trouve, pourvu que le grand-maître ou des commissaires pleinement autorisés suivant les statuts de l'ordre, soient dans ladite île, pour en prendre possession, et que la force qui doit être fournie par sa majesté Sicilienne, comme il est ci-après stipulé, y soit arrivée».

²²² «Il sera établi une langue maltaise, qui sera entretenue par les revenus territoriaux et les droits commerciaux de l'île. Cette langue aura des dignités qui lui seront propres, des traitements et une auberge. Les preuves de noblesse ne seront pas nécessaires pour l'admission des chevaliers de ladite langue: ils seront d'ailleurs admissibles à toutes les charges, et jouiront de tous les privilèges, comme les chevaliers des autres langues. Les emplois municipaux, administratifs, civils, judiciaires, et autres dépendant du gouvernement de l'île, seront occupés, au moins pour moitié, par des habitants des îles de Malte, Gozo et Comino».

fin quando non fosse cessato il clima di ostilità tra questi ultimi e i Cavalieri)²²³.

I propositi che il trattato di Amiens sembrava voler realizzare tanto solennemente e felicemente, tuttavia, non ebbero nessun esito: e ciò non a causa di incidenti di percorso nella sua esecuzione, ma coerentemente a quanto previsto, per interessi diversi, dalle varie Potenze (e in particolare da parte inglese)²²⁴. Il ritorno dell'Ordine a Malta, pur tanto dettagliatamente preparato – anzi: proprio per questo –, era infatti reso sostanzialmente impossibile da molteplici ragioni, prima tra tutte la palese impossibilità per il Convento di ricostituire una gestione del territorio maltese dopo che i suoi beni erano stati incamerati da Francia, Spagna, Piemonte e Lombardia, le quali non avevano alcuna intenzione di restituire ciò che rappresentava i tre quinti delle rendite totali dei Gerosolimitani. Ma vi erano anche motivi ulteriori, legati a disposizioni la cui attuazione sarebbe stata possibile all'atto pratico, ma avrebbe avuto la conseguenza di snaturare l'organizzazione della Religione: emblematica in questo senso era la richiesta di istituire una Lingua maltese all'interno del Convento, istanza che – lungi dal rispondere a un desiderio di apertura in senso 'democratico' a favore dei cittadini territoriali – se approvata avrebbe inciso profondamente sulla struttura dell'Ordine, ripercuotendosi pesantemente sulla sua personalità giuridica. Com'è stato evidenziato, infatti, «è evidente che questa iniziativa mirava ad eliminare la distinzione tra cittadini istituzionali e cittadini territoriali, al fine di creare uno Stato maltese sempre meno distinto dall'Ordine, con una tendenza dunque alla per-

²²³ «7° La neutralité permanente de l'ordre de l'île de Malte, avec ses dépendances, est proclamée. [...] 9° Les états Barbaresques sont exceptés des dispositions des deux paragraphes précédents, jusqu'à ce que, par le moyen d'un arrangement que procureront les parties contractantes, le système d'hostilités qui subsiste entre lesdits états Barbaresques, l'ordre de Saint-Jean et les puissances possédant des langues ou concourant à leur composition, ait cessé».

²²⁴ Cfr. U. CASTAGNINO BERLINGHIERI, *Legittimità ed equilibrio di potenza al Congresso di Vienna: il punto di vista delle grandi Potenze*, in *Il Congresso di Vienna 1814-1815. Storia, politica e diplomazia*, a cura di F. RANDAZZO, Libellula, Tricase, 2015, pp. 95-112.

dita del carattere sovranazionale, che, se poteva essere utile al commercio internazionale [...] e favorire i nativi, di certo si poneva in contrasto con le finalità ed idealità della Religione. [...] Ecco allora che al Congresso di Amiens non si statuì la pura e semplice restituzione del territorio maltese al legittimo pretendente [...] ma piuttosto si propose la formazione di un vero e proprio Stato di Malta, governato da un'aristocrazia sempre meno internazionale e sempre più aperta ai nativi, anche se non nobili»²²⁵.

Inutile fu l'osservazione dell'ambasciatore siciliano a Londra, il principe di Castelcicala, su come «niente uguaglia[ss]e la stranezza, l'ineseguibilità, l'incoerenza e la debolezza della stipulazione per Malta»²²⁶, a maggior ragione dal momento in cui alle difficoltà intrinseche al dettato dell'accordo e alla condotta dei conquistatori venne ad aggiungersi la summenzionata spaccatura del Convento tra von Hompesch e Paolo I. Forti di tale situazione, gli inglesi poterono esercitare di fatto il dominio sul territorio conteso nonostante le previsioni del 1802, ad esempio procedendo con il reclutamento di duemila maltesi nell'esercito britannico: finché nel trattato di pace di Parigi del 1814 fu stabilito che l'isola di Malta e le sue dipendenze sarebbero appartenute 'in piena proprietà e sovranità a Sua Maestà Britannica', cancellando anche formalmente quanto sancito ad Amiens²²⁷.

²²⁵ F. GAZZONI, *L'Ordine di Malta*, cit., pp. 17-18. Cfr. anche G. BISCOTTINI, *Sulla condizione giuridica dell'Ordine di Malta*, in *Archivio storico di Malta*, X (1939-1939), p. 13.

²²⁶ U. CASTAGNINO BERLINGHIERI, *Congresso di Vienna e principio di legittimità. La questione del Sovrano Militare Ordine di San Giovanni gerosolimitano, detto di Malta*, cit., p. 35.

²²⁷ J.A. SÁNCHEZ ÁLVAREZ, *La pérdida de la isla de Malta y los intentos de recuperación hasta el Congreso de Viena (1814)*, in *Historia de la Orden de Malta. Nuevos estudios*, cit., p. 224: «Con el paso de los años, Gran Bretaña había dejado de cumplir el tratado de Amiens y se había consolidado su poder sobre Malta. De facto y sin nada que ofrecer a cambio, la Orden verá cómo sus aspiraciones de recuperar la soberanía de Malta se irán reduciendo hasta desaparecer. Así se plasmará en el artículo 7 del tratado firmado entre las potencias de Inglaterra, Prusia, Rusia, Austria y Francia el 30 de mayo de 1814 en París y que anunciaba el equilibrio que se dibujaba para el gran congreso que ya se preparaba en Viena. Dos meses más tar-

L'ultima occasione che l'Ordine aveva per far valere le proprie ragioni si rivelava dunque l'imminente Congresso di Vienna, col quale i Giovanniti speravano di riuscire finalmente ad ottenere la restituzione di ciò che spettava loro²²⁸. Ognuna delle grandi Potenze partecipanti al Congresso, tuttavia, portava avanti posizioni molto diverse e di difficile conciliazione rispetto a Malta. L'atteggiamento dei rappresentanti francesi, innanzitutto, si mantenne ambiguo: com'è dimostrato dal testo delle istruzioni che questi avevano presentato, nelle quali prima si negava *tout court* qualsivoglia diritto di sovranità all'Ordine – non solo perché contingentemente privo di un territorio sul quale esercitarlo ma anche in linea di principio, poiché quella sovranità esso l'aveva volontariamente ceduta – e poi si dichiarava illegittima la presa dell'isola da parte di Napoleone in quanto estorta con la violenza e senza alcun presupposto di diritto né d'utilità. La contraddittorietà di queste statuizioni trovava una sintesi nella speranza che il Convento gerosolimitano fosse 'risollevato e tolto dalle sue rovine', obiettivo la cui realizzazione era tuttavia lasciata a un atto di generosità dell'Inghilterra – la cui attuale sovranità su Malta, stabilita poco tempo prima, i francesi non metteva in discussione –: essa sarebbe potuta venire incontro all'Ordine concedendogli ad esempio Corfù al posto del vecchio possedimento, il che anche in un'ottica di equilibrio tra le varie Potenze europee.

Dal canto suo, l'Inghilterra metteva subito in chiaro nelle proprie istruzioni che non avrebbe accettato di discutere dei propri diritti marittimi in nessuna conferenza, ma che avrebbe potuto considerare oggetto di negoziato le colonie che durante le guerre napoleoniche essa aveva sottratto alla Francia, eccezion fatta per al-

de, en el "Tratado definitivo de paz y amistad entre las coronas de España y Francia" firmado en París el 20 de julio de 1814, en su artículo 10, se reconocía la soberanía británica sobre la isla». Più in generale, cfr. anche M. ARRIGONI, *Come gli inglesi andarono a Malta e vi restarono*, Istituto per gli Studi di Politica internazionale, Milano, 1940.

²²⁸ Cfr. U. CASTAGNINO BERLINGHIERI, *Questione maltese e principio di legittimità al Congresso di Vienna*, in *Nova historica*, I (2002), 2, pp. 51-66.

cune isole – tra cui Malta – di cui specificava di non volersi assolutamente privare, vista la loro importanza strategica. A queste posizioni erano da aggiungersi almeno quella dell’Austria e del suo rappresentante – nonché presidente del Congresso – il principe Metternich, la quale appariva la più accondiscendente nei confronti degli interessi del Convento, e quella dello zar Alessandro I – che, nonostante non avesse rinnovato le pretese del padre sulla dignità magistrale, aveva mantenuto, come ricordato, il titolo di protettore dell’Ordine –, la cui volontà era divisa tra l’ambizione di ottenere per la Russia la tanto desiderata base navale nel Mediterraneo e il sincero legame che lo univa agli Ospedalieri.

Quanto ai Giovanniti, le richieste dell’Ordine al Congresso – e, per converso, i termini entro i quali i Cavalieri erano disposti a trattare – risultano chiaramente dalle *Istruzioni per i due Plenipotenziari in un Congresso di Pace*, redatte per la prima volta nel febbraio 1814 ma aggiornate ripetutamente nel periodo successivo²²⁹.

²²⁹ Per una disamina approfondita circa la nomina dei ministri plenipotenziari dell’Ordine, i loro dati biografici e le vicende relative al loro accreditamento al Congresso di Vienna, si veda U. CASTAGNINO BERLINGHIERI, *La missione diplomatica del Sovrano Ordine di San Giovanni Gerosolimitano, detto di Malta, al Congresso di Vienna (1814-1815)*, in *Annali di Storia moderna e contemporanea*, IX (2003), pp. 601-623, che a p. 603 dà inoltre conto di «un problema di carattere interno all’Ordine: la deputazione delle tre Lingue francesi di Francia, Alvernia e Provenza, riunita a Parigi sotto la presidenza del principe Camille de Rohan, inviò a Vienna due suoi deputati, il bali François-Joseph-Toussaint de Bloisse d’Hannonville e l’abate Jacques-Auguste Vié de Cesarini, commendatore conventuale, che avrebbe avuto funzione di segretario di legazione. I due cavalieri francesi non poterono essere accreditati sotto alcuna forma. Da Catania la Congregazione Politica di Stato deliberò che le Lingue dell’Ordine (di cui, a detta della stessa congregazione, solo quella d’Italia si trovava organizzata) non potevano fare ingerenza negli affari politici, in quanto la sovranità dell’Ordine stesso sussisteva soltanto nella sua interezza, non anche nelle sue divisioni; a rappresentare l’Ordine sovrano il Sacro Consiglio aveva già provveduto mediante la nomina dei suoi ministri e rigettando la proposta della deputazione di Parigi di invitare ogni Lingua a mandare un proprio delegato. Così i deputati francesi alla fine di ottobre non insistettero per essere ammessi al Congresso con una qualifica diplomatica e rimasero a Vienna soltanto a titolo privato. Ma per Vié de Cesarini si parlò di aperto disaccordo o di screzzo con i due ministri gerosolimitani: le Lingue di Francia gli avevano revocato il mandato e l’avevano sostituito nel marzo del 1815 con il commendatore de Dienne, che rima-

Tale testo ci informa infatti che la Religione si preoccupò prima di tutto di porsi sotto la protezione del vescovo di Roma, sia per la qualità del Papa di «naturale supremo capo spirituale»²³⁰ dell'Ordine, sia nella speranza di un sostegno da parte diplomazia pontificia nelle trattative con le altre Potenze. Ciò che il Convento chiedeva era la restituzione di Malta, che avrebbe dovuto continuare ad essere 'libera ed indipendente nell'esercizio della sua sovranità e neutralità'²³¹, nonché il riconoscimento di tutti i privilegi e le prerogative di cui la Milizia aveva goduto fino a quel momento, tra cui il mantenimento di tutte le relazioni diplomatiche tra la Religione e gli Stati, la libertà nella modifica della sua costituzione e la non ingerenza nel governo dell'Ordine da parte delle Potenze estere. Essenziale era poi che gli Ospitalieri fossero reintegrati nelle proprietà e nelle rendite che erano state loro sottratte a partire dalla rivoluzione francese, o – qualora ciò fosse impossibile – che fossero perlomeno risarciti per l'equivalente delle perdite subite. Per assicurare la realizzazione del progettato ritorno a Malta e la prosecuzione delle proprie attività, l'Ordine sollecitava inoltre gli Stati affinché questi fornissero un presidio militare di cui i Gerosolimitani si potessero servire finché non fossero stati di nuovo in grado di sostenersi con le sole proprie forze.

Rispetto alle previsioni del disatteso trattato di Amiens, che come abbiamo visto si era proposto di incidere anche sull'organizzazione interna dell'Ordine, i Giovanniti aprivano adesso alle richie-

se sempre in ottimi rapporti con i due rappresentanti ufficiali. Ciononostante Vié de Cesarini continuò a mostrarsi ostile ai plenipotenziari dell'Ordine, facendo anche circolare degli scritti tali da nuocere alla causa comune. Ma sarebbe più giusto come pensò [Daniello] Berlinghieri parlare qui di "scisma" o di "insubordinazione" di Vié de Cesarini rispetto sia all'Ordine nel suo insieme sia alle Lingue francesi, piuttosto che di screzi diplomatici, data la mancanza di rapporti ufficiali con i plenipotenziari dell'Ordine».

²³⁰ U. CASTAGNINO BERLINGHIERI, *Congresso di Vienna e principio di legittimità. La questione del Sovrano Militare Ordine di San Giovanni gerosolimitano, detto di Malta*, cit., p. 75.

²³¹ Cfr. P. BORIN, *Congresso di Vienna e Ordine di Malta: la restaurazione negata*, in *Rivista del Collegio araldico. Storia Diritto Genealogia*, CXIII (2016) pp. 160-161.

ste di modificazione dei propri statuti, ma imponevano la riammissione delle Lingue inglesi e francesi, si opponevano alla costituzione di quella maltese – pur assicurando che i cittadini territoriali avrebbero potuto godere di condizioni più favorevoli – e soprattutto stabilivano che qualsiasi proposta di novazione degli statuti avanzata dal Congresso avrebbe dovuto passare prima dall’approvazione del Capitolo generale dei Cavalieri. Particolare attenzione era poi posta sul fatto che le Potenze avrebbero dovuto dichiarare esplicitamente la conservazione nell’Ordine «della sua Religione dominante Cattolica Apostolica Romana», elemento che il Luogotenente considerava «il primo e più essenziale oggetto di cui assicurarsi»²³². Nel caso in cui il recupero di Malta fosse risultato impossibile, il Luogotenente ordinava infine ai plenipotenziari di chiedere per il Convento un’altra sede nel Mediterraneo, in sovranità e indipendenza e con le stesse garanzie; in più, lo Stato che fosse subentrato nel possesso dell’arcipelago maltese avrebbe dovuto risarcire i Giovanniti per tutti i beni, le proprietà, le rendite e gli edifici rimasti sull’isola e quindi al di fuori della portata dei Cavalieri. Seguendo queste direttive, i rappresentanti della Religione presentarono al Congresso due memorie: la prima, datata 20 settembre 1814, nella quale veniva ripercorsa la plurisecolare storia dell’Ordine e avanzate le richieste indicate dal Luogotenente; la seconda, del 24 febbraio 1815, incentrata sulle vicende e le condizioni della Religione dopo la perdita di Malta.

Anche stavolta, tuttavia, le speranze degli Ospedalieri erano destinate a restare deluse. Nonostante i documenti prodotti e l’interesse espresso dalla diplomazia pontificia in favore delle istanze gerosolimitane, le trattative portate avanti dai due rappresentanti del Convento si dimostrarono estremamente difficoltose²³³. Dopo aver

²³² U. CASTAGNINO BERLINGHIERI, *Congresso di Vienna e principio di legittimità. La questione del Sovrano Militare Ordine di San Giovanni gerosolimitano, detto di Malta*, cit., p. 77.

²³³ M. PACINI, *Così vicini, così lontani: storie di famiglie e di «amicizie» tra Sette e Ottocento*, in *In viaggio per il Congresso di Vienna. Lettere di Daniello Berlinghieri a Anna Martini, con un percorso tra le fonti archivistiche in appendice*, a cura

incassato l'appoggio delle principali Potenze cattoliche – la Spagna e il Portogallo, in particolare, si dissero disposte a restituire i beni dell'Ordine, se gli altri Paesi avessero assicurato di fare lo stesso –, i ministri si dovettero infatti scontrare con la netta opposizione del duca di Wellington, rappresentante inglese al Congresso²³⁴, il quale in un primo momento neppure rispose alla richiesta di un incontro presentatagli dai plenipotenziari gerosolimitani e, quando infine accettò, dimostrò di non avere alcuna intenzione di conciliazione rispetto agli appelli dei Cavalieri. Scrivono anzi i due rappresentanti giovanniti che, in risposta alle proposte avanzate durante la trattativa, il duca chiese «interrompendo bruscamente, cosa intendessero per generosità della Nazione inglese; il che essendogli da noi dichiarato, replicò, che noi con la nostra cessione di Malta avevamo arrecato infiniti mali all'Inghilterra ed esposta ad innumerevoli enormissime spese; che l'Inghilterra da molto tempo non aveva più alcun rapporto con l'Ordine e che non le poteva essere di alcun interesse»: reazione tale da far immaginare – com'è stato sottolineato – che il plenipotenziario britannico intendesse «capovolge-

di B. INNOCENTI, M. LOMBARDI, J. TOURRES, Firenze University Press, Firenze, 2020, p. 51: «L'obiettivo primario era ottenere che il Congresso si pronunciasse sulla legittimità delle richieste dell'Ordine, riconoscendone le prerogative sovrane e le funzioni internazionali di difesa e assistenza, compresa la repressione della pirateria nel Mediterraneo. Già nel novembre del 1814, però, Berlinghieri [uno dei rappresentanti dell'Ordine al Congresso] scriveva al Cancelliere di Siena: "si conclude assai poco, e questo poco si fa più nelle private conferenze, ora di tre, ora di quattro e ora di cinque ministri delle potenze preponderanti, che nel direttorio stesso del Congresso, dove quelli non portano gli affari, se non quando sono concordati fra loro"». Si veda inoltre U. CASTAGNINO BERLINGHIERI, *Balance of Power and Legitimacy at the Congress of Vienna: the Case Study of the Order of Malta*, in *Der Wiener Kongress 1814/1815*, vol. I, *Internationale Politik*, a cura di T. OLECHOWSKI, B. MAZOHL, K. SCHNEIDER, R. STAUBER, Austrian Academy of Sciences Press, Wien, 2019, pp. 179-186.

²³⁴ Cfr. T. CHAPMAN, *The Congress of Vienna. Origins, processes and results*, Routledge, London-New York, 1998, p. 39; R. ENGLISH, *Arthur Wellesley, First Duke of Wellington*, in *Biographical Dictionary of British Prime Ministers*, a cura di R. ECCLESHALL, G. WALKER, Routledge, London-New York, 1998, pp. 123-128.

re le parti e quasi chiedere un indennizzo per un acquisto di Malta che la Gran Bretagna aveva fatto per mezzo di un blocco navale»²³⁵.

Al Convento non restava dunque che confidare nella protezione dell'Austria, ma lo stesso Metternich riferì ai due Cavalieri come fosse ormai opinione comune che la condizione dell'Ordine era irrimediabilmente danneggiata dalla sua carenza di mezzi per sostenersi: né i sovrani che ne avevano confiscato i beni mostravano alcuna seria intenzione di restituirli. Una constatazione amaramente analoga veniva d'altronde espressa, in parallelo, anche dal Cardinale Consalvi, che in una sua lettera al Cardinale Pacca scriveva infatti: «ripeto che tutto annunzia che niuna speranza vi è da concepire per l'Ordine di Malta, a cui pregiudicano i beni, piacendo a tutti di ritenerseli. Lo riguardano inoltre come un Ordine inutilissimo nei presenti tempi rapporto agli Barbareschi, tanto più forti; e quanto allo spirito di cavalleria, queste cose oggi si considerano come frasi e niente più. Purtroppo bisogna convincersi che i tempi sono cambiati affatto, affatto, affatto»²³⁶.

²³⁵ U. CASTAGNINO BERLINGHIERI, *Congresso di Vienna e principio di legittimità. La questione del Sovrano Militare Ordine di San Giovanni gerosolimitano, detto di Malta*, cit., p. 113. Al termine della non certo distesa riunione, il duca di Wellington congedò comunque i Cavalieri invitandoli a fargli avere le loro richieste per iscritto, assicurando che avrebbe risposto «subito categoricamente o sì o no» (*ibidem*). Tale risposta non fu tuttavia né subitanea né categorica: pochi giorni dopo il duca dovette infatti lasciare il Congresso per prendere il comando dell'armata inglese contro Napoleone – che era in quel periodo riuscito a fuggire dall'Elba e a tornare in Francia – e perciò non replicò mai alle istanze dei Giovanniti, estinguendo del tutto le residue speranze di poter ottenere un qualche risultato dalle trattative con l'Inghilterra. In prospettiva più ampia, si veda anche A. JOURDAN, *Le Congrès de Vienne et les petites nations: quel rôle pour l'Angleterre?*, in *Napoleonica. La Revue*, XXIV (2015), 3, pp. 110-125.

²³⁶ U. CASTAGNINO BERLINGHIERI, *Congresso di Vienna e principio di legittimità. La questione del Sovrano Militare Ordine di San Giovanni gerosolimitano, detto di Malta*, cit., p. 117. Per un approfondimento sul ruolo svolto dal Cardinale Consalvi in relazione all'andamento del Congresso di Vienna, si rinvia a A. ROVERI, *Consalvi, Ercole*, in *Dizionario biografico degli italiani*, vol. XXVIII, sotto la direzione di A.M. GHISALBERTI, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, Roma, 1983, pp. 33-43; B.E. VICK, *The Congress of Vienna. Power and Politics after Napoleon*, Harvard University Press, Cambridge (Massachusetts)-London, 2014, pp. 154-162.

Inutili furono perciò le note ripetutamente inviate dai plenipotenziari ai vari rappresentanti, nelle quali si assicurava che la Milizia aveva ancora beni sufficienti per sostenersi autonomamente e si ricordava che alcune Potenze avevano già garantito di ristabilire le proprietà del Convento nei propri domini in caso di esito favorevole per i Cavalieri a Vienna. Nell'atto finale del Congresso, stilato il 9 giugno 1815, l'Ordine di Malta veniva citato solo per quanto riguarda l'iscrizione a protocollo dell'accreditamento dei suoi rappresentanti e la presentazione delle loro memorie: niente era detto invece riguardo all'accoglimento o al rigetto delle loro richieste²³⁷, e l'isola rimaneva così sotto il controllo inglese²³⁸.

Ai due ministri giovanniti non restò che scrivere una circolare per congedarsi dagli altri diplomatici, esprimendo con essa il proprio rammarico per il fatto di essere stati sostanzialmente ignorati negli atti finali del Congresso: circostanza, questa, che essi non riconducevano tuttavia ad un mancato interesse delle Potenze nei confronti dell'Ordine, ma esclusivamente alla chiusura concitata e accelerata delle trattative a causa della ricomparsa della minaccia napoleonica. Prendendo le mosse da questa interpretazione del «silenzio inatteso» della conferenza, i due Cavalieri inferivano che esso

²³⁷ G. BERTRAND, *Un viaggiatore, diplomatico ed erudito, nella Vienna del Congresso (1814-1815): lo sguardo di Daniello Berlinghieri*, in *In viaggio per il Congresso di Vienna. Lettere di Daniello Berlinghieri a Anna Martini, con un percorso tra le fonti archivistiche in appendice*, cit., p. 37: «Quali sono i risultati raggiunti dal Congresso secondo Berlinghieri? C'è quanto egli osserva sull'azione delle grandi potenze, e il poco – o addirittura il niente – che tocca ai cavalieri dell'Ordine di Malta, in preda a immense difficoltà finanziarie e morali sin dall'occupazione delle truppe francesi nel 1798. In contrappunto al successo della strategia della concertazione che fu la forza del Congresso di Vienna, instaurando il nuovo ordine che è stato chiamato il “concerto europeo”, si vede apparire in tutte queste lettere una forma di rassegnazione. Essa si riflette sulla data e l'itinerario eventuale del ritorno a Firenze, che dipendono “da troppe cose che non dipendono da noi”. Significativamente, la data dell'atto finale del Congresso firmato il 9 giugno 1815 dalle potenze europee non è neanche menzionata da Berlinghieri».

²³⁸ Cfr. L. KLINKHAMMER, «*Restaurazione?* La rifondazione dell'Europa nel 1815», in *Passato e presente*, XXXIII (2015), 3, pp. 7-8. Si veda anche A. MENNA, *Storia dell'Ordine e dell'isola di Malta dal 1798 al 1815*, Società editrice napoletana, Napoli, 1978.

non pregiudicava né «l'esistenza attuale» dell'Ordine né il suo «ristabilimento futuro», e desumevano anzi dall'interesse inizialmente espresso dalle Corone cattoliche che «il Congresso non aveva sentenziato la fine della sua esistenza e che la sua questione rimaneva aperta»²³⁹.

²³⁹ U. CASTAGNINO BERLINGHIERI, *Congresso di Vienna e principio di legittimità. La questione del Sovrano Militare Ordine di San Giovanni gerosolimitano, detto di Malta*, cit., p. 122. A questo riguardo, vale peraltro la pena di notare come i plenipotenziari gerosolimitani durante lo svolgimento di tutte le trattative avessero sostenuto la tesi che la sovranità dell'Ordine Ospedaliero derivasse dalle Potenze protettrici – concezione ribadita peraltro nella loro circolare di congedo –, scrivendo in particolare che essa fosse «un'emanazione della sovranità delle alte Potenze di cui la nobiltà che compone l'Ordine è nata suddita. Non essendo sovrano che per la volontà di queste Potenze, era a questa volontà, come alla loro giustizia, che bisognava rivolgersi, per essere mantenuti in questo insigne onore». Tale impostazione, oltre a rilevare per la sua importanza intrinseca, determinò una *querelle* tra i rappresentanti giovanniti e il diplomatico e storico francese – contemporaneo alla vicenda – Gaëtan de Raxis de Flassan: quest'ultimo considerò siffatta posizione dei due ministri come il più grande errore del Convento al Congresso e sostenne, al contrario, che «i Cavalieri professi dell'Ordine, una volta fatti i voti e il giuramento di obbedienza al Gran Maestro, rompevano il legame di sudditanza con i sovrani del luogo di nascita e qualora tornassero nei loro Paesi d'origine, erano sempre obbligati a ritornare nella patria adottiva, Malta, se il capo dell'Ordine l'avesse richiesto in caso di pericolo per il Principato maltese», ritenendo pertanto che «[l]a sovranità dell'Ordine [...] avrebbe dovuto essere presentata come originaria, non derivata, perché si era basata sul possesso di Rodi, frutto della conquista, e poi di Malta, concessa da Carlo V». Procedendo da questi presupposti, de Flassan deduceva quindi che «[b]isognava [...] appellarsi non [...] all'emanazione o alla benevolenza delle Potenze, ma alla “sola giustizia del Congresso” ed alla legittimità dell'Ordine “tanto reale quanto quella degli altri sovrani”», senza confondere la situazione che *de facto* si era venuta a creare – cioè l'impossessamento dei beni dell'Ordine e della stessa isola di Malta da parte di altri Stati – con «il diritto che i Cavalieri ancora avevano su quei beni e su quel territorio» (*ivi*, pp. 128-129).

CAP. II

GLI INTERVENTI E LE ELABORAZIONI ALLA BASE DELL'ATTUALE *STATUS* INTERNAZIONALE DEL SOVRANO MILITARE ORDINE DI MALTA

1. *Il cammino della Milizia in età contemporanea. Un percorso travagliato, ma provvidenziale, verso la rifioritura della Religione giovanita*
- 1.1. *La nuova condizione del Convento dopo la perdita della territorialità*

A chiunque fosse da addebitarsi la colpa del mancato riconoscimento da parte del Congresso di Vienna, come visto sopra, da tale momento l'Ordine rinunciò definitivamente alle ambizioni di riacquistare una territorialità¹, prendendo atto che – come aveva scrit-

¹ Erano pure state avviate, quale estremo tentativo, trattative tra i rappresentanti dell'Ordine e quelli degli insorti greci per la stipulazione di un trattato in base al quale, in cambio del sostegno militare dei Cavalieri al popolo ellenico nella imminente guerra d'indipendenza greca contro gli ottomani, agli Ospedalieri sarebbero andati in pieno dominio le isole di Rodi, Scarpanto e Stampalia. Il Luogotenente giovanita non dette tuttavia l'assenso per concludere l'accordo, nella consapevolezza che le esigue forze di cui in quel momento disponeva la Milizia non sarebbero state sufficienti per l'impresa, né – anche qualora essa si fosse conclusa con un successo – per riuscire a governare in modo efficace i territori promessi. Al riguardo, si veda anche quanto riportato – seppur in modo non certo lusinghiero per i Cavalieri – da TH. GORDON, *History of the Greek Revolution*, vol. II, Cambridge University Press, Cambridge, 1832 (riedizione 2012), pp. 77-78: «In the autumn of the same year, Count Metaxa, having failed in his mission to the Congress of Verona, listened to a scheme suggested to him at Ancona by Captain Jourdain, for striking up an alliance with that *magni nominis umbra*, the Order of St John of Jerusalem. The Count delegated his full powers to Jourdain, and the latter visiting Paris in March 1823, and making known his object, was, through the intervention of Monsieur Raoul, counsellor of the order, admitted to a conference with the commission of French knights residing in that capital. Two plenipoten-

to il Cardinale Consalvi nella summenzionata lettera – i tempi erano completamente cambiati. La Religione dovette anzi occuparsi in primo luogo della propria sopravvivenza, dal momento che nel frattempo, di tutto il suo splendore antico, erano rimasti intatti solamente il Gran priorato di Boemia della Lingua d'Alemagna e il Gran priorato delle Due Sicilie della Lingua d'Italia, mentre tutte le altre Lingue, priorati e baliaggi erano stati soppressi o sciolti². La

tiaries (the Marquis de Marcieu and the Marquis de la Porte) being appointed to negotiate with him, signed a treaty, July the 10th, which was ratified on the 18th by the Grand Prior of Auvergne, the Bailly de Lateyrie, the Chancellor, and three Commanders of the Order. In twenty-four articles, it stipulated the recognition of Greece, and the closest alliance and union between the high contracting parties, who formally guaranteed to each other the integrity of their respective territories, and agreed to share their conquests over the Infidels! Amidst this ridiculous farrago, there were some clauses of a more serious complexion, particularly the 7th, 8th, 9th, 13th, and 14th; it was therein provided, that Greece should cede in perpetuity to the Sovereign Order the islands of Rhodes, Stampalia, and Scarpanto, and that until their reduction could be accomplished, the knights should hoist their flag upon Syria, as well as the desert rocks of Sapienza, Venetiko, and Kabrera, at the south-western point of Peloponnesus. In requital for this concession, the Order engaged to raise a loan of 10,000,000 of francs, and to pay to Greece a subsidy of 4,000,000. [...] In August, Monsieur Jourdain, and the Chevalier de Chatelain, accredited minister of the Hellenic government, set out for Greece, with a copy of the treaty, and very full instructions; but before they arrived there, the scheme fell entirely to the ground, as it was found impracticable to effect a loan; partly owing to the want of tolerable security, and partly to the imprudent haste with which the Commission divulged the secret articles». Sul punto, si veda inoltre estesamente il capitolo dedicato a «Les Latins et l'Ordre de Saint-Jean» da É. DRIAULT, *Histoire diplomatique de la Grèce de 1821 a nos jours*, tomo 1, *L'Insurrection et l'Indépendance (1821-1830)*, Les Presses Universitaires de France, Paris, 1925, pp. 208-215.

² M. MONTERISI, *Storia politica e militare del Sovrano Ordine Militare di S. Giovanni di Gerusalemme detto di Malta*, vol. II, *L'Ordine a Malta, Tripoli e in Italia*, cit., p. 234: «L'Ordine era ormai costituito dalle sole Lingue d'Italia e di Alemagna. Sopresse dal Direttorio le Lingue di Provenza, d'Alvernia e di Castiglia, la Confederazione del Reno aveva il 12 luglio 1806 abolito il Priorato di Germania, e poi, l'8 settembre 1808, quello di Baviera. Successivamente era stato soppresso il Priorato di Russia (1810) e nel 1811 il Re di Prussia aveva sciolto il Baliaggio del Brandenburgo, trasformandolo nell'Ordine di S. Giovanni, del quale si era dichiarato sovrano protettore col diritto di nominare il Gran Maestro e i Cavalieri. In realtà quindi della Lingua d'Alemagna restava solo il Gran Priorato di Boemia, mentre la Lingua d'Italia non contava più che il Gran Priorato delle Due Sicilie, che conservava l'antica costituzione».

sede del Convento si spostò così più volte, passando da Trieste alla Sicilia e arrivando poi negli Stati pontifici, dove prima fu trasferita a Ferrara e infine, nel 1834, stabilita a Roma – città nella quale tuttora l'Ordine risiede – per concessione di Papa Gregorio XVI³.

Qui i Giovanniti, abbandonata definitivamente l'attività militare⁴, tornarono a dedicarsi in via esclusiva alla primitiva funzione

³ V. VANESIO, *Il valore inestimabile delle carte. L'Archivio del Sovrano Militare Ordine di Malta e la sua storia: un primo esperimento di ricostruzione*, a cura di V.M. LEONARDI, Tipografia Mariti, Roma, 2014, p. 46: «Con lettera del cardinale Segretario di Stato del 28 giugno 1834, il successore sul soglio pontificio, Gregorio XVI, concede all'Ordine il trasferimento definitivo del Convento a Roma, presso il Palazzo Magistrale. Documentazione riguardante gli ultimi anni a Ferrara e sul trasloco a Roma è contenuta in parte nel carteggio del luogotenente Antonio Busca [Archivi Sovrano Militare Ordine di Malta, fondo Gran Maestri, fald. 111 "Luogotenente Busca 1832-34". In carica da giugno 1821 al 19 maggio 1834. Nella lettera n. 91 del 1834, Bussi è in pena per la malattia di Busca (morirà lo stesso anno), in quanto teme che una possibile vacanza della luogotenenza possa portare a perdere la carica diplomatica] e in parte nella corrispondenza del successore, luogotenente Carlo Candida [Archivi Sovrano Militare Ordine di Malta, fondo Gran Maestri, fald. 112 "Luogotenente Carlo Candida 1834-45". In carica dal 23 maggio 1834 al gennaio 1845].».

⁴ In merito all'accezione data oggi al carattere militare dell'Ordine dell'Ospedale – attributo che peraltro permane tuttora nel nome del 'Sovrano *Militare* Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme, di Rodi e di Malta' –, si consideri quanto ricordato dall'allora Gran Maestro A. DE MOJANA DI COLOGNA, *L'Ordine di Malta: attualità di una antica tradizione*, Tipografia Castaldi, Roma, 1972, pp. 37-38: «Anche la *Tradizione Militare* dell'Ordine Gerosolimitano è tuttora viva, anche se da poco meno di due secoli la vita dell'Ordine di Malta non ha motivo di ricorrere alle armi per la propria sopravvivenza. La qualificazione di 'militare' può forse destare in qualcuno sorpresa e sicuramente qualche riserva per il contrasto con la qualificazione stessa e gli scopi umanitari sicuramente non bellici che l'Ordine oggi esclusivamente persegue: potrebbe apparire una qualificazione superata e troppo legata ad una tradizione non adeguata ai tempi nei quali tutti parlano di pace. Ma non è così per il Cavaliere Gerosolimitano di oggi: l'espressione 'militare' ha per noi altro valore e sicuramente sempre attuale, se non lo si umilia dimensionandola esclusivamente al concetto di guerra, di violenza, di sopraffazione del più forte sul più debole. Per noi la qualifica di 'militare' ha assunto un particolare significato: per noi è 'militare' colui che sente profondamente l'impegno della sua missione; è 'militare' colui che si assoggetta serenamente ad una sana gerarchia che lo renda idoneo al raggiungimento degli scopi della missione; è 'militare' colui che nella diuturna ed inevitabile lotta per la vita e per il benessere del prossimo sente imperioso il dovere di porre il proprio interesse, i propri sentimenti, le proprie

ospedaliera e a poco a poco il Convento rifiorì, ottenendo nel corso degli anni la restituzione di beni e ripristinando baliaggi, priorati e commende⁵. Tale progressiva ‘ricostruzione’ dell’Ordine di San Giovanni prese le mosse, sotto il punto di vista della personalità giuridica, dal suo «presentarsi negli Stati come un’istituzione muni-

personali aspirazioni per aiutare i propri simili, per lenire i loro dolori, per confortarne le afflizioni; è ‘militare’ colui che, traendo ispirazione dall’esempio dei suoi predecessori, dei suoi superiori, cerca soltanto nell’adempimento del proprio dovere il compenso più sostanziale, il premio più ambito; è ‘militare’ colui che assoggettandosi ad una disciplina volontariamente cercata e brandendo la fiammeggiante spada della Carità è convinto della sicura vittoria sul male, sulle avversità, sul dolore; è infine per noi ‘militare’ colui che abbracciando la fascinosa Bianca Croce Ottagona è pronta per essa ad ogni sacrificio, anche supremo».

⁵ Si consideri ad esempio quanto ricordato da H. SIRE, *L’Ordine di Malta a partire dal 1798*, cit., p. 97, circa il periodo in cui l’Ordine fu retto da Carlo Candida, nominato Luogotenente dallo stesso Gregorio XVI nel 1834, il quale «ravvivò la vocazione ospedaliera dell’Ordine, che era stata del tutto trascurata dai tempi della perdita di Malta. Una chiesa, annessa all’ospedale, divenne la chiesa conventuale di Roma fino al 1855, con un cappellano maltese. Candida pensò anche di riesumare il requisito del servizio militare obbligatorio per quattro anni prima che un Cavaliere si qualificasse per una commenda, così come era sempre stato l’uso: a tal fine propose che il servizio venisse svolto nella *guardia nobile* papale. La proposta non fu accettata, ma il Pontefice in cambio offrì il privilegio cerimoniale del servizio nella sua anticamera, che divenne la regola fino al 1848. Candida incoraggiò anche la creazione di nuove commende in sostituzione delle tante che erano state cancellate, e rese più rapido il processo di promozione ad una commenda rispetto al passato, di modo che chi seguiva la vocazione a Cavaliere professore potesse avere i mezzi per sostenersi. L’unica caratteristica dell’antica vita che Candida non fu in grado di reintrodurre, per ragioni economiche, fu quella della residenza comune in un “auberge”, che storicamente aveva permesso ai Cavalieri di ricevere una solida formazione di base di piena vita conventuale, facendo esperienza dei costumi, delle pratiche liturgiche e delle devozioni dell’Ordine. Se le riforme di Candida fossero state permanenti, avrebbero portato molto lontano nel percorso di ricostruzione delle consuetudini proprie di un Ordine Religioso perfetto, come era quello sperimentato a Malta. Il rinnovato prestigio dato a questa rinascita, e l’entusiastico sostegno offerto da papa Gregorio XVI trasformarono la situazione dell’Ordine: nel 1839 furono fondati due nuovi Priorati italiani, quelli di Lombardia-Venezia e delle Due Sicilie, che riacquistarono parte delle antiche donazioni, mentre i Duchi di Parma, Modena e Lucca e il Re di Sardegna restaurarono delle commende nei loro territori». Per un approfondimento ulteriore in merito a tale personaggio, si veda B. FILANGIERI DI CANDIDA, *Carlo Candida ed il Sovrano Militare Ordine di Malta. Cenni storici*, Luigi Pierro, Napoli, 1908.

ta di autonomia primaria e sovrana e non solo come corporazione religiosa, munita esclusivamente di personalità canonica», cosicché «[g]li Stati, da parte loro, riconobbero questa pretesa sovranità con la conseguenza che nessuno dei beni dell'Ordine fu mai toccato»⁶. Questa riorganizzazione fu così felice da riuscire a sostenere anche l'impatto di eventi profondamente destabilizzanti per l'assetto delle proprietà – e non solo – della Chiesa e degli Ordini religiosi⁷: si pensi solo al fatto che la legislazione eversiva italiana dell'Ottocento, pur abbattendosi – com'è noto – su conventi, chiese, terreni e beni ecclesiastici in tutto il Paese, «non dispo[se] nulla per l'Ordine di Malta non annoverandolo tra gli ordini religiosi colpiti e, di fatto, si [ebbe] l'esonero dei possedimenti dei Giovanniti dalla confisca statale verosimilmente in virtù dello *status* istituzionale melitense primariamente autonomo e sovrano nonostante la sua entità religiosa con personalità canonica»⁸.

⁶ F. TURRIZIANI COLONNA, *Sovranità e indipendenza nel Sovrano Militare Ordine di Malta. Rapporto con la Santa Sede e soggettività internazionale*, cit., p. 115.

⁷ Al riguardo, ci limitiamo a rinviare a A.C. JEMOLO, *Asse ecclesiastico*, in *Enciclopedia italiana di Scienze, Lettere ed Arti*, vol. IV, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, 1929, pp. 986-988; P. BELLINI, *Le leggi ecclesiastiche separatiste e giurisdizionaliste (1848-1867)*, in *L'istruzione e il culto*, vol. II, *La legislazione ecclesiastica*, a cura di P.A. D'AVACK, Neri Pozza, Vicenza, 1967, pp. 145-191; F. RUFFINI, *Relazioni tra Stato e Chiesa. Lineamenti storici e sistematici*, a cura di F. MARGIOTTA BROGLIO, il Mulino, Bologna, 1974, pp. 281-295; G. DALLA TORRE, *Considerazioni sulla legislazione eversiva*, in *Annali 2005-2006*, a cura di G. IGNESTI, Giappichelli, Torino, 2007, pp. 45-56; C. CARDIA, *Risorgimento e religione*, Giappichelli, Torino, 2011, p. 57 ss.

⁸ R. VILLANO, *Tuitio fidei et obsequium pauperum. Storia, spiritualità e sovranità nelle tradizioni e nella modernità del Sovrano Militare Ordine di Malta*, Edizioni Chiron Found., Torre Annunziata, 2009⁴, p. 81. Al riguardo, cfr. anche A.C. JEMOLO, *Lezioni di diritto ecclesiastico 1940-1941. A cura degli assistenti*, Edizioni Universitarie, Roma, 1941, pp. 320-321. Per contro, sullo stesso tema, S. CARMIGNANI CARIDI, *Il Sovrano Militare Ordine di Malta davanti alla Corte di Cassazione (1984-2012)*, in *Il diritto ecclesiastico*, CXXIII (2012), pp. 537-538, nota 8, segnala «che forse (nella convulsa stagione risorgimentale) non sempre 'non' si applicarono le leggi eversive – o quanto meno che tali beni possano essere stati prima espropriati e poi, forse, riconsegnati, se, come si evince sfogliando le più remote annate de "Il diritto ecclesiastico" risulta censito un contenzioso su beni passati dall'Ordine al Demanio e poi (forse) riconsegnati all'Ordine stesso. Vedi ad esempio quanto si legge nella sentenza della Corte di Appello di Genova del 5 agosto 1899: "né que-

Il rinnovato vigore di cui godeva il Convento portò, dopo più di settant'anni, alla conclusione del periodo luogotenenziale e all'elezione di un nuovo Gran Maestro: fu Papa Leone XIII che, «considerando essere ora cessate quelle ragioni per le quali Pio VII [...] volle differita la nomina del Gran Maestro» e «desiderando [...] di restituire questo nobilissimo ordine egregiamente benemerito nella Cristiana Religione e della civile Società, nella persona del suo Capo all'antico posto di splendore e dignità», con Lettera Apostolica *Solemne semper* del 28 marzo 1879⁹ elevò il già Luogotenente Giovanni Battista Ceschi a Santa Croce alla dignità magistrale, ripristinando la massima carica giovanita e – con un breve dell'anno successivo¹⁰ – confermando tutti i privilegi precedentemente concessi all'Ordine da parte della Santa Sede¹¹. Vale peraltro la pena di notare come, proprio a rimarcare la ricorsività storica di simili even-

sta risoluzione della questione incidentale impedirà mai l'esercizio dei diritti che a Galeazzi spettino, e dei quali ha chiesto la ricognizione e il soddisfacimento con il suo atto formale di citazione; ché la presa di possesso di beni appartenenti all'Ordine di Malta, la vendita, la dimissione di essi a terzi, la restituzione che ne sia stata fatta all'Ordine medesimo, il possesso che tuttora ne mantenga il Demanio sono fatti giuridici che si estrinsecano con fatti materiali dell'uomo..." (aggiungo che fa un po' sorridere, a noi che oggi siamo avvezzi a ragionare sulla base della trasparenza dell'azione della P.A. e del diritto all'accesso ai documenti da essa posseduti, che la questione oggetto della citata decisione della Corte di Appello di Genova fosse conseguenza della richiesta di un soggetto di poter prendere visione dei verbali di presa di possesso dei beni espropriati... e che la risposta negativa della Corte fosse anche argomentata con il ricorso al brocardo "*nemo tenetur edere contra se – non sunt sumenda arma de domo rei*").

⁹ Il testo completo della Lettera Apostolica è riportato da F. TURRIZIANI COLONNA, *Sovranità e indipendenza nel Sovrano Militare Ordine di Malta. Rapporto con la Santa Sede e soggettività internazionale*, cit., pp. 307-313.

¹⁰ *Ivi*, pp. 61-62, 314-317.

¹¹ G. CANSACCHI, *Malta (Ordine di)*, in *Novissimo Digesto italiano*, vol. X, sotto la direzione di A. AZARA, E. EULA, Utet, Torino, 1964, p. 70: «il Papa Pio IX con Breve in data 28-VII-1854 fissò nuove disposizioni sulla pronuncia dei voti dei Cavalieri *Professi*; nel 1879 Leone XIII ristabilì la carica di Gran Maestro sospesa dal 1814. Nel 1884 il Gran Maestro ebbe confermato il rango cardinalizio con il titolo di *Eminenza* ed *Eminentissimo*; il titolo di *Principe* è ufficialmente riconosciuto dagli Stati cattolici al Gran Maestro, che è considerato come un "sovrano", nonostante la cessazione del dominio territoriale. Le decorazioni dell'Ordine, con l'implicito riconoscimento della sua qualità di ente internazionale fornito dei carat-

ti e il valore provvidenziale dei loro effetti sulla prosecuzione della missione dell'Ordine nella fedeltà al proprio carisma costitutivo, le circostanze in parola siano state richiamate pure nel *Decreto della nomina del Luogotenente di Gran Maestro* con cui Papa Francesco, il 13 giugno 2022, ha affidato tale responsabilità a fra' John Dunlap. Nel documento si legge infatti: «Donando ai Giovanniti guide salde e capaci, Pio VII nominò Gran Maestro Fra' Giovanni Battista Tommasi (1803), Gregorio XVI scelse come Luogotenente Fra' Carlo Candida (1834) e Leone XIII elevò il Luogotenente Giovanni Battista Ceschi a Santa Croce al rango di Gran Maestro (1879). La Sede Apostolica ha reso possibile, ancora nei tempi recenti, il superamento di nuove crisi. Con pari gratitudine va, infine, ricordato l'operato del venerabile Pio XII e di San Giovanni XXIII, anch'essi intervenuti per il maggior bene nella vita dell'Ordine»¹².

teri della sovranità, sono state ammesse alla registrazione presso la cancelleria della Legion d'Onore in Francia dal 1924».

¹² Il testo completo del decreto in questione – accompagnato da un corrispondente *Comunicato della Santa Sede* – è stato pubblicato sotto il titolo *Il decreto papale di nomina del nuovo luogotenente di Gran maestro dello Smom. Un cammino di rinnovamento nella fedeltà al carisma originario*, in *L'osservatore romano*, 15 giugno 2022, p. 7. I medesimi fatti sono stati inoltre rievocati anche dai predecessori di Papa Francesco in numerose occasioni. Il citato venerabile Pio XII, ad esempio, nel suo *Discorso all'inviato straordinario e ministro plenipotenziario del Sovrano Ordine Militare di Malta, S.E. il Conte Stanislao Pecci*, del 30 marzo 1941 (in *Acta Apostolicae Sedis*, XXXIII [1941], p. 118), ricordava che «La sovremenente figura dell'immortale Pontefice Leone XIII, uscito dalla nobile Famiglia Pecci, diede, col ristabilimento del titolo di Gran Maestro, al rinascere fiorire e all'incremento dell'Ordine un decisivo e fortunato impulso, che è venuto poi crescendo grazie alla benevolenza dei suoi Successori». Così anche GIOVANNI PAOLO II, nel suo *Discorso all'Ambasciatore del Sovrano Ordine di Malta in occasione della presentazione delle lettere credenziali*, del 12 gennaio 2001 (in *L'osservatore romano*, 13 gennaio 2001, p. 5): «Durante gli oltre nove secoli di esistenza, il vostro benemerito Ordine è stato sempre caratterizzato da un particolare vincolo con la Sede di Pietro. Lo ricordava il mio venerato Predecessore Leone XIII nella Lettera apostolica *Solemne semper* con la quale, nel 1879, ricostituiva il Gran Magistero dell'Ordine di Malta. Dopo di lui, diversi Pontefici hanno lodato il vostro sovrano istituto per la costante e leale sintonia con la Sede Apostolica. In tal modo esso ha agito e continua ad operare, dialogando con ogni cultura, al fine di contribuire alla promozione della civiltà dell'amore e della pace. La sua presenza nel contesto internazionale si avvale, altre-

Tornando alle vicissitudini sofferte dal Convento nel corso del XIX secolo, è in ogni caso essenziale osservare come la sua personalità giuridica sullo scenario internazionale si sia mantenuta intatta nonostante la perdita della sovranità territoriale, senza scomparire né subire alcun tipo di *deminutio*: com'è stato sottolineato, infatti, l'Ordine «è sempre stato un Ente non territoriale non essendo la sua personalità internazionale necessariamente collegata alla sovranità su un certo lembo di terra geograficamente individuata, mantenendosi essa integra *in diritto* (ovviamente non *in fatto*) pur in assenza di questo. Come tale è stato riconosciuto anche quando uno speciale rapporto lo univa a quei domini che di volta in volta costituirono la sua base». Da ciò può dedursi che «le attività poste in essere dall'Ordine nel periodo di dominio territoriale erano imputate sia all'Ente territoriale – Rodi o Malta –, sia all'Ente non territoriale – Ordine Gerosolimitano di San Giovanni –»: e perciò «alcuna soluzione di continuità può ravvisarsi tra l'Ordine quale attualmente è strutturato e riconosciuto dalla Comunità internazionale e l'Ordine quale era al momento di esercitare i poteri derivanti dalla sovranità territoriale»¹³. Sovranità territoriale la cui assenza ha quindi sicuramente determinato conseguenze molto rilevanti *in facto*, ma non ha intaccato le peculiari caratteristiche della Religione giovannita,

sì, della speciale “Carta” costitutiva, che si rifà ai fondamentali valori della misericordia e della carità, a cui l'Ordine si è costantemente ispirato nel corso dei secoli».

¹³ F. GAZZONI, *L'Ordine di Malta*, cit., pp. 16, 20-21, che giunge a queste conclusioni ripercorrendo la diatriba che divideva coloro i quali consideravano la figura del Gran Maestro giovannita rilevante sul piano internazionale in quanto Capo dell'Ordine, da chi invece faceva discendere questa qualità dal suo ruolo di principe di Malta: differenza che corrispondeva all'alternativa valutazione dell'Ordine stesso come soggetto di diritto internazionale non territoriale o come governo esule pretendente al principato maltese. Al riguardo, anche G. BISCOTTINI, *Sui rapporti fra l'Ordine di Malta e la S. Sede*, in *Archivio storico di Malta*, XII (1941), p. 134, sosteneva come fino al 1798 «l'Ordine si fosse posto in un particolare collegamento istituzionale con il Principato di Malta, che tuttavia avrebbe continuato ad essere distinto da esso», e che di conseguenza «l'Ordine sia rimasto un soggetto a base non territoriale, che per lo svolgimento dei suoi compiti, in un certo periodo della sua esistenza, ha svolto un'attività territoriale».

poiché in sostanza essa non fu altro che un mero mezzo per l'attuazione dei suoi fini¹⁴.

Per quanto riguarda i rapporti diplomatici, inoltre, non solo le relazioni già intessute dal Convento con molti Stati non vennero meno, ma ne furono pure strette di nuove: fatto estremamente rilevante, a maggior ragione in un periodo in cui «il diritto di legazione era riconosciuto solamente agli Stati e il concetto di ente funzionale con soggettività internazionale era praticamente sconosciuto alla giurispubblicistica internazionale»¹⁵. I riconoscimenti in campo internazionale, anche in seguito, non mancarono: da parte della Francia, ad esempio, la cui Legion d'onore registrò presso la propria cancelleria le decorazioni dell'Ordine dopo la Grande guerra, o con l'accoglienza ufficiale riservata al Gran Maestro giovannita nel 1972 da parte della Presidenza della Repubblica¹⁶.

¹⁴ J.J. CREMONA, *Malta, Order of*, in *Encyclopedia of Public International Law*, sotto la direzione di R. BERNHARDT, vol. III, Elsevier, Amsterdam, 1997, p. 279: «The Order already emerged as a subject of international law, endowed with international capacity, in the 15th century and is widely accepted as still being so despite its lack of territory and of non-institutional subjects (as opposed to institutional ones, i.e. members of the Order). Whilst the Order was in possession of a territorial base, the position of the Grand Master as head of the Order and head of State appears to have been one of a personal union. In any case territorial sovereignty for the Order was never an aim in itself but rather a means of achieving its basic institutional aims. In reality the Order as such appears to have always been a non-territorial entity acting as a subject of international law irrespective of its connection with a particular territory. Thus in 1530, in the interval between the loss of Rhodes and the acquisition of Malta, the Order made a treaty with Charles V which ensured the perpetual neutrality of Malta and the Order in wars between Christian powers, and the Order's right of legation continued. Again, after the loss of Malta, this right continued, and ministers plenipotentiary of the Order, recognized as such, also played their part in the Vienna Congress (1815) and other congresses».

¹⁵ F. TURRIZIANI COLONNA, *Sovranità e indipendenza nel Sovrano Militare Ordine di Malta. Rapporto con la Santa Sede e soggettività internazionale*, cit., pp. 63-64.

¹⁶ Cfr. P. JARDIN, PH. GUYARD, *I Cavalieri di Malta*, cit., p. 205, che riconosce «una risonanza straordinariamente eloquente» alla «accoglienza ufficiale del gran maestro all'Eliseo, il 27 aprile 1972, e [al]le parole pronunciate per l'occasione dal presidente Pompidou». Questo, in particolare, il testo dell'*Allocution prononcée par Monsieur Georges Pompidou, Président de la République française, au déjeuner offert*

Ma le più significative attestazioni ricevute dal Convento furono senza dubbio quelle pontificie, a partire dal *Discorso ai Cavalieri* di Papa Pio XII del 15 gennaio 1940, in occasione del quale il Santo Padre ricordò come «[m]olto tempo prima che le Nazioni civili fossero giunte a stabilire un diritto internazionale; molto prima

en l'honneur de son Altesse Éminentissime le Grand Maître de l'Ordre de Malte, le jeudi 27 avril 1972 (consultabile presso il sito *internet* dell'Institut Georges Pompidou): «Prince, Nous sommes très heureux d'accueillir votre Altesse dans cette maison que vous honorez de votre visite pour la seconde fois, et de pouvoir en cette occasion vous exprimer toute la considération que nous portons à l'Ordre de Malte, et notre confiante amitié à l'égard de la personne de son Grand Maître. Les liens qui unissent l'Ordre de Malte à la France sont anciens et respectables. Je n'évoquerai pas l'histoire de l'Orient méditerranéen dont vous savez la place qu'il a tenue dans notre propre histoire, et où l'Ordre de Malte a joué un rôle prestigieux. Mais, pour ne citer qu'un passé encore récent, nous n'avons pas oublié votre action en France au cours des deux dernières guerres mondiales. Aujourd'hui, dans un monde auquel ne sont épargnés ni les crises ni les conflits, l'Ordre de Malte, fidèle à sa vocation humanitaire, est toujours prêt à combattre la misère, la faim et la maladie partout où elles sévissent et à apporter son aide et son réconfort aux pays démunis. Le gouvernement français s'efforce, pour sa part, d'agir dans le même sens. Je veux dire tout le prix que la France attache à l'œuvre poursuivie par l'Ordre de Malte à travers le monde et à la mission pacifique que ses traditions, sa réputation et l'efficacité de son organisation lui permettent de remplir en toutes circonstances. En ce qui concerne plus directement la France, nous sommes reconnaissants à l'Ordre de Malte et d'abord aux Œuvres Hospitalières Françaises de l'Ordre de Malte de la magnifique contribution que, dans notre pays même et dans beaucoup de pays du tiers monde qui nous sont chers, ils apportent à la lutte contre les grandes maladies et plus particulièrement la lèpre. Nous nous félicitons à cet égard de l'étroite et fructueuse coopération qui s'est établie en Afrique et en Asie entre les représentants de l'Ordre et les personnels de l'assistance française. Unis pour soulager les malheurs et les souffrances des plus humbles et des plus déshérités, ils défendent les valeurs de notre civilisation dans l'esprit de l'Occident chrétien et humaniste que votre Ordre illustre contribue largement à sauvegarder. Je lève mon verre en l'honneur du Grand Maître de l'Ordre de Malte, au succès de sa haute mission, à la prospérité de l'Ordre de Malte et à l'amitié qui existe si heureusement entre cet Ordre et la France». Per un'idea dei rapporti tra la Presidenza della Repubblica italiana e il Gran Magistero dell'Ordine negli stessi anni, si veda inoltre – sempre sotto le voci, a seconda dei casi, «Viaggi all'estero del Presidente» o «Visite in Italia di Capi di Stato esteri» – l'inventario dell'Archivio storico della Presidenza della Repubblica (Ufficio per gli affari diplomatici [1955-1966]) curato da L. CURTI nel 2009 e aggiornato nel 2011 (consultabile *online* all'indirizzo <https://archivio.quirinale.it/materiali-pubblicazioni/inventari/Ufficio-per-gli-Affari-Diplomatici.pdf>), pp. 36, 51, 55, 230, 236, 242, 393, 412, 423, 426, 436.

che avessero potuto formare il sogno – non ancora attuato – di una forza comune a tutela della sana libertà umana, della indipendenza dei popoli, di una pacifica equità nelle loro mutue relazioni, l'Ordine di S. Giovanni aveva riuniti in una fraternità religiosa e sotto una disciplina militare, uomini di otto “lingue” diverse, votati alla difesa dei valori spirituali, che costituiscono l'appannaggio comune della cristianità: la fede, la giustizia, l'ordine sociale e la pace»¹⁷. I riconoscimenti papali continuarono poi col conferimento del Collare del Supremo Ordine del Cristo – la più alta onorificenza allora concessa dal Romano Pontefice¹⁸, riservata ai Capi di Stato cattolici che si fossero resi particolarmente benemeriti verso la Santa Sede¹⁹

¹⁷ PIO XII, *Discorso di Sua Santità Pio XII al Sovrano Militare Ordine Gerosolimitano di Malta*, in *Discorsi e Radiomessaggi di Sua Santità Pio XII*, vol. I, *Primo anno di Pontificato. 2 marzo 1939 - 1 marzo 1940*, Vita e Pensiero, Milano, 1941, p. 483. A questo proposito, seppure sotto un altro punto di vista, vale inoltre la pena di richiamare quanto sottolineato da A. ZANARDI LANDI DI VEANO, *La tenerezza del guerriero*, in *Regolamento della Sacra Infermeria di Malta 1725. Prefazione e testi di commento*, cit., p. 34: «Così come la Chiesa esercitò, oltre a quella religiosa, anche un'insostituibile funzione culturale che ha profondamente segnato l'identità europea, così l'Ordine a Gerusalemme, a Cipro, a Rodi e a Malta attirò giovani e meno giovani provenienti dalle famiglie dell'aristocrazia europea, destinati a vivere insieme, combattere insieme, navigare insieme e curare i malati insieme. Ne nacque un “ethos” unico e particolare, a cui ancor oggi è legato l'Ordine, che nel secolo scorso è uscito dalla stretta Europa per diffondersi su scala globale, nelle Americhe e sino all'Estremo Oriente. Italiani e francesi, tedeschi e spagnoli, portoghesi e boemi riportarono nei loro paesi, dove spesso facevano ritorno per amministrare le proprietà dell'Ordine e gestire i Gran Priorati, una capacità nuova di comunicare e dialogare. Una rete europea che, insieme a quella degli Uomini di Chiesa, degli Accademici e degli Artisti, contribuì a fare sì che l'Europa divenisse quello che è oggi e che la cultura europea rappresenta nel mondo».

¹⁸ PIUS X, *Breve Multum ad excitandos*, 7 febbraio 1905, in *Acta Sanctae Sedis*, XXXVII (1904-1905), p. 570: «Denique oculos mentis nostrae convertentes ad Militiae Iesu Christi nobilissimum Ordinem, quem, anno MCCCXVII, post Ordinis Templi ruinam, Dionysius I Portugalliae et Algarbiorum Rex instituit, auctore et auspice Ioanne PP. XXII rec. mem. Praedecessore Nostro, hunc Equestrium Pontificiae Sedis Ordinum, Supremum esse auctoritate Nostra, per praesentes edicimus ac mandamus, quo non alter sit dignitate potior, sed ceteris amplitudine ac splendore superemiheat».

¹⁹ PAULUS VI, Lettera Apostolica «Motu Proprio» data *Equestres Ordines*, 15 aprile 1966, in *Acta Apostolicae Sedis*, LVIII (1966), pp. 341-342: «Itaque, omnibus attente perpensis, haec, quae sequuntur, constituimus atque decernimus: [...]

– da parte di San Giovanni Paolo II al Gran Maestro fra' Angelo de Mojana di Cologna il 3 luglio 1987²⁰ e con la decorazione, da parte dello stesso Papa, del Collare dell'Ordine di Pio IX al nuovo Gran Maestro fra' Andrew Bertie durante le celebrazioni per il novicesimo anniversario dell'Ordine di Malta nel 1999²¹; fino ad arrivare al *Discorso ai Cavalieri* di Benedetto XVI del 2013, tenuto in occasione del nono centenario dell'emanazione della bolla fondativa del Convento, documento richiamato dal vescovo di Roma come «[i] solenne privilegio *Pie postulatio voluntatis* del 15 febbraio 1113, con cui Papa Pasquale II poneva la neonata “fraternità ospedaliera” di Gerusalemme, intitolata a San Giovanni Battista, sotto la tutela della Chiesa, e la rendeva sovrana, costituendola in un Ordine di diritto ecclesiale, con facoltà di eleggere liberamente i suoi superiori, senza interferenza da parte di altre autorità laiche o religiose»²².

Supremus Ordo Militiae D. N. Iesu Christi et Ordo Militiae Auratae, cum honores sint ob extraordinariam causam conferendi, iis, qui Civitatibus praesunt, solummodo ob maximas celebritates, quibus ipse Summus Pontifex intersit, impertiantur aut propter singulares eventus, qui tanti momenti sint, ut per totum orbem terrarum pervagentur et hominum ubi vis incolentium animos moveant. Cum praeterea ambo hi Ordines Equestres indolem potius religiosam praeferant, alter enim nomine D. N. Iesu Christi, alter nomine Beatae Mariae Virginis decoratur, convenire videtur, ut ii tantum Civitatum Moderatores in illos asciscantur, qui fidem profitentur christianam». Al riguardo, si veda anche D. HENNERESSE, *Ordres et décorations du Saint-Siège*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2019, il cui capitolo II è appunto dedicato a tale onorificenza.

²⁰ Come riportato dalla SEGRETERIA DI STATO, nella sezione «Onorificenze» del *Diarium Romanae Curiae*, in *Acta Apostolicae Sedis*, LXXIX (1987), p. 1133: «Con Breve Apostolico il Santo Padre Giovanni Paolo II ha conferito: *L'Ordine Supremo del Cristo*: 3 luglio 1987. A S. A. E.ma Fra' Angelo de Mojana di Cologna Principe e Gran Maestro del sovrano militare Ordine di Malta».

²¹ Allo stesso modo, nella sezione «Onorificenze» del *Diarium Romanae Curiae*, in *Acta Apostolicae Sedis*, XCI (1999), p. 1014, si legge: «Con Biglietti della Segreteria di Stato il Santo Padre Giovanni Paolo II ha conferito: *Il Cavalierato di Collare dell'Ordine Piano*: [...] 24 giugno 1999. A S.E. Fra' Andrew Bertie (Sovrano Militare Ordine di Malta)».

²² Il testo integrale del discorso di BENEDETTO XVI al Sovrano Militare Ordine di Malta nel nono centenario del suo riconoscimento ufficiale, tenuto il 9 febbraio 2013, è stato pubblicato con il titolo *La carità cristiana non è semplice filantropia*, in *L'osservatore romano*, 10 febbraio 2013, p. 6.

Fu perciò prendendo le mosse da queste premesse che l'Ordine ospedaliero, nella sua veste ad un tempo rinnovata e antichissima, incanalò tutte le proprie energie nell'esercizio dell'attività assistenziale e sanitaria, distinguendosi per l'impegno profuso a partire dalla seconda metà del XIX secolo e per l'alacrità dei soccorsi offerti nel corso dei due conflitti mondiali – durante i quali la sovranità dei Giovanniti fu spesso essenziale al fine di prestare il più efficacemente possibile gli aiuti necessari²³ –. Il Convento ha così conti-

²³ Basti, al riguardo, il riferimento a L.M. DE PALMA, *Un ordine militare torna al fronte. L'Ordine di Malta nella Grande Guerra*, in *Studi Melitensi*, XXII-XXIII (2014-2015), pp. 169-173: «Singolare fu il ruolo svolto dall'Ordine di Malta nella sua veste di ordine religioso ospedaliero e militare e nel contesto dei rapporti internazionali. Da parte degli Stati europei, infatti, e specialmente presso l'Impero Austro-Ungarico, l'Ordine godeva di un trattamento particolare per la sua natura di ente sovranazionale e apolitico, di cui era riconosciuta l'indipendenza e la sovranità. Perciò la sua posizione sul piano del diritto internazionale era eccezionale e non poteva essere equiparato neppure alla Croce Rossa. Anche nel suo caso, dinanzi al conflitto, come per la Santa Sede si può parlare non di neutralità, bensì d'imparzialità, perché, secondo la tradizione dell'Ospedale Gerosolimitano, mai i frati Giovanniti avrebbero imbracciato le armi contro i cristiani, ma sarebbero accorsi in loro soccorso per alleviare le sofferenze e assisterli anche spiritualmente. D'altronde, l'Ordine non possedeva nessun arsenale e neppure disponeva di una truppa armata. [...] Un ulteriore segno dell'imparzialità dell'Ordine di Malta fu il soccorso sanitario prestato sui fronti opposti del conflitto senza nessuna discriminazione. Sul fronte dell'Impero Austro-Ungarico e dei suoi alleati, il Gran Priorato di Boemia e Austria impegnò 59 medici, 16 cappellani e 103 infermiere volontarie. Durante il conflitto gli otto treni-ospedale del Gran Priorato effettuarono circa un migliaio di viaggi, percorsero più di 800.000 km e trasportarono 248.973 feriti. Le operazioni di soccorso e di assistenza furono guidate personalmente dal Gran Priore, il bali fra' Johann Rudolf Maximilien von Hardegg zu Glatz (1914-1927). Un treno-ospedale del Gran Priorato raggiunse anche Instambul (1915), mentre in un ospedale di guerra allestito a Sofia, fra il 1914 e il 1917 vennero assistiti 2.676 feriti. Da parte tedesca, l'Associazione Renano-Westfaliana mise a disposizione un treno-ospedale, che al termine della guerra aveva trasportato complessivamente 24.948 feriti con l'apporto di 7.682 infermiere, 850 infermieri e 350 cappellani, mentre altri 20.000 feriti furono soccorsi dal treno-ospedale dell'Associazione Slesiana. Sul fronte opposto l'Associazione Francese aveva costituito nel 1910 un'unità sanitaria affiliata alla Croce Rossa e dall'inizio della Grande Guerra gestiva l'Ospedale Ausiliario n. 41, allestito nei pressi di Verdun, con 60 posti letto. L'ospedale venne più volte bombardato, con gravi perdite sia fra i ricoverati sia fra il personale. Perciò fu più volte evacuato e trasferito anche a Châlons-sur-Marne, tuttavia al termine del conflitto aveva assistito 1.235 feriti. Per l'Associazione Bri-

nuato a svolgere tale funzione ininterrottamente fino ai giorni nostri, con incomparabile operosità e dotandosi di strutture ancora più numerose²⁴.

tannica continuò a funzionare, fino al 1919, l'ospedale fondato nel 1856, che accolse i soldati reduci dal fronte. Particolare attenzione si deve tornare a prestare a quanto avvenne in Italia, perché – così come aveva precisato nella sua relazione il Gran Cancelliere Lambertenghi – “le forze delle circostanze [avevano posto] l'Associazione dei Cavalieri italiani sotto l'esercizio immediato del Gran Magistero”. Agli inizi della guerra “la direzione dell'Associazione fu prima affidata al Marchese [Carlo] Antici Mattei, poi al Marchese [Luigi] Cusani-Confalonieri” e successivamente “per forza di situazione” venne assunta dal Gran Magistero. Per altro, dal 1916 “il personale dell'Associazione fu militarizzato, e parificato così ai militari del Regio Esercito”.

²⁴ Si veda, per limitarsi a un riferimento alla crisi sanitaria di portata più ampia sperimentata negli ultimi anni, quanto riportato nella sezione dedicata a «La risposta dell'Ordine di Malta alla pandemia di Covid-19» dall'UFFICIO COMUNICAZIONI DEL SOVRANO ORDINE DI MALTA, *Rapporto di attività 2021* (consultabile all'indirizzo www.orderofmalta.int/it/media-e-pubblicazioni/): in particolare, cfr. M. BALFOUR, *Doctor to Doctor: un network globale di esperti medico-sanitari*, *ivi*, pp. 28-30; M. BURKE BOWE, *I neonati prematuri di Betlemme*, *ivi*, pp. 24-25; J.J. CENTURION, *America Latina, dove anche le cure di base sono una chimera*, *ivi*, pp. 26-27; N. D'AQUINO DI CARAMANICO, *L'Italia e i primi drammatici mesi di pandemia*, *ivi*, pp. 21-23; T. DE BEAUMONT-BEYNAC, *Gli interventi del Malteser International contro il Covid-19*, *ivi*, pp. 12-13; D. DE LA ROCHEFOUCAULD-MONTBEL, *Sfide inimmaginabili nel compimento del nostro dovere*, *ivi*, pp. 10-11; J.B. FAVATIER, *Ordre de Malte France lancia “Soli Malte”*, *ivi*, pp. 18-19; G. KHEVENHÜLLER METSCH, *Pandemia, una crisi da cui imparare*, *ivi*, pp. 14-17. Per quanto concerne il nostro Paese, in particolare, l'impegno profuso dall'Ordine è ben sintetizzato nelle parole di RICCARDO PATERNÒ DI MONTECUPO, *La Giornata Nazionale: “vetrina” in continua crescita che potrebbe anche allargarsi diventando mondiale*, in *L'orma. Rivista dell'Ordine di Malta Italia*, XL (2022), 4, p. 8: «Nel 2020 il mondo si è fermato, ma nelle strade deserte e dietro migliaia di portoni chiusi, non regnava la pace. Lutti, solitudini, assenza di cibo o medicinali, impossibilità di curarsi negli ospedali gremiti di malati di Covid: questo era lo scenario che si è in parte replicato anche nel 2021. Ebbene, in quei tanti mesi, i membri e i volontari dell'Ordine di Malta non sono rimasti nei loro appartamenti. Gran Priorati, Delegazioni, ACISMOM, Corpo Militare e CISOM, hanno continuato a portare conforto a chi ne aveva bisogno, lavorando negli ospedali e negli aeroporti, distribuendo farmaci e generi alimentari, allestendo e gestendo una nave ospedale, contribuendo a costruire due nuovi Covid-center ed offrendo sostegno psicologico *on line* e supporto spirituale. L'eccezionalità di tutto ciò, tuttavia, non sta nel lungo elenco che precede, ma nel fatto che esso sia usuale. Solo in Italia, ogni anno, l'Ordine di Malta distribuisce circa mezzo milione di pasti, assiste circa 10mila senza tetto e oltre 4.000 immigrati.

1.2. *Dall'evoluzione del corpus legislativo melitense ai successi diplomatici: l'ingresso dell'Ordine all'ONU come osservatore permanente*

La Religione di San Giovanni Battista ebbe inoltre in questi anni un'intensa e per molti versi innovativa produzione legislativa: dopo l'esperienza delle 'Costituzioni del Sovrano Militare Ordine di Malta' del 1936, le quali tuttavia «furono per lo più un aggiornamento di quelle parti del diritto della Religione gerosolimitana che erano in contrasto o lacunose nei confronti del *Codex Iuris Canonici* [del 1917]»²⁵, alla metà del XX secolo venne infatti redatta una vera e propria *Carta costituzionale* dell'Ordine, approvata *ad experimen-*

E ogni anno si organizzano Campi internazionali e nazionali per disabili e, fra l'Ospedale e gli ambulatori, si offrono circa due milioni di prestazioni».

²⁵ L. GNAVI, *Sovrano Militare Ordine di Malta*, in *Digesto delle Discipline Pubblicistiche*, vol. XIV, Utet, Torino, 1999, p. 401: «L'Ordine di San Giovanni di Gerusalemme è l'unico fra gli ordini religiosi della Chiesa Cattolica che verso la metà del XX secolo, rinnovando completamente il suo complesso normativo, ha adottato un sistema, quello della codificazione, che – se pur già attuato per il diritto comune canonico – non aveva finora trovato applicazione negli ordinamenti derivati, quali appunto quelli degli ordini religiosi. Gli argomenti che spinsero i Vescovi del Concilio Vaticano I, e la Santa Sede poi, a promuovere la codificazione in senso moderno del diritto comune canonico, non esistevano nei confronti del diritto melitense, la cui certezza ed accessibilità era appunto già data dal Codice di Rohan; d'altra parte, data la profonda mutazione subita dall'Ordine gerosolimitano nella sua struttura e nei suoi compiti in seguito alla perdita di Malta, una riforma giuridica si imponeva: fu così elaborato nel 1936 un complesso normativo a cui fu dato il nome di *Costituzioni del Sovrano Militare Ordine di Malta*. Queste Costituzioni furono per lo più un aggiornamento di quelle parti del diritto della Religione gerosolimitana che erano in contrasto o lacunose nei confronti del *Codex Iuris Canonici*; in nessun modo abrogavano il diritto precedente così che, accanto ad esse, continuava ad esistere il Codice di Rohan come fonte suppletiva. [La "lex praesistens" continuava pertanto ad avere totale ed esclusiva efficacia per tutte quelle materie che dalle Costituzioni non erano state espressamente regolate. Per l'interpretazione poi delle norme poste dalla nuova legislazione, in assenza di specifiche disposizioni in proposito, vigeva il principio per il quale "leges posteriores ad priores trahendae sunt et his, quantum fieri possit, conciliandae", il che naturalmente significava che il Codice di Rohan rimaneva come principale strumento interpretativo del diritto melitense]». Cfr. anche M. COSTARELLA, *Il governo dell'Ordine Gerosolimitano nei suoi organi costituzionali, statuti e leggi*, cit., p. 300.

tum per un triennio da Papa Pio XII con il breve *Praecipuam curam* nel 1956²⁶. La buona riuscita di questo primo documento portò alla stesura di una seconda *Carta costituzionale*, da adottare definitivamente; essa fu approvata da San Giovanni XXIII il 24 giugno 1961 con il breve *Exigit Apostolicum officium*²⁷ e promulgata dall'Ordine

²⁶ Il testo del breve, datato 21 novembre 1956, e quello della *Carta costituzionale* promulgata nello stesso anno sono riportati integralmente in *Scientia*, XXIII (1957), pp. 5-33, introdotti da un editoriale di S.M. ZARB, *An eventful feat in the History of the Order of St. John of Jerusalem*, *ivi*, pp. 3-4, in cui vengono ripercorsi i relativi eventi: «On 21 November 1956, His Holiness Pope Pius XII, in His Apostolic Letters *Praecipuam curam*, approved a new Constitutional Charter for the Order of St. John of Jerusalem. This Charter is the result of the efforts made by the Vatican and the Order of St. John of Jerusalem since before the death of the late Prince Ludovic Chigi Albani de la Rovere, LXXXII Grand Master, which happened on 14 November 1951, in order to arrive at a definite settlement about the nature of the Order and the two characteristics, namely that of being "religious" and at the same time "sovereign". The new Charter became operative on 21 November 1956, with the understanding that for the next three years it will be under probation. If, on 21 November 1959, this new Charter together with a new Code of bye-laws or regulations, which is still in the making, will prove satisfactory, the Order will be allowed to proceed to the election of the LXXXIII Grand Master and will start a new chapter of its glorious history according to the new rules which aim at a new vitality of the old and historical Institution. When we first gave the news of the regretful crisis which had arisen in the bosom of the Order of St. John of Jerusalem and of the conflict between the same Order and the Vatican, we concluded by the following words: "Let us hope that the Order of St. John comes out of this crisis with a new vigour of religious life and other activities". Without being too optimistic we hope that the new Charter and the Code which is still in the making will mark the turning point in the life of the Order to a new period of a prosperous life for the sanctification of its members, for the defence of the Catholic Faith and for the benefit of the suffering humanity». Al riguardo, cfr. anche A.C. BREYCHA-VAUTHIER, *Renouveau de l'Ordre Hospitalier de Saint Jean dit de Malte*, in *Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht*, XVIII (1957-1958), pp. 103-120; M. COSTARELLA, *La Carta Costituzionale del Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme, detto di Rodi, detto di Malta*, in *Il diritto ecclesiastico*, LXVIII (1957), pp. 116-120, 318-335; H.C. ZEININGER DE BORJA, *La Charte constitutionnelle provisoire de l'Ordre de Saint-Jean*, in *Il diritto ecclesiastico*, LXX (1959), pp. 253-289; C. D'ESZLARY, *La situation juridique de l'Ordre de Malte et ses rapports avec le Saint-Siège d'après sa nouvelle charte constitutionnelle*, in *Revue de droit international, de sciences diplomatiques et politiques*, XXXVIII (1960), pp. 298-310.

²⁷ Il testo integrale del breve in parola è riportato da F. TURRIZIANI COLONNA, *Sovranità e indipendenza nel Sovrano Militare Ordine di Malta. Rapporto con la*

pochi giorni dopo²⁸. Emendata ripetutamente già dai Capitoli generali del 1973 e del 1978²⁹, e infine nel 1997³⁰ (anche stavolta per la necessità di uniformare il diritto melitense ai dettami del nuovo *Codex Iuris Canonici* nel frattempo promulgato), nonché accompagnata dagli appositi *Regolamenti e Commenti* promulgati nel 2011³¹

Santa Sede e soggettività internazionale, cit., pp. 321-323.

²⁸ Anche in questo caso, il testo completo della *Carta costituzionale* del 1961 è riportato in *Scientia*, XXVIII (1962), pp. 99-115, introdotto da un editoriale di S.M. ZARB, *A new Charter for the Sovereign Military Order of the Hospitalers of St. John of Jerusalem*, *ivi*, pp. 97-98. Circa l'assetto dell'Ordine sotto la vigenza di tale nuova *Carta*, si vedano inoltre G. CANSACCHI, *Malta (Ordine di)*, cit., pp. 70-72; O.P. SHERBOWITZ-WETZOR, C. TOUMANOFF, *Knights of Malta*, in *New Catholic Encyclopedia*, vol. VIII, McGraw-Hill Book Company, New York, 1967, p. 219; A.A. COCCA, *Ius melitense. Elementos juridicos institucionales de la Orden de Malta*, in *Revista Española de Derecho Internacional*, XX (1969), pp. 217-247.

²⁹ M. DE PINTO, *La riforma della Carta Costituzionale e del Codice del Sovrano Militare Ordine di Malta*, cit., pp. 202-203: «Sempre durante il magistero di de Mojana, cui si deve in gran parte il rinnovamento dell'ordinamento giuridico melitense, la *Carta Costituzionale* e il *Codice* vennero integrati con gli emendamenti deliberati nei Capitoli Generali del 1973 e del 1978. In essi in particolare si consentiva anche ai Cavalieri in Obbedienza l'accesso alle cariche di governo dell'Ordine; si portava da 8 a 12 la rappresentanza della Associazioni Nazionali al Capitolo Generale; si riduceva la durata del Noviziato dei Professi e dei Cappellani Conventuali ed anche quella dei voti semplici richiesta per la Professione solenne; si deliberava l'interpretazione autentica degli articoli del suddetto *Codice* concernenti i requisiti di ammissione al primo, al terzo e al quinto cetto della Terza Classe, chiarendo i gradi e le onorificenze spettanti ai membri dell'Ordine; si specificava la procedura di convocazione del Capitolo Generale; infine si integravano le materie di competenza dei Tribunali dell'Ordine e della Camera dei Conti».

³⁰ Cfr. in particolare P. PAPANTI-PELLETIER, *L'ordinamento giuridico melitense dopo il Capitolo Generale del 1997: prime riflessioni*, in *Il diritto ecclesiastico*, CX (1999), pp. 545-556; ID., *L'ordinamento giuridico del Sovrano Militare Ordine di Malta in età moderna*, in *Valletta. Città, architettura e costruzione sotto il segno della fede e della guerra*, a cura di N. MARCONI, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Roma, 2011, pp. 265-273; L. MAZZAROLLI, *Osservazioni sulla nuova e la vecchia organizzazione dell'Ordine di Malta*, in *Diritto e società*, n. 1/2000, pp. 1-12; A. BETTETINI, *L'ordinamento giuridico-costituzionale dell'Ordine Melitense*, in *Studi in onore di Anna Ravà*, a cura di C. CARDIA, Giappichelli, Torino, 2003, pp. 93-105.

³¹ Ci riferiamo qui, naturalmente, ai *Regolamenti e commenti promulgati da S.A.E. il Principe e Gran Maestro Fra' Matthew Festing con l'approvazione del Sovrano Consiglio il 18 febbraio 2011*, Tipografia Mariti, Roma, 2011. Quanto ai contenuti di tale testo (che per comodità indicheremo d'ora innanzi anche solo come *Regolamenti e Commenti*), si veda quanto indicato a conclusione del n. 3 del *Pream-*

e divenuti «il riferimento spirituale, teologico e disciplinare per ordinare la vita di tutti i Membri dell'Ordine giovanita»³², questa è la *Costituzione* rimasta in vigore presso il Convento gerosolimitano fino alla riforma del 2022. Sul confronto tra il *corpus* normativo precedente e successivo a quest'ultimo evento, come anticipato, ci soffermeremo compiutamente più avanti. Per il momento, al solo fine di sottolineare la continuità anche istituzionale dell'Ordine rispetto alla sua storia millenaria, basti anticipare che pure la nuova *Carta* – come già faceva la *Costituzione* previgente – all'art. 1 ne definisce così l'origine e la natura: «§ 1 - Il Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme, detto di Rodi, detto di Malta, tradizionalmente cavalleresco e nobiliare, è sorto dal gruppo degli Ospitalari dell'Ospedale di San Giovanni di Gerusalemme, chiamato dalle circostanze storiche ad aggiungere ai primitivi compiti assistenziali un'attività cavalleresca per la difesa dei pellegrini della Terra Santa e della civiltà cristiana in Oriente, che nel tempo divenne sovrano nelle isole di Rodi e poi di Malta. / § 2 - Esso è un ordine religioso laicale, riconosciuto da papa Pasquale II con la bolla *Pie postulatio voluntatis*, nonché soggetto di diritto internazionale»³³.

bolo allo stesso: «Oltre i *Regolamenti* che hanno valore giuridico, segnalati con una riga al margine della pagina, il documento contiene anche *Commenti* ad alcuni articoli della *Carta Costituzionale* e del *Codice* di maggior rilievo. Inoltre comprende raccomandazioni e linee guida, onde assicurare una maggiore unità nell'Ordine e provvedere alle circostanze e tradizioni dei diversi paesi» (*ivi*, p. 19).

³² N. Loda, *L'Ordine di Malta: eredità e prospettive per il nostro tempo*, in *Studi Melitensi*, XXVI (2018), p. 197.

³³ Sostanzialmente identica la formulazione di cui all'art. 1 § 1 della *Carta costituzionale* del 1997, nella quale si leggeva infatti: «Il Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme, detto di Rodi, detto di Malta, sorto dal gruppo degli Ospitalari dell'Ospedale di San Giovanni di Gerusalemme, chiamato dalle circostanze ad aggiungere ai primitivi compiti assistenziali un'attività militare per la difesa dei pellegrini della Terra Santa e della civiltà cristiana in Oriente, sovrano, successivamente, nelle isole di Rodi e poi di Malta, è un Ordine religioso laicale, tradizionalmente militare, cavalleresco e nobiliare». Per un approfondimento circa il significato della definizione data in questo primo articolo, sia dal punto di vista dell'organizzazione interna dell'Ordine sia rispetto alle disposizioni contenute nei due Codici di Diritto Canonico del XX secolo, si veda F. TUR-

Naturale conseguenza di questa produzione legislativa dal valore costituzionale fu la stesura di un nuovo *Codice* dell'Ordine, approvato dal Beato Paolo VI con la Lettera Apostolica *Mirabili Sanctae Ecclesiae* nel dicembre del 1965³⁴ e poi promulgato il 1° agosto dell'anno successivo al fine di dare attuazione al contenuto della *Carta costituzionale* prodotta cinque anni prima; come quest'ultima e nello stesso Capitolo generale straordinario del 1997, inoltre, pure il *Codice* è stato novellato, arrivando così al testo utilizzato dall'Ordine fino al 2022. Entrambi i documenti – la *Carta costituzionale* e il *Codice* riformati nel 1997 – sono stati poi approvati dalla Santa Sede il 7 novembre 1997 con Lettera della Congregazione per gli istituti di vita consacrata e le società di vita apostolica³⁵ (oggi Dicastero per gli istituti di vita consacrata e le società di vita apostolica)³⁶. Com'è stato sottolineato, da questa opera di elaborazione normativa complessiva «consegui un ordinamento giuridico come un complesso sistema statale del tutto originale, pur avendo come fonte il *Codice di Diritto Canonico*»³⁷. Al pari della *Carta costituzionale*, anche stavolta, il *Codice* è stato poi oggetto della revisione

RIZIANI COLONNA, *Sovranità e indipendenza nel Sovrano Militare Ordine di Malta. Rapporto con la Santa Sede e soggettività internazionale*, cit., pp. 76-80.

³⁴ Cfr. PAULUS VI, Lettera Apostolica *Mirabili Sanctae Ecclesiae*, 8 dicembre 1965, in *Acta Apostolicae Sedis*, LVIII (1966), pp. 201-204. Si veda anche G. CANSACCHI, *Sovrano Militare Ordine di Malta*, in *Enciclopedia giuridica*, vol. XXX, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Roma, 1993, p. 2, che ricorda come tale Codice «si ricollega[va] in larga misura all'antico codice, detto "di Rohan"».

³⁵ Il testo completo della lettera è riportato da F. TURRIZIANI COLONNA, *Sovranità e indipendenza nel Sovrano Militare Ordine di Malta. Rapporto con la Santa Sede e soggettività internazionale*, cit., p. 330. Vale peraltro la pena di sottolineare quanto indicato in questa occasione dall'allora Prefetto Card. Eduardo Martínez Somalo, che nella lettera scriveva al Gran Maestro fra' Andrew Bertie: «Esaminati i nuovi testi così presentati e tutto ben ponderato, questo Dicastero ha il piacere di significare a Vostra Altezza il proprio benessere alle modifiche apportate. Si prega, peraltro, di attirare l'attenzione di Vostra Altezza sul dovere di fare quanto possibile per incrementare il numero dei Cavalieri di Giustizia, nell'intento di voler assicurare all'Ordine il potenziamento delle sue caratteristiche prerogative religiose».

³⁶ FRANCESCO, Costituzione Apostolica *Praedicate Evangelium*, 19 marzo 2022, artt. 121-127, in *L'osservatore romano*, 31 aprile 2022, pp. VII-VIII.

³⁷ F. TURRIZIANI COLONNA, *Sovranità e indipendenza nel Sovrano Militare Ordine di Malta. Rapporto con la Santa Sede e soggettività internazionale*, cit., p. 68.

complessiva intervenuta nel 2022, dalla quale ne è quindi scaturita la versione attualmente vigente.

Parallelamente, l'Ordine ospedaliero proseguì inoltre – e prosegue tuttora – nella sua attività di emissione di monete, le quali non hanno tuttavia corso legale ma solo valore numismatico, e nel 1966 istituì le poste magistrali del Sovrano Militare Ordine di Malta³⁸, i cui francobolli hanno invece anche una funzione effettiva grazie alla stipulazione di apposite convenzioni postali con quasi sessanta Paesi in tutto il mondo³⁹. La Religione giovannita conobbe inoltre un grande incremento nelle relazioni diplomatiche, specie negli anni '90 del secolo scorso, e questo sviluppo è proseguito fino ai giorni nostri: cosicché il Convento intrattiene oggi relazioni diplomatiche bilaterali con centododici Paesi e con l'Unione europea, è firmatario di accordi di cooperazione internazionale con oltre cinquanta Stati e può vantare relazioni multilaterali con le principali organizzazioni internazionali⁴⁰, riuscendo così a dispiegare la propria attivi-

³⁸ Al riguardo, si veda quanto osservato negli stessi anni da G. CANSACCHI, *Le emissioni postali dell'Ordine di Malta e delle Organizzazioni internazionali*, in *Diritto internazionale*, XXII (1968), pp. 111-128.

³⁹ Cfr. A. SCANDOLA, *Il Sovrano Ordine di Malta e l'Italia. Sistema di Governo, organizzazione territoriale e trattati*, Logart Press, Roma, 2019, p. 143 ss. L'elenco completo delle convenzioni postali bilaterali stipulate dall'Ordine di Malta e oggi vigenti è riportato sul sito *internet* delle poste magistrali, al seguente indirizzo: <https://postemagistrali.orderofmalta.int/wp-content/uploads/sites/25/2022/07/Accordi-postali-vigenti-NEW-2.pdf>.

⁴⁰ Cfr. C. CURTI GIALDINO, *Diritto diplomatico-consolare internazionale ed europeo*, Giappichelli, Torino, 2022⁶, p. 84: «Al 30 giugno 2022, l'Ordine intrattiene relazioni diplomatiche a livello di Ambasciata con 112 Stati in tutto il mondo – molti dei quali non cattolici – cui vanno aggiunte rappresentanze “ufficiali” presso alcuni Paesi europei e non (Belgio, Francia, Lussemburgo, Svizzera e Canada) e con la Palestina, a livello di ambasciatore; le relazioni con la Federazione russa sono espletate da una missione diplomatica speciale. Lo SMOM è rappresentato, altresì, presso numerosi enti internazionali europei (a livello di ambasciatore presso l'Unione europea) ed ha missioni permanenti di osservazione presso organizzazioni internazionali universali e regionali (in particolare ha *status* di osservatore alle Nazioni Unite, in base alla ris. AG 48/265 del 24 agosto 1994) e presso taluni istituti specializzati. In campo politico-internazionale l'Ordine di Malta è neutrale, imparziale e apolitico». Per una dettagliata elencazione delle relazioni bilaterali e multilaterali intrattenute attualmente dall'Ordine, si rinvia inoltre alla sezione «Attivi-

tà assistenziale sulla quasi totalità del globo⁴¹.

Il più importante traguardo raggiunto dall'Ordine in ambito diplomatico nella sua storia recente, però, va senza dubbio individuato nel conseguimento dello *status* di osservatore permanente presso l'Organizzazione delle Nazioni Unite. Il percorso – tutt'altro che agevole – che portò il Convento ad ottenere questo notevole riconoscimento ebbe inizio già negli ultimi due decenni del secolo scorso, quando ancora le relazioni intrattenute dall'Ordine con altri Sta-

tà diplomatiche» del suo sito *internet* ufficiale, consultabile al seguente indirizzo: www.orderofmalta.int/it/attivita-diplomatiche/.

⁴¹ M. FESTING, *Conclusions*, in *Diplomatie humanitaire et gestion des crises internationales. Actes de la Conférence internationale organisée par la Fondation Française de l'Ordre de Malte (27-28 janvier 2011 à l'UNESCO)*, Éditions du Paléon, Saint-Évarzec, 2012, p. 163: «L'Ordre Souverain de Malte est l'une des rares institutions internationales ayant la capacité de réunir des experts de haut niveau venant d'horizons différents – militaires, diplomatiques, humanitaires et religieux – pour échanger des expériences et pour discuter des actions qui doivent être mises en œuvre. L'activité diplomatique que conduit l'Ordre Souverain de Malte est distincte de celle des États-nations. Elle a une autre dimension et d'autres buts. Nous n'avons pas de territoire à défendre, d'intérêts économiques et politiques à promouvoir, ou de citoyens à protéger. Nous ne nous positionnons pas dans les conflits internationaux. Nous agissons pour promouvoir les valeurs éthiques et spirituelles qui nous ont guidées pendant près d'un millier d'années au service de ceux qui souffrent et qui sont abandonnés, tout particulièrement dans les domaines de la médecine et de la santé, ainsi que de l'assistance humanitaire dans les situations d'urgence. En faisant cela à travers le monde, de manière neutre et impartiale, nous cherchons à contribuer à un sentiment de solidarité entre les nations, à une meilleure compréhension mutuelle, et donc à la paix dans le monde». Allo stesso proposito, solo per riportare una delle numerose attestazioni istituzionali a conferma del ruolo svolto dall'Ordine, vale la pena di richiamare anche quanto sottolineato da K. GEORGIEVA (al tempo commissario europeo per la cooperazione internazionale, gli aiuti umanitari e la risposta alle crisi), *Conclusions*, *ivi*, p. 152: «L'Ordre de Malte est engagé depuis des siècles dans l'action humanitaire. La Commission [européenne] est fière de compter l'Ordre de Malte parmi les partenaires de longue date d'ECHO, le service humanitaire européen. L'Ordre a aussi toujours joué un rôle actif dans les débats de société du moment, faisant souvent office d'observatoire permettant d'anticiper les tendances futures et de faciliter les échanges d'idées». Allo stesso proposito, cfr. anche M. VEUTHEY, *Humanitarian Diplomacy. Saving it When it is Most Needed*, in *Humanitarian Space and the International Community*, a cura di A. VAUTRAVERS, Y. FOX, Webster University, Geneva, 2012, pp. 195-208.

ti erano poco più di sessanta: ed esso, in particolare, prese le mosse dalla consapevolezza della «difficoltà della situazione melitense sul piano interstatale, sia per la limitatezza dei rapporti bilaterali, sia per la carenza di interlocutori permanenti, sul piano delle azioni umanitarie, specie all'indomani del crollo del Muro di Berlino»⁴². Il progetto, tuttavia, trovò immediatamente un considerevole ostacolo nella contrarietà manifestata da parte dei membri permanenti del Consiglio di sicurezza, tra i quali in particolare l'Inghilterra e gli Stati Uniti si appellavano alla mancanza di un territorio e di una popolazione per negare l'assimilazione dell'Ordine agli Stati e, di conseguenza, per opporsi alla sua aspirazione a divenire uno Stato membro delle Nazioni Unite, ammettendone al massimo la qualifica di Organizzazione non governativa⁴³. Nonostante le richieste avanzate dall'allora Ricevitore del Comun Tesoro – nonché futuro capo della stessa delegazione dell'Ordine all'ONU – e dall'ambasciatore dell'Ordine presso la Romania, in un primo momento il Gran Maestro si rifiutò di prendere iniziative per assecondare tale istanza, ritenendone impossibile la buona riuscita date le premesse.

La situazione cambiò, tuttavia, quando alle aspirazioni del Convento giunse il sostegno dell'allora segretario generale delle Nazioni Unite e del nuovo rappresentante permanente dell'Italia, cosicché il Gran Maestro si decise ad acconsentire al tentativo. Il progetto rischiò però di naufragare anzitempo a causa della pervicace opposizione – ancora una volta – dell'Inghilterra, che al riguardo arrivò a minacciare di porre il proprio veto: «[c]osa questa soltanto paventata» – come tuttavia è stato evidenziato – «perché giuridicamente impossibile, visto che il veto può essere esercitato solo in Consiglio di Sicurezza, mentre la questione ricadeva nella competenza

⁴² C. MARULLO DI CONDOJANNI, *Il Sovrano Militare Ordine di Malta osservatore permanente alle Nazioni Unite. Testimonianze*, Malta Academy Publishing, Palermo, 2006 (ristampa 2008), p. 8.

⁴³ Cfr. H.E. CARDINALE, *Orders of Knighthood, Awards and the Holy See*, Van Duren, Gerrards Cross, 1983, p. 84.

dell'Assemblea Generale»⁴⁴. Ciononostante, il 24 giugno 1994 l'Italia presentò richiesta – poi formalizzata in base all'art. 15 delle Regole di procedura dell'Assemblea – affinché fosse inserita all'ordine del giorno dei lavori dell'Assemblea generale la discussione relativa alla concessione al Sovrano Militare Ordine di Malta dello *status* di osservatore «in considerazione dello speciale ruolo svolto nelle relazioni internazionali umanitarie». La proposta vide opporsi all'ostinata contrarietà dei membri permanenti del Consiglio di sicurezza un favore sempre crescente da parte degli altri Stati – dei quali ben settantatré arrivarono a sostenere l'istanza –, finché il 24 agosto dello stesso anno la risoluzione venne approvata per consenso e data per adottata dal presidente dell'Assemblea⁴⁵, cosicché l'Ordine guadagnò finalmente il suo seggio nell'Assemblea generale delle Nazioni Unite tra gli osservatori permanenti⁴⁶.

Questo riconoscimento dette un grande impulso alle attività diplomatiche del Convento, che negli anni immediatamente successivi strinse un gran numero di nuove relazioni bilaterali con altri Sta-

⁴⁴ C. MARULLO DI CONDOJANNI, *Il Sovrano Militare Ordine di Malta osservatore permanente alle Nazioni Unite. Testimonianze*, cit., p. 14.

⁴⁵ Il testo della risoluzione 48/265, avente appunto ad oggetto «Observer status for the Sovereign Military Order of Malta in the General Assembly» e consultabile in UNITED NATIONS, *Resolutions and Decisions adopted by the General Assembly during its forty-eighth session*, vol. II, 24 December 1993 – 19 September 1994, United Nations, New York, 1995, p. 14, riporta in particolare quanto segue: «*The General Assembly, / Considering the long-standing dedication of the Sovereign Military Order of Malta in providing humanitarian assistance and its special role in international humanitarian relations, / Desirous of enhancing cooperation between the United Nations and the Sovereign Military Order of Malta, / 1. Decides to invite the Sovereign Military Order of Malta to participate in the sessions and the work of the General Assembly in the capacity of observer; / 2. Requests the Secretary-General to take the necessary action to implement the present resolution.*».

⁴⁶ È da notare come il rappresentante degli Stati Uniti non mancò di dissociarsi dalla decisione presa dall'Assemblea, continuando a sostenere l'impossibilità per l'Ordine di godere dello *status* di osservatore permanente e chiedendo l'istituzione di un gruppo di lavoro presso la stessa Assemblea generale per stabilire quali dovessero essere – per il futuro – i criteri di concessione di tale qualifica, come riporta anche J. CRAWFORD, *The Creation of States in International Law*, Oxford University Press, Oxford, 2006², p. 231, nota 158.

ti, fino a raggiungere cifre vicine a quelle odierne⁴⁷. Il successo ottenuto portò l'Ordine ad ambire a una 'promozione' alla qualifica di Stato non membro – lo stesso *status* con il quale partecipano oggi ai lavori dell'Assemblea generale dell'ONU, in qualità di osservatori permanenti, la Santa Sede e la Palestina⁴⁸ –, ma un improvviso ar-

⁴⁷ M. FERNÁNDEZ DE BÉTHENCOURT, *La Orden de Malta. Estatuto jurídico internacional*, Sanz y Torres, Madrid, 2019, p. 322: «Este reconocimiento constituyó un hito realmente importante, porque destacaba el carácter humanitario y soberano de una entidad que perduraba desde hacía casi novecientos años en ese momento (de la aprobación) y hasta nuestros días, adaptándose y conviviendo con el resto de los sujetos de derecho internacional. Desde entonces su activa delegación en este Organismo central interviene de manera constante en todas sus sedes y en las diversas Comisiones *ad hoc*, Programas, Congresos y demás actividades que se realizan en materia humanitaria, de asistencia a los refugiados, de desarrollo regional, de mantenimiento de la paz y de diálogo interreligioso».

⁴⁸ L. BLANCHFIELD, M.A. BROWNE, *Membership in the United Nations and Its Specialized Agencies*, in *Membership in the United Nations and Its Specialized Agencies. Analysis with Select Coverage of UNESCO and the IMF*, a cura di E. SAUNDERS, Nova Science Publishers, New York, 2014, p. 11: «There are currently two non-member observer states: the Holy See (Vatican), which gained permanent observer status in 1964; and “Palestine,” which gained observer “entity” status in 1964, and observer “non-member state” status in 2012». Al riguardo, con particolare riferimento allo *status* della Santa Sede, ci limitiamo a rinviare a C. CARDIA, *La soggettività internazionale della Santa Sede e i processi di integrazione europea*, in *Ius Ecclesiae*, XI (1999), pp. 323-326; F. MARGIOTTA BROGLIO, *Sul nuovo ruolo dell'Osservatore della Santa Sede alle Nazioni Unite*, in *Rivista di studi politici internazionali*, LXXI (2004), pp. 555-566; E. GIARNIERI, *Lo status della Santa Sede e della Svizzera presso l'ONU. Una neutralità differenziata*, Giappichelli, Torino, 2008; ID., *Diplomazia pontificia e Comunità internazionale nel contesto del contributo della Santa Sede al bene dell'umanità*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale (www.statoechiese.it)*, n. 10/2022, pp. 31-56; C. ZANGHÌ, *Diritto delle Organizzazioni internazionali*, Giappichelli, Torino, 2013³, p. 166; E. TARDIOLI, *Il rappresentante pontificio all'ONU. La novità nella continuità*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2016; P. PAROLIN, *Preface. The Holy See's Diplomatic Mission in Today's World*, in S.M. TOMASI, *The Vatican in the Family of Nations. Diplomatic Actions of the Holy See at the UN and Other International Organizations in Geneva*, Cambridge University Press, Cambridge, 2017, pp. IX-XVI; L. CAVEADA, *Questioni aperte sulla presenza della Santa Sede nel diritto internazionale*, Wolters Kluwer-Cedam, Milano, 2018, p. 41 ss.; G. LA BELLA, *Santa Sede e Nazioni Unite*, in *Nazioni Unite e sistema internazionale*, a cura di M. MUGNAINI, Franco Angeli, Milano, 2018, pp. 149-179; PH. CHENAUX, *Santa Sede e Stato della Città del Vaticano in un mondo globalizzato*, in *Santa Sede e Stato della Città del Vaticano nel nuovo contesto internazionale (1929-2019)*, a cura di M. CARNÌ, Studium, Roma,

resto nello sviluppo della politica estera della Religione e altre cause contingenti impedirono che al tempo l'attuazione di tale progetto venisse seriamente presa in considerazione, e la questione non fu più riproposta⁴⁹. Al riguardo, nonostante il tempo trascorso, risuona come ancora attuale – e, anzi, tuttora carica di suggestioni anche per il futuro – l'osservazione avanzata dal succitato primo rappresentante dell'Ordine⁵⁰: «In questo contesto appare difficile azzardare ipotesi di progressi nella posizione occupata dall'Ordine alle Nazioni Unite. Il futuro potrà seguire due vie: la prima, di permanenza nella posizione raggiunta, lavorando sul piano umanitario nel contesto delle ONG, con poca visibilità e poca efficacia per la massiccia concorrenza rappresentata, tra gli altri, dalla Croce Rossa internazionale e dalla Mezza Luna Rossa. In questo caso la partecipazione dell'Ordine all'ONU si sostanzierà in occasionali e sterili *kermesse* di membri del Sovrano Consiglio che si esibiranno al solo fine di incrementare il loro personale *curriculum* con un discorso fatto all'Assemblea Generale e, perché no, al Consiglio di Sicurezza nel nome della "... lunga esperienza maturata dall'Ordine, in secoli, nella cura dei malati in Europa e nel Sud del Mediterraneo"; la seconda, di evoluzione nel gestire un ruolo diplomatico di mediazione, specie di natura preventiva per evitare i conflitti e quindi le vittime e gli infermi. In questo secondo caso, i servizi resi e la presenza attiva della diplomazia melitense, rinnovata ed adeguatamente istruita e finalizzata ai nuovi obiettivi, potrebbero far guadagnare all'Istituzio-

2019, p. 171; G. DALLA TORRE, *Lezioni di diritto vaticano*, Giappichelli, Torino, 2020², p. 59; M. D'ARIENZO, *The Lateran Treaty and the Hermeneutics of the Holy See Neutrality. The Final Defeat of the Papal State and the Roman Question*, in *The Vatican and Permanent Neutrality*, a cura di M.J. BREGER, H.R. REGINBOGIN, Lexington, London, 2022, p. 48.

⁴⁹ Cfr. S. MIRACOLA, *Il Sovrano Militare Ordine di Malta all'ONU. Stato Sovrano o O.N.G. Lo S.M.O.M. dagli splendori del XX secolo alla crisi odierna*, Dario Flaccovio Editore, Palermo, 2013.

⁵⁰ Per un più generale profilo biografico, cfr. C. SFORZA, *Cavalieri dell'Ordine di Malta. Cinquant'anni di intelligenza siciliana al servizio del governo dell'Ordine da Ernesto Paternò Castello a Carlo Marullo di Condojanni*, Dario Flaccovio Editore, Palermo, 2007, pp. 111-149.

ne nuovo consenso internazionale e grande visibilità tra gli Stati ed i Governi. In tale ipotesi, dopo aver raggiunto il numero di almeno 110 relazioni bilaterali, più della metà degli Stati rappresentati all'ONU, si potrebbe giustificare la richiesta al Segretario Generale per passare alla categoria degli Stati-Osservatori»⁵¹.

2. *Quale ruolo per l'Ordine giovanita nell'odierno scenario internazionale?*

2.1. *Il S.M.O.M. come 'istituzione'*

Fin qui abbiamo dunque ripercorso l'evoluzione dell'Ordine di Malta osservandone sotto diversi profili l'agire nella storia, antica e contemporanea, e mettendo sempre in evidenza la sua particolare condizione di istituzione che riunisce la qualità di ordine religioso laicale con quella di soggetto di diritto internazionale, perciò ad un tempo sovrana e dipendente dalla Santa Sede. Ma, se la rilevanza storica di questo ente è indubbia, cosa giustifica e cosa comporta il suo riconoscimento da parte della comunità internazionale oggi? Se infatti da un lato la sua configurazione e le sue prerogative si dimostrano del tutto singolari nel mondo del diritto e nei rapporti intrattenuti con gli Stati e con le principali organizzazioni internazionali, rendendone la posizione manifestamente non assimilabile a quella di un 'comune' ordine religioso, dall'altro la definizione di questi atipici confini si è rivelata a lungo un'operazione difficoltosa, non di rado animata da un vivo dibattito sulla statura internazionale del Convento giovanita⁵².

⁵¹ C. MARULLO DI CONDOJANNI, *Il Sovrano Militare Ordine di Malta osservatore permanente alle Nazioni Unite. Testimonianze*, cit., p. 27.

⁵² Celebre è divenuta, a questo riguardo, la definizione fornita incidentalmente da A.C. JEMOLO, *Carattere dello Stato della Città del Vaticano*, in *Rivista di diritto internazionale*, XXI (1929), pp. 192-193: «Nel '98, nel '49, lo spossamento del Pontefice appariva analogo a quello degli altri principi, mentre non avevasi se non l'esempio poco significativo e poco chiaro dell'Ordine Gerosolimitano per pensare che una personalità di diritto internazionale possa sopravvivere in un ente ch'ebbe so-

Ad opporsi ai più fermi sostenitori della personalità giuridica internazionale dell'Ordine⁵³, pur nella sua particolarità ed eccezio-

vanità territoriale alla perdita del territorio» (corsivi aggiunti). Il medesimo A.C. JEMOLO sarebbe peraltro successivamente tornato sul tema in modo specifico – e con un titolo ancor più evocativo – nel suo *Il cavaliere inesistente*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, XLIII (1979), pp. 803-813.

⁵³ In via preliminare, per quanto riguarda la dottrina che nel corso degli anni si è espressa in modo favorevole – seppure con argomentazioni e accenti talvolta diversi – rispetto alla questione posta dalla soggettività internazionale del Sovrano Militare Ordine di Malta, si vedano P. FEDOZZI, *Corso di diritto internazionale*, Cedam, Padova, 1930, p. 429 ss.; ID., *Introduzione al diritto internazionale*, Cedam, Padova, 1938³, p. 443 ss.; G. CANSACCHI, *La personalità di diritto internazionale del S.M.O. Gerosolimitano detto di Malta*, in *Il diritto ecclesiastico*, XLVII (1936), pp. 89-118; ID., *Il diritto di legazione attivo e passivo dell'Ordine di Malta*, in *Diritto internazionale*, IV (1940), pp. 58-81; ID., *La «dipendenza» dell'Ordine di Malta dalla Santa Sede*, in *Annali di diritto internazionale*, X (1952), pp. 3-12; ID., *I rapporti diplomatici tra l'Ordine di Malta e la Santa Sede*, in *Il diritto ecclesiastico*, LII (1941), pp. 3-14; ID., *Lo «status» dell'Ordine di Malta sul fondamento della sentenza cardinalizia del 24 gennaio 1953*, in *Il diritto ecclesiastico*, LXIV (1953), pp. 394-416; ID., *La soggettività internazionale dell'Ordine di Malta in una recente sentenza ecclesiastica*, in *Rivista di diritto internazionale*, XXXVIII (1955), pp. 39-48; ID., *L'Ordine di Malta e l'ordinamento giuridico melitense*, in *Il foro padano*, XIX (1964), cc. 1371-1378; ID., *Malta (Ordine di)*, cit.; ID., *La sovranità dell'Ordine di Malta*, in *Relazioni internazionali*, XXXIX (1975), pp. 204-205; ID., *Istituzioni di diritto internazionale pubblico*, ed. riveduta e aggiornata in collaborazione con A. MARAZZI, Giappichelli, Torino, 1979⁶, pp. 73-74; ID., *L'Ordine di Malta: soggetto primario di diritto internazionale*, in *Studi in memoria di Gian Carlo Venturini*, Giuffrè, Milano, 1984, pp. 75-90; ID., *Sovrano Militare Ordine di Malta*, cit.; G. ARANGIO-RUIZ, *Gli enti soggetti dell'ordinamento internazionale*, Giuffrè, Milano, 1951, p. 405; ID., *Sulla dinamica della base sociale nel diritto internazionale*, Giuffrè, Milano, 1954, p. 99; ID., *Diritto internazionale e personalità giuridica*, Cooperativa libraria universitaria, Bologna, 1972, pp. 51-54, 80-85, 91-96; G. MORELLI, *Sul carattere sovrano del S.M.O.M.*, Tipografia Poliglotta Vaticana, Città del Vaticano, 1952, p. 9 ss.; C. D'OLIVIER FARRAN, *The Sovereign Order of Malta in International Law*, in *The International and Comparative Law Quarterly*, III (1954), pp. 217-234; G. BALLADORE PALLIERI, *Diritto internazionale pubblico*, Giuffrè, Milano, 1962⁸, p. 122 ss.; A. COMBA, *Rilevanza nell'ordinamento interno italiano delle attività pubblicistiche esplicate nell'ordinamento melitense*, in *Giurisprudenza italiana*, CXVII (1965), pp. 413-420; A. MARESCA, *La missione diplomatica*, Giuffrè, Milano, 1967², p. 47 ss.; M. MIELE, *Diritto internazionale*, Cedam, Padova, 1972³, pp. 75-76; A. PEZZANA, *Il fondamento giuridico e storico della sovranità dell'Ordine Gerosolimitano di Malta*, Grafiche Palazzotti, Roma, 1973; A.A. COCCA, *La Orden de Malta como sujeto de derecho internacional*, in *Humanitas. Anuario del Centro de estudios humanísticos*, XIX (1978), pp. 527-536; F. GAZZONI, *L'Ordine di*

nalità, vi è infatti chi nega recisamente che la Religione possa essere considerata titolare di una tale soggettività⁵⁴: tra questi, vi è chi

Malta, cit., p. 55 ss.; ID., *Ordine di Malta*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XXXI, Giuffrè, Milano, 1981, pp. 1-23; R. MONACO, *Osservazioni sulla condizione giuridica internazionale dell'Ordine di Malta*, in *Rivista di diritto internazionale*, LXIV (1981), pp. 14-29; F. CAPOTORTI, *Corso di diritto internazionale*, Giuffrè, Milano, 1995, pp. 41-42; J.J. CREMONA, *Malta, Order of*, cit.; L. GNAVI, *Sovrano Militare Ordine di Malta*, cit.; R. PÉREZ PEÑA, *La Soberana Militar Orden de Malta como sujeto de derecho internacional*, Tecnos, Madrid, 2003; M.C. CICIRIELLO, *La soggettività internazionale dell'Ordine di Malta: un problema ancora aperto?*, in *Studi di diritto internazionale in onore di Gaetano Arangio-Ruiz*, vol. I, Editoriale Scientifica, Napoli, 2004, pp. 47-70; F.M. DE LAS HERAS Y BORRERO, *Análisis jurídico de la soberana orden de Malta*, Dykinson, Madrid, 2004; N.R. LERARIO, *Il Sovrano Militare Ordine di Malta nei suoi rapporti con lo Stato italiano*, in *Settentrione. Rivista di studi italo-finlandesi*, XVIII (2006), pp. 221-233; J.P. PANCRACIO, *Ordre souverain militaire et hospitalier de Malte*, in ID., *Dictionnaire de la diplomatie*, Éditions Dalloz-Éditions Micro Buss, Paris-Clermont-Ferrand, 2007, pp. 442-445; J.P. GRANT, J.C. BARKER, *Encyclopædic Dictionary of International Law*, Oxford University Press, Oxford, 2009³, p. 563; L. MUSSELLI, *Ordine di Malta, Santa Sede e diritto canonico: note minime sull'evoluzione di un complesso rapporto*, in *Studi in memoria di Giuseppe G. Floridia*, Jovene, Napoli, 2009, pp. 480-482; R. MONACO, C. CURTI GIALDINO, *Manuale di diritto internazionale pubblico. Parte generale*, Utet, Torino, 2009³, pp. 416-421; R. PORTMANN, *Legal Personality in International Law*, Cambridge University Press, Cambridge, 2010, pp. 118-119; M. FERNÁNDEZ DE BÉTHENCOURT, *La Orden de Malta en el ordenamiento jurídico internacional*, in *La Orden de Malta en España (1113-2013)*, vol. II, cit., pp. 1037-1072; ID., *La Orden de Malta. Estatuto jurídico internacional*, cit., pp. 225-287; G. SARLO, *Il sovrano militare ordine di Malta modello di persona mixta*, in *Amministrativ@mente (www.amministrativamente.com)*, n. 3-4/2015, pp. 3-9; E. VITALI, A.G. CHIZZONITI, *Diritto ecclesiastico. Manuale breve*, Giuffrè, Milano, 2017¹², p. 83; A. SCANDOLA, *Il Sovrano Ordine di Malta e l'Italia. Sistema di Governo, organizzazione territoriale e trattati*, cit.; J. ALVARADO PLANAS, *Actualidad de una herencia medieval: el estatuto jurídico internacional de la Orden de Malta*, in ID., *La ceremonia de armar caballero y otros estudios*, Sanz y Torres, Madrid, 2021, pp. 163-186; D. CARREAU, F. MARRELLA, *Diritto internazionale*, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2021³, pp. 370-371; S. MARCHISIO, *Corso di diritto internazionale*, Giappichelli, Torino, 2021³, pp. 255-259; F. SALERNO, *Diritto internazionale. Principi e norme*, Wolters Kluwer, Milano, 2021⁶, p. 43; U. VILLANI, *Lezioni di diritto internazionale*, Cacucci, Bari, 2021, pp. 84-86; C. CURTI GIALDINO, *Diritto diplomatico-consolare internazionale ed europeo*, cit., pp. 83-84.

⁵⁴ Tra gli Autori contrari alla soggettività internazionale dell'Ordine, si vedano ad esempio G. BARILE, *I diritti assoluti nell'ordinamento internazionale*, Giuffrè, Milano, 1951, p. 362; C. D'ESZLARY, *La situation juridique internationale de l'Ordre Souverain de Malte*, in *La revue administrative*, XI (1958), pp. 72-79; A.

ha sostenuto che l'Ordine debba la sua particolare considerazione esclusivamente al fatto di aver esercitato la propria sovranità, in passato, sui territori di Rodi e di Malta – interpretazione che, si capisce, riducendo la peculiarità giordanita in via esclusiva al dato storico ne implica l'anacronismo –, così come da altri è stata negata la rilevanza internazionalistica dell'Ordine sottolineandone l'assenza di relazioni significative con Paesi pure protagonisti della comunità internazionale; o ancora, non è mancato chi ha valutato i rapporti tra gli Stati e l'Ordine alla stregua di mere concessioni unilaterali e 'graziose', che i primi elargirebbero al secondo per consentirgli di promuovere e farsi carico di un'attività – quella assistenziale – economicamente onerosa e di sicuro interesse per la collettività nazionale⁵⁵. Senonché, pur apparendo incontrovertibile che l'Ordine di Malta non possieda la forma né goda delle facoltà ordinariamente proprie di uno Stato, è altresì «indubbio [...] che la comunità internazionale, prescindendo totalmente da qualificazioni interne ri-

BERNARDINI, *Ordine di Malta e diritto internazionale*, in *Rivista di diritto internazionale*, L (1967), pp. 497-562; P. PAONE, *Ordine di Malta e sistema giuridico internazionale*, in *Rivista di diritto internazionale*, LXII (1979), pp. 233-286; R. QUADRÌ, *Diritto internazionale pubblico*, Liguori, Napoli, 1968⁵ (ristampa 1989), p. 506 ss.; B. CONFORTI, *Sui privilegi e le immunità dell'Ordine di Malta*, in *Il foro italiano*, CXIII (1990), cc. 2597-2604; ID., *Giustizia italiana per l'Ordine di Malta?*, in *Il corriere giuridico*, IX (1992), pp. 552-560; T. TREVES, *Diritto internazionale. Problemi fondamentali. Continuazione del Diritto internazionale di Mario Giuliano, nuova edizione del Diritto Internazionale*, parte generale di Mario Giuliano, Tullio Scovazzi, Tullio Treves, Giuffrè, Milano, 2005, pp. 164-167; C. FOCARELLI, *Trattato di diritto internazionale*, Utet, Torino, 2015, pp. 162-168; ID., *Diritto internazionale*, Wolters Kluwer, Milano, 2021⁶, pp. 93-96; G. PASCALE, *Su alcune recenti vicende riguardanti i rapporti dell'Ordine di Malta con l'Italia e con la Santa Sede*, in *La comunità internazionale*, LXXII (2017), pp. 191-212; A. SINAGRA, P. BARGIACCHI, *Lezioni di diritto internazionale pubblico*, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2019³, pp. 114-115; F.M. PALOMBINO, *Introduzione al diritto internazionale*, Laterza, Bari-Roma, 2021², p. 174; B. CONFORTI, M. IOVANE, *Diritto internazionale*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2021¹², pp. 35-36.

⁵⁵ Così A. BERNARDINI, *Ordine di Malta e diritto internazionale*, cit. Per contro, si veda G. CANSACCHI, *Il fondamento giuridico della soggettività internazionale del Sovrano Ordine Militare di Malta*, in *Giurisprudenza italiana*, CVII (1955), c. 737 ss.; J. ALVARADO PLANAS, *Actualidad de una herencia medieval: el estatuto jurídico internacional de la Orden de Malta*, cit., pp. 185-186.

conducibili all'ordinamento canonico e quindi senza curarsi di verificare se l'Ordine sia o meno canonicamente originario e "sovrano", dimostri, con l'evidenza di un comportamento inequivoco, di rapportarsi ad esso proprio come la comunità stessa si rapporta ad un proprio membro»⁵⁶. Si rende perciò necessario indagare in quale modo sia possibile giustificare l'attribuzione di personalità internazionale all'Ordine di Malta.

Come abbiamo avuto modo di constatare nel corso della presente disamina, tale titolarità ha radici profonde ed è venuta evolvendosi insieme all'Ordine nella sua storia quasi millenaria, passando dal primo e fondamentale riconoscimento della *Protectio Sancti Petri* all'acquisto della sovranità territoriale, ed essendosi mantenuta – pur con forme ovviamente diverse – anche dopo la perdita di quest'ultima. Se è quindi pacifico che questa continuità riveste un'importanza indubbia anche in ottica contemporanea⁵⁷, va però adesso altresì riconosciuto come essa rappresenti un elemento necessario, ma non sufficiente, al fine di comprendere le ragioni dell'attuale condizione del Convento: giacché individuarne le cause in via esclusiva in tale dimensione condurrebbe inevitabilmente, in ultima analisi, a porsi nel solco della tesi richiamata poco sopra, finendosi così per negare la sussistenza di un fondamento tuttora effettivo per quella posizione che l'Ordine oggi pur fattivamente ricopre nel consesso internazionale.

Di conseguenza, si rende perciò adesso indispensabile apprezzare la questione da un diverso punto di vista, altrettanto evidente

⁵⁶ G. BONI, *Civiltà giuridica e tutela delle specificità: il trattamento riconosciuto al Sovrano Militare Ordine di Malta*, Università degli Studi di Firenze, Facoltà di scienze politiche "C. Alfieri", Firenze, 1994, p. 61.

⁵⁷ Si consideri, ad esempio, quanto evidenziato da F.M. DE LAS HERAS Y BORRERO, *Análisis jurídico de la soberana orden de Malta*, cit., p. 14: «Se ha da resaltar que, frecuentemente, nos hemos visto obligados a realizar ciertas explicaciones históricas, a fin de poder enmarcar los conceptos jurídicos y su consiguiente análisis, ya que de otra forma aquellos no hubieran resultado ni lógico ni inteligibles. Sin conocer y, en algunos casos, desmenuzar determinados acontecimientos históricos no podría resultar racional el fenómeno jurídico que constituye la Orden de Malta».

ma relativo stavolta alla natura giuridica dell'Ordine, nonché valido tanto nei secoli passati quanto oggi. Un dato di partenza di incontestabile rilevanza, in particolare, si può rinvenire innanzitutto nella classica definizione di 'istituzione' fornita da Santi Romano, che al riguardo scriveva: «1) L'ente di cui parliamo deve avere un'esistenza obbiettiva e concreta, e, per quanto immateriale, la sua individualità deve essere esteriore e visibile: appunto per rendere meglio questo suo carattere, l'abbiamo anche detto un "corpo" sociale. [...] 2) Diciamo inoltre che l'istituzione è un ente o un corpo sociale nel senso che essa è manifestazione della natura sociale e non puramente individuale dell'uomo. [...] 3) L'istituzione è un ente chiuso, che può venire in considerazione in sé e per sé, appunto perché ha una propria individualità. Il che non significa che essa non può trovarsi in correlazione con altri enti, con altre istituzioni, in modo che, d'altro punto di vista, faccia parte più o meno integrante di esse. [...] 4) L'istituzione è un'unità ferma e permanente, che cioè non perde la sua identità, almeno sempre e necessariamente, pel mutarsi dei singoli suoi elementi, delle persone che ne fanno parte, del suo patrimonio, dei suoi mezzi, dei suoi interessi, dei suoi destinatari, delle sue norme, e così via. Essa può rinnovarsi, conservandosi la medesima e mantenendo la propria individualità: da ciò deriva la possibilità di considerarla come un corpo a sé stante, di non identificarla con ciò che può essere necessario a darle vita, ma che, dandole vita, si amalgama in essa»⁵⁸.

⁵⁸ Il riferimento è, ovviamente, a S. ROMANO, *L'ordinamento giuridico*, Sansoni, Firenze, 1946² (ristampa 1967), pp. 35-39. Com'è noto, intorno a tale opera fondamentale si è poi sviluppata un'ampia letteratura: cfr., a solo titolo d'esempio, A. CATANIA, *Argomenti per una teoria dell'ordinamento giuridico*, Jovene, Napoli, 1976, p. 125 ss.; ID., *Il diritto tra forza e consenso. Saggi sulla filosofia giuridica del Novecento*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1987, p. 137 ss.; ID., *Lo Stato moderno. Sovranità e giuridicità*, Giappichelli, Torino, 1996, p. 85 ss.; G. LUMIA, *Lineamenti di teoria e ideologia del diritto*, Giuffrè, Milano, 1981³, pp. 35-38; B. MONTANARI, *Profili e letture di teoria generale del diritto*, Giappichelli, Torino, 1990, p. 49 ss.; V. DE NARDO, *Sui fondamenti del diritto*, Cedam, Padova, 1996, p. 311 ss.; A. TARANTINO, *La teoria della necessità nell'ordinamento giuridico. Interpretazione della dottrina di Santi Romano*, Giuffrè, Milano, 1980²; G. BOMBELLI, *Ordine, sistema, ordinamento*, in *Luoghi della filosofia del diritto*, Giappichelli, To-

Pare evidente come una simile definizione possa essere pacificamente utilizzata anche nei confronti dell'Ordine di Malta, che per il perseguimento dei suoi fini – gli antichi *obsequium pauperum* e *tuitio fidei*, tuttora richiamati all'art. 2 § 1 della sua *Carta costituzionale* – si è dotato di una struttura formata da «un insieme di mezzi materiali o spirituali, personali o reali, patrimoniali o di natura ideale, destinati tutti al raggiungimento di obiettivi permanenti, che variano dalla singola assistenza alle persone, alla più ampia e complessa attività umanitaria in campo internazionale»⁵⁹, e che – pur negli innegabili mutamenti che nella sua storia ha sperimentato – ha mantenuto intatte le sue caratteristiche essenziali⁶⁰. Il funzionamento di questa organizzazione e il raggiungimento dei suoi scopi, infine, sono demandati ad un complesso normativo che oggi trova il proprio prin-

riano, 2009, a cura di B. MONTANARI, p. 150 ss.; S. CASSESE, *Le alterne fortune de «L'ordinamento giuridico» di Santi Romano*, in *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, LXIX (2018), pp. 433-444; V. OMAGGIO, *Santi Romano tra realismo e formalismo. In occasione della ripubblicazione di L'ordinamento giuridico cent'anni dopo*, in *Diritto e questioni pubbliche*, XIX (2019), 2, pp. 269-278; *L'ordinamento giuridico nel centenario*, a cura di A. SANDULLI, il Mulino, Bologna, 2020; *Santi Romano. L'ordinamento giuridico (1917-2018). La fortuna della teoria romaniana dell'ordinamento dalla sua pubblicazione ai tempi nostri nelle varie aree disciplinari*, a cura di M. MAZZAMUTO, Editoriale Scientifica, Napoli, 2020 (in particolare, riguardo ai temi che qui maggiormente interessano, si vedano C. MIRABELLI, *La teoria istituzionistica di Santi Romano e il diritto ecclesiastico*, *ivi*, pp. 197-206; F. SALERNO, *L'influenza di Santi Romano sulla dottrina e la prassi di diritto internazionale*, *ivi*, pp. 77-110).

⁵⁹ F. TURRIZIANI COLONNA, *Sovranità e indipendenza nel Sovrano Militare Ordine di Malta. Rapporto con la Santa Sede e soggettività internazionale*, cit., p. 178.

⁶⁰ A.C. BREYCHA-VAUTHIER, M. POTULICKI, *The Order of St. John in International Law. A Forerunner of the Red Cross*, in *The American Journal of International Law*, XLVIII (1954), pp. 559-560: «After the loss of its territories, the Order of St. John continued to enjoy its status in international law independently from its territorial rights; the activities of the Order were centered on assistance to the sick of all nations; the organization of the Order was supra-national in character; it was federal in structure, since the Pories were distributed among different countries, as are the various national associations of the Order today. With the loss of its territories, the Order of St. John gradually reverted to the early concept from which it originated, namely, exclusive assistance to the sick. This program is being carried out through an international apparatus in conformity with the rules particular to this institution».

cipale riferimento nella *Carta costituzionale* e nel *Codice* del 2022⁶¹, rendendo quindi evidente *ictu oculi* – sotto questo aspetto – la natura di ordinamento giuridico dell'Ordine melitense⁶².

2.2. *Il S.M.O.M. come ente 'sovrano'*

Per quanto preliminarmente ineludibile, l'utilità della definizione data si rivela tuttavia di per sé limitata: se nessun dubbio si pone circa la possibilità di impiegarla per descrivere la condizione del Convento, va notato però come ciò sia dovuto anche alla sua genericità, che niente aggiunge al tentativo di spiegare le particolari prerogative dell'Ordine sullo scenario internazionale. A questo scopo è perciò necessario fare un ulteriore passo avanti, valutando se l'ordinamento giuridico melitense possa effettivamente dirsi 'sovrano', come pure proclama la sua stessa *Costituzione* e recita il suo nome

⁶¹ Il richiamato art. 2 della *Carta costituzionale del Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme di Rodi e di Malta* del 2022 è infatti appositamente dedicato alle «Finalità» dell'Ordine. In esso si legge: «§ 1 - In ossequio alle sue secolari tradizioni, l'Ordine ha il fine di promuovere la gloria di Dio e la santificazione dei membri attraverso la *tuitio fidei* e l'*obsequium pauperum*, specialmente verso i poveri e gli infermi, nel servizio al Santo Padre. / § 2 - Fedele ai precetti divini ed ai consigli di Nostro Signore Gesù Cristo, nella fedeltà agli insegnamenti della Chiesa, l'Ordine testimonia le virtù cristiane di carità e di fratellanza, e conduce i suoi membri a divenire discepoli credibili di Cristo. / § 3 - L'Ordine esercita le opere di misericordia verso i Signori malati, i bisognosi e le persone prive di patria senza distinzione di religione, di razza, di sesso, di provenienza e di età. In modo particolare esercita l'attività istituzionale nell'ambito dell'assistenza sociale e sanitaria, specie in favore delle vittime di calamità eccezionali e delle guerre, testimoniando la carità cristiana».

⁶² Vale la pena di ricordare come lo stesso S. ROMANO, nel suo *Corso di diritto internazionale*, Cedam, Padova, 1939⁴, pp. 69-70, scriveva – in un momento in cui peraltro, come abbiamo visto, la situazione dell'Ordine era assai meno 'florida', dal punto di vista dei riconoscimenti internazionali, rispetto a quella di cui esso avrebbe goduto successivamente e di cui gode oggi -: «Un soggetto *sui generis* di diritto internazionale è inoltre il Sacro Ordine Militare Gerosolimitano di Malta. La sua personalità è un residuo della sua antica sovranità territoriale e ha per titolo la indipendenza, che si conserva anche ora, della sua organizzazione interna. Tale Ordine ha delle legazioni presso alcuni Stati e la S. Sede. Anche l'Italia ha riconosciuto il rango diplomatico dei suoi agenti (R.D. 2 dicembre 1929, n. 2020)».

completo⁶³. Prima di poter esprimere giudizi sulla particolare condizione dell'Ordine, tuttavia, è opportuno chiarire quale accezione si voglia prendere in considerazione del carattere della sovranità: il contenuto di tale concetto risulta infatti tuttora dibattuto in dottrina e non se ne può rinvenire una definizione del tutto condivisa e univoca. Per quanto riguarda il problema in esame, ci basti pertanto considerare – quale minimo comune denominatore pacificamente e universalmente accolto – la *summa divisio* in base alla quale il concetto di 'sovranità' può essere scomposto nella sua dimensione interna e in quella esterna, secondo un criterio così sintetizzabile: «Traditionally, the concept of sovereignty has always operated in two distinct manners: sovereignty can be exercised in relation to one's internal affairs, on the one hand, but also to one's external affairs, on the other. The former is usually referred to as internal sovereignty and the latter as external sovereignty. The distinction between internal and external sovereignty should not be conflated with that between domestic and international sovereignty. The latter distinction refers to the legal order and perspective that is the source of sovereignty. Domestic sovereignty is both internal and external as domestic law regulates both the State's internal affairs and its external relations, and the same can be said of international sovereignty after 1945. International internal sovereignty refers to the international rights and duties of a State that pertain to its ultimate authority and competence over all people and all things within its territory, and in particular to the correlated principles of territorial and personal jurisdiction and integrity, and of non-intervention. International external sovereignty pertains to the international equal rights and duties of a State in its relations to other States, and in particular to its original legal personality and the correlated principle of State and state agents' immunity. Even though there

⁶³ Così l'art. 4 della *Carta costituzionale del Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme di Rodi e di Malta* del 2022: «L'Ordine in quanto soggetto di diritto internazionale esercita le funzioni sovrane in ordine alle finalità di cui all'art. 2. Mantiene relazioni diplomatiche con Stati e Organizzazioni Internazionali».

exists a historical and conceptual link between these two forms of sovereignty [...], it is important to distinguish between them in practice»⁶⁴.

Possiamo quindi passare a valutare se tali caratteristiche sono rilevabili nell'ordinamento melitense, e se trova di conseguenza conferma la rivendicazione avanzata dalla Milizia stessa all'art. 4 § 1 della sua *Carta costituzionale*, secondo cui l'Ordine «esercita le funzioni sovrane». Se tale affermazione di per sé non è evidentemente sufficiente per farci dichiarare conclusa la nostra ricerca, può però venirci in aiuto l'art. 11 della stessa *Carta*, che ne introduce il Titolo III delineando l'«Esercizio della potestà nell'Ordine»: esso prevede infatti che «[l]e funzioni legislativa, esecutiva e giudiziaria, sono riservate ai competenti organi melitensi, secondo le disposizioni della Carta costituzionale e del Codice». Tale enunciazione, in particolare, assume rilevanza alla luce del primo degli aspetti della sovranità considerati poco sopra – la 'sovranità interna' –, poiché dà conto del fatto che la struttura normativa e costituzionale dell'Ordine gli consente di imporre effettivamente e legittimamente comandi giuridici vincolanti per i suoi membri attraverso l'esercizio dei tre poteri. Più nello specifico, la funzione legislativa è affidata alternativamente, a seconda che si tratti di attività normativa primaria o derivata, al Capitolo generale⁶⁵ o al Gran Maestro⁶⁶; quella esecutiva è pure prero-

⁶⁴ S. BESSON, *Sovereignty*, in *Max Planck Encyclopedia of Public International Law*, sotto la direzione di R. WOLFRUM, vol. IX, Oxford University Press, Oxford, 2012, parr. 69-71.

⁶⁵ *Carta costituzionale del Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme di Rodi e di Malta* del 2022, art. 30 § 3: «Il Capitolo Generale decide e promulga le leggi dell'Ordine; decide le eventuali modifiche alla Carta costituzionale e al Codice da sottoporre alla approvazione della Santa Sede».

⁶⁶ *Carta costituzionale del Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme di Rodi e di Malta* 2022, art. 30 § 4: «Per l'approvazione di modifiche alla Carta costituzionale è richiesta la maggioranza dei due terzi. Per l'approvazione di modifiche al Codice è richiesta la maggioranza assoluta. In singoli casi il Capitolo Generale può delegare al Gran Maestro il potere di emanare leggi»; nonché art. 15 § 3: «Spetta in particolare al Gran Maestro: a) dare leggi, su mandato del Capitolo Generale, ovvero direttive nelle materie non disciplinate né dalla Carta costituzionale né dal Codice, né da altre leggi dell'Ordine; [...]».

gativa del Gran Maestro, che «in forza della sua autorità suprema, provvede al governo generale dell'Ordine e al conferimento delle cariche e degli uffici»⁶⁷, in particolare «emana[ndo] mediante decreto gli atti di governo»⁶⁸; quella giurisdizionale, infine, è esercitata da appositi Tribunali magistrali⁶⁹, che operano in base a quanto disposto nel *Codice* melitense⁷⁰.

Per quanto riguarda invece la 'sovranità esterna' dell'Ordine, appare evidente come la questione si leghi in modo imprescindibile alla peculiare condizione del Convento nel suo rapporto con la Santa Sede. Date la rilevanza e la delicatezza delle implicazioni di tale relazione, appare però opportuno dedicare ad essa una valutazione specifica: per il momento, basti perciò ricordare che l'Ordine, come sottolineato in dottrina, «nella sua ormai plurisecolare vita si è in ogni momento presentato come indipendente da qualsiasi Stato, non aparendo mai, in alcun senso, e sotto qualsivoglia profilo, un organo degli Stati di appartenenza dei suoi membri»⁷¹. Tale constatazione prende quindi evidentemente le mosse dal dato storico, ma – ciò che è più importante – non si ferma ad esso. Quel che deve adesso essere evidenziato, infatti, è che anche dopo la perdita del dominio maltese l'Ordine continuò ad essere considerato pacificamente come titolare di una propria sovranità.

⁶⁷ *Carta costituzionale del Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme di Rodi e di Malta* 2022, art. 30 § 2. Come ricorda poi l'art. 23, «Il Gran Maestro nel governo dell'Ordine è assistito dal Consiglio dei Professi e dal Sovrano Consiglio».

⁶⁸ *Carta costituzionale del Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme di Rodi e di Malta* 2022, art. 30 § 3, lett. b).

⁶⁹ *Carta costituzionale del Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme di Rodi e di Malta* 2022, art. 35 § 1: «I Tribunali Magistrali sono competenti a giudicare le controversie sorte all'interno dell'Ordine, a norma del Diritto canonico e del Diritto melitense».

⁷⁰ *Carta costituzionale del Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme di Rodi e di Malta* 2022, art. 35 § 4: «L'ordinamento giudiziario e la procedura seguita nei Tribunali Magistrali sono regolati dal Codice».

⁷¹ F. GAZZONI, *L'Ordine di Malta*, cit., p. 23. Cfr. anche G. BALLADORE PALMIERI, *Diritto internazionale pubblico*, cit., p. 122; G. CANSACCHI, *La sovranità dell'Ordine di Malta*, in *Relazioni internazionali*, cit., p. 205.

Ora, se questo trattamento poteva trovare, nel periodo immediatamente successivo a tali eventi, una giustificazione nel fatto che la Milizia veniva considerata al pari di un governo esule, la cui sovranità era quindi solo temporaneamente negata sul piano territoriale, tale tesi venne chiaramente meno dal momento in cui – come abbiamo visto – il Convento ebbe rinunciato in via definitiva a tornare sull'isola, vedendosi ciononostante confermata dalle altre Potenze la propria peculiare posizione: circostanza che risulta ancora più singolare se solo si considera che la comunità internazionale del tempo non riconosceva altro soggetto sovrano che non fosse quello statale. In base a questi elementi, si può giungere perciò alla conclusione secondo cui «proprio l'indipendenza, sempre riaffermata, dell'organizzazione interna è stato senza dubbio il titolo che ha legittimato la persistente personalità internazionale dell'Ordine sia pure con tutte le atipicità e peculiarità che derivavano dall'assenza in fatto di un territorio in sovranità, nonché dal particolare collegamento esistente con la S. Sede: in questa sua veste del tutto individualizzante l'Ordine continuò ad essere destinatario delle norme elaborate dalla Comunità internazionale anticipando quel fenomeno del riconoscimento di Enti non statuali, che, soprattutto a far tempo dall'elaborazione dottrinarie della teoria della pluralità degli ordinamenti giuridici, non incontrò più ostacoli»⁷².

2.3. *Il S.M.O.M. come 'soggetto di diritto internazionale'*

Le osservazioni da ultimo esposte, se da un lato concludono le considerazioni qui preliminarmente proposte riguardo alla sovranità del Convento gerosolimitano, dall'altro introducono all'interrogativo più rilevante del nostro ragionamento: se e in che modo l'Ordine di Malta può dirsi oggi soggetto di diritto internazionale.

⁷² F. GAZZONI, *L'Ordine di Malta*, cit., p. 25. Allo stesso modo si consideri quanto indicava, circa le «Le proiezioni esterne della sovranità dell'Ordine», R. MONACO, *Osservazioni sulla condizione giuridica internazionale dell'Ordine di Malta*, cit., pp. 22-23.

Prima di affrontare tale profilo dal punto di vista sostanziale, è però necessario avanzare una premessa analoga a quella presentata poco sopra rispetto al concetto di sovranità, e anzi in modo ancor più cauto. Il passaggio, in particolare, è reso imprescindibile dal fatto che il problema della personalità internazionale e dei suoi requisiti sia tuttora estremamente dibattuto in dottrina, senza che da ciò si siano tuttavia prodotti risultati unanimemente accolti né, quindi, criteri pacificamente utilizzabili. La valutazione di questi profili, inoltre, è radicalmente cambiata negli ultimi decenni, tanto da rendere del tutto obsoleto il ricorso a costruzioni teoriche ideate fino alla prima metà del secolo scorso: se – come abbiamo accennato parlando della ‘sovranità esterna’ dell’Ordine – le tesi più risalenti non concepivano come soggetto della comunità internazionale nessun altro ente diverso da uno Stato, a partire soprattutto dalla fine del secondo conflitto mondiale vi è stato quasi un capovolgimento di prospettiva, che ha portato all’attuale ‘modello della Carta delle Nazioni Unite’ e ad un sempre crescente interesse rispetto ai cosiddetti ‘enti sovrani diversi dagli Stati’. Una disamina delle varie voci del dibattito in parola, d’altra parte, non è evidentemente interesse della presente trattazione: per cui prenderemo qui in considerazione solamente alcune delle tesi che si rivelano al contempo, da un lato, più largamente condivise in dottrina e, dall’altro, più rilevanti per il problema in esame, rinviando invece alle sedi più opportune per un approfondimento al riguardo⁷³.

⁷³ Per limitarsi ai testi già richiamati, si vedano ad esempio G. CANSACCHI, *Istituzioni di diritto internazionale pubblico*, cit., pp. 47-60; T. TREVES, *Diritto internazionale. Problemi fondamentali. Continuazione del Diritto internazionale di Mario Giuliano, nuova edizione del Diritto Internazionale*, parte generale di *Mario Giuliano, Tullio Scovazzi, Tullio Treves*, cit., pp. 56-67; R. MONACO, C. CURTI GIALDINO, *Manuale di diritto internazionale pubblico. Parte generale*, cit., pp. 383-405; C. FOCARELLI, *Trattato di diritto internazionale*, cit., pp. 69-73, 227-250; A. SINAGRA, P. BARGIACCHI, *Lezioni di diritto internazionale pubblico*, cit., p. 39 ss. Cfr. inoltre A. GIOIA, *Diritto internazionale*, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2022⁷, p. 107 ss.; A. TANZI, *Introduzione al diritto internazionale contemporaneo*, Wolters Kluwer, Milano, 2022⁷, pp. 203 ss., 623 ss.

Limitandoci quindi allo scopo di trarre alcune conclusioni – evidentemente non esaustive – circa la posizione dell'Ordine, è allora sufficiente soffermarsi sul fatto che l'attribuzione della personalità internazionale viene generalmente affidata al riconoscimento da parte della comunità stessa e dei suoi membri: riconoscimento che, in particolare, può essere in questo senso definito come «l'atto unilaterale [...] mediante il quale ogni membro della comunità internazionale, ciascuno per suo conto, quando sorge un nuovo Stato, o quando uno Stato già esistente viene a trovarsi in certe condizioni che ciò permettano, dichiara, formalmente o anche tacitamente o implicitamente (sulla base di comportamenti dai quali si desume la volontà di riconoscere, come, ad es., la conclusione di un trattato, l'accreditamento e l'invio di agenti diplomatici, pur senza che sia emesso un atto apposito), di voler entrare con esso in relazioni internazionali»⁷⁴. È a questo punto lecito chiedersi – «a meno di non volere, in generale, sostenere la costitutività e non già dichiaratività del riconoscimento da parte degli Stati (quasi che questi e non le norme consuetudinarie della Comunità internazionale ne fossero la fonte)»⁷⁵ – quali siano le 'certe condizioni' che, se sussistenti, permettono ad un ente, previo riconoscimento da parte di altri soggetti internazionali, di entrare a fare parte della comunità. La rispo-

⁷⁴ R. MONACO, C. CURTI GIALDINO, *Manuale di diritto internazionale pubblico. Parte generale*, cit., p. 388. Più in generale, a proposito della rilevanza del riconoscimento nell'ambito della problematica relativa all'attribuzione di personalità giuridica internazionale, cfr. G. CANSACCHI, *Istituzioni di diritto internazionale pubblico*, cit., pp. 53-56; T. TREVES, *Diritto internazionale. Problemi fondamentali. Continuazione del Diritto internazionale di Mario Giuliano, nuova edizione del Diritto Internazionale, parte generale di Mario Giuliano, Tullio Scovazzi, Tullio Treves*, cit., pp. 56-63; C. FOCARELLI, *Trattato di diritto internazionale*, cit., pp. 47-49; A. SINAGRA, P. BARGIACCHI, *Lezioni di diritto internazionale pubblico*, cit., pp. 55-61; A. GIOIA, *Diritto internazionale*, cit., pp. 115-120. Cfr. inoltre A. TANZI, *Introduzione al diritto internazionale contemporaneo*, cit., p. 210 ss.

⁷⁵ F. GAZZONI, *L'Ordine di Malta*, cit., p. 74. Giudizio sostanzialmente analogo è peraltro espresso da A. TANZI, *Introduzione al diritto internazionale contemporaneo*, cit., p. 210: «[n]on si può [...] non condividere la tesi diffusa per cui il riconoscimento abbia valore meramente ricognitivo e non costitutivo della personalità giuridica, avendo valore esclusivamente politico».

sta a tale domanda si può tuttavia rinvenire nelle considerazioni già svolte, risultando difatti sintetizzata nella constatazione secondo cui «indipendentemente dalla provenienza dell'accertamento, la soggettività di Diritto Internazionale necessita dell'identificazione dei seguenti requisiti indispensabili: l'effettività e l'indipendenza o sovranità esterna. [...] Per effettività si intende la capacità di un ente di esercitare effettivamente la propria potestà di imperio su una data comunità, mentre per indipendenza si intende la mancanza di qualsiasi condizionamento da altra entità»⁷⁶.

Prima di apprestarci a valutare in quale modo le caratteristiche proprie dell'Ordine giovannita siano tali da soddisfare questi requisiti, è però necessaria un'ulteriore precisazione, relativa al citato 'principio di effettività' rispetto al riconoscimento da parte degli Stati: il criterio in parola non deve infatti essere frainteso e identificato con «la capacità del soggetto di imporsi in fatto, non escludendo ed anzi presupponendo l'uso della forza nelle relazioni internazionali», poiché una simile accezione non solo non sarebbe in linea con i più recenti sviluppi della scienza internazionalistica, ma vizierebbe anche il nostro ragionamento alla base, dal momento «che questa capacità non è posseduta dal Sovrano Militare Ordine di Malta neppure in minima misura; ché, anzi, essa ripugna e confligge con la sua stessa indole»⁷⁷. Ciò che valuteremo sarà quindi la sussistenza o meno di alcuni 'parametri di effettività' che diano conto della quantità e qualità delle relazioni intrattenute dall'Ordine melitense con altri enti – statuali e non – senza che sia implicata alcuna imposizione di forza da parte del Convento.

Dal momento che sulla problematica della sovranità dell'Ordine abbiamo già avuto modo di soffermarci, dando risposta positiva ai dubbi relativi alla sua effettiva sussistenza, spostiamo adesso la nostra attenzione sul trattamento riservato al Convento da parte de-

⁷⁶ F. TURRIZIANI COLONNA, *Sovranità e indipendenza nel Sovrano Militare Ordine di Malta. Rapporto con la Santa Sede e soggettività internazionale*, cit., pp. 187-188.

⁷⁷ G. BONI, *Civiltà giuridica e tutela delle specificità: il trattamento riconosciuto al Sovrano Militare Ordine di Malta*, cit., p. 51.

gli altri soggetti sicuramente membri della comunità internazionale, in modo da comprendere se un riconoscimento della sua posizione – espresso o tacito che sia – sia effettivamente intervenuto. A questo proposito, conviene prendere in considerazione innanzitutto e in modo particolare le relazioni intercorrenti tra la Milizia e l'Italia, Paese la cui attività più di altri può rivelarsi indicativa giacché è qui che i Giovanniti hanno posto la loro sede una volta perduta la sovranità territoriale: cosicché è per ovvie ragioni inevitabile «che i contatti con organi dello Stato italiano siano assai frequenti, e che, talora, venga sollecitata l'opportunità di stipulare accordi per regolare ambiti di attività di mutuo interesse senza correre il rischio di disperdere risorse ed energie destinate al raggiungimento di obiettivi comuni»⁷⁸. È perciò naturale che non solo la diplomazia italiana, ma anche la normativa⁷⁹ e la giurisprudenza siano le più ricche di riferimenti al Sovrano Militare Ordine di Malta: a quest'ultimo

⁷⁸ *Ivi*, p. 56.

⁷⁹ Per fare riferimento soltanto ad alcuni esempi significativi, si può ricordare che all'«Associazione dei cavalieri italiani del sovrano militare Ordine di Malta» è dedicato l'intero Titolo V (artt. 1761-1775) del vigente Codice dell'ordinamento militare (d.lgs. n. 66 del 15 marzo 2010); così come il Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare (d.p.r. n. 90 del 15 marzo 2010) alla medesima Associazione riserva il Titolo IV. Vale peraltro la pena di richiamare il fatto che, nel commentare la disposizione di cui all'art. 7 della legge n. 178 del 3 marzo 1951, avente ad oggetto la «disciplina del conferimento e dell'uso delle onorificenze» («I cittadini italiani non possono usare nel territorio della Repubblica onorificenze o distinzioni cavalleresche loro conferite in Ordini non nazionali o da Stati esteri, se non sono autorizzati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per gli affari esteri. I contravventori sono puniti con l'ammenda sino a lire cinquecentomila. L'uso delle onorificenze, decorazioni e distinzioni cavalleresche della Santa Sede e dell'Ordine Equestre del Santo Sepolcro continua ad essere regolato dalle disposizioni vigenti. Nulla è parimenti innovato alle norme in vigore per uso delle onorificenze, decorazioni e distinzioni cavalleresche del Sovrano Militare Ordine di Malta»), anche l'Ufficio del cerimoniale di Stato e per le onorificenze presso la Presidenza del Consiglio dei ministri precisa, nella sezione relativa alla normativa in materia di araldica del sito *internet* ufficiale della stessa Presidenza del Consiglio, che «Non ha bisogno di autorizzazioni [...] l'uso di onorificenze elargite dal Sovrano Militare Ordine di Malta, in quanto questi ha profilo internazionale e come dice l'appellativo, sovrano» (https://presidenza.governo.it/onorificenze_araldica/araldica/normativa.html). A questo proposito, cfr. anche N.R. LERARIO, *Il Sovrano Militare Ordine di Malta nei suoi rapporti con lo*

riguardo, rinviando per i debiti approfondimenti alla letteratura che si è occupata diffusamente dei casi in parola⁸⁰, basti ricordare che «la giurisprudenza italiana si è mostrata tradizionalmente incline a riconoscere all'Ordine e agli enti pubblici melitensi immunità giuri-

Stato italiano, cit., p. 227; A. SCANDOLA, *Il Sovrano Ordine di Malta e l'Italia. Sistema di Governo, organizzazione territoriale e trattati*, cit., p. 149 ss.

⁸⁰ Cfr. G. CANSACCHI, *La personalità di diritto internazionale del S.M.O. Gerosolimitano detto di Malta*, cit.; ID., *Le Commende del S.M.O. di Malta e la competenza giurisdizionale italiana*, cit.; ID., *L'Ordine di Malta e l'ordinamento giuridico melitense*, cit.; ID., *Esenzione fiscale per i negozi «funzionali» dell'Ordine di Malta, in Giurisprudenza italiana*, CXXXVIII (1979), pp. 89-94; ID., *L'Ordine di Malta: soggetto primario di diritto internazionale*, cit., pp. 84-85; R. MONACO, *Osservazioni sulla condizione giuridica internazionale dell'Ordine di Malta*, cit., pp. 25-26; F. GAZZONI, *Occhio al diritto internazionale*, in *Giustizia civile*, XXXIX (1989), pp. 549-564; ID., *Quante divisioni ha... l'Ordine di Malta?*, in *Giustizia civile*, XLI (1991), pp. 169-185; ID., *Fini e conformazione dell'Ordine di Malta*, in *Giustizia civile*, XLII (1992), pp. 391-408; ID., *Sovranità dell'Ordine di Malta e limiti all'immunità giurisdizionale dei suoi enti pubblici*, in *Giustizia civile*, XLIII (1993), pp. 2730-2735; B. CONFORTI, *Sui privilegi e le immunità dell'Ordine di Malta*, cit.; ID., *Giustizia italiana per l'Ordine di Malta?*, cit.; A. BETTETINI, *Par in parem (non) habet iurisdictionem (ancora sui limiti della giurisdizione italiana nei confronti di enti ecclesiastici e dello S.M.O.M.)*, in *Il diritto ecclesiastico*, CIII (1992), pp. 10-20; ID., *Note minime in tema di soggettività internazionale dell'Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta*, in *Il diritto ecclesiastico*, CXI (2000), pp. 237-240; ID., *Ancora sulla rilevanza del diritto canonico nel diritto dello Stato. A proposito di una recente sentenza di Cassazione in tema di baliaggio melitense*, in *Ius Ecclesiae*, XIII (2001), pp. 277-290; P. COLELLA, *Sul regime giuridico dei beni in Italia appartenenti all'Ordine di Malta e sulla disciplina dei rapporti di lavoro dei dipendenti dell'Ordine*, in *Diritto e giurisprudenza*, XLVIII (1992), pp. 387-394; F. FINOCCHIARO, *L'Ordine di Malta e la giurisdizione statale*, in *Giurisprudenza italiana*, CXLIV (1992), cc. 2194-2201; M. DIXON, R. MCCORQUODALE, S. WILLIAMS, *Cases and Materials on International Law*, Oxford University Press, Oxford, 2011⁵, pp. 154-157; S. CARMIGNANI CARIDI, *Il Sovrano Militare Ordine di Malta davanti alla Corte di Cassazione (1984-2012)*, cit.; P. VALENTINI, *L'Ordine di Malta. Storia, giurisprudenza e relazioni internazionali*, De Luca Editori d'Arte, Roma, 2017, pp. 44-51; N. RONZITTI, *Diritto internazionale*, Giappichelli, Torino, 2019⁶, pp. 32-33; A. CASSESE, *Diritto internazionale*, a cura di M. FRULLI, il Mulino, Bologna, 2021⁴, p. 177; U. VILLANI, *Lezioni di diritto internazionale*, cit., p. 85; D. CARREAU, F. MARRELLA, *Diritto internazionale*, cit., p. 371; B. CONFORTI, M. IOVANE, *Diritto internazionale*, cit., p. 35; C. FOCARELLI, *Diritto internazionale*, cit., p. 94; R. LUZZATTO, I. QUEIROLO, *Sovranità territoriale, "jurisdiction" e regole di immunità*, in *Istituzioni di diritto internazionale*, Giappichelli, Torino, 2021⁶, pp. 225-227.

sdizionali analoghe a quelle che spettano in virtù del diritto internazionale agli Stati sovrani e indipendenti e ai loro organi: non solo, dunque, l'immunità dalla giurisdizione esecutiva ma anche quella dalla giurisdizione di cognizione, ivi comprese le controversie di lavoro [...]. All'Ordine, inoltre, la giurisprudenza riconosce l'immunità fiscale, anche per i beni posseduti in Italia a titolo privatistico ma destinati alle sue finalità istituzionali»⁸¹. Concentrandoci invece sulla prima dimensione menzionata, la quale appare in questa sede

⁸¹ A. GIOIA, *Diritto internazionale*, cit., p. 304. Al medesimo proposito, si consideri inoltre quanto evidenziato da S. MARCHISIO, *Corso di diritto internazionale*, cit., pp. 257-258: «Una consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione riconosce infatti allo SMOM l'esenzione dalla giurisdizione civile in conseguenza della sua personalità internazionale. La norma internazionale sull'immunità della giurisdizione è correntemente applicata, per giurisprudenza costante, a enti non territoriali soggetti del diritto internazionale, come la Santa Sede e il Sovrano Militare Ordine di Malta. [...] Per quanto riguarda l'Ordine di Malta, il punto di partenza della giurisprudenza della Cassazione è stata la norma sull'immunità giurisdizionale degli Stati. [...] La peculiarità della posizione degli enti soggetti del diritto internazionale diversi dagli Stati ha poi indotto la Cassazione ad assimilare l'immunità dell'Ordine di Malta a quella della Santa Sede. Anzitutto, la giurisprudenza della Cassazione riconosce ai soggetti internazionali a base non territoriale (ed agli enti in cui essi si articolano) un'immunità più *estesa* rispetto a quella accordata agli Stati, nel senso che assume rilevanza il criterio dell'*unitarietà della funzione organizzativa* di tali enti, specie in ordine a controversie relative a rapporti d'impiego. In questi casi, l'immunità spetta non solo per il personale direttivo, ma anche di concetto o esecutivo, purché stabilmente inserito nell'organizzazione dell'ente». Anche G. PASCALE, *Su alcune recenti vicende riguardanti i rapporti dell'Ordine di Malta con l'Italia e con la Santa Sede*, cit., pp. 195-196, pur criticando tale indirizzo, osserva che «la giurisprudenza italiana ammette che l'Ordine di Malta gode nell'ordinamento nazionale di notevoli privilegi in materia fiscale. Come appena anticipato, il ragionamento seguito dai giudici prende avvio dal dato – appunto ritenuto quasi assiomatico – secondo cui l'ente melitense sarebbe portatore di un ordinamento originario. Il punto emerge a chiare lettere nella sentenza del 5 novembre 1991 emanata dalla Corte di Cassazione nel caso *Sovrano Militare Ordine di Malta c. Amministrazione delle finanze dello Stato* e richiamata spesso dalla giurisprudenza successiva. Peraltro, in questa sentenza la Cassazione era finanche giunta a escludere che la distinzione tra *acta iure imperii* e *iure gestionis* (che in consimili situazioni si applica agli atti degli Stati stranieri) valesse anche per l'Ordine di Malta, “trattandosi di soggetto ‘conformato’ dai propri fini e non potendo, perciò, costituzionalmente operare che per la loro realizzazione [...]”. Adottando un simile approccio, nel caso di specie la Cassazione aveva potuto dichiarare l'applicazione dell'esenzione fiscale in Italia a tutti gli atti dell'Ordine, essendo questi

maggiormente indicativa, è indispensabile richiamare almeno l'accordo concluso tra il Gran Magistero melitense e il Ministero degli affari esteri italiano in data 11 gennaio 1960 mediante lo scambio di apposite note diplomatiche.

L'importanza del documento, nell'attestazione da parte dello Stato italiano delle prerogative e dei privilegi spettanti all'Ordine in ambito internazionale, appare evidente: tra le altre disposizioni, viene infatti richiamato il riconoscimento «delle prerogative sovrane del Capo dell'Ordine nell'esercizio delle sue funzioni di governo, come Capo di Stato estero», «delle immunità diplomatiche [...] alle sedi di proprietà del Sovrano Ordine nelle quali attualmente si esercitano le prerogative della sua sovranità» e «della personalità giuridica delle Istituzioni del S.M.O. di Malta (Baliaggi, Commende, Fondazioni, ecc.) quali enti di Diritto Pubblico Melitense»; allo stesso modo, sono confermate la «[a]pplicabilità al S.M.O. di Malta delle norme vigenti circa la procedibilità di atti di sequestro e pignoramento ed in genere di esecuzione forzata su beni di Stati Esteri» e la «[p]arifificazione delle onorificenze ed insegne del S.M.O. di Malta a quelle dello Stato italiano». È inoltre da sottolineare come tale convenzione appaia avere carattere non costitutivo, ma dichiarativo di una realtà di fatto già esistente: oltre alla giurisprudenza in materia, è infatti lo stesso preambolo dello scambio di note a ricordare come l'intenzione fosse quella di «richiamare [...] le norme alle quali le Parti stesse si sono sempre attenute e tuttora si attengono per la regolamentazione dei rapporti medesimi»⁸². Seppure la

ultimi sempre destinati a svolgere delle funzioni istituzionali, indipendentemente dalla loro natura».

⁸² Il testo completo dello *Scambio di note tra la Repubblica Italiana e il Sovrano Militare Ordine di Malta per la regolamentazione dei reciproci rapporti* dell'11 gennaio 1960 (Tipografia riservata del Ministero degli affari esteri, Roma, 1962) è consultabile sul portale *Archivio dei Trattati Internazionali Online*, gestito dall'Ufficio I del servizio per gli affari giuridici, del contenzioso diplomatico e dei trattati del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, al seguente indirizzo: <https://atrio.esteri.it/Search/Allegati/45642>. Come ricorda anche la stessa Ambasciata in Italia dell'Ordine sul proprio sito *internet*, nella sezione «Relazioni con l'Italia» (<https://italyembassy.orderofmalta.int/it/relazioni-con-italia/>), già il 1956

questione non risulti del tutto pacifica in letteratura⁸³, che questa convenzione sia a tutti gli effetti da considerarsi un accordo di carattere internazionale è generalmente confermato tanto dalla dottrina⁸⁴, quanto dalla giurisprudenza italiana: ne dava una testimonianza puntuale, giusto qualche anno più tardi, la stessa Corte di cassazione, che nella sentenza n. 2056 del 25 luglio 1964 (I sezione civile), giudicava «immune da errori di logica e di diritto» il ragionamento in base al quale l'Ordine di Malta deve ritenersi un «ente di diritto internazionale dotato di sovranità, con un proprio ordinamento giuridico originario», aggiungendo che «[d]i questo riconoscimento è, a tacer d'altro, indice eloquente il ricordato scambio di note diplomatiche avvenuto in data 11 gennaio 1960 tra l'Italia ed il Sovrano militare ordine di Malta, scambio che ovviamente presuppone la qualità di enti sovrani nei due indicati soggetti che a tale strumento diplomatico hanno fatto ricorso»⁸⁵. Lo scambio di note del 1960, inoltre, è stato 'aggiornato' nel 2012 dal Governo italiano con un nuovo accordo, che ha ribadito come in Italia l'Ordine e i suoi organi godano di un trattamento analogo a quello stabilito dal diritto internazionale per gli Stati e gli organi stranieri⁸⁶.

era stato «l'anno di svolta nelle relazioni moderne dell'Ordine di Malta con l'Italia, con la presentazione delle Lettere Credenziali di un Ministro Plenipotenziario della Repubblica Italiana presso l'Ordine, cui sono seguite le Lettere Credenziali del Ministro Plenipotenziario dell'Ordine presso l'Italia»; così come, in seguito, «[n]el 1980 la Legazione fu elevata al rango di Ambasciata per decreto dell'allora Presidente della Repubblica Italiana Sandro Pertini, con decorrenza dal 1° febbraio 1981». Il decreto del presidente della Repubblica da ultimo richiamato (n. 1055 del 15 dicembre 1980) è riportato nella *Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana*, CXXII (1981), 53, p. 1283.

⁸³ Cfr. ad esempio, in senso contrario, G. PASCALE, *Su alcune recenti vicende riguardanti i rapporti dell'Ordine di Malta con l'Italia e con la Santa Sede*, cit., pp. 200-204.

⁸⁴ Si veda per tutti F. GAZZONI, *L'Ordine di Malta*, cit., pp. 88-97.

⁸⁵ CORTE DI CASSAZIONE, sez. I civile, sentenza 25 luglio 1964, n. 2056, in *Il foro italiano*, LXXXVII (1964), c. 1581. Sulla medesima pronuncia, cfr. anche il commento di G. CANSACCHI, *L'Ordine di Malta e l'ordinamento giuridico melitense*, cit.

⁸⁶ Il testo completo dell'*Accordo concernente l'aggiornamento dello scambio di note dell'11.01.1960 per la regolamentazione dei reciproci rapporti bilaterali* tra Re-

A tali risultati vanno poi sommati, ovviamente, i già richiamati successi raccolti dalla Milizia in tutto il mondo, sia nelle relazioni bilaterali sia in quelle multilaterali: compreso, com'è evidente, il citato acquisto dello *status* di osservatore permanente nell'Organizzazione delle Nazioni Unite. A quest'ultimo proposito, in particolare, appaiono assai indicative anche nell'ottica nella quale ci stiamo adesso rivolgendo alla questione le parole usate dall'ambasciatore italiano davanti all'Assemblea generale nel presentare la propria risoluzione, le quali difatti danno conto tanto del significato e delle implicazioni del riconoscimento nell'ambito del diritto internazionale, quanto della complessità insita nel tentativo di definire esattamente la condizione dell'Ordine: «How can one define the Order of Malta? It's certainly not a non-governmental organization; nor is it a State, since it is what the Romans used to call a *sui generis institutio*, in the unique situation of having lost its territorial power two centuries ago but enjoying International recognition»⁸⁷. Qua-

pubblica italiana e Sovrano Militare Ordine di Malta, datato 17 maggio 2012, è consultabile al seguente indirizzo *internet*: <https://latrion.esteri.it/Search/Allegati/50337>.

⁸⁷ Le dichiarazioni dell'ambasciatore Fulci sono riportate da F. TURRIZIANI COLONNA, *Sovranità e indipendenza nel Sovrano Militare Ordine di Malta. Rapporto con la Santa Sede e soggettività internazionale*, cit., p. 219. Allo stesso proposito, si veda anche P. DE POOTER, *Les Vassaux du Christ: de Jérusalem aux confins de la terre ou le statut de l'Ordre de Malte selon le droit international public*, in *Apollinaris*, LXVIII (1995), pp. 242-243: «Après l'analyse des tentatives passionnées de classer l'Ordre dans le droit international il reste d'après nous deux sorties. Une première attitude, très doctrinaire, garde la classification existante. In casu, ceci implique le refus d'accorder à l'Ordre tout caractère de sujet de droit international: il n'est pas un état et il n'est pas une organisation internationale. Il existe une version quelque peu plus indulgente: la position que l'Ordre peut acquérir dans le forum international s'établit par une simple convention ou par la reconnaissance de la part d'autres sujets de droit international. A côté de cela existe ne deuxième sortie qui est une solution bien plus pragmatique: elle part de la réalité. La Cour internationale de Justice a défendu cette conception de façon plus générale [...] en 1994 en déclarant: "Throughout its history, the development of international law has been influenced by the requirements of international life and the progressive increase in the collective activities of States has already given rise to instances of action upon the international plane by certain entities which are not State". Cette "Verschiedenartigkeit" – actuellement acceptée par tous – des sujets du droit inter-

le che fosse la natura attribuita al Convento giovanita – ricordiamo infatti che nell'Organizzazione delle Nazioni Unite non è posta alcuna distinzione formale all'interno della categoria degli osservatori permanenti, e che anzi sul suo sito *internet* ufficiale è precisato: «The status of a Permanent Observer is based purely on practice, and there are no provisions for it in the United Nations Charter»⁸⁸ –, vale la pena di sottolineare che «[d]all'analisi dei verbali delle Assemblee, emerge che nel corso del dibattito per l'ammissione dell'Ordine quale Osservatore, non si è mai pregiudicato il carattere sovrano dell'Ordine, neppure da parte delle uniche delegazioni non favorevoli alla risoluzione, quella statunitense e quella inglese. Tutte, queste ultime comprese, si sono riferite all'Ordine appellandolo sempre come "Sovrano", così come sarà definito poi, nella risoluzione e anche nel cartello che gli assegna il posto nell'aula dell'Assemblea Generale. Tutte le delegazioni che hanno parlato in favore della risoluzione, hanno menzionato, oltre ai meriti umanitari dell'Ordine, anche la sua condizione di soggetto di Diritto Internazionale avente relazioni diplomatiche, allora, con 64 Stati, quasi tutti membri delle Nazioni Unite. Tale condizione doveva senza dubbio risultare determinante per tacitare coloro che ritenevano che l'Ordine dovesse trovare posto come Osservatore nell'ECOSOC (Consiglio Economico e Sociale) insieme alle Organizzazioni non Governative e non nell'Assemblea Generale»⁸⁹.

national nous amène à défendre la personnalité juridique internationale indépendante – avec un *statut sui generis* – de l'Ordre de Malte. Plusieurs auteurs étaient déjà arrivés à cette conclusion auparavant. L'Ordre lui-même se décrit également comme une organisation "sui generis".

⁸⁸ Si veda al riguardo la pagina *web* dedicata alla condizione degli osservatori permanenti, al seguente indirizzo: www.un.org/en/about-us/about-permanent-observers. Sul punto, cfr. altresì L. BLANCHFIELD, M.A. BROWNE, *Membership in the United Nations and Its Specialized Agencies*, cit., p. 11.

⁸⁹ F. TURRIZIANI COLONNA, *Sovranità e indipendenza nel Sovrano Militare Ordine di Malta. Rapporto con la Santa Sede e soggettività internazionale*, cit., pp. 218-219, che prosegue: «L'Ordine di Malta, acquisita la qualità di Osservatore, si è venuto a trovare di fronte ad altri enti di Diritto Internazionale con una relazione in cui domina il principio dell'eguaglianza. Nell'Organizzazione, ogni soggetto ha con gli altri soggetti la relazione analoga esistente nella Comunità internazionale e,

2.4. *Ulteriori manifestazioni della personalità giuridica dell'Ordine*

Altri elementi – ovviamente già emersi nel corso della trattazione, in quanto strettamente legati ai profili appena illustrati, ma che ora conviene evidenziare in modo autonomo – possono poi essere chiamati a testimonianza della posizione dell'Ordine di Malta all'interno della comunità internazionale, ponendosi al contempo come indici di tale soggettività e come prerogative da essa derivate. Come abbiamo visto, infatti, il Convento giovannita può dirsi titolare sia dello *ius legationis* che dello *ius contrahendi*, e può farlo in maniera incontestabile. Per quanto riguarda la prima facoltà, sostanzziata in un diritto di legazione sia attivo sia passivo, è sufficiente ricordare «la presenza di missioni diplomatiche accreditate in oltre 100 paesi del mondo»⁹⁰, a sostegno dell'attività dell'Ordine: riguardo a tali missioni, si consideri che «gli agenti dell'Ordine ricevono lo stesso trattamento dei rappresentanti di Stato estero, con la conseguenza che i membri della missione melitense godono di tutte le prerogative ed immunità d'uso secondo le consuetudini internazionali e, all'occorrenza, secondo la Convenzione di Vienna. Circo-

quindi, è uguale in diritto agli altri. [...] L'Ordine di Malta con l'ammissione alle Nazioni Unite in qualità di Osservatore, ha visto accresciuto il proprio prestigio di fronte alla Comunità internazionale e può ora vantare un riconoscimento della propria personalità di Diritto Internazionale contro chi ancora voglia negarla. Inoltre, l'Ordine ha ottenuto un posto che lo vede al pari di altri soggetti che con esso godono di questo riconoscimento, il quale, alla luce dello Statuto dell'Organizzazione, non potrà essere considerato parziale ma completo, vista la particolare natura e qualità degli enti in considerazione» (p. 221).

⁹⁰ Si cita qui quanto riportato dallo stesso Ordine di Malta nella sezione «Relazioni bilaterali» del proprio sito *internet* ufficiale: www.orderofmalta.int/it/attivita-diplomatiche/relazioni-bilaterali/. Oggi, la disciplina delle «Rappresentanze Diplomatiche dell'Ordine» è delineata all'art. 21 della *Carta costituzionale del Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme di Rodi e di Malta del 2022*: «§ 1 - Le rappresentanze diplomatiche dipendono dal Gran Cancelliere. / § 2 - I Capi delle missioni dell'Ordine rappresentano il Gran Maestro presso i Governi e le organizzazioni internazionali, cui sono accreditati. Anche se, nei rispettivi Stati, esistono strutture proprie dell'Ordine, essi trattano gli affari di cui sono incaricati dal Gran Maestro, in modo indipendente, sotto la propria responsabilità. / § 3 - La nomina e la revoca dei rappresentanti diplomatici spetta al Gran Maestro, su proposta del Gran Cancelliere, sentito il Sovrano Consiglio».

stanza che acquista maggior peso se si considera l'elevato numero di Stati che intrattengono rapporti paritetici con l'Ordine»⁹¹.

Per ciò che concerne invece la seconda prerogativa riconosciuta alla Milizia, relativa cioè alla possibilità di stipulare accordi internazionali, anche in questa occasione possiamo richiamare alcuni casi già rievocati, come l'*Accordo concernente l'aggiornamento dello scambio di note* concluso con la Repubblica italiana nel 2012 o, in ambiti più specifici, le convenzioni postali siglate con diversi Stati in seguito all'istituzione delle poste magistrali (con riferimento al no-

⁹¹ F. GAZZONI, *L'Ordine di Malta*, cit., p. 85. Si consideri, inoltre, quanto ricordato da C. CURTI GIALDINO, *Diritto diplomatico-consolare internazionale ed europeo*, cit., pp. 77-78: «Costituisce presupposto per lo stabilimento delle relazioni diplomatiche (e di quelle consolari) il possesso della *personalità giuridica internazionale*, il che comporta, come corollario, il c.d. diritto di legazione attivo e passivo, cioè, più precisamente, la facoltà di inviare e ricevere organi diplomatici. Al tempo stesso si può rilevare come l'indizio più certo dell'esistenza della personalità internazionale è dato dal fatto che i soggetti internazionali (Stati ed altri enti) intrattengano effettivamente relazioni diplomatiche e consolari per il tramite di propri agenti e su di un piano di eguaglianza, nonché siano rappresentati presso le organizzazioni internazionali (di cui siano o meno membri) e partecipino, altresì, alla loro attività. La soggettività internazionale, come noto, non è attribuito esclusivo degli Stati sovrani ed indipendenti o, comunque, di altri enti territoriali, quali gli insorti. A prescindere dalla Santa Sede, che fin dai tempi della *Res Publica Christiana*, quando peraltro aveva dominio territoriale, ha sempre avuto relazioni diplomatiche, ci sono casi di soggetti diversi dagli Stati, che intrattengono relazioni diplomatiche. Si pensi, ad es., alle organizzazioni internazionali titolari del diritto di legazione, al Sovrano Militare Ordine di Malta, che conduce relazioni diplomatiche; ai movimenti di liberazione nazionale, che si sono visti riconoscere il diritto di inviare missioni alle quali è stato riconosciuto un trattamento "paradiplomatico", analogo a quello delle missioni diplomatiche degli Stati (e da non confondersi, beninteso, con la c.d. "paradiplomazia", termine utilizzato per designare gli uffici all'estero di enti subnazionali – quali le Regioni, ecc. –, che sono invece del tutto privi di *status* diplomatico». Per ulteriori osservazioni circa lo *ius legationis* riconosciuto all'Ordine di Malta e i rapporti diplomatici da esso intrattenuti, cfr. anche G. CANSACCHI, *Il diritto di legazione attivo e passivo dell'Ordine di Malta*, cit.; ID., *I rapporti diplomatici tra l'Ordine di Malta e la Santa Sede*, cit., F.M. DE LAS HERAS Y BORRERO, *Análisis jurídico de la soberana orden de Malta*, cit., pp. 133-135; J.P. PANCRACIO, *Ordre souverain militaire et hospitalier de Malte*, cit., pp. 442-445; M. FERNÁNDEZ DE BÉTHENCOURT, *La Orden de Malta en el ordenamiento jurídico internacional*, cit., p. 1061 ss.; E. VILARIÑO PINTOS, *Curso de derecho diplomático y consular*, Tecnos, Madrid, 2019⁶, pp. 24-25.

stro Paese, si può ricordare l'apposita concertazione del dicembre 2014)⁹². A questi possiamo aggiungere, a solo titolo di esempio, anche l'accordo stipulato nel 2000 tra il Convento e la Repubblica italiana allo scopo di «disciplina[re] i rapporti tra il Servizio Sanitario Nazionale [italiano] e le strutture sanitarie di ricovero e ambulatoriali appartenenti al Sovrano Militare Ordine di Malta relativamente all'attività assistenziale» (art. 1)⁹³, nonché – ancora più di recente – l'*Accordo tra la Repubblica Italiana e il Sovrano Militare Ordine*

⁹² Il testo completo dell'*Accordo postale tra la Repubblica italiana ed il Sovrano Militare Ordine di Malta*, datato 18 dicembre 2014 e vigente dal 26 marzo 2016, è consultabile al seguente indirizzo internet: <https://atrio.esteri.it/Search/Allegati/50942>.

⁹³ Il testo completo dell'*Accordo concernente i rapporti tra il Servizio Sanitario Nazionale italiano e le strutture sanitarie del Sovrano Militare Ordine di Malta*, datato 21 dicembre 2000 e vigente dal 1° agosto 2003, è consultabile al seguente indirizzo internet: <https://atrio.esteri.it/Search/Allegati/48150>. Al riguardo, si veda anche N.R. LERARIO, *Il Sovrano Militare Ordine di Malta nei suoi rapporti con lo Stato italiano*, cit., pp. 228-229: «L'Ordine di Malta ha stipulato il 21 dicembre 2000 un importante accordo di cooperazione sanitaria con la Repubblica italiana (parimenti a quanto è accaduto con molti altri Paesi del mondo) che disciplina i rapporti tra il Servizio sanitario nazionale italiano e le strutture sanitarie dell'Ordine – gestite in Italia dall'Associazione dei Cavalieri Italiani del SMOM – ossia l'Ospedale San Giovanni Battista di Roma, i numerosi Centri antidiabetici ed i Poliambulatori presenti in diverse città italiane. Oltre alla disciplina del rapporto tra il SSN italiano ed i centri medici citati, l'Accordo, che segue singole intese tra l'ACISMOM ed Amministrazioni regionali italiane – come nel caso di convenzioni bilaterali tra l'ACISMOM e le ASL territorialmente competenti, in base all'articolo 41, comma 3, della menzionata L. 833/1978 – riconosce all'Ordine la facoltà di stipulare convenzioni con le università per lo svolgimento di corsi per operatori sanitari, nonché di provvedere all'aggiornamento professionale di personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione. Le strutture sanitarie citate operano sulla base dei criteri d'integrazione con il servizio pubblico secondo le norme in vigore nello Stato italiano. L'Ospedale assicura l'erogazione delle prestazioni contemplate dai livelli di assistenza sanitaria previsti dalla normativa vigente nello Stato italiano, nel rispetto degli indirizzi e degli obiettivi indicati dal piano sanitario nazionale. Le prestazioni erogate in regime ambulatoriale vengono remunerate col sistema a prestazione secondo il nomenclatore tariffario vigente delle prestazioni specialistiche (art. 2 l. 157/2003). È interessante notare come all'art. 13, al fine di sgomberare il campo da nuove questioni relative all'immunità giurisdizionale degli organismi dell'Ordine, si afferma che "Eventuali controversie che dovessero sorgere tra le Parti Contraenti sulla interpretazione e sulla applicazione del presente Accordo verranno risolte in via amichevole oppure per la via diplomatica"».

ne Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme di Rodi e di Malta in materia di assistenza nelle attività di salvaguardia della vita umana in mare, datato 29 settembre 2020⁹⁴. Al di là dei singoli documenti, quel che più importa in questa sede è considerare il significato e le implicazioni della capacità stessa dell'Ordine di essere parte di simili stipulazioni: difatti, «Treaty-making power is often considered as a corollary, or as a fundamental attribute of, the international legal personality understood as the ability to have rights and obligations under international law. Treaty-making power has also been called an inherent capacity of any international legal subject»⁹⁵. Di conseguenza, si può concludere che «l'Ordine, oltre al diritto di legazione attiva e passiva, gode di uno degli altri attributi della sovranità, e cioè la capacità di concludere accordi internazionali e di concorrere, dato che essi sono una delle fonti del Diritto Internazionale, alla formazione di quest'ultimo»⁹⁶.

Un'ulteriore manifestazione della soggettività internazionale sovrana dell'Ordine può infine rinvenirsi – oltre che nelle già citate emissioni filateliche e numismatiche⁹⁷ – nel rilascio di passaporti propri. I termini essenziali di tale profilo sono stati recentemente sintetizzati dal Convento stesso in un apposito comunicato stampa – volto a smentire alcune ricostruzioni giornalistiche fuorvianti

⁹⁴ Il testo completo dell'accordo è consultabile al seguente indirizzo *internet*: <https://atrio.esteri.it/Search/Allegati/51276>.

⁹⁵ A. PETERS, *Treaty-Making Power*, in *Max Planck Encyclopedia of Public International Law*, vol. X, cit., par. 2.

⁹⁶ F. TURRIZIANI COLONNA, *Sovranità e indipendenza nel Sovrano Militare Ordine di Malta. Rapporto con la Santa Sede e soggettività internazionale*, cit., p. 248.

⁹⁷ Come segnalato *supra*, le emissioni di moneta in parola (affidate alla zecca del Sovrano Militare Ordine di Malta) hanno oggi valore esclusivamente numismatico. Ciononostante, vale la pena di riportare la suggestiva considerazione di F. GAZZONI, *L'Ordine di Malta*, cit., pp. 51-52: «per quanto concerne le monete, va rilevato che esse sono in lega preziosa e pertanto hanno intrinseco valore che le rende atte ad assolvere alla funzione tipica che è quella di permettere scambi commerciali. Certo non esiste un territorio nel cui ambito esse abbiano corso legale, ma nulla esclude che, tramite un apposito accordo internazionale, le monete dell'Ordine possano essere considerate atte a circolare all'interno di uno Stato ovvero a costituire valido mezzo di pagamento, ad esempio, per transazioni di carattere internazionale».

–, in cui è stato precisato che «i passaporti diplomatici del Sovrano Ordine di Malta sono emessi solo per i membri del Sovrano Consiglio (il governo), per i capi e i membri delle sue Missioni diplomatiche (inclusi consorti e figli minorenni), e – con alcune rare eccezioni – per funzionari con incarichi speciali all’interno dell’Ordine di Malta. La validità dei passaporti è di quattro anni ed è strettamente legata alla durata dell’incarico ricoperto»⁹⁸. Il valore dei passaporti diplomatici dell’Ordine, peraltro, si estende addirittura oltre i confini delle relazioni diplomatiche da esso intrattenute: essi, infatti, «son reconocidos, incluso, por países con los que la Orden no mantiene relaciones diplomáticas formales, como es el caso de EE.UU., Francia [...] y Jordania»⁹⁹.

⁹⁸ Il testo del comunicato stampa in parola, pubblicato sul sito *internet* dell’Ordine il 15 giugno 2017 con il titolo *Il Sovrano Ordine di Malta fa chiarezza sulle notizie riportate dalla stampa sul numero di passaporti: sono 500 quelli attualmente in circolazione*, è consultabile al seguente indirizzo: www.orderofmalta.int/it/comunicati-stampa/il-sovrano-ordine-di-malta-fa-chiarezza-sulle-notizie-riportate-dalla-stampa-sul-numero-di-passaporti-sono-500-quelli-attualmente-in-circolazione/.

⁹⁹ M. FERNÁNDEZ DE BÉTHENCOURT, *La Orden de Malta. Estatuto jurídico internacional*, cit., pp. 277-278, che – più in generale – osserva altresì: «La Orden de Malta, come ente sovrano, expide pasaportes a determinados miembros para el cumplimiento de sus funciones y estos son reconocidos por todos los países con los que se relaciona. El hecho de que pueda extender pasaportes nos lleva de nuevo a su reconocimiento como ente único dentro de la comunidad internacional, ya que, aunque no se trate de un Estado, goza de esta determinada característica con sus beneficios adjuntos, lo que, a su vez, confirma el ejercicio de su soberanía. La Orden considera que, para el cumplimiento de su misión humanitaria, es preferible que el personal que cumple estas funciones viaje con pasaporte de la Institución, es decir, bajo su tutela efectiva, sin colocarse subordinados a ninguna otra potencia, ya que esto reafirma su carácter neutral y el de sus miembros. El hecho de que determinadas personas puedan identificarse bajo su tutela puede ser una ayuda importante para poder realizar y cumplir positivamente sus fines institucionales. Estos pasaportes se expiden por el Gran Maestrazgo y que sean reconocidos en cualquier Estado al que se dirijan manifiesta de nuevo su capacidad de autorregulación y su soberanía. El pasaporte diplomático de la Orden de Malta se instituyó, por Decreto de la Lugartenencia, n.º 60, n.º 1340 del Repertorio General, de 2/18 de julio de 1956, solo para servicio de la misión diplomática. Aunque los primeros pasaportes se emitieron en 1928 por parte del Gran Maestrazgo, en 1948 ya había setenta y seis expedidos». Al medesimo proposito, cfr. anche F.M. DE LAS HERAS Y BORRERO, *Análisis jurídico de la soberana orden de Malta*, cit., pp. 135-136.

In definitiva, nel concludere – provvisoriamente – questa valutazione sulla soggettività internazionale dell'Ordine, si può osservare come non soltanto esso non meriti affatto quell'etichetta di 'anacronismo' sotto la quale viene talvolta (in maniera esplicita o implicita) spregiativamente collocato, relegandone i fondamenti della pretesa rilevanza odierna in un passato ormai remoto, che impone costruzioni artificiose per giustificarne la permanente presenza nelle attuali elaborazioni giuridiche: all'esatto opposto, infatti, «[s]u existencia que marcha hacia el milenio, ha supuesto la actuación de Derecho internacional con un sentido moderno, muchos siglos antes de que se lo concibiera como tal. Y su quehacer multiseccular en tierras y lugares tan dispares, demuestra una acción internacional que sólo pudo tener, en todas las etapas de su larga vida, amparo en el Derecho»¹⁰⁰.

3. *Il rapporto tra il Convento melitense e la Santa Sede: sovranità o dipendenza?*

3.1. *I termini di una relazione complessa, ma essenziale*

L'angolo prospettico sotto il quale abbiamo indagato la condizione attuale dell'Ordine di Malta ci ha finora condotto a concentrare l'attenzione in via esclusiva su quest'ultimo, affrontando le principali problematiche legate all'attribuzione della soggettività internazionale e giungendo alla conclusione che – seppur in modo non certo incontestato e pacifico – vi sono validi elementi per sostenere la tesi della sussistenza di una tale titolarità. Tuttavia anche nel corso della presente disamina è più volte emerso come un'ulteriore peculiarità dello *status* della Religione – quella, anzi, che forse ne rappresenta la caratteristica più singolare e al tempo stesso problematica – consista nella sua duplice natura, della quale possiamo adesso meglio definire le più evidenti specificità nell'ottica del diritto

¹⁰⁰ A.A. COCCA, *La Orden de Malta como sujeto de derecho internacional*, cit., pp. 535-536.

to internazionale. Se infatti, per quanto riguarda la ‘sovranià interna’, appare ormai superata la questione posta dall’avvertita incongruenza tra il trattamento riservato all’Ordine e l’assenza di quegli stessi elementi che caratterizzano un’entità statale – vale a dire il dominio su un territorio e quelli che, secoli addietro, i Giovanniti stessi definivano correlativamente come ‘cittadini territoriali’¹⁰¹ –, lo stesso non può dirsi dell’interrogativo che ricorrentemente si ri-

¹⁰¹ P. GAMBI, P.J. SANDONATO DE LEÓN, *La Soberana Militar Orden de Malta en el orden jurídico eclesial e internacional*, in *Ius canonicum*, XLIV (2004), pp. 220-221: «Quienes niegan dicha personalidad lo hacen sobre la base de: a) la importancia determinante del factor territorial en la subjetividad internacional; b) la ausencia de un “pueblo”; [...]. a) *La importancia determinante del factor territorial en la subjetividad internacional*: Aún gozando la SMOM del privilegio de la extraterritorialidad, no creemos, in primis, poder afirmar que la misma no constituya territorio italiano. Con respecto al elemento territorial en sí mismo considerado, hemos precedentemente expuesto [...] las diferencias entre los requisitos o atributos que una institución debe poseer para ser sujeto de Derecho Internacional Público. Del mismo modo hemos procedido, precisamente según un criterio territorial, a clasificar los sujetos que los Tratados, la Costumbre Internacional, la Jurisprudencia y la Doctrina, y en fin, la Comunidad Internacional misma reconocen como sujetos del Derecho Internacional Público. En otras palabras, el territorio constituye un elemento determinante para el surgimiento y existencia de la forma estatal, pero no para los restantes sujetos de Derecho Internacional Público, pues como hemos ya visto, existen sujetos territoriales (como los Estados y los movimientos insurgentes) y sujetos no territoriales (como las Organizaciones Internacionales y los Movimientos de Liberación Nacional). Por lo tanto, que la SMOM carezca de territorio no disminuye en nada su pretendida o efectiva subjetividad internacional. b) *La ausencia de un “pueblo”*: idénticas consideraciones nos merece este argumento. El mismo constituye un elemento constitutivo del sujeto internacional de forma estatal, pero no constituye en absoluto un requisito de la categoría general. Se confirma, pues las Organizaciones Internacionales (de quien nadie niega su subjetividad internacional) carecen de un “pueblo”. No ha de confundirse el hecho de que las Organizaciones Internacionales, la Santa Sede y la misma SMOM se sirvan de personas físicas para manifestar su voluntad y para la gestión de sus asuntos; el más elemental conocimiento de la teoría del órgano así lo confirma. Una persona moral no existe sin personas a su servicio. Todavía, hemos de aclarar que, sea en el caso de las Organizaciones Internacionales, en el de la Santa Sede, o en el de la SMOM, las personas a su servicio no constituirían un pueblo en el sentido de nacionalidad, pues la misma requiere la existencia de una nación con los elementos culturales, históricos. En cambio esta relación de servicio (para el caso de las Organizaciones Internacionales) no concede el derecho a la protección diplomática, donde la nacionalidad juega un papel determinante. El tema sin embargo merece un estudio mas

propone circa la sua 'sovranità esterna': quello relativo cioè alla circostanza che la Religione si dichiari indipendente, ma al contempo appaia, perlomeno in un qualche grado, subordinata alla Santa Sede, in quanto ordine religioso e tuttora guidato da religiosi professi (i quali, lo ricordiamo, in quanto componenti del primo ceto «sono il nucleo essenziale dell'Ordine», essendo loro «attribuita la pienezza dei doveri e dei diritti») ¹⁰². Come era inevitabile, la questione si è poi riaffacciata – monopolizzando anzi spesso l'attenzione – a seguito degli eventi relativi alla crisi del 2016-2017 e del successivo processo di revisione costituzionale. Prima di proseguire, conviene perciò adesso affrontare in modo specifico tale argomento, vero e proprio punto nodale in cui i profili di diritto internazionale, dell'ordinamento canonico e di quello melitense si incontrano.

D'altro canto, al di là dell'interesse suscitato negli ultimi anni dalle implicazioni del rapporto in parola, abbiamo avuto modo di constatare ampiamente come tale condizione non sia affatto una novità presentatasi in modo inedito solo nella storia più recente dell'Ordine, essendo essa piuttosto – del tutto all'opposto – una caratteristica che lo ha accompagnato nel corso di tutta la sua plurisecolare esistenza: percepita a volte come utile protezione e unica possibilità di rinascita, altre come ingerenza nelle proprie attività interne e minaccia per la propria autonomia, ma costantemente presente. Resta da vedere, quindi, come tale relazione si sia evoluta e sia da intendersi oggi. Un primo, indicativo indizio a questo proposito ci è in realtà già stato fornito: ci riferiamo, in particolare, alle richia-

detenido, particularmente en atención al instituto de la “ciudadanía funcional”, cuya aceptación podría aclarar el asunto».

¹⁰² *Carta costituzionale del Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme di Rodi e di Malta* del 2022, art. 9 § 1: «Costituiscono il Sovrano Militare Ordine di Malta i membri che partecipano, a seconda del proprio stato di vita, all'adempimento del carisma e della missione dell'Ordine. I membri del Primo Ceto, ovvero i Cavalieri di Giustizia detti anche Professi, che hanno emesso i Voti religiosi sia semplici temporanei sia solenni, sono il nucleo essenziale dell'Ordine. Ad essi è attribuita la pienezza dei doveri e dei diritti. Attesa comunque la natura laicale dell'Ordine i Cappellani Professi godono solo di voce attiva salvo quanto previsto nell'art. 29 § 1 d) secondo il quale hanno voce passiva».

mate relazioni diplomatiche sussistenti tra il Convento giovannita e la Sede Apostolica. Si pensi ad esempio al can. 517 del *Codex Iuris Canonici* del 1917, il quale stabiliva che ciascun ordine religioso dovesse essere rappresentato presso la Santa Sede da un procuratore generale¹⁰³: sebbene anticamente anche gli interessi del Convento giovannita fossero patrocinati a Roma dalla stessa figura, va tuttavia rilevato come, già negli ultimi decenni della dominazione maltese e – successivamente agli eventi illustrati – di nuovo a partire dagli anni Trenta del secolo scorso, l'Ordine di Malta accreditasse formalmente presso la Santa Sede un suo ministro plenipotenziario ed inviato straordinario con carattere diplomatico¹⁰⁴. Da tale momento,

¹⁰³ *Codex Iuris Canonici* 1917: «§ 1. Quaevis virorum religio iuris pontificii procuratorem generalem habeat, qui, secundum constitutiones designatus, negotia propriae religionis apud Sanctam Sedem pertractet. / § 2. Antequam praescriptum in constitutionibus tempus expiret, ne amoveatur, inconsulata Sede Apostolica».

¹⁰⁴ Si consideri quanto veniva osservato, non molti anni più tardi, da G. CANSACCHI, *I rapporti diplomatici tra l'Ordine di Malta e la Santa Sede*, cit., pp. 9-10: «Recentemente, con decreto consigliere 20 febbraio 1930, l'Ordine istituì presso il Vaticano una legazione stabile, preponendovi – previo gradimento ricevuto dalla Santa Sede – il Bali Principe Luigi di Monteroduni con patenti di ministro plenipotenziario ed inviato straordinario. Essendo l'inviato dell'Ordine presso la Santa Sede designato ufficialmente come ministro plenipotenziario ed inviato straordinario, non è possibile confonderlo con un *procurator* di un ordine monastico. In secondo luogo il Pontefice ha ricevuto questo personaggio, all'atto della presentazione delle credenziali, con lo stesso cerimoniale adottato dalla Sede Apostolica per la recezione degli agenti diplomatici di ugual classe accreditati dagli Stati; l'annuncio della presentazione delle credenziali, pubblicato negli *Acta Apostolicae Sedis*, è identico per l'inviato dell'Ordine e per quelli degli Stati. Infine l'inviato dell'Ordine è compreso nel Corpo diplomatico estero accreditato presso il Pontefice. Abbiamo poi manifestazioni univoche, rese sia dagli organi vaticani, sia da quelli del Gran Magistero, che confermano il carattere diplomatico di queste relazioni. Basta ricordare l'indirizzo letto il 6 marzo 1930 dal ministro plenipotenziario dell'Ordine di Malta al Pontefice in occasione della sua recezione in Vaticano; a questo indirizzo seguì una breve allocuzione papale, in cui la natura diplomatica dei rapporti fra i due enti è stata ricordata. Resta quindi assodato che nell'instaurare stabili relazioni, la Santa Sede e l'Ordine si sono posti su di un piede di perfetta uguaglianza, come due enti coordinati e sovrani, intendendo riferirsi alle norme consuetudinarie di diritto internazionale concernenti l'invio e la funzione degli agenti diplomatici degli Stati». Il riferimento all'annuncio della presentazione delle credenziali, riportato nel *Diarium Romanae Curiae*, è da intendersi rivolto a *Acta Apostolicae Sedis*, XXII (1930), p. 197: «Giovedì, 6 Marzo, la Santità di Nostro Signore

i rapporti tra i due enti sono proseguiti, come descritto *supra*, con le medesime modalità fino ai giorni nostri: e tutt'oggi essi trovano una netta affermazione nell'art. 5 della vigente *Carta costituzionale* melitense, il cui § 6 stabilisce chiaramente che «[l]'Ordine quale soggetto di diritto internazionale ha una rappresentanza diplomatica presso la Santa Sede, secondo le norme del diritto internazionale».

Questa esplicazione del diritto di legazione, se letto nei termini del diritto internazionale, appare quindi un elemento di prelimitare contraddizione rispetto alla possibilità di configurare il rapporto tra l'Ordine e la Santa Sede come una mera subordinazione del primo rispetto alla seconda. Esso, però, sembra mostrare a propria volta un'incongruenza nell'assenza di reciprocità, dal momento che presso l'Ordine non è invece accreditato alcun nunzio apostolico. A questo riguardo, tuttavia, è stato opportunamente evidenziato che le prerogative riservate al Cardinale patrono – figura nominata direttamente dal Pontefice come proprio rappresentante presso il Convento melitense allo scopo di «promuovere il bene spirituale dell'Ordine e dei suoi membri nonché i rapporti fra la Santa Sede e l'Ordine»¹⁰⁵ – sono sostanzialmente assimilabili a quelle dei legati

riceveva in solenne Udienza S. E. Don Luigi Pignatelli della Leonessa, Principe di Monteroduni, inviato Straordinario e Ministro Plenipotenziario del Sovrano Militare Ordine Gerosolimitano di Malta, per la presentazione delle Lettere Credenziali». Cfr. anche G. BARRERA, *Note sulle immunità spettanti alla rappresentanza diplomatica presso la Santa Sede del S. M. Ordine di Malta*, in *Il diritto ecclesiastico*, LXIII (1952), pp. 574-585.

¹⁰⁵ *Carta costituzionale del Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme di Rodi e di Malta* del 2022, art. 5 § 5: «Il Sommo Pontefice nomina quale Suo rappresentante presso l'Ordine un Cardinale con il titolo di *Cardinalis Patronus*, eventualmente munito di speciali facoltà. Il Cardinale Patrono, come segno della sollecitudine del Santo Padre verso l'Ordine, ha il compito di promuovere il bene spirituale dell'Ordine e dei suoi Membri nonché i rapporti fra la Santa Sede e l'Ordine». Il contenuto dell'articolo in questione si è mantenuto sostanzialmente invariato rispetto a quello di cui al corrispondente art. 4 § 4 della *Carta costituzionale* del 1997 («Il Sommo Pontefice nomina Suo rappresentante presso l'Ordine un Cardinale di Santa Romana Chiesa, al quale vengono conferiti il titolo di “*Cardinalis Patronus*” e speciali facoltà. Il Cardinale Patrono ha il compito di promuovere gli interessi spirituali dell'Ordine e dei suoi membri ed i rapporti fra la Santa Sede e l'Ordine»), per cui le argomentazioni qui richiamate – svi-

pontifici di rango diplomatico. A sostegno di questa lettura concorrerebbe peraltro il fatto che compiti esclusivamente spirituali sarebbero invece riservati al Prelato, la cui attività si svolge in collaborazione con il Gran Maestro e con lo stesso Cardinale patrono¹⁰⁶: da questa circostanza può essere tratta la conclusione che «la funzione principale del *Cardinalis Patronus*, di cui è personalmente onerato e direttamente responsabile, consiste nel presiedere alle relazioni, per così dire, esterne sussistenti fra la Santa Sede ed il Sovrano Militare Ordine di Malta»¹⁰⁷, rendendo così solo apparente l'assenza di reciprocità nel diritto di legazione.

3.2. *Uno snodo fondamentale (e tuttora ineludibile) per le riflessioni sulla personalità giuridica dell'Ordine: la sentenza cardinalizia del 1953*

L'elemento che più di ogni altro, nella storia del Convento in età contemporanea, ha però contribuito a determinare in maniera più precisa la natura del rapporto in esame dal punto di vista giuridico, va senza dubbio ricercato nella celebre sentenza cardinalizia che nel 1953 lo vide protagonista: per quanto essa sia stata ampiamente trattata dalla letteratura che si è interessata al tema nel corso degli

luppate in dottrina appunto sotto la vigenza di quest'ultima *Carta* – rimangono del tutto valide anche a seguito della riforma del 2022.

¹⁰⁶ *Carta costituzionale del Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme di Rodi e di Malta* del 2022, art. 22 § 3: «Il Prelato assiste il Gran Maestro, il Gran Commendatore e il Coordinatore del Secondo Ceto nella cura della vita spirituale e dell'osservanza religiosa di tutti i membri, nonché in tutto ciò che concerne il carattere spirituale degli enti e delle opere melitensi».

¹⁰⁷ G. BONI, *Civiltà giuridica e tutela delle specificità: il trattamento riconosciuto al Sovrano Militare Ordine di Malta*, cit., p. 25. Sul punto, cfr. anche F. GAZZONI, *L'Ordine di Malta*, cit., pp. 97-100; F. TURRIZIANI COLONNA, *Sovranità e indipendenza nel Sovrano Militare Ordine di Malta. Rapporto con la Santa Sede e soggettività internazionale*, cit., pp. 161-167; P. GAMBI, P.J. SANDONATO DE LEÓN, *La Soberana Militar Orden de Malta en el orden jurídico eclesial e internacional*, cit., pp. 203-204; J. BONET NAVARRO, *La relación canónica e internacional de la Soberana Orden de Malta con la Santa Sede*, in *Revista Española de Derecho Canónico*, LXVII (2010), pp. 902-903.

anni¹⁰⁸, appare indispensabile richiamarne qui almeno i tratti essenziali. I fatti all'origine di questa pronuncia risalgono ad alcuni anni prima, quando l'allora Sacra Congregazione dei religiosi emanò nei confronti dell'Ordine di Malta alcuni provvedimenti che i Giovanniti considerarono illegittimi e lesivi della propria sovranità¹⁰⁹. Il 12 novembre 1951 gli Ospedalieri presentarono quindi le proprie rimostranze, appellandosi all'antico privilegio che li voleva soggetti esclusivamente all'autorità del vescovo di Roma, e di nessun altro, per chiedere a Papa Pio XII di giudicare sulla questione. Il Santo Padre diede risposta con un chirografo datato il 10 dicembre successivo, nel quale dichiarava di aver deciso di accogliere la richiesta: la decisione sarebbe stata demandata ad un Tribunale cardinalizio appositamente costituito e incaricato del compito di «determinare la natura delle qualità di Ordine sovrano e di Ordine religioso del So-

¹⁰⁸ Negli anni più recenti, cfr. F. GAZZONI, *L'Ordine di Malta*, cit., pp. 60-66; ID., *Ordine di Malta*, cit., p. 7; G. BONI, *Civiltà giuridica e tutela delle specificità: il trattamento riconosciuto al Sovrano Militare Ordine di Malta*, cit., pp. 7-22; P. DE POOTER, *Les Vassaux du Christ: de Jérusalem aux confins de la terre ou le statut de l'Ordre de Malte selon le droit international public*, cit., pp. 224-225; J.J. CREMONA, *Malta, Order of*, cit., p. 279; L. GNAVI, *Sovrano Militare Ordine di Malta*, cit., pp. 411-412; F. TURRIZIANI COLONNA, *Sovranità e indipendenza nel Sovrano Militare Ordine di Malta. Rapporto con la Santa Sede e soggettività internazionale*, cit., pp. 139-157; F.M. DE LAS HERAS Y BORRERO, *Análisis jurídico de la soberana orden de Malta*, cit., pp. 75-80; P. GAMBI, P.J. SANDONATO DE LEÓN, *La Soberana Militar Orden de Malta en el orden jurídico eclesial e internacional*, cit., p. 202; J. BONET NAVARRO, *La relación canónica e internacional de la Soberana Orden de Malta con la Santa Sede*, cit., pp. 899-904; M. DE PINTO, *La riforma della Carta Costituzionale e del Codice del Sovrano Militare Ordine di Malta*, cit., pp. 193-196; K. KARSKI, *The International Legal Status of the Sovereign Military Hospitaller Order of St. John of Jerusalem of Rhodes and of Malta*, in *International Community Law Review*, XIV (2012), p. 24; M. FERNÁNDEZ DE BÉTHENCOURT, *La Orden de Malta. Estatuto jurídico internacional*, cit., pp. 348-360; M. DELGADO GALINDO, *Ordini equestri e diritto canonico. Annotazioni per un inquadramento giuridico*, in *Ius Ecclesiae*, XXXIII (2021), p. 307-332.

¹⁰⁹ Per G. CANSACCHI, *La «dipendenza» dell'Ordine di Malta dalla Santa Sede*, cit., p. 3, la questione fu «originata dalla pretesa della Sacra Congregazione dei Religiosi di controllare ed investigare l'Istituzione Gerosolimitana come un comune ordine religioso». Per una descrizione più dettagliata di tali eventi, cfr. M. FERNÁNDEZ DE BÉTHENCOURT, *La Orden de Malta. Estatuto jurídico internacional*, cit., pp. 348-352.

vrano Militare Ordine Gerosolimitano di Malta, [...] l'ambito delle rispettive competenze, e le relazioni reciproche e nei confronti della Santa Sede»; con lo stesso documento era stabilito poi che tale Tribunale sarebbe stato «investito dei più ampi poteri anche circa le forme del procedimento, salve le dovute garanzie per la legittima difesa delle parti», e che la sentenza emessa sarebbe stata «definitiva e non suscettibile di appello o di altro gravame»¹¹⁰.

Dopo poco più di un anno di lavoro, il 24 gennaio 1953, il Tribunale emise il proprio verdetto, del quale appare conveniente riportare i contenuti più rilevanti:

«Gli Eminentissimi Padri hanno deliberato all'unanimità di rispondere come appresso ai quesiti posti dal Venerato Chirografo di Sua Santità:

1° *Natura della qualità di Ordine sovrano del Militare Ordine Gerosolimitano di Malta* (art. 2° del Titolo I delle Costituzioni).

La qualità di Ordine sovrano, a cui si riferisce l'articolo 2° del Titolo I delle vigenti Costituzioni del medesimo Ordine, ripetutamente riconosciuta dalla Santa Sede ed enunziata nel citato articolo, consiste nel godimento di alcune prerogative inerenti all'Ordine stesso come Soggetto di diritto internazionale. Tali prerogative, che sono proprie della sovranità – a norma dei principi del diritto internazionale – e che, dietro l'esempio della Santa Sede, sono state riconosciute anche da alcuni Stati, non costituiscono tuttavia nell'Ordine quel complesso di poteri e prerogative, che è proprio degli Enti sovrani nel senso pieno della parola.

2° *Natura delle qualità di Ordine religioso del medesimo Ordine* (art. 4° del Titolo I delle Costituzioni).

L'Ordine Gerosolimitano di Malta, in quanto composto dei Cavalieri e dei Cappellani, di cui agli articoli 4 a 9 del Titolo I delle Costituzioni, è una Religione e più precisamente un Ordine religioso, approvato dalla Santa Sede (*Codex Iuris Canonici*; can. 487 e 488, n. 1° e 2°). Esso persegue, oltre alla santificazione dei suoi

¹¹⁰ Il testo del chirografo è stato pubblicato in *L'osservatore romano*, 9 gennaio 1952, p. 4.

membri, anche fini religiosi, caritativi e assistenziali (Costituzioni, Titolo I, articolo 10).

3° *Ambito della rispettiva competenza delle qualità di Ordine sovrano e di Ordine religioso del medesimo Ordine, relazioni reciproche e nei confronti della Santa Sede.*

Le due qualità di Ordine sovrano e di Ordine religioso, a cui si riferiscono le risposte ai quesiti 1° e 2° della presente sentenza, sono intimamente connesse tra di loro. La qualità di Ordine sovrano della Istituzione è funzionale, ossia diretta ad assicurare il raggiungimento dei fini dell'Ordine stesso e il suo sviluppo nel mondo.

L'Ordine Gerosolimitano di Malta dipende dalla Santa Sede (Lettere Apostoliche *Inter Illustria* del Sommo Pontefice Benedetto XIV, 12 Marzo 1753, "Codice de Rohan", *passim*, e vigenti Costituzioni, *passim*) e in particolare, come Ordine religioso, dalla Sacra Congregazione dei Religiosi, a norma del Diritto Canonico (*Codex Iuris Canonici*, can. 7, 499, § I e 251) e delle vigenti Costituzioni dell'Ordine medesimo (*passim*).

Gli insigniti di onorificenze dell'Ordine e le sue Associazioni dipendono dall'Ordine e, per esso, dalla Santa Sede, a tenore del cap. V del Titolo III delle Costituzioni.

Le questioni relative alla qualità di Ordine sovrano della Istituzione, e di cui al quesito 1°, sono trattate dalla Segreteria di Stato di Sua Santità (*Codex Iuris Canonici*, can. 263).

Le questioni miste sono risolte d'accordo dalla Sacra Congregazione dei Religiosi e dalla Segreteria di Stato di Sua Santità.

Non sono toccati i diritti acquisiti, le consuetudini e i privilegi concessi o riconosciuti dai Sommi Pontefici all'Ordine, in quanto siano ancora in vigore a norma del Diritto Canonico (*Codex Iuris Canonici*, can. 4 e 5; can. 25-30; can. 63-79) e non in contrasto con le vigenti Costituzioni dell'Ordine medesimo.

La presente sentenza è immediatamente esecutiva»¹¹¹.

¹¹¹ Il testo completo della pronuncia è riportato in *Acta Apostolicae Sedis*, XXXXV (1953), pp. 765-767. I riferimenti al *Codex Iuris Canonici* sono da intendersi, ovviamente, rivolti al Codice del 1917.

La sentenza fu quindi comunicata all'Ordine, per mezzo del suo ambasciatore presso la Santa Sede, con nota del 19 febbraio 1953 della Segreteria di Stato. Il Convento, a sua volta, rispose per via diplomatica: il successivo 12 marzo, infatti, insieme ad una lettera indirizzata al Pontefice – nella quale l'allora Luogotenente di Gran Maestro esprimeva a quest'ultimo la propria devozione e gratitudine – il Sovrano Consiglio inviò alla Segreteria di Stato una nota in merito al recente pronunciamento del Tribunale cardinalizio. Tale atto, comprendendo osservazioni volte all'interpretazione dei tre punti della sentenza, «si poneva [...] quasi come un'integrazione del giudicato»: quanto al suo contenuto, infatti, se da un lato «[l]'Ordine insisteva con fermezza sulla propria sovranità attuale e reale, perfettamente assimilabile a quella di un soggetto primario della comunità internazionale, esaltando le prerogative che in questa direzione il Tribunale Cardinalizio gli aveva assegnato», dall'altro «tendeva a circoscrivere la portata del riconoscimento della natura religiosa dell'ente, pur incontestata ed incontestabile, riferendola espressamente ai soli Cavalieri professi ed ai Cappellani dell'Ordine. In particolare si mirava a delimitare e quindi a marginalizzare la competenza esercitabile dalla Congregazione dei Religiosi, la cui penetrante ingerenza avrebbe compromesso o comunque minato l'autonomia e l'indipendenza dell'organizzazione»¹¹².

¹¹² G. BONI, *Civiltà giuridica e tutela delle specificità: il trattamento riconosciuto al Sovrano Militare Ordine di Malta*, cit., p. 11. Quanto ai tre punti sollevati dal Sovrano Consiglio nella lettera indirizzata alla Segreteria di Stato, si veda inoltre quanto riportato da S. LENER, *Natura e prerogative del Sovrano Militare Ordine Gerosolimitano di Malta*, in *La civiltà cattolica*, CV (1954), pp. 647-648, nota 4: «Nella prima si rileva “il riconoscimento della sovranità funzionale dell'Ordine, consistente nel godimento delle prerogative inerenti all'Ordine stesso come soggetto di diritto internazionale”. Piena conformità, dunque, al Capo I e al primo comma del Capo III della sentenza; e, conseguentemente, piena adesione alla definizione del carattere *meramente funzionale* della sovranità e del suo esclusivo contenuto internazionalistico (*sovranità esterna*). Nella seconda si afferma che “la natura religiosa dell'Ordine è limitata ai Cavalieri professi e ai Cappellani, che lo compongono”. [...] Nella terza si dice proprio quello che trovasi scritto nel Capo III della sentenza; e cioè che l'attività precisamente internazionalistica dell'Ordine (istituzione di rappresentanze diplomatiche e loro funzionamento, conclusione di tratta-

La Segreteria di Stato, per parte sua, rispose all'atto dell'Ordine il 23 marzo 1953, comunicando di aver 'preso nota' di quanto scritto, «sin rechazar o contradecir la interpretación de la Orden»¹¹³.

3.3. (segue) *Le implicazioni della pronuncia e la persistente attualità di una sua corretta interpretazione*

Come anticipato, la pronuncia del Tribunale cardinalizio scatenò un acceso – quanto inaspettato – dibattito in letteratura¹¹⁴: dopo essere stata a lungo sostanzialmente trascurata, la questione della determinazione dello *status* del Sovrano Militare Ordine di Malta divenne rapidamente oggetto di grande interesse per la dottrina, circostanza che trova una verosimile spiegazione nella preoccupazione nutrita da alcuni circa le ripercussioni che un simile riconoscimento avrebbe potuto comportare sulle prerogative dello Sta-

ti ecc.) non è diretta dalla Segreteria di Stato di Sua Santità; è, dunque, veramente autonoma, salva la competenza della stessa Segreteria di Stato a trattare le *questioni*, alle quali tale attività potesse dar luogo e salva anche la competenza della Sacra Congregazione dei Religiosi per le “questioni miste”, per i negozi cioè che, pur rientrando nella sfera dell'autonomia internazionale dell'Ordine, fossero connessi con la sua fondamentale attività di ordine religioso ospitaliero e con lo stato religioso dei suoi membri». Cfr. anche G. MICHEL DE PIERREDON, *Histoire politique de l'Ordre Souverain de Saint-Jean de Jérusalem (Ordre de Malta) depuis 1789*, tomo 5, Cultura, Paris, 2001², pp. 11-14.

¹¹³ M. FERNÁNDEZ DE BÉTHENCOURT, *La Orden de Malta en el ordenamiento jurídico internacional*, cit., p. 1070. Cfr. anche F.M. DE LAS HERAS Y BORRERO, *Análisis jurídico de la soberana orden de Malta*, cit., p. 80.

¹¹⁴ Per il periodo immediatamente successivo alla pronuncia, cfr. G. CANSACCHI, *Lo «status» dell'Ordine di Malta sul fondamento della sentenza cardinalizia del 24 gennaio 1953*, cit.; ID., *La soggettività internazionale dell'Ordine di Malta in una recente sentenza ecclesiastica*, cit.; ID., *Sovrano Militare Ordine di Malta*, cit., p. 3; P. GUIDI, *Caratteri e prerogative del Sovrano Militare Ordine Gerosolimitano di Malta*, in *Il diritto ecclesiastico*, LXIV (1953), pp. 334-345; C. PACELLI, *Circa il Sovrano Militare Ordine Gerosolimitano di Malta*, *ivi*, pp. 308-334; P.A. D'AVACK, *La figura giuridica dell'Ordine di Malta sulla base del recente giudicato pontificio e le sue conseguenze nel campo del diritto*, con Postilla di A. SCIALOJA, in *Il foro italiano*, LXXVII (1954), cc. 6-14; S. LENER, *Natura e prerogative del Sovrano Militare Ordine Gerosolimitano di Malta*, cit.; G. SPERDUTI, *Sulla personalità internazionale dell'Ordine di Malta*, in *Rivista di diritto internazionale*, XXXVIII (1955), pp. 51-54.

to italiano¹¹⁵. Una descrizione puntuale delle varie voci e posizioni espresse in questa diatriba sarebbe evidentemente superflua rispetto allo scopo della presente trattazione, apparendo peraltro un poco anacronistica: più che un resoconto cronachistico, ciò che mantiene invece un interesse ‘vivo’ sono le supposizioni suggestivamente emerse dalla discussione circa la natura della Milizia, le quali aiutano tuttora a comprendere – senza banalizzarlo – il particolare rapporto che sul piano giuridico lega l’Ordine melitense alla Santa Sede. A chi sosteneva fermamente che la sentenza cardinalizia avesse dimostrato l’impossibilità di attribuire soggettività internazionale al Convento giovannita – o che comunque essa mettesse in seria difficoltà chi avesse voluto argomentare la tesi opposta –, si contrapponeva, in particolare, chi invece sottolineava come nell’Ordine convivessero due dimensioni: da un lato, la dipendenza dalla Santa Sede nell’ordinamento canonico; dall’altro, l’autonomia e la sovranità nell’ordinamento internazionale.

¹¹⁵ Così G. BONI, *Civiltà giuridica e tutela delle specificità: il trattamento riconosciuto al Sovrano Militare Ordine di Malta*, cit., p. 14: «l’acceso, spesso accalorato, interessamento alla materia manifestato da parte di alcuni tra i nomi più illustri della dottrina italiana dell’epoca non può non destare stupore e perplessità e non indurre a porsi dei seri interrogativi. Non ci si può in sostanza non domandare quale fosse in realtà la posta in gioco, tale da attrarre tali studiosi e da sospingerli ad occuparsi di un tema che per anni pareva non aver destato la loro attenzione. Ed infatti se si legge in controluce il sorgere di questa polemica, si possono individuare distintamente due ordini di pensiero ben precisi nei quali collocare i singoli contributi. Ai sostenitori ad oltranza della sovranità dell’Ordine di Malta, protesi ad affermare lo *status* di ente dotato di ordinamento giuridico originario, soggetto di diritto internazionale *pleno iure*, e persuasi di una assoluta corrispondenza di tale immagine alla qualificazione ed al trattamento di cui l’istituzione fruisce nell’ordinamento canonico, si contrappongono coloro che impiegano invece le argomentazioni canonistiche in senso esattamente contrario. E non difficilmente si arguisce lo spirito che anima questi ultimi: appare infatti non troppo dissimulata la preoccupazione di tutelare sino in fondo le prerogative dello Stato, che si intuiscono pesantemente minacciate dalle rivendicazioni del Sovrano Militare Ordine di Malta. La pretesa dell’Ordine di essere riconosciuto come ente internazionalmente autonomo ed indipendente, operante liberamente entro i confini nazionali, viene istintivamente avvertita come un indebolimento, un non sanabile *vulnus* alla sovranità dello Stato, che, una volta aperto, potrà in prospettiva pericolosamente aggravarsi».

Al pari dei detrattori, anche i sostenitori di tale dualismo ne hanno visto una conferma nella decisione del 24 gennaio 1953. Una prima riprova sarebbe giunta dalla stessa forma della pronuncia e della sua accettazione: di contro a chi vedeva un chiaro indizio dell'assenza di indipendenza e di sovranità della Milizia giovannita nel fatto che un tribunale istituito dalla Santa Sede potesse legittimamente giudicare sulla sovranità del Convento melitense – il quale era di conseguenza sottoposto a una sentenza indubbiamente originata nell'ordinamento canonico –, vi era chi, prendendo le mosse dalle stesse basi, propugnava una visione diametralmente opposta. In questo senso, si asseriva infatti che l'atto del Tribunale cardinalizio, più che un giudicato imposto d'autorità sul Convento, configurasse un vero e proprio trattato internazionale siglato tra la Santa Sede e l'Ordine. A questa conclusione si poteva giungere, secondo i sostenitori di questa tesi, considerando come tutte le comunicazioni relative alla pronuncia ed al suo accoglimento fossero intercorse – come già segnalato – per via diplomatica, dalla Segreteria di Stato della Santa Sede alla legazione dell'Ordine e viceversa, e come il conseguente scambio di 'note interpretative' ricordasse la ricezione di un accordo internazionale¹¹⁶. Ulteriore conferma del fatto che «[l]a Sentenza, pur rivestendo la forma di atto giurisdizionale, [fosse] essenzialmente un atto normativo»¹¹⁷ è stata vista nella circostanza

¹¹⁶ Si veda, al riguardo, quanto osservato da M. FERNÁNDEZ DE BÉTHEN-COURT, *La Orden de Malta en el ordenamiento jurídico internacional*, cit., p. 1070: «Una sentencia cardenalicia de 1953 matizó la soberanía de la Orden. Dicha Sentencia fue objeto de una Carta interpretativo por parte de la Orden con fecha 12.03.1953, comunicada por vía diplomática a la Secretaría de Estado, precisando en qué términos se aceptaba el contenido de la sentencia citada, condicionada a tres puntos, de los cuales el segundo, ya afirmaba que su naturaleza religiosa se limita a los Caballeros Profesos y a los Capellanes que la componen. La carta interpretativa que recogía en qué términos aceptaba la Orden el contenido de la sentencia cardenalicia, fue enviada a los gobiernos que mantenían relaciones diplomáticas con la Orden, para constancia de los mismos sobre el alcance que la Orden daba a la sentencia. Se la denominó Concordato ya que fue pactada con la Secretaría de Estado (órgano de relaciones internacionales de la Santa Sede) y su sentido no era otro que ratificar la soberanía de la Orden».

¹¹⁷ F. TURRIZIANI COLONNA, *Sovranità e indipendenza nel Sovrano Militare Ordine di Malta. Rapporto con la Santa Sede e soggettività internazionale*, cit., p.

za che non solo il suo contenuto abbia ampiamente influenzato le disposizioni della successiva *Carta costituzionale* del 1961, ma pure che essa sia stata esplicitamente richiamata dalla stessa, il cui art. 4 par. 1 affermava che «la posizione dell'Ordine nei confronti della S. Sede è definita dalla sentenza del Tribunale Cardinalizio, istituito dal Sommo Pontefice con il chirografo "Il Sovrano Militare Ordine di Malta" del 10 dicembre 1951, pronunciata il 24 gennaio 1953»: «con ciò ribadendosi il carattere *normativo* che, nel campo dei rapporti internazionali tra Ordine e S. Sede, ha assunto la pronuncia, intesa come trattato»¹¹⁸.

Nella sentenza, tuttavia, gli elementi a supporto della tesi della duplice natura dell'Ordine possono essere rinvenuti non solo nella forma, ma anche nei contenuti. Dalla lettura del terzo capo della pronuncia, in particolare, è possibile notare una tripartizione tra gli organi della Santa Sede competenti a trattare le questioni della Milizia melitense: per quanto riguardava i provvedimenti inerenti la sua qualità e le sua attività di Ordine religioso, il Convento era ovviamente dichiarato «dipende[nte] [...] dalla Sacra Congregazione dei Religiosi», ma per ciò che concerneva invece «[l]e questioni relative alla qualità di Ordine sovrano della Istituzione» – e quindi la sua qualifica non di Ordine religioso, ma di soggetto della comunità internazionale –, la loro trattazione era demandata alla Segreteria di Stato, organo della Santa Sede ordinariamente deputato ai rapporti con gli enti statuali¹¹⁹. Disposizione analoga, e se possibile ancor più

152.

¹¹⁸ F. GAZZONI, *L'Ordine di Malta*, cit., p. 62.

¹¹⁹ I 'rapporti con gli Stati e le organizzazioni internazionali', naturalmente, costituiscono tuttora un'attribuzione propria della Segreteria di Stato. Al riguardo, cfr. in particolare FRANCESCO, Costituzione Apostolica *Praedicate Evangelium*, cit., art. 49: «Compito proprio della Sezione per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni Internazionali è di attendere agli affari che devono essere trattati con le rispettive Autorità civili. Ad essa compete di: 1° curare i rapporti diplomatici e politici della Santa Sede con gli Stati e con gli altri soggetti di diritto internazionale e trattare gli affari comuni per la promozione del bene della Chiesa e della società civile, anche mediante la stipula di Concordati e altri Accordi internazionali, tenendo conto del parere degli Organismi episcopali interessati; 2° rappresentare la Santa Sede presso le Organizzazioni Internazionali Intergovernative, nonché nelle

indicativa di tale dualismo, era poi quella secondo cui le questioni miste – in cui venivano cioè in rilievo entrambi gli aspetti dell'Ordine – sarebbero state risolte «d'accordo dalla Sacra Congregazione dei Religiosi e dalla Segreteria di Stato di Sua Santità».

Conferenze Intergovernative multilaterali, avvalendosi, se del caso, della collaborazione dei competenti Dicasteri ed Organismi della Curia Romana; 3° concedere il nulla osta ogniqualvolta un Dicastero o un Organismo della Curia Romana intenda pubblicare una dichiarazione o un documento afferenti alle relazioni internazionali o ai rapporti con le Autorità civili». Per approfondimenti sul punto, si veda S.F. AUMENTA, *La Segreteria di Stato nella Cost. Apost.* Praedicate Evangelium, in *Ius Ecclesiae*, XXXIV (2022), pp. 480-481: «In particolare è compito della Sezione favorire le relazioni diplomatiche con gli Stati e con gli altri soggetti di diritto internazionale, con i quali tratta le questioni comuni per la promozione della Chiesa e della società civile mediante concordati ed altre convenzioni, tenendo conto del parere degli organismi episcopali interessati (cfr art. 49, 1° PE // art. 46, 1° PB). Questa Sezione cura, inoltre, la rappresentanza della Santa Sede presso gli Organismi Internazionali, studiando le linee di azione e determinando la posizione della Santa Sede davanti ad alcune grandi questioni quali i diritti umani, la tutela della vita umana dal concepimento alla morte naturale, la promozione della giustizia sociale, la lotta alla povertà, ecc. Questi compiti la Sezione li svolge sia tramite i contatti con i Governi ed i rispettivi Ambasciatori, sia tramite l'azione degli Osservatori Permanenti presso le diverse O.I. (cfr. art. 49, 2° PE). In realtà la seconda Sezione aveva già tale funzione presso quelle Organizzazioni, in quanto le competeva di “rappresentare la Santa Sede presso gli Organismi Internazionali e i congressi su questioni di indole pubblica, dopo aver consultato i competenti dicasteri della Curia romana” (art. 46, 2° PB). Tuttavia, ciò avveniva insieme con la Sezione per gli Affari Generali (cfr. art. 41 § 2 PB), mentre ora, come già si è detto, l'intera competenza sulle O.I. è passata alla Sezione per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni Internazionali. In tale compito di rappresentare la S. Sede, la Sezione ha acquisito maggiore autonomia rispetto alle Istituzioni curiali, non dovendo più “consultare i competenti dicasteri della Curia romana” (come prescriveva l'art. 46, 2° PB), ma solo può avvalersi “se del caso, della collaborazione dei competenti Dicasteri ed Organismi della Curia romana” (art. 49, 2° PE). Un più stretto controllo è, invece, operato dalla Sezione per i Rapporti con gli Stati nei confronti dei suddetti Dicasteri od Organismi in quanto “ogni qualvolta un Dicastero o un Organismo della Curia romana intenda pubblicare una dichiarazione o un documento afferenti alle relazioni internazionali o ai rapporti con le Autorità civili”, in tal caso spetta alla Seconda Sezione “concedere il nulla osta” (art. 49, 3° PE). Giova ricordare che, vigente la PB, una forma di supervisione sulle dichiarazioni pubbliche provenienti dagli Organismi vaticani era attuata dalla Sezione per gli Affari Generali (generalmente dopo aver consultato la Sezione per i Rapporti con gli Stati). Finora, però, non era previsto un “nulla osta” da concedersi da parte della Seconda Sezione».

Punto discusso è stato poi il significato da attribuire all'espressione secondo cui l'Ordine gode di una 'sovranità funzionale'¹²⁰: secondo gli Autori più vicini alle ragioni della Religione, tale enunciazione non implicherebbe affatto l'individuazione di uno statuto *sui generis*, diverso da quello discendente dalle prerogative tipiche della personalità di diritto internazionale, né la subordinazione del profilo sovrano a quello religioso – giacché allora non si spiegherebbe perché sia stato disposto che le questioni miste siano trattate anche dalla Segreteria di Stato, e non piuttosto dalla sola Sacra Congregazione dei religiosi –, e neppure che le prerogative e le conseguenti immunità del Convento giovannita siano riconosciute esclusivamente in quanto utili al raggiungimento dei suoi fini, come invece avviene normalmente per le organizzazioni internazionali – alle quali, come abbiamo constatato poco sopra, l'Ordine non può essere assimilato –. Al contrario, anche la statuizione di questa 'sovranità funzionale' andrebbe letta tenendo conto che «l'affermazione è stata fatta nella sentenza del Tribunale cardinalizio con un preciso scopo, *interno* ai rapporti tra S. Sede e Ordine, senza minimamen-

¹²⁰ Circa tale 'sovranità funzionale' vale peraltro di ricordare quanto osservato, circa i suoi rapporti con la passata 'sovranità territoriale' dell'Ordine, da A.A. COCCA, *La Orden de Malta como sujeto de derecho internacional*, cit., p. 529: «La soberanía de la cual gozó siempre la Orden de los Caballeros de Malta es la soberanía institucional o funcional, que poca o ninguna relación tiene con la soberanía territorial que ejerció en Rodas o en Malta. Esa soberanía territorial era un complemento de su soberanía institucional, con alcance espacial limitado, en tanto que la soberanía esencial de la Orden no tenía ni tubo esa limitación física territorial. Más bien habrá de verse en tales territorios, una "base" para el ejercicio de la otra soberanía, del mismo modo que fueron bases los castillos y fortalezas en Tierra Santa y lo es hoy el Palacio Magistral o la Residencia del Gran Maestre, en Roma. Por encima de esa soberanía externa, ostensible que da el territorio, la Orden poseyó siempre una soberanía interna, que la acompañó en todas sus manifestaciones ante otros sujetos del Derecho internacional de todos los tiempos. A la pérdida de Rodas, que significó la carencia de una base territorial simplemente, su soberanía institucional en nada quedó afectada, y es así que durante su peregrinar en Civitavecchia, Viterbo, Niza, Villafraanca, y en todas partes, se reconoció la soberanía interna de la Orden y a sus embajadores. Ninguna nación ni entidad jurídica internacional dejó de mantener relaciones con motivo de la pérdida de soberanía territorial en aquel período, ni luego de la caída de Malta».

te influenzare i rapporti *esterni* che l'Ordine intrattiene con i vari Stati»¹²¹: in quest'ottica, l'espressione utilizzata nella pronuncia si riferirebbe quindi al fatto che è il riconoscimento della sovranità dell'Ordine da parte della Santa Sede ad essere subordinato al perseguimento di quei fini, caritatevoli e tipicamente cristiani, e al mantenimento della sua natura confessionale e religiosa, cosicché tale ricognizione verrebbe meno qualora l'Ordine si laicizzasse o perdesse le sue caratteristiche essenzialmente cattoliche.

Un'ultima annotazione dev'essere poi riservata alle parole della sentenza circa la concezione della sovranità dell'Ordine: al primo capo della pronuncia abbiamo infatti letto come essa affermi che «[l]a qualità di Ordine sovrano [...] consiste nel godimento di alcune prerogative inerenti all'Ordine stesso come Soggetto di diritto internazionale» e che «[t]ali prerogative [...] non costituiscono tuttavia nell'Ordine quel complesso di poteri e prerogative, che è proprio degli Enti sovrani nel senso pieno della parola». Tali dichiarazioni, benché a prima vista non troppo lusinghiere per il Convento e per le sue facoltà sulla scena internazionale, non avrebbero in realtà alcun significato deteriore per l'istituzione giovannita, ma muoverebbero da un presupposto di fatto incontrovertibile per dare atto di una circostanza altrettanto incontestabile: che, cioè, l'assenza di un territorio e di cittadini non istituzionali determina una limitazione di quelle facoltà di cui godono invece in modo completo le entità statuali, la cui sovranità non è minata da una tale mancanza ed è perciò piena.

3.4. *Il dualismo del Convento giovannita come chiave di lettura: la coesistenza delle diverse dimensioni che si compongono nella natura dell'Ordine*

Dalla pur essenziale analisi fin qui condotta sulla sentenza cardinalizia e dagli altri elementi presi in considerazione – *in primis* i rapporti diplomatici intercorrenti tra l'Ordine e la Santa Sede –, possiamo dunque trarre alcune conclusioni. Innanzitutto, come già segna-

¹²¹ F. GAZZONI, *L'Ordine di Malta*, cit., p. 64.

lato, è fuori di dubbio che la pronuncia del 1953 sia un atto che trova la propria origine nell'ambito del diritto canonico. La controversia era infatti nata a seguito dei provvedimenti che la Sacra Congregazione dei religiosi aveva adottato nei confronti del Convento melitense, e per la sua risoluzione il Gran Maestro giovannita si era appellato direttamente al Romano Pontefice: il quale, a sua volta, aveva affidato la decisione ad un tribunale costituito da Cardinali, la cui pronuncia si è poi rivelata ricca di richiami al *Codex Iuris Canonici* del 1917 e ad altri documenti pontifici. Senonché, tale atto «per il suo stesso contenuto e per i suoi effetti, trascende l'ambito dell'ordinamento canonico, in cui è nat[o] e dal quale trae, all'origine, la sua efficacia»¹²²: e passa quindi ad interessare la sfera tipicamente internazionale, tanto che – come abbiamo visto – si è talvolta sostenuto come esso sia piuttosto da considerarsi alla stregua di un trattato internazionale.

Per quanto riguarda poi il contenuto della sentenza circa la sovranità dell'Ordine, è stato osservato come le decisioni dei Cardinali non si siano distanziate dalle caratteristiche già emerse nel corso della storia del Convento giovannita, ma si siano poste invece nel solco della tradizione dei rapporti tra la Santa Sede e la Religione stessa. Tornando alle origini dell'ordinamento melitense, è infatti possibile constatare come esso sia senz'altro considerato originario e non derivato da quello canonico: dal momento che, se si volesse argomentare in senso contrario, «dovrebbe innanzi tutto riscontrarsi in quest'ultimo una norma che operi da collegamento tra i due sistemi mentre tale norma non esiste», oppure «dovrebbe affermarsi, contro la realtà storica, che l'Ordine è nato ed ha sempre mantenuto esclusivamente finalità ed attività rientranti in quelle contemplate dal diritto canonico, mentre è noto [...] che la stessa origine non dipese da un'approvazione del Pontefice, la quale intervenne in un secondo momento e fu riferita all'assunzione di una Regola da parte di una Istituzio-

¹²² F. TURRIZIANI COLONNA, *Sovranità e indipendenza nel Sovrano Militare Ordine di Malta. Rapporto con la Santa Sede e soggettività internazionale*, cit., p. 146.

ne già operante ed organizzata»¹²³. Allo stesso modo, il rapporto tra la Santa Sede e l'Ordine si è sempre configurato, nel corso della sua evoluzione, come una particolare 'protezione' accordata dalla prima al secondo, e non certo come un 'protettorato'. Lo stesso può dirsi sia del controllo esercitato negli anni successivi dalla Sede Apostolica sulla *Costituzione* e sul *Codice* melitensi e sulla loro successiva approvazione, giustificata dalla necessità di vagliare l'ortodossia di una istituzione che mantiene nella sua componente religiosa una caratteristica fondamentale, sia della conferma data dai Pontefici all'elezione del Gran Maestro giovannita, trattandosi – anche in questo caso – di un religioso: tali atti, comunque, non avrebbero affatto carattere costitutivo ma semplicemente di accertamento, e come tali non inficerebbero in alcun modo l'autodeterminazione dell'Ordine.

Di conseguenza, la configurazione della complessa relazione intercorrente tra l'Ordine di Malta e la Santa Sede può essere sintetizzata nei seguenti termini: «L'Ordine è [...] *religioso-laicale* e particolari rapporti [...] lo legano alla S. Sede, così come, del resto, speciali legami, anche di derivazione, possono ravvisarsi tra ordinamento melitense e ordinamento canonico, a causa della sopravvenuta scelta operata dai Cavalieri – già autonomamente organizzati nell'Istituzione – di darsi una regola religiosa e di porsi sotto la protezione del Papa. Il collegamento deriva, infatti, dalla circostanza che dei membri appartenenti alla prima classe taluni professano i voti religiosi (Cavalieri di Giustizia) ed altri sono sacerdoti ordinati (Cappellani conventuali). È evidente, peraltro, che, per tutto ciò che non attiene al profilo religioso della assunzione dei voti, l'ordinamento melitense è assolutamente svincolato da quello canonico, così come è parimenti chiaro che non possono dipendere direttamente dalla S. Sede se non i membri della prima classe, nei limiti in cui venga in evidenza il profilo della professione dei voti»¹²⁴.

In ultima analisi, possiamo affermare che elementi sia fattuali (emersi nel corso di tutta la storia del Convento giovannita, dal-

¹²³ F. GAZZONI, *L'Ordine di Malta*, cit., pp. 47-58.

¹²⁴ *Ivi*, p. 31.

la sua origine alle vicende più recenti) sia giuridici (a loro volta relativi a diversi ambiti del diritto e a diversi ordinamenti, primi tra tutti quello canonico e quello internazionale) permettono di definire più esattamente la particolare natura dell'Ordine di Malta riconoscendo che in esso convivono due profili, quello sovrano e quello religioso: e che in quest'ottica si giustifica la sua particolare condizione di istituzione sovrana e al contempo dipendente da un altro ente. Come abbiamo avuto modo di constatare, tale impostazione sarebbe poi stata confermata dalla stessa sentenza cardinalizia: la quale ribadisce infine che «[l]e due qualità di Ordine sovrano e di Ordine religioso [...] sono intimamente connesse tra di loro», così componendo l'apparente contraddittorietà delle affermazioni di cui ai due capi precedenti (secondo cui, rispettivamente, «[l]a qualità di Ordine sovrano [...] ripetutamente riconosciuta dalla Santa Sede [...] consiste nel godimento di alcune prerogative inerenti all'Ordine stesso come Soggetto di diritto internazionale» e «[l]'Ordine Gerolimitano di Malta, in quanto composto dei Cavalieri e dei Cappellani [...], è una Religione e più precisamente un Ordine religioso, approvato dalla Santa Sede»). Dando un giudizio sulla peculiare condizione dell'Ordine di Malta e sulla portata della pronuncia del 1953 nella questione della sua definizione, è perciò possibile sostenere che «[i]l dualismo che connota questa istituzione è proprio ciò che più nitidamente affiora dai disposti di quella sentenza cardinalizia dalla quale abbiamo preso le mosse e nella quale, al di là delle sottili disquisizioni accesi sul testo, emerge la volontà di dichiarare la coesistenza della qualità di ordine religioso e della qualità di ordine sovrano, la loro intima simbiosi nell'Ordine di Malta»¹²⁵.

Un ultimo appunto si rivela però necessario, al fine di dar conto dell'evoluzione che a questo riguardo ha interessato la normativa melitense anche nei decenni successivi alla sentenza. Come è stato infatti correttamente osservato, l'ordinamento delineato dalla *Carta costituzionale* del 1961 e dal *Codice* del 1966 – promulgati pochi an-

¹²⁵ G. BONI, *Civiltà giuridica e tutela delle specificità: il trattamento riconosciuto al Sovrano Militare Ordine di Malta*, cit., pp. 31-32.

ni dopo l'intervento del Tribunale cardinalizio e anzi basati in buona parte proprio su quella pronuncia – «se, per un verso, non poteva far dubitare della sovranità dell'Ordine, per l'altro, dava àdito ad alcuni dubbi circa la sua dipendenza dalla Santa Sede»¹²⁶. Per quanto riguardava la relazione tra i due enti, ad esempio, la citata versione della *Costituzione* rinviava esplicitamente – come già segnalato – alla pronuncia del 1953, rendendo incerti i confini tra diritto interno, diritto canonico e diritto internazionale¹²⁷; altre previsioni potenzialmente 'equivoche' erano poi quelle relative all'elezione del Gran Maestro, per la quale era richiesta l'approvazione da parte del Romano Pontefice prima che il Cavaliere designato potesse esercitare le facoltà della dignità magistrale¹²⁸, o – ancora – quelle riguardanti la nomina dei membri del Sovrano Consiglio, richiedendosi a questo scopo una dispensa papale nel caso i Cavalieri scelti non fossero stati professi, ma solo in obbedienza¹²⁹. Le perplessità destate da

¹²⁶ P. PAPANTI-PELLETIER, *L'ordinamento giuridico melitense dopo il Capitolo Generale del 1997: prime riflessioni*, cit., p. 547.

¹²⁷ *Carta costituzionale del Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme di Rodi e di Malta* del 1961, art. 4 § 1: «La posizione dell'Ordine nei confronti della Santa Sede è definita dalla Sentenza del Tribunale Cardinalizio istituito dal Sommo Pontefice Pio XII con il Chirografo "Il Sovrano Militare Ordine" del 10 dicembre 1951, pronunciata il 24 gennaio 1953».

¹²⁸ *Carta costituzionale del Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme di Rodi e di Malta* del 1961, art. 13 § 3: «In nessun caso l'eletto può esercitare i suoi poteri prima di aver ottenuta l'approvazione del Sommo Pontefice».

¹²⁹ *Carta costituzionale del Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme di Rodi e di Malta* del 1961, art. 11: «§ 1 - Le cariche e gli uffici, direttamente connessi con la natura religiosa dell'Ordine, sono affidati a Cavalieri di voti solenni. / § 2 - Se tra i professi di voti solenni avessero a mancare candidati idonei a tali cariche ed uffici, il Gran Maestro, previo il voto deliberativo del Sovrano Consiglio espresso in forma segreta e con la maggioranza dei due terzi, inoltra, caso per caso, domanda di dispensa alla Santa Sede per poterli conferire a Cavalieri di voti semplici o, in mancanza anche di questi, a Cavalieri di Obbedienza»; e art. 20 § 2: «Fanno parte del Sovrano Consiglio: a) il Gran Maestro, o il Luogotenente, che lo presiede; b) i titolari delle quattro Alte Cariche del Gran Magistero, quattro Consiglieri e due supplenti tutti eletti dal Capitolo Generale tra i professi. In mancanza di candidati idonei tra i professi, il Capitolo Generale, con la maggioranza di due terzi di voti, inoltra, caso per caso, domanda di dispensa alla Santa Sede».

questo quadro normativo, tuttavia, furono dissipate dalla riforma che, nel 1997, rinnovò tanto la *Costituzione* quanto il *Codice* melitensi: limitandoci agli aspetti di cui abbiamo parlato è infatti possibile notare come dal *corpus* normativo giovanita venisse eliminato ogni riferimento alla sentenza cardinalizia, precisando invece che «[l]e persone religiose, in seguito ai propri Voti, così come i membri del secondo ceto con la Promessa di Obbedienza, sono subordinate soltanto ai propri Superiori nell'Ordine»; allo stesso modo, il Cavaliere elevato al Gran Magistero non avrebbe più dovuto attendere l'approvazione papale, ma solamente comunicare al Santo Padre la propria elezione prima di assumere la carica¹³⁰, così come la dispensa pontificia richiesta ai membri in obbedienza per l'accesso al Sovrano Consiglio veniva sostituita da una conferma del Gran Maestro – con procedura quindi tutta interna alla Religione¹³¹ –. Più in generale, le modifiche apportate al quadro costituzionale del Convento nel 1997 furono tali da essere considerate portatrici di «una vera e propria “rivoluzione copernicana”»¹³², avendo eliminato ogni dubbio circa l'affermazione dello *status* sovrano dell'Ordine anche per quanto riguarda la sua relazione con la Santa Sede. Resta da vedere, dunque, se tale configurazione sia stata confermata, rafforzata o indebolita a seguito della riforma del 2022.

¹³⁰ *Carta costituzionale del Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme di Rodi e di Malta* del 1997, art. 13 § 3: «In nessun caso l'eletto può esercitare i suoi poteri prima di aver ottenuta l'approvazione del Sommo Pontefice»; e art. 14: «Dopo ricevuta l'approvazione del Sommo Pontefice, l'eletto alla dignità di Gran Maestro, prima di esercitare i suoi poteri, presta davanti al “Cardinalis Patronus”, in solenne seduta del Consiglio Compito di Stato, il seguente giuramento: [...]».

¹³¹ *Carta costituzionale del Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme di Rodi e di Malta* del 1997, art. 11 § 3: «Le Alte Cariche ed uffici del Sovrano Consiglio, salvo il disposto dell'art. 20, paragrafo 4, gli uffici di Cancelliere, Ricevitore ed Ospedaliere dei Priorati e dei Sottopriorati e quelli di Reggente, Luogotenente, Vicario e Procuratore, sono ricoperti preferibilmente da Cavalieri Professi. Se vengono eletti Cavalieri in Obbedienza per loro specifiche qualità, l'elezione deve essere confermata dal Gran Maestro».

¹³² P. PAPANTI-PELLETIER, *L'ordinamento giuridico melitense dopo il Capitolo Generale del 1997: prime riflessioni*, cit., p. 547.

CAP. III

IL NUOVO CORPO NORMATIVO MELITENSE: UN CONFRONTO CON IL PASSATO PER COMPRENDERE IL PRESENTE (E IMMAGINARE IL FUTURO) DELL'ORDINE

1. *Quasi un ricorso storico: la crisi del 2016-2017 quale prologo della recente riforma costituzionale*
 - 1.1. *Le tensioni in seno al Convento degli Ospedalieri e l'esplosione del conflitto*

Se fin qui ci siamo rivolti all'attività svolta dall'Ordine di Malta principalmente dal punto di vista dei suoi rapporti esterni, in particolare in relazione alla comunità internazionale, le considerazioni da ultimo esposte hanno permesso però di lanciare uno sguardo *all'interno* dell'ordinamento melitense, quasi anche noi avessimo accostato l'occhio al celeberrimo buco della serratura del portone di ingresso della romana Villa Magistrale: non tuttavia allo scopo di ammirare «una delle viste più affascinanti della Basilica di San Pietro»¹, come sono soliti fare i turisti che sempre gremiscono il nu-

¹ Si cita qui la sezione denominata – appunto – «Il buco della serratura» del sito *internet* ufficiale dell'Ordine di Malta: «È una delle viste più suggestive ed insolite di tutta Roma quella che si ammira dal buco della serratura del numero 3 di Piazza Cavalieri di Malta. A qualunque ora del giorno e della notte, romani e turisti si mettono in fila per poter accostare l'occhio al portone di ingresso della Villa Magistrale, sede istituzionale del Sovrano Ordine di Malta. Dal portale monumentale in cima al Colle Aventino si gode infatti di una delle viste più affascinanti della Basilica di San Pietro. Inquadrata da una folta siepe di alloro, la cupola disegnata da Michelangelo Buonarroti dà l'illusione attraverso il buco della serratura di essere più grande e quindi più vicina. / Non è sicuro che la veduta sia il frutto di un'idea di Giovanni Battista Piranesi, incisore ed architetto tra i più famosi della sua epoca, che nel 1765 fa costruire il portale monumentale e ridisegna piazza Cavalieri di Malta così come la vediamo noi oggi. Difficile immaginare che sia stata una pura coincidenza. Quello che è certo, è che prima dell'intervento del Piranesi

mero 3 di Piazza Cavalieri di Malta, bensì – all’esatto opposto – per sbirciare virtualmente nei meandri della struttura giuridica di cui il Convento giovannita si è dotato e su cui si regge. Già più volte, d’altronde, abbiamo avuto modo di accennare a tale dimensione, constatando come essa sia regolata da precise fonti di diritto, si riferisca a una comunità ben determinata e si articoli tanto in organizzazioni periferiche quanto in una struttura centrale, quest’ultima a sua volta in grado di dimostrare la propria sovranità attraverso l’esercizio di facoltà di tipo legislativo, esecutivo e giudiziario. Allo stesso modo, abbiamo potuto ripercorrere l’evoluzione di tale ordinamento fino alle soglie del nuovo millennio, mettendo così a fuoco la prospettiva nella quale si deve osservare quello che ad oggi rappresenta senz’altro l’elemento di maggiore attualità, sotto più di un profilo, per l’Ordine stesso: vale a dire la riforma che, intervenendo sui previgenti testi del 1997, ha portato la Milizia ad adottare la *Carta costituzionale* e il *Codice* correntemente in vigore.

Avendo ormai preso dimestichezza con la storia del Convento, non dovrebbe affatto stupire che a questo risultato esso sia pervenuto a seguito di una crisi: specificamente quella che aveva travagliato il Convento fino al febbraio del 2017, originata sul finire dell’anno precedente dalla procedura disciplinare avviata nei con-

due filari di alberi già incorniciavano come un quadro la cupola. Fu Piranesi a far sostituire gli alberi con l’alloro che crea l’effetto chiamato ‘a cannocchiale’. Se dal portone infatti si cammina verso la cupola, questa invece di avvicinarsi si allontanerà. Decorata con trofei di guerra che alludono alle imprese e alla storia dei Cavalieri di Malta, la piccola piazza settecentesca che fa da anticamera alla Villa, è la sola opera architettonica – insieme alla Chiesa di Santa Maria in Aventino – del genio artistico del Piranesi. Esempio quasi unico a Roma di ambientazione urbanistica rococò. Il buco della serratura anche è l’unico punto di osservazione dove è possibile includere in un unico colpo d’occhio tre stati: in lontananza la Città del Vaticano, Roma e l’Italia nel mezzo, partendo dai giardini della Villa che godono del diritto di extraterritorialità. Il Sovrano Ordine di Malta possiede questo luogo fin dal 1312. In quell’anno anno, al loro scioglimento, i beni dell’Ordine dei Templari in numerosi paesi europei passarono all’Ordine di San Giovanni. Dal 1834 sede di rappresentanza del Gran Maestro e del governo dell’Ordine di Malta, la Villa è anche la sede storica del Gran Priorato di Roma fin dal 16° secolo ed ospita l’ambasciata del Sovrano Ordine di Malta presso la Repubblica Italiana» (www.orderofmalta.int/it/governo/basilica-san-pietro-dal-buco-della-serratura/).

fronti dell'allora Gran Cancelliere – sospeso in via cautelare dall'Ordine e da tutti gli uffici – e conclusa, dopo l'intervento della Santa Sede, con la revoca da parte del Sovrano Consiglio di tutti gli atti successivi al 6 dicembre 2016. Tale vicenda rappresenta evidentemente un punto nodale nella storia recente dell'Ordine, per più ragioni: sia in quanto essa costituisce la pur dolorosa premessa di fatto che ha infine portato l'Ordine stesso ad aprirsi al nuovo corso culminato nella stesura della *Carta costituzionale* del 2022; sia in quanto principale causa, negli ultimi anni, del rinfocolarsi del mai sopito dibattito avente ad oggetto la sovranità della Milizia, il suo rapporto con la Santa Sede e – in ultima istanza – il suo *status* internazionale. Per questi motivi, appare opportuno ripercorrerne almeno i tratti essenziali, limitandosi a ciò che più rileva per i profili da ultimo richiamati. A questo scopo, possono venire in aiuto due diversi tipi di fonti: da un lato, i comunicati prodotti dall'Ordine stesso o dalla Santa Sede al tempo; dall'altro, una serie di documenti ufficiali che, sebbene inizialmente non destinati a una diffusione generalizzata – o perlomeno indirizzati a un numero circoscritto di lettori –, sono stati ben presto resi di dominio pubblico e risultano ormai liberamente consultabili anche *online*².

Gli eventi che avrebbero portato all'avvio dello scontro, in particolare, risalgono almeno all'ottobre del 2014, quando il Gran Maestro venne informato per la prima volta delle modalità irregolari registrate nello svolgimento di alcune missioni condotte dall'agenzia di soccorso internazionale dell'Ordine, il *Malteser International*³.

² Data l'intrinseca 'volatilità' di questo tipo di diffusione, trattandosi comunque di documenti ufficiali e in considerazione della delicatezza delle vicende descritte, si ritiene utile in questa sede fare riferimento ai testi in questione ogni volta che è possibile, riportandone almeno gli estratti più significativi.

³ Così si presenta il *Malteser International* sul proprio sito *internet* ufficiale: «Malteser International is the worldwide relief agency of the Sovereign Order of Malta. For over 60 years, we have provided relief and recovery during and following conflicts and disasters. We also work alongside vulnerable communities on long-term programs to deliver lasting change. Christian values and humanitarian principles form the foundations of our work: bringing aid to people regardless of their religion, background, or political convictions at over 100 Projects in more

Nel corso dell'annuale conferenza regionale Asia-Pacífico tenuta dal S.M.O.M., il segretario generale dell'organizzazione umanitaria rivelò infatti che tra le misure di prevenzione adottate nell'ambito del progetto sanitario organizzato in Birmania – così come in quelli sviluppati, negli anni precedenti, in Kenya e in Sudan del Sud – rientrava anche la distribuzione di contraccettivi, attività che tuttavia si poneva evidentemente in stridente contrasto con il magistero della Chiesa cattolica. È evidente come una simile scoperta non potesse che inquietare il Convento melitense: e ciò a maggior ragione se si tiene conto che il soggetto incaricato della supervisione del *Malteser International* è lo stesso Grand'Ospedaliere, membro del Sovrano Consiglio giovanità⁴.

Ritenendo perciò indispensabile fare luce sull'accaduto, il Gran Maestro istituì il 29 maggio 2015 un'apposita commissione d'inchiesta. Nel gennaio successivo il gruppo presentò i risultati delle proprie indagini, che confermavano l'incoerenza dell'operato del *Malteser International* nelle missioni indicate rispetto alla dottrina

than 20 countries. [...] Malteser International is a non-governmental organization with headquarters in Europe and America. The organization's General Secretariat, as well as its European headquarters are located in Cologne, Germany. The American headquarters are based in New York City, USA. The international network of the Order of Malta plays an essential role in our work, allowing us to help people in need quickly and efficiently. Currently, 27 national associations and priories of the Order of Malta are members of Malteser International, and actively support the organization within their jurisdictions. Currently, both regional branches in Europe and the Americas serve as associate members» (www.malteser-international.org/en/about-us/who-we-are/malteser-international.html).

⁴ Lo riportano gli stessi statuti del *Malteser International* (*The Bylaws of Malteser International*, 29 febbraio 2008, consultabili sul rispettivo sito internet all'indirizzo www.malteser-international.org/fileadmin/Files_sites/malteser-international/Z-Archives/tenders/Bylaws_Malteser_International.pdf). Al § 1 si legge ad esempio: «Malteser International is in the framework of the International Hospitaller Committee under the Presidency of the Grand Hospitaller». Più in generale, l'art. 155 § 1 della *Carta costituzionale del Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme di Rodi e di Malta* del 1997, allora in vigore, stabiliva: «Il Grand'Ospedaliere promuove, coordina e sorveglia le opere dei Priorati, delle Associazioni e delle altre strutture dell'Ordine, secondo il disposto del Codice, dei regolamenti e dei rispettivi statuti. Controlla il buon andamento di tutte le attività caritative che dipendono direttamente dal Gran Magistero».

cattolica: a essere contestata era, più in generale, la posizione assunta dalla Direzione dell'agenzia nei campi della prevenzione di malattie sessualmente trasmissibili e della cosiddetta 'salute riproduttiva'⁵, ambiti rispetto ai quali la commissione forniva quindi alcune indicazioni a cui l'organizzazione si sarebbe dovuta conformare affinché le sue attività potessero essere considerate compatibili con l'insegnamento della Chiesa. Lo stesso documento, inoltre, menzionava anche il citato Grand'Ospedaliere dell'Ordine, carica detenuta dal 1989 al 2014 dallo stesso Cavaliere che da quell'anno in poi era passato a ricoprire l'ufficio di Gran Cancelliere. Nel rapporto, al punto 10 dell'*executive summary*, è ad esempio possibile leggere: «The Commissioners have been made aware that during the timescale covered by their report those activities of MI [Malteser International] relating to the fields of 'RH' ['reproductive health'], HIV and AIDS and other STIs [sexually transmitted infections] which are deemed to be inconsistent with the Church's teaching have not been adequately reported, through the Grand Hospitaller, to HMEH Fra' Matthew Festing and the Sovereign Council»⁶.

⁵ Riguardo a tale definizione, si veda L. CICCONE, *Salute riproduttiva*, in *Lexicon. Termini ambigui e discussi su famiglia, vita e questioni etiche*, a cura del PONTIFICIO CONSIGLIO PER LA FAMIGLIA, EDB, Bologna, 2006², pp. 959-963.

⁶ Il testo completo del citato rapporto, datato gennaio 2016 e recante il titolo *Commission of Inquiry: First Report*, è oggi consultabile online all'indirizzo https://wikileaks.org/popeorders/document/Attachment_9-Commission_of_Inquiry/Attachment_9-Commission_of_Inquiry.pdf. In appendice allo stesso, sono inoltre riportati ulteriori documenti relativi alla vicenda esaminata («Notes on MI documents», «Principles of Cooperation in evil and scandal», «Two recently approved projects in Myanmar», «List of Interviewees», «MI Board of Directors and organization charts»). Oltre al citato n. 10, riteniamo opportuno riportare qui almeno la sintesi offerta dall'*executive summary* (*ivi*, pp. 5-7): «1. The Commission of Inquiry was appointed on 29 May 2015 by His Most Eminent Highness, the Prince and Grand Master, Fra' Matthew Festing (HMEH Fra' Matthew) in response to a serious matter brought to his attention towards the end of 2014 concerning the apparent systematic distribution, for some years, of contraceptive devices by Malteser International (MI) in various parts of the world; a practice which had not reached the knowledge of HMEH Fra' Matthew. / 2. This First Report relates to the first task assigned to the Commission that is to review the practices of MI which might be in conflict with the teaching of the Catholic Church in recent years and at present. / 3. The Commission wishes to thank those individuals listed in Appendix 4

who have willingly assisted them in the Inquiry. The Commission fully recognises the professionalism of MI and the extent of their operations in 24 countries worldwide. It was impressed by the commitment of the leadership and the workers in the field to assist their fellow human beings in their time of need, sometimes in the most harrowing and difficult circumstances. Those projects involving 'Reproductive Health' ('RH') and HIV and AIDS, which have given rise to moral concerns, account for a small part of the whole and were confined to the countries of Myanmar, Kenya and South Sudan. / 4. MI, founded in 2005, is a complex multi-tiered organization headed by the MI e.V. Board of Directors (see pp. 42-46). The General Secretariat (GS) provides strategic leadership and worldwide management through four Regional Branches (RBs) – Europe, Africa, Asia and the Americas. With the exception of the RB (Americas) all the other RBs are presently housed, with the GS, in the MI Headquarters in Cologne, Germany. Important to this Inquiry is the organizational structure of the RB Europe which for the time being services RB Africa and RB Asia whose team leaders report to the Programme Director/Deputy Executive Director who in turn reports to the Executive Director. The holders of the latter two posts are respectively also the Deputy Secretary General and the Secretary General of the GS of MI. This chain of command ensures that project information is well disseminated. / 5. Within the *Guidelines for Governing MI* (2012) there are two important and relevant documents which although mentioned have yet to be published. These are the *Principles of Partnership* and the *Catalogue of exclusion criteria in relation to Institutional Donors* (IDs). The former will define the principles for co-operation of the RBs with their partners and the latter will lay down the standards for collaboration with IDs and Benefactors (see pp. 15-16). In the absence of those governing documents there has been little guidance which has required assessment of projects to identify activities in which MI might find itself in conflict with the teaching of the Catholic Church. / 6. Clear evidence of the involvement of MI in health projects (HIV and AIDS prevention, other STIs and Birth Spacing) which have included contraceptive practices contrary to the teaching of the Catholic Church is shown on website searches, a note for files and concerns raised at public meetings (pp. 17-19 and in Appendix 3, pp. 37-40). / 7. In late 2013 the Board of MI's response to evidence raised at a recent meeting of the US Federal Association of the SOM (see p. 12) included the preparation and subsequent publication of '*Bioethics – Basic Principles on Birth Spacing and Reproductive Health*'. The MI HIV and AIDS policy document had originally been written in 2004 (when part of Malteser Germany) and with one modification in 2006 remained in operation until being replaced by the new publication. / 8. MI's current policy in respect of 'RH' and HIV and AIDS prevention is inconsistent with the teaching of the Catholic Church in holding the following: - That is acceptable to provide contraceptives for birth spacing; - that is acceptable to distribute condoms to prevent transmission of STIs; - That MI should educate people in the use of contraceptives for birth spacing and in the use of condoms as an option for preventing STIs; - That in certain situations MI has to depart for the Church's teaching when it perceives its 'medical and moral responsibility' to be at odds with that teaching. / 9. The Commissioners should emphasise that the Board

Le circostanze fin qui descritte furono quindi riferite dallo stesso Gran Maestro al Cardinale patrono, che a sua volta ne discusse con il Papa nel corso di un'udienza privata tenutasi il 10 novembre 2016. Sulla base di questi elementi, il Pontefice formulò perciò alcune direttive alle quali il Cardinale patrono avrebbe dovuto attenersi nello svolgimento delle sue funzioni presso l'Ordine, e il successivo 1° dicembre glielne comunicò via lettera. Il testo del documento, in particolare, era il seguente:

«Come ho avuto già occasione di manifestarle durante l'udienza del 10 novembre u.s., desidero qui ribadire che mi sta fortemente a cuore che lo storico e benemerito Sovrano Militare Ordine di Malta sia sempre più fedele alla sua natura di Ordine religioso laicale, dedito alla *“promozione della gloria di Dio mediante la santificazione dei membri, il servizio alla Fede e al Santo Padre e l'aiuto al prossimo”* (Carta Costituzionale, Art. 2 par. 1).

In questo senso, è importante che all'interno dell'Ordine si rafforzino l'autentico spirito religioso e lo stretto legame con il Romano Pontefice, secondo il dono dello Spirito Santo concesso ad esso al momento della sua fondazione e riconosciuto dal mio venerato Predecessore Papa Pasquale II. Prego perciò Vostra Eminenza, in qualità di Cardinale Patrono, affinché, in collaborazione con il Principe Gran Maestro dell'Ordine, svolga a tal fine l'opportuna vigilanza, in esecuzione del suo compito di *“promuovere gli interessi spirituali dell'Ordine e dei suoi membri ed i rapporti fra la Santa Sede e l'Ordine”* (Carta Costituzionale, Art. 4 par. 4).

In particolare, si dovrà evitare che nell'Ordine si introducano manifestazioni di spirito mondano, come pure appartenenze ad associazioni, movimenti e organizzazioni contrari alla fede cattolica o di stampo relativista. Qualora ciò dovesse verificarsi, si inviteranno i Cavalieri che eventualmente fossero membri di tali associazioni, movimenti ed organizzazioni a ritirare la loro adesione, essendo essa incompatibile con la fede cattolica e l'appartenenza all'Ordine.

and management of MI have been led to adopt these positions on the basis of theological advice from their Spiritual Adviser and from other theologians (see Section 5, p. 25). / 10. [...]».

Andrà inoltre particolarmente curato che nelle iniziative e opere assistenziali dell'Ordine non vengano impiegati e diffusi metodi e mezzi contrari alla legge morale. Se in passato è sorto qualche problema in questo ambito, mi auguro che possa essere completamente risolto. Mi dispiacerebbe sinceramente, infatti, se alcuni alti Ufficiali – come Lei stesso mi ha riferito – pur sapendo di queste prassi concernenti soprattutto la distribuzione di contraccettivi di qualsiasi tipo, non siano finora intervenuti per porvi fine. Non dubito però che, seguendo il principio paolino di “operare la verità nella carità” (Ef. 4,15), si riuscirà a entrare in dialogo con loro ed ottenere le necessarie rettifiche.

Vostra Eminenza non mancherà, infine, insieme ai responsabili dell'Ordine, di esplicitare in forma sempre più evidente lo stretto legame che unisce il Sovrano Militare Ordine di Malta al Romano Pontefice, sia nella sua struttura che nel suo funzionamento, affinché possa proseguire efficacemente nella realizzazione della sua duplice finalità di difesa della Fede e di cura dei bisognosi, specialmente gli ammalati

Le sarò grato se Ella vorrà continuare a tenermi informato su queste materie, mentre volentieri Le assicuro la mia preghiera e Le impartisco la Benedizione Apostolica, che estendo al Principe Gran Maestro e a tutti i membri dell'Ordine»⁷.

Una copia della lettera, inoltrata dal Cardinale patrono e accompagnata da un testo dello stesso, sarebbe poi stata recapitata anche al Gran Maestro⁸.

⁷ La lettera in questione può oggi essere visualizzata *online* al seguente indirizzo: https://wikileaks.org/popeorders/document/Attachment_1/page-2/#pagination.

⁸ Il testo della lettera del Cardinale patrono al Gran Maestro che accompagna la copia del messaggio ricevuto dal Pontefice (datata 6 dicembre 2016 e consultabile *online* all'indirizzo https://wikileaks.org/popeorders/document/Attachment_1/page-1/#pagination), è il seguente: «With this letter, I present to you an authentic copy of the letter, dated December 1, 2016, which I have received on December 5, 2016, from His Holiness, Pope Francis, regarding his deep concern for the Sovereign Military Order of Malta and its fidelity to its nature as a lay religious order and its close bond with Holy See. He had presented in depth his concerns in the audience he granted to me on November 10th last. / As you will note, he asks me to work with you to carry out the necessary vigilance over the life and works of

Fu nei giorni immediatamente successivi alla ricezione di questa missiva che quest'ultimo convocò la riunione nel corso della quale venne stabilito l'avvio della procedura disciplinare che – come detto – portò alla sospensione del Gran Cancelliere: la notizia venne resa di dominio pubblico il seguente 8 dicembre, tramite un comunicato pubblicato sul sito *internet* del S.M.O.M., e una settimana dopo fu annunciata la nomina di un nuovo Gran Cancelliere *ad interim*⁹. A tale esito si giunse, in particolare, a seguito dei concitati eventi occorsi tra il 6 e l'8 dicembre 2016, di cui dà conto anche l'apposita *Scheda informativa e cronologica* poi diffusa dallo stesso Ordine per mezzo di un comunicato stampa nel febbraio successivo – a crisi ormai conclusa – allo scopo di ricostruire retrospettivamente, appunto, gli «[e]venti che [avevano] portato alla rinuncia di Fra' Matthew Festing alla carica di Gran Maestro»¹⁰. In corrispondenza del-

the Order, noting especially the purification of a mundane spirit and of the use of methods and means contrary to the moral law. It is my intention to work steadfastly with you in addressing the various concerns of the Holy Father. / As the representative of the Roman Pontiff to the Sovereign Military Order of Malta, I am deeply concerned that the great gift of the Order to the Church be safeguarded and promoted, in accord with its long and noble tradition, for the good of the individual members and the universal Church. Given the seriousness of the matter, I ask your fullest cooperation, lest the Holy Father find it necessary to address directly his concerns through a visitation of the Order. / Invoking God's blessing upon you, your religious consecration, and all your works on behalf of the Order, and confiding your intention to the intercession of Our Lady of Phileme, Saint Michael the Archangel, Saint Joseph, Saint John the Baptist, Saint Matthew Apostle and Evangelist, and Blessed Gerard, Founder of our Order, I remain / Yours devotedly in the Most Sacred Heart of Jesus».

⁹ Il testo di quest'ultimo comunicato, pubblicato il 16 dicembre 2016 con il titolo *Fra' John Edward Critien nominato Gran Cancelliere del Sovrano Ordine di Malta*, è tutt'ora presente sul sito *internet* dell'Ordine di Malta in Italia e consultabile al seguente indirizzo: <https://ordinedimaltaitalia.it/gran-priorato-di-roma/news/fra'-john-edward-critien-nominato-gran-cancelliere-del-sovrano-ordine-di>.

¹⁰ Precisamente, la *Scheda informativa e Cronologia degli eventi dicembre 2016 - gennaio 2017* – a cui ci riferiremo qui, per praticità, con il titolo di *Scheda informativa e cronologica* – è stata pubblicata il 2 febbraio 2017 sul sito *internet* ufficiale dell'Ordine tra i comunicati stampa: il testo completo del documento è consultabile all'indirizzo www.orderofmalta.int/it/comunicati-stampa/scheda-informativa-e-cronologia-degli-eventi-dicembre-2016-gennaio-2017/. Tale resoconto fa menzione anche delle vicende appena richiamate, sottolineando – in corrispondenza della

la prima data menzionata, infatti, il testo riporta: «Il Gran Maestro, in presenza del Cardinale [patrono], chiede al Gran Cancelliere di dimettersi riferendosi alla sua promessa di obbedienza e precisando che questa richiesta risponde ad un “desiderio” esplicito della Santa Sede. Il Gran Maestro non rivela alcuna ragione formale diversa, rispetto ad un “desiderio” della Santa Sede. Il Gran Cancelliere ritiene la richiesta una violazione della Costituzione dell’Ordine, dunque non valida, e non si dimette»¹¹.

In merito al rapporto tra la richiesta in questione e la citata promessa di obbedienza, tuttavia, lo stesso documento provvede a indicare, rispettivamente, due segnalazioni aggiuntive: la prima, relativa al fatto che «[i] membri del governo sono eletti dal Capitolo Generale. Servono funzionalmente, ma anche in un sistema di “pesi e contrappesi”, limitando il potere del Gran Maestro e di tutte le altre istituzioni dell’Ordine. Il Sovrano Ordine di Malta è una istituzione elettiva e costituzionale, non una monarchia assoluta. I membri del governo possono essere rimossi solo attraverso una elaborata procedura che non è mai stata adottata durante tutto il periodo

data del 14 dicembre – che la citata «nomina per cooptazione» del Gran Cancelliere *ad interim* era avvenuta da parte del «Sovrano Consiglio convocato dal Gran Maestro, senza la presentazione di un ordine del giorno, come previsto dall’articolo 165 par. 4 del Codice».

¹¹ Una ricostruzione ‘parallela’ dei medesimi fatti può rinvenirsi inoltre tra le premesse del successivo decreto magistrale del 9 gennaio 2017, nel quale in particolare si riporta che «in data 6 dicembre 2016, a seguito di iniziative di cui era stato responsabile [il Gran Cancelliere] e che, come risulta dal primo rapporto reso pubblico dalla relativa Commissione di inchiesta, erano atte a ripercuotersi negativamente sull’immagine dell’Ordine nel mondo, iniziative di cui [il Gran Cancelliere], aggravando la propria posizione, aveva tenuto all’oscuro lo stesso Ordine, S.A.E.ma il Principe e Gran Maestro, alla presenza di S.Em.za il Cardinale Patrono e del Gran Commendatore, lo invitava per una seconda volta a presentare le proprie dimissioni dalla carica di Gran Cancelliere, quale legale rappresentante dell’Ordine e quindi nel superiore interesse dell’Istituzione; [...] [il Gran Cancelliere] rifiutava ancora una volta di aderire all’invito, reiterando il rifiuto pur dopo il richiamo da parte di S.A.E.ma alla Promessa di Obbedienza, con conseguente inevitabile e immediato inizio, trattandosi di atto dovuto, della procedura disciplinare, da parte del Gran Commendatore». Su tale decreto, consultabile *online* all’indirizzo https://wikileaks.org/popeorders/document/Attachment_2/page-3/#pagination, torneremo a breve.

durante il quale il Gran Maestro ha cercato di rimuovere il Gran Cancelliere (Articolo 169 della Costituzione)¹²; la seconda, concernente invece specificamente «[l]a promessa di obbedienza emessa dal Gran Cancelliere come membro della seconda classe», circa la quale si osserva che essa «non costituisce obbligo di eseguire un ordine di un superiore che sia in violazione della Costituzione o del Codice. Inoltre, l'ordine del Gran Maestro si basava sulla falsa affermazione di un desiderio della Santa Sede».

Su quest'ultimo elemento, la cronologia in parola si concentra poi nella descrizione relativa alla giornata seguente, durante la quale il Gran Cancelliere sarebbe stato «informato che il presunto “desiderio” della Santa Sede non esiste[va]»: circostanza che sarebbe stata «successivamente confermat[a] in due lettere del 12 e del 21 dicembre 2016 dalla Santa Sede al Gran Maestro», sollecitate – come vedremo tra poco – dagli stessi Cavalieri. Di tali missive il medesimo documento riporta peraltro alcuni estratti, annotando che «[n]ella lettera del 21 dicembre 2016, il Segretario di Stato Vaticano [...] scrive: “Come ho espresso nella mia lettera a lei del 12 dicembre 2016: ‘per quanto riguarda l'utilizzo e la diffusione di metodi e mezzi in contrasto con la legge morale, sua Santità ha chiesto il dialogo, quale metodo per affrontare, e risolvere, eventuali problemi’. Ma non ha mai parlato di mandare via qualcuno!”». Le tensioni raggiunsero infine l'apice l'8 dicembre, in relazione ai cui fatti si legge:

«Il Gran Maestro convoca una riunione dei membri del Sovrano Consiglio presenti a Roma (non una seduta ufficiale). Anche il Gran Cancelliere vi prende parte. Il Gran Maestro ripete il suo “ordine” al Gran Cancelliere di dimettersi. In caso contrario, sarebbe immediatamente avviata una procedura disciplinare nei suoi con-

¹² Il citato art. 169 – per la verità non della *Carta costituzionale*, ma del *Codice del Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme di Rodi e di Malta* del 1997 – recitava: «§ 1 - La revoca per giusti motivi dalla carica di membro del Sovrano Consiglio è riservata al Gran Maestro, previo voto deliberativo del Sovrano Consiglio, con la maggioranza dei due terzi dei votanti, udito il parere della Consulta Giuridica. / § 2 - Il decreto consiliare di revoca è impugnabile innanzi i Tribunali Magistrali».

fronti, con l'obiettivo di espellerlo dall'Ordine, che di conseguenza lo sospenderebbe con effetto immediato e in via cautelare dalla carica di Gran Cancelliere, fino alla fine della procedura disciplinare.

Il Gran Cancelliere non si dimette, ricorda che il presunto "desiderio" della Santa Sede non esiste e contesta la validità della richiesta del Gran Maestro.

Il Gran Maestro consegna al Gran Cancelliere due lettere. La prima è firmata dal Gran Commendatore che informa circa l'apertura di un procedimento disciplinare. Non vi è indicato il motivo. La seconda è firmata dal Gran Maestro e informa il Gran Cancelliere della sua immediata sospensione cautelare dall'Ordine, e della sospensione da tutti gli uffici. Il motivo addotto è la procedura disciplinare avviata dalla prima lettera.

Entrambe le lettere sono in violazione della Costituzione e del Codice e come tali nulle».

Sulla contrarietà dei contenuti delle citate lettere alla normativa melitense il documento si diffonde peraltro in maniera dettagliata, precisando che «[a]i sensi dell'Articolo 124 par. 1 un procedimento disciplinare può essere avviato solo dal Superiore di un membro, deve essere indicata una ragione (Articolo 125), e deve essere seguita una determinata procedura (Articolo 126). Nulla di questo è avvenuto. Di conseguenza, il Gran Commendatore ha revocato nell'arco di quattro giorni la sua lettera datata 8 dicembre 2016 con il procedimento disciplinare, ritenendo che fosse in violazione degli Articoli 123 e 124 del Codice. La sospensione dall'Ordine richiede una procedura disciplinare (Articolo 125), e l'emissione di un Decreto, non di una lettera (Articolo 124, par. 3)»¹³. A quest'ultimo riguardo, vale tuttavia la pena di notare che, con riferimento alla data del 13 dicembre, la stessa *Scheda informativa e cronologica* indica: «Il Gran Maestro firma un decreto per la sospensione cautelare immediata

¹³ Difatti, nel descrivere poi gli eventi del 12 dicembre, la medesima *Scheda informativa e cronologica* segnala corrispondentemente: «Dopo essersi consultato con l'Avvocato di Stato, il Gran Commendatore revoca la lettera datata 8 dicembre 2016 con il procedimento disciplinare, essendo in violazione degli articoli 123 e 124 del Codice».

del Gran Cancelliere dall'Ordine. Il Decreto è datato 8 dicembre» (con quella che parrebbe quindi un'allusione, non troppo velata, alla retrodatazione dello stesso).

Ora, dal momento che l'interesse principale della presente di-samina non è certo quello di 'riaprire' il caso in parola, quasi a vo-lerne nuovamente esaminare il merito, ma esclusivamente quel-lo di valutare le implicazioni di quanto risulta dagli atti che ci so-no pervenuti nell'ottica della sovranità dell'Ordine, conviene qui mettere da parte gli interrogativi che tale affermata discrepanza po-trebbe eventualmente far sorgere per concentrarsi invece sui con-tenuti del relativo documento: giacché essi testimoniano perlome-no qual era la posizione ufficialmente assunta, al tempo, dal Gran Magistero. Il provvedimento in parola si preoccupava innanzitutto di giustificare il fatto in base al quale l'iniziativa del procedimen-to che ne costituiva il presupposto era stata demandata appunto al Capo dei Giovanniti, in deroga a quanto ordinariamente previsto dal *Codice* melitense del 1997 (il cui art. 124 § 1 stabiliva infat-ti che «[l]'iniziativa del procedimento spetta al Superiore, il qua-le deve darne comunicazione alla Cancelleria del Gran Magiste-ro»). A questo scopo, da un lato si richiamava «l'art. 150, lettera a), del Codice Melitense [che] attribuisce al Gran Commendatore il dovere di vigilanza sui Cavalieri del secondo Ceto; e [il fatto] che comunque, considerata la carica ricoperta dal [Gran Cancelliere], non poteva egli essere soggetto ad altra autorità, e tanto meno al rappresentante dell'Organizzazione nazionale di appartenenza, di cui, al momento dell'assunzione del provvedimento, egli era supe-riore»; dall'altro si faceva riferimento all'art. 105 e all'art. 124 § 3 del medesimo *Codice*, i quali rispettivamente prevedevano che «[l] a colpevole inosservanza degli obblighi che derivano dalla Promes-sa comporta la applicazione delle sanzioni disciplinari previste da-gli artt. 120 e seguenti», e che «[i]l Gran Maestro ha, in ogni caso, potere di sospendere cautelativamente chi è sottoposto a procedi-mento disciplinare». Alla luce di queste motivazioni, il Gran Mae-stro decretava quindi che il Gran Cancelliere sarebbe stato «sospese-

so cautelativamente dai Ruoli del Sovrano Ordine di Malta fino alla conclusione della procedura disciplinare»¹⁴.

La risposta dell'interessato, in ogni caso, non si fece attendere: come era suo diritto in base all'art. 129 § 1 del *Codice* melitense del 1997¹⁵, infatti, il successivo 4 gennaio il Gran Cancelliere sospeso si oppose alla sanzione che lo aveva colpito anche in via giurisdizionale, presentando allo scopo un apposito ricorso ai Tribunali dell'Ordine, con il quale chiedeva «che tutte le procedure del Gran Magistero nei suoi confronti dall'8 dicembre in poi ven[issero] riconosciute nulle»¹⁶. Alcuni elementi di tale difesa sarebbero stati peraltro richiamati – ovviamente secondo una lettura critica – nel decreto con cui, pochi giorni dopo, il Gran Maestro avrebbe confermato le decisioni già assunte. In tale documento, datato 9 gennaio 2017, si legge infatti:

«[...] Premesso che S.A.E.ma, ai sensi dell'art. 124 par. 3, Codice, confermando con la propria personale autorità, ai sensi degli artt. 134 e 137, Codice, l'inizio della procedura disciplinare, con Decreto 8 dicembre 2016 n. 18117 ha sospeso cautelativamente [il Gran Cancelliere] fino alla conclusione della procedura stessa, informando nel contempo il Sovrano Consiglio riunito in seduta straordinaria;

Premesso che, a ulteriore conferma della procedura disciplinare in atto, S.A.E.ma, previo parere del Sovrano Consiglio del 14 dicembre, e nell'esercizio della suprema autorità che a lui spetta secondo quanto dispone l'art. 15 par. 1, Carta costituzionale, ha avvocato, ai sensi dell'art. 124 par. 2, Codice, la procedura disciplinare;

Atteso che [il Gran Cancelliere] ha chiesto con ricorso al Tribunale Magistrale di Prima Istanza l'annullamento del Decreto 8 dicembre 2016 n. 18117, eccependo, tra l'altro, la mancanza di mo-

¹⁴ Il testo completo dell'atto in questione, è consultabile *online* al seguente indirizzo: https://wikileaks.org/popeorders/document/Attachment_2/page-1/#pagination.

¹⁵ «Contro le delibere disciplinari è ammesso, entro trenta giorni dalla notifica, ricorso scritto argomentato ai Tribunali Magistrali».

¹⁶ Lo riporta la *Scheda informativa e cronologica* in relazione, appunto, alla data del 4 gennaio 2017.

tivazione per quanto riguarda l'incolpazione, con conseguente lesione del diritto alla difesa e della dignità che deve essere riconosciuta ad ogni uomo;

Considerato che l'inizio della procedura disciplinare è stato atto dovuto in esito al rifiuto di obbedienza ed è quindi ad esso collegato *de iure*;

Considerato pertanto che l'incolpazione è *in re ipsa*, in quanto coincide con detto rifiuto ed è ben nota [al Gran Cancelliere];

Considerato infatti che nella lettera inviata in data 12 dicembre 2016 a S.A.E.ma e al Gran Commendatore, [il Gran Cancelliere] ha avanzato talune eccezioni, poi calate nel ricorso, ma non quella dell'assenza di motivazione della lettera del Gran Commendatore di inizio della procedura disciplinare, a conferma del fatto che egli era ovviamente ben a conoscenza della motivazione stessa;

Visto l'art. 4 Codice e i poteri che al Gran Maestro spettano in punto di dispensa dalle leggi, anche in materia di procedura disciplinare, fermo il diritto alla difesa dell'incolpato;

Considerato peraltro che nel caso di specie [il Gran Cancelliere] era perfettamente a conoscenza del fatto posto alla base della procedura disciplinare, essendo oltre tutto il rifiuto dell'obbedienza avvenuto alla presenza di testimoni qualificati, onde la formale assenza di indicazione nella lettera del Gran Commendatore di inizio della procedura stessa non ha leso il suo diritto alla difesa;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO

Articolo 1

È confermato il Decreto 8 dicembre 2016 n. 11817 con il quale [il Gran Cancelliere] è stato sospeso cautelativamente dai Ruoli del Sovrano Ordine fino alla conclusione della procedura disciplinare.

Articolo 2

La Cancelleria è incaricata dell'esecuzione del presente Decreto che sarà comunicato al Sovrano Consiglio nella prossima seduta»¹⁷.

¹⁷ Del provvedimento citato, cui abbiamo già fatto riferimento anche *supra*, dà conto pure la *Scheda informativa e cronologica*, che in relazione alla medesima data riporta difatti: «Il Gran Maestro emette un nuovo Decreto che conferma il precedente Decreto di sospensione cautelare datato 8 dicembre».

1.2. *Dall'intervento della Santa Sede alla risoluzione della controversia*

In qualunque modo si fosse giunti al risultato da ultimo richiamato, la frattura all'interno del Convento melitense era ormai evidente: una condizione plasticamente testimoniata – come riporta la *Scheda informativa e cronologica* in relazione alla data del 12 dicembre – dal messaggio rivolto dal Gran Magistero agli alti funzionari dell'Ordine, affinché questi ne diffondessero il contenuto a tutti i membri, con cui si invitava chi si fosse trovato in disaccordo con la decisione di sospendere il Gran Cancelliere a presentare le proprie dimissioni. Una simile evoluzione degli eventi – prosegue il documento – avrebbe quindi fatto maturare in nove presidenti di associazioni nazionali dell'Ordine e in un procuratore di Gran priorato la decisione di scrivere al Cardinale Segretario di Stato, esprimendogli la propria preoccupazione per «il presunto desiderio del Santo Padre di chiedere le dimissioni del Gran Cancelliere» e chiedendogli di fissare un incontro, istanza a cui seguirono le due lettere sopra richiamate da parte dello stesso: nelle quali, come già ricordato, se da un lato si confermava l'esortazione a mantenere sempre desta la vigilanza nella vita del Convento¹⁸, dall'altro si smentiva che la specifica richiesta in oggetto fosse stata avanzata al Gran Magistero dell'Ordine¹⁹. Dal momento che la situazione, lungi dal risolversi,

¹⁸ «In particolare, si dovrà evitare che nell'Ordine si introducano manifestazioni di spirito mondano, come pure appartenenze ad associazioni, movimenti e organizzazioni contrari alla fede cattolica o di stampo relativista. Qualora ciò dovesse verificarsi, si inviteranno i Cavalieri che eventualmente fossero membri di tali associazioni, movimenti ed organizzazioni a ritirare la loro adesione, essendo essa incompatibile con la fede cattolica e l'appartenenza all'Ordine», secondo le parole della citata lettera di Papa Francesco del 1° dicembre. Lo stesso principio è peraltro espressamente richiamato anche nei *Regolamenti e Commenti* dell'Ordine, sotto i cui «Regolamenti per la selezione dei candidati» si legge: «L'appartenenza ad organizzazioni ostili alla Chiesa, come ad esempio la Massoneria, è un impedimento all'ingresso nell'Ordine di Malta. Lo stesso criterio è da applicare all'appartenenza ad una specifica organizzazione che possa nuocere all'onore dell'Ordine».

¹⁹ «Come ho espresso nella mia lettera a lei del 12 dicembre 2016: “per quanto riguarda l'utilizzo e la diffusione di metodi e mezzi in contrasto con la legge morale, sua Santità ha chiesto il dialogo, quale metodo per affrontare, e risolvere, eventuali problemi”. Ma non ha mai parlato di mandare via qualcuno!», abbiamo visto

continuava tuttavia ad aggravarsi, fu instaurata «una serie di incontri tra la Santa Sede e le parti coinvolte nella crisi», durante le quali venne formulata la proposta secondo cui il Gran Cancelliere avrebbe accettato di lasciare il proprio incarico finché sul caso non avesse indagato un'apposita commissione mista: l'ipotesi fu tuttavia rifiutata dal Gran Magistero, che procedette invece ad assumere le determinazioni di cui ai citati decreti, a darne comunicazione con un comunicato sul sito *internet* dell'Ordine²⁰ e a nominare il Gran Cancelliere *ad interim*, come già ricordato.

Tale reazione non impedì tuttavia la formazione della commissione prospettata: il 22 dicembre 2016, venne infatti diffusa la notizia che il Pontefice aveva disposto la costituzione di un gruppo di cinque membri «con l'incarico di raccogliere elementi atti ad informare compiutamente e in tempi brevi la Santa Sede» circa la vicenda relativa alla sospensione del Gran Cancelliere²¹: più precisamen-

che avrebbe risposto il Cardinale Segretario di Stato il 21 dicembre, con evidente riferimento al passo della medesima missiva sopra richiamata in cui il Papa scriveva al Cardinale patrono: «Andrà inoltre particolarmente curato che nelle iniziative e opere assistenziali dell'Ordine non vengano impiegati e diffusi metodi e mezzi contrari alla legge morale. Se in passato è sorto qualche problema in questo ambito, mi auguro che possa essere completamente risolto. Mi dispiacerebbe sinceramente, infatti, se alcuni alti Ufficiali – come Lei stesso mi ha riferito – pur sapendo di queste prassi concernenti soprattutto la distribuzione di contraccettivi di qualsiasi tipo, non siano finora intervenuti per porvi fine. Non dubito però che, seguendo il principio paolino di “operare la verità nella carità” (Ef. 4,15), si riuscirà a entrare in dialogo con loro ed ottenere le necessarie rettifiche».

²⁰ Di tale comunicato, pur nel frattempo rimosso e perciò non più accessibile dalla pagina *web* dell'Ordine, fa tuttavia menzione anche la *Scheda informativa e cronologica*, nei seguenti termini: «Su richiesta del Gran Maestro, l'Ordine pubblica un promemoria relativo a “gravi problemi” durante il mandato del [Gran Cancelliere sospeso] come Grande Ospedaliere, il loro “occultamento” al Governo dell'Ordine, il suo “disonorevole” rifiuto di prestare obbedienza al Gran Maestro».

²¹ Il testo del relativo comunicato – pubblicato con il titolo *Per il Sovrano militare ordine di Malta*, in *L'osservatore romano*, 23 dicembre 2016, p. 8 – recitava: «Papa Francesco “nella sua sollecitudine per il Sovrano militare ordine di Malta” (Smom) ha disposto “la costituzione di un gruppo di cinque autorevoli membri con l'incarico di raccogliere elementi atti ad informare compiutamente e in tempi brevi la Santa Sede in merito alla vicenda che ha recentemente interessato il gran cancelliere [...]”. Lo ha reso noto oggi, giovedì 22 dicembre, un comunicato della Sala stampa della Santa Sede, nel quale si ricorda che lo Smom è secondo la sua

te, a questo gruppo erano attribuite le facoltà di «indagare sulla crisi in tutti i suoi diversi aspetti, ascoltare le parti interessate, riferire i fatti alla Santa Sede e dare suggerimenti per la riconciliazione tra le parti ed eventuali altre misure»²². Tale statuizione non modificò però la posizione del Gran Magistero, che continuò a ribadire la propria contrarietà a tale soluzione anche attraverso una serie di comunicati diffusi dai canali ufficiali della Milizia: nel primo dei quali – risalente al giorno seguente l’istituzione della commissione –, pur manifestando la devozione filiale sempre nutrita dall’Ordine nei confronti del Santo Padre, veniva motivato il rifiuto di cooperare con il gruppo da questi nominato attribuendone la formazione a «un equivoco da parte del Segretario di Stato» e definendo la sospensione del Gran Cancelliere «un atto interno dell’Ordine, che non riguarda la Santa Sede»²³. Ciononostante, forte dell’incoraggiamento comunque pervenutole da parte di quest’ultima²⁴, la com-

carta costituzionale un “ordine religioso laicale” (cfr. articolo 1 paragrafo 1) avente tra i suoi fini, il “servizio alla fede e al Santo Padre” (ib. art. 2 par. 1). [...]».

²² Così la *Scheda informativa e cronologica*, relativamente agli eventi del 22 dicembre. Nello stesso documento si legge inoltre: «Occasionalmente questo “Gruppo dei 5” è definito “Commissione”. Il nome attribuito dalla Santa Sede nella sua lettera originale di istituzione del 22 dicembre 2016 e nel comunicato stampa datato 17 gennaio 2017 è “Gruppo”».

²³ Anche tale comunicato – come i successivi – fa parte di quelli poi rimossi dal sito *web* dell’Ordine: qui se ne è quindi citata la descrizione riportata dalla *Scheda informativa e cronologica* a proposito dei fatti del 23 dicembre 2016 e del 4 gennaio 2017.

²⁴ Nel *Comunicato della Sala stampa della Santa Sede* pubblicato in *L’osservatore romano*, 18 gennaio 2017, p. 8, si legge infatti: «In relazione agli avvenimenti di queste ultime settimane riguardanti il Sovrano militare ordine di Malta (Smom), la Santa Sede desidera ribadire il suo appoggio e incoraggiamento all’encomiabile lavoro che membri e volontari realizzano in varie parti del mondo, in compimento delle finalità dell’Ordine: la *tuitio fidei* (la difesa della fede) e l’*obsequium pauperum* (il servizio ai poveri, ai malati e alle persone più vulnerabili). / A sostegno e incremento di questa generosa missione, la Santa Sede conferma la sua fiducia nei cinque componenti del gruppo costituito da Papa Francesco il 21 dicembre 2016, nominati allo scopo di informarlo sulla crisi dell’attuale direzione centrale dell’Ordine, e rifiuta, in base alla documentazione in suo possesso, ogni tentativo di screditarne le figure e l’opera. / La Santa Sede confida nella piena collaborazione di tutti in questa fase così delicata e attende la relazione del suddetto grup-

missione intraprese e portò avanti l'incarico che le era stato assegnato, conducendo «interviste con i membri del Sovrano Consiglio dell'Ordine, diverse decine di altri membri dell'Ordine ed esperti legali», ricevendo «quasi un centinaio di testimonianze scritte» e raccogliendo «quattro faldoni di prove scritte da allegare alla sua relazione finale»: finché, conclusi i lavori, il 23 gennaio 2017 presentò il proprio rapporto alla Santa Sede, come ricordato dalla *Scheda informativa e cronologica* in corrispondenza della stessa data.

I fatti successivi sbloccarono definitivamente l'*impasse* che si era venuta creando: il giorno seguente il Pontefice convocò infatti il Gran Maestro per un'udienza privata, nel corso della quale lo esortò a rassegnare le proprie dimissioni, richiesta che fra' Festing esaudì in ossequio all'obbedienza dovuta al Santo Padre in qualità di religioso²⁵. La notizia fu diffusa in via ufficiale il giorno successivo sia dagli organi dell'Ordine sia da quelli della Santa Sede tramite la pubblicazione di due rispettivi comunicati, ognuno dei quali aggiungeva inoltre alcuni dettagli. Per quanto riguardava innanzitutto il comunicato della Sala stampa della Santa Sede, esso annunciava altresì l'intenzione del Papa di designare un apposito Delegato pontificio per l'Ordine di Malta, che fino a tale momento sarebbe stato guidato dal Gran Commendatore in veste di Luogotenente interinale così come previsto dall'art. 17 § 1 della *Carta costituzionale*²⁶: indi-

po per adottare, in ciò che le compete, le decisioni più opportune per il bene dello Smom e della Chiesa».

²⁵ A questo riguardo, così la *Scheda informativa e cronologica* descrive gli eventi del 24 gennaio 2017: «Il Gran Maestro viene ricevuto da Papa Francesco. Su richiesta del Santo Padre, accetta generosamente di dimettersi dal suo incarico di Gran Maestro per il bene dell'Ordine di Malta».

²⁶ Nel *Comunicato della Sala stampa della Santa Sede* pubblicato in *L'osservatore romano*, 26 gennaio 2017, p. 7, è difatti riportato: «Martedì 24 gennaio, nell'udienza con il Santo Padre, sua Altezza eminentissima fra' Matthew Festing ha rassegnato le dimissioni dall'ufficio di gran maestro del Sovrano militare ordine di Malta. / Mercoledì 25, il Santo Padre ha accettato tali dimissioni, esprimendo a fra' Festing apprezzamento e riconoscenza per i sentimenti di lealtà e devozione nei confronti del successore di Pietro e la disponibilità a servire umilmente il bene dell'ordine e della Chiesa. / Il governo dell'ordine sarà assunto *ad interim* dal gran commendatore finché verrà nominato il delegato pontificio». A proposito invece

cazione che trovava inoltre conferma – nella stessa giornata dell'accoglimento delle dimissioni – nella lettera inviata dalla Segreteria di Stato, nella quale erano riepilogate le ultime circostanze e veniva comunicato che i poteri attribuiti al citato Delegato pontificio sarebbero stati definiti nello stesso atto di nomina²⁷. Quanto alla nota diramata dal Convento degli Ospedalieri, invece, essa informava che il Gran Maestro rinunciatario aveva convocato il Sovrano Consiglio per una seduta straordinaria in data 28 gennaio, in modo tale che l'assemblea potesse accettare le sue dimissioni così come richiesto a norma dell'art. 16 dell'allora vigente *Costituzione* melitense²⁸.

Così effettivamente avvenne, e dell'esito della riunione l'Ufficio comunicazione dell'Ordine dette notizia il giorno stesso sul proprio sito *internet*: in tale resoconto, da un lato si ci si rivolgeva alle questioni di rilevanza puramente interna all'Ordine, richiamando le modalità di avvicendamento al governo previste dalla *Carta costituzionale* e riferendo che «il Sovrano Consiglio presieduto dal Luogotenente Interinale [aveva] revocato i decreti con le procedure disciplinari e la sospensione dall'Ordine» del Gran Cancelliere, che riasassumeva così tale carica con effetto immediato; dall'altro si dava con-

della citata disposizione della *Carta costituzionale del Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme di Rodi e di Malta* del 1997, il testo del richiamato art. 17 § 1 prevede: «In caso di impedimento permanente, di rinuncia o di morte del Gran Maestro, l'Ordine è retto da un Luogotenente Interinale nella persona del Gran Commendatore, il quale può compiere atti di ordinaria amministrazione, fino alla cessazione della vacanza dell'ufficio».

²⁷ Oltre ad essere citata dalla *Scheda informativa e cronologica* in corrispondenza del 25 gennaio, i brani più rilevanti della lettera in questione sono testualmente riportati anche da G. CARDINALE, *Ordine di Malta. Nulli gli atti del Gran maestro dopo il 6 dicembre*, in *Avvenire*, 28 gennaio 2017, p. 17.

²⁸ Tale annuncio, pubblicato sulla pagina *web* dell'Ordine il 25 gennaio 2017 con il titolo *Fra' Matthew Festing convoca un Sovrano Consiglio per formalizzare la sua rinuncia all'ufficio di Gran Maestro*, è tuttora consultabile al seguente indirizzo: www.orderofmalta.int/it/notizie/fra-matthew-festing-convoca-un-sovrano-consiglio-per-formalizzare-la-sua-rinuncia-allufficio-di-gran-maestro/. Quanto alla procedura richiesta dalla *Carta costituzionale del Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme di Rodi e di Malta* del 1997, il testo del richiamato art. 16 prevedeva: «La rinuncia all'ufficio di Gran Maestro deve essere accettata dal Sovrano Consiglio e comunicata, a pena di inefficacia, al Santo Padre».

to di ciò che veniva in rilievo circa la relazione con la Santa Sede, citando un'ulteriore lettera ricevuta dal Pontefice il giorno precedente in cui venivano preliminarmente delineati i rapporti con il nominando Delegato speciale («In una lettera inviata ieri a Fra' Ludwig Hoffmann von Rumerstein e ai membri del Sovrano Consiglio, Papa Francesco ha ribadito la speciale relazione del Sovrano Ordine di Malta con la Sede Apostolica. Il Papa ha avvalorato che il Luogotenente Interinale assume la responsabilità di governo dell'Ordine, in particolare per tutto quello che riguarda i rapporti con gli Stati. Papa Francesco ha precisato che il suo Delegato Speciale avrà il compito di operare "per il rinnovamento spirituale dell'Ordine specificatamente dei suoi membri professi". Il Sovrano Ordine di Malta assicura la propria collaborazione al Delegato Speciale che verrà nominato dal Papa») e ringraziando infine lo stesso Santo Padre per «la sollecitudine e il sostegno dato all'Ordine», riconoscendo altresì come «le sue decisioni [fossero] state tutte prese nel pieno rispetto dell'Ordine con l'obiettivo di rafforzare la sua sovranità»²⁹.

Per ciò che concerne, infine, la questione della distribuzione di contraccettivi nell'ambito delle citate missioni condotte dal *Malteser International*, da cui l'intera controversia si era originata, pare opportuno riportare quanto puntualizzato dall'Ordine stesso, due anni più tardi, in un comunicato stampa relativo ad alcuni punti del-

²⁹ Il comunicato stampa, pubblicato *online* il 28 gennaio 2017 con il titolo *Il Gran Maestro Fra' Matthew Festing si è dimesso*, è consultabile all'indirizzo www.orderoformalta.int/it/comunicati-stampa/il-gran-maestro-fra-matthew-festing-si-e-dimesso/. In esso si riportava inoltre: «Il Sovrano Consiglio ha accettato la rinuncia all'incarico. Le dimissioni di Fra' Matthew Festing, come prevede la Costituzione, sono state rese note al Papa e verranno comunicate ai capi dei 106 Stati con cui il Sovrano Ordine di Malta intrattiene relazioni diplomatiche. Secondo quanto previsto dall'articolo 17 della Costituzione, il Gran Commendatore, Fra' Ludwig Hoffmann von Rumerstein, ha assunto la carica di Luogotenente Interinale e rimarrà a capo del Sovrano Ordine di Malta fino all'elezione del successore del Gran Maestro. Il Sovrano Consiglio ha ringraziato sentitamente Fra' Matthew Festing per il grande servizio reso al Sovrano Ordine di Malta nel corso di questi ultimi nove anni»; preannunciando infine che «[i]l Luogotenente Interinale, insieme al Sovrano Consiglio, convocherà a breve il Consiglio Compito di Stato, per l'elezione del successore del Gran Maestro, come previsto dall'articolo 23 della Costituzione».

la vicenda ancora dibattuti a livello mediatico. In particolare, con riferimento a un procedimento giudiziario che aveva visto opporsi lo stesso Gran Cancelliere e un sito *internet* d'informazione circa la pubblicazione di alcuni articoli aventi ad oggetto i fatti in parola, tale testo segnalava quanto segue: «La sentenza della Corte regionale di Amburgo non stabilisce che il Gran Cancelliere [...] fosse a conoscenza della distribuzione dei pacchetti di aiuti dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR), contenenti contraccettivi, prima che questo fatto fosse scoperto dal Malteser International nel novembre del 2013. La dichiarazione sotto giuramento del Gran Cancelliere alla Corte non è mai stata messa in discussione. La sentenza della Corte conferma sostanzialmente le tesi espresse dal Gran Cancelliere e ordina al giornale online [...] di pagare i due terzi delle spese del processo. La stessa Corte regionale, con un'altra sentenza, ha vietato qualsiasi affermazione che indichi che [il Gran Cancelliere] abbia avviato i progetti di distribuzione (LG Hamburg – 324 O 49/17)»³⁰.

1.3. *Una 'nota a margine' della conclusione dello scontro: quale impatto sulla sovranità dell'Ordine?*

L'affermazione del Sovrano Consiglio poco sopra richiamata a proposito della sovranità dell'Ordine, al di là del contesto istituzionale in cui si colloca, non può tuttavia che richiamare alla mente le considerazioni già svolte circa il rapporto tra tale elemento e il riconoscimento ad esso correlato nell'ambito della comunità internazionale, suggerendo l'opportunità di osservare adesso la questione in maniera specifica attraverso tale lente. In altri termini, prima di proseguire si rende necessaria una puntualizzazione ulteriore in merito alle ripercussioni che le vicissitudini appena descritte potrebbe-

³⁰ Il comunicato stampa in questione, pubblicato *online* il 4 luglio 2019 con il titolo *Dichiarazione del Gran Magistero del Sovrano Ordine di Malta a seguito di recenti articoli diffamatori*, è consultabile al seguente indirizzo: www.orderofmalta.int/it/comunicati-stampaldichiarazione-del-gran-magistero-del-sovrano-ordine-di-malta-a-seguito-di-recenti-articoli-diffamatori/.

ro avere prodotto sullo *status* della Milizia: o comunque – come appare forse più corretto dire – sugli indici rivelatori che in dottrina si è creduto di poter scorgere nello svolgimento e nella risoluzione della controversia, ‘aggiornando’ così il dibattito sopra rievocato a proposito della condizione degli Ospedalieri. Risulta infatti di tutta evidenza come la recente crisi abbia scosso nel profondo le ideali mura del Convento giovannita, durante l’evolvere degli eventi. Tenuto però conto della polarizzazione registrata in letteratura circa l’effettiva posizione dell’Ordine, non può apparire una sorpresa neppure il fatto che quella parte della dottrina più restia ad ammettere la titolarità da parte sua di una propria soggettività internazionale abbia letto nei medesimi accadimenti una conferma di quanto da sempre sostenuto circa le presunte implicazioni pregiudizievoli della dipendenza della Religione dalla Sede Apostolica: sostenendo in particolare come «l’ordinamento melitense non sia originario ma tragga in verità la sua “forza” dall’ordinamento di un altro ente, la Santa Sede, rispetto alla quale l’Ordine di Malta si colloca in una posizione non solo di deferenza religiosa, tutto sommato indifferente per il diritto internazionale, ma anche di dipendenza giuridica»³¹.

Tale tesi non sembra tuttavia poter ricevere accoglimento, trovando essa motivi di contestazione tanto per quel che riguarda le sue conclusioni, quanto per ciò che concerne le sue premesse. In relazione al primo carattere richiamato, vale innanzitutto la pena di ricordare come sia stato sottolineato preliminarmente, proprio con riferimento all’ordinamento melitense – ammettendo quindi per ipotesi, ma non concedendo, la sua ‘non originarietà’ –, come «[vada] in proposito ribadito che l’eventuale assenza di un ordinamento giuridico originario non è sempre in grado di impedire a un ente di affermare la propria individualità nell’ambito della società internazionale e che la soggettività internazionale degli enti diversi dagli Stati sovrani e indipendenti è in funzione della disponibi-

³¹ G. PASCALE, *Su alcune recenti vicende riguardanti i rapporti dell’Ordine di Malta con l’Italia e con la Santa Sede*, cit., p. 212.

lità di questi ultimi ad entrare in relazione con essi su di un piano di parità»³².

D'altro canto, se di tale principio è sempre bene tenere conto, non sembra tuttavia necessario spingersi tanto oltre nel commentare la condizione dell'Ordine alla luce dei recenti eventi. Difatti, mostra tuttora la propria attualità l'argomentazione, accolta nel dibattito sopra ripercorso (in un momento storico, quindi, in cui l'intervento della Santa Sede era certo assai più presente nella vita interna del Convento rispetto ad oggi), che già al tempo confutava l'asserzione secondo cui «questa affermata originarietà po[tesse] negarsi per il fatto che l'ordinamento “melitense” – ed in modo particolare le norme supreme di questo ordinamento, cioè la Costituzione – viene controllato ed approvato dalla Santa Sede, giacché questo intervento non riflette la fonte prima delle norme melitensi e la loro adeguatezza ai fini dell'organizzazione e dell'attività dell'Ordine, ma soltanto la loro ortodossia religiosa»³³. Ciò vale a maggior ragione se solo si considera che, nel caso di specie, l'elemento al centro dei nuovi interrogativi circa la sovranità giuovannita non è stato rappresentato dall'ordinamento melitense o dalla sua *Costituzione* – alla quale anzi, come abbiamo visto, si è fatto costante riferimento in tutti i momenti della diatriba –, bensì esclusivamente dalla condot-

³² A. GIOIA, *Diritto internazionale*, cit., p. 303.

³³ G. CANSACCHI, *L'Ordine di Malta e l'ordinamento giuridico melitense*, cit., c. 1376, che prosegue: «Comunque, se anche l'ordinamento giuridico melitense – dato e non concesso – dovesse considerarsi derivato dal diritto canonico e concepito come un corpo ampiamente autonomo nell'ambito del medesimo, tuttavia esso apparirebbe ugualmente indipendente, e quindi separato dagli ordinamenti statuali, con i quali viene in contatto, ivi compreso l'ordinamento statale italiano. Rientrano nelle materie regolate dall'ordinamento giuridico melitense tutti i rapporti cui l'Ordine partecipa sia per la sua organizzazione interna, sia per la sua attività esterna in ordine ai fini che si è proposti. La maggior parte di questi rapporti avrà carattere pubblicistico nell'ambito dell'ordinamento che li regola, in quanto la loro attuazione realizza una finalità istituzionale e non un interesse individuale (o se questo interesse individuale vi è, esso viene considerato marginale e secondario); questi rapporti nei quali l'ente sovrano appare titolare della potestà di impero nell'ordinamento di cui è portatore, rimangono totalmente estranei agli ordinamenti di altri enti sovrani, in particolare degli Stati, ancorché possano riscontrarsi dei collegamenti fra il rapporto in oggetto e tali ordinamenti».

ta del Gran Maestro in quanto religioso: e al proposito va ricordato, com'è stato evidenziato proprio con riferimento ai fatti in parola, che «el voto de obediencia del gran maestre no limita la soberanía de la Orden, porque dicha soberanía no reside en el gran maestre ni en los miembros profesos del Soberano Consejo, sino en la propia Orden»³⁴.

³⁴ J. ALVARADO PLANAS, *Actualidad de una herencia medieval: el estatuto jurídico internacional de la Orden de Malta*, cit., pp. 180-181: «Recientemente ha acaecido un incidente que originó una crisis en la Orden. En 2016 el gran maestre Matthew Festing, tal vez excediéndose de sus facultades, retiró su confianza al gran canciller y le cesó del cargo. Por su parte, el gran canciller, aunque al ser caballero en obediencia dependía directamente de los superiores de la Orden y no de la Santa Sede ni de su Secretaría de Estado, en vez de recurrir la decisión ante los tribunales magistrales, acudió al secretario de Estado Vaticano. De resultas, el papa Francisco solicitó al gran maestre su dimisión, que fue presentada inmediatamente cumpliendo su voto de obediencia como miembro profeso de la Orden. Seguidamente, la Secretaría de Estado vaticana comunicó, en enero de 2017, al Soberano Consejo la restitución del gran canciller y la anulación de todos los actos realizados por el gran maestre y el Soberano Consejo por esas fechas. Diversos autores, han considerado que la reacción del Vaticano fue desmedida y contraria a los estatutos de la Orden. Otros autores ven en todo ello una limitación de la soberanía de la Orden y una prueba de que, en última instancia, la Orden de Malta no ejerce una plena soberanía porque el gran maestre y la mayoría del Soberano Consejo están subordinados al papa por un voto de obediencia. Sin embargo, conviene matizar esta afirmación dado que, en rigor, el voto de obediencia del gran maestre no limita la soberanía de la Orden, porque dicha soberanía no reside en el gran maestre ni en los miembros profesos del Soberano Consejo, sino en la propia Orden. La historia está repleta de ejemplos de países que han nombrado o depuesto gobernantes de otros países satélites, aunque soberanos, o intervenido lícita o ilícitamente en sus asuntos internos sin que se haya dubitado su soberanía. Por los demás, hay otros ejemplos históricos de intervención del sumo pontífice en el nombramiento del gran maestre: cuando el Capítulo General de la Orden cesó en 1317 al gran maestre Foulques de Villaret y eligió a Maurico de Pagnac, el papa decidió nombrar a un tercero, Helion de Villeneuve. Igualmente, en 1805 el papa, presionado por Napoleón Bonaparte, no ratificó la elección del gran maestre Giuseppe Caracciolo. Tales intervenciones, ajustadas o no a derecho, entendemos que no comprometieron la soberanía de la Orden. De la misma manera, como ya se ha indicado, la propia elección del papa también ha estado mediatizada hasta 1904 por el derecho (*ius exclusive*) que se arrogaran el emperador o ciertos monarcas (Francia, España, Austria, etc.) a vetar a un candidato al solio pontificio. Por ejemplo, Austria veto a Antonio Gabriele Severoli (1823), España vetó a Giacomo Giustiniani (1831), y Austria-Hungría vetó a Mariano Rampolla (1903), sin que ello se considerara

Quanto poi alla summenzionata ‘disponibilità degli Stati ad entrare in relazione con l’Ordine su di un piano di parità’ – e, più in generale, ai ‘parametri di effettività’ indicativi della sua soggettività già presi in esame sopra –, si deve rilevare come l’attività internazionale dei Giovanniti non abbia conosciuto alcuna soluzione di continuità, né alcun momento di stallo, in seguito agli eventi di cui si discute. La tessitura di relazioni diplomatiche da parte della Milizia è anzi proseguita alacramente, sia per quanto riguarda la sua partecipazione a organizzazioni internazionali – in particolare acquisendo la qualità di osservatore permanente nella Commissione dell’Oceano indiano dal marzo 2017³⁵ e nell’Unione interparlamentare dal no-

una merma del estatuto jurídico internacional de la Santa Sede». Riguardo allo *ius exclusivae* da ultimo citato e alle relative intromissioni del potere civile in tema di elezione pontificia negli ultimi secoli, si rinvia in particolare a J. JAMIN, *Civile veto seu exclusivam omnino reprobamus - La Costituzione Commisum nobis di Pio X alla vigilia della prima codificazione*, in *Ius Ecclesiae*, XXIX (2017), pp. 591-610.

³⁵ Il Sovrano Militare Ordine di Malta compare nella lista dei «Membres observateurs de la COI» sul sito *internet* ufficiale della stessa Commissione dell’Oceano indiano, al pari della Repubblica popolare cinese, dell’Unione europea, dell’Organizzazione internazionale della francofonia, dell’India, del Giappone e dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (www.commissionoceanindien.org/presentation-coi/membres-observateurs-coi/). Sulla pagina *web* dell’Ordine, la notizia corrispondente è stata pubblicata il 4 luglio 2017, sotto il titolo *Il Sovrano Ordine di Malta firma un accordo di cooperazione con la Commissione dell’Oceano Indiano* e con il seguente testo: «Il Sovrano Ordine di Malta e la Commissione dell’Oceano Indiano (COI) hanno firmato il 5 luglio, presso il Palazzo Magistrale in Roma, un accordo di cooperazione nel campo della salute e dell’assistenza medica. Il Sovrano Ordine di Malta è membro osservatore nella Commissione dell’Oceano Indiano fin dal marzo 2017. Istituita nel 1892, la Commissione dell’Oceano Indiano si compone di cinque Nazioni della zona dell’Oceano afro-indiano: le Isole Comore, il Madagascar, Mauritius, la Riunione (regione francese d’oltremare) e le Seychelles. Secondo l’Accordo di cooperazione firmato dal segretario generale della COI, Hamadi Madi, e il Grande Ospedaliere Dominique de La Rochefoucauld-Montbel, l’Ordine di Malta organizzerà e parteciperà alla preparazione di volontari di pronto soccorso e incrementerà la formazione medica e paramedica nei Paesi dell’oceano Indiano. Inoltre, l’Ordine di Malta Francia e Malteser International (l’agenzia di soccorso dell’Ordine di Malta che opera in tutto il mondo) assicureranno il loro supporto in caso di disastri naturali, epidemie o conflitti. Nel marzo 2017 il personale di Malteser International è stato inviato in Madagascar, per aiutare le autorità locali a gestire le conseguenze del ciclone tropicale Enawo. Durante l’incontro svoltosi lo scorso 5 luglio, il Grande Ospedaliere ha ricordato “l’im-

vembre 2021³⁶ –, sia in merito ai rapporti bilaterali da essa instaurati con ulteriori Stati: segnatamente con la Repubblica federale di Germania il 15 novembre 2017³⁷, con la Repubblica di Nauru il 5 ottobre 2018³⁸, con la Repubblica dell'Ecuador il 24 settembre 2019³⁹, con la Repubblica d'Estonia l'11 marzo 2020⁴⁰, con la Repubblica

portanza di potere fare affidamento su istituzioni stabili e ben radicate, che rappresentino elementi di fiducia nell'azione efficace a beneficio di coloro che soffrono, in questo mondo che è in veloce movimento" [...]» (www.orderofmalta.int/it/notizie/il-sovrano-ordine-di-malta-firma-un-accordo-di-cooperazione-con-la-commissione-delloceano-indiano/).

³⁶ L'ammissione dell'Ordine quale «permanent observer» dell'Unione interparlamentare è stata stabilita in occasione della sua centoquarantatreesima assemblea, a seguito della decisione assunta nella prima seduta della sessione n. 208 del *Governing Council*, tenutasi il 27 novembre 2021: cfr. rispettivamente INTER-PARLIAMENTARY UNION, *143rd IPU Assembly and related meetings. 26 - 30 November 2021. Madrid, Spain. Results of the proceedings*, p. 15, e INTER-PARLIAMENTARY UNION, *Summary records of the Governing Council. 208th session. 27 and 30 November 2021. IFEMA Palacio Municipal, Madrid, Spain*, pp. 7-8 (ambedue consultabili alla pagina dedicata alla «143rd Assembly and related meetings» del sito *internet* ufficiale dell'Unione interparlamentare, all'indirizzo www.ipu.org/event/143rd-assembly-and-related-meetings#event-sub-page-25153/).

³⁷ Si veda il comunicato stampa pubblicato dall'Ordine sul proprio sito *internet* nella stessa data, dal titolo *Official Visit of the German Foreign Minister Sigmar Gabriel, for the opening of diplomatic relations between Germany and the Order of Malta*, all'indirizzo www.orderofmalta.int/it/comunicati-stampa/official-visit-of-the-german-foreign-minister-sigmar-gabriel-for-the-opening-of-diplomatic-relations-between-germany-and-the-order-of-malta/.

³⁸ Si veda la notizia data dall'Ordine sul proprio sito *internet* il successivo 11 ottobre, con il titolo *Stabilite le relazioni diplomatiche tra il Sovrano Ordine di Malta e la Repubblica di Nauru*, al seguente indirizzo: www.orderofmalta.int/it/notizie/stabilite-le-relazioni-diplomatiche-tra-il-sovrano-ordine-di-malta-e-la-repubblica-di-nauru/.

³⁹ Si veda la notizia data dall'Ordine sul proprio sito *internet* nella stessa data, con il titolo *Rinnovata l'amicizia tra Ecuador e Ordine di Malta*, al seguente indirizzo: www.orderofmalta.int/it/notizie/rinnovata-lamicizia-tra-ecuador-e-ordine-di-malta/. Le relazioni tra l'Ordine e l'Ecuador, instaurate già negli anni '50 del secolo scorso, si erano infatti interrotte nel 2012: nel 2019 è stata infine riconfermata la volontà di «poter riprendere lo scambio degli ambasciatori».

⁴⁰ Si veda la notizia data dall'Ordine sul proprio sito *internet* nella stessa data, con il titolo *Estonia e Sovrano Ordine di Malta allacciano le relazioni diplomatiche*, all'indirizzo www.orderofmalta.int/it/notizie/estonia-e-sovrano-ordine-di-malta-allacciano-le-relazioni-diplomatiche/.

ellenica il 2 dicembre 2021⁴¹ e con il regno del Lesotho il 7 dicembre 2021⁴². Di conseguenza, in dottrina si è potuto concludere che le vicende relative alla crisi istituzionale del 2016-2017 «non inducono, allo stato, a mutare opinione quanto alla posizione internazionale dello SMOM, in attesa dell'approvazione delle modifiche alla Carta costituzionale»⁴³. A quest'ultima – nel frattempo promulgata e oggi ormai in vigore – conviene quindi adesso specificamente rivolgersi.

2. *Verso il nuovo corpus legislativo melitense. Quale impatto sulla 'sovranità esterna' dell'Ordine?*

2.1. *Il processo di rinnovamento e la promulgazione della Carta costituzionale e del Codice del 2022*

Com'è noto, e com'era d'altronde prevedibile data la delicatezza e la complessità dei fattori in gioco, il processo di revisione che ha infine portato l'Ordine a dotarsi di un nuovo corpo normativo è stato tutt'altro che agevole e immediato, essendosi protratto – tra alterne vicende – addirittura per un lustro. Tale itinerario, in particolare, venne inaugurato dal Luogotenente interinale con la pubblicazione di una lettera rivolta a tutti i membri⁴⁴, a cui fece seguito

⁴¹ Si veda la notizia data dall'Ordine sul proprio sito *internet* il successivo 4 dicembre, con il titolo *Il Sovrano Ordine di Malta annuncia l'apertura delle relazioni diplomatiche con la Repubblica Ellenica*, al seguente indirizzo: www.orderofmalta.int/it/notizie/il-sovrano-ordine-di-malta-annuncia-lapertura-delle-relazioni-diplomatiche-con-la-repubblica-ellenica.

⁴² Si veda la notizia data dall'Ordine sul proprio sito *internet* nella stessa data, con il titolo *La missione dell'Ordine di Malta presso le Nazioni Unite a New York annuncia l'apertura delle relazioni diplomatiche con il Regno del Lesotho*, al seguente indirizzo: www.orderofmalta.int/it/notizie/la-missione-dellordine-di-malta-presso-le-nazioni-unite-a-new-york-annuncia-lapertura-delle-relazioni-diplomatiche-con-il-regno-del-lesotho. Come già segnalato sopra, il testo riporta anche che, a seguito di tale evento, «il numero dei paesi con cui il Sovrano Ordine di Malta intrattiene piene relazioni diplomatiche sale a 112».

⁴³ C. CURTI GIALDINO, *Diritto diplomatico-consolare internazionale ed europeo*, cit., p. 84.

⁴⁴ Il testo della lettera, pubblicato sul sito *internet* dell'Ordine il 29 gennaio 2017 con il titolo *Lettera di Fra' Ludwig Hoffmann von Rumerstein*, è consul-

alcuni giorni dopo la convocazione di una conferenza stampa sulle priorità di governo della Religione dopo le dimissioni del Gran Maestro⁴⁵. Parallelamente, con la diffusione della lettera del Pontefice indirizzata al soggetto a ciò designato⁴⁶, veniva inoltre comunicata l'attesa nomina del rappresentante pontificio: e, come preannunciato nella sopra richiamata missiva della Segreteria di Stato al Sovrano Consiglio, nel medesimo documento venivano anche precisati i poteri attribuiti alla figura in questione. Il Delegato, infatti, non veniva solo incaricato di agire in stretta collaborazione con il Luogotenente interinale giovannita «per il maggior bene dell'Ordine e la riconciliazione tra tutte le sue componenti, religiose e laicali», ma a lui erano demandate altresì tre funzioni specifiche, che si potrebbero definire rispettivamente di carattere 'normativo', 'spirituale' e 'diplomatico'.

Per quanto riguardava la prima di queste attività, così il Pontefice esortava il Delegato a cooperare con i vertici dell'Ordine in vista della sua riforma costituzionale: «Ella affiancherà e sosterrà il Luogotenente nella preparazione del Capitolo straordinario, e insieme deciderete le modalità di uno studio in vista dell'opportuno aggiornamento della Carta Costituzionale dell'Ordine e dello Statuto Melitense». A proposito del secondo compito affidatogli, invece, il Delegato avrebbe dovuto curare «tutto ciò che attiene al rinnovamento spirituale e morale dell'Ordine, specialmente dei Membri professi», in modo tale da porre la Religione giovannita nella condizione di realizzare pienamente il fine di «promuovere la gloria di Dio mediante la santificazione dei membri, il servizio alla Fede e al Santo

tabile al seguente indirizzo: www.orderofmalta.int/it/notizie/lettera-di-fra-ludwig-hoffmann-von-rumerstein/.

⁴⁵ Il resoconto della conferenza stampa in questione – tenutasi il 2 febbraio – e le relative riprese video sono disponibili sul sito *internet* dell'Ordine, sotto il titolo *Dichiarazioni del Sovrano Ordine di Malta sulle priorità del governo*, al seguente indirizzo: www.orderofmalta.int/it/notizie/dichiarazioni-del-sovrano-ordine-di-malta-sulle-priorita-del-governo/.

⁴⁶ Il testo della lettera, datata 2 febbraio 2017, è stato pubblicato sotto il titolo *L'arcivescovo Becciu delegato speciale del Papa*, in *L'osservatore romano*, 5 febbraio 2017, p. 1.

Padre e l'aiuto al prossimo» stabilito all'art. 2 § 1 della *Costituzione* allora vigente. Relativamente alla mansione che abbiamo definito di natura 'diplomatica', infine, la lettera del Santo Padre disponeva quanto segue nei confronti del Delegato: «Fino al termine del Suo mandato, cioè fino alla conclusione del Capitolo straordinario che eleggerà il Gran Maestro, Lei sarà il mio esclusivo portavoce in tutto ciò che attiene alle relazioni tra questa Sede Apostolica e l'Ordine. Le delego, pertanto, tutti i poteri necessari per decidere le eventuali questioni che dovessero sorgere in ordine all'attuazione del mandato a Lei affidato»⁴⁷.

Alla luce di quanto accennato sopra, non sfuggirà peraltro un dato ulteriore, emergente in modo 'collaterale' dall'elenco di funzioni appena delineato. Rileggendo il testo dell'atto di nomina, infatti, è possibile notare come le espressioni in esso impiegate per determinare i compiti del Delegato siano sostanzialmente analoghe a quelle con cui la *Carta costituzionale* melitense allora vigente descriveva le funzioni del Cardinale patrono dell'Ordine, le quali finivano perciò per essere sostanzialmente 'assorbite' dagli incarichi della nuova figura: così come, con il primo documento, al Delegato speciale venivano affidate la cura di «tutto ciò che attiene al rinnovamento spirituale e morale dell'Ordine, specialmente dei Membri professi» e la qualità di «esclusivo portavoce [del Pontefice] in tutto ciò che attiene alle relazioni tra questa Sede Apostolica e l'Ordine», allo stesso modo l'art. 4 § 4 dello statuto fondamentale melitense assegnava al Cardinale patrono «il compito di promuovere gli interessi spirituali dell'Ordine e dei suoi membri e i rapporti fra la Santa Sede e l'Ordine». Data tale identità di competenze, era quindi

⁴⁷ Facendo seguito alla nomina, il Governo melitense dette il benvenuto a nome dell'Ordine al Delegato speciale con una nota pubblicata sul proprio sito *internet* il 5 febbraio 2017 con il titolo *Papa Francesco nomina Delegato speciale presso il Sovrano Ordine di Malta* (www.orderofmalta.int/it/notizie/papa-francesco-nomina-delegato-speciale-preso-il-sovrano-ordine-di-malta). Questi, a sua volta, rispose con una lettera di ringraziamento indirizzata a tutti i Giovanniti, il cui contenuto è stato diffuso tramite lo stesso canale il successivo 17 febbraio sotto il titolo *Lettera dell'Arcivescovo Giovanni Angelo Becciu ai membri dell'Ordine* (www.orderofmalta.int/it/notizie/lettera-dellarcivescovo-giovanni-angelo-becciu-ai-membri-dellordine).

evidente come le due figure non potessero entrambe svolgere attivamente il proprio ruolo: e un'ulteriore conferma a questo riguardo fu fornita nella lettera inviata dal Papa ai membri del Consiglio compito di Stato pochi giorni prima della riunione in cui tale organo avrebbe dovuto procedere all'elezione della nuova Guida dei Giovanniti. In questa nota, infatti, il Pontefice comunicava che a ricevere il giuramento del successore di fra' Festing sarebbe stato il Delegato speciale e non il Cardinale patrono, «derogando per quanto necessario agli artt. 14 e 17 parag. 5 della Carta Costituzionale»⁴⁸.

A tale indicazione si poté perciò dare seguito dopo che il Consiglio compito di Stato ebbe svolto la sua funzione il 29 aprile 2017⁴⁹: occasione nella quale si ritenne tuttavia opportuno, dato il particolare momento di transizione, nominare esclusivamente un Luogotenente di Gran Maestro – carica che avrebbe comportato per l'elitto gli «stessi poteri del Gran Maestro, eccetto le prerogative onorifiche della sovranità»⁵⁰, ma di durata annuale e non vitalizia⁵¹ –, designando per questo ruolo fra' Giacomo Dalla Torre del Tempio

⁴⁸ Il testo della citata *Lettera di Papa Francesco al Consiglio Compito di Stato* del 26 aprile 2017, pubblicato sul sito *internet* dell'Ordine due giorni dopo, è consultabile al seguente indirizzo: www.orderofmalta.int/it/notizie/lettera-di-papa-francesco-al-consiglio-compito-di-stato/.

⁴⁹ Si veda la notizia data dall'Ordine sul proprio sito *internet* il 14 febbraio, con il titolo *Convocato per il 29 aprile il Consiglio Compito di Stato per l'elezione del successore del Gran Maestro*, al seguente indirizzo: www.orderofmalta.int/it/notizie/convocato-per-il-29-aprile-il-consiglio-compito-di-stato-per-lelezione-del-successore-del-gran-maestro/.

⁵⁰ Così l'art. 146 del *Codice del Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme di Rodi e di Malta* del 1997.

⁵¹ *Carta costituzionale del Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme di Rodi e di Malta* del 1997, art. 23 § 5: «Dopo la quinta infruttuosa votazione, il Consiglio Compito di Stato delibera, con la stessa maggioranza, se procedere alla elezione di un Luogotenente di Gran Maestro per un periodo di un anno al massimo. In caso negativo riprendono le votazioni per l'elezione del Gran Maestro. In caso positivo il Luogotenente di Gran Maestro è eletto con ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero dei voti nella quinta votazione. Nel ballottaggio prevale quello tra i due candidati che ottiene il maggior numero dei voti. Se il candidato è unico, è necessario il voto della maggioranza dei presenti».

di Sanguinetto⁵². Vale peraltro la pena di ricordare come, già nel primo messaggio ufficiale rivolto dalla nuova Guida dell'Ordine ai suoi membri, questi si riferisse esplicitamente al percorso intrapreso in prospettiva della riforma costituzionale in corso⁵³. Su tale punto, com'è ovvio, egli si sarebbe poi soffermato nuovamente in più occasioni, delineandone sia i presupposti sia i capisaldi irrinunciabili con le seguenti parole: «La Carta Costituzionale e il Codice sono stati promulgati nel giugno 1961 e riformati nel 1997. Negli ultimi decenni l'Ordine di Malta è cresciuto in maniera significativa. Basti pensare che i paesi con cui intratteniamo relazioni diplomatiche bilaterali sono oggi più di 100, mentre solo nel 1988 erano meno della metà. La crescita richiede anche una maggiore responsabilità. È per questo che abbiamo bisogno di aggiornare alcune regole e di rendere il sistema di Governo più al passo con i tempi, il ruolo e la dimensione dell'Ordine. In particolare, la riforma costituzionale affronterà eventuali carenze istituzionali. La recente crisi ha messo alla luce alcune debolezze nei sistemi di controllo e nell'equilibrio della *governance*: la riforma ne dovrà tenere conto. La riforma dovrà anche rafforzare la vita spirituale e permettere di aumentare il numero dei nostri membri professi. Sono già state avviate consultazioni e tutti i membri dell'Ordine sono stati invitati a proporre i loro suggerimenti. Garantisco che il carisma, gli ideali, e la natura religiosa dell'Ordine non sono in alcun modo in discussione e non verranno modificati in alcun modo»⁵⁴.

⁵² La notizia dell'avvenuta elezione fu comunicata dall'Ordine il giorno stesso, con una nota diffusa *online* dal titolo *Fra' Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto eletto Luogotenente di Gran Maestro del Sovrano Ordine di Malta* (www.orderofmalta.int/it/notizie/fra-giacomo-dalla-torre-del-tempio-di-sanguinetto-eletto-luogotenente-di-gran-maestro-del-sovrano-ordine-di-malta/).

⁵³ Il *Messaggio del Luogotenente di Gran Maestro del Sovrano Ordine di Malta*, pubblicato sul sito *internet* dell'Ordine in data 11 maggio 2017, è disponibile al seguente indirizzo: www.orderofmalta.int/it/notizie/messaggio-del-luogotenente-di-gran-maestro-del-sovrano-ordine-di-malta/.

⁵⁴ Si cita qui l'intervista rilasciata dall'allora Luogotenente di Gran Maestro G. DALLA TORRE a N. D'AQUINO DI CAMARANICO, pubblicata sotto il titolo *Parla il neo eletto Luogotenente di Gran Maestro, Fra' Giacomo Dalla Torre del Tempio di*

Parallelamente a questi eventi, infatti, le iniziative destinate a sfociare nella riforma costituzionale prefissata dagli Ospedalieri cominciarono a muovere concretamente i primi passi, in maniera prudente ma decisa. Gli esordi di tale itinerario possono individuarsi proprio nelle appena citate ‘consultazioni’ avviate all’interno del Convento: queste ultime si sostanziarono in primo luogo appunto nell’invito, rivolto a tutti i membri dell’Ordine già nel marzo del 2017, a inviare le proprie idee e proposte, affinché fossero segnalate le modifiche della *Carta costituzionale* e del *Codice* ritenute più necessarie. A tale appello, la Milizia rispose prontamente: secondo quanto riferito, nei mesi successivi sarebbero infatti stati raccolti più di un centinaio di documenti provenienti da ogni parte del mondo, poi analizzati e sistematizzati da un apposito Comitato direttivo per la riforma (nominato il successivo 3 maggio e «composto da nove persone: cinque membri del Sovrano Consiglio, il Prelato, due membri del Consiglio di Governo ed un Cappellano Professo»⁵⁵, a cui si aggiungeva lo stesso Luogotenente di Gran Maestro quale partecipante alle relative riunioni). In questo modo, fu possibile individuare alcune ‘sfere di riflessione’ specifiche, all’approfondimento dei cui temi si dedicarono poi appositi gruppi. Come ebbe a sottolineare lo stesso coordinatore dei lavori del Comitato direttivo per la riforma nel dare conto dello stato di avanzamento del percorso in parola, in ogni caso, il caposaldo rimase sempre lo stesso: «La parola fondamentale di questo processo» – avrebbe infatti dichiarato tramite i canali ufficiali dell’Ordine – «è ‘Spiritualità’. [...] ‘Riformare’ vuol dire ‘rinnovare’. In questo contesto rinnovare vuol dire ritornare al carisma originale dei nostri fondatori ‘Tuitio Fidei et Obse-

Sanguinetto. «Il carisma religioso dell’Ordine non è assolutamente in discussione», in *L’orma. Rivista dell’Ordine di Malta Italia*, XXXV (2017), 2, pp. 1-2.

⁵⁵ Si fa qui riferimento all’intervista rilasciata dallo stesso coordinatore dei lavori del Comitato direttivo per la riforma e pubblicata sul sito *internet* dell’Ordine il 28 giugno 2017 con il titolo *La riforma costituzionale del Sovrano ordine di Malta*, consultabile al seguente indirizzo *internet*: www.orderofmalta.int/it/notizie/la-riforma-costituzionale-del-sovrano-ordine-di-malta/.

quium Pauperum', aggiornando le norme costituzionali per meglio affrontare la nostra epoca e le attuali sfide umanitarie»⁵⁶.

Furono perciò questi, rispettivamente, il nucleo essenziale da cui la riforma prese le mosse e la stella polare da cui l'Ordine si prefissò di lasciarsi guidare in tale cammino. Itinerario che, come anticipato, si sarebbe però protratto ancora a lungo: venendo interessato, da un lato, dagli sviluppi immediatamente pertinenti al processo medesimo, quali ad esempio il «seminario strategico internazionale sulla riforma costituzionale»⁵⁷ svoltosi nel febbraio 2018 o le discussioni – e talora le tensioni – accesi nella Milizia circa la direzione da imprimere allo stesso, com'era naturale data la centralità dei profili in questione; dall'altro, dalle ulteriori vicende che, più in generale, avrebbero segnato la vita dell'Ordine nello stesso torno di tempo. Alla scadenza del suo mandato, innanzitutto, fra' Giacomo Dalla Torre fu confermato a capo del Convento giovannita, venendo stavolta eletto dal Consiglio compito di Stato non alla carica temporanea di Luogotenente, bensì definitivamente a quella di Gran Maestro⁵⁸: la nuova *Carta costituzionale* melitense non ebbe però la pos-

⁵⁶ Si cita qui la successiva intervista rilasciata dal coordinatore dei lavori del Comitato direttivo per la riforma, pubblicata sul sito *internet* dell'Ordine il 17 novembre 2017 con il titolo *Il processo per aggiornare la Costituzione del Sovrano Ordine di Malta* e consultabile al seguente indirizzo: www.orderofmalta.int/it/notizie/il-processo-per-aggiornare-la-costituzione-del-sovrano-ordine-di-malta/.

⁵⁷ Il resoconto dell'evento è stato diffuso il 12 febbraio 2018 sul sito *internet* dell'Ordine con il titolo *Riforma Costituzionale Ordine di Malta: a Roma il seminario strategico internazionale*, ed è consultabile al seguente indirizzo: www.orderofmalta.int/it/comunicati-stampa/riforma-costituzionale-ordine-di-malta-a-roma-il-seminario-strategico-internazionale/.

⁵⁸ Si veda la notizia pubblicata sotto il titolo *Eletto il gran maestro dell'Ordine di Malta*, in *L'osservatore romano*, 2-3 maggio 2018, p. 8. Vale peraltro la pena di notare come, anche in questa occasione, si riproposero le stesse circostanze menzionate sopra circa il rapporto tra le funzioni del Cardinale patrono e quelle del Delegato speciale, come risulta dalla corrispondente lettera indirizzata a quest'ultimo da parte del Pontefice il 2 maggio 2018 – successivamente pubblicata sotto il titolo *La conferma del delegato speciale all'ordine di Malta*, in *L'osservatore romano*, 5 maggio 2018, p. 7 –, nella quale si legge infatti: «Con la presente designo Vostra Eccellenza a ricevere il giuramento del nuovo Gran Maestro dell'Ordine, Sua Altezza Eminentissima Fra' Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto, che avverrà il 3 maggio prossimo». Quanto anticipato avrebbe inoltre trovato effettivo riscontro

sibilità di vedere la luce sotto la sua reggenza, in quanto l'Ordine ne annunciò la scomparsa già nell'aprile del 2020⁵⁹. A lui sarebbe succeduto, nell'ottobre dello stesso anno, un nuovo Luogotenente di Gran Maestro, individuato dal Consiglio compito di Stato nella persona di fra' Marco Luzzago: il quale a sua volta si premurò di sottolineare, nel proprio discorso al Consiglio medesimo, come la riforma della *Costituzione* e del *Codice* costituisse la prima sfida con la quale l'Ordine avrebbe dovuto misurarsi⁶⁰. Anche tale luogotenente

nel resoconto relativo al *Giuramento del gran maestro dell'ordine di Malta*, in *L'osservatore romano*, 4 maggio 2018, p. 7.

⁵⁹ La notizia fu diffusa dall'Ordine stesso sul proprio sito *internet*, con un comunicato dal titolo *Il Gran Magistero annuncia la scomparsa di S.A.E. il Gran Maestro Fra' Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto* (www.orderofmalta.int/it/notizie/il-gran-magistero-annuncia-la-scomparsa-di-s-a-e-il-gran-maestro-fra-giacomo-dalla-torre-del-tempio-di-sanguinetto/). Parallelamente, anche *L'osservatore romano* pubblicava un ricordo del Gran Maestro (*Al servizio dei poveri e dei malati*, *ivi*, 30 aprile 2020, p. 7), nonché il testo del corrispondente telegramma di cordoglio inviato da Papa Francesco (*Il cordoglio del Papa per la morte del Gran maestro del Sovrano militare ordine di Malta*, *ivi*, 1° maggio 2020, p. 9) e la notizia relativa alla celebrazione delle esequie (*Le esequie di fra' Giacomo Dalla Torre*, *ivi*, 6 maggio 2020, p. 7).

⁶⁰ Si veda al riguardo il resoconto pubblicato in *L'osservatore romano*, 9 novembre 2020, p. 8, sotto il titolo *Fra' Marco Luzzago eletto Luogotenente di Gran maestro dello Smom*: «Con una larga maggioranza fra' Marco Luzzago è stato eletto domenica mattina, 8 novembre, Luogotenente di Gran maestro del Sovrano militare ordine di Malta (Smom). Succede a fra' Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto, e resterà in carica per un anno. Il Consiglio compito di Stato, l'organismo elettivo, si era riunito da sabato 7 a Roma nella Villa magistrale – una delle due sedi istituzionali dello Smom – nel rispetto delle misure anti-covid. Hanno partecipato 44 votanti – sui 56 aventi diritto – giunti da Argentina, Perù, Stati Uniti d'America, Libano, Francia, Svezia, Austria, Germania, Olanda, Spagna, Repubblica Ceca, Ungheria, Polonia, Svizzera, Malta e Italia. Tramite una lettera, Papa Francesco è stato informato dell'elezione, così come successivamente lo sono stati tutti i Gran priorati, i Sotto priorati e le Associazioni nazionali dello Smom nel mondo, insieme ai 110 Stati con i quali esso intrattiene relazioni diplomatiche. Nel pomeriggio Luzzago ha poi prestato giuramento davanti ai membri del Consiglio e al Delegato speciale del Pontefice, il cardinale eletto Silvano Maria Tomasi, il quale sabato 7 aveva celebrato la messa in suffragio di Dalla Torre, Principe e 80° Gran maestro, morto il 29 aprile scorso. “Non posso che assicurarvi il mio massimo impegno – ha detto Luzzago al Consiglio – per affrontare le sfide che ci attendono nei prossimi mesi. In primo luogo, la riforma della Carta costituzionale e del Codice”. Parente di Paolo VI, ha 70 anni, essendo nato a Brescia nel 1950. Ha stu-

za – pur prorogata oltre l'ordinaria scadenza annuale, per decisione del Santo Padre, fino al successivo Capitolo generale straordinario⁶¹ – era tuttavia destinata a interrompersi prematuramente, segnata dalla morte improvvisa di fra' Luzzago⁶². A guidare il Convento nella fase finale del suo percorso di rinnovamento fu così designato fra' John Dunlap quale Luogotenente di Gran Maestro: a differenza dei suoi predecessori, quest'ultimo non fu nominato dal Consiglio compito di Stato melitense, ma direttamente dal Romano Pontefice tramite un apposito decreto, già richiamato sopra, nel quale

diato medicina a Padova e Parma prima di essere chiamato a gestire le attività familiari. Entrato nel 1975 nel Gran priorato di Lombardia e Venezia, ha emesso i voti religiosi solenni nel 2003. Dal 2011 è Commendatore di giustizia nel Gran priorato di Roma, dove ricopre la carica di Delegato delle Marche Nord e responsabile della biblioteca; e dal 2017 è consigliere dell'Associazione italiana dell'Ordine».

⁶¹ Tale determinazione veniva comunicata nella lettera inviata da Papa Francesco al Delegato speciale il 25 ottobre 2021. Nel testo del documento – pubblicato sotto il titolo *Il Papa scrive al delegato speciale presso il Sovrano militare ordine ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme, di Rodi e di Malta. Continuare l'importante opera di rinnovamento*, in *L'osservatore romano*, 26 ottobre 2021, p. 8 – si legge infatti: «Ho notato, con gratitudine, i passi positivi compiuti per quanto attiene al rinnovamento spirituale e morale dell'Ordine, specialmente dei Membri Professi, nonché al processo di aggiornamento della Carta Costituzionale e del Codice Melitense, snodo quest'ultimo di fondamentale importanza non solo in vista del prossimo Capitolo Generale Straordinario, ma soprattutto per il rinnovamento dell'Ordine. Preso atto di quanto svolto anche con la consultazione dei Professi, del Sovrano Consiglio, dei Procuratori, Reggenti e Presidenti, affinché il lavoro già intrapreso possa dare i suoi frutti, è importante che il Capitolo Generale Straordinario sia celebrato nelle condizioni atte ad assicurare il necessario rinnovamento nella vita dell'Ordine. Alla luce di ciò, ho quindi deciso di prorogare da questo momento Fra' Marco Luzzago nel suo ufficio di Luogotenente di Gran Maestro sino alla conclusione del Capitolo Generale Straordinario e successiva elezione di un nuovo Gran Maestro da parte del Consiglio Compito di Stato». Sui contenuti di tale lettera torneremo tra poco.

⁶² La notizia fu diffusa dall'Ordine stesso sul proprio sito *internet*, con un comunicato stampa dal titolo *Il Gran Magistero annuncia la scomparsa di S.E. il Luogotenente di Gran Maestro Fra' Marco Luzzago* (www.orderofmalta.int/lit/comunicati-stampa/il-gran-magistero-annuncia-la-scomparsa-di-s-e-il-luogotenente-di-gran-maestro-fra-marco-luzzago/). Parallelamente, anche *L'osservatore romano* pubblicava un ricordo del Gran Maestro (*In difesa della fede e al servizio dei poveri*, *ivi*, 8 giugno 2022, p. 8), nonché il testo del corrispondente telegramma di cordoglio inviato da Papa Francesco (*Il cordoglio del Papa per la morte del Luogotenente di Gran maestro dello Smom*, *ivi*, 9 giugno 2022, p. 3).

si faceva peraltro menzione anche delle citate difficoltà che ancora affliggevano la Religione («Purtroppo, nuovi eventi e circostanze sembrano quasi voler impedire all'Ordine di San Giovanni Battista di compiere il necessario cammino di rinnovamento nella fedeltà al carisma originario. La prematura scomparsa del Luogotenente di Gran Maestro Fra' Marco Luzzago, oltre a determinare l'arresto temporaneo del processo di riforma, rischia di accentuare ancor di più le tensioni tutt'ora esistenti», si legge nel documento)⁶³.

Un avvicendamento si ebbe, inoltre, anche relativamente all'ufficio di Delegato speciale: dopo aver accettato le dimissioni del Cardinale originariamente designato per tale ufficio nel febbraio 2017, agli esordi del procedimento di riforma⁶⁴, il 1° dicembre 2020 il Pontefice procedette a individuare un nuovo Delegato, al quale vennero confermate le medesime funzioni già descritte («Ella godrà di tutti i poteri necessari per decidere le eventuali questioni che dovessero sorgere per l'attuazione del mandato ad Ella affidato, per ricevere il giuramento del prossimo Gran Maestro e sarà il mio esclusivo portavoce per tutto ciò che attiene alle relazioni tra questa Sede Apostolica e l'Ordine»⁶⁵, scriveva il Papa). Da parte sua, il Dele-

⁶³ Sia nel periodo intercorrente tra la scomparsa di fra' Giacomo Dalla Torre e l'elezione di fra' Marco Luzzago, sia nei giorni trascorsi tra la morte di quest'ultimo e la nomina di fra' John Dunlap, la funzione di Luogotenente interinale è stata svolta da fra' Ruy Gonçalo do Valle Peixoto de Villas Boas, secondo le modalità previste dal già citato art. 17 della *Carta costituzionale del Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme di Rodi e di Malta* del 1997.

⁶⁴ Circa i fatti che avevano preceduto non solo le citate dimissioni dall'incarico di Delegato speciale presso l'Ordine di Malta – i quali, com'è noto, rappresentano ancora mentre scriviamo una 'questione aperta': cfr. S. CERNUZIO, *Iniziato in Vaticano il processo per l'uso di fondi della Segreteria di Stato*, in *L'osservatore romano*, 28 luglio 2021, p. 8; ID., *In Vaticano terza udienza del processo per il palazzo di Londra*, *ivi*, 6 ottobre 2021, p. 6; ID., *Il processo in Vaticano va avanti. Respinte tutte le eccezioni della difesa*, *ivi*, 2 marzo 2022, p. 7; ID., *Decima udienza del processo in Vaticano*, *ivi*, 18 marzo 2022, p. 5 – ci limitiamo a rinviare a G. MOCELLIN, *La fiducia e la trasparenza. Cronaca dalla riforma del comparto finanziario vaticano*, in *Il Regno - attualità*, LXV (2020), 18, pp. 531-533.

⁶⁵ Il testo completo della lettera in parola è stato pubblicato sotto il titolo *Per la nomina a suo delegato speciale presso lo S.M.O.M. Lettera del Pontefice al cardinale eletto Silvano M. Tomasi*, in *L'osservatore romano*, 2 novembre 2020, p. 8.

gato speciale avrebbe presto ribadito la continuità con le linee fondamentali della riforma già richiamate sopra, dichiarando che essa avrebbe coinvolto «tutte le anime dell'Ordine, i tre ceti e i volontari», così da abbracciare «tutta la vita della famiglia giovannita», e sottolineando soprattutto la centralità dell'impegno per le vocazioni⁶⁶. Le prerogative attribuite a tale figura andarono peraltro incontro a un ampliamento in vista del tratto finale del lungo cammino che l'Ordine aveva percorso verso il traguardo del nuovo *corpus* normativo, secondo quanto disposto dal Pontefice in un'apposita lettera inviata il 25 ottobre 2021, nella quale si legge infatti:

«Per poter continuare quest'importante opera di rinnovamento, come mio Delegato Speciale Ella gode di tutti i poteri necessari per decidere le eventuali questioni che dovessero sorgere per l'attuazione del mandato affidatoLe. In quanto mio Delegato Speciale, ha la potestà di avocare a sé aspetti del governo ordinario dell'Ordine, anche derogando, se necessario, all'attuale Carta Costituzionale e all'attuale Codice Melitense, nonché di risolvere tutti i conflitti interni all'Ordine *ex auctoritate Summi Pontificis*.

Inoltre, in vista del prossimo Capitolo Generale Straordinario, per venire incontro alle problematiche che si dovessero presentare, Le attribuisco espressamente anche i seguenti poteri:

– convocare il Capitolo Generale Straordinario per una data che Ella determinerà e co-presiedere il medesimo;

⁶⁶ S.M. TOMASI, *L'appello del Delegato speciale del Santo Padre per la riforma dell'Ordine. «Aumentare l'impegno alle vocazioni»*, in *L'orma. Rivista dell'Ordine di Malta*, XXXIX (2021), 4, pp. 1-2: «Una nuova stagione sta nascendo per il nostro amato Ordine, e la riforma tanto attesa coinvolgerà tutte le anime dell'Ordine, i tre ceti e i volontari. È una riforma che comprende tutta la vita della famiglia giovannita, e non solo alcuni figli. Un importante passo in avanti verso la salvaguardia delle vocazioni alla Giustizia sarà senz'altro l'apertura di una Casa di Noviziato a Roma, centro della Cristianità e sede del Governo dell'Ordine. Ma l'impegno per le vocazioni coinvolge tutto l'Ordine: invito e sollecito tutti i Cappellani a pregare incessantemente per le vocazioni e ad individuare in ogni Delegazione un responsabile per la pastorale vocazionale. Non possiamo e non dobbiamo più dimenticare di impegnarci per le vocazioni. È un impegno fondamentale che rientra nel “*tuitio fidei*”, senza il quale non possiamo operare nell’“*obsequium pauperum*”».

- definire un regolamento *ad hoc* per la composizione e celebrazione del Capitolo Generale Straordinario;
- approvare la Carta Costituzionale ed il Codice Melitense;
- procedere al rinnovo del Sovrano Consiglio in conformità ai nuovi testi normativi;
- convocare il Consiglio Compìto di Stato per l'elezione di un nuovo Gran Maestro».

A tale deliberazione i Giovanniti rispondevano il giorno seguente con un'apposita nota per la stampa, con la quale veniva accolto quanto stabilito e confermata la piena collaborazione sempre garantita al Delegato speciale, nonché espresso «apprezzamento per l'attenzione che Papa Francesco ha sempre dimostrato nei confronti della vita spirituale e istituzionale dell'Ordine» e manifestata la ferma convinzione che la decisione in questione avrebbe portato «ad una accelerazione del processo di riforma della Carta Costituzionale e del Codice, permettendo all'Ordine di eleggere in tempi brevi un Gran Maestro, e di proseguire nella sua missione di servizio ai poveri e ai malati»⁶⁷.

L'opera di rinnovamento' della Milizia si avviava così finalmente alla propria conclusione: ad essa si giunse in maniera definitiva, per la precisione, in data 3 settembre 2022, quando il Pontefice promulgò la *Carta costituzione* e il *Codice* oggi vigenti (circostanza sulle cui implicazioni torneremo tra poco), decretando contestualmente la convocazione di un Capitolo generale straordinario per il 25 gennaio 2023, la revoca delle Alte Cariche dell'Ordine, lo scioglimento del preesistente Sovrano Consiglio e la costituzione di un Sovrano Consiglio provvisorio, formato dai membri indicati nel decreto stesso⁶⁸. Tale atto fu ovviamente oggetto anche di un'apposita

⁶⁷ Il testo completo del comunicato in oggetto, pubblicato sul sito *internet* dell'Ordine il 26 ottobre 2021 con il titolo *Nota per la stampa dell'Ordine di Malta a seguito della lettera del Santo Padre al Delegato Speciale*, è consultabile al seguente indirizzo: www.orderofmalta.int/it/comunicati-stampa/nota-per-la-stampa-dellordine-di-malta-a-seguito-della-lettera-del-santo-padre-al-delegato-speciale/.

⁶⁸ Il testo completo del *Decreto per il Sovrano Militare Ordine di Malta* è stato pubblicato in *L'osservatore romano*, 3 settembre 2022, p. 10.

dichiarazione da parte del Gran Magistero giovannita, che il giorno stesso – attraverso le parole del Luogotenente – si premurò di commentarne i contenuti nei seguenti termini:

«L’Ordine di Malta accoglie con favore le azioni paterne di Sua Santità che dimostrano il grande amore che il Pontefice nutre per il nostro Ordine. Nel suo attento esame delle varie proposte presentate in questi mesi, il Papa ha stabilito un percorso che promette di assicurare il futuro dell’Ordine sia come Istituto Religioso che come Entità Sovrana.

La decisione del Papa di dare potere a un Governo Provvisorio è il primo passo di un progetto chiaro per una governance dell’Ordine più efficiente e snella. Ora avremo il tanto atteso calendario per l’importante Capitolo Generale che permetterà all’Ordine di Malta di andare oltre il Governo Provvisorio e verso un Governo regolarizzato in conformità con la sua nuova Costituzione. Il coinvolgimento di una serie di Cavalieri esperti e di talento nel Governo dell’Ordine ha aperto le porte a nuova linfa e a nuove idee per affrontare gli ostacoli e le sfide di oggi. La nuova Costituzione è un documento attentamente elaborato che parla della complessità e della natura di un Ordine Religioso millenario.

A nome di tutto l’Ordine, ringrazio di cuore Sua Santità Papa Francesco e il suo Delegato Speciale, il Cardinale Silvano Tomasi, per la cura, l’accuratezza e l’amore che hanno dimostrato per il nostro Ordine»⁶⁹.

⁶⁹ La *Dichiarazione del Gran Magistero del Sovrano Ordine di Malta* del 3 settembre 2022 è consultabile al seguente indirizzo internet: www.orderofmalta.int/it/comunicati-stampa/dichiarazione-del-gran-magistero-del-sovrano-ordine-di-malta. Quanto agli esiti del citato Capitolo generale straordinario del 25 gennaio 2023, si veda il testo del discorso rivolto da Papa FRANCESCO ai capitolari in occasione dell’udienza loro concessa all’indomani della conclusione dello stesso, pubblicato sotto il titolo *Il Pontefice ai partecipanti al capitolo generale del Sovrano militare ordine di Malta. Sempre più uniti e coerenti nel servizio ai poveri e ai malati*, in *L’osservatore romano*, 30 gennaio 2023, p. 11.

2.2. *L'inevitabile riproporsi della vexata quaestio circa i rapporti tra l'Ordine e la Santa Sede*

Possiamo a questo punto rivolgerci con cognizione di causa al frutto ultimo del processo di rinnovamento, maturato nel corso degli anni in cui esso è venuto snodandosi. Prima di osservare i singoli aspetti dell'ordinamento giovanita così come emergenti dalla normativa melitense del 2022, conviene però avanzare una premessa di carattere generale in merito all'ordinamento in parola, che pur attraverso le riforme intervenute tanto nel secolo scorso quanto in quello attuale ha ovviamente continuato a rispecchiare le peculiarità e le esigenze fondamentali dell'Ordine giovanita, come fin qui delineate: in questo senso, non va cioè dimenticato – come criterio di portata generale – che «[c]aratteristica sempre costante della legislazione [melitense] è di regolamentare profili essenzialmente pubblicistici; questa è una ovvia conseguenza dell'impossibilità di configurare rapporti privatistici all'interno di un ordinamento che per assenza di territorio e di cittadini non istituzionali non presenta situazioni, rapporti e vicende di cui non sia parte la stessa Istituzione o suoi Enti periferici nell'esercizio dei poteri collegati al perseguimento delle finalità istituzionali: ché, quando ciò non fosse, la regolamentazione del rapporto (di diritto privato) sarebbe di competenza della legislazione territoriale»⁷⁰.

Tenendo quindi sempre presente che è questa la lente attraverso cui leggere la struttura istituzionale e giuridica che andremo ad osservare, conviene evidentemente iniziare tale disamina dalla sua dimensione fondativa, sulla base della quale sono poi modellati tutti gli aspetti successivi: vale a dire da quello stesso Titolo I con cui si apre la nuova *Carta costituzionale*, avente ad oggetto – al pari di tutte le precedenti *Costituzioni* – «[l]'Ordine e la sua natura». Il primo elemento che si nota, a questo riguardo, è come le novità rispetto al testo del 1997 siano quantitativamente esigue: a conferma del fatto che la riforma non ha certo inteso snaturare l'Ordine (la salvaguar-

⁷⁰ F. GAZZONI, *L'Ordine di Malta*, cit., p. 41.

dia ‘del carisma e degli ideali’ del quale non è infatti mai stata messa in discussione), mirando bensì in via principale a incidere sulle ‘debolezze nei sistemi di controllo e nell’equilibrio della *governance*’ e a favorire il rafforzamento della vita spirituale del Convento giovannita e l’incremento dei suoi membri professi, come sottolineava il Luogotenente di Gran Maestro ancora all’inizio di tale percorso. Quanto alla «[o]rigine e natura dell’Ordine», segnatamente, è possibile notare come il contenuto dell’art. 1 sia rimasto sostanzialmente immutato: al di là delle modifiche puramente ‘cosmetiche’ che hanno interessato il § 1, il quale ripercorre appunto le origini storiche dell’Ordine, e la riorganizzazione delle disposizioni relative alla sua organizzazione territoriale, al quale è stato dedicato un articolo apposito, non si segnalano infatti a questo riguardo cambiamenti di rilievo. Viene anzi sottolineata ulteriormente, dedicandole uno specifico paragrafo, la natura di ‘ordine religioso laicale’ del Convento – circa la quale trova perciò riscontro quanto segnalato sopra –, richiamando espressamente il significato storico rivestito a tal proposito dalla più volte citata bolla *Pie postulatio voluntatis* e menzionando già in questo primo articolo la sua qualità di «soggetto di diritto internazionale» (§ 2)⁷¹.

⁷¹ Al riguardo, si consideri altresì quanto sottolineato da F. MARTI, *Short Notes on the International Status of Sovereign Order of Malta under International Law. Functional Limits and Dependence upon the Holy See in the light of the New Constitution of 3 September 2022*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* (www.statoechiese.it), n. 1/2023, pp. 82-83: «At first glance, according to Article 1 §2 of the new constitution that reads “It is a lay religious Order, recognised by Pope Paschal II with the Bull *Pie postulatio voluntatis*, and is a subject of international law”, SMOM seems to be a regular religious order and thus fully subject to the regular canonical legislation, especially the Code of Canon Law like any other religious order, but it is not so. In fact, the Order of Malta is a true religious order from a canonical point of view, but it is not entirely regular. [...] it must be said that a lay religious order under canon law is a species in the genus of the institutes of consecrated life and, in case of a male institute of consecrated life, members can be indifferently laics and clerics, in short priests or not. The main and specific feature of a religious order within the framework of the institutes of consecrated life is that its members, according to the proper law of each order, pronounce public vows, either perpetual or temporary which are to be renewed, however, when the period of time has elapsed, and lead a life of brothers or sisters in common. So, members of a

Alla «[s]oggettività internazionale» della Milizia è poi dedicato in maniera apposita il successivo art. 4, il quale ribadisce e amplia quanto già indicava l'art. 3 § 1 della *Costituzione* del 1997, affermando nuovamente che «[l]'Ordine in quanto soggetto di diritto internazionale esercita le funzioni sovrane in ordine alle finalità di cui all'art. 2»: una precisazione, quest'ultima, nella quale si avverte in modo chiaro il riecheggiare di quella 'sovranità funzionale' pacificamente riconosciuta come caratteristica peculiare del Convento giovannita⁷². Il medesimo articolo prosegue peraltro con un'aggiunta ulteriore, indicando che l'Ordine «[m]antiene relazioni diplomatiche con Stati e Organizzazioni Internazionali»: affermazione che, come abbiamo visto, non appare certo una rivendicazione astratta, riflettendo bensì il dato di fatto della vivida presenza giovannita sullo scenario internazionale. A questo proposito, vale peraltro la pena di segnalare come tale statuizione trovi un corrispettivo nel successivo art. 5 § 6, per quanto riguarda specificamente la particolare relazione che lega gli Ospedalieri alla Sede Apostolica: tale disposizione, infatti, non si limita a riprodurre fedelmente quanto indicato all'art. 4 § 5 della previgente *Costituzione* circa il fatto che l'Ordine «ha una rappresentanza diplomatica presso la Santa Sede, secondo le norme del diritto internazionale», ma vi aggiunge anche l'esplici-

religious order are exclusively men or women bound by religious vows. Of course, there may be laic (i.e., non-religious or consecrated) men or women sharing the same spirit of a religious order however living a secular life, but they never enjoy membership in that. The Order of Malta, on the contrary, is the only religious order having laic members (i.e., non-religious or consecrated) as true members and, also, having laic female members with exactly the same rights and duties of laic male members». Sul punto torneremo compiutamente più avanti.

⁷² Vale la pena di ricordare come tale profilo sia stato menzionato anche nel messaggio rivolto da Papa FRANCESCO, il 17 gennaio 2023, ai partecipanti all'imminente Capitolo generale dell'Ordine, pubblicato sotto il titolo *Rinsaldare l'unità perché i conflitti non rendono credibili le opere*, in *L'osservatore romano*, 25 gennaio 2023, p. 9. In esso si legge infatti: «La stessa sovranità, nota caratteristica del tutto unica di cui godete come ordine religioso, è e deve essere funzionale al servizio delle opere di misericordia che svolgete. Occorre essere vigilanti perché essa non venga distorta dalla mentalità mondana. Anche le vostre missioni diplomatiche siano strumento per l'esercizio della carità e della solidarietà».

ta puntualizzazione secondo cui tale rapporto dipende direttamente dalla qualità di «soggetto di diritto internazionale» dello stesso. Anzi, a riprova di come l'attività diplomatica della Milizia non abbia conosciuto soluzioni di continuità a seguito della controversia del 2016-2017, né nei confronti delle relazioni diplomatiche intesuse con 'Stati e organizzazioni internazionali' – come segnalato sopra – né tantomeno per ciò che riguarda quelle intrattenute con la Sede Apostolica, non sembra superfluo ricordare come anche nella più recente *Nota informativa sui rapporti diplomatici della Santa Sede* del 10 gennaio 2023 si faccia espressa menzione del Sovrano Militare Ordine di Malta, a fianco degli Stati interessati e dell'Unione europea⁷³, senza alcuna variazione rispetto a quanto era sempre stato riportato negli anni precedenti⁷⁴: così come confermato poi dall'edizione del 2023 dell'*Annuario pontificio*, che continua inva-

⁷³ «Sono 183 gli Stati che attualmente intrattengono relazioni diplomatiche con la Santa Sede. Ad essi vanno aggiunti l'Unione Europea e il Sovrano Militare Ordine di Malta. Le Cancellerie di Ambasciata con sede a Roma, incluse quelle dell'Unione Europea e del Sovrano Militare Ordine di Malta, sono 87. Hanno sede a Roma anche gli Uffici della Lega degli Stati Arabi, dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni e dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati. [...]»: il testo completo della citata *Nota informativa*, reso pubblico nel bollettino *online* della Sala stampa della Santa Sede, è consultabile all'indirizzo <https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2022/01/10/0022/00039.html>.

⁷⁴ Per limitarci all'esempio immediatamente precedente ai fatti del dicembre 2016, ricordiamo come anche la *Nota informativa sui Rapporti diplomatici della Santa Sede* dell'11 gennaio 2016 riportasse rispettivamente: «Sono 180 gli Stati che attualmente intrattengono relazioni diplomatiche con la Santa Sede. Ad essi vanno aggiunti l'Unione Europea e il Sovrano Militare Ordine di Malta, come anche la Missione Permanente dello Stato di Palestina. Per quanto riguarda le Organizzazioni internazionali, il 4 giugno 2015 la Santa Sede è diventata Osservatore presso la Comunità caraibica (CARICOM). Le Cancellerie di Ambasciata con sede a Roma, incluse quelle dell'Unione Europea e del Sovrano Militare Ordine di Malta, sono 86, essendosi aggiunte nel corso dell'anno le Ambasciate di Belize, di Burkina Faso e di Guinea Equatoriale. Hanno sede a Roma anche la Missione dello Stato di Palestina e gli Uffici della Lega degli Stati Arabi, dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni e dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati» (<https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2016/01/11/0017/00028.html>).

riabilmente a collocare l'Ordine sotto la voce «Eccellentissimo Corpo Diplomatico presso la Santa Sede»⁷⁵.

Tale dato si dimostra assai significativo – ancorché non esauritivo – nell'ottica degli interrogativi sorti circa l'effettiva sovranità dell'Ordine: dubbi che, come abbiamo avuto modo di segnalare, si sono appunto addensati primariamente intorno alla sua relazione con la Santa Sede. Per valutare se e come tale profilo sia cambiato, ci soccorre tuttavia un riferimento ulteriore, rappresentato dallo stesso art. 5 appena citato, che ad esso si interessa difatti non solo dal punto di vista diplomatico, bensì a tutto tondo. Chi si fosse aspettato di trovarvi codificata una totale subordinazione dell'Ordine, tuttavia, sarebbe stato destinato a rimanere deluso dai suoi contenuti: scorrendo i sette paragrafi della norma, è infatti possibile osservare come la regolazione dei «[r]apporti con la Sede Apostolica» nella nuova *Costituzione* dell'Ordine sia rimasta sostanzialmente – e quasi testualmente – immutata rispetto al testo del 1997: compresa la statuizione di cui oggi al § 7, secondo cui «[l]a natura religiosa dell'Ordine non esclude l'esercizio delle prerogative che gli competono in quanto soggetto di diritto internazionale riconosciuto dagli Stati»⁷⁶.

⁷⁵ Cfr. *Annuario pontificio per l'anno 2023*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2023, p. 1329; nonché, per prendere come confronto gli stessi termini appena richiamati, *Annuario pontificio per l'anno 2016*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2016, p. 1349.

⁷⁶ Allo stesso art. 5 appartiene anche la disposizione relativa al Cardinale patrono, rispetto alla quale abbiamo già segnalato la piena corrispondenza rispetto alla norma previgente: a ulteriore conferma che le funzioni del Delegato speciale sono destinate ad esaurirsi – come previsto – con la conclusione di questa delicata 'fase di passaggio' nella vita dell'Ordine. Non solo: come sottolineava infatti il Luogotenente di Gran Maestro J. DUNLAP nel corso dell'intervista rilasciata a N. D'AQUINO DI CARAMANICO e pubblicata sotto il titolo *Intervista al Luogotenente di Gran Maestro dopo il Pellegrinaggio a Loreto*. «La nuova Costituzione rafforza la nostra dimensione religiosa», in *L'orma. Rivista dell'Ordine di Malta Italia*, XL (2022), pp. 1-3, «[il Santo Padre] ha anche chiarito una cosa importante: dopo che l'attuale e provvisorio Sovrano Consiglio da lui nominato avrà concluso il suo mandato con il Capitolo Generale del 25 gennaio, giorno della festa di San Paolo e della conversione dei fedeli, si tornerà alla piena normalità». Difatti, pochi mesi dopo tale evento e a seguito dell'elezione del Gran Maestro, il citato 'ritorno alla piena normalità'

Certo, neanche quest'ultimo elemento risulterebbe sufficiente a persuadere chi ritenesse infondata la rivendicazione di 'sovranità' avanzata dall'Ordine, laddove tale carattere venisse poi contraddetto dalle altre disposizioni che ne disciplinano l'esercizio. A tale riguardo, pare allora opportuno fare riferimento a quegli aspetti – anche al di fuori del Titolo I di cui stiamo trattando – che, all'indomani della promulgazione della *Costituzione* del 1997, furono richiamati come indici della citata 'rivoluzione copernicana' capace di dissolvere i dubbi residui circa la soggettività internazionale del Convento⁷⁷. Tra questi ultimi, si ricorderà come fossero menzionate – oltre appunto alla riformulazione dell'articolo dedicato ai rapporti con la Santa Sede, nella direzione tutt'ora conservata – anche le norme relative all'eventuale accesso alle Alte Cariche e agli uffici del Sovrano Consiglio da parte dei membri in obbedienza, dipendente dapprima da un'apposita dispensa pontificia e in seguito esclusivamente dalla conferma del Gran Maestro, nonché la rimozione delle disposizioni concernenti «la aprobación por la Santa Sede de la revocación de un Prior (o Gran Prior) realizada por el Gran Maestre, la autorización por la Santa Sede a partícipes del Capítulo que no tenían derecho a voto, el beneplácito de la Santa Sede en la erección de los Priorados o Subpriorados, el consentimiento expreso de la Santa Sede para que la Profesión solemne fuese válida»⁷⁸. Ebbene, concentrando l'attenzione su simili 'punti critici' si potrà notare che, al netto degli altri mutamenti che hanno interessato le materie in questione, pure tali previsioni si ritrovano confermate – se non addirittura 'snellite' – nel

è stato vidimato proprio dalla nomina del nuovo Cardinale patrono dell'Ordine, di cui è stata data notizia in *L'osservatore romano*, 19 giugno 2023, p. 12.

⁷⁷ P. PAPANTI-PELLETIER, *L'ordinamento giuridico melitense dopo il Capitolo Generale del 1997: prime riflessioni*, cit., p. 547 ss.; ID., *L'ordinamento giuridico del Sovrano Militare Ordine di Malta in età moderna*, cit., pp. 268-269.

⁷⁸ P. GAMBI, P.J. SANDONATO DE LEÓN, *La Soberana Militar Orden de Malta en el orden jurídico eclesial e internacional*, cit., p. 222, nota 61. Circa i punti menzionati si vedano rispettivamente: per la *Carta* del 1961, gli artt. 31 §1, 22 § 2, 26 § 3 e 9 § 1; per l'assetto successivo alla riforma del 1997, gli artt. 32 §1, 23 e 28 della *Costituzione*, e l'art. 45 del *Codice*.

nuovo *corpus*, rispettivamente all'art. 20 § 3⁷⁹, 45 § 1, 32 § 1 e 38 § 1 della *Costituzione*, e all'art. 39 del *Codice*.

Una valutazione a parte merita invece l'altro elemento già richiamato a questo proposito: vale a dire la disciplina relativa all'elezione del Gran Maestro, inizialmente sottoposta all'«approvazione» del Pontefice e poi – nel 1997 – resa solamente oggetto di una «comunicazione». L'interrogativo sorto a tale riguardo è scaturito, in particolare, dalla nuova formulazione della norma relativa al «[g]iuramento del Gran Maestro», che il Cavaliere designato è tenuto oggi a prestare nelle mani del Cardinale patrono, in solenne seduta del Consiglio compito di Stato, una volta «ricevuta la conferma dell'elezione da parte del Santo Padre»⁸⁰. Ora, se si considera non solo la rilevanza connaturata alla materia, ma pure le modalità tramite cui si è sviluppata la crisi del 2016, non sorprende che un simile riferimento possa talvolta essere stato letto come un ritorno all'impostazione precedente alla riforma intervenuta alla fine del secolo scorso⁸¹.

A ben guardare, tuttavia, la nuova configurazione data alla questione – per quanto significativa – si rivela non essere affatto un ripristino dell'approccio che aveva informato la *Carta* del 1961. Quest'ultima, infatti, si riferiva al punto in esame in più occasioni distinte, e

⁷⁹ Così il testo del 2022: «I titolari delle Alte Cariche sono eletti dal Capitolo Generale in base ad una terna, per ciascuna alta carica, proposta dal Capitolo dei Professi. Con esclusione della carica di Gran Commendatore, può essere eletto un membro in obbedienza, con approvazione del Gran Maestro. Dopo la quinta infruttuosa votazione, si presenta una nuova terna». Quanto alle *Costituzioni* precedenti ricordiamo che, mentre l'art. 20 § 2 della *Carta* del 1961 stabiliva appunto la necessità di «inoltra[re], caso per caso, domanda di dispensa alla Santa Sede» in circostanze analoghe, quella del 1997 prevedeva invece all'art. 11 § 3: «Le Alte Cariche ed uffici del Sovrano Consiglio, salvo il disposto dell'art. 20, paragrafo 4, gli uffici di Cancelliere, Ricevitore ed Ospedaliere dei Priorati e dei Sottopriorati e quelli di Reggente, Luogotenente, Vicario e Procuratore, sono ricoperti preferibilmente da Cavalieri Professi. Se vengono eletti Cavalieri in Obbedienza per loro specifiche qualità, l'elezione deve essere confermata dal Gran Maestro».

⁸⁰ *Carta costituzionale del Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme di Rodi e di Malta* del 2022, art. 14.

⁸¹ Così ad esempio A. GAGLIARDUCCI, *Papa Francesco e l'Ordine di Malta, perché la riforma?*, in *Cardinalis*, n. 3/2022, p. 10, che definiva tale modifica «una differenza cruciale» rispetto alla *Carta costituzionale* precedente.

sempre in termini assai più stringenti: la necessità che l'elezione dovesse essere fatta oggetto di un'apposita «approvazione del Sommo Pontefice», finché non fosse intervenuta la quale «[i]n nessun caso l'eletto [avrebbe potuto] esercitare i suoi poteri», era infatti sancita espressamente non solo all'art. 14, dedicato al citato giuramento, ma anche e soprattutto all'articolo immediatamente precedente, con cui venivano fissati i «[r]equisiti per l'elezione a Gran Maestro». Oggi, come anticipato, è il solo art. 14 a farne menzione, limitandosi a richiamare il fatto che «[i]l Gran Maestro, ricevuta la conferma dell'elezione da parte del Santo Padre, presta nelle mani del Cardinale Patrono, in solenne seduta del Consiglio Compito di Stato, il [...] giuramento»: laddove la norma concernente i «[r]equisiti per l'elezione a Gran Maestro» ripropone invece la medesima previsione di cui alla *Carta* del 1997, richiedendo che «[i]l Gran Maestro eletto, con lettera di proprio pugno, comunic[hi] al Santo Padre la sua elezione». A corroborare l'impressione della differenza di prospettive rilevabile tra la *Costituzione* del '61 e quella vigente, suggerendo quindi l'opportunità di non sopravvalutare l'impatto del cambiamento in parola, interviene inoltre la disposizione relativa alla «[r]inuncia all'Ufficio di Gran Maestro». Se la disciplina relativa a quest'ultima eventualità – al pari di quanto visto circa i requisiti per la corrispondente elezione – veniva infatti accompagnata nella *Carta* del 1961 dalla specificazione secondo cui «essa non ha effetto se non è accettata dal Sommo Pontefice» (art. 16), la vigente *Costituzione* ripete invece ancora una volta l'indicazione di cui allo statuto fondamentale del '97, prescrivendo che la decisione del Gran Maestro, accettata dal Consiglio compito di Stato a pena di inefficacia, sia solamente «comunicata al Santo Padre» (art. 17)⁸².

⁸² Rispetto alla norma del 1997, anzi, la disposizione attualmente vigente sembra sottolineare ulteriormente la rilevanza del ruolo del Consiglio compito di Stato: per quanto la differenza di formulazione sia evidentemente minima, la prima stabiliva infatti che «[l]a rinuncia all'ufficio di Gran Maestro deve essere accettata dal Sovrano Consiglio e comunicata, a pena di inefficacia, al Santo Padre», mentre la seconda prescrive che «[a] pena di inefficacia, la rinuncia all'ufficio di Gran Maestro deve essere accettata dal Consiglio Compito di Stato, appositamente convocato dal Gran Maestro, e comunicata al Santo Padre».

Senza esagerare l'importanza di un simile paragone, che – coinvolgendo ambiti affatto diversi, al di là della comunanza terminologica – può al più assumere la veste di un'associazione di idee potenzialmente suggestiva della *ratio* sottesa alla modifica in parola, non è forse fuori luogo richiamare allora quanto veniva sottolineato nell'introdurre il testo, coevo alla stesura della redazione definitiva della nuova *Carta costituzionale* melitense, del *motu proprio Assegnare alcune competenze*: circa le innovazioni determinate dal quale viene infatti indicato come «[d]ai seminari, alla formazione sacerdotale; dall'incardinazione di chierici, all'*Ordo virginum*; dall'esclusione di religiosi, alla redazione di catechismi e per altre specifiche materie non serv[a] più l'“approvazione” della Santa Sede all'operato dell'ordinario locale, ma bast[i] una “conferma” da parte della stessa», spiegando che «il documento pontificio punta a un decentramento nella dinamica ecclesiale della comunione, senza pregiudicare la dimensione gerarchica»⁸³. D'altronde, con riferimento alla 'dinamica ecclesiale della comunione', è noto come il Convento melitense abbia come propria finalità precipua – seconda la formulazione sostanzialmente identica dell'art. 2 § 1 delle *Carte costituzionali* del 1997 e del 2022 – quella di «promuovere la gloria di Dio e la santificazione dei membri attraverso la *tuitio fidei* e l'*obsequium pauperum*, specialmente verso i poveri e gli infermi, nel servizio al Santo Padre»: così come rientra corrispondentemente tra le responsabilità del Gran Maestro quella di informare la Santa Sede «sullo stato e le necessità dell'Ordine»⁸⁴.

⁸³ Si cita qui l'introduzione al testo di FRANCESCO, Lettera Apostolica in forma di «Motu Proprio» *Assegnare alcune competenze*, 11 febbraio 2022, in *L'osservatore romano*, 15 febbraio 2022, pp. 1, 8. In un'ottica più ampia, riguardo ai termini citati, si veda anche E. KOUVEGLO, *Recognitio, approbatio, confirmatio*, in *Monitor ecclesiasticus*, CXXXII (2017), pp. 265-286; M. DEL POZZO, *Fedeltà e decentramento nelle traduzioni liturgiche*, in *Ius Ecclesiae*, XXX (2018), pp. 638-643; G. BONI, *La recente attività normativa ecclesiale: finis terrae per lo ius canonicum? Per una valorizzazione del ruolo del Pontificio Consiglio per i testi legislativi e della scienza giuridica nella Chiesa*, Mucchi Editore, Modena, 2021, p. 244 ss.

⁸⁴ *Carta costituzionale del Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme di Rodi e di Malta* del 2022, art. 15 § 3, lett. c). Analoga, an-

Una conferma del fatto che le disposizioni in parola siano da interpretarsi secondo l'accezione 'riduttivistica' appena delineata sembra peraltro potersi riscontrare nella loro concreta applicazione, come mostra la prima – e ad oggi unica – elezione tenutasi sotto la vigenza della nuova *Costituzione*, che il 3 maggio 2023 ha visto il già Luogotenente John Dunlap venire elevato dal Consiglio compito di Stato alla carica di Gran Maestro. Difatti nel relativo resoconto, pubblicato su *L'osservatore romano* e sul sito *internet* ufficiale dell'Ordine con il medesimo testo, non si fa neppure menzione della citata 'conferma', riferendo solo della 'comunicazione' data al Pontefice e della conseguente assunzione della 'pienezza dei poteri' da parte del Gran Maestro eletto. In esso si legge infatti: «Il Consiglio compito di Stato, l'organismo elettivo, si è riunito a Roma, nella Villa Magistrale, una delle due sedi istituzionali dell'Ordine, e lo ha scelto a maggioranza assoluta dei voti, sulla base di una terna indicata dal Capitolo dei Professi. Gli aventi diritto al voto erano 99, provenienti da 18 Paesi diversi. Dunlap ha comunicato la sua elezione a Papa Francesco con lettera di proprio pugno. Ha prestato giuramento ieri pomeriggio nelle mani del cardinale Silvano Maria Tomasi, delegato speciale del Pontefice, nella chiesa di Santa Maria in Aventino, entrando così nella pienezza dei suoi poteri. Secondo l'articolo 13 della nuova Costituzione resterà in carica per 10 anni»⁸⁵.

Tornando però all'interno del perimetro disegnato dal Titolo I della *Costituzione* giovanita, vi è un ulteriore termine di paragone sul quale pare imprescindibile soffermarsi, tanto per la sua centralità intrinseca – che appare manifesta qualunque sia l'angolo visuale dal

che in questo caso, la disposizione di cui all'art. 15 § 2 della *Costituzione* del 1997: «Spetta in particolare al Gran Maestro: [...] dare esecuzione agli atti della Santa Sede che riguardano l'Ordine e informare la Santa Sede sullo stato e le necessità dell'Ordine».

⁸⁵ La notizia è stata pubblicata con il titolo *John Dunlap eletto Gran Maestro dell'Ordine di Malta*, in *L'osservatore romano*, 4 maggio 2023, p. 8; nonché – in una versione più estesa, che oltre al brano citato riporta anche un sintetico profilo del Gran Maestro – con il titolo *Fra' John Dunlap è l'81° Gran Maestro dell'Ordine di Malta*, sul sito *internet* dell'Ordine stesso (www.orderofmalta.int/it/notizie/fra-john-dunlap-81-gran-maestro-ordine-di-malta/).

quale si intenda osservare la struttura giuridica dell'Ordine –, quanto per la specifica rilevanza che esso viene ad assumere nella prospettiva della quale stiamo adesso trattando: ci riferiamo, cioè, alle fonti dell'ordinamento melitense. Sotto la vigenza della *Carta* del 1997, ad esse era riservato in particolare l'art. 5 della stessa, che le elencava in sequenza gerarchica. Al primo gradino era infatti posta la *Costituzione* medesima, accompagnata dal *Codice* melitense e, in via sussidiaria, dalle leggi canoniche. Dopodiché venivano menzionate le norme frutto di attività legislativa secondaria, vale a dire quei provvedimenti che il Gran Maestro aveva il potere di emanare «previo voto deliberativo del Sovrano Consiglio [...] nelle materie non disciplinate dalla Carta Costituzionale e dal Codice»⁸⁶, a cui seguivano poi gli accordi internazionali ratificati dagli stessi organi. In posizione ancora subordinata si trovavano poi «le consuetudini e i privilegi», e l'elencazione era infine chiusa dall'antico Codice di Rohan: ma – si specificava – solo quando quest'ultimo non fosse risultato in contrasto con le disposizioni vigenti al tempo.

Ora, se paragoniamo l'assetto descritto, da un lato, a quello che l'aveva preceduto e, dall'altro, a quello che l'ha poi sostituito nel 2022, potrebbe a prima vista apparire che su tale punto la nuova *Carta costituzionale* si sia riavvicinata maggiormente alla sistematizzazione delle fonti anteriore alla riforma del 1997. Al tempo, infatti, tale gerarchia contemplava in primo luogo «i provvedimenti legislativi emanati dai Sommi Pontefici, cioè: le leggi canoniche; la Regola originaria approvata dai Sommi Pontefici Pasquale II (1113) e Eugenio III (1145); la Carta costituzionale approvata dal Sommo Pontefice Giovanni XXIII (1961)»⁸⁷, cui facevano poi seguito – nell'ordine – le consuetudini e i privilegi concessi o riconosciuti dai Sommi Pontefici, in quanto in vigore a norma del diritto canonico, i provvedimenti legislativi emanati dagli organi competenti della Milizia e, quale fonte suppletiva, il Codice di Rohan. Della vigente

⁸⁶ *Carta costituzionale del Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme di Rodi e di Malta* del 1997, art. 15 § 2, lett. a).

⁸⁷ *Codice del Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme di Rodi e di Malta* del 1961, art. 2.

Carta, in particolare, sono due gli elementi che potrebbe richiamare alla mente una simile impostazione: per un verso, cioè, il fatto che al primo punto dell'elencazione delle «[f]onti del Diritto dell'Ordine» fissata all'art. 6 sia scomparso il riferimento al carattere 'sussidiario' del diritto canonico, che per il resto continua a seguire – come nel previgente art. 5 – la menzione della *Carta costituzionale* e del *Codice*; per l'altro, che al secondo punto siano citati «gli Atti del Romano Pontefice di natura normativa riguardanti l'Ordine».

A un'osservazione più attenta, tuttavia, tale presunta somiglianza si rivela ben presto soltanto apparente, in quanto la *Costituzione* del 2022 – anche su questo – non risulta affatto aver operato una restaurazione della configurazione precedente al 1997, né ripropone gli stessi 'problemi', proseguendo invece nel solco già tracciato dal corpo normativo recentemente sostituito e riflettendo fedelmente quella 'duplice natura' che costituisce l'essenza stessa dell'Ordine. Ciò appare evidente, innanzitutto, dal punto di vista sistematico. La *Costituzione* del 1961, infatti, si limitava a demandare la disciplina delle fonti del diritto melitense al *Codice*⁸⁸ – da cui appunto provengono le disposizioni sopra citate –, mentre la *Carta* del 1997 era intervenuta a capovolgere tale approccio, regolando essa stessa in via diretta tale ambito e «attraendo così nell'orbita costituzionale una materia [sino a quel momento] considerata di rango derivato e secondario»⁸⁹: carattere che si è oggi mantenuto invariato, giacché l'attuale art. 6 corrisponde esattamente al previgente art. 5, in cui tale novità si era al tempo sostanziata.

Ancora: rispetto alla prima fonte richiamata – cioè la *Costituzione* stessa –, successivamente al Capitolo generale straordinario del 1997 veniva richiamato come novità rilevante il passaggio da un si-

⁸⁸ *Carta costituzionale del Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme di Rodi e di Malta* del 1961, art. 6 § 1: «Le diverse materie riguardanti la vita e le attività dell'Ordine sono disciplinate secondo le norme, lo spirito e le direttive della presente Carta Costituzionale, in un Codice approvato dalla Santa Sede».

⁸⁹ A. BETTETINI, *L'ordinamento giuridico-costituzionale dell'Ordine melitense*, cit., p. 98.

stema costituzionale flessibile a uno rigido, mantenuto inalterato anche adesso. Sotto la vigenza della *Carta* del 1961, veniva infatti osservato: «È da notare che mentre il Codice di Rohan vige ancora per quanto non incompatibile, con ciò assumendo la veste di norma suppletiva e gerarchicamente subordinata, il Codice melitense e la Costituzione sono situati sullo stesso piano, spettando allo stesso organo, il Capitolo generale, la loro approvazione o modificazione, con identica procedura. Per questo motivo non sembra corretto qualificare come rigida la Carta costituzionale: da un lato, infatti, non è dubbio che anche la materia trattata dal Codice sia di carattere sostanzialmente costituzionale; dall'altro non può nemmeno dirsi che in ipotesi di contrasto tra Costituzione e Codice dovrebbe prevalere la prima, perché se è vero che il Codice ha la funzione di specificare le direttive della Costituzione, è anche vero che tale specificazione avviene con norma di pari grado»⁹⁰. La *Carta* del 1997, per parte sua, veniva delineando invece un sistema costituzionale senz'altro rigido. La precedente identità delle procedure da seguire per la modifica dei testi normativi melitensi cedeva infatti il passo a due procedimenti distinti: era l'art. 22 § 4, in particolare, a prevedere che per l'approvazione di cambiamenti al *Codice* fosse necessaria la maggioranza assoluta del Capitolo generale, mentre per quanto riguardava le modifiche alla *Carta costituzionale* era richiesta la maggioranza qualificata dei due terzi (con l'eccezione «degli articoli dal sei al novantatre, i quali si riferiscono esclusivamente al primo cetto e per i quali è richiesta, nella maggioranza di voto assoluta, anche la maggioranza dei Cavalieri Professi aventi diritto di voto») ⁹¹. Lo stesso criterio è stato evidentemente mantenuto anche nel nuovo testo fondamentale, al cui art. 30 § 4 si legge infatti: «Per l'approvazione di modifiche alla Carta costituzionale è richiesta la maggioranza dei due terzi. Per l'approvazione di modifiche al Codice è richiesta la maggioranza assoluta. [...]».

⁹⁰ F. GAZZONI, *L'Ordine di Malta*, cit., pp. 42-43.

⁹¹ Circa la trasformazione del modello costituzionale melitense «da "elastico" a "rigido"», si veda inoltre P. PAPANTI-PELLETIER, *L'ordinamento giuridico melitense dopo il Capitolo Generale del 1997: prime riflessioni*, cit., p. 551.

A smentire la ‘prima impressione’ che una lettura frettolosa dell’articolo dedicato alle fonti del diritto dell’Ordine avrebbe potuto suggerire, però, è soprattutto il piano contenutistico, se adeguatamente contestualizzato: un punto che peraltro – come anticipato – dà altresì risposta agli interrogativi che avrebbero potuto sorgere in conseguenza della promulgazione del nuovo *corpus* normativo per mezzo di un decreto pontificio (questione affrontata anche dallo stesso avvocato di Stato melitense, in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario 2023, che ha dissipato ogni dubbio residuo a questo proposito)⁹². Non bisogna infatti mai dimenticare

⁹² F. GAZZONI, *Discorso dell’Avvocato di Stato*, Roma, 18 febbraio 2023, pp. 14-15 (come per gli altri discorsi analoghi citati *infra*, la numerazione di pagina qui riportata fa riferimento alle versioni dei testi diffuse dall’Ordine in occasione dell’inaugurazione in parola): «Anche la promulgazione papale della Carta e del Codice conferma la *Protectio [Petri]*. Si è trattato infatti di una decisione eccezionale dovuta alla frattura creatasi all’interno dell’Ordine, al muro contro muro relativamente alla prevalenza del carattere religioso o di quello laicale, un contrasto tale da impedire la formulazione di un testo condiviso, tant’è che al Papa ne furono sottoposti due diversi, convergenti per quanto riguardava il profilo della soggettività di diritto internazionale, ma divergenti per il resto. Non a caso il Santo Padre, nel Messaggio ai partecipanti al recente Capitolo Generale, ha chiesto “di cuore di giungere ad un sincero perdono reciproco, alla riconciliazione, dopo momenti di tensione e difficoltà che avete vissuto nel recente passato”. *Mutatis mutandis* si era dunque ricreata la stessa situazione del 1802, quando l’impossibilità di convocare gli organi competenti dell’Ordine indusse Pio VII ad avocare a sé la nomina del Gran Maestro. Una situazione eccezionale e la conferma è nell’art. 30 par. 3 della Carta, secondo cui spetta al Capitolo Generale dell’Ordine di decidere le eventuali modifiche alla Carta e al Codice, da sottoporre alla approvazione (successiva) della Santa Sede, secondo l’ordinaria regola sempre applicata anche all’epoca della sovranità territoriale a Malta. Non può dunque dirsi che la Carta costituzionale e il Codice siano, dopo più di novecento anni, repentinamente divenuti norme di diritto pontificio, al pari di quelle previste dall’art. 6 n. 2 della stessa Carta. Se così fosse, infatti, il Capitolo Generale non avrebbe il potere di modificarle. Nel caso di specie potrebbe allora dirsi che, da un punto di vista puramente teorico dei principi generali, il testo promulgato sarebbe stato implicitamente condiviso e quindi approvato dal Capitolo Generale del gennaio 2023, il quale ha proceduto all’elezione delle cariche sulla sua base, senza apportare modifiche, pur avendo l’astratto e teorico potere costituzionale di farne. Sarebbe stato quindi osservato il procedimento interno melitense, sia pure, per così dire, *a posteriori*. La necessaria, successiva approvazione, come di re-

– quale premessa necessaria a ogni considerazione successiva – che, come pacificamente riconosciuto da tutte le *Costituzioni* melitensi succedutesi negli anni, il S.M.O.M. è Ordine sovrano e religioso. In quest'ultima veste – per la precisione nella veste di 'ordine religioso laicale' –, il legame con il diritto canonico risulta perciò chiaramente *in re ipsa* e, in quanto tale, ineliminabile. Tale circostanza, come abbiamo già avuto modo di segnalare, non inficia affatto il carattere sovrano della Milizia, precludendo bensì esclusivamente «la pretesa che possa esistere una sovranità staccata ed indipendente dal carattere religioso dell'Istituzione stessa»: un evidente corollario, quest'ultimo, della 'duplice natura' del Convento giovannita, che si traduce a sua volta – sul piano normativo – nel fatto che «al di là della collocazione riservata dal legislatore melitense alle leggi canoniche, esse rimangono fonte primaria del diritto melitense, a cui si è ispirata la riforma del '97»⁹³ (puntualizzazione che, già da sé, smor-

gola, non elimina, sul piano della legittimità costituzionale, il potere emendativo». Da un diverso punto di vista, ma sempre con riferimento al Decreto per il Sovrano Militare Ordine di Malta di sabato 3 settembre 2022, anche E. CONDON, *Is the Order of Malta still 'sovereign'?*, in *The Pillar* (www.pillaratholic.com), 5 settembre 2022, osservava: «In some ways, Saturday's intervention is less dramatic than the events of 2017. [...] Given that, it seems fair to say that the knights are, on balance, at least as sovereign today as they were after Festing's abdication».

⁹³ Così M. DE PINTO, *La riforma della Carta Costituzionale e del Codice del Sovrano Militare Ordine di Malta*, cit., pp. 214-215, che contestualizza ulteriormente il riferimento al valore 'sussidiario' del diritto canonico nel dettato della *Carta costituzionale* del 1997: «indipendentemente dal significato che il legislatore della riforma abbia voluto dare all'avverbio "sussidiariamente", il diritto canonico non può che essere fonte del diritto melitense. È naturale che tra le fonti di un ordine religioso riconosciuto dalla S. Sede vi sia il diritto canonico ed è ad esso, infatti, che il diritto particolare dell'Ordine di Malta deve necessariamente conformarsi. Secondo il disposto dal can. 6, § 2 entrando in vigore il nuovo CIC, sono abrogate le leggi particolari contrarie alle disposizioni del suddetto. Del resto la stessa S. Sede non avrebbe mai approvato la *Carta Costituzionale* e il *Codice* melitense qualora fossero stati in palese contrasto con il proprio diritto. Indubbiamente, data l'operatività del principio della gerarchia delle fonti, il legislatore della riforma colloca, nell'ordine gerarchico, il diritto canonico dopo la *Carta Costituzionale* e il *Codice* melitense. È però l'utilizzo dell'avverbio "sussidiariamente" che può indurre all'equivoco di considerare le leggi canoniche [...] una fonte suppletiva del diritto melitense. [...] All'origine di tale equivoco, però, non è il carattere sovrano della

za l'apparente impatto del citato silenzio circa il valore 'sussidiario' del diritto canonico, permettendo di attribuire a tale modifica un carattere poco più che stilistico).

Altrettanto certamente, tuttavia, tale connaturata collocazione – che non può essere messa in discussione, se non si vuole contraddire la stessa essenza fondante della Milizia – mostra tutte le proprie peculiarità: cosicché si poteva affermare, ancora sotto la vigenza della *Carta costituzionale* del 1997, che «l'Ordine è ente religioso e, in quanto tale, è ente sottoposto al Diritto Canonico di cui la Santa Sede è origine e fonte. A quanto pare, però, non è questa la posizione dell'ordinamento melitense nei riguardi di quello canonico e in ciò è chiarificatore lo studio sulle fonti del Diritto Melitense». La stessa portata 'chiarificatrice' va oggi riconosciuta, a maggior ragione, all'esame del sistema delle fonti così come strutturato a seguito della riforma: il quale svela in questo senso una continuità ben più marcata rispetto al modello previgente di quanto si sarebbe potuto in un primo momento sospettare. Data la sua rilevanza, infatti, la questione è stata oggetto di specifica attenzione da parte della dottrina più recente, che così ne ha convincentemente rinvenuto la chiave di lettura negli elementi richiamati: «SMOM is unique in the panorama of the Catholic Church not only because of its membership or its constitutional framework but also and above all because of its *sui generis* status as religious order within the canonical legal system. In fact, the Order of Malta enjoys such strong autonomy, i.e. some prerogatives, privileges and immunities towards the Holy See that place it at a much different level compared to all other religious orders. With reference to this last point, it must be said

nostra Istituzione, ma piuttosto la pretesa che possa esistere una sovranità staccata ed indipendente dal carattere religioso dell'Istituzione stessa. A nostro parere non possono sorgere dubbi sulla natura dell'Ordine di Malta. Esso è anzitutto un Ordine religioso della Chiesa Cattolica. È naturale quindi che la sua attività legislativa non possa prescindere da tale realtà. Pertanto, al di là della collocazione riservata dal legislatore melitense alle leggi canoniche, esse rimangono fonte primaria del diritto melitense, a cui si è ispirata la riforma del '97. Il diritto canonico resta sempre una fonte imprescindibile, anche se sussidiaria, del diritto melitense, perché riguarda uno "Stato" che è prima di tutto un ordine religioso».

that the promulgation of a new Constitution and Code directly by the Roman Pontiff on 3 September 2022 has the opposite meaning from what might appear at first glance. Instead of an undue interference infringing upon the autonomy of the Order of Malta and its right to be a member of the international community, the papal ruling is strictly aimed at safeguarding SMOM's special status within the canonical legal system and thus its international status. In fact, the *ius proprium* of the Order of Malta, because it is granted directly by the Roman Pontiff as *lex specialis*, prevails over *lex generalis*, namely all canonical legislation and even the Code of Canon Law itself⁹⁴. In questo senso, dunque, anche il riferimento ai menzionati «Atti del Romano Pontefice di natura normativa riguardanti l'Ordine» si rivela più una specificazione di quanto già risultava implicito nella precedente *Carta costituzionale*, che non l'indice del ripristino di una gerarchia delle fonti ispirata ai principi dei testi del 1961: si tratta, difatti, nient'altro che di una conseguenza del fatto che «[l']Ordine di Malta gode *ipso iure* di personalità giuridica pubblica

⁹⁴ F. MARTI, *Short Notes on the International Status of Sovereign Order of Malta under International Law. Functional Limits and Dependence upon the Holy See in the light of the New Constitution of 3 September 2022*, cit., p. 84. A questo stesso proposito, si consideri altresì quanto precisato da F. GAZZONI, *Discorso dell'Avvocato di Stato*, cit., pp. 12-13: il quale – commentando proprio le riflessioni ora citate – osserva che tale condizione peculiare «è tale da porre l'Ordine in una posizione separata, del tutto a sé stante ed autonoma, considerando che non solo non è soggetto alle leggi canoniche, ma per di più gode, sul piano religioso, di privilegi, immunità e speciali prerogative nei confronti della Santa Sede, ancora oggi confermati in sede di riforma (art. 6 n. 5 della Carta), inoltre ha una struttura soggettivamente complessa nella sua composizione, persegue finalità anche laicali ed è soggetto di diritto internazionale riconosciuto dalla Santa Sede, onde la sua indipendenza nel perseguire queste finalità. Sono allora tali e tante le “irregolarità”, cioè le eccezioni, che la regola canonistica ne risulta, in termini sostanziali, compromessa. Si assisterebbe altrimenti alla singolarità di un ente canonico cui non si applicherebbe il diritto canonico, ma uno *ius proprium* difficilmente inquadrabile esso stesso nell'ambito del diritto canonico, una volta privato dei punti di riferimento ordinamentali. Le difficoltà in termini di ordinamento giuridico sfumano invece se lo *ius proprium* è diritto melitense, formante di un ordinamento giuridico autonomo e completo, considerando che la vita dell'Ordine è disciplinata a tutti i livelli oltre che dalla Carta e dal Codice, da leggi proprie».

nella Chiesa», come riconosciuto all'art. 5 § 1 della vigente *Costituzione* in modo del tutto analogo all'art. 4 § 1 di quella del 1997⁹⁵.

Si comprende quindi come la nuova formulazione della norma sulle fonti del diritto dell'Ordine, che della precedente mantiene la struttura e ripropone i capisaldi (menzionando invariabilmente, oltre alle citate modifiche, la stessa *Carta costituzionale*, il *Codice* e il diritto canonico in posizione sovraordinata, seguiti poi dai provvedimenti di tipo normativo di competenza del Gran Ma-

⁹⁵ F. MARTI, *Short Notes on the International Status of Sovereign Order of Malta under International Law. Functional Limits and Dependence upon the Holy See in the light of the New Constitution of 3 September 2022*, cit., pp. 84-85: «By the peculiar nature of SMOM, it follows that a constitutional and structural independence must be radically excluded, i.e. the independence of both the legal system of SMOM (in its founding principles at least) and of the Order of Malta's governing organisation (in its apex and central structure at least) with respect to the Holy See, i.e. the body at the head of the universal Catholic Church to which SMOM belongs, and on which its very existence basically depends. The new and current Constitution confirms that by stating that "Order of Malta has, ipso iure, a public juridical personality in the Church" (SMOM Const. Art. 5, § 1) and by consequence it is inserted in the canonical legal system so much so that the canon law and the binding acts of the Roman Pontiff are sources of law within the Order of Malta (cf. SMOM Const. Art. 6, nn. 1 and 2)». Allo stesso proposito, vale la pena di richiamare inoltre quanto sottolineato da J. DUNLAP, nell'*Intervista al Luogotenente di Gran Maestro dopo il Pellegrinaggio a Loreto. «La nuova Costituzione rafforza la nostra dimensione religiosa»*, cit., p. 3, rispondendo alla «domanda di tutte le domande», quella su cui si è tanto discusso e ancora si discute: la sovranità dell'Ordine. È stata intaccata in quale modo?»: «No! Nella maniera più assoluta! Questa è una cosa che va chiarita una volta per tutte. Siamo un Ordine religioso cattolico e, quindi, la massima autorità non può che essere il Santo Padre, come per gli altri Ordini religiosi. Ma la nostra sovranità nei rapporti con il mondo, sovranità che è stata stabilita dalla Bolla pontificia del 1113, quando il Papa dell'epoca ci costituì in Ordine religioso e rafforzata ed ampliata nel corso dei secoli, non è minimamente cambiata e men che meno diminuita. Una conferma pratica viene dal fatto che nessuno dei ben 112 Paesi con i quali abbiamo relazioni diplomatiche bilaterali con regolare scambio di ambasciatori le abbia messe in discussione: le relazioni restano come prima. Così come con le Nazioni Unite, dove abbiamo il seggio permanente di osservatori, o con l'Unione Europea, presso cui abbiamo un nostro ambasciatore accreditato. Del resto, la prima visita ufficiale da Luogotenente l'ho fatta al Presidente della Repubblica italiana, Sergio Mattarella. Se qualcuno al Quirinale avesse nutrito qualche dubbio, la visita non avrebbe avuto luogo».

gistero⁹⁶, dagli accordi internazionali e infine dalle consuetudini e dai privilegi⁹⁷, non solo non rimette in discussione la sovranità della Milizia, ma permette anche di evidenziare la specificità dell'ordinamento melitense nei confronti dell'ordinamento canonico, regolandone in modo più definito i rapporti. Come sottolineato ancora una volta dall'avvocato di Stato all'inizio del 2023, infatti, «[è] al riguardo decisivo rilevare che la rubrica della Carta recita: “*Fonti del Diritto dell'Ordine*” e il relativo elenco è preceduto dalla seguente indicazione: “*Sono fonti del Diritto melitense*”. Dunque, sembra di poter concludere, in base a tali dati testuali della Carta, che lo *ius proprium* è, per le attività laicali, diritto melitense e non già diritto canonico»⁹⁸.

3. *La sovranità interna alla prova. Prime osservazioni sulla nuova configurazione dell'ordinamento melitense*

3.1. *Dalla famiglia giovannita al «Capo dell'Ordine»: le innovazioni introdotte circa la designazione e la carica del Gran Maestro*

Chiarito il punto nevralgico che più di ogni altro ha suscitato l'interesse di commentatori e letteratura circa le recenti vicende dell'Ordine, vale a dire quello relativo appunto alla sua 'sovranità esterna', conviene adesso volgersi agli effetti che la stessa riforma ha prodotto, innovando o confermando aspetti più puntuali, sul ver-

⁹⁶ In questo senso l'art. 6 della vigente *Costituzione* rinvia infatti all'art. 15 § 3, lett. a), che a sua volta stabilisce: «Spetta in particolare al Gran Maestro: a) dare leggi su mandato del Capitolo Generale, ovvero direttive nelle materie non disciplinate né dalla Carta costituzionale né dal Codice, né da altre leggi dell'Ordine».

⁹⁷ Resta quindi escluso dalla gerarchia delle fonti il Codice di Rohan. A differenza delle altre, tale modifica rappresenta effettivamente una novità per l'Ordine, giacché l'antico Codice era richiamato già dall'art. 6 § 2 della *Costituzione* del 1961 («Le disposizioni del Codice di Rohan restano in vigore come fonte suppletiva, in quanto applicabili e non contrarie alla presente Carta Costituzionale e al Codice»): ma appare chiaro come essa non possa certo avere alcun impatto sul dibattito circa il carattere sovrano della Milizia.

⁹⁸ F. GAZZONI, *Discorso dell'Avvocato di Stato*, cit., p. 14.

sante della ‘sovranità interna’. Vale, anche a questo proposito, la medesima premessa avanzata già in precedenza, rendendosi evidente come l’obiettivo della presente disamina non possa certo essere quello di approfondire analiticamente ogni aspetto dell’ordinamento melitense: ci limiteremo, piuttosto, a descrivere gli elementi che in questa prima fase di vigenza del nuovo *corpus* normativo appaiono maggiormente rilevanti circa la dimensione richiamata, così da tentare di fornire un quadro generale dell’assetto risultante a questo riguardo. Il primo punto sul quale siamo istintivamente portati a soffermarci, di conseguenza, non può che consistere nella disciplina relativa al Gran Maestro: vuoi per la sua posizione naturalmente apicale all’interno dell’Ordine⁹⁹, vuoi perché nel corso delle presenti considerazioni siamo più volte già incappati in riferimenti alla sua condizione, anche sotto la vigenza della nuova *Carta*. A questo scopo, però, si rende necessario un breve preambolo: il quale, passando per la regolamentazione relativa alla comunità cui il medesimo ordinamento fa riferimento – vale a dire i membri stessi dell’Ordine –, dia conto dell’evoluzione del rapporto tra professione religiosa e dimensione nobiliare nell’ambito dello stesso.

Abbiamo infatti già avuto modo di osservare come, nel corso della sua storia, una costante nella normativa giovanita sia stata rappresentata dalla suddivisione dei suoi ‘cittadini istituzionali’ in diverse classi, in base a criteri che sono stati oggetto di interventi legislativi fin dai suoi primi secoli di attività. Una simile organizzazione non è mai venuta meno, ma sono stati proprio tali parametri ad essere radicalmente mutati: se infatti, fin dalle origini del Convento gerosolimitano e per la maggior parte della sua storia, «l’acquisizione di membri non celibi o che non professassero i voti era estremamente rara e dovuta ad eccezionali benemerenze verso l’Ordine»¹⁰⁰, abbiamo potuto evidenziare in più occasioni come

⁹⁹ Basti ricordare che, secondo la formulazione di cui all’art. 12 della vigente *Carta costituzionale del Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme di Rodi e di Malta*, «[i]l Gran Maestro è il Capo dell’Ordine e a lui spettano anche prerogative e onori sovrani nonché il titolo di Altezza Eminentissima».

¹⁰⁰ F. GAZZONI, *L’Ordine di Malta*, cit., pp. 28-29.

oggi la Religione giovannita accolga ordinariamente anche membri non professi. Un percorso analogo è stato compiuto pure rispetto alla componente nobiliare della Milizia, tuttora rivendicata nel primo articolo della sua *Costituzione* (tramite cui essa si autodefinisce Ordine «tradizionalmente cavalleresco e nobiliare»), ma evidentemente carica di un'accezione molto diversa rispetto a quella dei secoli passati, la quale – ancora sotto la vigenza della *Carta* del 1961 – veniva così sintetizzata: «il carattere nobiliare è bensì tuttora attuale, ma l'antica nobiltà di sangue, in un primo momento esclusiva, convive oggi con la nobiltà “per grazia sovrana” cosicché il carattere tradizionalmente nobiliare dell'Ordine deve essere inquadrato in questa prospettiva mirante ad acquisire chi – sebbene non nobile per nascita – ne abbia meritato per proprie benemeritenze, mediante l'esercizio di peculiari prerogative spettanti al Capo Sovrano»¹⁰¹.

Prendiamo le mosse, innanzitutto, dai profili concernenti la professione religiosa: al riguardo, è da evidenziare in primo luogo come essa, pur non essendo più considerata un prerequisito necessario al fine di entrare a far parte dell'Ordine, mantenga comunque una rilevanza capitale nella suddivisione interna dei Giovanniti. La *Costituzione* del 1997 – per proseguire nel confronto che ci siamo prefissati come principale metodo di lavoro – prevedeva infatti che i membri della Religione fossero raggruppati in tre diversi ceti proprio in base a tale criterio: al primo, in particolare, appartenevano esclusivamente i membri professi, cioè coloro che – emettendo i voti di povertà, castità, ed obbedienza – «[s]ono religiosi a tutti gli effetti del Diritto Canonico e si attengono alle norme particola-

¹⁰¹ *Ivi*, p. 29. Così anche G. SCARABELLI, *Linee di spiritualità del Sovrano Militare Ospedaliero Ordine di S. Giovanni di Gerusalemme, detto di Rodi, detto di Malta*, cit., p. 32: «Per quanto riguarda l'Ordine Gerosolimitano, se è vero che secondo la sua tradizione l'appartenenza al ceto nobile costituisce titolo esclusivo per l'ammissione degli aspiranti cavalieri, questa tradizione è andata evolvendosi e lentamente modificandosi nel corso dell'ultimo secolo: oggi l'appartenenza al ceto nobile non è più titolo esclusivo per l'ammissione nell'Ordine».

ri che li riguardano»¹⁰². Del secondo facevano invece parte i Cavalieri e le Dame che non pronunciano i voti, ma solo «una speciale Promessa, vincolante in coscienza, ad una vita tendente alla perfezione cristiana, secondo il proprio stato, nello spirito dell'Ordine e nell'ambito delle sue opere, in conformità della propria vocazione e delle direttive dei legittimi Superiori»¹⁰³. Il terzo, infine, raggruppava tutti «quei membri che non emettono Voti religiosi né Promessa, ma vivono secondo le norme della Chiesa, pronti ad impegnarsi per l'Ordine e per la Chiesa»¹⁰⁴. Questa distinzione appariva come la più rilevante, in quanto solo gli appartenenti ai ceti superiori potevano aspirare a ricoprire le più importanti cariche all'interno dell'Ordine: ad essere riservate a Cavalieri professi, tuttavia, erano solamente gli uffici di Gran Maestro e di Gran Commendatore, mentre le altre Alte Cariche – cioè gli uffici di Gran Cancelliere, di Grand'Ospedaliere e di Ricevitore del Comun Tesoro – dovevano essere affidate ai membri del primo ceto in via preferenziale ma non esclusiva, in quanto al loro posto avrebbero potuto altresì essere designati dei Cavalieri in obbedienza – cioè appartenenti al secondo ceto – purché la loro elezione fosse confermata, come già visto, dal Gran Maestro stesso. Lo stesso principio vigeva nella scelta dei quattro consiglieri che, insieme ai titolari delle quattro Alte Cariche, formavano il Sovrano Consiglio, ma con l'apporto di un correttivo: l'art. 20 § 4 della *Costituzione* previgente stabiliva infatti che, oltre al Gran Commendatore, «almeno altri quattro membri del Sovrano Consiglio [avrebbero dovuto] essere Cavalieri Professi di Voti Perpetui o Temporanei»¹⁰⁵.

¹⁰² *Carta costituzionale del Sovrano Militare Ordine Ospedaliere di San Giovanni di Gerusalemme di Rodi e di Malta* del 1997, art. 9 § 1.

¹⁰³ *Codice del Sovrano Militare Ordine Ospedaliere di San Giovanni di Gerusalemme di Rodi e di Malta* del 1997, art. 94 § 1.

¹⁰⁴ *Carta costituzionale del Sovrano Militare Ordine Ospedaliere di San Giovanni di Gerusalemme di Rodi e di Malta* del 1997, art. 8 § 1.

¹⁰⁵ Così testualmente il *Codice* del 2022 (art. 83 § 4) e quello del 1997 (art. 108 § 2), ma sostanzialmente identico risultava altresì l'art. 8 § 3 della *Carta costituzionale* del 1961 («La presentazione delle "Prove" di nobiltà non costituisce un diritto ad essere ammessi nell'Ordine»).

Per quanto concerne invece il profilo nobiliare, anch'esso andava incontro a un deciso ridimensionamento, mantenendo ciononostante un'indubbia rilevanza: se infatti neppure la nobiltà di nascita era considerata un requisito indispensabile per poter essere accolti nella Milizia – anzi: come hanno sempre ribadito le *Costituzioni* e i *Codici* che si sono susseguiti nel tempo, «[l]a presentazione delle prove nobiliari non costituisce, di per sé, diritto all'ammissione nell'Ordine» –, era comunque proprio in base agli eventuali titoli nobiliari posseduti che i Giovanniti venivano ulteriormente suddivisi, all'interno dei ceti già visti, in diverse classi. Sia nel secondo che nel terzo ceto, infatti, era specificata una distinzione fra tre diversi gruppi: il primo era quello dei Cavalieri e delle Dame di Onore e Devozione, il secondo quello dei Cavalieri e delle Dame di Grazia e Devozione, il terzo quello dei Cavalieri e delle Dame di Grazia Magistrale. Tali classi si differenziavano, per l'appunto, in base ai criteri che ne regolavano l'accesso: per poter essere ammessi nelle prime due era infatti necessario presentare precise prove nobiliari, di diverso grado – più stringenti per il primo, meno per il secondo – ma comunque rigorose, mentre la possibilità di entrare a far parte del terzo non era subordinata al possesso di alcun titolo aristocratico.

La suddivisione in questi ulteriori gruppi, inoltre, non era affatto esclusivamente onorifica, ma manteneva conseguenze sulla capacità di accedere alle cariche di governo nell'Ordine da parte dei membri. Le norme viste poco sopra circa il rapporto tra professione religiosa e possibilità di ricoprire i più rilevanti ruoli nell'organizzazione del Convento erano infatti da leggersi congiuntamente a quanto disposto dall'art. 11 § 4 della *Carta costituzionale*, secondo cui le Alte Cariche e gli altri principali uffici «resta[vano] riservati ai Cavalieri aventi i requisiti di Onore e Devozione o di Grazia e Devozione», cioè a quelli in possesso di titoli aristocratici più elevati¹⁰⁶. Per quanto riguardava il primo ceto, invece, la distinzione basata sui

¹⁰⁶ Nella stessa norma veniva inoltre precisato che i medesimi requisiti di nobiltà devono sussistere per almeno quattro dei sei consiglieri del Sovrano Consiglio.

criteri di nobiltà assumeva una valenza differente: i Cavalieri professi non erano infatti suddivisi ulteriormente in classi in base alla propria nobiltà di nascita, ma tra di loro potevano aspirare a ricoprire la dignità magistrale solo coloro che avessero vantato i medesimi requisiti nobiliari prescritti per la categoria dei Cavalieri di Onore e Devozione. Una disciplina analoga valeva poi anche per la figura del Gran Commendatore, poiché dal combinato disposto degli artt. 11 § 4¹⁰⁷ e 20 § 4¹⁰⁸ discendeva che tale ufficio avrebbe potuto essere ricoperto solo da un Cavaliere che fosse stato al contempo professo e almeno in possesso dei requisiti nobiliari di Grazia e Devozione.

Ora, se è vero che anche le norme relative alla suddivisione dei membri del secondo e del terzo ceti nei rispettivi gradi sono andate incontro a un'opportuna razionalizzazione¹⁰⁹, ciò che maggiormente attira l'attenzione è il deciso rinnovamento di cui sono state oggetto proprio le disposizioni da ultimo richiamate, investendo di conseguenza le figure al vertice del governo dell'Ordine. Se infatti poniamo a confronto l'art. 13 § 2 della *Costituzione* del 1997 con l'art. 13 § 1 di quella attuale, la differenza balza immediatamente agli occhi: laddove il primo stabiliva appunto che «[i] Gran Maestro e il Luogotenente di Gran Maestro [avrebbero dovuto] avere i requisiti nobiliari prescritti per la categoria dei Cavalieri di Onore e Devozione», il secondo si limita a prevedere che «[a]ll'ufficio di Gran Maestro può essere eletto solo un Cavaliere Professo di Voti Solenni»¹¹⁰ (così come alla stessa disposizione rinvia implicitamen-

¹⁰⁷ «Gli uffici delle Alte Cariche, dei Priori, dei Vicari, dei Luogotenenti, dei Procuratori, dei Reggenti, dei Cancellieri di Priorati e quelli di almeno quattro dei sei Consiglieri del Sovrano Consiglio restano riservati ai Cavalieri aventi i requisiti di Onore e Devozione o di Grazia e Devozione».

¹⁰⁸ «Il Gran Commendatore ed almeno altri quattro membri del Sovrano Consiglio devono essere Cavalieri Professi di Voti Perpetui o Temporanei».

¹⁰⁹ Basti, al riguardo, il confronto tra l'art. 8 della precedente *Carta* e l'art. 9 della vigente *Costituzione*, entrambi dedicati ai «Ceti» dell'Ordine.

¹¹⁰ L'altro requisito relativo alla designazione del Gran Maestro – non innovativo, stavolta, rispetto alla previgente *Costituzione* – è indicato al successivo art. 13 § 2, secondo cui «[l]’eletto deve avere almeno dieci anni di Voti Solenni, se di età inferiore ai cinquanta anni; per i Cavalieri Professi di età superiore ai cinquan-

te il successivo art. 19 § 1, quando aggiunge che «[i]l Luogotenente di Gran Maestro è eletto per un anno ai sensi dell'art. 32 fra i Cavalieri aventi i requisiti richiesti per l'elezione a Gran Maestro»¹¹¹. Parallelamente, anche per quanto riguarda la figura del Gran Commendatore è specificato unicamente che tale carica «è riservata ad un Cavaliere Professo di Voti solenni».

Tale modifica va dichiaratamente incontro, in primo luogo, a un'esigenza di ordine fattuale: si pensi solo al fatto – per fare riferimento a un dato già incontrato nel corso della presente disamina – che nel comunicato del Convento con cui si dava notizia della convocazione del Consiglio compito di Stato del 2017, dal quale sarebbe poi emerso quale Luogotenente di Gran Maestro fra' Giacomo Dalla Torre, veniva esplicitamente menzionata la circostanza che i candidati in possesso di tutti i requisiti richiesti per l'eleggibilità alla massima carica erano in quel momento solamente dodici¹¹². La medesima questione, nonché le problematiche che essa implicava anche nell'ottica dell'espansione globale sperimentata dall'Ordine nell'ultimo secolo, di lì a qualche anno sarebbero state evidenziate pure dallo stesso fra' Dunlap, che – mentre il processo di rinnovamento era ancora in corso – segnalava infatti: «Our Constitution needs an updating. There's no one who really even qualifies to be grand master anymore according to the Constitution. They require 450 years of nobility on each side of the candidate's family. [...] The tremendous growth of the Order in the 20th and 21st centuries has been principally in the New World. [...] Most of these folks do not have noble lines or, if they do, they don't look them up. I have no problem with different grades in the Order, but I don't

ta anni, membri dell'Ordine da almeno dieci anni, sono sufficienti tre anni di Voti Solenni».

¹¹¹ La disciplina relativa ai «Cavalieri Professi di Voti Solenni» si trova oggi dettagliata alla sezione IV del Titolo II, dedicata a «I Membri dell'Ordine», del *Codice* (artt. 35-41).

¹¹² Si veda il comunicato diffuso dall'Ordine il 27 aprile 2017 sul proprio sito *internet*, sotto il titolo *Il 29 aprile si riunisce il Consiglio Compito di Stato*, e consultabile al seguente indirizzo: www.orderofmalta.int/it/notizie/il-29-aprile-si-riunisce-il-consiglio-compito-di-stato/.

think we can have [nobility] as a prerequisite to a position»¹¹³. Lo stesso Luogotenente di Gran Maestro ricordava peraltro come la decisione adottata non fosse certo da considerarsi un'innovazione repentina o scarsamente ponderata, dal momento che – all'esatto opposto – l'opportunità di procedere in questo senso era stata segnalata all'Ordine «anche [da]i predecessori di Bergoglio [...], addirittura dai tempi di Giovanni XXIII»: e giungeva così alla conclusione che «su questo occorre essere realisti: non ci sono più i numeri per garantire una rosa sufficiente di candidati tra cui scegliere. Di nobili di casato ce ne sono sempre meno. E la situazione non cambia certo tra i Professi»¹¹⁴.

È evidente che, di fronte a un simile scenario e davanti all'alternativa che esso conseguentemente apriva – non solo idealmente ma anche in maniera concreta, come hanno dimostrato i dibattiti interni alla Milizia¹¹⁵ – tra la scelta di salvaguardare il profilo della 'nobiltà di casato' o quello della professione religiosa, il Convento giovanita non potesse che seguire quest'ultima strada, pena avviarsi verso lo snaturamento dell'Ordine in nome della succitata 'pretesa che possa esistere una sovranità staccata ed indipendente dal suo carattere religioso'. D'altronde, è altresì evidente come la qualità dello *status* di 'religioso' non possa ovviamente essere di per sé oggetto di variazioni da parte della normativa giovanita – la quale può solo stabilire quale peso dare alla professione dei voti nella propria organizzazione interna, ma non certo modificarne l'essenza –, men-

¹¹³ Si cita qui l'intervista rilasciata dal Luogotenente di Gran Maestro fra' J. DUNLAP a N.D. SAWICKI e pubblicata sul sito *internet* della rivista *America. The Jesuit Review* il 18 luglio 2022, sotto il titolo *Interview: Fra' John Dunlap, Pope Francis' pick for the Order of Malta's new leader*: il testo completo è consultabile all'indirizzo www.americamagazine.org/faith/2022/07/18/order-malta-john-dunlap-243365.

¹¹⁴ J. DUNLAP, N. D'AQUINO DI CARAMANICO, *Intervista al Luogotenente di Gran Maestro dopo il Pellegrinaggio a Loreto. «La nuova Costituzione rafforza la nostra dimensione religiosa»*, cit., p. 2.

¹¹⁵ Sul punto, ci permettiamo di rinviare a A. TOMER, *Il Sovrano Militare Ordine di Malta dalla crisi del 2016-2017 alla riforma costituzionale, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale* (www.statoechiese.it), n. 13/2018, p. 49 ss.

tre la capacità di incidere sul carattere nobiliare dei propri membri si conferma invece una prerogativa dell'Ordine appunto in quanto sovrano, per cui la disciplina al riguardo si rivela connaturatamente più 'elastica' e facilmente adattabile¹¹⁶. Tale esito – l'unico possibile – non solo rispecchia quanto ripetutamente dichiarato lungo l'intero percorso di rinnovamento da parte dei rappresentanti dell'Ordine succedutisi in questo periodo (che avevano sempre confermato come la sua natura religiosa non fosse e non potesse essere in discussione), ma si pone anche in continuità con quell'evoluzione dell'approccio al concetto di 'nobiltà' che la stessa Religione era venuta maturando ormai da tempo, il cui risultato veniva sintetizzato chiaramente nei *Regolamenti e Commenti* del 2011 nei seguenti termini: «In epoche passate i membri dell'Ordine di Malta appartenevano, per tradizione, all'aristocrazia; oggi si pone l'accento su una nobiltà di spirito e di condotta, che antepone i doveri ai diritti. La nobiltà, in questo senso più ampio, significa assumersi più responsabilità degli altri, avere la coscienza di esistere per difendere la gloria di Dio e la dignità umana da Lui concessa ad ogni persona, essere là dove vi sia il maggior pericolo, combattere le basse inclinazioni in noi stessi e nel mondo che ci circonda. Questo atteggiamento

¹¹⁶ Vale a questo proposito la pena di riportare quanto osservato da G. SCARBELLI, *Linee di spiritualità del Sovrano Militare Ospedaliero Ordine di S. Giovanni di Gerusalemme, detto di Rodi, detto di Malta*, cit., pp. 32-33, circa gli sviluppi che tale dimensione ha conosciuto anche nella storia recente della Milizia: «La creazione dei ceti di 'Grazia' fra le diverse classi dei Membri ha avviato a modificazione il criterio di ammissione di nuovi Cavalieri. La valutazione di particolari meriti acquisiti dal cittadino, non decorato da un titolo nobiliare trasmessogli per successione ereditaria, consente all'Ordine di valutare la sua personale 'nobiltà', di riconoscerla pubblicamente dandogli la possibilità di accesso nell'istituzione: è in pratica sostanza l'esercizio dell'«jus nobilitandi», prerogativa dei Sovrani che, nelle forme previste e regolate dalla Costituzione Melitense e da norme regolamentari, non può essere negato all'Ordine Gerosolimitano proprio per il suo carattere 'sovrano' che la vigente Carta Costituzionale ha autorevolmente confermato e che numerosi Stati ufficialmente od anche soltanto di fatto riconoscono». In una prospettiva più ampia, che va anche al di là dei citati ceti di Grazia, è dunque proprio in virtù di quello 'jus nobilitandi' di cui l'Ordine gode in quanto sovrano che esso può attestare la 'nobiltà di spirito e di condotta' richiamata dai citati *Regolamenti e Commenti* del 2011.

si realizza nella responsabilità sociale, nella lealtà verso la Fede e la Chiesa, nella prontezza a sostenere la tradizione cristiana e nell'impegno a coltivare questo stesso atteggiamento verso la vita e verso il mondo in generale»¹¹⁷.

La scomparsa dell'elemento nobiliare dai requisiti posti per l'accesso all'ufficio di Gran Maestro non è tuttavia l'unica novità da cui quest'ultimo è stato interessato. Un cambiamento altrettanto vistoso è stato infatti apportato in merito alla durata della carica, finora – come già indicato – ordinariamente corrispondente all'arco di vita del Cavaliere eletto¹¹⁸. Per contro, all'art. 13 § 2 dell'attuale *Carta costituzionale* si può leggere come il Gran Maestro sia adesso

¹¹⁷ *Regolamenti e Commenti* del 2011, p. 30. Quanto poi al richiamato carattere 'tradizionalmente cavalleresco', così lo stesso documento commenta tale qualità: «Oggi il più nobile e cavalleresco servizio a Dio ed al suo regno non si realizza più con la spada, ma con la parola e l'azione, nella vita pubblica ed a casa propria, contro l'indifferenza, le derisioni e tutti gli avversari. La persona cavalleresca si sforza di essere retta, forte e chiara, altruista e distinta, seria ed insieme gioiosa. Si deve prestare servizio, cavallerescamente, ai deboli, ai poveri ed agli abbandonati, mettendosi così a servizio di Dio e del suo regno. Si può dunque affermare che Dio ha posto il suo onore nelle mani di persone "cavalleresche". I membri dell'Ordine di Malta sono chiamati a tenere alto questo onore».

¹¹⁸ *Carta costituzionale del Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme di Rodi e di Malta* del 1997, art. 13 § 1: «Il Gran Maestro è eletto a vita dal Consiglio Compito di Stato [...]». Oltre alla morte del Gran Maestro, la stessa *Costituzione* contemplava anche l'eventualità di una sua rinuncia o di un impedimento permanente (difatti l'art. 17, dedicato al «Governo straordinario» del Convento giannita, si apriva affermando: «In caso di impedimento permanente, di rinuncia o di morte del Gran Maestro, l'Ordine è retto da un Luogotenente Interinale nella persona del Gran Commendatore, il quale può compiere atti di ordinaria amministrazione, fino alla cessazione della vacanza dell'ufficio»). La prima circostanza richiamata, in particolare, era trattata all'art. 16, in cui si stabiliva: «La rinuncia all'ufficio di Gran Maestro deve essere accettata dal Sovrano Consiglio e comunicata, a pena di inefficacia, al Santo Padre». La seconda, invece, era fatta oggetto della specifica procedura di cui all'art. 17 § 2, il quale prevedeva: «L'impedimento permanente del Gran Maestro è dichiarato dal Tribunale Magistrale di prima istanza, con procedura in camera di consiglio, su ricorso deliberato dalla maggioranza dei due terzi dei membri del Sovrano Consiglio, convocato e presieduto dal Gran Commendatore o dal Gran Cancelliere, o autoconvocato a maggioranza assoluta. Il ricorso è presentato dal Gran Cancelliere o da altro membro del Sovrano Consiglio a ciò delegato. Se il ricorso ha esito positivo il Gran Commendatore assume la Luogotenenza Interinale».

«eletto per un periodo di dieci anni o fino al compimento del suo ottantacinquesimo anno di età, con termine di durata del mandato coincidente con il verificarsi della prima delle predette circostanze, dal Consiglio Compìto di Stato ai sensi dell'art. 32. [...] Al termine del mandato, il Gran Maestro può essere riconfermato una volta per un altro periodo di dieci anni e comunque fino al compimento dell'ottantacinquesimo anno di età»¹¹⁹. Tale innovazione non può che richiamare alla mente – per quanto in maniera lata – almeno due parallelismi, entrambi concernenti materie di cui l'attuale pontificato si è interessato anche dal punto di vista normativo. Ci riferiamo cioè, per un verso, a quello relativo al limite di età massimo, soluzione ipotizzata – ancora agli esordi del processo di riforma – dallo stesso Gran Commendatore, che al riguardo rievocava espressamente gli analoghi termini previsti dal *Codex Iuris Canonici* per l'ufficio dei vescovi diocesani, coadiutori e ausiliari e per gli incarichi dei Cardinali preposti ai dicasteri e agli altri organismi permanenti della Curia romana e della Città del Vaticano (rispettivamente ai cann. 401 § 1, 411 e 354), così come dal *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium* per le figure dei vescovi eparchiali, coadiutori e ausiliari (ai cann. 210 § 1 e 218)¹²⁰. Tale ambito, com'è noto, appunto negli anni immediatamente precedenti e successivi

¹¹⁹ Anche sotto la vigenza della nuova *Carta costituzionale* si mantiene, inoltre, la disciplina in materia di governo straordinario «[i]n caso di impedimento permanente, di rinuncia o di morte del Gran Maestro» (art. 18 § 1), sebbene con alcune modificazioni, relative soprattutto alla prima eventualità citata. Ad essa è infatti dedicato il successivo § 2 del medesimo articolo, che delinea il corrispondente *iter* nei seguenti termini: «L'impedimento permanente del Gran Maestro è dichiarato dalla maggioranza dei due terzi dei membri del Sovrano Consiglio e del Consiglio dei Professi, convocati e presieduti dal Gran Commendatore o in mancanza dal Gran Cancelliere, o autoconvocatisi a maggioranza assoluta. La delibera acquista efficacia solo dopo aver ottenuta la conferma della Santa Sede».

¹²⁰ Si fa qui riferimento all'intervista rilasciata dall'allora Gran Commendatore L. HOFFMANN VON RUMERSTEIN a M. VOSATKA, pubblicata sul sito *internet* del quotidiano austriaco *Der Standard* il 14 febbraio 2017 sotto il titolo "*Derzeit maximal zwölf Personen" für Chefposten des Malteserordens. Der Österreicher Ludwig Hoffmann-Rumerstein leitet den von einer Krise gebeutelten Ritterorden interimistisch* e consultabile al seguente indirizzo: www.derstandard.at/story/2000052118079/derzeit-maximal-zwoelf-personen-fuer-chefposten-des-malteserordens.

alla formulazione di tale proposta veniva riformato in più occasioni: prima «nel novembre del 2014, col *Rescriptum* “Disposizioni sulla rinuncia dei vescovi diocesani...” e poi col *motu proprio* “Imparare a congedarsi”, del febbraio 2018, [tramite cui] Francesco enuncia alcuni principi ed integra e modifica in qualche misura le disposizioni sulle dimissioni del vescovo vigenti, nella Chiesa latina e nelle Chiese orientali, con l'intento di apportare chiarezza nella materia e nella sua applicazione»¹²¹. Il paragone con la rinuncia dei vescovi al proprio ufficio è stato peraltro suggerito, stavolta a riforma compiuta, anche dall'attuale Gran Maestro – al tempo Luogotenente –: il quale, commentando tale elemento della nuova *Costituzione*, ha menzionato infatti la possibilità che, in futuro, la norma sulla durata della carica sia eventualmente modificata da parte dell'Ordine, mantenendo solo il principio secondo cui «il gran maestro arrivato ad una certa età debba, come i vescovi, presentare le dimissioni, che diventerebbero esecutive dopo l'accettazione del Sovrano

¹²¹ F. FALCHI, *Il vescovo emerito: formazione ed evoluzione della normativa da Paolo VI a Francesco*, in *Studi sul diritto del governo e dell'organizzazione della Chiesa in onore di Mons. Juan Ignacio Arrieta*, a cura di J. MIÑAMBRES, B.N. EJEH, F. PUIG, Marcianum Press, Venezia, 2021, p. 617. Oltre ai documenti citati (SEGRETARIA DI STATO, *Rescriptum ex audientia SS.mi* sulla rinuncia dei vescovi diocesani e dei titolari di uffici di nomina pontificia, 3 novembre 2014, in *Acta Apostolicae Sedis*, CVI [2014], pp. 882-884; FRANCESCO, Lettera Apostolica in forma di «Motu Proprio» *Imparare a congedarsi*, 16 febbraio 2018, in *Acta Apostolicae Sedis*, CX [2018], pp. 379-381), sul punto si vedano inoltre G. BONI, *Sopra una rinuncia. La decisione di papa Benedetto XVI e il diritto*, Bononia University Press, Bologna, 2015, p. 55 ss.; EAD., *La recente attività normativa ecclesiale: finis terrae per lo ius canonicum? Per una valorizzazione del ruolo del Pontificio Consiglio per i testi legislativi e della scienza giuridica nella Chiesa*, cit., p. 101 ss.; F. PUIG, *Annotazioni sulla rinuncia all'ufficio di nomina pontificia*, in *Ius Ecclesiae*, XXVII (2015), pp. 453-464; ID., *Commento al m.p. Imparare a congedarsi*, in *Ius Ecclesiae*, XXX (2018), pp. 647-649; M. GANARIN, *Riflessioni a proposito delle disposizioni sulla rinuncia dei vescovi diocesani e dei titolari di uffici di nomina pontificia*, in *Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado*, XLVII (2018), pp. 1-48; L. GEROSA, *“Imparare a congedarsi”: una legge canonica pienamente “pastorale”*, in *Veritas et Jus*, XVI (2018), pp. 87-98; J. MIÑAMBRES, *La cesación en el oficio por transcurso del tiempo y cumplimiento de la edad prevista*, in *Ius canonicum*, LIX (2019), pp. 565-586.

Consiglio»¹²². Dall'altro lato, si può richiamare – anche stavolta con il solo intento di proporre un'associazione di idee carica di suggestioni circa il significato del cambiamento introdotto, facendo riferimento a un'altra delle linee di tendenza del presente pontificato – il decreto generale del Dicastero per i laici, la famiglia e la vita che, nel giugno 2021, ha inteso regolare la durata e il numero dei mandati di governo nelle associazioni internazionali di fedeli, private e pubbliche, e nella cui corrispondente *Nota esplicativa* si può leggere che «[n]on di rado la mancanza di limiti ai mandati di governo favorisce, in chi è chiamato a governare, forme di appropriazione del carisma, personalismi, accentramento delle funzioni nonché espressioni di autoreferenzialità, che facilmente cagionano gravi violazioni della dignità e della libertà personali e, finanche, veri e propri abusi. Un cattivo esercizio del governo, inoltre, crea inevitabilmente conflitti e tensioni che feriscono la comunione, indebolendo lo slancio missionario»¹²³.

¹²² Si cita qui l'intervista rilasciata da J. DUNLAP a G. CARDINALE, pubblicata sotto il titolo *Ordine di Malta, fra' Dunlap: dal Papa nessuna riduzione della «sovranità»*, in *Avvenire*, 21 settembre 2022, p. 14.

¹²³ Il testo completo del citato decreto generale – datato 3 giugno 2021, approvato in forma specifica da Papa Francesco e promulgato il successivo 11 giugno – e della relativa *Nota esplicativa* è stato pubblicato in *L'osservatore romano*, 11 giugno 2021, p. 2. Al riguardo, cfr. anche il commento di U. RHODE, *Per regolamentare la rappresentatività degli organi di governo*, *ivi*, p. 3; nonché DICASTERO PER I LAICI, LA FAMIGLIA E LA VITA, *Decreto generale* Le associazioni internazionali di fedeli. *Testi e commenti*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2021. Considerazioni analoghe a quelle richiamate sono inoltre proposte anche da G. GHIRLANDA, *La nuova Carta Costituzionale e il Codice del Sovrano Militare Ordine di Malta*, in *Studi Melitensi*, XXX (2022), p. 17, che rievoca ulteriori parallelismi con disposizioni del *Codex Iuris Canonici*, in particolare affermando che l'imposizione di limiti alla durata delle cariche – a partire appunto da quella di Gran Maestro – «rispecchia la saggezza millenaria della Chiesa, espressa nel can. 624 §2, che è così formulato: “Il diritto proprio provveda con norme opportune che i superiori costituiti a tempo determinato non rimangano troppo a lungo in uffici di governo senza interruzione”. Infatti, il rimanere troppo a lungo nella stessa carica di governo o comunque in cariche di governo, fa incorrere nel rischio dell'autoreferenzialità e dell'immobilismo, nonché di creare un centro o centri di potere, che poi è difficile smontare, con grave danno per l'Ordine e per la Chiesa».

Appare in ogni caso chiaro che, qualunque siano state le motivazioni che per prime hanno suggerito l'adozione delle due modifiche esaminate – quella relativa ai requisiti per l'eleggibilità al Gran Magistero e quella relativa alla durata della corrispondente carica –, il loro risultato finale non possa in alcun modo inficiare la 'sovranità interna' dell'Ordine, che non trovava certo il proprio fondamento nell'ascendenza nobiliare del suo Capo o nel carattere vitalizio del suo ufficio.

3.2. *Il Convento ospedaliero quale «ordine religioso laicale». Un rinnovamento nella tradizione che passa anche (e soprattutto) dal primo ceto*

Se quanto appena illustrato mostra quindi con tutta evidenza come il carattere di 'ordine religioso laicale' della Milizia non possa che trovare una speciale declinazione in relazione al suo 'piano apicale', va d'altro canto da sé come le implicazioni della stessa qualifica non siano certo limitate a quest'ultimo: riverberandosi bensì – in modi diversi – sulla totalità della famiglia melitense e, in ultima analisi, contribuendo a gettare luce sulla dibattuta questione concernente la definizione della sua struttura fondamentale. Come abbiamo già più volte avuto occasione di illustrare, infatti, quello relativo all'esatta determinazione della natura dell'Ordine rappresenta un interrogativo tutt'ora irrisolto: e che senz'altro sarebbe destinato a rimanere insolubile, come concordemente segnalato in letteratura anche da chi sostiene le tesi più diverse – specie per quanto riguarda i rapporti intercorrenti tra i differenti ceti¹²⁴ –, se l'intento fosse quel-

¹²⁴ Si veda ad esempio P. GAMBI, *Malta [Soberana Orden de]*, in *Diccionario general de derecho canónico*, vol. V, a cura di J. OTADUY, A. VIANA, J. SEDANO, Eunsa, Pamplona, 2020², pp. 252-253: «La clasificación de la Orden de Malta dentro del ordenamiento canónico es una *vexata quaestio*. Si se parte de un contexto más amplio como es el de las órdenes caballerescas, se aprecia que éstas no tienen en la actualidad espacio autónomo dentro del ordenamiento canónico, en particular, en el CIC de 1983. La ausencia de una categoría específica en el Código hace que resulte especialmente difícil situar a la Orden de Malta, incluso en relación con las

demás órdenes caballerescas. Considerándola en su conjunto y procurando reconducirla a alguno de los modelos sancionados por el CIC, nos encontramos ante la alternativa impuesta por el Código: o bien pertenece a la categoría de asociación de fieles o bien a la de institutos de vida consagrada. Hay elementos que sugieren la pertenencia a una categoría u otra, mientras que otros inducen a descartarla. Tratando de insertar forzosamente a la Orden de Malta en la disciplina codicial, se la podría definir como asociación de fieles, pero de este modo quedarían sin encuadrar los miembros profesos; por otra parte, si se la define como instituto de vida consagrada, sólo participarían de esta condición sus miembros profesos. Otra opción serían dividirla en dos entidades distintas, y se podría establecer la unión de una orden religiosa, compuesta por caballeros profesos, y de una asociación pública de fieles, compuesta por miembros laicos, aunque tal vez quedaran fuera de este grupo los caballeros en obediencia. En este sentido, a los caballeros no profesos se les podría aplicar, por analogía, lo estipulado tradicionalmente para las órdenes terceras según el c. 303. Sin embargo, no se puede plantear esta división lógica desde un punto de vista jurídico, ya que disgregaría la unidad de una orden caballeresca y la reduciría simplemente a la categoría de orden religiosa a la cual se le concede la unión de una orden tercera. De este modo, la “cruz” habría anulado a la “espada” y se perdería la naturaleza caballeresca. Si otras experiencias caballerescas que han llegado hasta nosotros pueden enmarcarse dentro de los límites trazados por el CIC de 1983, la Orden de Malta, por su naturaleza más profunda, parece rechazar cualquier tipo de categoría canónica, participando de una manera especialmente remarcada de las dificultades que encuentran las órdenes caballerescas en el actual orden jurídico eclesial. Haciendo memoria de la historia tan remota de la *Weltanschauung* contemporánea, la Orden de Malta encuentra sus raíces más profundas en aquella experiencia hija del orden jurídico medieval como es el conjunto de órdenes religioso-caballerescas. La SOMM posee, por lo tanto, una naturaleza cuyos elementos están tan radicados en la historia que difícilmente es comprensible desde la “óptica” de la sociedad contemporánea y, por lo tanto, tal vez también desde el prisma de la codificación canónica. Y es tal vez aquí donde se encuentran el aspecto más interesante para los estudiosos del derecho. Sujeto de derecho internacional reconocido por decenas de Estados y de larga trayectoria, que sin haber sido víctima de la disolución del orden jurídico medieval, continúa estando sujeta, por su condición religiosa, a la potestad eclesiástica, y de forma particularmente rigurosa dada su naturaleza de orden religiosa – aunque esto se limite a sus miembros profesos –, y sin haber abandonado nunca sus propias prerrogativas de soberanía. Por tanto, intentando una definición clasificatoria, se debería decir que la Orden de Malta constituye un *genus* en sí mismo, configurándose como un modelo híbrido tanto de una entidad soberana medieval, con todo lo que ello conlleva, como de una orden religiosa dotada, aunque sólo sea formalmente, de un matiz caballeresco». Sullo stesso punto, cfr. anche R. COPPOLA, *Natura dell'Ordine di Malta. Aspetti di diritto ecclesiastico e canonico*, in *Archivio giuridico “Filippo Serafini”*, CXXXIX (2007), pp. 303-308; J. BONET NAVARRO, *La relación canónica e internacional de la Soberana Orden de Malta con la Santa Sede*, cit., pp. 899-904; N. LODA, *L'Ordine di Malta: eredità e prospettive per il nostro tempo*, cit., p. 203; M. FERNÁNDEZ DE BÉTHENCOURT, *La Orden de Malta. Estatuto jurídico internacional*, cit., pp. 409-416.

lo di incasellare perfettamente nelle odierne categorie canonistiche un modello che, peculiare fin dalla sua origine, è venuto arricchendosi secolo dopo secolo di elementi sempre più atipici. Se operazioni ‘forzosamente classificatorie’ – come tali inevitabilmente votate al fallimento – sono quindi da rifuggirsi, nondimeno sembra possibile concentrarsi almeno su quei dati minimi che a questo proposito risultano emergere in maniera sufficientemente pacifica: obiettivo che appare a maggior ragione giustificato alla luce delle suggestioni fornite, anche e soprattutto, dagli sviluppi più recenti sperimentati dal Convento giovanita.

A questo scopo, e stante la delicatezza della questione, conviene lasciarsi guidare innanzitutto dagli elementi rinvenibili nei testi ufficiali dell’Ordine: indirizzo che ci riconduce in primo luogo – appare evidente – proprio a quella qualificazione dello stesso quale ‘ordine religioso laicale’ che la vigente *Carta costituzionale* non solo ribadisce, ma – come già appurato – addirittura si premura di mettere ancora più in risalto rispetto al passato. La medesima definizione si ritrova ovviamente in tutte le *Costituzioni* previgenti, ma – per limitarci a prendere a riferimento un esempio significativo negli anni a noi più vicini – una sua descrizione più approfondita può rinvenirsi nei citati *Regolamenti e Commenti* del 2011. Un’operazione la cui esigenza viene d’altronde giustificata dal documento stesso, osservando – in riferimento appunto alla nozione di ‘ordine religioso laicale’ – che «[q]uesta espressione non esiste nel *Codice di Diritto Canonico* vigente (1983), mentre vi si trova quella di “Istituti di Vita Consacrata”, che comprende sia gli Ordini che le Congregazioni i cui membri emettono la professione religiosa con i tre Voti di Povertà, Castità e Obbedienza»¹²⁵. Rifacendosi a tale dato di fondo, il testo prosegue quindi nel chiarire ulteriormente la condizione dell’Ordine, spiegando che «[s]econdo il diritto canonico, gli ordini religiosi sono denominati *Istituti Religiosi di Vita Consacrata* e definiti come società, nelle quali i membri, secondo il diritto proprio, emettono voti pubblici, temporanei o perpetui. Negli istituti

¹²⁵ *Regolamenti e Commenti* del 2011, pp. 17-18.

di vita consacrata il fedele cristiano accetta liberamente questo stile di vita. Mediante i voti, o altri sacri vincoli, secondo il carisma proprio degli istituti, essi professano i consigli evangelici di castità, povertà ed obbedienza e, per mezzo della Carità alla quale conducono i consigli stessi, sono uniti in un modo speciale alla Chiesa ed al suo mistero. Questi fedeli vengono chiamati “Religiosi”: nell’Ordine di Malta essi costituiscono il “Primo Ceto” e sono chiamati “Cavalieri Professi”, o “Cavalieri di Giustizia”, e “Cappellani Professi”. La testimonianza pubblica che i Religiosi rendono a Cristo ed alla Chiesa richiede una separazione dal mondo propria del carattere e della finalità di ogni istituto»¹²⁶.

Se si guarda al primo ceto, dunque, la connotazione immediatamente riconoscibile non può essere che quella di un istituto di vita consacrata, di cui tutti i caratteri essenziali sono rispettati¹²⁷:

¹²⁶ *Regolamenti e Commenti* del 2011, p. 28.

¹²⁷ A. MONTAN, *La vita consacrata* (cann. 573, §§ 1-2; 574, §§ 1-2), in *La vita consacrata nella Chiesa*, a cura del GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO, Glossa, Milano, 2006, pp. 22-23: «Gli elementi teologici e canonici che sono in relazione con l’evento della consacrazione e contribuiscono a porla in essere sono: - la chiamata da parte di Dio con speciale vocazione a partecipare a un dono peculiare nella Chiesa, essendo protagonista lo Spirito Santo (can. 573 § 1; 574 § 2); - la sequela più intima di Cristo suscitata dallo Spirito Santo e vissuta come dono totale (can. 573 § 1); - la professione dei consigli evangelici di castità, povertà e obbedienza, che genera una *forma stabile di vita* nella Chiesa e davanti ad essa (can. 207 § 2), da attuare secondo il progetto proprio di una forma di vita in un Istituto (can. 573 §§ 1-2); - i vincoli sacri con cui i consigli sono assunti, rafforzano e esplicitano concretamente lo stato ecclesiale del consacrato, secondo le leggi della propria forma di vita in un Istituto (*ivi*, § 2); - la nuova consacrazione comporta la dedicazione a nuovo e speciale titolo a Dio e al suo onore, generata da una nuova grazia, rispetto alla consacrazione battesimale (*ivi*, § 1); - l’erezione canonica delle forme distinte di vita consacrata, la loro stabilità e di coloro che vi accedono (*ivi*, § 2). I fattori essenziali alla consacrazione così intesa sono: a) la professione formale davanti alla Chiesa dei tre consigli evangelici di povertà, castità e obbedienza; b) l’assunzione di questi obblighi mediante i voti, o altri vincoli sacri (giuramento, promesse, ecc.) a seconda delle leggi proprie dell’Istituto». Cfr. anche E. O’HARA, *Norms Common to All Institutes of Consecrated Life: Canons 573-606*, in *A Handbook on Canons 573-746. Religious Institutes, Secular Institutes, Societies of the Apostolic Life*, a cura di J. HITE, S. HOLLAND, D. WARD, The Liturgical Press, Collegeville (Minnesota), 1985, pp. 32-34; T. RINCÓN-PÉREZ, *Instituto de vida consagrada*, in *Diccionario general de derecho canónico*, vol. IV, cit., pp. 646-649.

un'identificazione d'altronde facilitata dalla vocazione connaturalmente onnicomprensiva della categoria stessa¹²⁸, che lascia impregiudicato l'utilizzo delle denominazioni più tradizionali per ciascun istituto in quanto giuridicamente irrilevanti¹²⁹. Tale tentativo di identificazione, però, non si ferma certo qui: poiché, all'interno della grande scansione tra istituti religiosi e istituti secolari (emergente fin dalla struttura stessa del *Codex Iuris Canonici*, che dopo aver delineato le norme comuni a tutti gli istituti di vita consacra-

¹²⁸ V. DE PAOLIS, *La vita consacrata nella Chiesa*, ed. rivista e ampliata a cura di V. MOSCA, Marcianum Press, Venezia, 2010, p. 63: «Il nuovo Codice presenta la grande novità [...] di avere unificato le diverse specie di vita consacrata, sotto un'unica categoria, definita da alcuni commentatori come il genere in rapporto alla specie, rappresentata da diversi istituti, utilizzando così una nuova terminologia. La dizione esatta e completa è nelle prime righe del can. 573, § 1: *La vita consacrata mediante la professione dei consigli evangelici*. La scelta del nome è frutto di un lungo e faticoso cammino. È una terminologia tecnica sancita dal Codice. Essa non esclude che si possa usare ancora anche la terminologia tradizionale di *istituto di perfezione*, nel senso di non già acquisita ma a cui tendere, come fa il concilio Vaticano II e qualche documento pontificio, pubblicato anche dopo il Codice di Diritto Canonico. L'espressione *vita consacrata* non è del tutto nuova, in quanto veniva usata, anche se non tecnicamente, già da alcuni decenni. Essa poi si trova anche nei documenti conciliari, particolarmente nel decreto *Perfectae caritatis*». Per un approfondimento circa tale evoluzione nei suoi diversi momenti, si rinvia inoltre a G. ROCCA, *Per una storia giuridica della vita consacrata. Tra fedeltà al Vangelo senza regole e classificazioni di genere e specie*, in *La vita consacrata nella Chiesa*, cit., pp. 35-69.

¹²⁹ D.J. ANDRÉS GUTIÉRREZ, *Instituto religioso*, in *Diccionario general de derecho canónico*, vol. IV, cit., p. 662: «Aunque el CIC de 1983 ha eliminado casi toda otra denominación de este ente, los derechos propios de cada actual IVCR pueden perfectamente seguir llamándolo y haciéndolo llamar por el nombre y apellido con que nació: religiones, ordenes, regularidades, canónjas o canonicatos, congregaciones, familias, fraternidades o hermandades..., por la sencilla razón que son inalienables e integran el patrimonio cuya conservación y defensa les imponen, al menos, los cc. 586 y 587». Così anche L. CHIAPPETTA, *Sub can. 607*, in *Il Codice di diritto canonico. Commento giuridico-pastorale*, vol. I, a cura di F. CATOZZELLA, A. CATTÀ, C. IZZI, L. SABBARESE, EDB, Bologna, 2011³, p. 607: «Con l'equiparazione giuridica tra Ordini e Congregazioni è scomparsa dal Codice la loro distinzione. Ordini e Congregazioni vengono così denominati *Istituti religiosi* [...]. La distinzione, tuttavia, resta di fatto, poiché [...] rimane a ciascun Istituto la facoltà di conservare la propria denominazione, secondo la propria tradizione». Sul punto si veda anche D.J. ANDRÉS GUTIÉRREZ, *La Religión. Llanto por una palabra clásica eliminada del Código de derecho canónico*, in *Commentarium pro Religiosis et Missionariis*, LXXIII (1992), pp. 3-38.

ta bipartisce appunto la Sezione dedicata a questi ultimi nel Titolo II *De institutis religiosis* e nel Titolo III *De institutis saecularibus*), è agevole ricondurre la condizione dei Cavalieri di Giustizia e dei Cappellani conventuali alla prima delle due forme menzionate. Come si sa, infatti, è la stessa disciplina codiciale appena richiamata a sgomberare il campo da possibili equivoci circa lo *status* dei soggetti coinvolti¹³⁰, riservando già ai primi canoni della trattazione in questione «il fine di mettere in evidenza che i membri degli istituti secolari non sono religiosi»¹³¹: circostanza che si pone chiaramente in contraddizione con quanto puntualizzato non solo dai *Regolamenti e Commenti*, ma – in modo ancora più esplicito – pure dall’attuale *Codice* melitense, che apre il Capitolo avente ad oggetto «I membri del primo ceto» dichiarando che «[i] Cavalieri di Giustizia e i Cappellani Conventuali in forza dei Voti Solenni di povertà, di castità e di obbedienza da loro emessi, sono religiosi a tutti gli effetti e si attengono alle norme universali e particolari che li riguardano»¹³².

¹³⁰ Al riguardo, basti il rinvio a J. HERVADA, *Pensieri di un canonista nell’ora presente*, traduzione, note e aggiornamento bibliografico di L. GRAZIANO, Marcianum Press, Venezia, 2007, p. 107: «Con il superamento della concezione per *status* e la comparsa di forme di vita consacrata caratterizzate dalla nota della secolarità, la divisione delle persone in chierici e laici (bipartizione), ed in chierici, laici e religiosi (tripartizione) si rivela insufficiente. Anche se continuano ad avere validità la bipartizione e la tripartizione, vanno precisate talune distinzioni: *secolari* e *religiosi*, vale a dire persone con lo *status* secolare (siano queste chierici o laici, fedeli comuni o di vita consacrata) e persone con *status* religioso; *fedeli consacrati* e *fedeli comuni*, a seconda che vivano o meno la vita consacrata; *laici* (secolari e comuni), *chierici ordinari* (non consacrati) e *persone consacrate*; ed altro ancora».

¹³¹ T. RINCÓN-PÉREZ, *Sub can. 711*, in *Codice di Diritto Canonico e leggi complementari commentato*, a cura di J.I. ARRIETA, Coletti a San Pietro, Roma, 2022⁷, p. 509. Si veda anche T. RINCÓN-PÉREZ, *La vida consagrada en la Iglesia latina. Estatuto teológico-canónico*, Eunsa, Barañáin (Navarra), 2011², p. 315: «A nuestro juicio, el significado que cabe dar al c. 711, mas aun, la razón de su propia existencia es dejar constancia, como ya lo hiciera el Decreto Conciliar *Perfectae caritatis* en el ultimo momento, de que los miembros de los IS no son religiosos». Per una prospettiva più ampia, cfr. inoltre ID., *Evolución histórica del concepto canónico de «secolaridad consagrada»*, in *Ius canonicum*, XXVI (1986), pp. 675-717.

¹³² *Codice del Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme di Rodi e di Malta* del 2022, art. 6 § 1, a cui è la stessa *Carta costituzionale* dell’Ordine a rinviare, prevedendo che «[i] singoli Ceti e categorie di appartenenza

La stessa disposizione permette peraltro di enucleare un dato ulteriore della definizione in parola, quando precisa: «[a]ttesa comunque la natura laicale dell'Ordine i Cappellani Professi godono solo di voce attiva salvo quanto previsto nell'art. 29 § 1 d) secondo il quale hanno voce passiva»¹³³. Di conseguenza, tra gli elementi propri della raffigurazione che si viene delineando è possibile riconoscere anche quello 'laicale', così come presentato al can. 588: il quale, dopo avere ricordato che 'lo stato di vita consacrata, per natura sua, non è né clericale né laicale' (§ 1), distingue tra i due caratteri¹³⁴ descrivendo il secondo come quello tipico di ogni istituto che 'riconosciuto come tale dalla Chiesa stessa, in forza della sua natura, dell'indole e del fine, ha un compito specifico, determinato dal fondatore o in base ad una legittima tradizione, che non comporta l'esercizio dell'ordine sacro' (§ 3)¹³⁵.

[siano] regolati dal Codice» (art. 9 § 3). Circa il fatto che «[l']Ordine di Malta non è assimilabile ad un Istituto secolare», si veda N. LODA, *L'Ordine di Malta: eredità e prospettive per il nostro tempo*, cit., pp. 201-202. Per un approfondimento circa gli istituti secolari, infine, cfr. T.E. MOLLOY, *Secular Institutes: Canons 710-730*, in *A Handbook on Canons 573-746. Religious Institutes, Secular Institutes, Societies of the Apostolic Life*, cit., pp. 275-285; T. VANZETTO, *Gli istituti secolari*, in *La vita consacrata nella Chiesa*, cit., pp. 153-168; T. RINCÓN-PÉREZ, *Instituto secular*, in *Diccionario general de derecho canónico*, vol. IV, cit., pp. 666-672.

¹³³ Sul citato art. 29 § 1 del *Codice*, riguardante la composizione del Capitolo generale, avremo modo di tornare tra poco.

¹³⁴ Al riguardo, si consideri in particolare la sintesi offerta da D.J. ANDRÉS GU-TIÉRREZ, *Istituti religiosi clericali e laicali. Nuove nozioni e differenze*, in *Folia canonica*, II (1999), pp. 313-346.

¹³⁵ «Institutum vero laicale illud appellatur quod, ab Ecclesiae auctoritate qua tale agnitum, vi eius naturae, indolis et finis munus habet proprium, a fundatore vel legitima traditione definitum, exercitium ordinis sacri non includens». Circa il citato 'riconoscimento', sebbene da un diverso punto di vista, non sembra superfluo richiamare quanto indicato nella *Precisazione della Segreteria di Stato. Santa Sede e ordini equestri*, pubblicata in *L'osservatore romano*, 17 ottobre 2012, p. 12: «La Segreteria di Stato, a seguito di frequenti richieste di informazioni in merito all'atteggiamento della Santa Sede nei confronti degli ordini equestri dedicati a santi o aventi intitolazioni sacre, ritiene opportuno ribadire quanto già pubblicato in passato. Oltre ai propri ordini equestri (Ordine Supremo del Cristo, Ordine dello Speron d'Oro, Ordine Piano, Ordine di San Gregorio Magno e Ordine di San Silvestro Papa), la Santa Sede riconosce e tutela soltanto il Sovrano Militare Ordine di Malta – ovvero Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Gio-

Confrontata con questi criteri, la definizione che l'Ordine dà di se stesso, attraverso la *Costituzione* e i *Regolamenti e Commenti*, si presenta quindi a prima vista come sufficientemente lineare e coerente. Tuttavia, se concentriamo maggiormente lo sguardo, è possibile notare come proprio dall'aspetto su cui in maniera più marcata i testi della Milizia pongono l'accento, cioè quello 'religioso', sembrano emergere alcuni punti di contraddizione – o almeno di apparente discontinuità – rispetto alla lettera del *Codex Iuris Canonici*. Quest'ultimo, infatti, nel definire le caratteristiche essenziali di un *institutum religiosum* indica in particolare tre requisiti specifici «[d]al punto di vista giuridico-formale»¹³⁶, rinvenibili rispettivamente nella professione di voti pubblici, nella conduzione della vita fraterna in comunità e nella separazione dal mondo secondo l'indole e il fine di ciascun istituto (can. 607)¹³⁷. *Nulla quaestio*, se applichiamo

vanni di Gerusalemme, di Rodi e di Malta – e l'Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme, e non intende innovare in merito. Tutti gli altri ordini – di nuova istituzione o fatti derivare da quelli medievali – non sono riconosciuti dalla Santa Sede, non potendosi questa far garante della loro legittimità storica e giuridica, delle loro finalità e dei loro sistemi organizzativi. A evitare equivoci purtroppo possibili, anche a causa del rilascio illecito di documenti e dell'uso indebito di luoghi sacri, e a impedire la continuazione di abusi che poi risultano a danno di molte persone in buona fede, la Santa Sede conferma di non attribuire alcun valore ai diplomi cavallereschi e alle relative insegne che siano rilasciati dai sodalizi non riconosciuti e di non ritenere appropriato l'uso delle chiese e cappelle per le cosiddette "cerimonie di investitura". In merito a tale nota e ai suoi precedenti, si veda in particolare M. DELGADO GALINDO, *Ordini equestri e diritto canonico. Annotazioni per un inquadramento giuridico*, cit. Quanto agli istituti laicali in genere, invece, si rinvia a V. MOSCA, *Instituto laical*, in *Diccionario general de derecho canónico*, vol. IV, cit., pp. 657-660.

¹³⁶ T. RINCÓN-PÉREZ, *Sub can. 607*, in *Codice di Diritto Canonico e leggi complementari commentato*, cit., p. 454.

¹³⁷ «§ 1 - Vita religiosa, utpote totius personae consecratio, mirabile in Ecclesia manifestat conubium a Deo conditum, futuri saeculo signum. Ita religiosus pleenam suam consummat donationem veluti sacrificium Deo oblatum, quo tota ipsius existentia fit continuus Dei cultus in caritate. / § 2 - Institutum religiosum est societas in qua sodales secundum ius proprium vota publica perpetua vel temporaria, elapso tamen tempore renovanda, nuncupant atque vitam fraternam in communi ducunt. / § 3 - Testimonium publicum a religiosis Christo et Ecclesiae reddendum illam secumfert a mundo separationem, quae indoli et fini uniuscuiusque instituti est propria». Al riguardo, cfr. anche M.M. MODDE, *Religious Houses and*

tali categorie alla condizione dei membri del primo ceto giovanista, per quanto riguarda la *separatio a mundo*, richiamata dagli stessi *Regolamenti e Commenti* citati e da intendersi come il «distacco da certi valori mondani e da un certo stile di vita»¹³⁸, e l'emissione dei *vota publica*, che avviene «secundum ius proprium» come specifica lo stesso canone¹³⁹: materia su cui difatti l'attuale *Codice* melitense si sofferma lungamente, costruendo intorno ad essa l'intero Capitolo dedicato ai membri del primo ceto¹⁴⁰. Meno immediata appare invece la corrispondenza quando ad essere preso in esame è l'ultimo elemento mancante, che nella *Costituzione* del 1997 veniva sì menzionato, ma al solo scopo di essere reso oggetto di un'apposita eccezione. Era infatti la stessa disposizione riservata alla descrizione dei

Governance: Canons 607-633, in *A Handbook on Canons 573-746. Religious Institutes, Secular Institutes, Societies of the Apostolic Life*, cit., pp. 62-64; J. KHOURY, *Sub can. 607*, in *Corpus Iuris Canonici*, vol. I, *Commento al Codice di Diritto Canonico*, a cura di P.V. PINTO, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2001², pp. 368-369; A. RAVA, *Sub can. 607*, in *Codice di diritto canonico commentato*, a cura della REDAZIONE DI QUADERNI DI DIRITTO ECCLESIALE, Ancora, Milano, 2022⁵, pp. 531-532.

¹³⁸ J.M.R. TILLARD, *La vita religiosa nella Chiesa*, in *Claretianum*, XXVI (1986), p. 82. Per un approfondimento specifico circa il concetto di 'separazione dal mondo', si veda anche D.J. ANDRÉS GUTIÉRREZ, *Sub can. 607*, in *Comentario exegetico al Código de derecho canónico*, vol. III/2, a cura di Á. MARZO, J. MIRAS, R. RODRÍGUEZ-OCAÑA, Eunsa, Barañáin (Navarra), 2002³, p. 1512. Quanto all'Ordine, inoltre, si segnala come tale dato venisse sottolineato ad esempio all'art. 68 § 2 del *Codice* del 1997, che indicava: «Il Professo, non essendo tenuto alla vita comune» – punto su cui torneremo tra un istante – «tanto più deve essere vigilante ed evitare la partecipazione a riunioni e divertimenti mondani. Cerchi, col suo comportamento, di essere di edificazione, onorando il suo stato di religioso nell'Ordine di Malta».

¹³⁹ Al riguardo, cfr. in particolare A. CALABRESE, *Istituti di vita consacrata e Società di vita apostolica*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2011³, pp. 91-95; D.J. ANDRÉS GUTIÉRREZ, *Le forme di vita consacrata. Commentario teologico-giuridico al Codice di diritto canonico*, Edurcla, Roma, 2014⁷, pp. 102-107; A. BAMBERG, *Les vœux religieux dans le Code de droit canonique de 1983*, in *Revue de Droit Canonique*, LXV (2015), pp. 165-184; T. BAHILLO, *Votos publicos en IVC*, in *Diccionario general de derecho canónico*, vol. VII, cit., pp. 980-983.

¹⁴⁰ F. GAZZONI, *Discorso dell'Avvocato di Stato*, cit., p. 12, osserva che «[p]erfino la materia dei Voti Sacri è infatti regolata dal Codice dell'Ordine e non dalle leggi canoniche, le quali operano solo in virtù di rinvii recettizi».

«Doveri dei membri» che, rivolgendosi a quelli appartenenti al primo cetto, specificava: «Non sono obbligati alla vita in comune»¹⁴¹.

Ora, sebbene tale deroga non fosse certo tale da mettere in discussione la qualificazione del primo cetto, sia per la natura propria del requisito in parola¹⁴² sia per le specificità dell'Ordine¹⁴³, essa rappresentava nondimeno un chiaro elemento di atipicità per l'inquadramento canonico di quest'ultimo nel suo complesso¹⁴⁴. Anche su tale dimensione, tuttavia, bisogna registrare come i recenti even-

¹⁴¹ *Carta costituzionale del Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme di Rodi e di Malta* del 1997, art. 9 § 1. La medesima indicazione compariva anche nelle *Costituzioni* del 1956 e del 1961, rispettivamente all'art. 6 § 1 e all'art. 9 § 1.

¹⁴² Si veda ad esempio J. TORRES, *Gli IVC e le SVA. Commentario esegetico alla parte III del libro II del CIC (cann. 607-640)*, in *Commentarium pro Religiosis et Missionariis*, XCIII (2012), p. 15: «Anche se la vita di comunità non è essenziale alla vita religiosa come lo è l'assunzione dei tre consigli evangelici, si è aggiunta ad essa storicamente in modo da costituire una sua caratteristica. Nel nostro canone non si stabilisce una norma generale obbligatoria per tutti, ma si constata un fatto storico: gli istituti religiosi praticano la vita fraterna in comunità». Così anche V. DE PAOLIS, *La vita consacrata nella Chiesa*, cit., p. 307: «è necessaria un'ulteriore riflessione sulla vita fraterna in comune. Essa non appartiene all'essenza della vita consacrata, in quanto tra gli elementi essenziali indicati dal can. 573 essa non compare. Ma non è assolutamente essenziale neppure per la vita religiosa. Della vita comune il Codice torna a parlare sotto il titolo *Obblighi e diritti degli istituti e dei loro membri*: il can. 665 stabilisce l'obbligo per il religioso di abitare nella casa religiosa; prevede tuttavia la possibilità in certi casi di avere il permesso di poter assentarsi da essa, pur rimanendo in tutto religiosi. Una chiara prova che la vita comune non costituisce l'essenza della vita religiosa, ma ne è un elemento integrativo necessario. Va anche accennato [...] che l'importanza e la portata della vita comune, al di là degli aspetti determinati dal Codice, varia da istituto a istituto, secondo l'indole di ciascuno». Più in generale, cfr. altresì D.J. ANDRÉS GUTIÉRREZ, *La vida común religiosa. Momentos culminantes de su evolución histórica*, in *Apollinaris*, L (1977), pp. 386-387; J.B. FUERTES, *La «vida fraterna en común» de los religiosos y su trayectoria histórico-jurídica*, in *Apollinaris*, LV (1982), pp. 532-568; E. SASTRE SANTOS, *Vida en común*, in *Diccionario general de derecho canónico*, vol. VII, cit., pp. 890-893.

¹⁴³ Cfr. N. LODA, *L'Ordine di Malta: eredità e prospettive per il nostro tempo*, cit., p. 215 ss.

¹⁴⁴ Si veda ad esempio F. GAZZONI, *L'Ordine di Malta*, cit., pp. 31-32: «L'Ordine non può [...] essere confuso con un ordine religioso-monastico, sia per la presenza di membri laici (anche in posti di governo), sia per l'assenza dell'obbligo della vita in comune che costituisce una delle più tipiche caratteristiche monacali».

ti non abbiano mancato di produrre i propri effetti, nella già richiamata e più generale ottica della valorizzazione della componente religiosa e dell'attenzione per le nuove vocazioni¹⁴⁵. Lungo lo svolgersi di tutto il processo di riforma, infatti, la questione era stata sollevata tanto dal Delegato speciale¹⁴⁶ quanto dai Gran Maestri succedutisi negli anni¹⁴⁷: fino ad arrivare, nel nuovo assetto, a un approccio

¹⁴⁵ Cfr. S.M. TOMASI, *L'appello del Delegato speciale del Santo Padre per la riforma dell'Ordine. «Aumentare l'impegno alle vocazioni»*, cit.; nonché quanto evidenziato da J. DUNLAP in occasione della *Intervista al Luogotenente di Gran Maestro dopo il Pellegrinaggio a Loreto. «La nuova Costituzione rafforza la nostra dimensione religiosa»*, cit., p. 2: «per quanto riguarda il Primo Ceto, più della consuetudine ci interessa prima di tutto un'altra cosa: aumentare le vocazioni. Abbiamo bisogno di novizi. [...] Il Gran Commendatore, Fra' Emmanuel Rousseau, sta organizzando una commissione che si occuperà proprio della verifica delle vocazioni e della maniera per stimolarne altre. Contemporaneamente è stato deciso che ogni Associazione e Gran Priorato dell'Ordine dovrà individuare e nominare un "Direttore delle vocazioni". Sarà lui, dopo avere valutato il candidato, a riportarne il nome al Gran Commendatore, per il successivo livello di giudizio. Secondo me le vocazioni ci sono. Si tratta di saperle "catturare"».

¹⁴⁶ Si consideri ad esempio l'intervista rilasciata da S.M. TOMASI e pubblicata sullo stesso sito *internet* dell'Ordine il 9 giugno 2021 con il titolo *Il Cardinale Tomasi incontra i membri Professi. La riforma della vita dei religiosi dell'Ordine di Malta al centro della riunione* (www.orderofmalta.int/it/notizie/il-cardinale-tomasi-incontra-i-membri-professi/), nel corso della quale il Delegato speciale osservava: «Un obiettivo chiave del rinnovamento in corso, come è stato ribadito più volte, è di salvaguardare e rafforzare l'originalità e l'identità dell'Ordine di Malta come ordine religioso laicale della Chiesa cattolica. Questo obiettivo passa attraverso un'iniziativa importante come è quella di condurre la vita dei Professi ad un impegno più integrato nelle opere dell'Ordine e provvedendo loro la possibilità, per esempio, di praticare con maggior coerenza il voto di povertà e la vita comunitaria». E ancora: «Nel vivere il carisma dell'Ordine di Malta ed i loro voti, i Professi, per quanto possibile, dovranno poter essere occupati nelle attività dell'Ordine secondo le loro specifiche competenze. Ovviamente l'Ordine sosterrà le loro spese per vivere. Questo diverso impegno dei Professi avrà numerosi vantaggi: - non saranno più costretti ad avere una professione al di fuori dell'Ordine; - vivranno in maniera totalizzante il loro impegno nell'Ordine; - potranno, se è possibile, vivere in comunità con altri Professi; - rafforzeranno con la loro stessa presenza la spiritualità delle opere dell'Ordine, rendendoli più visibili e di esempio per tutti gli altri membri. La questione dell'osservanza del voto di povertà sarà risolta perché l'Ordine li sosterrà economicamente».

¹⁴⁷ Un'attestazione concreta di tale premura si può rinvenire, ad esempio, nell'intervista rilasciata da R.G. DO VALLE PEIXOTO DE VILLAS BOAS a N. SCOPEL-

chiaramente rinnovato. Laddove la precedente *Costituzione* si riferiva al precetto in parola esclusivamente ‘per sottrazione’, infatti, il vigente *Codice* vi si rivolge con tutt’altro spirito fin dalle disposizioni fondamentali dedicate appositamente ai membri del primo ceto, indicando in particolare che «[n]ella vita fraterna in comune, secondo il carisma melitense, i membri del Primo Ceto, e di riflesso l’intera famiglia giovanita, sperimentano e testimoniano la presenza di Cristo vivo e risorto. Il Convento e la vita conventuale rappresentano il fondamento su cui si edifica la vita spirituale e l’azione caritativa dei Professi nell’animazione e nella direzione delle opere dell’Ordine. In ragione della peculiare natura e finalità dell’Ordine, il Gran Maestro può, nondimeno, concedere in singoli casi e per giustificati motivi, forme e modalità proprie di vita religiosa»¹⁴⁸.

LITI, pubblicata con il titolo «*Essere dell’Ordine di Malta deve cambiarti la vita a qualunque età, ceto o grado si appartenga*», in *L’orma. Rivista dell’Ordine di Malta Italia*, XXXVII (2019), 4, p. 4, nel corso della quale l’allora Gran Commendatore ricordava in particolare l’impegno profuso in questo senso da parte del Gran Maestro Giacomo Dalla Torre: «Vivendo sparsi nel mondo è difficile condurre una vita comunitaria insieme agli altri confratelli professi. Il lavoro che ha iniziato a fare il Gran Maestro è quello di promuovere dei periodi di vita in comune – veri e propri ritiri spirituali – di noi professi: rafforzano la nostra spiritualità e conoscenza reciproca. Alcuni di questi periodi si svolgono a livello locale con una suddivisione linguistica, altri ci vedono riuniti tutti insieme a Roma».

¹⁴⁸ *Codice del Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme di Rodi e di Malta* del 2022, art. 6 § 3. A questo proposito vale peraltro la pena di richiamare quanto osservava, a riforma ancora in corso, pure N. LODA, *L’Ordine di Malta: eredità e prospettive per il nostro tempo*, cit., p. 218: «Nell’aggiornamento (secondo altri *riforma*) della *Carta Costituzionale* e specialmente della vita dei Membri del I Ceto, ci si chiede se sia opportuno mantenere la vita fraterna per tutti i Membri della Famiglia giovanita, mentre per i Membri del I ceto ripristinare la *vita fraterna in comune (materiale)*. Certamente la vita comune materiale esprime completamente l’*animus* di ogni Cavaliere del I Ceto di appartenere in modo diretto e pieno alla Famiglia Melitense, permettendo di essere perfetti religiosi (can. 665 §1). Anzi si ritiene nel nuovo corso dell’Ordine di Malta di dover favorire il cambiamento verso la *vita fraterna in comune*, evitando la dispersione e con questa la perdita del senso di appartenenza, la propria identità di religiosi, insieme all’osservanza dei tre voti e le finalità dell’Ordine stesso. La *vita fraterna in comune* è espressione giuridica testimoniantе la permanenza nell’Ordine, ma anche esigenza sociale e spirituale per favorire la perfezione della carità. Essa diventa un aiuto nel servizio di maggior fedeltà dei voti religiosi, accentuando il di-

Il medesimo profilo sarebbe peraltro rimasto al centro dell'attenzione anche nei mesi successivi alla promulgazione del nuovo *corpus* normativo, come testimoniato pure dal già richiamato discorso di Papa Francesco ai partecipanti al Capitolo generale dell'Ordine del gennaio 2023, in occasione del quale il Santo Padre si è rivolto agli stessi ricordando infatti: «Nel Capitolo dei Professi, che ha preceduto il Capitolo Generale, rispondendo al mio invito e a quanto stabilito nella Carta Costituzionale e nel Codice Melitense, avete affrontato il tema della ricostituzione, secondo l'ispirazione originaria, della vita comunitaria e della piena osservanza del voto solenne di povertà. Avete anche valutato concretamente le modalità per il sostentamento della vita comunitaria e l'impegno che a tale riguardo assume l'Ordine. Di questo mi congratulo! Ritengo anche giusta e prudente la scelta di non obbligare alla vita comunitaria chi, emettendo la professione, sapeva di non esservi obbligato, e di affermare al tempo stesso che tutti sono invitati ad abbracciarla. Pertanto, coloro che faranno la professione solenne da adesso in poi, consapevoli che essa comporta la vita comunitaria, ne assumeranno l'obbligo con piena libertà»¹⁴⁹. Riguardo alla decisione di 'non obbligare al-

stacco dal mondo e dalla *mondanità*. Inoltre, la mancanza di *vita fraterna in comune* rende difficile l'aggiornamento e la formazione continua, ma anche il rapporto con i confratelli, che diverrebbe in un certo qual modo una semplice *vita amicale*. Infine, la vita fraterna in comune diviene un'esigenza concreta e sociale dalla separazione del mondo per cercare sempre più intimamente il Signore e perseverare alla sua sequela».

¹⁴⁹ FRANCESCO, *Il Pontefice ai partecipanti al capitolo generale del Sovrano militare ordine di Malta. Sempre più uniti e coerenti nel servizio ai poveri e ai malati*, cit. Alla «[r]estaurazione della vita religiosa del primo cetò» si rivolge anche G. GHIRLANDA, *La nuova Carta Costituzionale e il Codice del Sovrano Militare Ordine di Malta*, cit., pp. 11-12, il quale evidenzia che «il primo punto è quello di riportare il primo cetò all'ispirazione originaria dell'Ordine, quindi all'osservanza di elementi fondamentali riguardanti la vita religiosa, quali la povertà, l'obbedienza, la castità celibataria e la vita comunitaria». Vale la pena di sottolineare, soprattutto, quanto osservato a questo proposito circa il primo profilo richiamato, rispetto al quale si ricorda che «[n]el *Codice* non viene prevista la possibilità della dispensa dall'osservanza degli effetti del voto solenne di povertà, che sono chiaramente definiti negli art. 57-62»: «Finora, per il fatto che l'Ordine non si è fatto carico del mantenimento dei suoi membri Professi, ha come conseguenza che gli stessi devono provvede-

la vita comunitaria chi, emettendo la professione, sapeva di non esservi obbligato', essa trova peraltro riscontro – oltre che nella parte finale della disposizione del *Codice* già citata – nelle «Disposizioni transitorie» di cui alla nuova *Costituzione*, che precisa infatti come rispetto all'attuale normativa rimangano impregiudicati «gli indulti, i privilegi, le dispense e i diritti acquisiti riguardo alla vita comune e al regime richiesto dal voto solenne di povertà»¹⁵⁰.

Le determinazioni richiamate si inseriscono così nel solco di quel rinvigorismento della componente religiosa che trova la propria manifestazione più limpida nell'articolo della vigente *Costituzione* relativo ai diversi ceti giovaniti, che – lo ricordiamo – descrive i membri professi come «il nucleo essenziale dell'Ordine» e riconosce loro «la pienezza dei doveri e dei diritti»¹⁵¹: smentendo così

re al proprio sostentamento. Questo rende i Professi sempre più inseriti nel pieno della vita secolare, obbligandoli ad avere una propria professione e a provvedere così al proprio sostentamento, all'assistenza sanitaria e alla vecchiaia. Ciò comporta il pericolo di una mentalità secolare, aliena alla vita religiosa. Il *Codice* all'art. 54 §2 prevede il diritto dei professi a ricevere dall'Ordine il necessario sostentamento, per cui, se ricevono uno stipendio per il loro lavoro, qualora vivano in comunità, lo debbono mettere in comune. All'art. 62 è stabilito che venga istituito un fondo specifico per la formazione dei membri del primo ceto. È evidente che coloro che per le ragioni sopra dette non vivono in comunità e si mantengono con lo stipendio del proprio lavoro o altri beni propri, dovranno rendere periodicamente conto ai superiori della gestione dei propri beni e dello stile di vita condotto».

¹⁵⁰ *Carta costituzionale del Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme di Rodi e di Malta* del 2022, art. 60 § 1.

¹⁵¹ *Carta costituzionale del Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme di Rodi e di Malta* del 2022, art. 9 § 1. Riguardo alla «[u]nità e differenziazione tra i membri», si veda anche G. GHIRLANDA, *La nuova Carta Costituzionale e il Codice del Sovrano Militare Ordine di Malta*, cit., pp. 12-14, che osserva: «È importante la differenziazione tra i membri, distinti nei tre ceti, altrimenti, se non fosse chiaramente enunciata e disciplinata, l'Ordine potrebbe essere concepito come una specie di Movimento ecclesiale, che comprenderebbe in sé anche un gruppo che costituisce un Ordine religioso. Invece, è da avere ben chiaro che i Cavalieri di Malta sono un Ordine religioso che comprende, in modo differenziato, anche due categorie di laici non religiosi. Non si può invertire il rapporto tra i religiosi del primo ceto, che determinano la natura di Ordine religioso, anche se con caratteristiche peculiari, di tutto l'Ordine di Malta, e i laici del secondo e terzo ceto. Storicamente sono i laici ad essersi aggiunti ai religiosi e non il contrario. La loro integrazione istituzionale è avvenuta solo a metà del secolo scorso».

in maniera palese chi paventava – o si auspicava – una ‘secolarizzazione’ della Milizia stessa. D’altronde, come già segnalato, un simile esito sarebbe andato in senso diametralmente opposto rispetto a quello di un preteso rafforzamento della sovranità melitense. Come veniva evidenziato ancora sotto la vigenza del previgente *corpus* normativo, infatti, «soltanto i Membri del I Ceto, in quanto religiosi professi, costituiscono l’ordine religioso e sono essenziali per la sussistenza dell’Ordine, perché senza di essi l’Ordine cesserebbe di esistere e verrebbe secolarizzato. Invece, fanno parte della *Famiglia religiosa melitense* anche i Membri del II e del III Ceto, ma entrambi i Ceti non costituiscono l’ordine religioso e non potrebbero sussistere senza il I Ceto, a cui restano subordinati. I Membri del II e del III Ceto non godono gli stessi diritti dei professi del I Ceto, né assumono i medesimi obblighi»¹⁵². Anche quest’ultimo aspetto viene peraltro affrontato dalla *Carta costituzionale*, che specifica appunto come «[a]i membri del Secondo Ceto, che sono legati all’Ordine attraverso la promessa di obbedienza, e ai membri del Terzo Ceto, in ragione del proprio *status* [siano] attribuiti specifici doveri e diritti»¹⁵³, dettagliati poi dal *Codice* (e dagli appositi regolamenti)¹⁵⁴: a partire, rispettivamente, dall’obbligo «morale e giuridico, dinanzi a Dio e all’Ordine, di obbedire a quanto i Superiori legittimamente comandano [...] a norma della Costituzione, del Codice, delle leggi proprie dell’Ordine e del Diritto Canonico» (art. 66 § 3)¹⁵⁵, e

¹⁵² N. LODA, *L’Ordine di Malta: eredità e prospettive per il nostro tempo*, cit., p. 199.

¹⁵³ *Carta costituzionale del Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme di Rodi e di Malta* del 2022, art. 9 § 2. A proposito della promessa di obbedienza si veda anche l’art. 72 del *Codice*.

¹⁵⁴ *Codice del Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme di Rodi e di Malta* del 2022, art. 66 § 4: «Per agevolare l’osservanza degli obblighi assunti [dai membri del secondo ceto], il Gran Maestro, previo voto deliberativo del Sovrano Consiglio, emana un apposito Regolamento».

¹⁵⁵ I doveri dei membri del secondo ceto, ovviamente, non si esauriscono in tale precetto fondamentale: il § 5 dello stesso articolo, ad esempio, ricorda che gli stessi «si impegnano ad una più intensa vita di pietà in conformità alle norme che li riguardano. Compresi del valore spirituale di tanto impegno davanti a Dio, essi devono osservare diligentemente la legge divina e i precetti della Chiesa, così da es-

dall'impegno di «tenere, in conformità alla Carta costituzionale, al [...] Codice e alle leggi dell'Ordine, una condotta cristianamente esemplare tanto nella vita privata quanto in quella pubblica, praticando e difendendo la religione cattolica, esercitando la carità verso i poveri e gli infermi, particolarmente nelle opere melitensi di assistenza ospedaliera, sociale e umanitaria» (art. 88 § 1)¹⁵⁶.

A ben guardare, dunque, la maggiore chiarezza impressa anche riguardo alla configurazione interna del Convento giovannita dai nuovi testi normativi non fa altro che confermare, e anzi corroborare, quella concezione tradizionale – riconosciuta ancora sotto la vigenza della *Costituzione* del 1997 in quanto connaturata alla Milizia e come tale emergente altresì dalle sue esperienze precedenti – secondo cui «[l]'appartenenza all'Ordine dei membri del Terzo Ceto è paragonabile a quella dei Terzi Ordini degli Ordini Mendicanti e degli Oblati degli Ordini Monastici, mentre “*il vincolo stabilito con la Promessa di Obbedienza è maggiore della promessa dei Terziari e degli Oblati*”»¹⁵⁷. Una continuità che a sua volta contribuisce a riaffermare quegli spazi di indipendenza già propri degli Ospedalieri, come recentemente evidenziato dallo stesso Luogotenente di Gran

sere costante esempio di pietà e di virtù, di zelante apostolato e di devozione alla Santa Chiesa»; così come il successivo art. 74 è espressamente dedicato ai «Doveri spirituali» di Cavalieri e Dame in obbedienza.

¹⁵⁶ L'art. 88 del *Codice*, appositamente riservato a delineare i «Doveri e Diritti» dei membri del terzo ceto, prosegue poi indicando: «§ 2 - Essi possono ricoprire incarichi e uffici secondo le Leggi dell'Ordine. / § 3 - Sono partecipi dei privilegi e dei benefici spirituali dell'Ordine, e sono tenuti a pregare quotidianamente per il Papa, per la Chiesa, per i Superiori e per tutti i membri dell'Ordine, per i Signori malati e i Signori poveri, e a recitare ogni giorno la Preghiera del Cavaliere».

¹⁵⁷ *Regolamenti e Commenti* del 2011, p. 45, che – a sottolineare la continuità con la tradizione dell'Ordine – fanno in questo senso riferimento ai precedenti *Regolamenti e Commenti approvati dal Capitolo Generale Speciale del 27-28 ottobre 1969*, s.e., Roma, 1969, p. 30. Naturalmente, come sottolineato dallo stesso testo richiamato, si tratta di una semplice 'approssimazione' esemplificativa e non certo di una 'qualificazione': una riconferma dell'immutato *status* atipico del Convento giovannita si rinviene nel già citato *Annuario pontificio per l'anno 2023*, che continua a non fare alcuna menzione dell'Ordine tra gli istituti di vita consacrata e le società di vita apostolica (p. 1359 ss.), indicandolo esclusivamente in relazione al corpo diplomatico accreditato presso la Santa Sede.

Maestro: il quale, nell'allocuzione tenuta in occasione dell'inaugurazione del primo anno giudiziario melitense successivo alla riforma, ha infatti evidenziato che «[n]elle sue linee fondamentali l'Ordine conserva la sua fisionomia di Ordine religioso laicale *sui generis* nonché di Soggetto di diritto internazionale anche nei confronti della Santa Sede»¹⁵⁸.

3.3. «*Le funzioni legislativa, esecutiva e giudiziaria, sono riservate ai competenti organi melitensi*»: *l'architettura di un nuovo equilibrio fondato sulla continuità*

Passando adesso ad osservare la medesima 'sovranità interna' nelle proprie manifestazioni più tipiche, il punto di partenza non può che essere rappresentato da quelle stesse 'prerogative sovrane' che l'art. 12 della vigente *Costituzione* riconosce allo stesso Capo dell'Ordine, immediatamente dopo avere ricordato che «[l]e funzioni legislativa, esecutiva e giudiziaria, sono riservate ai competenti organi melitensi, secondo le disposizioni della Carta costituzionale e del Codice»¹⁵⁹. Iniziamo, anche in questo caso, dal quadro de-

¹⁵⁸ J. DUNLAP, *Discorso del Luogotenente di Gran Maestro*, Roma, 18 febbraio 2023, p. 2, che prosegue osservando – come già segnalato – che con la riforma viene «significativamente rafforzata la componente del Primo Ceto, dato che i Professi sono chiamati, sia *uti singuli* sia in forme collegiali, a svolgere un importante ruolo nei processi decisionali ed elettorali. Certamente, per assolvere tali funzioni e per la vita stessa dell'Ordine, è indispensabile che il loro numero si accresca. A tal proposito, già si intravedono nuove significative prospettive con il fiorire di nuove vocazioni per la vita consacrata».

¹⁵⁹ Fornendo un'anticipazione di quanto approfondiremo a breve, conviene a questo proposito richiamare in via preliminare la sintesi offerta da F. GAZZONI, *Discorso dell'Avvocato di Stato*, cit., pp. 11-12: «Per quel che riguarda i rapporti interni, al di fuori di quanto già osservato in punto di "questioni" attinenti alla religione, alla morale o a crisi costituzionali o istituzionali, vale osservare che l'Ordine decide e promulga le proprie leggi (artt. 30 par. 3 e 15 par. 3 a, Carta), ha propri Tribunali, con conseguente difetto di giurisdizione della Sacra Rota, secondo quanto deciso dalla Segnatura Apostolica, ha un proprio Governo, amministra liberamente, salvo l'eccezione di cui all'art. 55 par. 2 della Carta, il proprio patrimonio. Ecco perché l'art. 11 della Carta (la cui rubrica recita "esercizio della potestà nell'Ordine")

lineato dall'assetto precedente alla riforma del 2022, il quale identificava nella figura del Gran Maestro il principale depositario del potere esecutivo nel Convento melitense, prevedendo tuttavia che questi fosse coadiuvato dal Sovrano Consiglio in un vasto ambito di attività. Era infatti l'art. 15 § 1 della *Carta* del 1997 a stabilire che, assistito da tale organo, la Guida dei Giovanniti fosse tenuta a «provvede[re] all'esercizio della suprema autorità, al conferimento delle cariche e degli uffici e al governo generale dell'Ordine». L'esercizio di tali compiti e poteri, in particolare, avrebbe dovuto prendere corpo attraverso tre differenti modalità, distinte tra loro in base al ruolo ricoperto di volta in volta – appunto – dal Sovrano Consiglio. Alle funzioni che avrebbero potuto essere adempiute autonomamente dal Gran Maestro, senza bisogno dell'intervento di nessun altro soggetto, si contrapponevano infatti quelle per il cui svolgimento si rendeva invece indispensabile la collaborazione del citato collegio: la quale a sua volta avrebbe potuto esplicarsi – a seconda dei casi, tassativamente previsti dalle norme melitensi – in un voto consultivo o in uno deliberativo¹⁶⁰.

Esempi della prima fattispecie potevano individuarsi nella facoltà di «ricevere nell'Ordine i membri nel terzo cetto, previo voto deliberativo del Sovrano Consiglio o con provvedimento di “Motu Proprio”», nel dovere di «dare esecuzione agli atti della Santa Sede che riguardano l'Ordine e informare la Santa Sede sullo stato e le neces-

afferma che “*le funzioni legislativa, esecutiva e giudiziaria, sono riservate ai competenti organi melitensi*”.

¹⁶⁰ P. PAPANTI-PELLETIER, *L'ordinamento giuridico melitense dopo il Capitolo Generale del 1997: prime riflessioni*, cit., p. 549: «Nelle materie più importanti i decreti del Gran Maestro debbono essere preceduti dal voto deliberativo del Sovrano Consiglio. In tal caso, l'atto di governo è la risultante di una fattispecie complessa non solo dal punto di vista procedimentale, ma anche da quello sostanziale, non potendo il Gran Maestro emanare un decreto difforme dalla delibera. [...] Vi sono poi gli atti di governo per i quali è richiesto il voto consultivo del Sovrano Consiglio. È evidente come anche in tal caso si possa parlare di fattispecie complessa, ma solo sotto il profilo procedimentale, nel senso della obbligatorietà della sola preventiva manifestazione di volontà dell'organo collegiale, dalla quale, tuttavia, il Gran Maestro può discostarsi». Cfr. anche L. MAZZAROLI, *Osservazioni sulla nuova e la vecchia organizzazione dell'Ordine di Malta*, cit., pp. 8-9.

sità dell'Ordine», nella possibilità di «convocare il Capitolo Generale Straordinario, che [avrebbe avuto] facoltà di sciogliere il Sovrano Consiglio e di eleggerne uno nuovo, secondo le norme della Carta Costituzionale e del Codice»¹⁶¹, oltre che nel potere di emanare decreti magistrali (cioè quegli atti di governo la cui produzione veniva riservata, appunto, direttamente al Gran Maestro).

Per ciò che concerne invece quegli atti per i quali era richiesto un intervento del Sovrano Consiglio, il citato apporto a titolo consultivo veniva solitamente richiesto innanzitutto nell'ambito delle questioni economiche dell'Ordine: esso era infatti prescritto per i casi in cui il Gran Maestro avesse dovuto «amministrare [...] i beni del Comun Tesoro e vigilare sulle proprietà»¹⁶², approvare i «bilanci annuali [presentati dal Ricevitore del Comun Tesoro], preventivi e consuntivi, relativi allo stato economico-finanziario»¹⁶³ e confermare «l'accettazione di eredità, legati e donazioni, l'alienazione dei beni dell'Ordine e i conseguenti reinvestimenti»¹⁶⁴. Il parere non vincolante reso dal Sovrano Consiglio si rendeva necessario anche per una congerie di altre attività, come per quel che riguardava la predisposizione dell'ordine del giorno nelle riunioni del Capitolo generale¹⁶⁵, la scelta dei membri della Consulta giuridica¹⁶⁶, l'approvazione della nomina di un membro come luogotenente del pri-

¹⁶¹ *Carta costituzionale del Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme di Rodi e di Malta* del 1997, art. 15 § 2, lett. e), g), i).

¹⁶² *Carta costituzionale del Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme di Rodi e di Malta* del 1997, art. 15 § 2, lett. f).

¹⁶³ *Codice del Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme di Rodi e di Malta* del 1997, art. 156 § 1, lett. b).

¹⁶⁴ *Codice del Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme di Rodi e di Malta* del 1997, art. 156 § 1, lett. c).

¹⁶⁵ *Codice del Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme di Rodi e di Malta* del 1997, art. 177 § 2: «Almeno sessanta giorni prima della apertura del Capitolo Generale, il Gran Maestro, previo parere del Sovrano Consiglio, fissa l'ordine del giorno, comunicandolo ai Capitolari con la relativa documentazione».

¹⁶⁶ *Carta costituzionale del Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme di Rodi e di Malta* del 1997, art. 25 § 3: «I membri sono nominati dal Gran Maestro previo parere del Sovrano Consiglio. Sono scelti tra i cultori delle scienze giuridiche, preferibilmente già membri dell'Ordine, particolarmente

ore¹⁶⁷, o ancora – per fare riferimento a circostanze già richiamate – nell’ambito di un procedimento disciplinare nei confronti di un membro del secondo o del terzo ceto: segnatamente, qualora il Capo dei Giovanniti avesse stabilito «per giusti motivi, [di] avocare il procedimento, costituendo apposita Commissione disciplinare»¹⁶⁸, o laddove avesse dovuto accertare se l’accusato fosse effettivamente «perseguito dalla giustizia per fatti gravi di indole morale»¹⁶⁹.

Il voto deliberativo del Sovrano Consiglio, infine, era invece previsto per tutte le più rilevanti attività di governo compiute dal Gran Maestro, tra le quali si possono ricordare le facoltà di «ammettere i membri dell’Ordine, previo voto deliberativo segreto del Sovrano Consiglio, al primo ceto [...] e al secondo ceto [...]», di «ammettere i membri dell’Ordine, previo voto deliberativo del Sovrano Consiglio, all’Aspirantato del primo ceto», di ricevere nell’Ordine i membri nel terzo ceto – fuori dal caso, già visto sopra, di ammissione «con provvedimento di “Motu Proprio”» –, e di «ratificare [...] gli accordi internazionali»¹⁷⁰. Oltre che tramite i menzionati decreti magistrali, la promulgazione degli atti di governo avveniva dunque

versati nel Diritto Melitense, nel diritto pubblico e internazionale e nel Diritto Canonico. Durano in carica tre anni e possono essere riconfermati».

¹⁶⁷ *Carta costituzionale del Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme di Rodi e di Malta* del 1997, art. 31: «§ 1 - Ogni qualvolta ricorrano motivi di opportunità o di necessità, il Priore, sentito il Capitolo, può nominare un Luogotenente che lo sostituisca per un anno, in tutto o in parte, nell’esercizio delle funzioni. La nomina va approvata dal Gran Maestro, previo parere del Sovrano Consiglio. / § 2 - In caso di necessità, ove il Priore non provveda ai sensi del par. 1, la nomina del Luogotenente è devoluta al Gran Maestro, previo parere del Sovrano Consiglio».

¹⁶⁸ *Codice del Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme di Rodi e di Malta* del 1997, art. 124 § 2.

¹⁶⁹ *Codice del Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme di Rodi e di Malta* del 1997, art. 123 § 1, lett. c).

¹⁷⁰ *Carta costituzionale del Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme di Rodi e di Malta* del 1997, art. 15 § 2, lett. c), d), e), h). Lo stesso articolo, al § 3, specificava inoltre che «[n]el caso di voto deliberativo, il Gran Maestro non può emanare un decreto difforme dalla delibera, ma non è tenuto ad emanarne uno conforme».

– ogniquale fosse stabilito un coinvolgimento del Sovrano Consiglio – attraverso la produzione di decreti consiliari¹⁷¹.

Se ci concentriamo adesso sulla lettera del nuovo *corpus* legislativo melitense, il primo dato che salta agli occhi è quello della scomparsa, tanto dalla *Carta costituzionale* quanto dal *Codice*, della distinzione da ultimo richiamata: la suddivisione tra ‘decreti magistrali’ e ‘decreti consiliari’, esplicitamente teorizzata a conclusione dell’articolo del previgente statuto fondamentale relativo ai «[p]oteri del Gran Maestro», non è infatti più presente nella corrispondente disposizione che ha attualmente ad oggetto l’«[a]utorità del Gran Maestro» – mutamento terminologico inevitabilmente familiare agli occhi del canonista¹⁷² –, né ne fa menzione il *Codice* quando tratta della «[e]secutività dei decreti del Gran Maestro», indicati all’art. 110 come una categoria unitaria¹⁷³, a differenza di quanto faceva il precedente art. 153¹⁷⁴. In un’ottica più ampia, si deve a questo riguardo constatare che non solo i timori di un affievolimento della posizione del Gran Maestro all’interno dell’Ordine non hanno trovato seguito, come da più parti paventato a seguito della crisi del 2016 e lungo il successivo processo di preparazione alla riforma, ma che le sue prerogative risultano oggi addirittura accresciute, tanto da essere stato definito, nella sua nuova veste, come un «sovrano unico»¹⁷⁵: richiamando come esempio a questo proposito innanzitutto l’art. 15 § 1 della *Costituzione*, secondo cui «[l]a

¹⁷¹ Ricordava inoltre l’art. 153 del *Codice del Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme di Rodi e di Malta* del 1997, che «[i] decreti del Gran Maestro, sia magistrali sia consiliari, non hanno valore esecutivo se non sono controfirmati dal Gran Cancelliere».

¹⁷² Al riguardo, ci limitiamo a rinviare a B. GANGOITI, *I termini ed i concetti di “auctoritas”, “potestas”, “iurisdictio” in diritto canonico*, in *Atti del Colloquio romanistico-canonistico (febbraio 1978)*, Libreria editrice della Pontificia Università Lateranense, Roma, 1979, pp. 220-234.

¹⁷³ «I decreti del Gran Maestro devono recare la controfirma dal Gran Cancelliere o comunque da un’Alta Carica».

¹⁷⁴ «I decreti del Gran Maestro, sia magistrali sia consiliari, non hanno valore esecutivo se non sono controfirmati dal Gran Cancelliere».

¹⁷⁵ Così A. GAGLIARDUCCI, *La rivoluzione. Dalla crisi della governance a un ridisegno dell’antico ordine-stato*, in *Il Regno - attualità*, LXVII (2022), p. 633.

personale autorità del Gran Maestro si estende a tutte le persone, gli enti melitensi e le proprietà, secondo le leggi dell'Ordine».

Ora, se è vero che la figura del Gran Maestro esce tutt'altro che indebolita dalla riforma¹⁷⁶, come taluni si aspettavano, pare tuttavia che la pervasività delle sue facoltà sull'Ordine non sia neppure da esasperare oltre misura: tant'è che la disposizione da ultimo citata, pur oggi trasferita in posizione senz'altro preminente, ad aprire l'articolo della *Costituzione* dedicato all'«[a]utorità del Gran Maestro», si ritrova testualmente impiegata già all'art. 137 del previgente *Codice*, nel Capitolo riservato a tale ufficio. Allo stesso modo, anche la mancata esplicitazione della distinzione tra 'decreti magistrali' e 'decreti consiliari' non significa certo che il Gran Maestro sia ora totalmente svincolato da qualsiasi altro organo: come risulta manifestamente dal nuovo art. 23 della *Carta*, riservato agli «Organismi Consiliari del Gran Maestro»¹⁷⁷, che vengono individuati nel Sovrano Consiglio¹⁷⁸ e nel Consiglio dei

¹⁷⁶ Così anche J. DUNLAP, *Intervista al Luogotenente di Gran Maestro dopo il Pellegrinaggio a Loreto*. «La nuova Costituzione rafforza la nostra dimensione religiosa», cit., p. 2, rispondendo alla domanda di N. D'AQUINO DI CARAMANICO relativa al dubbio se con la nuova *Costituzione* «il ruolo e le prerogative di governo e di potere del Gran Maestro sono cambiati»: «No, assolutamente no. Con altri progetti di riforma che si volevano portare avanti in questi anni e che si sono confrontati con il testo della Commissione Tomasi, sì: il ruolo del Gran Maestro sarebbe cambiato. Anzi: sarebbe diminuito. Ma non con questa riforma. La nuova Costituzione ribadisce con forza che il Gran Maestro, la cui figura protocollare continua a essere equiparata a quella di Cardinale anche se non entra in Conclave, sarà in pieno controllo e alla guida completa dell'Ordine. Esattamente come era prima».

¹⁷⁷ Il seguente art. 24 si dedica poi alle «Condizioni per la validità delle delibere», stabilendo che «[l]e delibere del Sovrano Consiglio e del Consiglio dei Professi non sono valide se adottate in assenza del Gran Maestro, salvo sua espressa autorizzazione, e qualora non sia presente la maggioranza assoluta dei membri, né siano rispettate le altre condizioni del diritto».

¹⁷⁸ Al Sovrano Consiglio è appositamente dedicato l'art. 25 della *Costituzione*, che stabilisce: «§ 1 - Il Sovrano Consiglio è composto da: a) il Gran Maestro o il Luogotenente di Gran Maestro, che lo presiede; b) i titolari delle quattro Alte Cariche; c) i cinque Consiglieri del Consiglio dei Professi; d) i quattro Consiglieri. / § 2 - I consiglieri di cui al § 1 d) sono eletti dal Capitolo generale a maggioranza dei presenti, tra i membri del Primo e del Secondo Ceto. / § 3 - I Consiglieri rimangono in carica per un periodo di sei anni fino all'elezione di un nuovo Sovrano Consiglio. Nessuno, a prescindere dal titolo di appartenenza, può essere membro del Sovrano Consiglio per più di due mandati. / § 4 - Nelle materie in cui il

professi¹⁷⁹. Tale bipartizione (che non è tuttavia da confondere con una rigida ‘spartizione’, giacché tra i membri del Sovrano Consiglio troviamo anche «i cinque Consiglieri del Consiglio dei Professi», così come quest’ultimo annovera tra i propri componenti pure il Gran Commendatore e può aprire le proprie riunioni alla partecipazione del Gran Cancelliere) non solo risponde a un criterio di razionalizzazione, ma – ciò che è più importante – rispecchia altresì la natura stessa dell’Ordine, com’è stato recentemente puntualizzato in dottrina: «To preserve the ontological nature of the Order of Malta as a true religious laic Order but also to reflect its current way of being characterized by the decisive contribution of the laic members, the central government of SMOM is now split in two different but coordinated command-lines: one under the exclusive responsibility of the religious members and the other shared by religious and laic members»¹⁸⁰. A tali ‘differenti ma coordinate linee di comando’ si possono inoltre ricondurre, in maniera speculare, anche il Capitolo generale e il Capitolo dei pro-

Sovrano Consiglio deve dare il consenso al Gran Maestro perché possa agire, questi non vota. In caso di parità di voto la decisione rimane sospesa. / § 5 - In caso di morte, rinuncia, impedimento permanente o assenza prolungata oltre sei mesi o per altra causa venga meno uno dei membri, il Sovrano Consiglio con voto deliberativo procede alla cooptazione di un successore proveniente dal medesimo ceto».

¹⁷⁹ Al Consiglio dei Cavalieri professi è specificamente riservato l’art. 26 della *Carta*, che prevede: «§ 1 - Fanno parte del Consiglio dei Professi: a) Il Gran Maestro o il Luogotenente di Gran Maestro, che lo presiede; b) il Gran Commendatore; c) Cinque Consiglieri eletti dal Capitolo dei Professi. / § 2 - Il Coordinatore del Secondo Ceto, se Professo, è invitato ad assistere senza diritto di voto alle riunioni. / § 3 - Il Gran Cancelliere, senza diritto di voto, può essere invitato qualora lo si ritenga opportuno. / § 4 - I Consiglieri rimangono in carica per un periodo di sei anni fino all’elezione di un nuovo Consiglio dei Professi. Nessuno può essere membro del Consiglio dei Professi per più di due mandati. / § 5 - Il Consiglio dei Professi assiste il Gran Maestro nella cura spirituale dell’Ordine e nel governo del Primo e Secondo Ceto. / § 6 - Il Gran Maestro non vota nelle materie in cui il Consiglio dei Professi deve dare il consenso. In caso di parità di voto la decisione rimane sospesa».

¹⁸⁰ F. MARTI, *Short Notes on the International Status of Sovereign Order of Malta under International Law. Functional Limits and Dependence upon the Holy See in the light of the New Constitution of 3 September 2022*, cit., p. 83.

fessi, i cui tratti essenziali sono rispettivamente delineati nella vigente *Costituzione* agli artt. 28-30¹⁸¹ e all'art. 31¹⁸².

Il necessario coinvolgimento dei citati 'organismi consiliari' si ritrova difatti previsto per numerosi atti del Gran Maestro. Così, l'esigenza di un loro «previo voto deliberativo» fa nuovamente la propria apparizione tanto nella *Costituzione*, quanto nel *Codice*: rendendo pertanto indispensabile l'apporto ora del Sovrano Consiglio (in materia di nomina dei membri dei Tribunali magistrali o di loro dispensa dal servizio¹⁸³, di regolamentazione degli obblighi assunti dai membri del secondo cetto¹⁸⁴, di ammissione di membri del terzo cetto¹⁸⁵, di cooptazione di un'Alta Carica in caso di vacanza¹⁸⁶, di convocazione del Capitolo generale¹⁸⁷, di esenzione dal versamen-

¹⁸¹ Sul Capitolo generale, definito dall'art. 28 § 1 della vigente *Carta costituzionale* come il «supremo organo di governo dell'Ordine», torneremo specificamente tra poco.

¹⁸² «§ 1 - Il Capitolo dei Professi ha luogo ordinariamente prima del Capitolo Generale e straordinariamente quando il Gran Maestro, sentito il Consiglio dei Professi, ne ravvisi la necessità. / § 2 - Il Capitolo dei Professi: a) redige, sulla base di una votazione a scrutinio segreto, la terna vincolante per l'elezione del Gran Maestro o del Luogotenente di Gran Maestro da presentare al Consiglio Compito di Stato; b) redige, sulla base di una votazione a scrutinio segreto, la terna vincolante per l'elezione dei titolari delle Alte Cariche da presentare al Capitolo Generale; c) elegge al Capitolo Generale i dodici Delegati dei Cavalieri Professi e i tre Delegati dei Cappellani Professi. / § 3 - I Cavalieri di Giustizia e i Cappellani di Voti Solenni, sono membri di diritto con voto deliberativo. Quelli di voti semplici partecipano solo con voce consultiva. / § 4 - I Capitolari hanno l'obbligo di intervenire personalmente, salvo impedimento giustificato e riconosciuto legittimo dal Gran Maestro, ed in ogni caso non possono delegare alcuno a rappresentarli. / § 5 - Solo il Capitolo dei Professi ha competenza sulle materie riguardanti il Primo Cetto. / § 6 - Può fare qualunque tipo di proposta al Gran Maestro o al Capitolo Generale riguardante la vita dell'Ordine».

¹⁸³ Cfr. *Codice del Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme di Rodi e di Malta* del 2022, artt. 35 § 2, 161, 163.

¹⁸⁴ Cfr. *Codice del Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme di Rodi e di Malta* del 2022, artt. 66 § 2, 74 lett. e).

¹⁸⁵ Cfr. *Codice del Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme di Rodi e di Malta* del 2022, art. 83 § 3.

¹⁸⁶ Cfr. *Codice del Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme di Rodi e di Malta* del 2022, art. 127.

¹⁸⁷ Cfr. *Codice del Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme di Rodi e di Malta* del 2022, art. 146 § 1.

to delle quote annuali o delle tasse di passaggio¹⁸⁸, di designazione dei membri del Consiglio delle comunicazioni¹⁸⁹ e di conferimento della personalità giuridica ad enti diversi da quelli di governo territoriale dell'Ordine)¹⁹⁰; ora del Consiglio dei professori (ad esempio per i casi in cui si renda necessario provvedere alla cooptazione di un membro dello stesso)¹⁹¹; ora di ambedue gli organi (è quanto viene richiesto per l'erezione di priorati, sottopriorati e associazioni e per l'approvazione dei relativi statuti¹⁹², oltre che per l'eventuale fusione, dismembramento o estinzione dei medesimi enti)¹⁹³. A quest'ultimo proposito, vale inoltre la pena di notare come l'art. 56 della *Carta costituzionale* – a cui rinvia il precedente art. 15 § 3, lett. m)¹⁹⁴ –, rivolgendosi alla «[d]eterminazione degli atti di straordinaria amministrazione», stabilisca che «[s]petta al Capitolo Generale fissare la somma oltre la quale il Gran Maestro *ad validitatem* ha bisogno del consenso del Sovrano Consiglio e del Consiglio dei Professori, manifestato con voto segreto, per contrarre debiti, aliena-

¹⁸⁸ Cfr. *Codice del Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme di Rodi e di Malta* del 2022, art. 148 § 2.

¹⁸⁹ Cfr. *Codice del Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme di Rodi e di Malta* del 2022, art. 171 § 2.

¹⁹⁰ Cfr. *Codice del Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme di Rodi e di Malta* del 2022, art. 180 § 2. Da segnalare, infine, come il «voto deliberativo del Sovrano Consiglio» sia contemplato anche all'art. 8 § 3 della *Carta costituzionale* («Apposito Regolamento, emanato dal Gran Maestro previo voto deliberativo del Sovrano Consiglio, fissa le caratteristiche e le modalità dell'uso delle bandiere, delle insegne e dello stemma dell'Ordine»), così come l'art. 202 del *Codice* sancisce che il Gran Maestro può emanare disposizioni transitorie per disciplinare i rapporti pendenti al momento dell'entrata in vigore dello stesso «in conformità a una decisione del Sovrano Consiglio».

¹⁹¹ Cfr. *Codice del Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme di Rodi e di Malta* del 2022, art. 140.

¹⁹² Cfr. *Carta costituzionale del Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme di Rodi e di Malta* del 2022, art. 38 § 1.

¹⁹³ Cfr. *Codice del Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme di Rodi e di Malta* del 2022, art. 183.

¹⁹⁴ «Spetta in particolare al Gran Maestro: [...] m) concedere, previo voto deliberativo del Consiglio dei Professori e del Sovrano Consiglio la licenza di cui all'art. 56 § 1».

re beni o affrontare spese»¹⁹⁵. In maniera analoga, anche la necessità per il Capo dell'Ordine di acquisire il «parere» non vincolante dell'uno o dell'altro Consiglio viene in più occasioni testualmente richiamata¹⁹⁶.

Un ultimo accenno è infine da dedicare alle funzioni legislativa e giudiziaria, che come abbiamo visto sono rivendicate – insieme a quella esecutiva – in titolarità dei «competenti organi melitensi» dalla *Costituzione* stessa. Iniziamo dalla prima potestà menzionata: al pari di quanto avveniva sotto la vigenza della *Carta* del 1997 – anzi, con una formulazione ancor più generalizzata, giacché quest'ultima si limitava a fare riferimento ad eventuali modifiche apportate alla *Costituzione* e al *Codice*¹⁹⁷ –, anche adesso la funzione normativa primaria è affidata al Capitolo generale, che in base all'attuale art. 30 § 3 detiene appunto il potere di «decide[re] e promulga[re] le leggi dell'Ordine»¹⁹⁸. Tale organo, come indicato

¹⁹⁵ Il medesimo paragrafo prosegue poi indicando che «[s]petta, inoltre, al Capitolo Generale fissare la somma oltre la quale è necessaria la licenza scritta del Gran Maestro affinché gli enti melitensi possano validamente alienare beni, affrontare spese o contrarre debiti».

¹⁹⁶ Cfr. *Carta costituzionale del Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme di Rodi e di Malta* del 2022, artt. 33 § 3, 41 § 4, 42 § 3, 49 § 2, 50 § 4, 61 § 1; *Codice del Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme di Rodi e di Malta* del 2022, artt. 12 § 4, 81 § 1, 85 § 3, 183 § 3.

¹⁹⁷ P. PAPANTI-PELLETIER, *L'ordinamento giuridico del Sovrano Militare Ordine di Malta in età moderna*, cit., p. 270: «Il potere legislativo primario compete al Capitolo Generale, convocato ordinariamente ogni cinque anni e ogni qual volta il Gran Maestro lo ritenga opportuno. Nella sua articolata composizione, esso tende a rappresentare tutti i ceti dell'Ordine, con una significativa rappresentanza dei delegati delle Associazioni nazionali. La specifica funzione di tale organo è, appunto, quella legislativa, che si esplica, in particolare, mediante il potere di modificare la Carta costituzionale ed il Codice».

¹⁹⁸ L'approvazione di modifiche alla *Carta* e al *Codice* segue i criteri indicati al § 4 e già richiamati *supra* a proposito della rigidità del sistema costituzionale melitense. Gli altri paragrafi dell'art. 30 delineano poi le altre competenze del Capitolo generale; in particolare: «§ 1 - Il Capitolo Generale tutela il carisma dell'Ordine e lo attualizza prendendo conoscenza e trattando i più importanti problemi dell'Ordine. Programma le attività, verifica lo stato patrimoniale e orienta i rapporti internazionali. / § 2 - Il Capitolo Generale riceve la relazione del Gran Maestro sullo stato generale dell'Ordine; nonché le relazioni delle Alte Cariche, del

dall'art. 28 § 1, «è costituito dai rappresentanti dei tre Ceti»: caratteristica che, già sotto la vigenza delle precedenti *Carte costituzionali*, aveva fatto parlare di una «rappresentanza indiretta sul modello parlamentare»¹⁹⁹. Continuando a guardare a tale composizione nella stessa ottica, bisogna concludere che la rappresentatività in questione continua ad essere non solo proclamata, ma anche effettivamente garantita: tanto che l'elencazione dei membri dello stesso Capitolo generale si conclude includendovi «i delegati eletti dalle Assemblies dei Priorati, dei Sottopriorati e delle Associazioni, in numero proporzionale ai membri ad essi appartenenti secondo quanto stabilito dal Codice, per garantire una effettiva rappresentatività dell'intero Ordine»²⁰⁰.

Due novità riguardano inoltre lo svolgimento concreto delle attività dell'organismo in parola: da un lato, il periodo intercorrente tra le sue convocazioni ordinarie è stato aumentato da cinque a sei anni²⁰¹; dall'altro, per converso, sono state meglio dettagliate le modalità che possono portare al riunirsi di un Capitolo generale straordinario. Oltre infatti a confermare le due fattispecie già previste in precedenza (confermando che in una simile direzione si possa pro-

Presidente della Camera dei Conti e del Prelato per quanto di loro competenza. / [...] / § 5 - Il Capitolo Generale elegge i quattro membri elettivi del Sovrano Consiglio ai sensi dell'art. 25 §1 d), nonché i sette membri della Camera dei Conti ai sensi dell'art. 37 §2».

¹⁹⁹ F. GAZZONI, *L'Ordine di Malta*, cit., p. 25.

²⁰⁰ *Carta costituzionale del Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme di Rodi e di Malta* del 2022, art. 29 § 1: «Fanno parte del Capitolo Generale: a) il Gran Maestro o il Luogotenente di Gran Maestro, che lo presiede; b) i membri del Sovrano Consiglio; c) il Prelato; d) dodici Delegati dei Cavalieri Professi e tre Delegati dei Cappellani Professi eletti dal Capitolo dei Professi; e) i Priori e i due Professi delegati eletti dal Capitolo Priorale o i loro sostituti a norma del Codice; f) i Sottopriori e i due Professi delegati eletti dal Capitolo sottopriorale o i loro sostituti a norma del Codice; g) i quindici Presidenti delle Associazioni eletti o i loro sostituti a norma del Codice; h) i delegati eletti dalle Assemblies dei Priorati, dei Sottopriorati e delle Associazioni, in numero proporzionale ai membri ad essi appartenenti secondo quanto stabilito dal Codice, per garantire una effettiva rappresentatività dell'intero Ordine».

²⁰¹ *Carta costituzionale del Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme di Rodi e di Malta* del 2022, art. 28 § 1.

cedere ogni volta che il Gran Maestro lo ritenga opportuno, purché sia sentito il Sovrano Consiglio, o qualora la medesima istanza sia avanzata da almeno la metà dei priorati, dei sottopriorati e delle associazioni)²⁰², la nuova *Costituzione* aggiunge adesso come lo stesso risultato possa essere conseguito «per decisione del Sovrano Consiglio presa a maggioranza dei due terzi»²⁰³. Lo stesso art. 30 prevede, infine, anche la possibilità dell'esercizio di un potere legislativo delegato: «[i]n singoli casi», stabilisce infatti stavolta il § 4, «il Capitolo Generale può delegare al Gran Maestro il potere di emanare leggi». La medesima facoltà viene anche richiamata – dal ‘punto di vista’ del Capo dell’Ordine – all’art. 15 § 3, andando così a sommarsi a quella funzione normativa secondaria spettante alla stessa Guida del Convento «nelle materie non disciplinate né dalla Carta costituzionale né dal Codice, né da altre leggi dell’Ordine», già conosciuta sotto la vigenza della precedente *Costituzione*, ma oggi svincolata dalla necessità di acquisire un previo voto deliberativo del Sovrano Consiglio²⁰⁴.

²⁰² *Carta costituzionale del Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme di Rodi e di Malta* del 1997, art. 22 § 1.

²⁰³ *Carta costituzionale del Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme di Rodi e di Malta* del 2022, art. 28 § 2, lett. b). Sembra quindi che, con l'introduzione di tale previsione, si venga a ‘controbilanciare’ anche la questione che, all'indomani della promulgazione della *Carta costituzionale* del 1997, veniva segnalata da L. MAZZAROLI, *Osservazioni sulla nuova e la vecchia organizzazione dell'Ordine di Malta*, cit., p. 10: «È giustificato quindi sostenere che nella disciplina in vigore alcuni dei poteri del Gran Maestro risultano maggiormente definiti e limitati; anche se non manca qualche norma che sembra andare – per così dire – in controtendenza. Per esempio l'art. 21 stabilisce che il Capitolo generale si riunisce ogni 5 anni e “ogni volta che il Gran Maestro, sentito il Sovrano Consiglio, lo ritenga opportuno”. In precedenza l'art. 21 disponeva invece che il Capitolo è convocato ogni 5 anni e “quando il Gran Maestro, con il consenso del Sovrano Consiglio, lo ritiene opportuno”. Mi pare chiaro che un consenso configura una partecipazione assai più intensa di quello che si esprime con un parere (che non sia qualificato come vincolante) e che quindi – nel caso considerato – si è prodotta una riduzione dei poteri del Sovrano Consiglio e un potenziamento di quelli propri del Gran Maestro».

²⁰⁴ Al netto delle modifiche richiamate, vale comunque la pena di richiamare quanto osservava, appunto con riferimento alla *Carta costituzionale* previgente, P. PAPANTI-PELLETIER, *L'ordinamento giuridico melitense dopo il Capitolo Generale del*

Da ultimo, va riconosciuto come non possa essere posta in discussione neppure la facoltà, da parte dell'Ordine, di esercitare la funzione giudiziaria: ad essa si rivolge precipuamente l'art. 35 della nuova *Carta costituzionale*, dichiarando la competenza dei Tribunali magistrali «a giudicare le controversie sorte all'interno dell'Ordine, a norma del Diritto canonico e del Diritto melitense» (specificazione, quest'ultima, che non fa altro che riflettere quanto già illustrato circa le fonti del diritto della Milizia) e rinviando al *Codice* per la normativa di dettaglio. Quest'ultimo, in particolare, dedica all'amministrazione della giustizia la Parte quindicesima, nell'ambito della quale l'art. 165 descrive le «[m]aterie di competenza dei Tribunali Magistrali», richiamando a questo proposito i «ricorsi avverso i provvedimenti disciplinari adottati a carico dei membri del Secondo e Terzo cetto», i «ricorsi avverso gli atti amministrativi emanati dalle autorità melitensi con l'esclusione di quelli del Gran Maestro», le «impugnative avverso le decisioni relative all'ammissione nelle categorie del Secondo e Terzo Cetto», le «controversie in materia di investitura nella titolarità ed amministrazione delle Comende di giuspatronato», le «controversie di lavoro, su istanza dei dipendenti dell'Ordine o degli enti pubblici melitensi», le «controversie fra i membri dell'Ordine in quanto tali nonché, su richiesta

1997: *prime riflessioni*, cit., pp. 551-552: «Sulla funzione legislativa, va ancora rilevato che [...] essa spetta, sia pure in forma secondaria perché limitata e residuale, anche agli organi di governo. Prevede, invero, l'art. 15, 2, a), che spetta al Gran Maestro, in particolare, emanare, previo voto deliberativo del Sovrano Consiglio, “i provvedimenti legislativi nelle materie non disciplinate dalla Carta costituzionale e dal Codice”. Si tratta dunque di norme di rango inferiore rispetto non solo alla Carta, ma anche al Codice. Tale previsione non costituisce, peraltro, una rilevante anomalia. È noto, infatti, che il principio montesquieuiano della tripartizione dei poteri non trova una rigida attuazione nelle costituzioni moderne, le quali prevedono l'esercizio di una – sia pur limitata – funzione normativa anche da parte del governo, sia sotto la forma del decreto legge, sia sotto la forma del decreto delegato, sia, più in generale, sotto la forma della potestà regolamentare normativa della pubblica amministrazione. Del resto, anche nella letteratura giuridica il termine di “potere esecutivo” ha ceduto il posto alla più attuale espressione “funzione di governo”, nella quale sono ricomprese sia l'attività meramente esecutiva sia l'attività di indirizzo sia l'attività *lato sensu* normativa degli organi di governo».

scritta delle parti, sulle controversie di natura patrimoniale relative a diritti disponibili, sempre tra appartenenti all'Ordine» e «le controversie tra gli enti melitensi». Inoltre, i §§ 2-3 del medesimo articolo ribadiscono che, come già indicava il *Codice* previgente, gli stessi Tribunali magistrali possono altresì assumere non solo la funzione di collegio arbitrale «per decidere, secondo diritto o equità, controversie di natura patrimoniale relative a diritti disponibili» anche fra parti non appartenenti all'Ordine, ma pure quella di «arbitro in controversie internazionali», in caso di «concorde richiesta scritta di Stati o enti di diritto internazionale»: una novità, quest'ultima, che era stata contemplata per la prima volta a seguito della riforma del 1997.

A proposito della continuità del nuovo *Codice* rispetto alle disposizioni introdotte in tale occasione, vale la pena di menzionare un dato ulteriore, relativo stavolta ai diversi gradi di giurisdizione. Va ricordato infatti che, sotto la vigenza della *Carta costituzionale* del 1961, «la risoluzione di questioni di diritto [era] devoluta ad organo di altra organizzazione giudiziaria e cioè alla Corte di Cassazione dello Stato della Città del Vaticano che, in tale caso, per delega dell'Ordine, esercita[va] le funzioni di Tribunale Supremo»²⁰⁵: un rinvio che – pur non comportando per la verità alcun rischio di lesione del carattere sovrano dell'Ordine – fu eliminato appunto dalla riforma del 1997, la cui configurazione sul punto è stata tuttora mantenuta, cosicché in letteratura fu al tempo possibile giungere alla conclusione (pur non del tutto pacificamente accolta)²⁰⁶ che anche la prerogativa in parola era stata finalmente ricondotta all'interno dell'ordinamento melitense, nel cui ambito la funzione di giudice di legittimità sarebbe stata assunta in particolare dai Tribunali magistrali di appello²⁰⁷. Un esplicito rinvio, anche in questo caso chiaramente non pro-

²⁰⁵ F. GAZZONI, *L'Ordine di Malta*, cit., p. 27. Cfr. al riguardo l'art. 24 § 6 della *Carta costituzionale* del 1961.

²⁰⁶ Cfr. ad esempio A. BETTETINI, *L'ordinamento giuridico-costituzionale dell'Ordine melitense*, cit., p. 101.

²⁰⁷ P. PAPANTI-PELLETIER, *L'ordinamento giuridico melitense dopo il Capitolo Generale del 1997: prime riflessioni*, cit., pp. 552-553: «È stata, inverosimilmente, abrogata la

blematico sotto alcun punto di vista, è invece quello previsto dall'attuale art. 166 circa la «[p]rocedura dei giudizi», che riproduce senza nessuna modifica la corrispondente norma del precedente *Codice*: cosicché anche adesso «[i]l diritto procedurale applicabile è, per rinvio recettizio, quello previsto dal Codice di Procedura civile dello Stato della Città del Vaticano del 1946, un vero piccolo gioiello di procedura, come unanimemente riconosciuto dalla dottrina»²⁰⁸.

Anche sotto la vigenza delle nuove disposizioni, si può quindi in conclusione affermare che pure da questo punto di vista la prospettiva è destinata a rimanere quella recentemente compendiata nelle parole dello stesso presidente del Tribunale di appello: il quale, nel presentare la relazione sull'attività giurisdizionale della Magistratura melitense nel 2022 in occasione dell'inaugurazione del successivo anno giudiziario, ha infatti sottolineato che «[l]'attività dei Tribunali, seppur limitata sul piano quantitativo, ha continuato ad assolvere alla funzione fondamentale di garantire la piena tutela in sede giurisdizionale dei diritti dei membri dell'Ordine che costitu-

norma che prevedeva il ricorso per cassazione, avverso le pronunce del Tribunale di appello, alla Corte di Cassazione dello Stato della Città del Vaticano. Si tratta, peraltro, della delega della funzione giurisdizionale di legittimità ad un organo giurisdizionale di un altro Ente, senza che ciò implicasse minimamente lesioni della sovranità dell'Ordine né confusione fra il foro laicale e quello ecclesiastico. Per il primo profilo, va rilevato, infatti, che nella comunità internazionale si riscontrano altri casi di delega della funzione giurisdizionale ad organi di Stati esteri; per l'altro, va considerato che la Corte di Cassazione dello Stato della Città del Vaticano è anch'essa competente solo per questioni attinenti non solo al foro laicale, ma anche territoriale, disciplinate dalle leggi di tale Stato e non dal codice di diritto canonico. Ciò nonostante, l'abrogazione della norma di delega ha indubbiamente fatto cadere ogni ulteriore possibile fonte di equivoco sui punti segnalati ed ha ribadito l'assoluta separazione e distinzione che deve essere operata tra questioni religiose e questioni non religiose, appartenendo queste ultime al solo ordinamento dell'Ordine di Malta, con conseguente competenza esclusiva dei suoi organi costituzionali. Sul piano applicativo, tale innovazione comporta che, non essendo prevista una istanza interna di esclusiva legittimità, questa funzione dovrà ora essere esercitata dal Tribunale Magistrale di appello».

²⁰⁸ A. BETTETINI, *L'ordinamento giuridico-costituzionale dell'Ordine melitense*, cit., p. 101. A tale rinvio faceva riferimento anche G. DALLA TORRE, *Lezioni di diritto vaticano*, cit., p. 84, nota 16.

isce una delle prerogative fondanti della Sovranità dell'Ordine»²⁰⁹. Una prerogativa che, pur con le inevitabili modificazioni apportate dalla riforma ad aspetti puntuali delle modalità nelle quali il suo concreto esercizio si svolge, da tale evento non risulta essere stata in alcun modo scalfita.

4. *Annotazioni conclusive. Un Ordine ancora religioso e ancora sovrano*

Giungiamo così al termine del percorso che ci ha portato, prendendo le mosse dalle origini stesse dell'Ordine ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme di Rodi e di Malta, fino ad osservarne gli sviluppi più attuali e le questioni ad oggi maggiormente dibattute. Un 'termine' che d'altra parte, come premesso, può essere considerato tale solo in quanto rapportato all'itinerario che ci eravamo prefissati, nel suo perimetro necessariamente circoscritto in funzione della prospettiva che qui più interessava prendere in esame: non potendo e non volendo certo – per converso – presentarsi né come 'esaustivo' rispetto alle diverse dimensioni toccate (quella storica e quella internazionalistica, innanzitutto), ciascuna dotata delle proprie specificità e di non fungibili linee di approfondimento, né tantomeno come 'concludente', giacché tanto la storia antica quanto quella recente ci hanno insegnato come il dibattito circa lo *status* connaturatamente atipico dell'Ordine sia destinato a protrarsi almeno fin quando l'istituzione stessa continuerà ad esistere.

Se quindi di 'conclusioni' si può parlare solo in questo senso relativo e per forza di cose provvisorio, alcuni obiettivi sembrano tuttavia potersi dire raggiunti. Appare in tutta la sua evidenza, in primo luogo, il duplice dato della complessità e – al contempo – della

²⁰⁹ A. MARESCA, *Discorso del Presidente del Tribunale Magistrale d'Appello*, Roma, 10 febbraio 2013, p. 5. La medesima considerazione è stata ripresa e messa in risalto anche dallo stesso J. DUNLAP, *Discorso del Luogotenente di Gran Maestro*, cit., p. 2: il quale ha appunto ribadito che «ciò che importa, al di là del numero delle controversie trattate, è il fatto che l'Ordine possieda organi giurisdizionali effettivamente operanti, perché ciò costituisce – come ben noto – un dato essenziale della sua sovranità».

unitarietà dell'oggetto della disamina. In questo senso, auspichiamo di avere contribuito a ribadire la centralità di un principio ineludibile, mostrando come la ricerca storica non sia di per sé sufficiente a dare ragione della concezione contemporanea dell'Ordine, ma ciononostante sia a questo scopo essenziale; come lo studio internazionalistico non basti da solo a spiegarne la condizione, ma della sua comprensione rappresenti comunque una componente ineliminabile; come l'analisi dello stesso ordinamento melitense, indipendentemente dalla sovranità su cui esso si regge, non possa prescindere dal vaglio delle sue relazioni costitutive, a partire da quella intrattenuata con il diritto canonico. Ciascuna prospettiva ha dato e continua a dare un apporto insostituibile e specifico all'approfondimento delle questioni coinvolte: ma certamente nessuna può trovare la propria piena collocazione se scissa dalle altre.

L'altro dato di particolare rilevanza riguarda, ovviamente, gli esiti del processo di rinnovamento culminato nel *corpus* normativo del 2022. Va da sé, d'altronde, come anche e a maggior ragione a questo proposito la ricerca possa tutt'altro che dirsi esaurita, apparendo bensì appena agli inizi: una constatazione che risulta manifesta non appena si considerano – *ad intra* – la varietà degli ambiti toccati dall'ordinamento in questione e la ramificazione degli effetti della riforma stessa, nonché – *ad extra* – le implicazioni sullo scenario internazionale e sui rapporti tra l'Ordine e la Santa Sede. Ci auguriamo però, proprio in considerazione di tale ampiezza – per certi versi potenzialmente disorientante – di essere almeno riusciti a porre nella giusta angolazione prospettica l'interrogativo che ricorsivamente torna ad assillare l'Ordine e gli studiosi che su di esso hanno concentrato la propria attenzione: quello, cioè, relativo alla sua sovranità.

La risposta fornita pure in occasione di questo nuovo tornante della storia giovanita ha così potuto prendere corpo attraverso la valutazione delle disposizioni maggiormente rivelatrici, a questo proposito, della *Carta costituzione* e del *Codice* da poco promulgati, anche attraverso il confronto illuminante con i testi che li avevano preceduti: e la conclusione inaspettatamente scorta da queste prime osservazioni, attraverso acque spesso intorbidite dal clamore mediatico

che non ha mancato di accompagnare ogni passaggio degli eventi in parola, è stata quella di un Ordine melitense tuttora dotato, pur nella sua condizione da sempre atipica, della medesima sovranità di cui godeva prima del dispiegarsi della recente crisi.

In questo senso, la direzione impressa dal Convento giovanita al processo faticosamente portato avanti negli ultimi anni è stata l'unica possibile, ai fini della salvaguardia della propria sovranità: che la Milizia ha potuto garantire non inseguendo una inconsistente rivendicazione a un autonomismo astratto, che l'avrebbe inevitabilmente allontanata dalle proprie origini e portata a rescindere le succitate 'relazioni costitutive', bensì mantenendosi fedele alla propria vivificante tradizione e impegnandosi di conseguenza ad approfondire le peculiarità della propria natura. La dimensione religiosa, infatti, non può essere considerata un 'intralcio' alla sovranità dell'Ordine, risultando – all'esatto opposto – ad essa intimamente connessa, cosicché la seconda caratteristica può essere tutelata fintanto che lo è la prima.

In altri termini, se resta ovviamente insopprimibile l'esigenza, per l'Ordine che si mantenga saldamente *religioso*, di sforzarsi affinché gli sia sempre riconosciuta quella 'sovranità funzionale' che da tempo immemore gli consente di perseguire così efficacemente i propri fini istituzionali, è invece certo che un ordine che intendesse abiurare la propria 'dimensione religiosa' per garantirsi quella *sovranità* erroneamente ritenuta raggiungibile attraverso il miraggio di una sterile indipendenza assoluta (in senso etimologico, come svincolata da qualsiasi rapporto, compresi quelli più fondamentali), si troverebbe presto privo dell'uno e dell'altro carattere. Merito del Convento melitense, favorito anche dall'aiuto della Santa Sede – pure questa una circostanza ricorrente nella ormai quasi millenaria storia giovanita, che mostra limpidamente come il ruolo da essa svolto si ponga all'esatto opposto di quello di una 'minaccia' per la sovranità della Religione –, è stato fin qui quello di perseverare nella prima strada indicata: resta adesso, come d'altronde è sempre stato, nelle mani dei Cavalieri dell'Ospedale la responsabilità di conservare vitale, con il proprio agire anche in questo nuovo corso dell'Ordine, la qualità sovrana a fianco di quella religiosa.

BIBLIOGRAFIA

- AGIUS D.A., *Classic ships of Islam. From Mesopotamia to the Indian Ocean*, Brill, Leiden, 2008;
- ÁGOSTON G., *Süleyman I ("the Magnificent"; Kanuni, or "the Law-giver")*, in *Encyclopedia of the Ottoman Empire*, a cura di G. ÁGOSTON, B. MASTERS, Facts On File, New York, 2009, p. 541 ss.;
- AGRIMI J., CRISCIANI C., *Carità e assistenza nella civiltà cristiana medievale*, in *Storia del pensiero medico occidentale*, vol. I, *Antichità e Medioevo*, a cura di M.D. GRMEK, Laterza, Roma-Bari, 1993, p. 217 ss.;
- ALBINI G., *La ricchezza dell'ordine di S. Giovanni (secoli XII-XIV)*, in *Ordini ospedalieri tra centro e periferia*, a cura di A. ESPOSITO, A. REHBERG, Viella, Roma, 2011, p. 101 ss.;
- ALLARD J.M., *Raymond Béranger*, in *Prier et combattre. Dictionnaire européen des ordres militaires au Moyen Âge*, sotto la direzione di N. BÉRIOU, PH. JOSSEAND, Fayard, Paris, 2009, p. 763;
- ALVARADO PLANAS J., *La santificación del bellator y la temprana militarización de la Orden del Hospital*, in *La Orden de Malta en España (1113-2013)*, vol. I, a cura di J. ALVARADO PLANAS, J. DE SALAZAR, Sanz y Torres, Madrid, 2015, p. 137 ss.;
- ID., *Actualidad de una herencia medieval: el estatuto jurídico internacional de la Orden de Malta*, in ID., *La ceremonia de armar caballero y otros estudios*, Sanz y Torres, Madrid, 2021, p. 163 ss.;
- ANDENNA G., FONSECA C.D., FILIPPINI E. (a cura di), *I templari. Grandezza e caduta della 'militia Christi'*, Vita e Pensiero, Milano, 2016;
- ANDRÉS GUTIÉRREZ D.J., *La vida común religiosa. Momentos culminantes de su evolución histórica*, in *Apollinaris*, L (1977), p. 386 ss.;
- ID., *La Religión. Llanto por una palabra clásica eliminada del Código de derecho canónico*, in *Commentarium pro Religiosis et Missionariis*, LXXIII (1992), p. 3 ss.;
- ID., *Istituti religiosi clericali e laicali. Nuove nozioni e differenze*, in *Folia canonica*, II (1999), p. 313 ss.;
- ID., *Sub cann. 607-630*, in *Comentario exegético al Código de derecho canónico*, vol. III/2, a cura di Á. MARZOA, J. MIRAS, R. RODRÍGUEZ-OCAÑA, Eunsa, Barañáin (Navarra), 2002³, p. 1508 ss.;

- ID., *Le forme di vita consacrata. Commentario teologico-giuridico al Codice di diritto canonico*, Edurcla, Roma, 2014⁷;
- ID., *Instituto religioso*, in *Diccionario general de derecho canónico*, vol. IV, a cura di J. OTADUY, A. VIANA, J. SEDANO, Eunsa, Pamplona, 2020², p. 661 ss.;
- ANGIOLINI F., *Santo Stefano, ordre de*, in *Prier et combattre. Dictionnaire européen des ordres militaires au Moyen Âge*, sotto la direzione di N. BÉRIOU, PH. JOSSEAND, Fayard, Paris, 2009, p. 853;
- ARANGIO-RUIZ G., *Gli enti soggetti dell'ordinamento internazionale*, Giuffrè, Milano, 1951;
- ID., *Sulla dinamica della base sociale nel diritto internazionale*, Giuffrè, Milano, 1954;
- ID., *Diritto internazionale e personalità giuridica*, Cooperativa libraria universitaria, Bologna, 1972;
- ARRIGONI M., *Come gli inglesi andarono a Malta e vi restarono*, Istituto per gli Studi di Politica internazionale, Milano, 1940;
- AUMENTA S.F., *La Segreteria di Stato nella Cost. Apost.* Praedicate Evangelium, in *Ius Ecclesiae*, XXXIV (2022), p. 461 ss.;
- BAHILLO T., *Votos públicos en IVC*, in *Diccionario general de derecho canónico*, vol. VII, a cura di J. OTADUY, A. VIANA, J. SEDANO, Eunsa, Pamplona, 2020², p. 980 ss.;
- BALLADORE PALLIERI G., *Diritto internazionale pubblico*, Giuffrè, Milano, 1962⁸;
- BAMBERG A., *Les vœux religieux dans le Code de droit canonique de 1983*, in *Revue de Droit Canonique*, LXV (2015), p. 165 ss.;
- BARBARO DI SAN GIORGIO M., *Storia della Costituzione del Sovrano Militare Ordine di Malta*, Tipografia del Senato, Roma, 1927;
- BARILE G., *I diritti assoluti nell'ordinamento internazionale*, Giuffrè, Milano, 1951;
- BARRERA G., *Note sulle immunità spettanti alla rappresentanza diplomatica presso la Santa Sede del S. M. Ordine di Malta*, in *Il diritto ecclesiastico*, LXIII (1952), p. 574 ss.;
- BASCAPÈ G.C., *L'Ordine di Malta e gli ordini equestri della Chiesa nella storia e nel diritto*, Ceschina, Milano, 1940;
- BELLINI P., *Le leggi ecclesiastiche separatiste e giurisdizionaliste (1848-1867)*, in *L'istruzione e il culto*, vol. II, *La legislazione ecclesiastica*, a cura di P.A. D'AVACK, Neri Pozza, Vicenza, 1967, p. 145 ss.;

- ID., *Sede Apostolica e realtà politiche fra l'Evo Medio e l'Epoca Moderna*, Giappichelli, Torino, 2015;
- BELTJENS A., *Aux origines de l'ordre de Malte. De la fondation de l'hôpital de Jérusalem à sa transformation en ordre militaire*, s.e., Bruxelles, 1985;
- ID., *Quelques observation sur la règle de Raymond du Puy*, in *Studi Meliten-si*, IV (1996), p. 203 ss.;
- ID., *Alphonse de Portugal*, in *Prier et combattre. Dictionnaire européen des ordres militaires au Moyen Âge*, sotto la direzione di N. BÉRIOU, PH. JOSSE-RAND, Fayard, Paris, 2009, p. 83;
- ID., *Gilbert d'Assailly*, *ivi*, p. 389 ss.;
- ID., *Raymond du Puy*, *ivi*, p. 763 ss.;
- ID., *Roger des Moulins*, *ivi*, p. 802;
- BERTRAND G., *Un viaggiatore, diplomatico ed erudito, nella Vienna del Congresso (1814-1815): lo sguardo di Daniello Berlinghieri*, in *In viaggio per il Congresso di Vienna. Lettere di Daniello Berlinghieri a Anna Martini, con un percorso tra le fonti archivistiche in appendice*, a cura di B. INNOCENTI, M. LOMBARDI, J. TOURRES, Firenze University Press, Firenze, 2020, p. 24 ss.;
- BERNARDINI A., *Ordine di Malta e diritto internazionale*, in *Rivista di diritto internazionale*, L (1967), p. 497 ss.;
- BERNARDINI R., *Il Sacro Militare Ordine di Santo Stefano Papa e Martire. Ordine Dinastico-Familiare della Casa Asburgo-Lorena*, Giardini, Pisa, 1990;
- BERTRAND N., *Philibert de Naillac, 1355 (?) - 1421, grand maître de l'ordre de l'Hôpital de Saint-Jean de Jérusalem*, in *Mémoires de la Société des sciences naturelles et archéologiques de la Creuse*, LIII (2007), p. 47 ss.;
- BESSON S., *Sovereignty*, in *Max Planck Encyclopedia of Public International Law*, sotto la direzione di R. WOLFRUM, vol. IX, Oxford University Press, Oxford, 2012, p. 366 ss.;
- BETTETINI A., *Par in parem (non) habet iurisdictionem (ancora sui limiti della giurisdizione italiana nei confronti di enti ecclesiastici e dello S.M.O.M.)*, in *Il diritto ecclesiastico*, CIII (1992), p. 10 ss.;
- ID., *Note minime in tema di soggettività internazionale dell'Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta*, in *Il diritto ecclesiastico*, CXI (2000), p. 237 ss.;

- ID., *Ancora sulla rilevanza del diritto canonico nel diritto dello Stato. A proposito di una recente sentenza di Cassazione in tema di baliaggio melitense*, in *Ius Ecclesiae*, XIII (2001), p. 277 ss.;
- ID., *L'ordinamento giuridico-costituzionale dell'Ordine Melitense*, in *Studi in onore di Anna Ravà*, a cura di C. CARDIA, Giappichelli, Torino, 2003, p. 93 ss.;
- BIANCO L., *Valetta: a city in history*, in *Melita Theologica*, LX (2009), 2, p. 3 ss.;
- BISCOTTINI G., *Sulla condizione giuridica dell'Ordine di Malta*, in *Archivio storico di Malta*, X (1939-1939), p. 1 ss.;
- ID., *Sui rapporti fra l'Ordine di Malta e la S. Sede*, in *Archivio storico di Malta*, XII (1941), p. 134;
- BLANCHFIELD L., BROWNE M.A., *Membership in the United Nations and Its Specialized Agencies*, in *Membership in the United Nations and Its Specialized Agencies. Analysis with Select Coverage of UNESCO and the IMF*, a cura di E. SAUNDERS, Nova Science Publishers, New York, 2014, p. 1 ss.;
- BLONDY A., *L'Ordre de Malte au XVIII^e siècle. Des dernières splendeurs à la ruine*, Bouchene, Paris, 2002;
- BOMBELLI G., *Ordine, sistema, ordinamento*, in *Luoghi della filosofia del diritto*, a cura di B. MONTANARI, Giappichelli, Torino, 2009, p. 125 ss.;
- BONET NAVARRO J., *La relación canónica e internacional de la Soberana Orden de Malta con la Santa Sede*, in *Revista Española de Derecho Canónico*, LXVII (2010), p. 889 ss.;
- BONI G., *Civiltà giuridica e tutela delle specificità: il trattamento riconosciuto al Sovrano Militare Ordine di Malta*, Università degli Studi di Firenze, Facoltà di scienze politiche "C. Alfieri", Firenze, 1994;
- EAD., *Sopra una rinuncia. La decisione di papa Benedetto XVI e il diritto*, Bononia University Press, Bologna, 2015;
- EAD., *La recente attività normativa ecclesiale: finis terrae per lo ius canonicum? Per una valorizzazione del ruolo del Pontificio Consiglio per i testi legislativi e della scienza giuridica nella Chiesa*, Mucchi Editore, Modena, 2021;
- BONNICI A., *I vescovi di Malta Baldassarre Cagliares (1615-1633) e Michele Balaguer (1635-1663)*, in *Melita Historica*, V (1969), 2, p. 114 ss.;

- ID., *Giulio degli Oddi contro Martino De Redin 1655-1658. Contrasti tra un Delegato Apostolico e un candidato alla dignità di Gran Maestro dell'Ordine di Malta*, s.e., Roma, 1973 (estratto da *Annales de l'O.S.M. de Malte*, XXVIII [1970], 3-4, p. 90 ss.; *ivi*, XXIX [1971], 1-4, p. 45 ss.; *ivi*, XXX [1972], 1-2, p. 23 ss.; *ivi*, XXX [1972], 3-4, p. 92 ss.);
- BORIN P., *Congresso di Vienna e Ordine di Malta: la restaurazione negata*, in *Rivista del Collegio araldico. Storia Diritto Genealogia*, CXIII (2016) p. 156 ss.;
- BOTTARELLI G., *Storia politica e militare del Sovrano Ordine di S. Giovanni di Gerusalemme detto di Malta*, vol. I, *Dalle origini alla caduta di Rodi*, Fratelli Bocca, Milano, 1940;
- BREYCHA-VAUTHIER A.C., *Renouveau de l'Ordre Hospitalier de Saint Jean dit de Malta*, in *Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht*, XVIII (1957-1958), p. 103 ss.;
- BREYCHA-VAUTHIER A.C., POTULICKI M., *The Order of St. John in International Law. A Forerunner of the Red Cross*, in *The American Journal of International Law*, XLVIII (1954), p. 554 ss.;
- BROCKMAN E., *The two sieges of Rhodes (1480-1522)*, John Murray, London, 1969;
- BROGINI A., *Hélión de Villeneuve*, in *Prier et combattre. Dictionnaire européen des ordres militaires au Moyen Âge*, sotto la direzione di N. BÉRIOU, PH. JOSSE-RAND, Fayard, Paris, 2009, p. 424;
- EAD., *Maurice de Pagnac*, *ivi*, p. 595;
- EAD., *Vignolo de Vignoli*, *ivi*, p. 962;
- CALABRESE A., *Istituti di vita consacrata e Società di vita apostolica*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2011³;
- CALVET A., *Les Légendes de l'Hôpital de Saint-Jean de Jérusalem*, Presses de l'Université de Paris-Sorbonne, Paris, 2000;
- CAMILLERI M., *La bolla pontificia Pie postulatio voluntatis del 1113: commento diplomatico e paleografico*, in *Primi testi normativi degli Ospedalieri*, ed. italiana a cura di L.M. DE PALMA, Ecumenica Editrice, Bari, 2016, p. 81 ss.;
- CANSACCHI G., *L'Ordine di Malta e le sue commende familiari nell'ordinamento giuridico italiano*, Cedam, Padova, 1935;
- ID., *La personalità di diritto internazionale del S.M.O. Gerosolimitano detto di Malta*, in *Il diritto ecclesiastico*, XLVII (1936), p. 89 ss.;

- ID., *Il diritto di legazione attivo e passivo dell'Ordine di Malta*, in *Diritto internazionale*, IV (1940), p. 58 ss.;
- ID., *I rapporti diplomatici tra l'Ordine di Malta e la Santa Sede, Il diritto ecclesiastico*, LII (1941), p. 3 ss.;
- ID., *La «dipendenza» dell'Ordine di Malta dalla Santa Sede*, in *Annali di diritto internazionale*, X (1952), p. 3 ss.;
- ID., *Le Commende del S.M.O. di Malta e la competenza giurisdizionale italiana*, in *Il diritto ecclesiastico*, LXIII (1952), p. 80 ss.;
- ID., *Lo «status» dell'Ordine di Malta sul fondamento della sentenza cardinalizia del 24 gennaio 1953*, in *Il diritto ecclesiastico*, LXIV (1953), p. 394 ss.;
- ID., *Il fondamento giuridico della soggettività internazionale del Sovrano Ordine Militare di Malta*, in *Giurisprudenza italiana*, CVII (1955), c. 737 ss.;
- ID., *La soggettività internazionale dell'Ordine di Malta in una recente sentenza ecclesiastica*, in *Rivista di diritto internazionale*, XXXVIII (1955), p. 39 ss.;
- ID., *L'Ordine di Malta e l'ordinamento giuridico melitense*, in *Il foro padano*, XIX (1964), c. 1371 ss.;
- ID., *Malta (Ordine di)*, in *Novissimo Digesto italiano*, vol. X, sotto la direzione di A. AZARA, E. EULA, Utet, Torino, 1964, p. 68 ss.;
- ID., *Le emissioni postali dell'Ordine di Malta e delle Organizzazioni internazionali*, in *Diritto internazionale*, XXII (1968), p. 111 ss.;
- ID., *La sovranità dell'Ordine di Malta*, in *Relazioni internazionali*, XXXIX (1975), p. 204 ss.;
- ID., *Esenzione fiscale per i negozi «funzionali» dell'Ordine di Malta*, in *Giurisprudenza italiana*, CXXXVIII (1979), p. 89 ss.;
- ID., *Istituzioni di diritto internazionale pubblico*, ed. riveduta e aggiornata in collaborazione con A. MARAZZI, Giappichelli, Torino, 1979⁶;
- ID., *L'Ordine di Malta: soggetto primario di diritto internazionale*, in *Studi in memoria di Gian Carlo Venturini*, Giuffrè, Milano, 1984, p. 75 ss.;
- ID., *Sovrano Militare Ordine di Malta*, in *Enciclopedia giuridica*, vol. XXX, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Roma, 1993, p. 1 ss.;
- CAPOTORTI F., *Corso di diritto internazionale*, Giuffrè, Milano, 1995;

- CARBASSE J.M., *Les commanderies: aspects juridiques et institutionnels*, in *La commanderie, institution des ordres militaires dans l'Occident médiéval*, CTHS, Paris, 2002, p. 19 ss.;
- CARDIA C., *La soggettività internazionale della Santa Sede e i processi di integrazione europea*, in *Ius Ecclesiae*, XI (1999), p. 301 ss.;
- ID., *Risorgimento e religione*, Giappichelli, Torino, 2011;
- CARDINALE G., *Ordine di Malta. Nulli gli atti del Gran maestro dopo il 6 dicembre*, in *Avvenire*, 28 gennaio 2017, p. 17;
- CARDINALE H.E., *Orders of Knighthood, Awards and the Holy See*, Van Duren, Gerrards Cross, 1983;
- CARMIGNANI CARIDI S., *Il Sovrano Militare Ordine di Malta davanti alla Corte di Cassazione (1984-2012)*, in *Il diritto ecclesiastico*, CXXIII (2012), p. 535 ss.;
- CARREAU D., MARRELLA F., *Diritto internazionale*, Giuffrè Francis LeFebvre, Milano, 2021³;
- CASSESE A., *Diritto internazionale*, a cura di M. FRULLI, il Mulino, Bologna, 2021⁴;
- CASSESE S., *Le alterne fortune de «L'ordinamento giuridico» di Santi Romano*, in *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, LXIX (2018), p. 433 ss.;
- CASTAGNINO BERLINGHIERI U., *Questione maltese e principio di legittimità al Congresso di Vienna*, in *Nova historica*, I (2002), 2, pp. 51 ss.;
- ID., *La missione diplomatica del Sovrano Ordine di San Giovanni Gerosolimitano, detto di Malta, al Congresso di Vienna (1814-1815)*, in *Annali di Storia moderna e contemporanea*, IX (2003), p. 601 ss.;
- ID., *Congresso di Vienna e principio di legittimità. La questione del Sovrano Militare Ordine di San Giovanni gerosolimitano, detto di Malta*, Vita e Pensiero, Milano, 2006;
- ID., *Legittimità ed equilibrio di potenza al Congresso di Vienna: il punto di vista delle grandi Potenze*, in *Il Congresso di Vienna 1814-1815. Storia, politica e diplomazia*, a cura di F. RANDAZZO, Libellula, Tricase, 2015, p. 95 ss.;
- ID., *Balance of Power and Legitimacy at the Congress of Vienna: the Case Study of the Order of Malta*, in *Der Wiener Kongress 1814/1815*, vol. I, *Internationale Politik*, a cura di T. OLECHOWSKI, B. MAZOH, K. SCHNEIDER, R. STAUBER, Austrian Academy of Sciences Press, Wien, 2019, p. 179 ss.;

- CATALANO G., *Exequatur e placet (diritto ecclesiastico)*, in ID., *Scritti minori*, tomo 1, *Scritti storici*, a cura di M. TEDESCHI, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2003, p. 367 ss.;
- CATANIA A., *Argomenti per una teoria dell'ordinamento giuridico*, Jovene, Napoli, 1976;
- ID., *Il diritto tra forza e consenso. Saggi sulla filosofia giuridica del Novecento*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1987;
- ID., *Lo Stato moderno. Sovranità e giuridicità*, Giappichelli, Torino, 1996;
- CAVEADA L., *Questioni aperte sulla presenza della Santa Sede nel diritto internazionale*, Wolters Kluwer-Cedam, Milano, 2018;
- CERNUZIO S., *Iniziato in Vaticano il processo per l'uso di fondi della Segreteria di Stato*, in *L'osservatore romano*, 28 luglio 2021, p. 8;
- ID., *In Vaticano terza udienza del processo per il palazzo di Londra*, in *L'osservatore romano*, 6 ottobre 2021, p. 6;
- ID., *Il processo in Vaticano va avanti. Respinte tutte le eccezioni della difesa*, in *L'osservatore romano*, 2 marzo 2022, p. 7;
- ID., *Decima udienza del processo in Vaticano*, in *L'osservatore romano*, 18 marzo 2022, p. 5;
- CHANOINE-DAVRANCHES L., *La petite Tour du Temple*, Imprimerie Cagniard, Rouen, 1904;
- CHAPMAN T., *The Congress of Vienna. Origins, processes and results*, Routledge, London-New York, 1998;
- CHENAUX PH., *Santa Sede e Stato della Città del Vaticano in un mondo globalizzato*, in *Santa Sede e Stato della Città del Vaticano nel nuovo contesto internazionale (1929-2019)*, a cura di M. CARNÌ, Studium, Roma, 2019, p. 167 ss.;
- CHIAPPETTA L., *Il Codice di diritto canonico. Commento giuridico-pastorale*, a cura di F. CATOZZELLA, A. CATTÀ, C. IZZI, L. SABBARESE, EDB, Bologna, 2011³;
- CIAPPARA F., *La peur de la Révolution française à Malte*, in *Annales de la Révolution française*, n. 341/2005, pp. 53 ss.;
- CICIRIELLO M.C., *La soggettività internazionale dell'Ordine di Malta: un problema ancora aperto?*, in *Studi di diritto internazionale in onore di Gaetano Arangio-Ruiz*, vol. I, Editoriale Scientifica, Napoli, 2004, p. 47 ss.;

- CICCONE L., *Salute riproduttiva*, in *Lexicon. Termini ambigui e discussi su famiglia, vita e questioni etiche*, a cura del PONTIFICIO CONSIGLIO PER LA FAMIGLIA, EDB, Bologna, 2006², p. 959 ss.;
- CLARK R.M., *The evangelical knights of Saint John. A history of the Bailiwick of Brandenburg of the knightly Order of St. John of the hospital at Jerusalem, known as the Johanniter order*, s.e., Dallas (Texas), 2003;
- COCCA A.A., *La Orden de Malta como sujeto de derecho internacional*, in *Humanitas. Anuario del Centro de estudios humanísticos*, XIX (1978), p. 527 ss.;
- ID., *Ius melitense. Elementos jurídicos institucionales de la Orden de Malta*, in *Revista Española de Derecho Internacional*, XX (1969), p. 217 ss.;
- COLELLA P., *Sul regime giuridico dei beni in Italia appartenenti all'Ordine di Malta e sulla disciplina dei rapporti di lavoro dei dipendenti dell'Ordine*, in *Diritto e giurisprudenza*, XLVIII (1992), p. 387 ss.;
- COMBA A., *Rilevanza nell'ordinamento interno italiano delle attività pubblicistiche esplicate nell'ordinamento melitense*, in *Giurisprudenza italiana*, CXVII (1965), p. 413 ss.;
- CONDON E., *Is the Order of Malta still 'sovereign'?*, in *The Pillar* (www.pillar-catholic.com), 5 settembre 2022;
- CONFORTI B., *Sui privilegi e le immunità dell'Ordine di Malta*, in *Il foro italiano*, CXIII (1990), c. 2597 ss.;
- ID., *Giustizia italiana per l'Ordine di Malta?*, in *Il corriere giuridico*, IX (1992), p. 552 ss.;
- CONFORTI B., IOVANE M., *Diritto internazionale*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2021¹²;
- COPPOLA R., *Natura dell'Ordine di Malta. Aspetti di diritto ecclesiastico e canonico*, in *Archivio giuridico "Filippo Serafini"*, CXXXIX (2007), p. 303 ss.;
- CORDERO LANZA DI MONTEZEMOLO A., POMPILI A., *Manuale di araldica ecclesiastica nella Chiesa cattolica*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2016²;
- COSTARELLA M., *Il Governo dell'Ordine Gerosolimitano nei suoi organi costituzionali, statuti e leggi*, in *Il diritto ecclesiastico*, LXVI (1955), p. 295 ss.;
- ID., *La Carta Costituzionale del Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme, detto di Rodi, detto di Malta*, in *Il diritto ecclesiastico*, LXVIII (1957), pp. 116 ss., 318 ss.;

- COUREAS N., *Chypre*, in *Prier et combattre. Dictionnaire européen des ordres militaires au Moyen Âge*, sotto la direzione di N. BÉRIOU, PH. JOSSE-RAND, Fayard, Paris, 2009, p. 227 ss.;
- CRAWFORD J., *The Creation of States in International Law*, Oxford University Press, Oxford, 2006²;
- CREMONA J.J., *Malta, Order of*, in *Encyclopedia of Public International Law*, sotto la direzione di R. BERNHARDT, vol. III, Elsevier, Amsterdam, 1997, p. 278 ss.;
- CRISTOFORO A., *Il sovrano ordine militare di Malta e le sue commende familiari nel diritto italiano*, Pallotta, Roma, 1930;
- CURTI GIALDINO C., *Diritto diplomatico-consolare internazionale ed europeo*, Giappichelli, Torino, 2022⁶;
- CYGLER F., *Chapitre général*, in *Prier et combattre. Dictionnaire européen des ordres militaires au Moyen Âge*, sotto la direzione di N. BÉRIOU, PH. JOSSE-RAND, Fayard, Paris, 2009, p. 210 ss.;
- D'ARIENZO M., *The Lateran Treaty and the Hermeneutics of the Holy See Neutrality. The Final Defeat of the Papal State and the Roman Question*, in *The Vatican and Permanent Neutrality*, a cura di M.J. BREGER, H.R. REGINBOGIN, Lexington, London, 2022, p. 39 ss.;
- D'AVACK P.A., *La figura giuridica dell'Ordine di Malta sulla base del recente giudicato pontificio e le sue conseguenze nel campo del diritto*, con Postilla di A. SCIALOJA, *il Il foro italiano*, LXXVII (1954), c. 6 ss.;
- D'ÉSZLARY C., *La situation juridique internationale de l'Ordre Souverain de Malte*, in *La revue administrative*, XI (1958), p. 72 ss.;
- ID., *La situation juridique de l'Ordre de Malte et ses rapports avec le Saint-Siège d'après sa nouvelle charte constitutionnelle*, in *Revue de droit international, de sciences diplomatiques et politiques*, XXXVIII (1960), p. 298 ss.;
- D'OLIVIER FARRAN C., *The Sovereign Order of Malta in International Law*, in *The International and Comparative Law Quarterly*, III (1954), p. 217 ss.;
- DALLA TORRE GIACOMO, D'AQUINO DI CAMARANICO N., *Parla il neo eletto Luogotenente di Gran Maestro, Fra' Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto. «Il carisma religioso dell'Ordine non è assolutamente in discussione»*, in *L'orma. Rivista dell'Ordine di Malta Italia*, XXXV (2017), 2, p. 1 ss.;

- DALLA TORRE GIUSEPPE, *Considerazioni sulla legislazione eversiva*, in *Annali 2005-2006*, a cura di G. IGNESTI, Giappichelli, Torino, 2007, p. 45 ss.;
- ID., *Lezioni di diritto vaticano*, Giappichelli, Torino, 2020²;
- DE FRANCISCO OLMOS J.M., *El César Carlos y la cesión de la isla de Malta a la Orden del Hospital de San Juan*, in *Carlos V y la Orden de Malta*, a cura di J. ALVARADO PLANAS, J. DE SALAZAR, Dykinson, Madrid, 2020, p. 171 ss.;
- DE LA ROCHEFOUCAULD-MONTBEL D., *L'eccellenza ospedaliera come vocazione*, in *Regolamento della Sacra Infermeria di Malta 1725. Prefazione e testi di commento*, Ambasciata del Sovrano Militare Ordine di Malta presso la Santa Sede, 2021, p. 27 ss.;
- DE LAS HERAS Y BORRERO F.M., *Análisis jurídico de la soberana orden de Malta*, Dykinson, Madrid, 2004;
- DE MOJANA DI COLOGNA A., *L'Ordine di Malta: attualità di una antica tradizione*, Tipografia Castaldi, Roma, 1972;
- DE NARDO V., *Sui fondamenti del diritto*, Cedam, Padova, 1996;
- DE PALMA L.M., *Servus pauperum et miles Christi. La spiritualità giovanita da Rodi a Malta*, in *Ordine di Malta. Da Gerusalemme a Roma. Itinerario storico-spirituale*, Tipografia Mariti, Roma, 2015, p. 47 ss.;
- ID., *La Pie postulatio voluntatis di Pasquale II in favore dell'Ospedale di San Giovanni di Gerusalemme (1113)*, in *Primi testi normativi degli Ospedalieri*, ed. italiana a cura di L.M. DE PALMA, Ecumenica Editrice, Bari, 2016, p. 114
- ID., *Un ordine militare torna al fronte. L'Ordine di Malta nella Grande Guerra*, in *Studi Melitensi*, XXII-XXIII (2014-2015), p. 157 ss.;
- DE PAOLIS V., *La vita consacrata nella Chiesa*, ed. rivista e ampliata a cura di V. MOSCA, Marcianum Press, Venezia, 2010;
- DE PINTO M., *La riforma della Carta Costituzionale e del Codice del Sovrano Militare Ordine di Malta*, in *Odegitria*, XVII (2010), p. 171 ss.;
- DE POOTER P., *Les Vassaux du Christ: de Jérusalem aux confins de la terre ou le statut de l'Ordre de Malte selon le droit international public*, in *Apollinaris*, LXVIII (1995), p. 221 ss.;
- DEL POZZO M., *Fedeltà e decentramento nelle traduzioni liturgiche*, in *Ius Ecclesiae*, XXX (2018), p. 633 ss.;

- DELAVILLE LE ROULX J., *Les Hospitaliers à Rhodes jusqu'à la mort de Philibert de Naillac (1310-1421)*, Ernest Leroux, Paris, 1913;
- DELGADO GALINDO M., *Ordini equestri e diritto canonico. Annotazioni per un inquadramento giuridico*, in *Ius Ecclesiae*, XXXIII (2021), p. 307 ss.;
- DICASTERO PER I LAICI, LA FAMIGLIA E LA VITA, *Decreto generale Le associazioni internazionali di fedeli. Testi e commenti*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2021;
- DIXON M., MCCORQUODALE R., WILLIAMS S., *Cases and Materials on International Law*, Oxford University Press, Oxford, 2011⁵;
- DO VALLE PEIXOTO DE VILLAS BOAS R.G., SCOPELLITI N., «*Essere dell'Ordine di Malta deve cambiarti la vita a qualunque età, cetò o grado si appartenga*», in *L'orma. Rivista dell'Ordine di Malta Italia*, XXXVII (2019), 4, p. 4 ss.;
- DOMÍNGUEZ NAFRÍA J.C., *La Orden de Malta en la estrategia mediterránea del emperador Carlos V*, in *Carlos V y la Orden de Malta*, a cura di J. ALVARADO PLANAS, J. DE SALAZAR, Dykinson, Madrid, 2020, p. 77 ss.;
- DONNADIEU A., *L'introduction de la cause de béatification du Bienheureux Gérard empêchée par la Révolution de 1789*, in *Annales de l'O.S.M. de Malte*, XX (1962), 4, p. 122 ss.;
- DOYLE W., *Aristocracy and its Enemies in the Age of Revolution*, Oxford University Press, Oxford, 2009;
- DRIAULT É., *Histoire diplomatique de la Grèce de 1821 a nos jours*, tomo 1, *L'Insurrection et l'Indépendance (1821-1830)*, Les Presses Universitaires de France, Paris, 1925;
- DUNLAP J., CARDINALE G., *Ordine di Malta, fra' Dunlap: dal Papa nessuna riduzione della «sovranità»*, in *Avenire*, 21 settembre 2022, p. 14;
- DUNLAP J., D'AQUINO DI CARAMANICO N., *Intervista al Luogotenente di Gran Maestro dopo il Pellegrinaggio a Loreto. «La nuova Costituzione rafforza la nostra dimensione religiosa»*, in *L'orma. Rivista dell'Ordine di Malta Italia*, XL (2022), p. 1 ss.;
- DUNLAP J., SAWICKI N.D., *Interview: Fra' John Dunlap, Pope Francis' pick for the Order of Malta's new leader*, in *America. The Jesuit Review* (www.americamagazine.org), 18 luglio 2022;
- ENGLISH R., *Arthur Wellesley, First Duke of Wellington*, in *Biographical Dictionary of British Prime Ministers*, a cura di R. ECCLESHALL, G. WALKER, Routledge, London-New York, 1998, p. 123 ss.;

- FALCHI F., *Il vescovo emerito: formazione ed evoluzione della normativa da Paolo VI a Francesco*, in *Studi sul diritto del governo e dell'organizzazione della Chiesa in onore di Mons. Juan Ignacio Arrieta*, a cura di J. MIÑAMBRES, B.N. EJEH, F. PUIG, Marcianum Press, Venezia, 2021, p. 603 ss.;
- FARRUGIA E.G., *Ritratto del Beato Gerardo da Scala. Fondatore dell'Ordine dei Cavalieri di Malta*, in *Nei raggi del compasso. Amalfi e le coordinate dell'interesse*, a cura di ID., Pontificio Istituto Orientale, Roma, 2016, p. 59 ss.;
- FEDOZZI P., *Corso di diritto internazionale*, Cedam, Padova, 1930;
- ID., *Introduzione al diritto internazionale*, Cedam, Padova, 1938³;
- FERNÁNDEZ DE BÉTHENCOURT M., *La Orden de Malta en el ordenamiento jurídico internacional*, in *La Orden de Malta en España (1113-2013)*, vol. II, a cura di J. ALVARADO PLANAS, J. DE SALAZAR, Sanz y Torres, Madrid, 2015, p. 1037 ss.;
- ID., *El gran maestrazgo del zar Pablo I sobre la Soberana Orden de Malta (1798-1801)*, in *Historia de la Orden de Malta. Nuevos estudios*, a cura di J. ALVARADO PLANAS, J. DE SALAZAR, Dykinson, Madrid, 2018, p. 193 ss.;
- ID., *La Orden de Malta. Estatuto jurídico internacional*, Sanz y Torres, Madrid, 2019;
- ID., *Historia de la publicación y edición de reglas, estatutos y constituciones de la Orden de San Juan de Jerusalén*, in *Carlos V y la Orden de Malta*, a cura di J. ALVARADO PLANAS, J. DE SALAZAR, Dykinson, Madrid, 2020, p. 333 ss.;
- FERRARIS DI CELLE G., *La Madonna del Filermo. Storia, arte, devozione intorno all'icona della Madre di Dio, protettrice del Sovrano Militare Ordine di Malta*, Grafiche P2, Verona, 1988;
- FESTING M., *Conclusions*, in *Diplomatie humanitaire et gestion des crises internationales. Actes de la Conférence internationale organisée par la Fondation Française de l'Ordre de Malte (27-28 janvier 2011 à l'UNESCO)*, Éditions du Paléon, Saint-Évarzec, 2012, p. 162 ss.;
- FILANGIERI DI CANDIDA B., *Carlo Candida ed il Sovrano Militare Ordine di Malta. Cenni storici*, Luigi Pierro, Napoli, 1908;
- FINOCCHIARO F., *L'Ordine di Malta e la giurisdizione statale*, in *Giurisprudenza italiana*, CXLIV (1992), c. 2194 ss.;

- FLORI J., *Charles Quint, empereur (1500-1519-1558)*, in *Prier et combattre. Dictionnaire européen des ordres militaires au Moyen Âge*, sotto la direzione di N. BÉRIOU, PH. JOSSE RAND, Fayard, Paris, 2009, p. 211 ss.;
- FOCARELLI C., *Trattato di diritto internazionale*, Utet, Torino, 2015;
- ID., *Diritto internazionale*, Wolters Kluwer, Milano, 2021⁶;
- FONTENAY M., *Charles Quint, Malte et la défense de la Méditerranée*, in *Revue d'histoire moderne & contemporaine*, L (2003), 4, p. 7 ss.;
- FORLEY A., *Militarisation*, in *Prier et combattre. Dictionnaire européen des ordres militaires au Moyen Âge*, sotto la direzione di N. BÉRIOU, PH. JOSSE RAND, Fayard, Paris, 2009, p. 612 ss.;
- FUERTES J.B., *La «vida fraterna en común» de los religiosos y su trayectoria histórico-jurídica*, in *Apollinaris*, LV (1982), p. 532 ss.;
- FURSE P.G.F., *Il medagliere gerosolimitano, ossia raccolta delle medaglie e monete coniate dai Gran Maestri dell'Ordine di San Giovanni di Gerusalemme in Rodi ed in Malta*, Albion Press, Malta, 1864;
- GAGLIARDUCCI A., *La rivoluzione. Dalla crisi della governance a un ri-disegno dell'antico ordine-stato*, in *Il Regno - attualità*, LXVII (2022), p. 632 ss.;
- ID., *Papa Francesco e l'Ordine di Malta, perché la riforma?*, in *Cardinalis*, n. 3/2022, p. 8 ss.;
- GAMBI P., *Malta [Soberana Orden de]*, in *Diccionario general de derecho canónico*, vol. V, a cura di J. OTADUY, A. VIANA, J. SEDANO, Eunsa, Pamplona, 2020², p. 251 ss.;
- GAMBI P., SANDONATO DE LEÓN P.J., *La Soberana Militar Orden de Malta en el orden jurídico eclesial e internacional*, in *Ius canonicum*, XLIV (2004), p. 197 ss.;
- GANARIN M., *Riflessioni a proposito delle disposizioni sulla rinuncia dei vescovi diocesani e dei titolari di uffici di nomina pontificia*, in *Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado*, XLVII (2018), p. 1 ss.;
- GANGOITI B., *I termini ed i concetti di "auctoritas", "potestas", "iurisdictio" in diritto canonico*, in *Atti del Colloquio romanistico-canonistico (febbraio 1978)*, Libreria editrice della Pontificia Università Lateranense, Roma, 1979, p. 220 ss.;
- GANTER E., *L'Îcône de Notre-Dame de Philerme dans l'iconographie orientale*, in *Annales de l'O.S.M. de Malte*, XXVI (1968), 4, p. 107 ss.;

- GARCÍA-GUIJARRO RAMOS L., *San Juan del Hospital: bulas fundacionales y conformación de los rasgos básicos de la Orden en la primera mitad del siglo XII*, in *La Orden de Malta en España (1113-2013)*, vol. I, a cura di J. ALVARADO PLANAS, J. DE SALAZAR, Sanz y Torres, Madrid, 2015, p. 95 ss.;
- GARGANO G., *Il Beato Gerardo fondatore dell'Ordine di S. Giovanni di Gerusalemme: nuove testimonianze della sua appartenenza alla nazione amalfitana*, in *Nei raggi del compasso. Amalfi e le coordinate dell'interesse*, a cura di E.G. FARRUGIA, Pontificio Istituto Orientale, Roma, 2016, p. 81 ss.;
- GAZZONI F., *L'Ordine di Malta*, Giuffrè, Milano, 1979;
- ID., *Ordine di Malta*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XXXI, Giuffrè, Milano, 1981, p. 1 ss.;
- ID., *Occhio al diritto internazionale*, in *Giustizia civile*, XXXIX (1989), p. 549 ss.;
- ID., *Quante divisioni ha... l'Ordine di Malta?*, in *Giustizia civile*, XLI (1991), p. 169 ss.;
- ID., *Fini e conformazione dell'Ordine di Malta*, in *Giustizia civile*, XLII (1992), p. 391 ss.;
- ID., *Sovranità dell'Ordine di Malta e limiti all'immunità giurisdizionale dei suoi enti pubblici*, in *Giustizia civile*, XLIII (1993), p. 2730 ss.;
- GEORGIEVA K., *Conclusions*, in *Diplomatie humanitaire et gestion des crises internationales. Actes de la Conférence internationale organisée par la Fondation Française de l'Ordre de Malte (27-28 janvier 2011 à l'UNESCO)*, Éditions du Paléon, Saint-Évarzec, 2012, p. 151 ss.;
- GEROSA L., *“Imparare a congedarsi”: una legge canonica pienamente “pastorale”*, in *Veritas et Jus*, XVI (2018), p. 87 ss.;
- GERTWAGEN R., *Acre, auj. Akko (Israël, district du Nord)*, in *Prier et combattre. Dictionnaire européen des ordres militaires au Moyen Âge*, sotto la direzione di N. BÉRIOU, PH. JOSSERAND, Fayard, Paris, 2009, p. 48 ss.;
- GHIRLANDA G., *La nuova Carta Costituzionale e il Codice del Sovrano Militare Ordine di Malta*, in *Studi Melitensi*, XXX (2022), p. 11 ss.;
- GIARNIERI E., *Lo status della Santa Sede e della Svizzera presso l'ONU. Una neutralità differenziata*, Giappichelli, Torino, 2008;
- ID., *Diplomazia pontificia e Comunità internazionale nel contesto del contributo della Santa Sede al bene dell'umanità*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale (www.statoechiese.it)*, n. 10/2022, p. 31 ss.;

- GIOIA A., *Diritto internazionale*, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2022;
- GNAVI L., *Sovrano Militare Ordine di Malta*, in *Digesto delle Discipline Pubblicistiche*, vol. XIV, Utet, Torino, 1999, p. 394 ss.;
- GONZÁLEZ CASTRILLO R., *La conquista otomana de Rodas en el año 1522*, in *Carlos V y la Orden de Malta*, a cura di J. ALVARADO PLANAS, J. DE SALAZAR, Dykinson, Madrid, 2020, p. 153 ss.;
- GORDON TH., *History of the Greek Revolution*, vol. II, Cambridge University Press, Cambridge, 1832 (riedizione 2012);
- GRANT J.P., BARKER J.C., *Encyclopædic Dictionary of International Law*, Oxford University Press, Oxford, 2009³;
- GRECH M., *La Sacra Infermeria e la Facoltà di Medicina di La Valletta*, in *Regolamento della Sacra Infermeria di Malta 1725. Prefazione e testi di commento*, Ambasciata del Sovrano Militare Ordine di Malta presso la Santa Sede, 2021, p. 21 ss.;
- GRECI R., *L'ordine di S. Giovanni di Gerusalemme tra centro e periferia*, in *Ordini ospedalieri tra centro e periferia*, a cura di A. ESPOSITO, A. REHBERG, Viella, Roma, 2011, p. 73 ss.;
- GREENE M., *Malta*, in *Encyclopedia of the Ottoman Empire*, a cura di G. ÁGOSTON, B. MASTERS, Facts On File, New York, 2009, p. 347;
- EAD., *Rhodes (Rodhos, Rhodos, Rhodus, Rodos)*, *ivi*, p. 489;
- GUIDA L.M., *L'Ordine di San Giovanni di Gerusalemme, le sue commende e i suoi conventi*, Ecumenica Editrice, Bari, 2007;
- GUIDI P., *Caratteri e prerogative del Sovrano Militare Ordine Gerosolimitano di Malta*, in *Il diritto ecclesiastico*, LXIV (1953), p. 334 ss.;
- GUZZETTI R., *Le chiese duplices dell'Ordine di San Giovanni di Gerusalemme (secoli XII-XIII). Tra iconografia architettonica ed esigenze funzionali*, FAU University Press, Erlangen, 2022;
- HENNERESSE D., *Ordres et décorations du Saint-Siège*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2019;
- HERVADA J., *Pensieri di un canonista nell'ora presente*, traduzione, note e aggiornamento bibliografico di L. GRAZIANO, Marcianum Press, Venezia, 2007;
- HOFFMANN VON RUMERSTEIN L., VOSATKA M., “*Derzeit maximal zwölf Personen*” für Chefposten des Malteserordens. Der Österreicher Ludwig

- Hoffmann-Rumerstein leitet den von einer Krise gebeutelten Ritterorden interimistisch*, in *Der Standard* (www.derstandard.at), 14 febbraio 2017;
- HOSLER J.D., *The Siege of Acre, 1189-1191. Saladin, Richard the Lionheart, and the Battle That Decided the Third Crusade*, Yale University Press, New Haven (Connecticut)-London, 2018;
- IŞIKEL G., *Venise*, in *Dictionnaire de l'Empire Ottoman*, sotto la direzione di F. GEORGEON, N. VATIN, G. VEINSTEIN, Fayard, Paris, 2015, p. 1195 ss.;
- JAMIN J., *Civile veto seu exclusivam omnino reprobamus - La Costituzione Commissum nobis di Pio X alla vigilia della prima codificazione*, in *Ius Ecclesiae*, XXIX (2017), p. 591 ss.;
- JAMME A., *Foulques de Villaret*, in *Prier et combattre. Dictionnaire européen des ordres militaires au Moyen Âge*, sotto la direzione di N. BÉRIOU, PH. JOSSE RAND, Fayard, Paris, 2009, p. 364 ss.;
- ID., *Guillaume de Villaret*, *ivi*, p. 417;
- JANIN H., *Four Paths to Jerusalem. Jewish, Christian, Muslim, and Secular Pilgrimages, 1000 BCE to 2001 CE*, McFarland & Company, Jefferson (North Carolina), 2002;
- JARDIN P., GUYARD PH., *I Cavalieri di Malta*, Edizioni San Paolo, Ciniello Balsamo, 2004;
- JASPERT N., *Saint-Sépulcre, ordres du*, in *Prier et combattre. Dictionnaire européen des ordres militaires au Moyen Âge*, sotto la direzione di N. BÉRIOU, PH. JOSSE RAND, Fayard, Paris, 2009, p. 825 ss.;
- JEDIN H., *Il Concilio di Trento*, vol. IV, tomo 1, *La Francia e il nuovo inizio a Trento fino alla morte dei legati Gonzaga e Seripando*, Morcelliana, Brescia, 2010³;
- JEMOLO A.C., *Asse ecclesiastico*, in *Enciclopedia italiana di Scienze, Lettere ed Arti*, vol. IV, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, 1929, p. 986 ss.;
- ID., *Carattere dello Stato della Città del Vaticano*, in *Rivista di diritto internazionale*, XXI (1929), p. 191 ss.;
- ID., *La commenda ecclesiastica*, in *Enciclopedia italiana di Scienze, Lettere ed Arti*, vol. X, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, 1931, p. 945;

- ID., *Lezioni di diritto ecclesiastico 1940-1941. A cura degli assistenti*, Edizioni Universitarie, Roma, 1941;
- ID., *Il cavaliere inesistente*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, XLIII (1979), p. 803 ss.;
- JOSSERAND PH., *Commanderie, in Prier et combattre. Dictionnaire européen des ordres militaires au Moyen Âge*, sotto la direzione di N. BÉRIOU, PH. JOSSERAND, Fayard, Paris, 2009, p. 245 ss.;
- JOURDAN A., *Le Congrès de Vienne et les petites nations: quel rôle pour l'Angleterre?*, in *Napoleonica. La Revue*, XXIV (2015), 3, p. 110 ss.;
- KARSKI K., *The International Legal Status of the Sovereign Military Hospitaller Order of St. John of Jerusalem of Rhodes and of Malta*, in *International Community Law Review*, XIV (2012), p. 19 ss.;
- KHOURY J., *Sub cann. 573-661*, in *Corpus Iuris Canonici*, vol. I, *Commento al Codice di Diritto Canonico*, a cura di P.V. PINTO, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2001², p. 346 ss.;
- KLINKHAMMER L., «Restaurazione»? *La rifondazione dell'Europa nel 1815*, in *Passato e presente*, XXXIII (2015), 3, p. 5 ss.;
- KOUVEGLO E., *Recognitio, approbatio, confirmatio*, in *Monitor ecclesiasticus*, CXXXII (2017), p. 265 ss.;
- LA BELLA G., *Santa Sede e Nazioni Unite*, in *Nazioni Unite e sistema internazionale*, a cura di M. MUGNAINI, Franco Angeli, Milano, 2018, p. 149 ss.;
- LALIENA CORBERA C., *Alphonse I^{er}, roi d'Aragon (v. 1073-1104-1134)*, in *Prier et combattre. Dictionnaire européen des ordres militaires au Moyen Âge*, sotto la direzione di N. BÉRIOU, PH. JOSSERAND, Fayard, Paris, 2009, p. 77 ss.;
- LE BLÉVEC D., *Ospedale, ospizio, ospedale maggiore*, in *Dizionario enciclopedico del Medioevo*, a cura di A. VAUCHEZ, ed. italiana a cura di C. LEONARDI, vol. II, Città Nuova, Roma, 1998, p. 1349 ss.;
- LEGRAS A.M., *Ospedalieri di S. Giovanni di Gerusalemme, ivi*, vol. II, p. 1351;
- LEMAÎTRE J.L., *Commenda, ivi*, vol. I, p. 435 ss.;
- LENER S., *Natura e prerogative del Sovrano Militare Ordine Gerosolimitano di Malta*, in *La civiltà cattolica*, CV (1954), pp. 15 ss., 164 ss., p. 422 ss., 541 ss., 639 ss.;

- LERARIO N.R., *Il Sovrano Militare Ordine di Malta nei suoi rapporti con lo Stato italiano*, in *Settentrione. Rivista di studi italo-finlandesi*, XVIII (2006), p. 221 ss.;
- LODA N., *L'Ordine di Malta: eredità e prospettive per il nostro tempo*, in *Studi Melitensi*, XXVI (2018), p. 191 ss.;
- LUMIA G., *Lineamenti di teoria e ideologia del diritto*, Giuffrè, Milano, 1981³;
- LUTHER J. (a cura di), *Documenti costituzionali di Italia e Malta 1787-1850*, parte II, *Modena e Reggio – Verona – Malta*, De Gruyter, Berlin-New York, 2010;
- LUTTRELL A., *Juan Fernández de Heredia à Avignon, 1351-1367*, in *El cardenal Albornoz y el Colegio de España*, vol. I, Publicaciones del Real Colegio de España en Bolonia, Bolonia, 1972, p. 287 ss.;
- ID., *The Hospitallers of Rhodes and their Mediterranean World*, Routledge, Aldershot, 1992;
- ID., *The Hospitallers' Early Written Records*, in *The Crusades and their Sources. Essays Presented to Bernard Hamilton*, a cura di J. FRANCE, W.G. ZAJAC, Ashgate, Aldershot, 1998, p. 135 ss.;
- ID., *The Hospitallers' Early Statutes*, in *Revue Mabillon*, XIV (2003), p. 9 ss.;
- ID., *The Amalfitan Hospices in Jerusalem*, in *Amalfi and Byzantium*, a cura di E.G. FARRUGIA, Pontificio Istituto Orientale, Roma, 2010, p. 105 ss.;
- LUZZATTO R., QUEIROLO I., *Sovranità territoriale, "jurisdiction" e regole di immunità*, in *Istituzioni di diritto internazionale*, Giappichelli, Torino, 2021⁶, p. 183 ss.;
- MALLIA-MILANES V., *Venice and Hospitaller Malta, 1530-1798: Aspects of a Relationships*, Publisher Enterprise Group, Malta, 1992;
- ID., *Venice and Hospitaller Malta. Reflections on a Relationship*, in *Nei raggi del compasso. Amalfi e le coordinate dell'interesse*, a cura di E.G. FARRUGIA, Pontificio Istituto Orientale, Roma, 2016, p. 41 ss.;
- MANTELLI L., *De recuperatione Terrae Sanctae: dalla perdita di Acri a Celestino V*, in *Rivista di Storia della Chiesa in Italia*, LXVII (2013), p. 397 ss.;
- MARCHISIO S., *Corso di diritto internazionale*, Giappichelli, Torino, 2021³;

- MARESCA A., *La missione diplomatica*, Giuffrè, Milano, 1967²;
- MARESCA DELLA SALANDRA G., *La Repubblica di Amalfi e la fondazione dell'Ospedale di S. Giovanni in Gerusalemme*, in *Annales de l'O.S.M. de Malte*, XXIII (1965), 2, p. 55 ss.;
- MARGIOTTA BROGLIO F., *Sul nuovo ruolo dell'Osservatore della Santa Sede alle Nazioni Unite*, in *Rivista di studi politici internazionali*, LXXI (2004), p. 555 ss.;
- MARTI F., *Short Notes on the International Status of Sovereign Order of Malta under International Law. Functional Limits and Dependence upon the Holy See in the light of the New Constitution of 3 September 2022*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale (www.statoechiese.it)*, n. 1/2023, p. 73;
- MARTIN B., *Da Gerusalemme a Rodi*, in *Ordine di Malta. Da Gerusalemme a Roma. Itinerario storico-spirituale*, Tipografia Mariti, Roma, 2015, p. 13 ss.;
- ID., *Presentazione*, in *Primi testi normativi degli Ospedalieri*, ed. italiana a cura di L.M. DE PALMA, Ecumenica Editrice, Bari, 2016, p. 11 ss.;
- MARULLO DI CONDOJANNI C., *Il Sovrano Militare Ordine di Malta osservatore permanente alle Nazioni Unite. Testimonianze*, Malta Academy Publishing, Palermo, 2006 (ristampa 2008);
- MAZZAROLLI L., *Osservazioni sulla nuova e la vecchia organizzazione dell'Ordine di Malta*, in *Diritto e società*, n. 1/2000, p. 1 ss.;
- MENACHE S., *Clément V, pape (v. 1255-1305-1314)*, in *Prier et combattre. Dictionnaire européen des ordres militaires au Moyen Âge*, sotto la direzione di N. BÉRIOU, PH. JOSSEAND, Fayard, Paris, 2009, p. 237;
- MENNA A., *Storia dell'Ordine e dell'isola di Malta dal 1798 al 1815*, Società editrice napoletana, Napoli, 1978;
- MICHEL DE PIERREDON G., *Histoire politique de l'Ordre Souverain de Saint-Jean de Jérusalem (Ordre de Malta) depuis 1789*, tomo 5, Cultura, Paris, 2001²;
- MIELE M., *Diritto internazionale*, Cedam, Padova, 1972³;
- MIÑAMBRES J., *La cesación en el oficio por transcurso del tiempo y cumplimiento de la edad prevista*, in *Ius canonicum*, LIX (2019), p. 565 ss.;
- MIRABELLI C., *La teoria istituzionistica di Santi Romano e il diritto ecclesiastico*, in *Santi Romano. L'ordinamento giuridico (1917-2018). La fortuna*

- della teoria romaniana dell'ordinamento dalla sua pubblicazione ai tempi nostri nelle varie aree disciplinari, a cura di M. MAZZAMUTO, Editoriale Scientifica, Napoli, 2020, p. 197 ss.;
- MIRACOLA S., *Il Sovrano Militare Ordine di Malta all'ONU. Stato Sovrano o O.N.G. Lo S.M.O.M. dagli splendori del XX secolo alla crisi odierna*, Dario Flaccovio Editore, Palermo, 2013;
- MOCELLIN G., *La fiducia e la trasparenza. Cronaca dalla riforma del comparto finanziario vaticano*, in *Il Regno - attualità*, LXV (2020), 18, pp. 531 ss.;
- MODDE M.M., *Religious Houses and Governance: Canons 607-633*, in *A Handbook on Canons 573-746. Religious Institutes, Secular Institutes, Societies of the Apostolic Life*, a cura di J. HITE, S. HOLLAND, D. WARD, The Liturgical Press, Collegeville (Minnesota), 1985, p. 59 ss.;
- MOLLOY T.E., *Secular Institutes: Canons 710-730*, *ivi*, p. 275 ss.;
- MONACO R., *Osservazioni sulla condizione giuridica internazionale dell'Ordine di Malta*, in *Rivista di diritto internazionale*, LXIV (1981), p. 14 ss.;
- MONACO R., CURTI GIALDINO C., *Manuale di diritto internazionale pubblico. Parte generale*, Utet, Torino, 2009³;
- MONTAN A., *La vita consacrata (cann. 573, §§ 1-2; 574, §§ 1-2)*, in *La vita consacrata nella Chiesa*, a cura del GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO, Glossa, Milano, 2006, p. 11 ss.;
- MONTANARI B., *Profili e letture di teoria generale del diritto*, Giappichelli, Torino, 1990;
- MONTERISI M., *Storia politica e militare del Sovrano Ordine Militare di S. Giovanni di Gerusalemme detto di Malta*, vol. II, *L'Ordine a Malta, Tripoli e in Italia*, Fratelli Bocca, Milano, 1940;
- MORELLI G., *Sul carattere sovrano del S.M.O.M.*, Tipografia Poliglotta Vaticana, Città del Vaticano, 1952;
- MOSCA V., *Instituto laical*, in *Diccionario general de derecho canónico*, vol. IV, a cura di J. OTADUY, A. VIANA, J. SEDANO, Eunsa, Pamplona, 2020², p. 657 ss.;
- MUSCAT J., CUSCHIERI A., *Naval Activities of the Knights of St John, 1530-1798*, Midsea Books, Malta, 2002;
- MUSSELLI L., *Ordine di Malta, Santa Sede e diritto canonico: note minime sull'evoluzione di un complesso rapporto*, in *Studi in memoria di Giuseppe G. Floridia*, Jovene, Napoli, 2009, p. 479 ss.;

- NASALLI ROCCA DI CORNELIANO E., *L'assedio di Malta del 1565 nella storia del Cinquecento europeo*, in *Annales de l'O.S.M. de Malte*, XXIII (1965), 4, p. 149 ss.;
- ID., *Il Sovrano Ordine di Malta e il Concilio di Trento*, in *Annales de l'O.S.M. de Malte*, XXIV (1966), 2, p. 58 ss.;
- NICHOLSON H., *Henri VIII, roi d'Angleterre (1491-1509)*, in *Prier et combattre. Dictionnaire européen des ordres militaires au Moyen Âge*, sotto la direzione di N. BÉRIOU, PH. JOSSE RAND, Fayard, Paris, 2009, p. 425;
- NIETO SÁNCHEZ C., *La Orden de Malta en el siglo XVI: sus grandes maestros*, in *Carlos V y la Orden de Malta*, a cura di J. ALVARADO PLANAS, J. DE SALAZAR, Dykinson, Madrid, 2020, p. 235 ss.;
- O'HARA E., *Norms Common to All Institutes of Consecrated Life: Canons 573-606*, in *A Handbook on Canons 573-746. Religious Institutes, Secular Institutes, Societies of the Apostolic Life*, a cura di J. HITE, S. HOLLAND, D. WARD, The Liturgical Press, Collegeville (Minnesota), 1985, p. 31 ss.;
- OMAGGIO V., *Santi Romano tra realismo e formalismo. In occasione della ripubblicazione di L'ordinamento giuridico cent'anni dopo*, in *Diritto e questioni pubbliche*, XIX (2019), 2, p. 269 ss.;
- PACELLI C., *Circa il Sovrano Militare Ordine Gerosolimitano di Malta*, in *Il diritto ecclesiastico*, LXIV (1953), p. 308 ss.;
- PACINI M., *Così vicini, così lontani: storie di famiglie e di «amicizie» tra Sette e Ottocento*, in *In viaggio per il Congresso di Vienna. Lettere di Daniello Berlinghieri a Anna Martini, con un percorso tra le fonti archivistiche in appendice*, a cura di B. INNOCENTI, M. LOMBARDI, J. TOURRES, Firenze University Press, Firenze, 2020, p. 48 ss.;
- PALOMBINO F.M., *Introduzione al diritto internazionale*, Laterza, Bari-Roma, 2021²;
- PANCRACIO J.P., *Ordre souverain militaire et hospitalier de Malte*, in ID., *Dictionnaire de la diplomatie*, Éditions Dalloz-Éditions Micro Buss, Paris-Clermont-Ferrand, 2007, p. 442 ss.;
- PANIZZOLI A., BUSOLINI PANIZZOLI R., *I Cavalieri di Malta a Trieste. Napoleone Bonaparte e l'esilio di Ferdinand von Hompesch*, Infinito, Formigine, 2022;
- PAONE P., *Ordine di Malta e sistema giuridico internazionale*, in *Rivista di diritto internazionale*, LXII (1979), p. 233 ss.;

- PAPANTI-PELLETIER P., *L'ordinamento giuridico melitense dopo il Capitolo Generale del 1997: prime riflessioni*, in *Il diritto ecclesiastico*, CX (1999), p. 545 ss.;
- ID., *L'ordinamento giuridico del Sovrano Militare Ordine di Malta in età moderna*, in *Valletta. Città, architettura e costruzione sotto il segno della fede e della guerra*, a cura di N. MARCONI, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Roma, 2011, p. 265 ss.;
- PAROLIN P., *Preface. The Holy See's Diplomatic Mission in Today's World*, in S.M. TOMASI, *The Vatican in the Family of Nations. Diplomatic Actions of the Holy See at the UN and Other International Organizations in Geneva*, Cambridge University Press, Cambridge, 2017, p. IX ss.;
- PASCALÉ G., *Su alcune recenti vicende riguardanti i rapporti dell'Ordine di Malta con l'Italia e con la Santa Sede*, in *La comunità internazionale*, LXXII (2017), p. 191 ss.;
- PATERNÒ DI MONTECUPO R., *La Giornata Nazionale: "vetrina" in continua crescita che potrebbe anche allargarsi diventando mondiale*, in *L'orma. Rivista dell'Ordine di Malta Italia*, XL (2022), 4, p. 8;
- PEDANI M.P., *Venice*, in *Encyclopedia of the Ottoman Empire*, a cura di G. ÁGOSTON, B. MASTERS, Facts On File, New York, 2009, p. 581 ss.;
- PÉREZ FERNÁNDEZ-TURÉGANO C., *El tributo del halcón maltés: de Carlos V a la pérdida de la isla de Malta (1530-1798)*, in *Carlos V y la Orden de Malta*, a cura di J. ALVARADO PLANAS, J. DE SALAZAR, Dykinson, Madrid, 2020, p. 193 ss.;
- PÉREZ PEÑA R., *La Soberana Militar Orden de Malta como sujeto de derecho internacional*, Tecnos, Madrid, 2003;
- PERTA G., *Il primo "Gran Maestro". Gerardo e l'Ospedale di San Giovanni di Gerusalemme (1070-1120)*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2020;
- ID., *Gerardo, l'Ospedaliere. Le fonti (secc. XI-XV)*, in «*Quei maledetti Normanni*». *Studi offerti a Errico Cuozzo per i suoi settant'anni da Colleghi, Allievi, Amici*, a cura di J.M. MARTIN, R. ALAGGIO, vol. I, Centro Europeo di Studi Normanni, Ariano Irpino, 2016, p. 883 ss.;
- PETERS A., *Treaty-Making Power*, in *Max Planck Encyclopedia of Public International Law*, vol. X, sotto la direzione di R. WOLFRUM, vol. IX, Oxford University Press, Oxford, 2012, p. 56 ss.;

- PEZZANA A., *Il fondamento giuridico e storico della sovranità dell'Ordine Gerosolimitano di Malta*, Grafiche Palazzotti, Roma, 1973;
- PJATNICKIJ J., *L'icona della Madonna di Filermo, oggetto sacro dell'Ordine di Malta*, Centro Studi Melitensi, Taranto, 1998;
- PORTMANN R., *Legal Personality in International Law*, Cambridge University Press, Cambridge, 2010;
- PRETO P., *Venezia e i Turchi*, Viella, Roma, 2013;
- PUIG F., *Annotazioni sulla rinuncia all'ufficio di nomina pontificia*, in *Ius Ecclesiae*, XXVII (2015), p. 453 ss.;
- ID., *Commento al m.p. Imparare a congedarsi*, in *Ius Ecclesiae*, XXX (2018), p. 647 ss.;
- QUADRI R., *Diritto internazionale pubblico*, Liguori, Napoli, 1968⁵ (ristampa 1989);
- RAVA A., *Sub cann. 573-633*, in *Codice di diritto canonico commentato*, a cura della REDAZIONE DI QUADERNI DI DIRITTO ECCLESIALE, Ancora, Milano, 2022⁶, p. 509 ss.;
- RHODE U., *Per regolamentare la rappresentatività degli organi di governo*, in *L'osservatore romano*, 11 giugno 2021, p. 3;
- RICCARDI A., *Storia dei Cavalieri del Sovrano Militare Ordine di Malta. Dalle origini alla caduta di Rodi: 1522*, Centro diffusione lasalliana Villa Santa Maria al Grappa, Bassano del Grappa, 1958;
- RICHARD J., *Gérard de Jérusalem (Bienheureux)*, in *Dictionnaire d'histoire et de géographie ecclésiastiques*, vol. XX, Letouzey et Ané, Paris, 1984, c. 774 ss.;
- RILEY-SMITH J., *Knights of St. John in Jerusalem and Cyprus, c. 1050-1310*, Macmillan, London, 1967;
- ID., *Hospitallers. The History of the Order of St John*, The Hambledon Press, London-Rio Grande (Ohio), 1999;
- ID., *The origins of the commandery in the Temple and the Hospital*, in *La commanderie, institution des ordres militaires dans l'Occident médiéval*, CTHS, Paris, 2002, p. 19 ss.;
- ID., *The Crusades, Christianity and Islam*, Columbia University Press, New York, 2008;
- ID., *The Knight Hospitaller in the Levant, c. 1070-1309*, Springer, Basingstoke, 2012;

- RINCÓN-PÉREZ T., *Evolución histórica del concepto canónico de «secularidad consagrada»*, in *Ius canonicum*, XXVI (1986), p. 675 ss.;
- ID., *La vida consagrada en la Iglesia latina. Estatuto teológico-canónico*, Eunsa, Barañáin (Navarra), 2011²;
- ID., *Instituto de vida consagrada*, in *Diccionario general de derecho canónico*, vol. IV, a cura di J. OTADUY, A. VIANA, J. SEDANO, Eunsa, Pamplona, 2020², p. 646 ss.;
- ID., *Instituto secular*, *ivi*, vol. IV, p. 666 ss.;
- ID., *Sub cann. 573-746*, in *Codice di Diritto Canonico e leggi complementari commentato*, a cura di J.I. ARRIETA, Coletti a San Pietro, Roma, 2022⁷, p. 437 ss.;
- ROCCA G., *Per una storia giuridica della vita consacrata. Tra fedeltà al Vangelo senza regole e classificazioni di genere e specie*, in *La vita consacrata nella Chiesa*, a cura del GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO, Glossa, Milano, 2006, p. 35 ss.;
- ROBUSCHI L., *La Croce e il Leone. Le relazioni tra Venezia e Ordine di Malta (secoli XIV-XVIII)*, Mimesis, Milano, 2015;
- ROGER J.M., *Nouveaux regards sur des monuments des Hospitaliers à Rhodes. Bartholino da Castiglione, architecte de Pierre d'Aubusson, monuments dépendant de la langue de France, loge, chapelle Saint-Michel (première partie)*, in *Journal des savants*, IC (2007), p. 113 ss.;
- ID., *Philippe de Villiers L'Isle-Adam*, in *Prier et combattre. Dictionnaire européen des ordres militaires au Moyen Âge*, sotto la direzione di N. BÉRIOU, PH. JOSSEAND, Fayard, Paris, 2009, p. 716;
- ID., *Philibert de Naillac*, *ivi*, p. 712 ss.;
- ROMANO S., *Corso di diritto internazionale*, Cedam, Padova, 1939⁴;
- ID., *L'ordinamento giuridico*, Sansoni, Firenze, 1946² (ristampa 1967);
- RONZITTI N., *Diritto internazionale*, Giappichelli, Torino, 2019⁶;
- ROVERI A., *Consalvi, Ercole*, in *Dizionario biografico degli italiani*, vol. XXVIII, sotto la direzione di A.M. GHISALBERTI, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, Roma, 1983, p. 33 ss.;
- RUDOLF U.J., *Knights after Rhodes*, in ID., *Historical Dictionary of Malta*, Rowman & Littlefield, Lanham (Maryland), 2018³, p. 161 ss.;
- RUFFINI F., *Relazioni tra Stato e Chiesa. Lineamenti storici e sistematici*, a cura di F. MARGIOTTA BROGLIO, il Mulino, Bologna, 1974;

- RUNCIMAN S., *A History of the Crusades*, vol. II, *The Kingdom of Jerusalem and the Frankish East 1100-1187*, Cambridge University Press, Cambridge, 1952;
- RUSSO F., *Un Ordine, una città, una diocesi. La giurisdizione ecclesiastica nel principato monastico di Malta in età moderna (1523-1722)*, Aracne, Roma, 2017;
- SALERNO F., *L'influenza di Santi Romano sulla dottrina e la prassi di diritto internazionale*, in *Santi Romano. L'ordinamento giuridico (1917-2018). La fortuna della teoria romaniana dell'ordinamento dalla sua pubblicazione ai tempi nostri nelle varie aree disciplinari*, a cura di M. MAZZAMUTO, Editoriale Scientifica, Napoli, 2020, p. 77 ss.;
- ID., *Diritto internazionale. Principi e norme*, Wolters Kluwer, Milano, 2021⁶;
- SÁNCHEZ ÁLVAREZ J.A., *La pérdida de la isla de Malta y los intentos de recuperación hasta el Congreso de Viena (1814)*, in *Historia de la Orden de Malta. Nuevos estudios*, a cura di J. ALVARADO PLANAS, J. DE SALAZAR, Dykinson, Madrid, 2018, p. 213 ss.;
- SANS I TRAVÉ J.M., *Raymond-Bérenger IV, comte de Barcelone et prince d'Aragon (1113-1131/1137-1162)*, in *Prier et combattre. Dictionnaire européen des ordres militaires au Moyen Âge*, sotto la direzione di N. BÉRIOU, PH. JOSSEMAND, Fayard, Paris, 2009, pp. 764 ss.;
- SANDULLI A. (a cura di), *L'ordinamento giuridico nel centenario*, il Mulino, Bologna, 2020;
- SARLO G., *Il sovrano militare ordine di Malta modello di persona mixta*, in *Amministrativamente* (www.amministrativamente.com), n. 3-4/2015, p. 3 ss.;
- SARNOWSKY J., *Hôpital, ordre de l'*, in *Prier et combattre. Dictionnaire européen des ordres militaires au Moyen Âge*, sotto la direzione di N. BÉRIOU, PH. JOSSEMAND, Fayard, Paris, 2009, p. 445 ss.;
- SASTRE SANTOS E., *Vida en común*, in *Diccionario general de derecho canónico*, vol. VII, a cura di J. OTADUY, A. VIANA, J. SEDANO, Eunsa, Pamplona, 2020², p. 890 ss.;
- SAVASTANO G., *La marina dell'Ordine di S. Giovanni di Gerusalemme*, in *Annales de l'O.S.M. de Malte*, XXVII (1969), 3-4, p. 116 ss.;
- SAVELLI A., *Storia di Malta dai primordi ai giorni nostri*, Istituto per gli Studi di Politica internazionale, Milano, 1943;

- SCAGLIONE G., *Malta e La Valletta. Città, uomini e territorio tra XVI e XVIII secolo*, New Digital Press, Palermo, 2016;
- SCANDOLA A., *Il Sovrano Ordine di Malta e l'Italia. Sistema di Governo, organizzazione territoriale e trattati*, Logart Press, Roma, 2019;
- SCARABELLI G., *Linee di spiritualità del Sovrano Militare Ospedaliero Ordine di S. Giovanni di Gerusalemme, detto di Rodi, detto di Malta*, Accademia Olubrense, Milano, 2001;
- ID., *Lettere di fra' Giovanni Battista Tommasi dalla Sicilia ai fratelli in Toscana (1800-1805)*, La Villa, Viareggio, 2018;
- SFORZA C., *Cavalieri dell'Ordine di Malta. Cinquant'anni di intelligenza siciliana al servizio del governo dell'Ordine da Ernesto Paternò Castello a Carlo Marullo di Condojanni*, Dario Flaccovio Editore, Palermo, 2007;
- SHERBOWITZ-WETZOR O.P., TOUMANOFF C., *Knights of Malta*, in *New Catholic Encyclopedia*, vol. VIII, McGraw-Hill Book Company, New York, 1967, p. 217 ss.;
- SINAGRA A., BARGIACCHI P., *Lezioni di diritto internazionale pubblico*, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2019³;
- SIRE H., *L'Ordine di Malta a partire dal 1798*, in *Ordine di Malta. Da Gerusalemme a Roma. Itinerario storico-spirituale*, Tipografia Mariti, Roma, 2015, p. 91 ss.;
- SLACK C.K., *Order of St. John in Jerusalem*, in ID., *Historical Dictionary of the Crusades*, The Scarecrow Press, Lanham-Toronto-Plymouth, 2013², p. 223 ss.;
- SOLERA D., "Sotto l'ombra della patente del Santo Officio". *I familiares dell'Inquisizione romana tra XVI e XVII secolo*, Firenze University Press, Firenze, 2019;
- SPERDUTI G., *Sulla personalità internazionale dell'Ordine di Malta*, in *Rivista di diritto internazionale*, XXXVIII (1955), p. 51 ss.;
- STARK R., *Gli eserciti di Dio. Le vere ragioni delle crociate*, traduzione di G.L. GIACONE, Lindau, Torino, 2010;
- STOMATI D., *Note sull'Ordine Giovannita*, in *Tuitio fidei et obsequium pauperum*, Pubblidea, Brindisi, 2014;
- TANZI A., *Introduzione al diritto internazionale contemporaneo*, Wolters Kluwer, Milano, 2022⁷;

- TARANTINO A., *La teoria della necessità nell'ordinamento giuridico. Interpretazione della dottrina di Santi Romano*, Giuffrè, Milano, 1980²;
- TARDIOLI E., *Il rappresentante pontificio all'ONU. La novità nella continuità*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2016;
- THÉRY J., *Boniface VIII, pape (v. 1235-1294-1303)*, in *Prier et combattre. Dictionnaire européen des ordres militaires au Moyen Âge*, sotto la direzione di N. BÉRIOU, PH. JOSSE RAND, Fayard, Paris, 2009, p. 166 ss.;
- ID., *Procès des Templiers*, *ivi*, p. 743 ss.;
- TILLARD J.M.R., *La vita religiosa nella Chiesa*, in *Claretianum*, XXVI (1986), p. 71 ss.;
- TOMASI S.M., *L'appello del Delegato speciale del Santo Padre per la riforma dell'Ordine. «Aumentare l'impegno alle vocazioni»*, in *L'orma. Rivista dell'Ordine di Malta*, XXXIX (2021), 4, p. 1 ss.;
- ID., *La missione dell'Ordine di Malta e il suo adattarsi ai tempi che cambiano*, in *Regolamento della Sacra Infermeria di Malta 1725. Prefazione e testi di commento*, Ambasciata del Sovrano Militare Ordine di Malta presso la Santa Sede, 2021, p. 15 ss.;
- TOMER A., *Il Sovrano Militare Ordine di Malta dalla crisi del 2016-2017 alla riforma costituzionale*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale (www.statoechiese.it)*, n. 13/2018, p. 1 ss.;
- TOOMASPOEG K., *L'organizzazione territoriale dell'Ordine dei Giovanniti*, in *Alle origini dell'Europa Mediterranea. L'Ordine dei Cavalieri giovanniti*, a cura di A. PELLETTIERI, Le Lettere, Firenze, 2007, p. 43 ss.;
- ID., *Langue*, in *Prier et combattre. Dictionnaire européen des ordres militaires au Moyen Âge*, sotto la direzione di N. BÉRIOU, PH. JOSSE RAND, Fayard, Paris, 2009, p. 533;
- ID., *Sicile, royaume de*, *ivi*, p. 871 ss.;
- TORRES J., *Gli IVC e le SVA. Commentario esegetico alla parte III del libro II del CIC (cann. 607-640)*, in *Commentarium pro Religiosis et Missionariis*, XCIII (2012), p. 7 ss.;
- TORRESANI A., *Storia della Chiesa. Dalla comunità di Gerusalemme a papa Francesco*, Ares, Milano, 2019⁸;
- TOUATI F.O., *Hôpital*, in *Prier et combattre. Dictionnaire européen des ordres militaires au Moyen Âge*, sotto la direzione di N. BÉRIOU, PH. JOSSE RAND, Fayard, Paris, 2009, p. 443 ss.;

- TREADGOLD W., *A History of the Byzantine State and Society*, Stanford University Press, Stanford (California), 1997;
- TREVES T., *Diritto internazionale. Problemi fondamentali. Continuazione del Diritto internazionale di Mario Giuliano, nuova edizione del Diritto Internazionale, parte generale di Mario Giuliano, Tullio Scovazzi, Tullio Treves*, Giuffrè, Milano, 2005;
- TURRIZIANI COLONNA F., *Sovranità e indipendenza nel Sovrano Militare Ordine di Malta. Rapporto con la Santa Sede e soggettività internazionale*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2006;
- UBIETO ARTETA A., *Historia de Aragón. Creación y desarrollo de la corona de Aragón*, Anubar Ediciones, Zaragoza, 1987;
- VALENTINI P., *L'Ordine di Malta. Storia, giurisprudenza e relazioni internazionali*, De Luca Editori d'Arte, Roma, 2017;
- VANESIO V., *Il valore inestimabile delle carte. L'Archivio del Sovrano Militare Ordine di Malta e la sua storia: un primo esperimento di ricostruzione*, a cura di V.M. LEONARDI, Tipografia Mariti, Roma, 2014;
- VANZETTO T., *Gli istituti secolari*, in *La vita consacrata nella Chiesa*, a cura del GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO, Glossa, Milano, 2006, p. 153 ss.;
- VATIN N., *L'Ordre de Saint-Jean-de Jérusalem, l'Empire ottoman et la Méditerranée orientale entre les deux sièges de Rhodes (1480-1522)*, Peeters, Paris, 1994;
- ID., *Pierre d'Aubusson*, in *Prier et combattre. Dictionnaire européen des ordres militaires au Moyen Âge*, sotto la direzione di N. BÉRIOU, PH. JOSSERAND, Fayard, Paris, 2009, p. 720 ss.;
- ID., *Rhodes, sièges de*, *ivi*, p. 793;
- ID., *Soliman I^{er}, sultan ottoman (v. 1495-1520-1566)*, *ivi*, p. 883;
- ID., *Mehmet II, sultan ottoman (1432-1444-1481)*, *ivi*, p. 601;
- ID., *Mehmed II*, in *Dictionnaire de l'Empire Ottoman*, sotto la direzione di F. GEORGEON, N. VATIN, G. VEINSTEIN, Fayard, Paris, 2015, p. 775 ss.;
- ID., *Rhodes*, in *Dictionnaire de l'Empire Ottoman*, *ivi*, p. 1017 ss.;
- VAUCHEZ A., *Alexandre III, pape (v. 1100-1159-1181)*, in *Prier et combattre. Dictionnaire européen des ordres militaires au Moyen Âge*, sotto la direzione di N. BÉRIOU, PH. JOSSERAND, Fayard, Paris, 2009, p. 68;

Bibliografia

- VEINSTEIN G., *Soliman le Magnifique*, in *Dictionnaire de l'Empire Ottoman*, sotto la direzione di F. GEORGEON, N. VATIN, G. VEINSTEIN, Fayard, Paris, 2015, p. 1093 ss.;
- VELLA A.P., *Malta and the Czars. Diplomatic relations between the Order of St. John and Russia 1697-1802*, Malta University Press, La Valletta, 1972;
- VENNIRO L.M., *Storia dell'Ordine di Malta in Russia. Dal XVII al XXI secolo*, Kaleidon, Reggio Calabria, 2011;
- VEUTHEY M., *Humanitarian Diplomacy. Saving it When it is Most Needed*, in *Humanitarian Space and the International Community*, a cura di A. VAUTRAVERS, Y. FOX, Webster University, Geneva, 2012, p. 195 ss.;
- VICK B.E., *The Congress of Vienna. Power and Politics after Napoleon*, Harvard University Press, Cambridge (Massachusetts)-London, 2014;
- VILLANI U., *Lezioni di diritto internazionale*, Cacucci, Bari, 2021;
- VILLANO R., *Tuitio fidei et obsequium pauperum. Storia, spiritualità e sovranità nelle tradizioni e nella modernità del Sovrano Militare Ordine di Malta*, Edizioni Chiron Found., Torre Annunziata, 2009⁴;
- VIELLIARD F., *Note sull'edizione dei primi testi normativi secondo le raccolte di Guglielmo di Santo Stefano*, in *Primi testi normativi degli Ospedalieri*, ed. italiana a cura di L.M. DE PALMA, Ecumenica Editrice, Bari, 2016, p. 123 ss.;
- VILARIÑO PINTOS E., *Curso de derecho diplomático y consular*, Tecnos, Madrid, 2019⁶;
- VITALI E., CHIZZONITI A.G., *Diritto ecclesiastico. Manuale breve*, Giuffrè, Milano, 2017¹²;
- WOLFF R.J., *Holy Men and Women of the Order of Malta: The Canonized and Beatified from the 12th to 21st Century*, TAN Books, Gastonia (North Carolina), 2021;
- ZANARDI LANDI DI VEANO A., *La tenerezza del guerriero*, in *Regolamento della Sacra Infermeria di Malta 1725. Prefazione e testi di commento*, Ambasciata del Sovrano Militare Ordine di Malta presso la Santa Sede, 2021, p. 33 ss.;
- ZANGHÌ G., *Diritto delle Organizzazioni internazionali*, Giappichelli, Torino, 2013³;

- ZARB S.M., *An eventful feat in the History of the Order of St. John of Jerusalem*, in *Scientia*, XXIII (1957), p. 3 ss.;
- ID., *A new Charter for the Sovereign Military Order of the Hospitalers of St. John of Jerusalem*, in *Scientia*, XXVIII (1962), p. 97 ss.;
- ZEININGER DE BORJA H.C., *La Charte constitutionnelle provisoire de l'Ordre de Saint-Jean*, in *Il diritto ecclesiastico*, LXX (1959), p. 253 ss.

INDICE

Presentazione	9
Premessa	11
I. Alle origini dell'Ordine. Una storia ininterrotta che ne ha plasmato la natura	13
1. <i>I primi passi dell'Ordo Equitum Hospitaliorum Sancti Johannis Hierosolymitani in Terra Santa</i>	13
1.1. <i>Dalla Protectio Sancti Petri alla prima regola</i>	13
1.2. <i>Il ruolo determinante dei Romani Pontefici nelle prime controversie del Convento gerosolimitano e le riforme interne</i>	33
2. <i>La permanenza a Rodi: un nuovo ruolo per la Milizia</i>	48
2.1. <i>L'acquisto della sovranità territoriale: Stato o diverso ente primario?</i>	48
2.2. <i>Il legame con la Santa Sede: interventi papali nella nuova condizione dell'Ordine</i>	55
2.3. <i>Le alterne fortune dell'Ordine: verso la conclusione del periodo rodiese</i>	65
3. <i>I 'Cavalieri di Malta'. Dal periodo di massimo splendore all'apparente declino</i>	71
3.1. <i>L'acquisizione di un nuovo territorio e i suoi effetti</i>	71
3.2. <i>Successi esterni, sviluppi interni e tensioni ricorrenti: dai riconoscimenti internazionali al Codice di Rohan</i>	80
3.3. <i>La caduta di Malta (e la fine dell'Ordine?)</i>	95
4. <i>Un Ordine sovrano, ma privo di territorio. Quale futuro per gli Ospedalieri?</i>	102
4.1. <i>Un Gran Magistero conteso: il ruolo risolutivo del Pontefice</i>	102
4.2. <i>La speranza di una nuova sede per l'Ordine. I tentativi diplomatici dei Giovanniti fino al Congresso di Vienna</i>	106
II. Gli interventi e le elaborazioni alla base dell'attuale status internazionale del Sovrano Militare Ordine di Malta	119
1. <i>Il cammino della Milizia in età contemporanea. Un percorso travagliato, ma provvidenziale, verso la rifioritura della Religione giovannita</i>	119

1.1. <i>La nuova condizione del Convento dopo la perdita della territorialità</i>	119
1.2. <i>Dall'evoluzione del corpus legislativo melitense ai successi diplomatici: l'ingresso dell'Ordine all'ONU come osservatore permanente</i>	133
2. <i>Quale ruolo per l'Ordine giovanita nell'odierno scenario internazionale?</i>	144
2.1. <i>Il S.M.O.M. come 'istituzione'</i>	144
2.2. <i>Il S.M.O.M. come ente 'sovrano'</i>	151
2.3. <i>Il S.M.O.M. come 'soggetto di diritto internazionale'</i>	155
2.4. <i>Ulteriori manifestazioni della personalità giuridica dell'Ordine</i> ...	166
3. <i>Il rapporto tra il Convento melitense e la Santa Sede: sovranità o dipendenza?</i>	171
3.1. <i>I termini di una relazione complessa, ma essenziale</i>	171
3.2. <i>Uno snodo fondamentale (e tuttora ineludibile) per le riflessioni sulla personalità giuridica dell'Ordine: la sentenza cardinalizia del 1953</i>	176
3.3. (segue) <i>Le implicazioni della pronuncia e la persistente attualità di una sua corretta interpretazione</i>	181
3.4. <i>Il dualismo del Convento giovanita come chiave di lettura: la coesistenza delle diverse dimensioni che si compongono nella natura dell'Ordine</i>	187
III. Il nuovo corpo normativo melitense: un confronto con il passato per comprendere il presente (e immaginare il futuro) dell'Ordine	193
1. <i>Quasi un ricorso storico: la crisi del 2016-2017 quale prologo della recente riforma costituzionale</i>	193
1.1. <i>Le tensioni in seno al Convento degli Ospedalieri e l'esplosione del conflitto</i>	193
1.2. <i>Dall'intervento della Santa Sede alla risoluzione della controversia</i>	208
1.3. <i>Una 'nota a margine' della conclusione dello scontro: quale impatto sulla sovranità dell'Ordine?</i>	214
2. <i>Verso il nuovo corpus legislativo melitense. Quale impatto sulla 'sovranità esterna' dell'Ordine?</i>	220
2.1. <i>Il processo di rinnovamento e la promulgazione della Carta costituzionale e del Codice del 2022</i>	220

2.2. <i>L'inevitabile riproporsi della vexata quaestio circa i rapporti tra l'Ordine e la Santa Sede</i>	233
3. <i>La sovranità interna alla prova. Prime osservazioni sulla nuova configurazione dell'ordinamento melitense</i>	251
3.1. <i>Dalla famiglia giovannita al «Capo dell'Ordine»: le innovazioni introdotte circa la designazione e la carica del Gran Maestro</i>	251
3.2. <i>Il Convento ospedaliero quale «ordine religioso laicale». Un rinnovamento nella tradizione che passa anche (e soprattutto) dal primo ceto</i>	264
3.3. <i>«Le funzioni legislativa, esecutiva e giudiziaria, sono riservate ai competenti organi melitensi»: l'architettura di un nuovo equilibrio fondato sulla continuità</i>	280
4. <i>Annotazioni conclusive. Un Ordine ancora religioso e ancora sovrano</i>	295
Bibliografia	299

Un'anima per il diritto: andare più in alto

Collana diretta da Geraldina Boni

1. COSTANTINO-M. FABRIS, *Foro interno. Genesi ed evoluzione dell'istituto canonico*, 2020.
2. GERALDINA BONI, *La recente attività normativa ecclesiale: finis terrae per lo ius canonicum? Per una valorizzazione del ruolo del Pontificio Consiglio per i testi legislativi e della scienza giuridica nella Chiesa*, 2021.
3. *Libertà, dubbio, coscienza morale. L'eredità di un Maestro: Arturo Carlo Jemolo (1891-1981)*, a cura di BEATRICE SERRA, 2022.
4. *Dante e Diritto. Un cammino tra storia e attualità*, a cura di FEDERICO CASOLARI, ALESSIA LEGNANI ANNICHINI, GIORGIO SPEDICATO, 2022.
5. BEATRICE SERRA, *Intimum, privatum, secretum. Sul concetto di riservatezza nel diritto canonico*, 2022.
6. *Forever Young. Celebrating 50 Years of the World Heritage Convention*, 2 Voll., edited by ELISA BARONCINI, BERT DEMARSIN, ANA GEMMA LÓPEZ MARTÍN, RAQUEL REGUEIRO DUBRA, RUXANDRA-IULIA STOICA, 2023.
7. *La sinodalità nell'attività normativa della Chiesa. Il contributo della scienza canonistica alla formazione di proposte di legge*, a cura di ILARIA ZUANAZZI, MARIA CHIARA RUSCAZIO, VALERIO GIGLIOTTI, 2023.
8. LAURA MARIA FRANCIOSI, *La disciplina degli interessi nei contratti internazionali. Un'analisi di diritto comparato*, 2023.
9. ALBERTO TOMER, *Il nuovo assetto del Sovrano Militare Ordine di Malta. La riforma del 2022 nella fedeltà a una storia millenaria*, 2023.

Publicato nel mese
di giugno del 2023

Collana diretta da Geraldina Boni

issn 2724-4660